ANALISI

DELLE

LEGGI DI PROCEDURA

NE' GIUDIZJ CIVILI

PER LE DUE SICILIE

CORREDATA DI FORMOLE PER QUALUNQUE ATTO

Con le necessarie notizie intorno alla circoscrizione giudiziaria del regno, ed alla rispettiva competenza de' magistrati; un confronto degli articoli dell' abolito Codice di procedura civile con quelli delle nuove leggi; ed in fine un indice ragionato delle materie.

COMPILATA

DA ANGELO LANZELLOTTI.

VOLUME IV.

NAPOLI 1835.

Si vende nel Gabinetto Letterario Largo Trinita Maggiore n.° 6. 7. e 8.

LIBRO VI.

DELLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

Fin qui il legislatore dopo di avere aperto al litigante il tempio della giustizia, lo ha condotto per istrade le più possibilmente abbreviate allo scopo di tutt' i giudizj, qual' è la decisione della lite. Giunto a questo termine il litigante non è più in presenza de' tribunali per chieder giustizia: la sentenza è pronunciata, e la giustizia è fatta per quello che appartiene alla dichiarazione solenne del vero e del giusto; non rimane che la sua esecuzione. La parte, il di cui torto è stato solennemente con sentenza dichiarato, dovrà eseguire i precetti dell' autorità giudiziaria, o volontariamente o per forza. Il sesto libro di cui intraprendiamo di trattare, si occupa di queste due specie di esecuzione. Fino al quinto titolo si parla della esecuzione volontaria, indi fino al sedicesimo della esecuzione forzata.

L' uno e l' altro modo di eseguire i giudicati comprende molti e diversi dettagli; la procedura ha quindi parecchi oggetti, e forme per conseguenza diverse: ora è diretta a regolare alcune disposizioni rimaste indeterminate per la natura stessa della causa, come per esempio quelle che esigono cauzione, che condannano a restituzione di frutti, ai danni interessi, alle spese giudiziarie ed *extra*, a rendimento di conti. Ora si rivolge agli affetti mobili del debitore onde assicurare l' esecuzione, ora agli stabili, ora ai diritti stessi del debitore, onde derivano le diverse specie di pignoramenti. Ora finalmente determina i casi di urgenza che nelle esecuzioni bisogna decidere prontamente all' udienza sopra semplici rapporti.

Tutti questi oggetti sono compresi in 16 titoli, de' quali è composto il presente libro. Essi sono:

Tit. 1. Del modo di ricevere le cauzioni.
2. Della liquidazione de' danni ed interessi.
3. Della liquidazione de' frutti.
4. Del rendimento dei conti.
5. Della liquidazione delle spese.
6. Delle regole generali sulla esecuzione forzata delle sentenze e degli atti.

7. De' sequestri sopra effetti del debitore, esistenti presso un terzo.
8. Del pignoramento de' mobili.
9. Del pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo.
10. Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi.
11. Della distribuzione per contributo.
12. Del modo di eseguire la spropriazione degli stabili.
13. Degl' incidenti nella procedura della spropriazione di stabili.
14. Della graduazione de' creditori.
15. Dello arresto personale.
16. Dei giudizj per via di sommaria esposizione.

TITOLO I.

Del modo di ricevere le cauzioni.

L' impiego della forza pubblica non è sempre necessario per la esecuzione de' giudicati: un uomo di buona fede che dopo aver fatto un sperimento giudiziario, sia spontaneamente, sia provocato, voglia uniformarsi di sua propria volontà alla sentenza che lo ha condannato, lo eseguirà di accordo col suo contendente; la legge però, onde l' operato delle parti abbia un carattere di autenticità e di fermezza, stabilisce certe forme colle quali nè più, nè meno le cose dovranno passare fra le parti, secondo le diverse materie. Se si tratta di prestar cauzione, il presente titolo ordine ciò che si ha da fare: noi per seguire il nostro sistema, lo divideremo in cinque articoli, ne' quali esporremo: 1. cos' è la cauzione; 2. com' è ordinata e presentata; 3. come si accetta o si contrasta; 4. com' è ricevuta e giudicata; 5. quali sono le formole per lo ricevimento di una cauzione.

ART. I.

Del carattere della cauzione.

§. 1. La cauzione è un contratto col quale uno s' impegna di soddisfare l' obbligo di un altro nel caso che questi non lo soddisfaccia da per se. Colui che sottoscrive un simile obbligo chiamasi *mallevadore*, *fidejussore*, e più comunemente *sicurtà*. Le regole di questo contratto derivano generalmente, come quelle di tutti gli altri, dal dritto romano; in giurisprudenza colui che offerisce un mallevadore *satisdat*, colui che in-

terviene mallevadore *fidejubet*. Quindi la massima : *satisdare est proprie , datis fidejussoribus cavere. Quando enim eum cui a nobis debetur aliquid , vel deberi poterit , de eo consequendo securum reddimus , id vocatur satisdatio.*

Molte sono le specie delle cauzioni conosciute dal diritto romano : le più usitate nel foro sono la *convenzionale* , la *legale* , la *giuratoria* o *promissoria* , la *giudiziaria*. Quantunque nostro istituto sia di parlare solamente di quest' ultima ed in qualche parte della cauzione legale , stimiamo non ostante pregio dell' opera di dar qualche cenno delle altre che frequentemente occorrono nelle transazioni e nei giudizj.

§. 2. Chiamasi cauzione convenzionale quell' obbligo che si contrae , senza lite o processo , da un terzo onde determinare una persona ad aver credito in un altra. Per esempio , io non conosco quel tale che mi ricerca l' affitto del mio podere ; ei mi offre una cauzione che io accetto ; questo terzo divenuto sicurtà del mio affittuario , s' impegna meco all' adempimento delle condizioni del contratto qualora quegli vi mancasse.

§. 3. Chiamasi cauzione giuratoria o promissoria quella che si presta non da un terzo , ma dalla stessa persona , che per motivo di una gestione che l' è confidata , può risultar debitore di un' altra persona. Tale era quella ch' esigevasi altre volte dal tutore prima di confidargli l' amministrazione delle cose del pupillo. Questa cauzione era ordinata dalla legge. Un' altra specie di cauzione giuratoria o promissoria ha luogo alle volte in giudizio ; come per esempio , quando la somma richiesta è di poca rilevanza , locchè accade sovente nelle giustizie di circondario , e quando il pagamento è urgente può questo ordinarsi dietro il semplice giuramento dell' attore , soprattutto se è persona solvibile. Quindi questa sorta di cauzione può essere , secondo le circostanze , o legale o giudiziaria.

§. 4. La cauzione legale è quella che la legge stessa ingiunge che sia prestata in certi casi , nei quali accorda un godimento di qualche cosa o l' esercizio di qualche diritto , di cui l' abuso può nuocere agl' interessi di un' altra persona. Tal' è quella che l' *art.* 526 delle *Leggi civili* esige che sia prestata dall' usufruttuario prima di prendere il possesso della cosa di cui dovrà far uso e godere da buon padre di famiglia.

§. 5. Finalmente, chiamasi cauzione giudiziaria quella che risulta dalle disposizioni di un giudicato , la di cui esecuzione provvisoria non è accordata alla parte vittoriosa che a condizione di prestare preventivamente idonea sicurtà. Un affittuario, per grazia di esempio , ottiene contro di voi una sentenza che vi condanna a pagargli la somma di cinquecento ducati per prezzo di foraggi vendutivi ad uso dei vostri cavalli ; siccome la messe è imminente , e quindi l' affittuario ha bisogno pres-

sante di danaro, il tribunale ha ordinato che la sentenza sarà provvisoriamente eseguita, previa cauzione; ora l' affittuario, quando voi abbiate appellato dalla sentenza, non potrà pretendere il pagamento delli cinquecento ducati se prima non presti una cauzione giudiziaria.

§. 6. Non c' inoltreremo di più in nozioni generali; le quali sono spiegate dalle *Leggi civili*. Nostro dovere è di occuparci di tutto ciò che concerne le forme colle quali le cauzioni si ricevono in giudizio; parleremo in conseguenza della cauzione legale e della giudiziaria, le sole che sono ricevute nei tribunali.

Art. II.

Del modo di ordinare e di presentare la cauzione in giudizio.

§. 1. La cauzione legale, come l' abbiam già detto, è prescritta dal testo della legge, alla quale bisognerà obbedire nei casi ove l' esige. Ma la cauzione giudiziaria non si presta che in virtù di un giudicato. Ora, affinchè questa cauzione sia esigibile, è necessario che venga espressamente ordinata nel giudicato medesimo, nulla potrebbe supplire posteriormente ad una tale prescrizione per parte del tribunale che ha pronunziato. Di più, nello stesso tempo che un tribunale ordina di prestar cauzione, dovrà stabilire un termine, entro il quale dovrà essergli presentata da colui che la deve prestare, ed un altro termine entro il quale l' altro litigante dovrà o accettarla, o contraddirvi. *Art.* 600.

§. 2. Ecco la maniera di comportarsi in tale circostanza: colui che vuol presentare la sua cauzione, deve prima di tutto deporre in cancelleria i titoli, ossia i documenti comprovanti la solvibilità della persona che consente ad obbligarsi per lui. Il cancelliere costruisce un atto di deposito di cui rilascia spedizione alla parte; in seguito di questa, se l' avversario ha costituito patrocinatore, gli fa notificare con atto di patrocinatore il nome della sicurtà con una copia dell' atto di deposito fatto in cancelleria. Se l' avversario non ha costituito patrocinatore la notificazione dovrà farsi con atto di usciere, come una citazione a persona o a domicilio. Quest' atto di notificazione, il quale dovrà essere fatto entro il termine stabilito nella sentenza, deve contenere intimazione all' avversario onde si porti in cancelleria per esaminare i titoli di solvibilità, e per accettare la sicurtà, o contraddirvi entro il termine parimente stabilito nella sentenza. *Art.* 601.

§. 3. Nei casi in cui la legge non ingiunge che la solvibilità di colui che interviene in cauzione sia provata con documenti, il deposito di questi non ha luogo; ma colui che de-

ve prestarla è sempre obbligato di far notificare al suo contendente il nome e la qualità della persona che si da per lui in cauzione colla medesima intimazione di accettarla o di contraddirvi; l' uno e l' altro nei termini stabiliti nella sentenza. *Ivi.*

§. 4. Quando la parte in di cui favore si presenta la cauzione, dopo di averne esaminato la solvibità, si determina di accettarla, l' affare è subito spedito: ella dichiara questa sua accettazione con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore. *Art.* 602. Se però non avesse costituito patrocinatore, come farebbe conoscere la sua accettazione? Si risponde che per essere abilitata ad esaminare in cancelleria i detti documenti di solvibilità, sarà forza che costituisca il suo patrocinatore, poichè la parte stessa non potrà presentarvisi senza il di lui ministero, quindi la dichiarazione di accettazione non si farà altrimenti che con atto di patrocinatore. Non bisogna mai dimenticare la massima la quale stabilisce, che nei tribunali cui suno addetti dei patrocinatori, non può farsi atto alcuno senza la loro assistenza.

§. 5. Lo stesso dovrà osservarsi quando la parte non accetta la cauzione, essa farà conoscere il suo rifiuto con atto di patrocinatore per indi procedersi come sarà detto nell' articolo seguente.

§. 6. Se però la cauzione è accettata, la sicurtà deve fare il suo atto corrispondente in cancelleria, il quale è scritto dal cancelliere, e deve contenere l' obbligo di rispondere per colui che insta per l' esecuzione provvisoria della sentenza, onde restituire, nel caso che vi fosse condannato in seguito dell' opposizione o dell' appello, tutto ciò che l' istante suddetto avesse conseguito in forza della sentenza provvisoriamente eseguita.

§. 7. Quest' obbligazione diviene un atto esecutorio contro la sicurtà, senza che vi sia bisogno di altro giudicato, se occorresse il caso della restituzione. Gli atti coattivi potranno conseguentemente esercitarsi contro la sicurtà anche coll' arresto personale, e di pieno diritto, se la natura della cauzione lo esige. *Ivi.*

§. 8. Può darsi finalmente il caso, che colui, in favor del quale si presta la cauzione, lasci passare il termine prescritto senza dichiarare se voglia o no accettarla. Il detto *art.* 602 decide, che in tal caso il silenzio della parte si avrà per un' accettazione tacita. Perlocchè, spirato il detto termine, la sicurtà farà la sua obbligazione in cancelleria, ed allora l' esecuzione provvisoria della sentenza non potrà sospendersi in alcuna maniera.

Art. III.

Del modo di contrastare la cauzione, e del giudicato che ne interviene.

§. 1. Per contraddire alla cauzione già presentata, bisognerà che la parte entro il termine fissato dalla sentenza faccia conoscere il suo rifiuto di accetterla con un semplice atto di patrocinatore. Altrimenti il silenzio, come l'abbiam detto or ora, importerà accettazione.

§. 2. Notificato il rifiuto, la parte che ha presentato la cauzione, citerà l'altra con un semplice atto all'udienza. L'incidente sarà ivi giudicato sommariamente senza che occorra alcuna scrittura, ma sentite le discussione verbali delle parti. *Art.* 603.

§. 3. I motivi pe' quali una sicurtà può essere ricusata, possono dipendere o dalla qualità della persona che viene offerta, o dalla qualità dei di lei beni. Rispetto alla persona, se è incapace di contrarre, come un minore, un interdetto, una donna soggetta all'autorità del marito, la sicurtà può essere ricusata, come può esserlo egualmente, se ella non è domiciliata nella giurisdizione della corte di appello, ove la cauzione deve prestarsi. *Leggi civ. art.* 1890.

Bisognerà del pari che la persona presentata come sicurtà possa, occorrendo, essere soggetta all'arresto personale, dappoichè secondo le disposizioni delle *Leggi civili*, nelle cauzioni giudiziarie; il fidejussore deve esser tale da potersi personalmente arrestare; ciò che era stabilito dal nostro diritto antico, e dal diritto comune. Quindi un vecchio che avesse oltrepassato i settanta anni potrebbe essere ricusato come sicurtà. *Leggi civ. art.* 1912.

§. 4. Rispetto ai beni della sicurtà, egli è principalmente necessario che corrispondano nella loro totalità all'entità del debito. *Leggi civ. art.* 1890.

Indi bisogna ritenere che la solvibilità del fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, e che non si valutano per tale rapporto gl'immobili litigiosi, nè quelli sopra de'quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo attesa la distanza della loro situazione. Per esempio: de' fondi situati all'estero non potrebbero cautelare l'oggetto dell'obbligazione. *Leggi civ. art.* 1891.

§. 5. Queste disposizioni ammettono però due limitazioni comprese ne' *cit. art.* delle *Leggi civ.* La prima è nelle materie commerciali, nelle quali un fidejussore negoziante accreditato non ha di bisogno di presentare altri titoli di solvibilità che il credito e la riputazione di cui gode in

piazza, in proporzione però dell'entità dell'oggetto che bisogna cautelare. La seconda limitazione è quando trattisi di un debitore di tenue somma, perchè allora basta per sicurtà l'opinione di una certa comodità di fortuna di cui gode la persona.

§. 6. Dopo che il tribunale ha conosciuto che i motivi pe'quali la parte ricusava la sicurtà non sono fondati, ammette con una sentenza la cauzione, ed il giudicato si eseguisce non ostante l'appellazione dopo che il fidejussore ha sottoscritto la sua obbligazione in cancelleria. *Art.* 604 e 605. Ciò ha luogo parimente quand'anche si fosse appellato dall'ammissione della sicurtà, dappoichè in questo caso è la legge stessa che ordina l'esecuzione.

§. 7. Se il tribunale giudica però la presentata cauzione insufficiente, l'esecuzione necessariamente si sospende fintantochè l'istante non ne presenti un'altra, quand'anche si fosse appellato dalla rejezione. *Ivi.*

Art. IV.

Formole degli atti con cui si ricevono le cauzioni.

§. I.

Atto di deposito dei documenti comprovanti la solvibilità della cauzione.

» Oggi, giorno quindici febbrajo mille ottocento venti, si è presentato alla cancelleria del tribunale civile di Capitanata, residente in Lucera, il sig. L. . . , patrocinatore del sig. D. . . Ha detto di aver riportato da questo tribunale, il giorno sei del presente mese, contro il sig. B. . . , una sentenza che condanna quest'ultimo a pagare la somma di mille trecento ducati, e gl'interessi, a datare dal giorno della domanda. Volendo fare eseguire provvisionalmente questa sentenza, come vi è autorizzato, prestando cauzione, ha dichiarato che presentava per cauzione la persona del sig. G. . . . , architetto, domiciliato in Faggia, strada della Incoronata. In conseguenza ha depositato i documenti comprovanti la solvibilità della cauzione, e consistenti: 1. in un atto di acquisto di un immobile appartenente al detto sig. G. . . ; 2. nell'aggiudicazione fatta al padre del detto sig. G. . . il giorno otto novembre mille settecento novantasei, dietro le grida fatte davanti il tribunale di Trani in provincia di Terra di Bari, di una casa situata in Bitonto, strada . . . , vicino alla cattedrale, mediante lo sborso di tremila ducati; 3. nella copia dell'atto dell'inventario fatto dopo la morte del detto sig.

G. . . , padre , il giorno venti febbrajo mille ottocento , e dal quale risulta che il sig. G. . . , presentato oggi per cauzione , aveva diritto dirsi erede di suo padre per un terzo ; 4. nell' estratto dell' atto di divisione fatto tra i figli del detto sig. G. . . , padre , il giorno undici marzo di mille ottocento undici , e che certifica , nella rata toccata al sig. G.. , presentato per cauzione , e compresa la casa di cui si tratta ; 5. Nell' originale del contratto di affitto fatto dal detto sig. G. . . , il giorno nove di aprile , a favore del sig. F. . . , mercante di legna , domiciliato in. . . per l'annua pigione di ducati cento ; 6. finalmente un estratto di registro dell' ufficio delle ipoteche di Trani , che attesta che fino alli dodici di questo mese , giorno in cui è stato rilasciato il detto certificato , niuno si era fatto inscrivere per la detta casa.

» In fede di che è stato steso il presente atto di deposito , ed il sig. L. . . , si è sottoscritto unitamente al cancelliere.

Sott. L. . . Patrocinatore.
S. . . Cancelliere.

§. II.

Presentazione della cauzione.

Se la cauzione è presentata con atto di patrocinatore , si concepisce l' atto stesso come segue :

» Ad istanza del sig. D. . . , mercante di ferro , domiciliato in Manfredonia.

» Sia intimato e dichiarato al sig. T. . . . , patrocinatore del sig. B. . . . , mercante chincagliere , domiciliato in Troja.

» Che il detto sig. D. . . . , per obbedire alla sentenza profferita fra le parti il giorno sei di questo mese da questo tribunale , e di cui è decretata l' esecuzione provisionale , presenta per sua cauzione la persona del sig. G. . . , architetto domiciliato in Foggia. Per comprovare la solvibilità di quest' ultimo , sono stati depositati i titoli di proprietà di uno de' suoi immobili , jeri , alla cancelleria di questo tribunale di . . . , come lo prova l' atto di deposito , di cui viene notificata copia colle presenti. In conseguenza il sig. D. . . intima al sig. B. . . di prenderne comunicazione , senz' asportazione , e di aderire od opporsi al ricevimento della cauzione entro i tre giorni che gli sono stati accordati a tal uopo colla sentenza di sopra menzionata ; protesta il detto sig. D. . . che scorso il detto termine , la cauzione farà il suo corrispondente atto di obbligazione in cancelleria.

» Fatto in Lucera , il giorno sedici febbrajo mille ottocento venti ».

Sott. L. . . Patrocinatore.

Quest' atto viene intimato nella forma ordinaria da un usciere delle udienze del tribunale. Se la presentazione della cauzione si fa alla persona o al domicilio, l' usciere, dopo di aver fatto la copia dell' atto di deposito, stende in seguito il suo atto di citazione in questi termini.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno sedici di febbrajo, ad istanza del sig. D. . ., mercante di ferro, domiciliato in Manfredonia, strada . . ., io Sebastiano C. . . regio usciere presso il tribunale civile di Capitanata residente in Lucera, ivi domiciliato, strada . . ., ho intimato e dichiarato al sig. B. . ., mercante chincagliere, domiciliato in Troja, strada . . ., che il detto sig. D. . ., per obbedire ec. »

Quest' atto di citazione è redatto come l' atto di patrocinatore sovraenunciato, e finisce nella stessa forma di tutti gli altri atti di citazione.

§. III.

Risposta alla prestazione della cauzione.

La cauzione si accetta in questi termini:

» Ad istanza del sig. B. . ., mercante chincagliere in Troja, sia intimato e dichiarato al sig. L. . ., patrocinatore del sig. D. . ., mercante di ferro in Manfredonia.

» Che il detto sig. B. . . accetta il sig. G. . ., architetto in Foggia, per cauzione, come l' ha offerto il detto sig. D. . .; in conseguenza la detta cauzione può fare il suo atto competente in cancelleria, all' effetto di obbligare e la sua persona, e l' immobile, le di cui prove di proprietà sono enunciate nell' atto di deposito fatto alla cancelleria il giorno quindici del presente mese.

» Fatto in Lucera, il giorno diciotto febbrajo mille ottocento venti ».

Sott. T. . . Patrocinatore.

L' atto con cui si fa opposizione all' ammissione della sicurtà è concepito in questa maniera:

» Ad istanza del sig. B. . . . ., mercante chincagliere in Troja.

» Sia intimato e dichiarato al sig. L. . ., patrocinatore del sig. D. . ., mercante di ferro in Manfredonia.

» Che il detto sig. B. . ., non può accettare per cauzione la persona del sig. G. . ., architetto domiciliato in Foggia, primieramente perchè egli ha passata l' età, dopo la quale non si è più soggetto all' arresto personale; condizione che deve necessariamente far parte della cauzione giudiziaria. In secondo luogo perchè pende una causa davanti il tribunale civile di Trani, nella quale il detto G. . . è reo convenuto,

per un diritto di servitù che si reclama sopra la casa che offre in cauzione.

» Latto in Lucera, il giorno diciotto febbrajo mille ottocento venti ».

Sott. T. . . Patrociuatore.

§. IV.

Sentenza sull' ammissione della cauzione.

Noi non daremo quì che la dispositiva : le altre parti della sentenza devono essere redatte come quelle di tutte le altre sentenze in generale.

Se la cauzione non è trovata valida, i giudici lo pronunciano in questi termini :

» Il tribunale dichiara insufficiente la cauzione presentata dalla parte di L. . . , che viene condannata nelle spese dell' incidente.

» Giudicato in Lucera ec. »

Se le eccezioni fatte alla cauzione sono mal fondate, la dispositiva della sentenza è così concepita :

» Il tribunale, senz' avere riguardo alle eccezioni proposte dalla parte di T. . . contro la validità della cauzione presentata dalla parte di L. . . , riceve per cauzione la persona di Luigi G. . . , architetto, domiciliato in Foggia ; decreta che la detta cauzione farà la sua obbligazione in cancelleria ; condanna la parte di D. . . nelle spese dell' incidente.

» Giudicato in Lucera, ec.

§. V.

Obbligazione della sicurtà.

» Oggi ventitre febbrajo mille ottocento venti è comparso alla cancelleria del tribunale civile di Lucera il signor Luigi G. . . , architetto, domiciliato in Foggia, strada della Incoronata, il quale assistito dal sig. L. . . , patrocinatore del sig. D. . . , ha dichiarato, che essendo stato ritenuto per sicurtà del detto sig. D. . . , con sentenza proferita dal tribunale, il giorno venti di questo mese, si presenta per fare il suo atto di obbligazione.

» In conseguenza il detto sig. G. . . si obbliga personalmente, e con arresto personale occorrendo, come cauzione giudiziaria del detto sig. D. . . verso il sig. B. . . , mercante chincagliere, domiciliato in Troja, strada. . . , per tutto ciò che può risultare dall' esecuzione provvisionale della sentenza, per la quale il detto sig. D. . . insta, e che è stata

da esso riportata da questo tribunale il giorno sei del presente mese, la quale sentenza condanna il detto sig. B. . . a pagare la somma di mille trecento ducati cogl' interessi.

» La detta sicurtà, che oltre alla sua cauzione personale, acconsente che la sua casa situata in Bitonto, strada . . . vicino alla cattedrale, e di cui ha prodotto le prove di proprietà, sia specialmente affetta all' obbligazione che contrae; che a quest' effetto, in virtù della presente obbligazione, sia fatta l' iscrizione ipotecaria all' uffizio delle ipoteche di Terra di Bari, sulla detta casa, per l' oggetto della cauzione di cui si tratta.

» Il presente atto, costrutto per stipulare la cauzione giudiziaria del detto sig. G. . ., è stato da esso sottoscritto, come pure dal sig. L. . . e dal cancelliere ».

Sott. G. . . Sicurtà.
L. . . Patrocinatore.
S. . . Cancelliere.

TITOLO II.

Della liquidazione de' danni ed interessi.

Sotto la denominazione di *danni-interessi* viene il *quanti interest* del diritto romano, cioè il torto o danno che per cagion della lite mossa, o per lo inadempimento di un patto è stato arrecato ad una delle parti, locchè comunemente dicesi *lucro cessante e danno emergente. I danni-interessi* non devono confondersi cogl' *interessi* o frutti del danaro o di una cosa qualunque, che si era in dovere di consegnare o rilasciare, e che non si è rilasciata in tempo debito. Quindi non tutte le liti danno occasione a risarcimento di *danni-interessi*, ed alcune possono importare indennità di *interessi* soltanto. Per esempio, voi mi dovete il pagamento di una somma già scaduto; nel riclamarlo io posso pretendere che la somma mi sia aggiudicata cogl' *interessi*, secondo le regole generali del diritto, ma non posso pretendere i *danni-interessi*. Ma se voi foste obbligato a ricostruire la mia casa nello spazio di sei mesi, e che io avessi preso delle misure onde trarne profitto a quella tale epoca; il vostro inadempimento mi darebbe un dritto a pretendere da voi il valore del danno che mi avete recato, cioè i *danni-interessi*.

Questi due esempj basteranno per far comprendere cosa s' intenda per *danni-interessi*. Non è quì il luogo di dimostrare in quali occasioni si prestano, nè quali specie di danni ne sono l' oggetto, nè quali siano le regole da seguirsi

per farne una valutazione. È questa una materia che appartiene alle teorie della legislazione. In quanto a noi, che dobbiamo occuparci delle forme di stabilire queste tali prestazioni in giudizio, vedremo in tre articoli: 1. quando i *danni-interessi* sono liquidati; 2. come lo sono; 3. quali ne sono le formole.

Art. I.

Quando vi ha luogo a liquidare i danni-interessi.

§. 1. Abbiam detto al titolo 7. del terzo libro, che ogni sentenza che pronuncia condanna a danni-interessi, deve contenerne la liquidazione, cioè a dire determinarne la somma, oppure ordinare che ne sia presentata la specifica ossia il conto dimostrativo e giustificato.

Allorchè, conformemente alle leggi, vi ha luogo a questa condanna, il tribunale, se dietro le conclusioni delle parti, la istruzione della causa può determinare la quantità, lo dichiara nella stessa sentenza che pronuncia in merito. Come per esempio: se trattasi d' indennità dovute per la privazione de' frutti di una casa a pigione, egli è facile il determinare nella stessa sentenza la somma degli affitti perduti, e che debbono essere aggiudicati a titolo di danni-interessi.

§. 2. Vi sono però de' casi nei quali per giungere a valutare le indennita dovute, conviene entrare in una moltiplicità di dettagli relativamente ai danni sofferti, i quali non risultano a sufficienza provati in processo: per esempio; se voi non mi avete rilasciato nel tempo convenuto il locale opportuno per lo stabilimento della mia manifattura, il risarcimento che allora voi mi dovete, risulterà dalle perdite de' materiali da me inutilmente preparati, e dai guadagni perduti sui quali aveva diritto di contare. Ora egli è sommamente difficile di eseguire all' udienza il calcolo di tali danni-interessi; siccome però non devesi, per questo incidente, ritardare la definizione del merito della causa d' altronde posto in chiaro, così si dichiarerà nella sentenza, che si presenterà la specifica dei danni-interessi, vale a dire che si valuteranno dal tribunale medesimo sopra un conto che ne darà la parte, alla quale sono stati in massa aggiudicati.

§. 3. Da ciò si comprende, che dovrà farsi un esame ulteriore, conseguenza necessaria della esecuzione del giudicato. Di questo esame tratta il presente titolo del Codice, e i tre articoli che lo compongono non hanno in mira che di regolare questa eccezione alla regola generale in

materia di liquidazione di danni-interessi. La regola è, che i giudici liguidino essi stessi, quando è possibile, queste somme nell' atto di pronunciare sul merito. Non potendolo fare, le forme che seguono regolano la procedura della liquidazione.

A r t. II.

Della liquidazione de' danni-interessi dopo la sentenza.

C a p. I.

Del modo di proporre la liquidazione.

§. 1. La parte che ha ottenuto l' aggiudicazione de' danni-interessi da regolarsi sopra la sua dichiarazione, forma una specifica delle perdite da lei sofferte, avvertendo di portarne cadauna ad una somma determinato e di documentarla. Il totale di questa specifica costituisce nella intenzione della parte il valore delle indennità riclamate. Indi fa notificare questa specifica alla parte condannata con atto di patrocinatore, se ne ha, altrimenti con atto di usciere alla persona o al domicilio; l' atto medesimo deve contenere l' offerta di comunicare, sia contro ricevuta del patrocinatore, sia col mezzo della cancelleria, i documenti giustificativi di ciascheduno articolo della specifica. *Art.* 606. Per quel che riguarda tale comunicazione di documenti bisogna conformarsi a quanto è stato detto al titolo *delle eccezioni* nel terzo libro.

§. 2. Il termine entro il quale il reo convento può andare ad esaminare i detti documenti è di giorni quindici, come prescrive l' *art.* 607. A questo termine, quando la notificazione è fatta alla persona o al domicilio bisognerà aggiungere un giorno per ogni quindici miglia di distanza, a seconda del disposto dell' *art.* 1109, al tit. *delle disp. gen.*

§. 3. Passati i quindici giorni, il reo convenuto dovrà avere restituito in cancelleria i documenti presi in comunicazione, se li avesse asportati. Mancando di farlo; il di lui patrocinatore vi potrebbe essere astretto personalmente, nello stesso modo, e sotto le stesse pene portate nelle disposizioni riguardanti le produzioni in un processo scritto. *Art.* 192, e 193.

§. 4. Dopo la scadenza del detto termine di giorni quindici ne comincia un altro di giorni otto, il quale corre a favore dello stesso reo convenuto, onde questi risponda all' atto notificato. Perlocchè, se non avesse per anche costituito patrocinatore, bisognerà ben che lo costituisca per non espera pagare l' intera somma portata nella specifica, il che avverrà senza meno, se il tribunale la trova giustificata.

§. 5. Il reo convenuto, rispondendo all' atto notificato contenente la specifica de' danni interessi, deve offerire una somma qualunque per tale titolo, nè la sua risposta consiste in altro; infatti non si tratta più di sapere se si debbano o no i danni-interessi; è questo un punto già deciso: non resta che di fissarne la somma, e la legge permette che le parti abbiano la facoltà di regolarla fra loro, per quanto è possibile, in modo amichevole ed equo.

Cap. II.

Del modo di giudicare la liquidazione.

§. 6. Qualunque siasi l' offerta fatta dal reo convenuto, subitochè essa è stata notificata, la parte più sollecita chiama l' altra con un semplice atto all' udienza onde l' affare sia definitivamente giudicato. Se le parti sono di accordo, tanto se il reo convenuto ammette nella sua risposta l' intera somma portata nella specifica, quanto se l' attore aderisce a quella offerta dal reo convenuto, il tribunale nella sentenza che pronunzia dichiara le somme convenute per titolo di danni-interessi, e condanna il reo convenuto a pagare queste somme in un colle spese della istanza di liquidazione. *Ivi.*

§. 7. Allorchè le offerte del reo convenuto non sono accettate dall' attore, le parti esporranno le loro ragioni all' udienza, e le somme verranno determinate dal tribunale. Se questo le determina al di là delle offerte del reo, lo condanna nelle spese della liquidazione; se però giudica le offerte sufficienti, condanna l'attore che le ha contraddette nelle spese, a datare dal giorno delle medesime offerte in avanti. *Art.* 608.

§. 8. Segue dalle esposte conclusioni, che quando il reo convenuto lascia scorrere i termini anzidetti senza fare le sue offerte, può essere condannato al pagamento della intera somma portata nella specifica. L' attore lo chiamerà con un semplice atto all' udienza, e se non comparisce, potrà esservi condannato in contumacia.

Art. III.

Formole per la liquidazione dei danni-interessi.

§. I.

Dichiarazione che contiene la specifica dei danni-interessi.

» Dichiarazione dei danni-interessi da darsi mediante specifica, ai quali con sentenza proferita dal tribunale civile di

Capitanata, residente in Lucera, il giorno undici di luglio mille ottocento venti, registrata ec., ed intimata il giorno quindici di questo mese, è stato condannato il sig. Barnaba F. . ., mercante di legna, domiciliato nella detta città di Lucera, verso il sig. Andrea M. . ., antico ufficiale di cavalleria, domiciliato in Foggia.

» 1. Il valore di una mezza annata di affitto della casa, di cui, per fatto del sig. F. . ., è stato tolto il godimento al sig. M. . ., in ragione di cinquanta ducati per anno, forma la somma di venticinque ducati. 25, 00

» 2. Il valore di trecento manipoli di fieno distrutto col passaggio dei cavalli del detto sig. F. . ., e colle legna da esso fatte produrre sul prato che bisogna traversare per andare dalla detta casa al bosco, e che appartiene al sig. M. . .; il detto fieno, in ragione di nove ducati il centinajo, forma la somma di ventisette ducati. 27, 00

» 3. La privazione della raccolta del prato di cui si tratta, durante tutto il tempo necessario per rimetterlo nello stato in cui era prima che il detto sig. F. . . ne formasse un passaggio ed un deposito di legna; la detta privazione valutata per tre anni, in ragione di ducati ventisette, per ciascuno, forma la somma di ducati ottantuno. 81, 00

Totale, ducati cento trentatre 133, 00

» Per giustificare gli articoli della presente specifica il sig. M. . . produce i documenti seguenti:

» 1. La spedizione dell'ultimo contratto di affitto della detta casa, stipulato avanti notaro in Lucera il giorno sei di aprile mille ottocento diciassette, e registrato . . ., per sei anni, a favore del sig. L. . ., albergatore.

» 2. L'estratto censuario comprovante l'imposta che viene pagata per detto prato.

» 3. Il processo verbale fatto dal giudice del circondario il giorno . . . novembre mille ottocento diciannove, registrato ec. . ., per verificare lo stato de' luoghi, sopra istanza del sig. M. . ., avanti d'intraprendere alcuna procedura.

§. II.

Intimazione della specifica.

Se la specifica è intimata con atto di patrocinatore, se ne stende copia, e l'intimazione che segue è redatta in questi termini:

» Ad istanza del sig. M. . ., antico ufficiale di cavalleria, domiciliato in Foggia.

» Sia intimata al sig. S. . . patrocinatore del sig. F. . . , mercante di legna in Lucera.

» La specifica dei danni-interessi di sopra trascritti.

» Sia offerto nel medesimo tempo al detto sig. S. . . , di dargli comunicazione, contro ricevuta, dei documenti giustificativi enunciati nella detta specifica; intimandogli di fare le sue offerte in risposta, nei termini ordinarj; altrimenti, e scorso il detto tempo, il detto sig. M. . . procederà come troverà conveniente.

» Fatto in Lucera il giorno venti luglio mille ottocento venti.

Sott. L. . . Patrocinatore.

» Il presente atto e la specifica in esso nominata sono stati intimati e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di Lucera, al sig. patrocinatore S. . . nel suo domicilio ec. »

Allorchè la specifica dei danni-interessi è intimata con atto di citazione, la di lei forma è egualmente facile: appiedi di siffatta specifica l'usciere stende il suo atto di citazione in questi termini:

» L'anno mille ottocento venti, il giorno venti luglio, ad istanza del sig. M. . , antico ufficiale di cavalleria, domiciliato in Foggia; io Giovanni D. . . , usciere presso il tribunale civile residente in Lucera, ove sono domiciliato, strada ec., ho intimato al sig. F. . . , mercante di legna in Lucera,

» 1. La specifica degli articoli di danni-interessi che riclama il detto sig. M. . . , in virtù della sentenza ivi menzionata;

» 2. L'atto di deposito fatto in cancelleria, il giorno diciotto del presente mese, dei documenti giustificativi enunciati nella detta specifica.

» Nel medesimo tempo e dietro la medesima istanza ho intimato al detto sig. F. . . di prendere comunicazione, contro ricevuta, dei detti documenti giustificativi, e di fare le sue offerte in risposta alla detta dichiarazione nel termine di otto giorni; protestando che spirati i termini accordati a quest'effetto, senza che il detto sig. F. . . abbia obbedito alla presente intimazione, l'istante procederà come troverà conveniente.

» La copia tanto del presente atto, quanto della dichiarazione e dell'atto di deposito sopra menzionati, è stata da me lasciata al domicilio del detto sig. F. . . , consegnandola ad una donna, che mi disse essere sua moglie ec. »

TITOLO III.

Della liquidazione de' frutti.

Quando una sentenza condanna a restituzione di frutti, due oggetti saranno da esaminarsi: 1. quali sono i frutti, che bisognerà liquidare; 2. come si eseguirà questa liquidazione. Ciò forma il soggetto dei due seguenti articoli.

Art. I.

De' frutti soggetti alla liquidazione.

§. 1. La restituzione dei frutti di un podere, importa nella parte succumbente l' obbligo di restituire le reccolte che vi ha fatte, e le rendite che ne ha percepite dal momento della ingiusta possessione fino alla data della condanna.

§. 2. Per frutti adunque s' intende in generale tutto ciò che si ricava annualmente da un immobile: se trattasi di un fondo dato in affitto, il *detentore* (1) condannato alla restituzione dei frutti non deve che le pensioni o ricevute, o che doveva ricevere, ed in questo caso la somma da pagarsi potendo immediatamente calcolarsi, viene fissata nella medesima sentenza.

§. 3. Quando però trattasi di un fondo che il detentore ha coltivato egli stesso in economia, è allora impossibile che il valore de' frutti sia determinato nella sentenza che condanna alla loro restituzione. In questo caso dopo di aver pronunziato in massa, i giudici daranno per la restituzione da farsi le indicazioni portate dall' *art.* 221. tit. VI. *delle sentenze.* Questo articolo è così concepito:

» Le sentenze che condannano a restituzione di frutti, or-
» dineranno che questa sia fatta in natura per l' ultima an-
» nata, e per le annate precedenti secondo il registro de' prez-
» zi corsi nel più vicino mercato, avuto riguardo alle sta-
» gioni ed ai prezzi comuni dell' anno. In mancanza di tali
» registri, il prezzo sarà fissato secondo il giudizio de' periti.
» Se fosse impossibile la restituzione de' frutti in natura per

---

(1) *Detentore*, detentar, *è in giurisprudenza colui che tiene in potere un fondo altrui senz' alcun titolo di proprietà, e si distingue dal* possessore *che o è il padrone del fondo, o quando non lo sia, lo tiene a titoli più vantaggiosi che il semplice detentore.*

» l' ultima annata, dovrà farsi nella maniera indicata per le » annate precedenti.

Poste così le basi di questa restituzione, vediamo ora le forme colle quali si farà la liquidazione dopo la sentenza.

Art. II.

Delle forme della liquidazione de' frutti da farsi dopo la sentenza.

§. 1. Un detentore condannato a rilasciare un immobile di cui ha ingiustamente goduto, vien considerato come un amministratore o un agente che è tenuto a render conto della sua gestione; conseguentemente la liquidazione dei frutti da restituirsi non consiste in altro che in un conto dettagliato delle diverse entrate prodotte dall' immobile, che ei dovrà presentare.

§. 2. Questo conto, come è detto di sopra, ha per base la restituzione dei frutti in natura per l' ultimo anno, e per gli anni precedenti come porta l' *art.* 221. Ciò non basta: bisogna vedere inoltre come si procede per forzare la parte condannata a render questo conto, e la parte vittoriosa a riceverlo; bisogna ancora vedere come si termineranno le differenze che potessero insorgere fralle parti intorno alle differenti partite del conto, e finalmente bisogna stabilire la forma nella quale dovrà essere costituito. Egli è per tutti questi oggetti che l' *art. unic.* 609 di questo titolo dispone » che chiunque è condannato a restituire i frutti, ne deve render » conto nella forma prescritta in generale per li rendimenti » di conti; e vi si procede come per gli altri che si ren» dono in giudizio ».

§. 3. Effettivamente non vi è alcuna difficoltà a che i conti che si rendono in giudizio, da qualunque causa essi dipendano, siano costruiti nella medesima forma, e vengano presentati, ricevuti, contraddetti e giudicati colla stessa procedura.

Quindi noi passiamo al titolo seguente, ove tutto ciò è dettagliatamente sviluppato ed esemplificato da apposte formole particolari.

Avvertiamo soltanto per regola generale, che tutti questi esami attinenti ad esecuzione di giudicati appartengono al tribunale o corte che ha pronunciato.

TITOLO IV.

Del rendimento de' conti.

Tutte le savie disposizioni di questo titolo tendono a semplificare le operazioni sovente intrigate di qualsivoglia specie di conto da rendersi in giudizio, ad abbreviare i termini, a diminuire gli atti e le spese. Si vedrà allorquando entreremo nei dettagli di questa procedura, che è per lo più il corollario di una sentenza, ch'era impossibile di presentare in tale materia una marcia più semplice e più rapida di istruzione, e nel medesimo tempo delle forme che fossero più adattate a salvare e difendere tutti i diritti e tutti gl'interessi delle parti.

Divideremo la materia in sei articoli, nei quali tratteremo: 1. dell'obbligo di render conto; 2. di colui che riceve il conto ed ove si rende; 3. della procedura nel giudizio di rendimento di conti; 4. del modo di presentarli, e discuterli; 5. del modo di giudicarli; 6. delle formole.

ART. I.

Dell'obbligo di render conto.

§. 1. Chiunque amministra le sostanze di un'altra persona con previo mandato o senza, è tenuto al rendimento de' conti della sua amministrazione. È questa una massima generale di diritto, consacrata dalla ragione e dall'uso. I tutori, i curatori, gli amministratori di qualsivoglia stabilimento hanno un mandato legali per amministrare i beni loro affidati; da questo mandato nasce l'obbligo che hanno di render conto. Un procuratore, un agente, dacchè ha accettato il mandato del suo costituente, ha contratto l'obbligo di render conto della sua amministrazione.

§. 2. Si possono amministrare i beni altrui senza un previo mandato espresso; allora il fatto stesso dell'amministrazione fa nascere tra il proprietario, e colui che amministra, chiamato da' giureconsulti *negotiorum gestor*, un quasi contratto, dal quale, oltre alle altre obbligazioni, deriva nell'amministratore quella di render conto della gestione.

§. 3. L'usurpazione di una proprietà altrui dichiarata con sentenza che condanna il possessore di mala fede alla restituzione in un coi frutti, è il fondamento dell'obbligo di costui a renderne conto.

§. 4. Conseguentemente tutte queste persone, ora in segui-

to di una obbligazione espressa, ora in forza di una obbligazione tacita o presunta, dovranno render conto alle parti indicate o dalla legge, o dalle convenzioni, o dai giudicati.

§. 5. Le basi di un conto in qualsivoglia materia e gli oggetti diversi che deve contenere son regolati da principj particolari, stabiliti per ciaschedun caso ove un rendimento di conti è necessario. Son quindi da consultarsi all' opportunità le leggi che concernono, per esempio, i tutori, i curatori, gli amministratori, i mandatarj, i quasi contratti, le restituzioni di frutti ec. per conoscere di quali partite dovrà essere composta ciascuna specie di conto ed in qual modo dovrà essere construtto. Noi qui non ci occuperemo che delle formalità che convengono al rendimento dei conti in generale, dalle quali si prenderà tutto ciò che potrà applicarsi alle singole materie.

§. 6. Per facilitare il modo di spiegarsi senza circollocuzioni, noi chiameremo *rendente* colui che rende il conto; e *ricevente* colui che lo riceve.

Art. II.

Di colui che riceve il conto in giudizio, e del tribunale ove si rende.

§. 1. Poichè l'obbligo di render conto deriva o da una legge o da una convenzione o da una sentenza, ne risulta che il rendente non può essere liberato che con quietanza della stessa persona cui deve render conto, o di chi è incaricato a riceverlo in forza di disposizione di legge, di convenzione, o di sentenza.

§. 2. Il rendimento di conti può farsi o amichevolmente, o in giudizio. Può aver luogo nella prima maniera, allorchè il ricevente è nel pieno esercizio dei suoi diritti. Ma se per esempio, il ricevente fosse un minore, allora il conto dovrà rendersi in giudizio, del pari se il debitore fosse renitente, o se non lo rendesse in un modo esatto.

§. 3. Dovendo noi trattare del solo rendimento di conti giudiziario, ci facciamo prima a parlare del tribunale competente per questa operazione. Secondo i principj generali, siccome si tratta di un' azione personale, così il tribunale competente sarà quello del domicilio del debitore. Nulladimeno, se il titolo ond' emana l' obbligo di render conto è fondato sopra di una sentenza o sopra una disposizione giudiziaria, il tribunale competente sarà quello stesso che ha pronunciato la sentenza o sopra una disposizione giudiziaria, il tribunale competente sarà quello stesso che ha pronunciato la sentenza o che ha dato la disposizione; cosicchè un sequestratario stabi-

lito in forza di una sentenza dovrà rendere il suo conto davanti il tribunale che gli ha dato questa qualità; per la medesima ragione il tutore sarà chiamato a render conto nel tribunale del luogo in cui la tutela è stata deferita.

§. 4. Queste disposizioni son contenute nell' *art.* 610, il quale dice espressamente, che le persone obbligate a render conto sopra oggetti di amministrazioni loro affidate da' giudici, dovranno essere chiamate davanti gli stessi giudici che le hanno destinate; i tutori davanti i giudici del luogo ove la tutela è stata deferita; tutti gli altri davanti il giudice del loro domicilio.

§. 5. Ora vedremo in secondo luogo a chi è domandata la esecuzione di un giudicato di appello che ha pronunciato sopra una istanza di rendimento di conti. L' *art.* 611 distingue due casi: 1. Se la decisione della gran corte civile ha confermato la sentenza di prima istanza, l' esecuzione è allora domandata al tribunale che ha il primo pronunciato; conseguentemente le parti vi procederanno per tutto ciò che riguarda il rendimento dei conti. 2. Se la gran corte civile ha revocato la sentenza di prima istanza, l' effetto è o che il debitore è liberato dall' obbligo di render conto, o che vi è condannato. Nel primo caso tutto è finito, nè vi ha luogo ad altra procedura intorno al conto. Nel secondo caso l' *art.* 611, §. 2. rimette all' arbitrio della corte o di ritenere l' esecuzione della sua decisione, o di domandarla ad un altro tribunale residente nella sua giurisdizione, e che verrà indicato espressamente nella decisione medesima.

§. 6. L' *art.* anzidetto comprende la medesima disposizione tanto se è stato appellato da una sentenza che ha pronunziato sul solo punto di sapere se il conto è da rendersi o no, quanto se è stato appellato sulla validità o invalidità del conto già reso in prima istanza. Allorchè vi ha luogo a rettificazione della prima sentenza, la decisione è eseguita, come sopra, o dalla stessa gran corte civile, o da un tribunale che ella avrà nella sua decisione destinato.

Art. III.

Della procedura nel giudizio di rendimento di conti.

È da distinguersi in questa procedura: 1. ciò che precede il conto; 2. la forma nella quale dev' essere costrutto; 3. la maniera di presentarlo con giuramento. Parleremo di queste operazioni in tre capitoli.

Cap. I.

Di ciò che precede il rendimento di conti.

§. 1. Colui che provoca un rendimento di conti può essere, secondo i casi, o chi lo deve, o chi ha diritto di domandarlo, qualunque siasi il titolo per cui il conto è dovuto. Quando chi lo deve non vi si presta volontariamente, colui che ha dritto di domandarlo, può citarlo a questo effetto davanti il tribunale competente, il quale se ordina che il conto sia reso, stabilisce nella sentenza un termine entro il quale vi si dovrà procedere, e delega un giudice per tale operazione. *Art.* 613.

§. 2. Quando il rendente è pronto, ma trova della opposizione nel ricevente, egli è quello che provoca allora quest' ultimo davanti il tribunale competente, onde sia delegato un giudice, e vi si proceda al regolare rendimento di conti.

§. 3. Se un conto è dovuto a più persone, bisognerà che nominino un solo patrocinatore quando abbiano il medesimo interesse; che se non fossero concordi nella scelta, procederà per tutti il più anziano fra i loro patrocinatori. Ognuno pertanto è libero di costituire individualmente il suo; ma allora le spese dipendenti da questa costituzione particolare tanto attivamente che passivamente saranno a carico di chi l' avrà fatta. *Art.* 612.

§. 4. Allorchè vi sono de' riceventi che hanno degl' interessi opposti, ciascuna parte o unione d' interessati può avere il suo patrocinatore particolare, ed allora le spese relative entreranno in tassa e saranno ripetute contro la parte succumbente. *Ivi.*

§. 5. Da ciò si deduce che per parte del ricevente la costituzione del patrocinatore precede necessariamente il conto quando egli è l' attore, giacchè non potrà egli citare il rendente senzachè nell' atto di citazione designi il suo patrocinatore. Per l' opposto, se l' attore è il rendente, quell' altro quando anche non avesse costituito il patrocinatore nei termini della citazione, potrà sempre costituirlo onde presentarsi alle discussioni che avranno luogo sull' ammissione del conto reso, ammenochè non voglia farsi giudicare in contumacia; di qualunque maniera si regoli il ricevente, le procedure intorno al rendimento del conto continueranno nel modo che si vedrà nel seguente capitolo.

Cap. II.

Della forma in cui il conto dev' essere costrutto.

§. 6. Quello che l'*art.* 614 intende per *preambolo del conto*, non è altro che il titolo ossia il proemio o la introduzione del conto stesso per designare la natura dell' affare per cui si rende, la qualità delle persone delle quali si tratta, e le necessarie osservazioni per ispiegare gli oggetti de' quali è composto. In questo preambolo deve per conseguenza ricordarsi l' atto o la sentenza d' onde deriva l' obbligo di render conto, e la sentenza che ne ordina in effetto il rendimento. Tale preambolo e menzioni non dovranno eccedere sei fogli di scrittura; l' eccedente non entrerà in tassa. *Cit. art.* 614.

§. 7. Scritto il preambolo nel modo anzidetto, mettonsi poi le particolarità del conto, che ne costituiscono l' essenza. Queste si dividono in quattro parti, ossiano partite: 1. la partita dell' entrata effettiva; 2. quella della sortita effettiva; 3. lo specchio dimostrativo del bilancio di entrata e sortita; 4. le somme da riscuotersi, se ve ne sono. *Art.* 616.

§. 8. Osservate che nella entrata effettiva van comprese tutte le somme che avrebbero dovuto essere incassate e che non lo sono per incuria del rendente; quindi nella partita delle somme da riscuotersi non entrano che quelle non ancora scadute, o quelle già scadute e per la riscussione delle quali il rendente prova di aver fatto le debite diligenze.

§. 9. Nella sortita si comprendono le sole spese di cui si allega la prova, e che si giustifica essere state fatte per servigio del ricevente. Fra le prove giustificative della sortita si annoverano le quitanze fatte da venditori di generi o merci somministrate, da operai, da persone che tengono pensione in propria casa, e da altre di questo genere.

§. 10. Si comprendono nel numero delle spese utili o refettibili quelle che si fanno all' occasione del rendimento di conti tanto dall' una che dall' altra parte, e che vengono sotto la denominazione di *spese comuni*. Avvertasi però che questa denominazione non significa, essere tali spese a carico di ambe le parti, ma s' impiega soltanto per denotare quelle spese che tutte e due hanno legittimamente potuto fare, onde effettuare il rendimento de' conti; ora queste tali spese sono assolutamente a carico del ricevente, perciocchè si fanno a causa del di lui interesse. Del resto, per evitare qualunque discussione su questo punto, la legge ha determinato espressamente ciò che debba intendersi per *spese comuni*; esse sono: 1. quelle di viaggi, se occorrono; 2. quelle degli onorarj

del patrocinatore che ha posto in ordine i documenti del conto ; 3. le spese occorrenti per le copie di *prima edizione* e per le altre ; 4. quelle di presentazione del conto e dell' assicurazione giurata della verità del medesimo. *Art.* 615.

§. 11. Nella categoria di quest' ultima partita di spese comuni vengono comprese quelle di scritture presentate di decreti di giudice, di intimazioni, di processi verbali, di notificazioni, e di altre procedure autorizzate dalla legge ad effetto di presentare il conto in giudizio, di confermarne la verità con giuramento, di che parleremo nell' articolo seguente.

§. 12. Distinguete per conseguenza due sorta di spese : 1. quelle che, come abbiam veduto, servono a mettere in chiaro il conto ed a presentarlo, le quali siccome fatte per l' interesse del ricevente, sono da lui sopportate come se il conto si fosse reso e ricevuto all' amichevole ; 2. le altre che si fanno per ottenere una sentenza ad oggetto d'ordinare il rendimento de' conti, le quali sono a carico della parte succumbente come in tutt' i giudizj. Per esempio : se dato che il ricevente agisse per farsi render conto dall' altra parte renitente, questa dovrebbe sopportare le spese del giudizio, quando fosse succumbente. Al contrario, se essendo apparecchiata a rendere il suo conto, facesse ella citare l' altra parte che ricusava di riceverlo, e questa risultasse succumbente, allora le spese del giudizio resterebbero a carico del ricevente, ed il tribunale in un articolo della sentenza autorizzerebbe il rendente a metterle nella partita delle spese comuni.

§. 13. Del pari, se nel corso della procedura insorgono differenze le quali sono sciolte con un giudicato, la sentenza condannerà la parte che succumbe nelle spese dell' incidente. Per la stessa ragione, se il conto è già reso di accordo, e le parti non convenendo sulla validità del medesimo, ricorrono al tribunale per farla dichiarare, le spese di questa dichiarazione saranno dalla sentenza caricate alla parte che succumbe. Però nel caso che il ricorso riguardasse non una difficoltà da dichiararsi, ma un' autorizzazione di qualche atto, il tribunale nella sua prudenza potrà ordinare che le spese occorse in tale occasione siano portate nella categoria delle spese comuni, e conseguentemente siano da sopportarsi dal ricevente.

CAP. III.

Della presentazione del conto, e dell' assicurazione giurata della sua verità.

§. 14. Fatta la delegazione del giudice davanti il quale dovrà istruirsi l' istanza di cui si tratta, il rendente deve presentare il suo conto entro il termine stabilito nella sentenza

che glielo ha ingiunto. Due cose possono dunque accadere, o che il rendente sia contumace, o che obbedisca. Parliamo prima del caso della contumacia.

§. 15. Trascorso il termine, il ricevente cita all' udienza il patrocinatore del rendente, e se non ne ha costituito, vi si presenta da se per far dichiarare la contumacia, e farsi autorizzare ad eseguire la sentenza che ordina la presentazione del conto, usando dei mezzi coattivi, cioè del pignoramento degli stabili del rendente fino alla concorrenza di una somma che il tribunale arbitrerà; ed anche dell' arresto personale, quando questo mezzo sarà ordinato nella sentenza. *Art.* 617, §. 2.

Notate, che questa stessa comminatoria di esecuzione forzata può essere pronunziata nella medesima sentenza che ordina il rendimento del conto, quando il ricevente lo avesse richiesto nel chiamare la prima volta in giudizio il suo avversario renitente; anzi è questo ciò che si pratica ordinariamente per evitar di ritornare all' udienza una seconda volta. In allora, spirato il termine senza che sia stato dal rendente presentato il conto, il ricevente in forza di tale giudicato, e senza che occorra altra istanza o decreto, potrà procedere come sopra, a tutti gli atti coattivi, come di pignoramento di stabili, ed anch di arresto personale, se è stato ordinato.

§. 16. Parliamo ora del secondo caso, quando cioè il rendente obbedisce alla sentenza che gli ha intimato di presentare il conto. La procedura incomincia allora nella seguente maniera: egli presenta al giudice delegato un' istanza scritta dal suo patrocinatore, colla quale chiede che egli sia fissato il giorno e l' ora (sempre entro il termine stabilito nella sentenza), affinchè ei possa presentare il suo conto e giurarne la verità in presenza del ricevente. *Art.* 617.

§. 17. Il giudice delegato si conduce in quest' istanza come è prescritto in tutte le altre ove ci è una delegazione di giudice per regolare qualche operazione. Ei sarà dunque assistito dal cancelliere, il quale dovrà costruire il relativo processo verbale. Nella procedura di cui si tratta, questo processo verbale viene aperto colla trascrizione dell' istanza del rendente, e con quella successiva del decreto del giudice delegato che destina il giorno e l' ora della presentazione del conto; questi due atti costituiscono la prima seduta del giudice delegato a tale operazione.

§. 18. Il rendente, fattasi rilasciare spedizione dell' anzidetto decreto, lo farà notificare al ricevente intimandolo a comparire al giorno ed ora indicati. Questa notificazione ed intimazione si fa con atto di patrocinatore, se il ricevente ne ha costituito, altrimenti con atto di usciere a persona o a domicilio. *Cit. art.* 617, §. 1.

§. 19. Giunto il giorno e l' ora della prescritta operazione,

incomincia la seconda seduta del giudice delegato : si riapre il suo processo verbale ed in seguito al suo decreto reso nell' ultima seduta, vi fa dare atto della comparsa, o della non presenza delle parti. Se il rendente forse contumace, allora si eserciterebbero contro di lui i già menzionati atti coattivi, senza che occorra altra autorizzazione. Se fosse contumace il ricevente la parte che rende il conto lo presenterebbe, e giuratane la verità, si darebbe atto di ciò nel processo verbale, siccome della non comparsa del ricevente. *Ivi.*

§. 20. Del resto, presente o no il ricevente, il conto è presentato, e la sua verità ne è attestata con giuramento dallo stesso rendente in persona, o dal suo procuratore speciale; assistito però l' uno o l' altro dal patrocinatore che risponda dell' identità della persona.

§. 21. Trascritte tutte queste cose nel processo verbale, la seduta si termina con un decreto del giudice delegato, che s' inserisce nel detto processo verbale. Questo decreto ordina che il conto sia notificato al ricevente in un coi documenti giustificativi dopo che saranno stati *numerati* e *cifrati* dal patrocinatore del rendente. Il decreto fissa inoltre il termine entro il quale il ricevente dovrà restituire i documenti se la comunicazione ne è stata fatta contro ricevuta; e finalmente indica il giorno e l' ora in cui si aprirà la terza seduta per intendere le risposte del ricevente e le spiegazioni dell' avversario. *Art.* 619.

Il processo verbale è sottoscritto, come è di regola, a ciascheduna seduta dal giudice delegato e dal cancelliere. La seduta della presentazione o del giuramento del rendente deve essere sottoscritta da lui o dal suo procuratore speciale, deve esserlo del pari dal ricevente, o dal suo patrocinatore.

§. 22. Se si trova dall' ispezione dello specchio dimostrativo del bilancio, che l' entrata eccede la sortita, allora il ricevente può fare istanza verbale da menzionarsi nel processo anche nel tempo della seduta della presentazione del giuramento, onde ottenere dal giudice delegato un mandato esecutorio per farsi pagare questo soprappiù, senza che per ciò s' intenda approvare il conto. *Art.* 618.

Questo mandato esecutorio consiste nella spedizione che si rilascia dal cancelliere di un decreto del giudice delegato che resta inscritto nel processo verbale in seguito dell' istanza fatta dal ricevente su questo particolare.

Art. IV.

Della comunicazione del conto al ricevente, e delle successive discussioni.

Cap. I.

Della comunicazione del conto.

§. 1. In esecuzione del decreto anzidetto, il conto già presentato viene notificato al ricevente con atto *di patrocinatore. Art.* 619. Nel caso che il ricevente non avesse costituito patrocinatore, il giudice delegato ne farebbe rapporto all'udienza, ove il tribunale pronuncierebbe una sentenza in contumacia, come diremo in appresso. Presentemente parliamo del caso in cui il ricevente che abbia il suo patrocinatore sia stato presente o no alla presentazione ed attestazione del conto.

§. 2. Se quelli ai quali si rende il conto hanno costituito differenti patrocinatori, non si fa che una sola notificazione al patrocinatore più anziano, quando i riceventi abbiano lo stesso interesse, ma bisogna notificare il conto a ciascheduno di loro, se gl' interessi sono diversi. *Art.* 620.

§. 3. Accade talvolta che intervengono in questo giudizio creditori di una delle parti. In questo caso ond' evitare che la procedura si renda complicata, la legge ha voluto che non abbia a farsi ai medesimi intervenienti che una sola comunicazione in persona del più anziano dei patrocinatori da essi costituiti. *Ivi*, §. 2. Per sapere come si fa questa comunicazione se contro ricevuta o in cancelleria, o se asportando o no i documenti, bisogna ricordarsi di quello che abbiamo esposto al secondo libro, titolo: *delle eccezioni*.

§. 4. In tutti i casi, il conto e i documenti debbono essere *controscritti e contrassegnati* dal patrocinatore del rendente, a scanso di ogni contestazione sulla loro identità. Per sapere qual è il contrasegno che si deve apporre; veggasi ne *tom.* I. *la nota all' art.* 2. *del tit.* x.

§. 5. Dopo che il rendente ha adempito ai proprj doveri presentando il suo conto e giurandone la verità, e dopo che il conto e le prove di esso sono state passate nelle mani del ricevente, incominciano le incumbenze di quest' ultimo che preparano lo scioglimento della controversia, che dovrà aver fine col giudicato.

Cap. II.

Della discussione sul conto presentato e giurato.

§. 6. Arrivato il giorno dell' ultima seduta, che il giudice delegato ha indicato col suo decreto nella precedente, si riapre il processo verbale, ch' è continuato come segue: comincia con dar atto della comparsa delle parti e inserendo le loro osservazioni su ciascheduna partita di conto, come appresso si dirà. *Art.* 621.

§. 7. Se il ricevente non comparisce, il giudice delegato ne dichiara la contumacia, e chiude con questo il processo verbale. Se la contumacia è incorsa dal rendente, vien parimente dichiarata nel processo verbale e vi s' inseriscono le osservazioni del ricevente. Nell' un caso e nell' altro il processo verbale si sottoscrive dal giudice, dal cancelliere e dalla darte comparente. *Ivi.*

§. 8. Quando tutte e due le parti si presentano, il ricevente apre la discussione intorno alle differenti partite del conto, sulle quali crede di poter fare dei rilievi. Il rendente vi risponde e l' altro vi può replicare. Questa discussione è tutta verbale, e il cancelliere la inserisce nel processo verbale nell' ordine con cui è fatta. *Ivi.*

§. 9. Qualche volta tali discussioni vanno tanto in lungo che non basta il tempo di quella seduta per terminarle. Può anche avvenire di sovente che una delle parti abbisogni di ricapiti in sostegno del di lei assunto e che non ha recati con se all' udienza; altre circostanze possono sopragiungere, come, per esempio, un intervento di creditori. In questi e simili casi è necessario d' impiegare molte sedute per una discussione, sopratutto allorchè si tratta di partite intralciate, moltiplici e non abbastanza chiare, per le quali abbisogni produrre documenti in *sostegno*. Quando adunque la discussione è prorogata, ciascuna seduta si chiude indicando il giorno e l' ora della susseguente, ed il processo verbale è sottoscritto dal giudice, dal cancelliere, e da tutte le parti presenti. Queste per comparire alla susseguente seduta si ritengono per intimate.

§. 10. Terminate le discussioni, le risposte, le repliche e qualunque produzione di persone intervenute, se ve ne fossero state, allora il processo verbale di tendimento di conti dicesi definitivamente compiuto. Il risultato è, o che le parti hanno concordemente regolato il conto, o che non hanno potuto accordarsi. Vediamo quello che segue nell' uno e nell' altro caso.

§. 11. Nel primo caso lo specchio dimostrativo del bilancio regola cosa è da farsi: 1. Se l' entrata eccede la sortita, al-

lora il ricevente ottiene, come l' abbiamo già osservato, un mandato esecutorio per lo soprappiù, quando però non gli fosse stato rilasciato all' epoca della presentazione del conto, oppure quando si fossero riconosciuti posteriormente altri eccedenti di entrata; dapoichè allora ne otterrebbe un secondo per tali eccedenti.

2. Se per lo contrario la sortita eccede l' entrata, il mandato esecutorio per lo soprappiù si rilascia al rendente contro il ricevente.

Questi differenti mandati esecutorj altro non sono che spedizioni di decreti resi dal giudice delegato ed inseriti nel processo verbale, da cui si estraggono dal cancelliere per essere rilasciate alla parte che gli ha ottenuti; o per dir breve, questi decreti riguardano il reliquato del conto desunto dallo specchio dimostrativo del bilancio.

3. Finalmente, se la sortita bilancia l' entrata, il processo verbale sarà per lo rendente un sufficiente discarico.

Supponando noi in questo paragrafo che le parti hanno definitivamente regolato il loro conto, osserviamo che i ricapiti prodotti, le riserve fatte o altre clausole convenute reciprocamente dovranno essere inserite nel processo verbale che serve di documento autentico pe' titoli rispettivi delle parti.

§. 12. Nel secondo caso; cioè quando le parti non hanno potuto accordarsi, il giudice commissario conchiude l' ultima seduta con un decreto che si scrive nel processo verbale; con questo decreto rimette le parti all' udienza e indica alle medesime il giorno in cui vi farà il suo rapporto. In forza di ciò esse saranno tenute di presentarvisi senza che occorra altra chiamata, altrimenti il tribunale pronuncierebbe tanto presenti che assenti le parti. *Art.* 622.

Art. V.

Della sentenza nel giudizio di rendimento di conti.

§. 1. Un rendimento di conti in giudizio, può avvenire in tre maniere: 1. o colui che lo provoca è il ricevente: 2. o è il rendente; 3. o sono tutti e due di comune consenso. La sentenza definitiva, finita l' istruzione, è regolata differentemente secondo questi tre diversi casi:

1. Abbiamo già veduto che se colui che deve render conto è renitente, l' attore, spirato il termine, può procedere al pignoramento ed anche all' arresto personale del rendente. *Art.* 617.

In questo caso non si tratta che di una sentenza preliminare, la quale sia che abbia autorizzato da principio questi

mezzi coattivi, sia che li abbia ordinati alla scadenza del termine dopo che è verificata la contumacia del rendente, non tende che a far eseguire la presentazione del conto. Ved. sopra *art*. 3. *cap*. 3. §. 14 e 15. Tentati questi mezzi coattivi, se il rendente non vuol esporsi all' espropriazione forzata o all' arresto personale, non ha altro mezzo che di obbedire alla sentenza e di presentare il conto. Allora incomincerà l' istruzione davanti il giudice delegato, conformemente è stato detto.

2. Quando la parte cui si deve il conto ricusa di riceverlo e non costituisce patrocinatore, il rendente che provoca il giudizio presenta il conto e giura della verità del medesimo; il giudice delegato indica nel suo processo verbale il giorno in cui farà il suo rapporto all' udienza. Tutto ciò è stato da noi esposto di sopra. Ora, arrivato questo giorno, il tribunale pronuncia la contumacia del ricevente, e nella medesima sentenza approva tutte le partite del conto quando le trova ben giustificate. *Art*. 625.

Una particolarità di questa sentenza consiste nell' autorizzare il rendente che risulti debitore a conservare presso di se il residuo debito senza interessi, prestando però cauzione, ammenochè non preferisca il deposito del detto reliquato. *Ivi*.

Questa particolarità ha però una eccezione relativa al debitore di reliquato in un conto di tutela, percciocchè le *leggi civili* all'*art*. 397 han disposto, che la somma a cui ammonterà il residuo debito del tutore produrrà interesse dal giorno dell' ultimazione del conto senza che occorra di farne la domanda. *Ivi*.

3. Quando le parti vengono concordemente in questo giudizio, allora il processo verbale termina tutte le differenze. Quest'atto diviene il fondamento de' loro diritti rispettivi, conforme l' abbiam detto precedentemente. Ma se il risultato delle discussioni porta delle controversie non definite rispettivamente fralle parti, allora noi abbiam detto del pari che il giudice delegato doveva farne rapporto all' udienza. Eseguito adunque questo rapporto al giorno indicato, il tribunale nella sentenza definitiva che pronuncia dichiara l' ultimazione del conto stabilendo le somme precise dell'entrata, della sortita e del residuo del medesimo, se ve ne ha. *Art*. 623.

§. 2. Altre volte una revisione di conti era ovvia in tutti i giudizj di questa natura, allorchè una delle parti pretendeva essere avvenuto errore di calcolo, omissione o duplicazione di partite, o finalmente falso o falsificazione; locchè produceva una nuova istanza colla quale si ricominciava da capo tutta la procedura del rendimento del conto. Per impedire questo abuso, il Codice ha deciso che non si dà luogo a

rettificazione di conti per via di revisione. Soltanto ha concesso che nel caso di errore, omissione, falso o duplicazione, le parti propongano le relative domande intorno agli articoli che pretendono soggetti a rettificazione o riforma davanti gli stessi giudici, i quali hanno conosciuto del rendimento del conto. *Art.* 624.

Art. VI.

Formole per lo rendimento di conto.

§. I.

Sentenza che condanna a render conto.

Qui non occorre di dare che la dispositiva, poichè il preambolo è simile a quello delle altre sentenze.

» Il tribunale condanna lo parte di B. . . a render conto a quella di S. . . de' frutti dell' affittanza di cui si tratta, dopo il primo ottobre mille ottocento quindici, fino al giorno trenta aprile mille ottocento venti, tempo, durante il quale la detta parte di B. . . è stata investita dei poteri di quella di S. . . ; decreta che questo conto sarà presentato e giurato entro il termine di quindici giorni avanti il sig. D. . . uno dei giudici del tribunale; altrimenti, e scorso il detto termine, in forza della presente sentenza, senzachè faccia d'uopo di un' altra, la parte di B. . . , vi sarà costretta con pignoramento e vendita de'suoi beni, onde pagare alla parte di S. . . la somma di ducati mille, in saldo del residuo del detto conto; il tutto senza pregiudizio della restituzione alla parte di S. . . dei documenti ad essa appartenenti; perlocchè le vengono riservate tutte le ragioni.

» Condanna la parte di B. . . nelle spese.

» Giudicato in . . . ec.

§. II.

Sentenza che condanna a ricevere il conto.

DISPOSITIVA.

» Il tribunale dà atto alla parte di S. . . dell' offerta che essa fa di render conto a quella di B. . . della sua amministrazione dei beni del fu Natale C. . . di cui la detta parte di B. . . è erede: decreta che il detto conto sarà reso in via amichevole, qualora le parti ne convengano entro tre giorni a datare dall' intimazione della presente sentenza; altrimenti,

e scorso il detto termine di tre giorni autorizza la parte di S. . . a procedere in giudizio al rendimento del detto conto, entro quindici giorni, avanti il sig. D. . . uno de' giudici, che il tribunale delega a quest' effetto; condanna la parte di B. . . nelle spese.

» Giudicato in . . . cc. »

§. III.

Sentenza con cui si decreta il rendimento del conto fra le parti di accordo.

Si suppone che un sequestratario nominato d' ufficio sia pronto a rendere il suo conto alla parte i di cui beni erano stati sequestrati; ma siccome sono comparsi diversi creditori nel corso delle antecedenti controversie, così il sequestratario, per sua garanzia, domandi che il suo conto sia accettato in giudizio, ed il ricevente non facendo alcuna difficoltà, si sia riportato al tribunale. Enunciate tutte queste circostanze nel preambolo della sentenza, la dispositiva si pronuncia in questo modo.

» Il tribunale dà atto alla parte di S. . . della offerta che essa fa di rendere il suo conto di sequestro in giudizio; dà parimente atto alla parte di B. . . del consenso che essa dà di ricevere questo conto; decreta in conseguenza che il detto conto sarà reso entro il termine di quindici giorni avanti il sig. D. . ., che il tribunale delega a quest' effetto; decreta che saranno chiamati i creditori della parte di B. . ., che sono stati ammessi come intervenienti nell' antecedente controversia; salve le spese comuni che la parte di S. . . potrà fare nel presente giudizio. »

» Giudicato in . . . ec.

§. IV.

Decreto del giudice delegato.

» Oggi, a dieci ore della mattina, venti gennajo mille ottocento venti, nella camera del consiglio, avanti noi Agostino D. . . giudice delegato, con sentenza proferita dal tribunale civile di . . . provincia di . . ., il giorno quindici di questo mese nella causa tra il sig. Paolo G. . . droghiere domiciliato in . . ., ed il sig. Antonio P. . . mercante di tela pure in . . . per ricevere il conto della tutela, che il detto sig. G. . . è autorizzato a rendere al detto sig. P. . .

» È comparso il sig. S. . . patrociuatore del sig. G. . . il quale per obbedire alla detta sentenza, di cui ha presentato

la spedizione, ci ha chiesto di fissare il giorno e l'ora in cui potrà presentare e confermare con giuramento il suo conto, dopo di avervi chiamato le parti interessate.

Sott. S. . .

» Noi abbiamo dato atto della comparsa del sig. S. . . , e pronunciando sulla domanda,

» Decretiamo, che il conto sia presentato il giorno cinque del mese venturo a mezzogiorno, dopo di avervi chiamato il sig. P. . . . , ed i creditori che dovranno intervenire.

» In fede di che noi abbiamo fatto stendere il presente processo verbale, che è stato sottoscritto da noi e dal nostro cancelliere ».

Sott. D. . . Giudice.
F. . . Cancelliere.

§. V.

Conto reso in giudizio.

Tutti i conti resi in giudizio, di qualunque natura essi siano, devono avere la medesima forma di redazione: noi ne daremo un solo esempio, che sarà un conto di tutela.

» Conto che rende, avanti il tribunale di . . .

» Il sig. Paolo G. . . , droghiere in . . .

» Al sig. Antonio P. . . . , mercante di tela nella stessa città.

» Dei beni del detto sig. P. . . , dei quali ha avuto l'amministrazione, in qualità di tutore, dopo il giorno otto ottobre mille ottocento undici, giorno in cui gli è stata conferita la tutela, fino alli ventisei luglio mille ottocento venti, epoca in cui essa è cessata a motivo della maggiorità del detto sig. P. . .

» Per l'intelligenza di questo conto si osserva, che dopo la morte del padre del sig. P. . . il rendente fu eletto tutore di quest'ultimo, col consenso dei parenti, verificato mediante il processo verbale del giudice di circondario di . . . , del giorno diciotto ottobre mille ottocento undici.

» Quest'atto prova che il sig. P. . . , alli diciotto ottobre mille ottocento undici, aveva l'età di undici anni, due mesi e dodici giorni, che in conseguenza è giunto all'età maggiore il giorno ventisei di luglio mille ottecento venti.

» Il conto che doveva il rendente non potè essere steso così presto, come il sig. P. . . l'esigeva. Malgrado che avesse promesso di aspettare la fine della lunga malattia sofferta dal rendente, il sig. P. . . ha riportato in contumacia, in data del giorno quindici di questo mese, una sentenza che dispone,

che il conto di tutela sarà reso nel termine di quindici giorni, al sig. P. . . in presenza dei suoi creditori, ammessi come intervenienti dalla medesima sentenza, la quale ha nominato il sig. D. . . delegato a quest' effetto.

» Non spetta al rendente di esaminare come durante la sua minorità, il sig. P. . . abbia potuto contrarre dei debiti cotanto riguardevoli, quali sono quelli che sembrano reclamarsi contro di lui; unicamente occupato ad ubbidire alla sentenza del giorno quindici di questo mese, il rendente ha fatto stendere il suo conto nella maniera seguente :

ENTRATA

Cap. I.

Somma risultante dall' inventario fatto dopo la morte del padre del ricevente.

» Art. 1. Il rendente dichiara di aver riscosso la somma di ducati mille trecento venti, prezzo della vendita dei mobili contenuti nel detto inventario, dico.	1320, 00
» 2. Il rendente dichiara di avere riscosso la somma di ducati quattrocento quaranta e grana undici, che era dovuta al defunto dal sig. T..., giusta una obbligazione enunciata nell' inventario, e saldata il giorno due novembre mille ottocento dodici, dico	440, 11
» 3. Il rendente dichiara di avere riscosso la somma di ducati ventisei e gr. quaranta, dovuti al defunto dal nominato A..., come risulta dall'inventario nelle partite attive: questa somma esigibile dopo la morte del padre del ricevente non è stata saldata; ma essendosi abusato dal debitore dell' indulgenza del rendente, non si sono potute fare in tempo utile le opportune diligenze, lo chè obbliga il rendente a mettere questa partita nell' entrata, riservandosi di farsela pagare, come subentrato nei diritti del sig. P..., dico . . .	26, 40
Somma duc.	1786, 51

Cap. II.

Carte attive inventariate.

» Art. 1. Nel primo fascicolo si è trovata inventariata la spedizione originale del contratto di matrimonio tra il detto sig. P. . . defunto, e la sig. A. . . sua sposa . . . per memoria.

» 2. Nel secondo fascicolo si son trovati inventariati quattro documenti, uno dei quali è la spedizione del contratto di compra fatta dal defunto, il giorno dodici luglio mille ottocento quattro, di una casa di campagna situata nella comune di...; gli altri tre documenti contenuti nel medesimo fascicolo sono le prove dei titoli di proprietà di questa casa . . . per memoria.

» 3. Nel terzo fascicolo si è trovata la spedizione originale del contratto di una rendita di quarantaquattro ducati costituita dal sig. L. . . medico in . . , a favore del defunto, il giorno quattro luglio mille ottocento tre, pel capitale di ducati ottocento ottanta . . . per memoria.

» 4. Nel quarto fascicolo si è trovato un biglietto di novantanove ducati, sottoscritto dalla vedova F. . . , di. . . , il giorno sette novembre mille ottocento sette, e scaduto il giorno undici marzo mille ottocento dieci, e non pagato . . . per memoria.

» 5. Nel quinto fascicolo si è trovata un' obbligazione di duc. ducento sessantaquattro, sottoscritta a favore del defunto dal sig. M. . . . mercante droghiere in . . , e che è pagabile nel giorno trenta ottobre mille ottocento sedici . . . per memoria.

Cap. III.

Interessi de' capitali ed affitti della casa di Foggia.

» Art. 1. Il rendente dichiara di avere riscosso la somma di ducati seicento dodici e grana cinquantadue per gl' interessi nel corso di nove anni, tre mesi, undici giorni, in prezzo della ven-

Riporto duc. 1786, 51

dita dei mobili, formanti l'articolo primo del capitolo primo.

» Il rendente osserva, che la vendita dei mobili è stata terminata il giorno quindici ottobre mille ottocento quindici, e che non avendo potuto impiegare presso persona sicura il prezzo ricavato, pel corso di sei mesi susseguenti alla vendita, ne deve perciò gl' interessi: locchè in ragione del cinque per cento all'anno forma la detta somma compresa nell' entrata, dico 612, 52

» 2. Il rendente dichiara di avere riscosso la somma di ducati duecento vent' otto e grana cinquantadue, per gl' interessi di quella di duemila ducati e cinquanta grana, dovuti dal sig. T..., giusta l' articolo secondo del capitolo primo dell' entrata.

» Il rendente non avendo trovato dove poter sicuramente impiegare la detta somma ne' sei mesi che hanno seguito il giorno in cui quella è stata riscossa, ne deve, dopo la scadenza dei detti sei mesi, gl'interessi per nove anni, due mesi e ventiquattro giorni; che formano in ragione del cinque per cento la seddetta somma compresa nell' entrata, dico 228, 52

» 3. Il rendente dichiara, di avere riscosso la somma di duc. quindici e gr. quarantacinque per gl' interessi della somma di ducati ventisei e grana quaranta enunciata nell' articolo terzo del capitolo primo dell' entrata, la quale non è stata impiegata dal rendente durante i sei primi mesi della sua amministrazione. Questi interessi, dedotti i detti sei mesi, sono dovuti per nove anni, tre mesi, diciotto giorni, in ragione del cinque per cento all' anno; formano la detta somma compresa nell' entrata, dico 15, 45

» 4. Il rendente dichiara di avere riscosso la somma di ducati novecento novanta, per nove anni di affitto in ragione di cento dieci ducati all'anno, della casa situata in Foggia, ed indicata nell' articolo secondo del capitolo secondo dell' entrata, dico 990, 00

» 5. Il rendente dichiara di avere riscosso la somma di ducati trecento cinquantadue, per otto anni di censo della rendita dovuta dal sig. L..., ed enunciata al cap. II, art. 3, dico. 352, 00

Totale dell' entrata . . 3985, 00

SORTITA.

Cap. I.

Spese dell' inventario e della stima de' mobili.

ARTICOLO UNICO.

» Il rendente dichiara di avere speso la somma di ducati ottantadue e grana cinquantaquattro, per le sedute impiegate nell' inventario fatto dopo la morte del padre del ricevente, dal sig. R. . . notaro in. . . , e nella stima dei mobili ed effetti compresi nel detto inventario, fatta dal sig. D... mercante di mobili in . . , e nominato perito per fare la detta stima. Questa spesa è dettagliata nella memoria presentata, e saldata dal detto sig. R. . . , notaro, dico 82, 54

Cap. II.

Imposizioni pagate per la casa di Foggia.

» Art. 1. Il rendente dichiara di avere speso la somma di centodieci ducati, per dieci anni della imposta prediale, in ragione di undici ducati all'anno, per la casa di Foggia, come risulta dalla quitanza del ricevitore della imposizione, dico. 110, 00

» 2. Il rendente dichiara di avere speso la somma di ducati quarantuno e grana ottanta per dieci anni dell' imposta comunale sulla detta casa, in ragione di duc. quattro e gr. diciotto per anno, secondo le quitanze del ricevitore delle imposte comunali, cioè 41, 80

Cap. III.

Mantenimento ed educazione del ricevente.

» Art. 1. Il rendente dichiara di avere speso la somma di duc. trecento cinquantadue, pagati al sig. N. . . , maestro in . . . . per quattro an-

Somma duc. 234, 34

Riporto duc. 234, 34

ni di pensione del ricevente, come risulta dalle ricevute, dico. 352, 00

» 2. Il rendente dichiara di avere speso la somma di dugento sessantaquattro ducati, per tre anni di pensione pagata al sig. E. . . . mercaute di tela in . . . , dove il ricevcnte è stato messo per istruirsi nella mercatura, come risulta dalle ricevute, dico. 264, 00

» Il rendente dichiara di avere speso differenti somme pagate pel ricevente, cioè:

» Al sig. V. . . , sartore, per opere prestate, come risulta dalle memorie saldate, la somma di ducati centoventotto e gr. quarantotto, dico . . 128, 48

» Al sig. L. . . , calzolajo, per opere e somministrazioni enunciate nelle sue memorie saldate ducati sessantuno e grana sessanta, dico . . . 61, 60

» Alla sig. V. . . , mercantessa di biancheria, ducati trent' uno e grana novanta per opere e somministrazioni dettagliate nelle sue memorie saldate, dico. 31, 90

» Più la somma di ducati cento venticinque e grana diciotto, parte in danaro dato al ricevente pe'suoi minuti piaceri, parte in ispese minute fatte per esso, come risulta dalla specifica presentata, dico 125, 18

Cap. IV.

Spese comuni.

» Art. 1. Il rendente dichiara di avere spese la somma di carlini ventisei e grana quattro, per una seduta che il sig. S. . . . suo patrocinatore, ha impiegato per mettere in ordine i documenti giustificativi del presente conto, dico 2, 64

» 2. Il rendente dichiara di avere speso la somma alla quale saranno tassati, nel processo verbale del giudice delegato, gli originali e le copie del presente conto, dico . . . .

» 3. Il rendente dichiara di avere speso la somma in cui saranno tassate, nel detto processo verbale, le sedute del patrocinatore del rendente, di quello del ricevente, e del più anziano patro-

Somma duc. 1200, 14

Riporto duc. 1200, 14

cinatore dei creditori del ricevente, tanto alla presentazione e conferma, quanto al ricevimento del conto, dico . . . .

» 4. Il rendente dichiara di avere speso la somma in cui saranno tassati dal giudice delegato il processo verbale della presentazione per conferma, e quello del ricevimento del detto conto, dico. . ———

Totale della sortita. . 1200, 14

N. B. Non vi sono compresi gli oggetti da tassarsi come spese comuni.

RESTANZE ATTIVE.

CAP. I.

Somme scadute.

» ART. 1. Il rendente dichiara, che il sig. L. . . medico in . . . deve una somma di quarantaquattro ducati per un anno di censo della rendita enunciata all'articolo 3. del capitolo II. dell'entrata : le diligenze che il rendente ha fatte per procurarsi questa somma, sono giustificate mediante un precetto, ed un pignoramento di mobili diretti contro il debitore il giorno quindici luglio mille ottocento quattordici. Su questo pignoramento è insorto un incidente, che per anche non è giudicato, i documenti risguardanti la procedura di cui si tratta, sono fra le mani del sig. Q. . . patrocinatore incaricato della difesa del ricevente, dico . . . . 44, oo

» 2. Il rendente dichiara, ch'è dovuta la somma di duc. novantanove per l'ammontare di un biglietto, di cui è fatta menzione all'art. 4. del cap. II. dell'entrata, e ch'è scaduto il giorno undici marzo mille ottocento dieci. La vedova T. . . . . . ., che ha sottoscritto questo biglietto, essendo morta nell'anno mille ottocento nove, il rendente fece opposizione alla rimozione dei suggelli apposti sugli effetti mobiliari di questa debitrice ; dimodocchè il debito verso il ricevente fu inserito nell'inventario che si fece in appresso. Ma essendosi trovato assai più di passivo che di

Somma duc. 44, oo

Riporto duc. 44, oo

attivo, nessuno degli eredi volle adire l' eredità, la quale restò giacente. La liquidazione della successione ha dato luogo a delle controversie, che non sono ancora terminate; i documenti che giustificano le diligenze fatte dal rendente, sono tuttavia nelle mani del sig. Q . . . , patrocinatore, dico . . . . 99, oo

Cap. II.

Somme non ancora scadute.

Articolo unico.

» Il rendente dichiara che il signor M . . . . . mercante droghiere in . . . , deve una somma di duecento sessantaquattro ducati pagabili alli trenta di ottobre mille ottocento ventuno, in forza dell' obbligazione indicata nell' art. 5. del capitolo II. dell' entrata, dico . . . . 264, oo

Cap. III.

Debiti da pagarsi.

Articolo unico.

» Il rendente dichiara che il ricevente deve all' eredità del sig. Q. . . , capo maestro muratore, una somma di ducati dugento quarantadue per diverse riparazioni fatte alla casa di Foggia, secondo le memorie presentate: non essendo ancora deciso a chi appartenga questa eredità, uno dei creditori ha sequestrato la detta somma nelle mani del rendente, come risulta dalla copia dell' atto di citazione prodotta, dico. . . . . 242, oo

Totale delle restanze attive . . . . 649, oo

RECAPITOLAZIONE,

o sia

Specchio dimostrativo del bilancio del conto.

» I tre capitoli dell' entrata ammontano alla somma di tremila novecento ottantacinque ducati, dico 3985, 00

» I quattro capitoli della sortita ammontano alla somma di ducati mille duecento e grana quattordici, salvo l' aumento da farsi dopo la tassa degli oggetti compresi negli articoli 2, 3, 4, del capitolo IV., dico. 1200, 14

» Dunque, salva la diminuzione del residuo da farsi dopo la tassa degli oggetti sovraindicati, l' entrata sorpassa la sortita in ducati duemila settecento ottantaquattro, e grana ottantasei dico. . 2784, 86

» Fatto in . . . il giorno ventisei gennajo mille ottocento venti ».

Sott. G. . . ., ed S. . . . Patrocinatore.

§. VI.

Processo verbale della presentazione e conferma giurata del conto.

» Oggi, cinque febbrajo mille ottocento venti, a mezzo giorno, in virtù del nostro decreto del giorno venti di gennajo scorso, enunciato nel processo verbale di sopra riportato;

» Avanti noi giudice delegato, con sentenza delli quindici gennajo scorso, di sopra parimenti riportata, è comparso il sig. Paolo G. . . ., droghiere in . . ., assistito dal sig. S. . . . suo patrocinatore.

» Ha presentato il conto dei beni del sig. P. . . ., in esecuzione della suddetta sentenza. Nel medesimo tempo ha confermato con giuramento che il detto conto contiene la verità, ed ha acconsentito che si prendesse in cancelleria la comunicazione dei documenti giustificativi contro ricevuta.

» Il detto sig. G. . . ed il detto sig. S. . . si sono sottoscritti in questo luogo.

Sott. G. . ., e S. . . Patrocinatore.

» È in seguito comparso il sig. B. . . ., patrocinatore del sig. Giovanni P. . ., mercante di tela in . . . . per obbedire

all' intimazione che gli è stata fatta ad istanza del sig. G. . , di essere presente , oggi , alla presentazione e conferma con giuramento del conto di cui si tratta , e prendere comunicazione de' documenti giustificativi.

» Il detto sig. B. . . si è sottoscritto in questo luogo.

Sott. B. . . Patrocinatore.

» Parimenti è comparso il sig. Z. . . . , patrocinatore più anziano de' creditori del sig. P. . . , per obbedire all' intimazione che gli è stata fatta ad istanza del sig. G. . . all' effetto di venire a veder fare oggi la presentazione e la conferma con giuramento del conto di cui si tratta. Il detto sig. Z. . . ha dichiarato che intende di prendere in comunicazione i documenti giustificativi , promettendo di restituirli in tempo opportuno.

» Ei si è sottoscritto in questo luogo ».

Sott. Z. . . Patrocinatore.

» Noi abbiamo dato alle parti atto delle loro comparse , allegazioni ed istanze , ed al sig. G. . . atto della presentazione del suo conto , come pure della conferma con giuramento da esso fatta che il detto conto contiene la verità.

» In conseguenza noi abbiamo decretato che sarà intimata copia del detto conto tanto al sig. B. . . quanto al sig. Z..., e che i documenti giustificativi dopo essere stati numerizzati e contrassegnati dal patrocinatore del sig. G. . ., saranno comunicati , successivamente , contro loro ricevuta , a ciascuno di essi coll' obbligo di restituirli entro quattro giorni , a datare dal giorno in cui saranno stati loro confidati.

» Infine noi abbiamo citato le parti a comparire avanti di noi il giorno venti del presente mese , a mezzo giorno , per accettare il detto conto o per contraddirvi.

» Di tutto ciò , di cui si è fatto di sopra menzione , noi abbiamo fatto stendere il presente processo verbale , che è stato sottoscritto da noi e dal nostro cancelliere.

Sott. D. . . Giudice.
F. . . Cancelliere.

§. VII.

Processo verbale dell' ammissione del conto.

» Oggi , venti febbrajo mille ottocento venti , a mezzo giorno , sono comparsi avanti di noi giudice delegato il sig. B.., patrocinatore del sig. P. . . , mercante di tela in . . .

» Il sig. Z. . . più anziano patrocinatore dei creditori del detto sig. P. . .

» Ed il sig. S. . . , patrocinatore del sig. G. . . , droghiere in . . .

» Tutti e tre si presentano in virtù del decreto inscritto nel nostro processo verbale del giorno cinque di questo mese, mediante il quale noi abbiamo citato le parti per oggi a mezzo giorno.

» Il sig. B. . . e Z. . . hanno dichiarato che dopo di aver esaminato il conto e restituiti i documenti giustificativi che avevano preso in comunicazione, riconoscono l'esattezza dei differenti articoli che lo compongono; hanno quindi instato perchè il detto conto fosse ultimato e che il sig. G. . . fosse obbligato di depositare, entro la giornata, presso il signor L. . . notaro in . . ., la somma di cui la entrata sorpassa la sortita.

» I detti instanti hanno sottoscritto in questo luogo ».

Sott. Z. . . Patrocinatore.
B . . . Patrocinatore.

» Il sig. S. . ., patrocinatore del sig. G. . ., ha domandato atto dell'adesione dei riceventi al conto tal quale è stato presentato e confermato con giuramento, e dell'offerta che fa di depositare, quando e dove sarà decretato da noi, la somma di cui risulta restar debitore, istando in conseguenza che il detto conto sia ultimato e dichiarato accettato.

» Ha sottoscritto in questo luogo ».

Sott. S. . . . Patrocinatore.

» Noi abbiamo dato atto alle parti delle loro comparse, allegazioni ed istanze; e perchè il residuo del conto risulti definitivamente, noi abbiamo tassato le spese, cioè: la prima copia e le altre copie del presente conto nella somma di undici ducati; gli onorarj dei tre patrocinatori nella somma di dieci ducati per ciascuno; le spese del processo verbale, compresevi la spedizione, di trentacinque ducati e grana venti; totale formante la somma di ducati settantasette e grana ottantotto.

» Il rendente sarà obbligato di saldare le dette spese che sono state portate nella sortita del conto.

» Quindi, calcolata questa tassa, la sortita totale è di ducati mille duecento settantotto e grana due; e siccome l'entrata è di ducati tremila novecento ottantacinque, ne segue che l'entrata sorpassa definitivamente la sortita in ducati duemila settecento sei e grana novantotto.

» In conseguenza, noi abbiamo dichiarato il conto di cui si tratta, chiuso, ultimato ed accettato; noi decretiamo che il residuo del detto conto, che ammonta alla somma di ducati duemila settecento sei e grana novantotto, delli quali l'entrata sorpassa la sortita, e delli quali il sig. G. . . . si confessa debitore, sarà depositato entro la giornata, in con-

formità delle sue offerte e della dimanda dei riceventi nelle mani del sig. L. . . . , notaro in . . . . ; noi decretimo parimenti che i documenti giustificativi depositati in cancelleria, col suo conto, dal rendente, saranno rimessi al ricevente; locchè facendo, il rendente sarà legalmente quitanzato del detto conto.

» Di tutte le cose sopradette è stato steso il presente processo verbale, ed è stato sottoscritto da noi e dal nostro cancelliere ».

Sott. D. . . Giudice.
F. . . Cancelliere.

§. VIII.

Processo verbale della discussione del conto.

Nell' esempio precedente si è supposto, che i riceventi soddisfatti del conto dopo la comunicazione dei documenti, l'hanno ammesso ed accettato.

In questo si suppone, che i riceventi trovino degli articoli da contrastare.

» Oggi, venti febbrajo mille ottocento venti, sono comparsi avanti di noi giudice delegato, il sig. B. . . , patrocinatore del sig. P. . . , mercante di tela in . . .

» Il sig. Z. . . , più anziano patrocinatore dei creditori del detto sig. P. . .

» Ed il sig. S. . . , patrocinatore del sig. G. . . , droghiere in . . .

» Tutti e tre si sono presentati in virtù del decreto inserito nel nostro processo verbale del giorno cinque di questo mese, mediante il quale noi abbiamo citato le parti per questo giorno, a mezzodì.

» I sig. B. . . e Z. . . hanno dichiarato, che dopo di aver esaminato il conto presentato e confermato con giuramento dal sig. G. . . , come pure i documenti giustificativi, loro occorreva di fare le osservazioni seguenti ».

Sull' entrata.

» 1. Nell' art. 1. del cap. I. il rendente dichiara di avere riscosso la somma di ducati mille trecento venti per prezzo della vendita de' mobili.

» Questi mobili non sono che quelli che si sono trovati nella casa del defonto; è d'uopo inoltre che sia reso conto dei mobili che guarnivano le due camere, che il defunto si era riservate nella sua casa di Foggia, come si rileva dal contratto di affitto della detta casa.

2. Nell' art. 2. del cap. III. il rendente porta soltanto gli interessi delli duc. mille trecento venti, ricavati dalla vendita dei mobili della casa in cui il defunto è morto.

» Ma bisogna aggiugnere gl' interessi del prezzo dei mobili, che guernivano le due camere che si era riservate nella casa di Foggia.

Sulla sortita.

» 1. Nell' art. 1. del cap. II. il rendente porta nella spesa la somma di ducati cento dieci per dieci anni della imposta prediale sulla detta casa, in ragione di undici ducati per anno.

» Primieramente egli riclama questa somma in danaro sonante, mentre non ha dovuto pagarne una parte che in iscrizioni; deve dunque farsi su quest' articolo una deduzione proporzionale.

» In secondo luogo le ricevute prodotte per verificare queste spese non comprendono che sette anni. L' articolo di sortita deve dunque essere ribassato di trentatre ducati.

» 2. All' art. 2. del medesimo cap. II. il rendente porta nella sortita la somma di ducati quarantuno e grana ottanta per l' imposta comunale sulla detta casa.

» Su questo articolo militano le stesse osservazioni del precedente: vi sono stati dei pagamenti in iscrizioni, e mancano le ricevute dei tre primi anni.

» Quanto al rimanente del conto, i riceventi hanno dichiarato di approvarlo, e di ristringere le loro osservazioni a quelle che hanno fatta. Si sono sottoscritti in questo luogo. »

Sott. Z . . . Patrocinatore.
B . . . Patrocinatore.

» Il sig. S . . . , patrocinatore del rendente, ha emesso i seguenti rilievi.

Relativamente all' entrata.

» Il padre del sig. P . . . si era effettivamente riservate due camere nella sua casa di Foggia, ma non le ha mai fatte ammobiliare, perchè non le ha giammai abitate.

» La medesima risposta è comune all' obbiezione relativa agl' interessi del prezzo della pretesa mobiglia delle due stanze.

Relativamente alla sortita.

» I due articoli, su cui sono cadute le osservazioni, sono portati in danaro sonante, perchè furono pagati in questo modo per li tre primi anni. In effetto la casa era stata sì eccessivamente censita, che fu d' uopo di reclamare. Non è

stato che dopo la caduta delle iscrizioni, che si è giudicato sul reclamo, e ridotta l' imposta ad una misura ragionevole; ma è stato necessario di pagare in danaro sonante tale moderata misura anche per gli anni anteriori. La prova del reclamo e della deduzione esiste nei registri della intendenza. Il rendente non dimanda che il tempo per farsene rilasciar degli estratti.

» Rapporto alle tre ricevute che mancano per li tre primi anni, il rendente non ha potuto rinvenirle, malgrado tutte le ricerche che ha fatte: ma crede che i pagamenti susseguenti siano una presunzione di diritto per li pagamenti anteriori. Inoltre potrà, se si vuole, procurarsene dei duplicati. Ha sottoscritto questi rilievi in questo luogo. «

Sott. S . . . Patrocinatore.

» In risposta a questi rilievi i riceventi hanno persistito nel chiedere la rettificazione delle partite da essi controverse, ritenuto che le spiegazioni date dal rendente non sono che delle asserzioni destitute di pruove.

» Si sono sottoscritti in questo luogo. «

Sott. Z . . . Patrocinatore.
B . . . Patrocinatore.

» Dopo di aver dato atto alle parti delle loro discussioni, sulle quali non hanno potuto accordarsi,

» Abbiamo ordinato che ne sarebbe fatto rapporto da noi all' udienza del giorno venticinque di questo mese, dove abbiamo intimato alle parti che saranno obbligate d' intervenire, senzachè ci sia bisogno di altra intimazione, loro dichiarando che sarà pronunziato tanto in assenza, che in presenza.

» In fede di che noi abbiamo fatto stendere il presente processo verbale, ch' è stato sottoscritto da noi e dal cancelliere. «

Sott. D . . . Giudice.
E . . . Cancelliere.

§. IX.

Sentenza sul rendimento de' conti.

Allorchè il conto è stato reso e confermato con giuramento in assenza del ricevente, debitamente chiamato, il giudice delegato fa il suo rapporto all' udienza, la dispositiva della sentenza che si pronuncia è concepita in questi termini:

» Il tribunale dichiara la contumacia contro B . . . ed approva a G . . . tutti gli articoli del conto da esso debita-

mente presentato e confermato con giuramento ; in conseguenza autorizza, il detto G . . . a ritenere nelle sue mani, dando cauzione, la somma di duemila settecento ottantaquattro ducati e grana ottantasei, delli quali si riconosce debitore e di cui non pagherà interessi quando il contumace voglia ricevere la detta somma, rilasciando quitanza pel detto conto. Se però il detto G . . . preferisce di depositare la somma suddetta, sarà quitanzato dal detto conto, e condanna il contumace nelle spese liquidate in . . . .

» Giudicato ec. «

Allorchè il ricevente comparisce, e discutendo sul conto non si trova d' accordo col rendente, il giudice delegato fa il suo rapporto all' udienza, dove le difficoltà vengono decise con una sentenza, la di cui dispositiva è così concepita :

» Il tribunale per ciò che riguarda l' articolo primo del capitolo primo, e l' articolo primo del capitolo secondo dell' entrata, senz' avere riguardo ai rilievi del ricevente, conserva i detti articoli tali e quali sono nel conto presentato e confermato con giuramento.

» Rapporto all' articolo primo e secondo del capitolo secondo della sortita, avendo riguardo ai rilievi del ricevente, decreta che la somma di centodieci ducati, compresa nella sortita nel primo articolo, sarà ridotta a quella di settantasette ducati, e che la somma di ducati quarantuno e grana ottanta, compresa nella sortita nell' articolo secondo, sarà ridotta a quella di duc. ventinove e gr. ventisei.

» Per ciò che riguarda le spese del conto, cioè : della prima copia e delle altre copie, sono esse tassate in undici ducati ; quelle degli onorarj dei tre patrocinatori sono tassate in ducati dieci e grana cinquantasei per ciascuna ; e quelle del processo verbale, compresavi la spedizione, sono tassate in ducati trentacinque e grana venti ; locchè forma il totale di ducati settantasette e grana ottantotto, alli quali il ricevente è obbligato, poichè aumentano la sortita.

» In conseguenza decreta che l' entrata effettiva del detto conto è ridotta nella somma di ducati tremila novecento ottantacinque, e la sortita effettiva nella somma di ducati mille duecento settantotto e grana due ; dal che ne segue che l' entrata sorpassa la sortita in ducati duemila settecento sei e grana novantotto.

» Condanna la parte di S . . . a pagare, entro otto giorni, a datare dal giorno dell' intimazione della presente sentenza, alla parte di B . . . l' ammontare del residuo sovramenzionato ; condanna la detta parte di B . . . nel terzo delle spese occasionate dalla presente controversia, e liquidate in . . . ; condanna la parte di S . . . negli altri due

terzi delle spese, e nell' importo ed intimazione della presente sentenza.

» Giudicato in . . . ec.

Se la sortita avesse sorpassata l' entrata, il ricevente sarebbe stato condannato a pagare al rendente l' ammontare delle anticipazioni fatte da quest' ultimo, nella somma eccedente la sortita.

TITOLO V.

Della liquidazione delle spese.

La teoria intorno a questa importantissima parte di procedura è stata da noi analizzata nel tit. 6. del terzo libro. Ivi spiegando gli *art.* del codice 222, 223 e 224, abbiamo stabilito le massime fondamentali che devono regolare i tribunali in materia di spese giudiziarie. Tali massime sono due: 1. che qualunque sentenza definitiva deve contenere una disposizione relativa alle spese; 2. che le spese dovranno essere a carico della sola parte succumbente, salve pochissime eccezioni.

Bisognava ora, discendendo all' applicazione pratica di tale teoria, stabillre altre regole coll' ajuto delle quali eseguir si potessero le disposizioni delle sentenze relative alle spese; ch' è quanto dire, bisognava tassarle, liquidarle, definirle, e ridurle alla giusta e precisa loro quantità. Questo è quello che il presente titolo del nostro codice stabilisce; facendo distinzione tra le cause sommarie e le ordinarie.

§. 1. Nelle cause sommarie, dice l' *art.* 626, la liquidazione delle spese si farà colla stessa sentenza che le avrà aggiudicate. Lo stesso articolo suggerisce il modo da tenersi per effettuarla. Il patrocinatore che ha ottenuto la condanna presenterà nello stesso giorno al cancelliere di udienza la nota specifica delle spese aggiudicate, ed il cancelliere medesimo è allora obbligato di farne la liquidazione fra ventiquattr' ore, che deve egli inserire nel dispositivo della sentenza.

Può accadere però che la parte che ha ottenuto la sentenza in causa sommaria trascuri di prenderla; in questo caso se alla parte contraria interessi di averne essa la spedizione, potrà farle una intimazione acciò la prenda fra tre giorni. Non adempiendo nè anche a questa intimazione, la parte succumbente potrà prendersi la spedizione della sentenza, senza che le spese fossero state tassate. *Art.* 632 e 633. Questo procedimento non toglie però alla parte vittoriosa il diritto di essere indennizzata delle spese della lite, ma produce soltanto l' effetto che non potrà ottenerne la liquidazione se non

nel modo e nelle forme delle cause ordinarie, che saranno qui appresso spiegate. *Art.* 633.

È facile il comprendere la ragione del citato *art.* 626 sulle cause sommarie: in esse gli atti della procedura sono così semplici e limitati che i giudici potranno agevolmente comprenderne il valore e dichiararlo nella medesima sentenza; ecco il perchè nelle formole di sentenze che noi abbiam supposto pronunziate in materie sommarie abbiamo aggiunto immediatamente dopo la condanna alle spese, le parole: *liquidate in* . . .

§. 2. Nelle cause ordinarie il codice ha dovuto prendere un' altra misura. Se avesse ordinato, che in esse le spese dovessero essere liquidate nella medesima sentenza, come nelle sommarie, avrebbe reso difficoltosissima l' esecuzione del capo principale della sentenza, che è quello che più importa nelle liti. La liquidazione portando necessariamente delle lungherie, la sentenza o non si sarebbe intanto pubblicata, o la spedizione non potrebbe rilasciarsi, perchè non pervenuta alla sua integrità, e conseguentemente non si potrebbe procedere a verun atto esecutivo. Egli è dunque per questa ragione che il codice si è contentato di stabilire in massima, che rispetto alle materie non sommarie, le sentenze che le concernono pronuncieranno soltanto la condanna o la compensazione delle spese, da esser poi liquidate da uno de' giudici che hanno assistito alla discussione. *Art.* 627.

Resterà indi a carico della parte che le ha ottenute, e che vuole farsele rimborsare dal suo avversario, di reclamarne posteriormente la liquidazione, la quale si eseguirà colle forme regolate dagli *art.* 628, 629 e 630 nel seguente modo:

1. Il patrocinatore che domanda la tassa, presenterà al cancelliere la specificazione delle spese aggiudicategli, coi documenti giustificativi, che saranno immediatamente passati al giudice incaricato di liquidarle.

2. Questi allora tasserà ciascun articolo al margine della specificazione; sommerà in fine il totale, e sottoscriverà; noterà la tassa sopra ciascun documento, e cifrerà.

3. La specificazione rimane unita alle qualità; e la somma della tassa dev' essere riportata in fine della specificazione delle spese aggiudicate, con esser sottoscritta dal giudice liquidante e dal cancelliere.

Si avverta intanto che nelle cause ordinarie la sentenza potrà essere spedita e rilasciata prima che sia fatta la liquidazione delle spese. *Art.* 627. In questo caso la somma delle spese non può trovarsi compresa nella spedizione della sentenza medesima; per cui è necessario un altro atto, col quale si possa procedere alla riscossione di esse. Questo atto verrà dal cancelliere medesimo rilasciato in forma esecu-

toria, contenendo la somma delle spese già liquidate, come in un' altra sentenza. *Art.* 630.

Or questo esecutorio, o la sentenza relativa alla liquidazione sono soggette alla opposizione; la quale dev' esser fatta nel corso di tre giorni dal dì della notifica, con citazione al patrocinatore, e dev' esser discussa e giudicata sommariamente. Avverso la sentenza di risulta non si ammetterà appello se non quando si sarà appellato per qualche disposizione sul merito. *Art.* 631.

§. 3. Le domande poi de' patrocinatori e di altri uffiziali ministeriali per pagamenti di spese contra le parti, per le quali o avranno agito, o avranno fatto degli atti, deggionsi recare all' udienza del tribunale medesimo che ha conosciuto della causa, qualunque ne sia la somma. Alla domanda si annette il notamento specifico, del quale se ne dà copia alla parte in testa della notifica. *Art.* 634.

TITOLO VI.

Delle regole generali sulla esecuzione forzata delle sentenze e degli atti.

Fin quì l' esecuzione delle sentenze non è stata assolutamente dipendente dalla coazione che si esercita coll' impiego della forza pubblica. I titoli del presente libro che abbiamo finora trattati riguardano l' esecuzione di alcune disposizioni delle sentenze che può aver luogo anche d' accordo fra le parti: queste sono la cauzione, i danni interessi, i frutti, i conti, le spese. Ciò che ci resta a dire è la parte più importante dell' esecuzione dei giudicati, che consiste nell' uso della forza pubblica contro i beni e talvolta contro la persona della parte che ha perduto la lite, e che è renitente a prestare ciò in che è stata condannata.

Il governo è il sostegno delle cose stipulate, il vindice della mala fede. Un atto rivestito di quel carattere di autenticità che la legge prescrive, deve essere eseguito al pari di una sentenza. Se la parte che si è obbligata ricusa di adempir le promesse, si ha ricorso contro di lei alla esecuzione coattiva, cioè a tutti quei mezzi che col nome di pignoramenti costringono la parte obbligata all' esecuzione.

Le leggi di procedura, prima di trattare individualmente di tali differenti mezzi, han raccolto in un titolo tutti i principj generali che si applicano a ciascheduna specie di esecuzione coattiva, compreso anche l' arresto personale.

Seguendo questo metodo, divideremo, come è nostro costume, il presente titolo in cinque articoli, nei quali tratte-

remo separatamente: 1. dei documenti ossia titoli che possono autorizzare un' esecuzione coattiva: 2. delle persone contro le quali, di quelle in di cui favore, e de' luoghi ove i giudicati e i contratti si eseguiscono coattivamente; 3. dell' esecuzione coattiva rispetto a terze persone; 4. del tribunale competente sulle contestazioni relative all' esecuzione coattiva; 5. finalmente de' funzionarj incaricati dell' esecuzione coattiva di sentenze e di atti.

Art. I.

Dei documenti ossia titoli che possono autorizzare una esecuzione coattiva.

§. 1. Un pignoramento reale, e talvolta anche l' arresto della persona del debitore, sono i mezzi che la legge permette, onde costringerlo ad eseguire una sentenza che lo condanna o un atto da lui stipulato. Somiglianti mezzi però non possono mettersi in uso che in nome dell' autorità suprema, nelle di cui mani è riposta la forza pubblica. Egli è perciò che il documento che autorizza l' uso della forza pubblica per la di lui esecuzione, debb' essere rivestito di un titolo che annunzia un precetto dello stesso sovrano. *Art.* 635. Allora soltanto la sentenza o l' atto dicesi essere in *forma esecutoria*, o semplicemente *esecutorio* (1).

§. 2. Tutti i giudicati; da qualunque tribunale emanino, sono suscettibili della forza esecutoria, dappoichè la giustizia si rende per ogni dove in nome del re. Rispetto agli atti, la forma esecutoria non conviene che a quei soli che diconsi autentici.

§. 3. Diconsi *atti autentici* quelli che si fanno davanti pubblici funzionarj, ai quali la legge attribuisce la facoltà di riceverli. Quindi gli atti rogati da notari sono autentici, perciocchè questi funzionarj hanno un carattere legale per la confezione degli atti del loro ministero.

Osservate, che per essere autentici gli atti debbono essere rogati sopra oggetti della competenza del funzionario: cosicchè un atto rogato da un notaro fuori dei limiti del suo circondario, non sarebbe autentico, come non lo sarebbe quell' atto di notaro, il quale contenesse la nomina di un tutore.

§. 4. Perchè un giudicato o un atto sia autentico non basta essere redatto in forma esecutoria, per potere in forza di quest' atto o giudicato esercitare mezzi coattivi, bisogna che l' oggetto dell' obbligazione sia liquido e certo, *art.* 641.

---

(1) *Ciò è quello che si dice nella pratica del foro avere* esecuzione parata.

Quindi in virtù di una sentenza che aggiudica i danni-interessi da presentarsene la specifica o nota, non potrà procedersi a qualsivoglia specie di pignoramento, se prima non ne sia fatta la liquidazione.

Così, se mi sono obbligato per contratto a pagarvi le spese di una lite, voi non potrete costringermi a pagarvele in forza della sentenza che le aggiudica in massa, se prima non siano esse liquidate.

§. 5. Se il debito esigibile, in forza di un giudicato o in forza di un contratto, è una cosa in natura, e non una somma di danaro, per esempio, se trattasi di rilasciare un cavallo, del bestiame ec., qual partito allora bisognerà prendere? Egli è certo che l' esecuzione coattiva può aver luogo col pignoramento dei mobili o degli stabili del debitore, ma se dopo il pignoramento egli è ancora renitente, le procedure ulteriori dovranno sospendersi, finchè non sia fatta la valutazione dell' oggetto da rilasciarsi. Sarà poi dopo questa valutazione che saranno continuate le procedure conducenti alla vendita degli oggetti pignorati, affinchè col loro prezzo sia soddisfatto il creditore di ciò che è stato valutato l' oggetto che gli si doveva rilasciare. *Art.* 641. *in fine.*

§. 6. Dal detto principio ne segue parimenti, che l' arresto personale nei casi in cui è permesso, non può aver luogo che in forza di un titolo esecutorio, e soltanto per somme liquide e certe in danaro. Per esempio, se un tribunale di commercio condannasse una persona, anche col mezzo dell' arresto, a restituire un tal genere di mercanzia, l' arresto non potrebbe eseguirsi fintanto che il valore della mercanzia da restituirsi non fosse determinato in danaro. *Art.* 642.

A r t. II.

Del luogo e delle persone fra le quali può eseguirsi co' mezzi coattivi un giudicato o un atto.

§. 1. Dalle esposte massime intorno alla necessità di avere un titolo esecutorio per esercitare atti coattivi risulta, che i giudicati pronunziati da esteri tribunali del pari che gli atti rogati in paese estero non possono esser messi ad esecuzione nel regno. Questa conseguenza è contenuta nell' *art.* 546. Esso eccettua nondimeno i casi nei quali in forza o delle leggi politiche o di trattati diplomatici con esteri governi, gli atti autentici di un paese fossero esecutorj vicendevolmente nell' altro. Il codice nelle leggi civili contiene una disposizione uguale negli *art.* 2009 e 2014, ove è detto espressamente, che le sentenze pronunziate ed i contratti fatti in paese estero, che o per via di trattati o di massime contenute nelle leggi

politiche non sia assimilato al nostro regno, non possono produrre ipoteca sui beni quivi esistenti; per conseguenza tali sentenze e contratti non saranno riguardati che come atti privati; e non avranno forza esecutoria, se questa non sarà loro attribuita da una dichiarazione de' tribunali del regno.

§. 2. Secondo il vecchio metodo, una sentenza pronunziata da un tribunale dello stato, non aveva forza esecutoria che entro i limiti della giurisdizione del medesimo tribunale; vi volevano delle lettere *requisitoriali* per farla eseguire nei limiti di un' altra giurisdizione. Il codice ha tolto queste formalità, ordinando che le sentenze pronunziate da qualunque tribunale del regno e tutti gli atti autentici fatti nel medesimo, sono esecutivi in tutto il regno, senza che vi sia bisogno di alcuna specie di autorizzazione o di permesso. *Art.* 639.

§. 3. Per quel che riguarda le persone contro le quali possono esercitarsi gli atti coattivi in forza di un giudicato, bisogna ritenere, che per principj generali del diritto, questi atti non han luogo che contro la sola persona del debitore; di maniera che se questi cessasse di vivere, le procedure esecutive, le quali fossero incominciate, dovrebbero cessare fintanto che il creditore non abbia ottenuto un nuovo titolo autentico contro gli eredi del debitore, cioè a dire, fintantochè o un' altra sentenza non li abbia condannati personalmente come eredi, o che essi non abbiano volontariamente stipulato un nuovo atto onde riconoscere il debito.

Lo stesso dicasi di un contratto: la vedova debitrice per atto autentico passando a seconde nozze, non può essere coerzionata coi mezzi esecutivi, se non si ottiene un titolo contro lo sposo, nella di cui autorità è passata la debitrice. La persona civile di lei più non esiste, o per meglio dire, è confusa con quella dello sposo (1).

§. 4. Rispetto alle persone che hanno il diritto di esercitare gli atti coattivi, gli stessi principj generali di ragione danno una risoluzione differente da quella esposta nello antecedente paragrafo. La facoltà di esercitare questi atti, continua negli eredi del creditore, senza che occorra un nuovo titolo autentico. La ragione della differenza è, che la morte del creditore o il cangiamento avvenuto nella qualità della di lui persona non influisce in modo alcuno nella persona del debitore; d' onde è derivata nel foro la massima che *il morto impossessa il vivo;* il che corrisponde alle disposizioni del

(1) *Non bisogna confondere la facoltà di esercitare gli atti esecutivi col diritto fondamentale del credito. Questo non si perde mai colla morte del debitore. Gli eredi, o lo sposo sono egualmente tenuti di soddisfare agl' impegni contratti dal loro autore o dalla sposa.*

diritto romano intorno a quelle obbligazioni che *ad haeredes et in haeredes transeunt.*

Art. III.

Della esecuzione coattiva rispetto a terze persone.

§. 1. Qualche volta gli effetti di un giudicato si estendono sopra persone che non sono state in causa; ora trattasi di fare eseguire qualche cosa da un terzo che non abbia interesse nella lite, ora di fare qualche cosa contro gl' interessi di un terzo: il primo caso può accadere quando, per esempio, una sentenza ordina ad un depositario di restituire il deposito a qualche persona; il secondo allorchè è ingiunto ad un conduttore di sloggiare dalla casa stata rivendicata da un terzo. Egli è evidente che tanto nel primo, che nel secondo caso il depositario ed il conduttore non avendo avuto parte nel giudizio, non sono chiamati che per concorrere soltanto col loro fatto alla esecuzione di una sentenza.

§. 2. In questi casi prevedendo la legge gl' inconvenienti e le contraddizioni che potrebbero accadere, se il terzo eseguisse l' operazione prima che fosse legalmente informato se vi sia opposizione od appello dalla sentenza che gliela ingiunge, il codice ha ordinato, che il patrocinatore dell' appellante dovrà far menzione del seguito appello colle forme e sul registro destinato dall' *art.* 257 a contenere le opposizioni alle sentenze contumaciali pronunciate in prima istanza. *Art.* 639.

§. 3. Oltre alla formalità del registro l' *art.* 638 esige, che non possa mandarsi ad esecuzione un giudicato qualunque contro un terzo ed in alcun tempo, anche dopo spirati i termini a formare opposizione e ad appellare, se prima l' istante non presenti due certificati, il primo rilasciato dal suo patrocinatore che attesti, che la sentenza medesima è stata notificata alla persona o al domicilio della parte condannata, l' altro rilasciato dal cancelliere, che assicuri non esistere contro la sentenza nè opposizione nè appello.

Con tali cautele i terzi avranno una piena garanzia, e potranno senza timore d' ingannarsi soddisfare; alla ingiunta esecuzione del giudicato.

Art. IV.

Del tribunale competente sulle contestazioni relative alla esecuzione coattiva.

§. 1. Generalmente, le contestazioni che possono insorgere intorno alla esecuzione dei giudicati si portano davanti lo stesso tribunale che ha pronunziato; esso è meglio di ogni altro

a portata di conoscere il senso delle disposizioni da lui prese. Del pari, le differenze intorno alla esecuzioze di un contratto si sottopongono a quel tribunale che, a ragione del circondario in cui risiede, può solo esercitare l' autorità esecutiva su quel tale contratto.

§. 2. Nulladimeno, se le differenze insorte richiedono una celere spedizione, il giudice del luogo può provvisoriamente ordinare le necessarie provvidenze, ma ei deve rimettere la cognizione del merito al giudice competente per la esecuzione. *Art.* 644. Così: se in forza di una sentenza pronunziata in Messina si eseguisce in Palermo un pignoramento di mobili, e se il proprietario della casa rifiuta di aprire le porte col pretesto che una tale stanza o non appartiene al suo conduttore oppignorato, o contiene effetti proprj del padrone di casa, il creditore può adire il giudice di Palermo per domandare che nulla sia asportato da quella stanza, ed il tribunale potrà ordinare questa provvidenza conservatoria, rimettendo il giudizio del merito intorno alla proprietà di quegli effetti al tribunale di Messina.

§. 3. La regola generale intorno alla cognizione delle differenze sull' esecuzione dei giudicati soffre una eccezione riguardo alle sentenze proferite dai tribunali di commercio. Il codice decide positivamente, che tali controversie sono portate davanti al tribunale civile del luogo in cui si procede alla esecuzione della sentenza. *Art.* 643.

Art. V.

Dei funzionarj incaricati della esecuzione coattiva di sentenze e di atti.

§. 1. Gli uscieri presso i tribunali sono gli ufficiali incaricati di dirigere i mezzi coercitivi contro la parte che ricusa di obbedire volontariamente alla sentenza che l' ha condannato. Questi mezzi coercitivi consistono, come lo vedremo in seguito, ne' diversi pignoramenti che si fanno sugli effetti e sui beni del debitore; essi si estendono talvolta all' arresto della persona.

§. 2. Se mentre gli uscieri eseguiscono una esecuzione il debitore oppone verbalmente delle eccezioni, essi son tenuti di farne menzione nei loro processi verbali, ma l' esecuzione incominciata non sarà per questo interrotta. Il tribunale però prenderà cognizione di tali opposizioni, e sospenderà gli atti esecutivi ulteriori finchè non avrà pronunziato sulle medesime, o finchè, il caso esigendo pronta esecuzione, non abbia deciso di proceder oltre, non ostante l' opposizione.

§. 3. Se si oppone della resistenza all' usciere mentre eser-

cita le sue funzioni, egli è autorizzato ad invocare la forza armata del luogo: a questo effetto cede dapprincipio, e va a presentarsi all' autorità più vicina, sia al giudice di circondario, sia al sindaco, sia al presidente del tribunale; il magistrato, trovando il titolo esecutorio in regola, e verificato che l' usciere esercita le sue funzioni nel proprio circondario, rilascia un ordine al comandante della forza armata, il quale è tenuto di obbedire all' istante e di fare accompagnare ed assistere l' usciere nella esecuzione da un competente numero di soldati. Tutto ciò è una esatta applicazione della forma imperativa con la quale la legge ordina che sia costrutta ogni sentenza ed ogni atto autentico.

§. 4. Ma se mentre l' usciere procede alla esecuzione venisse personalmente insultato con vie di fatto, allora richiederà sempre la forz' armata per compiere la sua incumbenza, ed inoltre farà processo verbale della violenza usatagli per servire come di querela presso la corte di giustizia criminale, la quale giudicherà il fatto in conformità alle regole prescritte dalle leggi penali. *Art.* 645. Questa disposizione è applicabile a qualunque ufficiale che venisse insultato nell' atto che esercita le proprie funzioni.

§. 5. Altre volte nessun atto esecutivo poteva esercitarsi senza un ordine del giudice. Oggidì qualunque atto autentico, sia un giudicato, sia un contratto rogato da notaro, porta nella sua forma l' autorizzazione stessa del re, da cui ogni potere esecutivo emana. Quindi, chiunque vuol cominciare una esecuzione in forza o di un giudicato o di un contratto, di cui ha in potere l' autentica spedizione, non ha da far altro che rimetterlo all' usciere competente, il quale è con tale rimessa sufficientemente autorizzato a procedere agli atti coercitivi.

Questa regola generale soffre però due eccezioni: la prima, allorchè si tratta di pignoramento di stabili; l' altra, allorchè si tratta di arresto personale. Per queste due sorte di esecuzioni, che sono della più grande importanza, è necessario che l' usciere sia munito di un mandato speciale della parte che insta per la esecuzione, ed allora l' usciere che presenterà e l' atto autentico ed il mandato potrà senz' altra autorizzazione procedere o al pignoramento suddetto, o all' arresto personale del debitore. *Art.* 646.

TITOLO VII.

Del sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo.

Dopo di avere esposto le regole generali applicabili a qualunque esecuzione coattiva di sentenze e di contratti, il codice riprende l' argomento medesimo per isvilupparlo dettagliatamente in ogni caso individuo di esecuzione coattiva sopra effetti mobili od immobili del debitore, ed anche sopra quei diritti, che vengono nominati dalle leggi civili *mobili per destinazione*.

Quando un debitore, o condannato per sentenza, o obbligato per contratto avente esecuzione parata, non corrisponde all' adempimento dell' obbligazione o giudiziaria o convenzionale nel tempo stabilito, la legge appresta al creditore, secondo la diversa natura dei casi, varj modi esecutivi, onde escutere per lo corrispondente pagamento ora i beni di qualsivoglia carattere, ora la persona del debitore.

In una materia così astrusa e complicata, ci sembra pregio dell' opera il permettere una enumerazione succinta e generale di tali casi.

Il nostro istituto ci limita a parlare del modo di far valere i nostri diritti in giudizio; e non della natura dei diritti stessi. Però fa di mestieri accennare, che questi diritti per abilitarci a procedere a mezzi così rigorosi di esecuzione dovranno avere o il sussidio della ipoteca, o per lo meno il carattere del pegno o di *jus in re*.

Ora queste *apprensioni* o *occupazioni* giudiziarie dei beni dei debitori sono di sette differenti specie, le quali vengono nel nostro codice intitolate come segue:

1. *Del sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo.*

Propriamente il *sequestro* non è che un atto conservatorio. Ma il sequestro fatto nelle mani di un debitore del nostro debitore ha per oggetto di conseguire noi ciò che a quest' ultimo è dovuto, che è l' effetto del sequestro; conseguentemente per noi *sequestro* in questo caso non vuol soltanto dire un atto conservatorio, ma comprende tutt' i suoi effetti, fra i quali il principale è la privazione del diritto del nostro debitore per succedergli nel medesimo.

2. *Del pignoramento*, ossia *esecuzione sui mobili.*

L' esecuzione sui mobili del debitore si fa nelle mani del medesimo debitore, ed ha per iscopo immediato di farli vendere all' incanto. Quindi non sarebbe stato opportuno di dare

a questa specie di *spropriazione* il titolo di *sequestro*. Si è però detto *pignoramento*, perciocchè i mobili del debitore fintantochè non sono venduti, sono una specie di *pegno* che assicurano il credito, ed il debitore pagando prima che segua l' aggiudicazione all' asta, può liberarli.

3. *Del pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo.*

Questo pignoramento ha ancora un carattere di *pegno* giudiziario come il precedente; ed è una vera esecuzione di mobili, dappoichè in questo caso la *spropriazione* non ha luogo che quando i frutti pervenuti a maturità saranno separati dal suolo, ed avranno acquistato la natura di *mobili*.

4. *Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi.*

Ciò corrisponde ai *censi o livelli*. È questo diritto fra il numero delle *cose incorporali*, e dalle leggi civili è annoverato fra i *mobili* non soggetti ad ipoteca. Dicesi *sopra terzi*, perciocchè questa specie di *pignoramento* non ha luogo sui censi costituiti sopra lo stato che sotto alcune condizioni portate dalle leggi amministrative.

Questo modo di escutere è dunque misto; ei partecipa del *pignoramento dei mobili*, *e del sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo*. La *spropriazione* anche in questo caso è l' effetto del *pignoramento* o del *sequestro*.

5. *Del pignoramento degli stabili.*

È questa l' azione ipotecaria che si esercita col *pignoramento*, ossia *privazione del possesso* del fondo ipotecato dalle mani del debitore. Il modo con cui quest' azione si esercita differisce dall' antica *immissione in possesso*, che il creditore otteneva, ossia dal *Salviano*. Ei differisce dal *possesso*, così dette, *edittale*, dal *sequestro* che dicevasi *reale*, dalla *oppignorazione per apprensione*; ma corrisponde in qualche parte alla *vendita* all' *incanto*, all' *editto invitatorio*, ed al *concorso de' creditori*.

L' oggetto principale di questa specie di *pignoramento* si è la vendita giudiziaria de' beni del debitore previa subastazione. Tutto il resto, cioè l' immissione in possesso, il concorso de' creditori, la loro graduazione ec. sono trattati come incidenti quali sono effettivamente, e prendono il luogo di altri titoli, considerati come tanti corollarj del giudizio principale.

6. *Del pignoramento di mobili*, *effetti e frutti in potere di conduttori e coloni*, *e della esecuzione sui mobili di un debitore forestiere.*

Questo *pignoramento* contro gli effetti dei *conduttori e coloni* è fondato sul diritto che le leggi accordano ai locatori *super invecte et illata*. Tutto ciò ch' è nel fondo locato deve rispondere del pagamento delle pigioni e degli affitti, e si considera come legalmente obbligato, per una specie di *jus*

pignoris tacitamente indotto nel locatore. Esso per conseguenza non è che un atto *conservatorio* che si concede anhe senza esibizione di un titolo scritto, conseguentemente la *spropriazione* non può aver luogo che in forza di una sentenza che ordini la vendita degli effetti oppignorati.

Quanto alla seconda specie di *pignoramento* che colpisce il *debitore forestiere*, è questa egualmente una *esecuzione su i mobili*, e non differisce dalle altre se non perchè si esercita nel luogo in cui dimora il creditore, e ove non essendo domiciliato il debitore, si trovano pertanto degli effetti a lui appartenenti. È anche questo *pignoramento*; come l' altro di sopra, un *atto conservatorio* che si permette anche senza titolo autentico, poichè ha in mira di impedire che il debitore forestiere non sottragga gli effetti; ma non produce *spropriazione* che dietro un giudicato da pronunciarsi su tale *pignoramento*.

§. 7. *Del sequestro per causa di revindicazione.*

È questa una conseguenza del diritto di proprietà che non ha per oggetto di vendere la cosa, ma di farsela restituire in natura; quindi non è un credito ma il dominio che n' è il fondamento. Il proprietario che trova la cosa sua mobile in mano di un terzo, comincia dal farla passare nelle mani della giustizia, e la giustizia poi deciderà nel merito se dovrà definitivamente passare dalle mani del *detentore* in quelle del vero padrone col mezzo della *spropriazione*.

Questi modi da noi scorsi rapidamente sono i soli coi quali un debitore renitente può essere spropriato dei suoi beni col mezzo della forza pubblica. Quantunque le *leggi civili* non parlino di *spropriazione forzata* che unicamente per lo caso di azione ipotecaria esercitata col *pignoramento di beni immobili*, nulladimeno abbiamo creduto di poterci servire per ragione di analogia di questo vocabolo, onde esporre l' effetto della più parte delle esecuzioni coattive, che vanno sempre a finire in una *spropriazione*.

Cominciando ora a parlare individualmente di tutte queste sorti di esecuzioni coattive coi loro incidenti e colle moltiplici loro forme, la prima che ci si presenta naturalmente, è quella che si esercita sopra gli effetti del debitore esistenti presso un terzo. Divideremo questo titolo in sette articoli: il primo darà la definizione di questa specie di *sequestro* o di esecuzione; il secondo dirà in quali casi è permessa; il terzo esporrà la maniera di procedere; il quarto gli obblighi del detentore degli effetti del debitore; il quinto parlerà delle conseguenza di tale sequestro; il sesto delle cose che ne sono esenti; il settimo delle formole.

In questo giudizio vi sono, come ognun vede, tre persone interessate. Per distinguerle chiameremo il creditore il *sequestrante*, il debitore il *sequestrato*, il terzo il *sequestratario*

Art. I.

Definizione del sequestro che si fa nelle mani di un terzo.

§. 1. Il sequestro di cui parliamo è nella classe dei pignoramenti di mobili, perciocchè non può avere per oggetto che o somme di danaro o beni mobili: il suo scopo particolare è d' impedire ad un debitore di disporre delle cose che gli appartengono; e che si trovano in potere di un terzo. Si può dunque definire: *un atto giudiziario col quale un creditore mette nelle mani della giustizia le somme o altri effetti mobili dovuti da un terzo al suo debitore.* Questo *impedimento* dovrà però avere il suo effetto; onde nasce una serie di procedure che devono essere soggette a regole particolari: le forme necessarie per la validità di questo atto si spiegano negli articoli seguenti.

Art. II.

Delle condizioni necessarie all' esercizio di questo diritto.

§. 1. Il sequestro nelle mani di un terzo non è, come l' abbiamo già osservato, che un atto conservatorio; esso non fa che aprire la strada ad un giudicato, dal quale solo può risultare la facoltà di procedere agli atti coattivi; fintantochè il tribunale non ha pronunziato sul sequestro, le cose devono restare nel medesimo stato quanto al creditore; il terzo soltanto è impedito di pagare al debitore sequestrato. Segue da ciò che per avere la facoltà di sequestrare è indifferente che il titolo col quale si procede sia autentico o privato, vale a dire rivestito o no delle forme esecutorie. Tale è il senso dell' *art.* 647, ch' è il primo di questo titolo.

§. 2. Il codice estende ancora l' esercizio di questo diritto colla disposizione del seg. *art.* 648: potendo legittimamente esistere un credito senza che vi siano prove per documenti, sarà anche in questo caso permesso il sequestro, con condizione però che si domandi l' autorizzazione con istanza scritta da presentarsi al presidente del tribunale sia del domicilio del debitore, sia del domicilio del terzo. Il presidente non l' accorderà se non quando vi sarà forte presunzione della realtà del debito.

§. 3. Segue dalla nostra definizione che questo sequestro ha luogo soltanto sopra un *terzo*. Quel che dinanzi chiamavasi *sequestro* nelle mani del debitore medesimo, in forza della nuova legislazione si chiamerà *pignoramento* o *esecuzione sui mobili.*

Segue egualmente che gli effetti esistenti presso il terzo dovranno appartenere al debitore. Colui che nell' incertezza sulla proprietà dei detti effetti intentasse questa via, si esporrebbe ad essere condannato nelle spese ed anche nei danni-interessi, se essendosi ingannato avesse fatto pregiudizio al supposto sequestratario.

§. 4. Un' altra condizione è necessaria alla validità del sequestro, ed è, che il creditore abbia egli stesso personalmente instato per la procedura; perlochè l' *art.* 652 ingiunge all' usciere di giustificare l' esistenza del creditore all' epoca del mandato tutte le volte che ne sia richiesto, sotto pena d' interdizione dal propria ufficio, e dei danni-interessi verso le parti. È questa una condizione comune a tutti gli atti degli uscieri. Questi ufficiali per accumulare atti e spese finger potrebbero d' ignorare la morte di taluno che loro avesse confidato titoli e scritture, e continuare le procedure a nome di chi più non esiste. Questo inconveniente che è accaduto qualche volta in Francia potrebbe accadere ancora fra noi che dobbiamo confidare d' oggi innanzi certi nostri atti agli uscieri, se il citato articolo non avesse prevenuto l' abuso coll' ingiunta risponsabilità.

Art. III.

Del modo di procedere per sequestrare effetti presso un terzo.

Tre capitoli comprenderanno la procedura del sequestro: il primo parlerà dell' atto iniziativo della procedura; il secondo degli atti che si fanno contro il sequestrato; il terzo degli atti che si fanno contro il sequestratario.

Cap. I.

Del atto iniziativo del sequestro.

§. 1. Ogni atto di sequestro si fa col ministero di un usciere, il quale lo notifica, come un atto di citazione, alla persona o al domicilio del sequestratario. Questo atto deve enunciare il *documento*, in virtù del quale si procede, del pari che la somma del debito. *Art.* 649.

§. 2. Se il sequestro si fa previo il permesso del giudice, il decreto deve esprimere la somma riclamata, o l' atto di sequestro deve contenere copia di questo decreto: *Ivi.* Se il credito non è liquido, il giudice ne fa una valutazione provvisionale e la enuncia nel suo decreto. *Ivi*, §. 2.

Con tali precauzioni alcun sequestro non potrà farsi su mo-

tivi generali da dedursi a tempo ed a luogo, come qualche volta avveniva, ed il debitore sarà così a portata di approntare i mezzi onde liberarsi dal sequestro.

§. 3. Un' altra formalità essenziale cui la legge ha assoggettato questo atto si è, che deve contenere elezione di domicilio per parte del sequestrante nella comune ove si fa il sequestro, se non è ivi domiciliato; per tal modo il sequestratario, che non ha alcun interesse nella controversia fra il creditore ed il debitore, avrà una facilitazione onde fare al sequestrante quelle notificazioni che gli possono occorrere. Tutte le anzidette formalità sono di rigore; una sola che fosse omessa renderebbe nullo il sequestro. *Art.* 649. §. 3.

§. 4. Abbiam detto, §. 1, che l' atto di sequestro si notifica come un atto di citazione; ora diciamo che l' *art.* 650 ne eccettua una formalità, che riguardo al terzo ha de' risultati essenziali. Ogni citazione da farsi a persone che abitano fuori del regno deve essere portata al domicilio del regio procuratore, secondo il disposto dell' *art.* 164; n. 9. L' atto però di sequestro non è compreso in questa disposizione, e resta conseguentemente soggetto alla regola generale, che vuole che le citazioni siano intimate a persona o a domicilio. Risulta da ciò, che l' atto di sequestro sopra un oggetto esistente nelle mani di un terzo stabilito all' estero deve necessariamente essere intimato alla persona o al domicilio reale del terzo medesimo, diversamente si potrà validamente essere liberato pagando al debitore.

§. 5. Finalmente, rispetto a' sequestri che si fanno nelle mani di ricevitori, depositarj, amministratori di casse o danari pubblici, come tali, la formalità richiesta sotto pena di nullità si è, che l' atto deve essere notificato alla persona destinata a riceverlo; e che questa persona inoltre deve vidimarne l' originale; in caso poi che questa ricusasse di apporre la vidimazione, sarà indispensabile di ricercar quella della del regio procuratore presso il tribunale del luogo in cui si eseguisce il sequestro. *Art.* 651.

Cap. II.

Degli atti che si fanno contro il debitore sequestrato.

§. 6. Una conseguenza necessaria del sequestro si è di procedere contro il debitore affinchè ei consenta al rilascio degli effetti sequestrati, e contro il terzo perchè ei dichiari in che consistono le cose che ha in suo potere di ragione del debitore. Quindi due specie d' istruzioni che vanno simultaneamente; l' una contro il sequestrato: di cui parliamo nel presente capitolo, l' altra contro il sequestratario, di cui parleremo nel seguente.

§. 7. Entro giorni otto, a contare da quello dell' intimazione del sequestro, il sequestrante deve denunciarlo al debitore sequestrato: questa denuncia si fa egualmente da un usciere in forma di citazione alla persona o al domicilio del debitore, egli dev' essere avvertito che le sue proprietà esistenti nelle mani di un terzo sono sequestrate; l' atto di denuncia deve di più contenere la copia di quello del sequestro e l' intimazione a comparire onde approvare il sequestro o difendersi contro il medesimo. Quando le parti non sono domiciliate nel medesimo luogo, al termine di otto giorni si unisce un altro giorno per ogni quindici miglia di distanza dal domicilio del sequestrante a quello del sequestratario ed a quello del sequestrato. *Art.* 653.

§. 8. Per ben concepire questo aumento di termine in proporzione delle anzidette doppie distanze poniamo un esempio: un debitore è domiciliato in Mesagne, ed il suo creditore a Lecce, vale a dire, a ventiquattro miglia di distanza. Il creditore fa un sequestro nelle mani di un terzo, domiciliato in Ostuni, città distante da Lecce quaranta miglia; ciò posto, per fare la sopradetta denuncia ed intimarla al debitore, il termine di giorni otto sarà aumentato di cinque giorni, cioè due giorni per la distanza di Mesagne a Lecce, e tre per quella di Lecce ad Ostuni.

Era necessario di accordare questo aumento in ragione della doppia distanza, dapoichè il creditore che ha fatto il sequestro ad Ostuni non potrà dare la suddetta denuncia ed intimazione al debitore che dopo di avere ricevuto l' originale dell' atto di sequestro che dovrà egualmente notificargli. Ora per questo ritorno di originale è accordato un giorno per quindici miglia di distanza dal domicilio del sequestratario a quello del sequestrante. Inoltre, quando quest' ultimo ha ricevuto l' originale del suo atto di sequestro, bisognerà dargli il tempo di enunciarlo al sequestrato coll' anzidetta intimazione; quindi si accorda un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal domicilio del creditore a quello del debitore sequestrato.

§. 9. Questa denuncia fatta al debitore sequestrato, che ha come abbiam detto, il carattere di citazione, chiamasi *domanda di conferma*; il che vale lo stesso che una citazione a comparire onde acconsentire o contraddire al sequestro. È da questa citazione che incomincia il giudizio che deve terminare colla *spropriazione* del debitore nel caso che il sequestro non sia fondatamente contraddetto; quindi se il sequestrante, dopo di aver fatto l' atto di sequestro, omettesse di citare il suo debitore coll' anzidetta *domanda di conferma*, l' atto di sequestro intimato al sequestratario sarebbe nullo e come non avvenuto. *Art.* 656.

§. 10. Resta ora da esaminarsi a qual tribunale dovrà esser portata questa domanda. Si potrebbe dubitare se il sequestro avendo luogo in forza di una sentenza, dovesse come un accessorio portarsi alla cognizione del tribunale che l' ha pronunciata. Ma la legge ha deciso che in ogni caso la domanda di cui si tratta sia dedotta davanti il giudice di circondario, o davanti il tribunale civile del domicilio del debitore sequestrato, secondo le somme che fissano la rispettiva competenza. *Art.* 657.

Per esempio: avendo io pel pagamento di un obbligo, ottenuto una sentenza contro Tizio, domiciliato in Palermo, ed avendogli fatto sequestrare le pigioni dovutegli di una casa situata a Messina, non potrò farlo citare per la conferma del sequestro che davanti il tribunale civile, o del regio giudice di circondario di Palermo, che è il luogo del suo domicilio.

§. 11. Del pari, se il debitore sequestrato domandi la rimozione del sequestro, la contestazione, che è del genere delle difese, è necessariamente portata davanti il giudice di circondario, o (secondo il valore) davanti il tribunale del suo domicilio. *Ivi.*

Generalmente poi i termini a comparire, sia per la conferma, sia per la rimozione del sequestro, sono i medesimi che quelli stabiliti per tutte le citazioni. Ved. *lib. III. tit.* 1.

Cap. III.

Degli atti che si fanno contro il sequestratario.

§. 12. Dopo che la domanda di conferma del sequestro è stata denunciata al debitore nel modo che si è detto nel capitolo precedente, bisogna ancora denunciarla al terzo sequestratario; il che si eseguisce con un atto in forma di citazione fatto dal sequestrante ed intimato a persona o a domicilio, unendo a questo atto una copia della denuncia e dell' intimazione già fatta al debitore per consentire o contraddire al sequestro. *Art.* 654.

§. 13. Questa denuncia deve farsi entro otto giorni a contare da quella fatta al debitore. Se le parti non sono domiciliate nello stesso comune, il termine è, come sopra, aumentato di un giorno per ogni quindici miglia in ragione della distanza che vi abbia tra il domicilio del sequestrante ed il domicilio del sequestrato, nonchè quello del sequestratario. *Ivi.*

§. 14. Ora, sintantochè tale denuncia non è fatta, il sequestratario non è tenuto a fare dichiarazione alcuna degli effetti del sequestrato che tiene in suo potere, o di ciò che gli deve. *Ivi.* Di più, se prima di avere ricevuta la denuncia il sequestratario facesse dei pagamenti al debitore sequestrato,

questi pagamenti sarebbero validi. L'atto di sequestro fatto nelle sue mani non comincia ad avere il suo effetto che dall' adempimento delle esposte formalità. *Art.* 656.

§. 15. Non sempre però in forza della intimatagli denuncia il sequestratario è tenuto a fare la detta dichiarazione. Se il sequestro si è fatto in forza di un documento privato, bisogna che intervenga una sentenza che ne confermi la validità, perchè il sequestratario sia in seguito obbligato a dichiarare quello che ha in mano di ragione del sequestrato; ma se il sequestro si è fatto in forza di un documento autentico, ei dovrà fare la sua dichiarazione immediatamente dopo la intimatagli denuncia. *Art.* 658.

§. 16. Conseguentemente la citazione da darsi con quest'atto di denuncia al sequestratario sarà redatta differentemente a misura della differenza de' due casi espressi nell' antecedente paragrafo. La sua dichiarazione dovrà esser fatta davanti il regio giudice o tribunale che dovrà conoscere del sequestro, ed il termine a comparire è lo stesso che quello delle altre citazioni. *Art.* 660.

§. 17. E qualora il sequestratario, sapendo di non dover nulla al debitor sequestrato, o di non essere ancora scaduto il suo debito, non voglia sborsare le spese per la dichiarazione, deve nel termine di tre giorni dopo la denuncia suddetta avvertire con atto di usciere il creditor sequestrante, perchè gli anticipi le spese corrispondenti ai documenti che dovrà esibire, e che dovrà in quell' atto indicare. In tal caso il termine a far la dichiarazione correrà dal giorno in cui gli sarà denunciata la già seguita anticipazione. *Art.* 655.

§. 18. Se la dichiarazione del sequestratario vien contraddetta, egli può domandare di essere rimesso al suo giudice competente. *Art.* 660. Infatti, fintantochè non è chiamato che per dichiarare ciò che ha in suo potere, egli non è parte in causa, e non comparendo che come testimonio, dovrà presentarsi davanti il tribunale ov' è chiamato; subitochè però la sua dichiarazione è contraddetta, ei diventa parte in quell' istanza che particolarmente è diretta contro di lui, e quindi può riclamare il principio: *actor tenetur sequi forum rei.*

Similmente, se dopo la dichiarazione fatta innanzi ad un giudice di circondario, sia in controversia una somma maggiore di ducati trecento, il giudice istesso debbe pronunciare la sua incompetenza, e rinviare le parti al tribunal civile, come di ragione. *Ivi.*

§. 19. Se il sequestratario è uno di quei pubblici funzionarj menzionati nell' *art.* 651, non dovrà essere citato in giudizio per fare la detta dichiarazione; ma sarà tenuto di rilasciare un certificato del debito, se ve ne ha, enunciandovi la somma precisa, se il debito è liquido. *Art.* 659.

Art. IV.

Degli obblighi del sequestratario.

Cap. I.

Della dichiarazione del sequestratario.

§. 1. Il sequestratario è tenuto, entro i termini espressi nell' atto di citazione intimatogli di comparire in persona alla cancelleria del giudice o del tribunale che conosce del sequestro, assistito (quand' è in quest' ultima) da un patrocinatore. Ivi il cancelliere stende l' atto col quale il comparente dichiara le somme da lui dovute al debitore sequestrato, o gli oggetti di cui è detentore, e che son di ragione del detto debitore; in questo atto si dovrà esprimere che il sequestratario ha confermato con giuramento la sua dichiarazione. *Artic.* 661.

§. 2. Nel caso che il sequestratario non fosse domiciliato nel luogo di residenza del giudice o tribunale ov' è stato citato a comparire, il cit. art. 661 gli permette di fare e di giurare la sua dichiarazione dinanzi al giudice di circondario del suo domicilio, senza che vi sia bisogno di rinnovare di poi il suo giuramento alla cancelleria del tribunale o circondario cui fu citato.

§. 3. Se il sequestratario si trovasse legittimamente impedito di fare personalmente la sua dichiarazione, potrebbe adempire a questo dovere col mezzo di un procuratore speciale: il procuratore si presenterà in cancelleria del tribunale o giudice che conosce del sequestro, se il sequestratario è domiciliato nel luogo di residenza del medesimo; se no, farà la sua dichiarazione dinanzi al giudice di circondario del domicilio del costituente. *Art.* 662.

§. 4. Qualunque sia il modo col quale verrà eseguita la dichiarazione del sequestratario, ella dovrà esprimere le somme dovute al sequestrato, i loro titoli, i pagamenti fatti a conto, se ne sono stati fatti, la quitanza ossia l' atto di liberazione nel caso che il sequestratario pretendesse di non essere più debitore del sequestrato; finalmente tutti gli altri sequestri che avessero potuto esser fatti nelle di lui mani relativamente alle dette somme od effetti del sequestrato. *Art.* 663.

§. 5. Nel caso che fra le cose sequestrate si trovino effetti *mobili* (1) di ragione del debitore, il sequestratario dovrà unire alla sua dichiarazione una nota dettagliata dei medesimi.

(1) *La legislazione del regno ha delle differenze intorno*

Cap. II.

Della procedura che segue la dichiarazione del sequestratario.

§. 6. Dopo che il sequestratario ha fatto la sua dichiarazione, è obbligato di depositare in cancelleria nel medesimo tempo i documenti che ne giustificano tutti gli articoli. Quando la dichiarazione è fatta davanti un giudice di circondario che abbia proceduto per delegazione, questi documenti non si presentano al medesimo giudice, ma si uniscono alla cedola che questi rilascia al sequestratario per comprovare la già seguita dichiarazione giurata, onde poi gli uni e l'altra siano presentati alla cancelleria del tribunale o giudice ove il sequestratario è stato citato. *Art.* 664.

§. 7. Trattandosi di causa pendente innanzi ai giudici di circondario non è necessario di costituir patrocinatore; ma davanti al tribunale il sequestratario è tenuto di costituirsi un patrocinatore: l'atto di deposito dei documenti e quello della dichiarazione vien notificato al sequestrante con un solo atto, il quale conterrà, trattandosi ne' tribunali, la detta costituzione di patrocinatore. *Ivi.* Questa notificazione adunque; dove bisogna, è un atto che il patrocinatore che si costituisce per il sequestratario invia al patrocinatore del sequestrante ad istanza del quale è stato citato a fare la detta dichiarazione.

§. 8. Nel caso che dopo la dichiarazione del sequestratario sopravvengano nuovi sequestri sopra i medesimi effetti appartenenti al debitore già sequestrato, il sequestratario è obbligato di denunciare questi nuovi sequestri al primo creditore sequestrante con atto di patrocinatore contenente un estratto de' medesimi; cioè il nome e cognome de' nuovi

---

alla eccezione della voce mobili, *che è necessario di conoscere per l' intelligenza delle nuove leggi. Queste differenze risultano dagli* art. 450, *e seg. delle* leggi civ. *Tre espressioni indicano queste specie di beni; esse sono:* mobiliare, beni mobili, mobiglia.

Mobiliare *è una parola generale che comprende tutto ciò che può muoversi da un luogo all' altro di qualunque natura sia, o che è dalla legge o dai contratti caratterizzato per tale. Lo stesso significano le parole* beni mobili, 460, ivi. *Ma colla parola* mobiglia *vien designato soltanto tutto ciò che serve all' uso della persona e ad ornamento degli appartamenti. Nel nostro caso il sequestro cade su tutte le specie dei mobili che potessero trovarsi in potere del terzo.*

sequestranti, l'elezione del domicilio da loro fatta, ed i titoli su cui è fondato il rispettivo loro atto di sequestro. *Art.* 665.

§. 9. Fatta al sequestrante la notificazione di cui nel §. 7. colla quale è avvisato, che la dichiarazione del sequestratatario e i documenti giustificativi trovansi già depositati in cancelleria, vi si porterà ad esaminarli; e se non vi trova cos' alcuna da contraddire, le procedure fra il sequestrante ed il sequestratario sono finite: il sequestrante non si occuperà di altro che di far dichiarare valido il sequestro perlocchè la controversia resta tra lui ed il debitore sequestrato. In quanto al sequestratario, egli dovrà aspettare la decisione di questa controversia per sapere cosa gli sarà ingiunto intorno al rilascio degli effetti de' quali è detentore. *Art.* 666.

§. 10. Ma se il sequestrante trova da ridire sopra la dichiarazione del sequestratario, bisognerà allora che faccia notificare i suoi rilievi con atto, se occorra, di patrocinatore al patrocinatore del sequestratario; e sarà questo un incidente nel quale il debitore sequestrato ha diritto d' intervenire. In questa ipotesi, ci ricorderemo ciò che abbiamo già esposto, cioè che il sequestratario è considerato come reo convenuto principale, e conseguentemente avendo interesse di sostenere la sua dichiarazione, potrà in risposta domandare con atto consimile, che l' incidente di cui si tratta sia portato alla cognizione de' suoi giudici competenti. Ciò però è in di lui facoltà: che se volesse restare in causa davanti il tribunale o giudice che conosce del sequestro, potrebbe ben farlo, ed allora non avrebbe da far altro che notificare le sue difese in appoggio della sua dichiarazione contro le conclusioni del sequestrante. Compiuta per tal modo l' istruzione di tale incidente: il tribunale o il regio giudice pronunzia sulla validità o invalidità della dichiarazione del sequestratario.

A r t. V.

Degli effetti del sequestro.

§. 1. Il primo effetto che produce il sequestro quando è debitamente denunciato, è di mettere nelle mani della giustizia le cose che ne sono l' oggetto; conseguentemente il sequestratario non potrà disporre infino a tanto che da una sentenza o da una convenzione amichevole tra il creditore e il debitore non gli venga indicato il modo come dovrà comportarsi. Abbiam detto, *quando è debitamente denunziato*, perciocchè il sequestro non produce questo effetto che dal

giorno in cui viene denunziata al sequestratario l' intimazione fatta al sequestrato, di ciò che abbiam chiamato *domanda di conferma*. *Art.* 656.

§. 2. Ma se il sequestratario, dopo di essere stato intimato a fare la sua dichiarazione giurata non obbedisce nel modo ch' è stato di sopra spiegato, o se dopo l' anzidetta legale intimazione disponesse degli effetti sequestrati, sarebbe dichiarato per sentenza, debitore puro e semplice dei medesimi effetti: conseguentemente sarebbe tenuto di rilasciare al sequestrante tutto ciò ch' ei riclama dal suo debitore. *Art.* 667.

Sotto questa condanna, qualora non sia divenuta inappellabile, non resta al sequestratario verun altro scampo, fuorchè l' appellazione: poichè i giudici possono, anche in appello ammettere la sua dichiarazione tardiva. *Ivi.*

§. 3. Riconosciuta per sincera la dichiarazione del sequestratario, sia dal sequestrante, sia dalla sentenza che interviene in caso di contestazione su tale incidente, l'. effetto è che il sequestratario diventa debitore certo delle somme dichiarate, ma perchè possa pagarle legittimamente, bisognerà che aspetti o la sentenza o un accordo amichevole fra il sequestrante ed il sequestrato, onde conosca a quale delle due parti le somme debbano essere aggiudicate.

§. 4. Quando il debitore sequestrato avesse ottenuto sentenza favorevole che pronunciasse la nullità del sequestro, tolto così l' ostacolo, il sequestratario pagherebbe legittimamente le somme dovute al debitore sequestrato suo creditore.

§. 5. Ma se il sequestro fosse stato dichiarato valido per sentenza, trattandosi di somma di danaro, la disposizione della medesima sentenza porterebbe che il sequestratario dovesse pagarle al sequestrante, in seguito del quale pagamento il sequestratario ed il debitore sequestrato saranno entrambi liberati. Se però trattasi di effetti mobili, la dispositiva della sentenza porterebbe che dovessero vendersi secondo il disposto dalle leggi, acciocchè poi il prezzo fosse rilasciato al sequestrante fino alla concorrenza di ciò che gli è dovuto, il soprappiù potrà essere rimesso liberamente al sequestrato.

§. 6. La vendita, di cui si è parlato nell' antecedente paragrafo, si farà nel modo ch' è prescritto al titolo seguente, e se vi hanno diversi sequestri e diversi creditori, la distribuzione del prezzo si farà nel modo ch' è prescritto in appresso al tit. *della distribuzione per contributo*. Tal' è la disposizione dell' *art.* 669.

§. 7. Ecco gli effetti del sequestro quando è dichiarato valido con sentenza. Non vi ha dubbio ch' è questa una specie di spropriazione forzata riguardo al debitore; conseguentemente dacchè il sequestro gli è stato debitamente denunziato, egli è costituito in mala fede, e qualunque convenzione che fa-

cesse sui detti effetti sia col sequestratario, sia con qualunque altra persona in frande degl' interessi del sequestrante, sarebbe nulla.

§. 8. Riguardo al sequestratario, ei non può essere costretto a pagare che ciò che deve, ed alle epoche stipulate col sequestrato. Ma dall' altro canto non può ottenere di essere liberato prima del tempo dalle stipulazioni fatte col debitore, quando ciò fosse in pregiudizio del sequestrante.

Art. VI.

Delle cose esenti dal sequestro.

La legge eccettua dal sequestro certi effetti. La ragione di questa eccezione si ripete da tre diverse considerazioni: 1. di pubblico interesse. 2. di umanità. 3. del titolo del possesso. Parleremo di ciò in dettaglio ne' tre seguenti capitoli.

Cap. I.

Delle cose che non sono soggette a sequestro a motivo di interesse pubblico.

§. 1. Gli onorarj, ossiano indennizzazioni o trattamenti de' funzionarj sì civili che militari, e di qualunque persona impiegata e stipendiata dallo stato, non sono soggetti al sequestro che sino alla concorrenza di una certa somma. Il pubblico servizio potrebbe soffrir detrimento, se le persone anzidette fossero per esser private della totalità dei loro onorarj. *Art.* 670.

§. 2. La medesima disposizione ha luogo per le persone che si pagano dallo stato. Egli è un incoraggiamento ben utile per l' oggetto del pubblico servizio lo assicurare coloro che si trovano nel caso di meritar pensioni, che per alcun pretesto non saranno per essere privati della totalità delle ricompense loro accordate. *Ivi.*

§. 3. Dall' altro canto la legge, volendo provvedere all' interesse de' creditori di funzionarj e pensionati, ha permesso che le pensioni e gli onorarj potessero essere sequestrati fino ad una certa quantità. Questa non è determinata dal codice per la ragione che molte considerazioni possono persuadere o ad aumentarla o a diminuirla, perlocchè la disposizione dell' *art.* 670 porta soltanto che la porzione nella quale può aver luogo tale sequestro sarà determinata da leggi particolari, o da decreti del governo.

§. 4. Il bisogno di conservare il credito necessario al debito pubblico ha fatto decidere non dal codice, ma da leggi

particolari, che le rendite ossiano i livelli costituiti sopra lo stato non possono essere sequestrati che sotto alcune condizioni portate dalle leggi amministrative: *Regol. sul debito pubblico*.

Cap. II.

Delle cose che non sono soggette a sequestro a motivo di umanità.

§. 5. Allorchè un tribunale, sia in materia civile; sia in materia criminale, assegna ad una delle parti una somma provvisionale a titolo di alimenti mentre dura la lite, sarebbe contrario allo scopo della giustizia e della umanità il permettere che venga sequestrato un soccorso che non si accorda che in circostanze pressanti, e che d' altronde non eccede mai i bisogni più urgenti della vita. *Art.* 671 *num.* 2.

Questa provvidenza non ammette che una sola eccezione, la quale è parimenti fondata nella umanità: gli assegni provvisionali, di cui si tratta, sono destinati agli alimenti: lo stesso motivo può permettere che le persone che gli hanno ricevuti li dividan con quelle che posson da loro pretendere il medesimo trattamento. *Art.* 672 *in princ.*

§. 6. Le somme o le pensioni donate fra vivi o lasciate a causa di morte a titolo di alimenti, sono esenti da qualunque sequestro, quand' anche non fossero stati dichiarati tali nel testamento o nella donazione. *Art.* 671 *num.* 4. La legge vuole che questa esenzione sia supplita *de jure*, quando il benefattore ha dichiarato che la sua generosità ha per iscopo di assicurare gli alimenti al legatario o al donatario. L' umanità ha del pari dettato questa disposizione.

Questa regola soffre anch' ella una eccezione in favore dei creditori posteriori all' atto di donazione, o alla verificazione del legato. Questi possono far sequestrare le somme legate o donate, ma previo ordine di giudice; quindi dovranno presentare istanza scritta al presidente del tribunale competente o al regio giudice, il quale trovando un giusto titolo, permette il sequestro con un decreto che appone a piè dell' istanza, e col quale determina la somma per cui avrà luogo il sequestro. *Art.* 672. *in fin.*

Cap. III.

Delle cose che non sono soggette al sequestro a motivo del titolo del possesso.

§. 7. Ciascuno, disponendo delle proprietà sue a titolo gratuito, è libero d' imporre alle medesime qualunque peso e

condizione. Da questo principio, ben conosciuto in diritto, risulta una disposizione, che si applica al nostro argomento: l' *art.* 671 *num.* 3 dice in conseguenza, che qualunque *donante* o testatore può dichiarare esenti da sequestro le cose da lui donate o legate. Ei non è in obbligo di assegnare alcun motivo di tale condizione: la ragione è nella legge; e si è il rispetto che essa comanda in favore delle libere disposizioni degli uomini.

§. 8. Questa regola non è però senza eccezione: bisogna, come abbiamo di sopra accennato, distinguere i creditori anteriori alla donazione, o alla verificazione del legato, dai creditori posteriori. Quei che han fatto credito ad una persona, prima che la di lei condizione migliorasse con una donazione o con un legato, non han potuto certamente esservi determinati da tale avvenimento posteriore. Non è però la stessa cosa rispetto a quei creditori che han contratto colla medesima persona dopo ch' ella ha ricevuto la donazione od il legato: forse la loro confidenza non ha avuto per base che un tale aumento di fortuna; sarebbe quindi ingiusto di negare ai medesimi l' esercizio de' loro diritti sulle sostanze provenienti dalla donazione o dal legato fatto al loro debitore. Egli è perciò che la legge permette ai creditori posteriori di far sequestrare le dette sostanze, previa però l' autorizzazione del giudice che solo è in diritto di conoscere se è cosa opportuna e necessaria di rivocare le disposizioni dell' uomo. I creditori adunque posteriori si condurranno in questo caso conformemente è stato esposto nel paragrafo 6. *in fin. Art.* 672.

§. 9. Bisogna però avvertire, che nel caso di cui parliamo, il decreto che sia ottenuto da un creditore non potrà servire ad altri creditori; il giudice è autorizzato d' indicare il caso, in cui la condizione imposta dal testatore o dal donante soffre eccezione, ma questa dichiarazione non può essere generale; la decisione dev' essere motivata sopra ciaschedunа istanza secondo le circostanze, le quali variando posson far sì che un sequestro permesso ad uno de' creditori, possa essere ragionevolmente negato ad un altro.

§. 10. S' ei dipende dalla volontà dei particolari lo eccettuare dal sequestro le cose da loro donate o lasciate in testamento, a più forte ragione l' autorità sovrana può attribuire questo carattere di esenzione a delle cose ch' essa designa. Egli è dunque un principio stabilito, che non possono mettersi sotto sequestro le cose della legge eccettuate. *Art.* 671. *num.* 1.

§. 1. Abbiamo osservato come resta talvolta derogato secondo le circostanze alla condizione imposta da un particolare. Ma non è lo stesso delle condizioni imposte dalla legge;

tutto ciò che ella ha dichiarato esente da sequestro, non può in nessun caso esservi sottoposto nemmeno con decreto di giudice. Citiamo per esempio le iscrizioni sul gran libro del debito pubblico: la legge avendole dichiarate esenti da sequestro e da qualunque altro vincolo, quando questo non sia introdotto colle formalità volute dalla legge stessa, non vi è alcuna autorità giudiziaria che possa permettere ad un creditore di sequestrare queste rendite appartenenti al suo debitore. Si opporrebbe invano che il debitore ne possede una quantità superiore a' suoi bisogni; invano si proverebbe che il debito è stato contratto a causa di alimenti; alcun sequestro non può impedirne il pagamento, per la ragione che il privilegio di cui godono queste rendite è pronunciato in un modo assoluto e senza restrizione.

ART. VII.

Formole degli atti del sequestro sopra effetti del debitore presso un terzo.

§. I.

Atto di sequestro.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno dodici gennajo, ad istanza del sig. Gio: B . . ., mercante di tela, domiciliante in . . . provincia di . . ., il quale ha eletto il suo domicilio per l' effetto delle presenti presso il sig. C . . ., patrocinatore, domiciliante in . . . contrada . . ., num. 6; ed in forza di una sentenza proferita dal tribunale civile di . . . il giorno quindici dicembre scorso, nella causa tra l'istante ed il sig. Natale R . . . negoziante, domiciliante in . . ., contrada . . ., num. 40, io Michele A . . ., usciere presso il tribunale civile di . . ., ivi domiciliante, contrada . . . n. . . . ho sequestrata nelle mani della signora vedova O . . ., domiciliante in . . ., contrada . . ., num . . ., tutti i danari, affitti, censi o canoni, e generalmente tutti gli oggetti quali siansi che essa deve o dovrà al detto sig. R . . . per qualsivoglia titolo, per assicurarsi e per essere pagato della somma delli ducati trecento novantasei enunciati nella detta sentenza; in conseguenza ho proibito alla detta sig. vedova O . . ., di rilasciarli, finchè non sia stato altrimenti decretato giudiziariamente, sotto pena di doppio pagamento, e di rispondere di tutte le perdite, spese, danni-interessi etc.

» La copia del presente atto è stata lasciata da me sottoscritto al domicilio della signora vedova O . . ., consegnandola ad una donna che mi disse essere sua domestica . . .

Sott. A . . . . Usciere.

Se il titolo del sequestrante fosse un atto e non una sentenza, bisognerebbe enunciarlo in luogo della sentenza di cui si è parlato nell' esempio precedente; se fosse un permesso del giudice, sarebbe d' uopo di mettere in testa dell' atto di sequestro copia dell' istanza presentata al presidente del tribunale o al regio giudice, e del decreto da esso posto appiedi.

§. II.

Denunzia al debitore sequestrato, e citazione a comparire per la conferma del sequestro.

Appiedi della copia dell' atto di sequestro l' usciere stende il suo atto di denuncia, come segue:

» L' anno mille ottocento venti, il giorno quattordici gennajo, ad istanza del sig. Giovanni B . . . , mercante di tela in . . . provincia di . . . , io Carlo M . . . , usciere presso il tribunale civile di . . . , ivi domiciliante, contrada . . . n. . . . ho denunciato, citato e colle presenti ho dato copia al sig. Natale A . . . . negoziante, domiciliante in . . . contrada . . . , num. . . . , del sequestro fatto il giorno dodici del presente mese; mediante atto del sig. B . . . , nelle mani della detta vedova O . . . , domiciliante in . . . , contrada . . num. . . . , affinchè non ignori il contenuto nel detto atto di sequestro.

» Dietro l' istanza medesima ho inoltre citato il detto sig. A . . . a comparire nel termine di otto giorni all' udienza del tribunale civile di . . . , per procedersi alla conferma del sequestro fatto, in nome dell' istante, nelle mani della detta vedova O . . . , di . . . , denunciato col presente atto al detto sig. A . . . ; in conseguenza veder decretare che i danari, di cui la detta signora vedova farà la dichiarazione, saranno rilasciati all' istante, fino alla concorrenza della somma capitale che gli è dovuta per le cause del detto sequestro, interessi e spese, alla qual cosa la detta signora O . . . sarà costretta, e locchè eseguendo essa sarà esonerata; ed inoltre procedere per le spese.

» Ho dichiarato che il sig. L . . . , patrocinatore, procederà per l' istante, ed ho lasciato copia tanto della presente citazione, quanto dell' atto di sequestro sopra enunciato, al domicilio del sig. A . . . , consegnandola ad un uomo che mi ha detto essere portinajo della casa.

» L' importo del presente atto di citazione è di . . .

Sott. M . . . Usciere.

N. B. Quando per la conferma del sequestro dee procedere il giudice di circondario, si toglierà dalla formola la costituzione del patrocinatore, e si useranno le debite variazioni.

§. III.

Denunzia al sequestratario della domanda per la conferma del sequestro, e citazione al medesimo per fare la sua dichiarazione.

Allorchè il sequestro è fondato sopra un titolo autentico, si fa col medesimo atto la denuncia della domanda di conferma del sequestro e la citazione per ottenere la dichiarazione. Non ostante noi andiamo a dare separatamente le formole dell' una e dell' altra.

Per fare la denuncia si copia parimenti la domanda di conferma del sequestro, come essa è nell' esempio precedente, ed in seguito si stende l' atto di citazione, come segue:

» L' anno mille ottocento venti, il giorno venti gennajo, ad istanza del sig. Giovanni B . . ., mercante di tela in . . . provincia . . ., il quale ha eletto il suo domicilio nella casa del sig. C . . ., patrocinatore, domiciliante in . . . contrada . . . n. . . ., io Michele A . . . usciere presso il tribunale civile di . . ., ivi domiciliante, contrada . . ., n. . . . ho denunciato, e colle presenti ho dato copia alla signora vedova O . . ., domiciliante in . . . contrada . . ., num. . . . della domanda fatta dall' istante, con atto di citazione di M . . ., in data del giorno 14 di questo mese, contro il sig. A . . ., negoziante in . . . contrada . . ., num. . . ., all'oggetto di veder confermare il sequestro fatto sul detto sig. A . . ., nelle mani della signora vedova O . . ., acciò essa non ignori il contenuto nella detta domanda.

» La copia del presente atto e della domanda ivi denunciata è stata da me lasciata al domicilio della detta vedova O . . ., consegnandola ad una donna, che mi ha detto essere sua domestica. «

Sott. A . . . Usciere.

La citazione al sequestratario, perchè abbia a fare la dichiarazione di ciò che deve alla parte contro cui è diretto il sequestro, è redatta in questi termini:

» L' anno mille ottocento venti, il giorno sette marzo, ad istanza del sig. Giovanni B . . ., mercante di tela in . . . provincia di . . . io Michele A . . . usciere presso il tribunale civile di . . ., ivi domiciliante, contrada . . . n. . . . ho citato la signora vedova O . . ., domiciliante in . . ., contrada . . ., num. . . ., a comparire entro il termine di otto giorni, aumentato di due giorni per trenta miglia di distanza, al tribunale civile di . . .

» Per ivi fare e confermare con giuramento, nelle forme prescritte dalla legge; la dichiarazione di ciò che essa può essere debitrice, per qualsivoglia titolo, al sig. A . . . negoziante, domiciliante in . . . contrada . . . , num. . . . , contro il quale è stato sequestrato tutto ciò che gli appartiene, e che esiste nelle mani della signora vedova O . . . , in nome dell' istante, con atto di sequestro del giorno dodici gennajo scorso.

» Ho dichiarato che il sig. L . . . , procederà per l' istante, ed ho lasciato copia del presente atto di citazione, di cui l' importo è di grana . . . al domicilio della detta vedova O . . . consegnandola ad una donna che mi ha detto essere sua domestica.

Sott. A . . . Usciere.

§. IV.

Dichiarazione del sequestratario.

» Oggi, dodici marzo, mille ottocento venti, è comparsa alla cancelleria del tribunale civile di . . . la signora Maria D . . . , vedova di Luigi O . , . , domiciliante in . . . , contrada del . . . , num. . . . , assistita dal signor E . . . , patrocinatore. Essa ha detto che era venuta in . . . oggi per obbedire alla domanda fatta contro la medesima con atto di citazione del giorno sette di questo mese, ad istanza del sig. B . . . , mercante di tela in . . . e diretto a dichiarare, e confermare con giuramento ciò di cui essa può essere debitrice al sig. A . . . , negoziante in . . . , la detta dichiarazione essendo una conseguenza del sequestro fatto dal detto sig. B . . . , il giorno dodici gennajo scorso, contro il sig. A . . negoziante in . . . , nelle mani della comparente.

» Quindi la detta signora vedova O . . . ha dichiarato che nel giorno del detto sequestro, come pure attualmente, essa non deve al signor A . . . , che la somma di sessantasei ducati, per la rata che scaderà al primo del venturo mese, dell' affitto della casa occupata dalla detta dichiarante, in forza di un contratto di affitto stipulato avanti notaro in . . . il giorno ventidue settembre mille ottocento e diciassette, e registrato etc. Questo contratto, fatto per tre, sei o nove anni, è cominciato col primo gennajo mille ottocento e diciotto: l' annuo prezzo è di ducento sessantaquattro ducati, pagabili pel quarto di tre mesi in tre mesi. In forza di una condizione del medesimo contratto la dichiarante è stata obbligata a pagare cento trantadue ducati anticipatamente da imputarsi sugli ultimi sei mesi; essa ha effettuato questo pagamento, come lo prova la ricevuta del sig. A . . . , in data

delli tre gennajo mille ottocento e diciotto. La dichiarante si offre a sborsare tanto la detta somma di sessantasei ducati, che le altre somme provenienti dalle altre rate di affitto, a misura che scaderanno, come sarà decretato giudizialmente, riservandosi di prelevare sulle dette somme le difese che il detto sequestro le avrà occasionate.

» Per giustificare fin da ora la sua dichiarazione la sig. O . . . ha depositato in cancelleria.

» 1. La spedizione del contratto di affitto sopra enunciato;

» 2. La ricevuta delli cento trentadue ducati da essa pagati anticipatamente, come si è detto di sopra.

» I detti documenti sono rimasti uniti alla presente dichiarazione.

» Fatta lettura della presente dichiarazione, la comparente ha confermato con giuramento che essa aveva detto la verità.

» Della comparsa, dichiarazione, e conferma della signora vedova O . . ., come pure del deposito da essa fatto dei due documenti sovracitati è stato steso il presente atto che essa ha sottoscritto col sig. E. . . ., suo patrocinatore, e col cancelliere. »

Sott. Maria D . . ., vedova O ...
E . . . Patrocinatore.
F . . . Cancelliere.

Una spedizione di questo atto viene rilasciata al patrocinatore del sequestratario per essere intimata al patrocinatore del sequestrante: ma quando per ragion della somma si procede nel regio giudicato di circondario, la intima si esegue direttamente tralle parti.

Questa dichiarazione può farsi avanti il giudice di circondario del domicilio del sequestratario, quando quest' ultimo non è domiciliato nel luogo in cui risiede il tribunale o giudice incaricato di pronunciare sulla validità del sequestro. In questo caso il giudice di circondario delegato rilascia una codola che verifica la fatta dichiarazione giurata.

La redazione è simile all' atto che si è dato per esempio. A questa cedola sono uniti i documenti giustificativi: il tutto viene consegnato alla cancelleria del tribunale o circondario in cui è stata fatta la domanda di confirma del sequestro. Un patrocinatore costituito dal sequestratario fa questa consegna alla cancelleria, vi prende un atto di deposito e lo fa intimare al patrocinatore del sequestrante: nel regio giudicato di circondario il deposito dei documunti e la corrispondente intimazione si opera tra le parti in persona.

§. V.

Sentenza sul sequestro.

Se dietro la domanda per la conferma del sequestro la parte contro cui è stata fatto non comparisce, si dichiara la contumacia contro la medesima in questi termini:

» Il tribunale dichiara la contumacia contro A . . . , e dichiara il sequestro di cui si tratta, buono e valido; in conseguenza ordina che il sequestratario sborserà le somme di cui è debitore verso il contumace a B . . . , sino alla concorrenza della somma capitale, per cui si è proceduto al sequestro, e di quella per gl' interessi della medesima; condanna inoltre il contumace alle spese etc.

» Giudicato etc. »

Allorchè quegli contro cui è stata fatto il sequestro comparisce, e che il sequestro è trovato valido, la sentenza porta la stessa condanna, eccetto che in vece di essere per contumacia, è pronunciata contraddittoriamente in questi termini:

» Il tribunale senza avere riguardo alle difese della parte di N . . . , dichiara il sequestro di cui si tratta buono e valevole; in conseguenza decreta etc. »

Se l'attore è contumace, viene rigettata la di lui domanda contro la parte cui è stata fatto il sequestro, in questi sensi:

» Il tribunale dichiara la contumacia contro la parte di L . . . e rigetta le domande da essa fatte contro quella di N. . . . . , in conseguenza la libera dal sequestro di cui si tratta, e condanna il contumace alle spese.

» Giudicato in . . . etc. «

La parte contro cui è stato fatto il sequestro è parimenti liberata allorchè dopo un' istruzione contraddittoria il sequestro non è trovato valido: in questo caso la sentenza pronuncia:

» Il tribunale, senza aver riguardo alla domanda della parte di L. . . , che viene rigettata, dichiara mal fondato il sequestro di cui si tratta, ne libera la parte di N . . . e condanna quella di L . . . alle spese.

» Giudicato in . . . etc. »

Se il sequestratario non ha fatta la sua dichiarazione nel termine della citazione che gli è stata consegnata, e per conseguenza se non comparisce, si pronuncia contro di esso la contumacia in questi termini:

» Il tribunale dichiara la contumacia contro la vedova O . . . e la dichiara debitrice pura e semplice delle somme portate nell' atto di sequestro di cui si tratta; in conseguen-

za la condanna a pagare alla parte di L . . . la somma di ducati trecento novantasei che le deve. Natale A . . . in forza di una sentenza del tribunale, in data del giorno quindici dicembre scorso, e condanna inoltre la contumace alle spese.

» Giudicato etc. »

N. B. Avvertiamo che trattandosi davanti al regio giudice di circondario, la sentenza conterrà le medesime disposizioni, ma nominerà direttamente le parti, escludendo qualunque espressione riferibile al ministero di patrocinatore.

TITOLO VIII.

Del pignoramento de' mobili.

Lo scopo di questo modo coattivo di esecuzione si è che i mobili ed effetti che il debitore possiede siano con una vendita vantaggiosa al possibile convertiti in danaro, onde con esso dimettere i creditori.

La legge, avendo sempre di mira l'interesse di ambe le parti, ha disposto da un canto, che le formalità precedenti questa vendita siano rapidamente adempiute onde il creditore venga presto soddisfatto, e dall'altro canto che queste formalità diano un tempo proporzionato al debitore di buona fede, onde impiegando le sue risorse possa impedire il mezzo estremo della vendita.

Dovendo ricorrersi a questo estremo, bisognerà dare alla vendita tutta la possibile pubblicità, affichè la concorrenza degli obblatori assicuri il giusto prezzo dell'asta; bisognerà del pari che tutto ciò si faccia colla possibile parsimonia, onde il prezzo non sia che nella menoma parte impiegato nelle spese, affinchè basti alla liberazione totale del debitore.

Il sistema organizzato nel presente titolo produce tutti questi vantaggi: noi gli esamineremo di parte in parte, dividendo la materia in otto articoli, nei quali si esporrà: 1. cos'è il pignoramento de' mobili, ed il *precetto* che deve annunciarlo di precedenza; 2. come si fa il processo verbale di questo pignoramento; 3. quali sono le cose non soggette al pignoramento; 4. quali sono le incumbenze del depositario degli effetti oppignorati; 5. come si procede se il debitore mette degli ostacoli all'esecuzione del pignoramento; 6. come si procede nel caso che sianvi creditori opponenti; 7. come si effettua la vendita degli oggetti oppignorati; 8. quali sono le formole occorrenti nella procedura di questo pignoramento.

Art. I.

Del pignoramento e del precetto che lo precede.

Cap. I.

Del pignoramento.

§. 1. Il pignoramento di cui si tratta si può definire : un atto col quale un creditore mette in potere della giustizia i mobili *corporali* del suo debitore (1), per farli vendere, e per esser pagato di ciò che gli è dovuto.

§. 2. Da questa definizione si conosce che il pignoramento de' mobili, altre volte detto anche *sequestro*, differisce essenzialmente da quello di cui abbiam parlato nel titolo antecedente. Il sequestro che si fa nelle mani di un terzo ha per oggetto di assicurare le cose di ragione del debitore fintantochè una sentenza non abbia pronunciato sul loro destino. Il pignoramento ha per oggetto la vendita pubblica dei mobili del debitore, e senza che sia necessario che intervenga un giudicato per autorizzarla.

§. 3. Di più, questo pignoramento avendo per oggetto i mobili corporali del debitore, differisce dal *sequestro* che può colpire i crediti e gli altri diritti che vengono sotto la denominazione di *mobili incorporali*. Ora per questi non può aver luogo una vendita all' incanto, perlocchè restano esse soggetti ad altre formalità, come vedrassi al titolo X.

§. 4. Finalmente, il pignoramento dei mobili differisce dal sequestro fatto nelle mani di un terzo, perciocchè questo non produce immediatamente la privazione del possesso come il primo. D' onde segue che il pignoramento non può esercitarsi che in forza di un titolo esecutorio, laddove il sequestro si ammette in virtù di un titolo privato, ed anche senza titolo con permesso di giudice.

Cap. II.

Del precetto.

§. 5. Chiunque vuol fare oppignorare i mobili del suo debitore è tenuto di fargli prima di ogni altra procedura intima-

(1) *Diciamo mobili* corporali, *perchè vi ha una specie di* mobili, *ch' essendo fra le cose* incorporali, *sono stati* mobilizzati *per disposizione di legge*, *come la* rendite costituite, *per le quali vi ha un' altra specie di pignoramento a parte. Ved.* Leggi civ. art. 452.

re un *precetto* : per questo non ha bisogno di ottenere un ordine di giudice, ma dovrà rivolgersi ad un usciere e consegnargli il documento in forza del quale vuol procedere al pignoramento.

Ma in caso che si tema sottrazione di mobili, potrà anche procedersi al pignoramento contemporaneamente al precetto suddetto, in virtù del permesso che il creditore ne avrà ottenuto dal presidente o dal giudice di circondario. *Art.* 673.

§. 6. Il precetto adunque è un atto di usciere che si fa in virtù di un titolo esecutorio, e col quale un debitore è intimato a pagare in nome della legge. Lo stesso precetto contiene la comminatoria del pignoramento dei mobili in caso di inobbedienza, ma questo deve essere preceduto di un giorno intero per lo meno dal precetto. Essendo il pignoramento un mezzo coattivo, che tende alla spropriazione, la legge ha voluto che si usassero al debitore tutti que' riguardi che l' equità ragionevolmente permette. *Ivi.*

§. 7. Il precetto viene intimato, come una citazione, alla persona o al domicilio del debitore, e se il titolo del pignoramento non gli è stato notificato, l'atto del precetto ne deve contenere una copia. *Art.* 674. Per esempio: se si procede in forza di un istrumento rogato da notaro, allora si deve intimare in un col precetto una copia di questo istrumento; se però si procede in forza di una sentenza, basta che si faccia di essa una semplice menzione nell' atto del precetto; dapoichè la sentenza per avere il carattere esecutorio, ha dovuto essere stata precedentemente intimata, conforme è stata spiegato nel III. libro.

§. 8. Una formalità essenziale, voluta dall' *art.* 674, si è, che se il creditore non è domiciliante nel luogo ove si procede al pignoramento, deve eleggervi domicilio nell' atto stesso del precetto, e questo domicilio s' intenderà eletto per tutto il tempo della procedura. Questa disposizione è, come si vede, introdotta in beneficio del debitore, affinchè possa, pagando prontamente, evitare la esecuzione, o difendendosi, notificare con facilità i suoi atti al creditore; per conseguenza se gli tornasse più comodo di notificare degli atti al domicilio reale del creditore piuttosto che al domicilio eletto, le notificazioni sarebbero valide, perciocchè *unusquisque beneficio in sui gratiam introducto potest renunciare.*

Notiamo quì opportunamente, che se nel corso della procedura vi fossero dei terzi intervenienti per lo stesso oggetto, potrebbero validamente fare intimare i loro atti a questo domicilio eletto dal creditore oppignorante.

Art. II.

Del processo verbale del pignoramento.

Eseguita l' intimazione del precetto, se il debitore non paga entro il giorno utile che gli è accordato, si procede al pignoramento: l' atto col quale l' usciere lo eseguisce, si chiama *processo verbale*, perchè contiene princapalmente una descrizione delle cose oppignorate, ed una esposizione delle circostanze che accompagnano una tale esecuzione.

Noi parleremo in tre capitoli: 1. della forma con la quale si costituisce il procsso verbale; 2. della descrizione delle cose che deve contenere; 3. della intimazione di questo atto.

Cap. I.

Della forma del processo verbale.

§. 1. Prima di ogni altro, allorchè l' usciere procede a questa operazione, deve essere accompagnato da due testimonj cittadini nazionali, maggiori, non parenti nè affini delle parti, nè dell' usciere fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, nè loro domestici. L' usciere deve enunciare nel suo processo verbale il nome, la professione, il domicilio di questi testimonj, i quali devono sottoscrivere l' originale e le copie del medesimo in un coll' usciere. La parte oppignorante non può essere presente alla esecuzione. *Art* 675.

§. 2. Ove il pignoramento si faccia nell' abitazione stessa del debitore, il processo verbale dovrà incominciare colla rinnovazione del precetto di pignoramento. Conseguentemente, ove il pignoramento abbia luogo fuori della propria abitazione del debitore, questa formalità sarà omessa, dapoichè l' esecuzione dovrà incominciare incontanente. Nel resto tutte le formalità prescritte per le citazioni dovranno essere osservate nei processi verbali dei pignoramenti. *Art.* 676.

§. 2. Una formalità essenziale da esprimersi nel processo verbale, voluta dall' *art.* 685, si è che debba in esso indicarsi il giorno destinato alla vendita degli effetti oppignorati. Andremo osservando in progresso di questo titolo fra le differenti formalità di questa esecuzione quale intervallo dovrà necessariamnnte frapporsi tra il pignoramento e la vendita.

Cap. II.

Della dichiarazione degli oggetti oppignorati.

§. 4. Nel processo verbale si devono descrivere tutte le particolarità dei mobili che si vanno oppignorando, affinchè si possano facilmente riconoscere, ond' evitare che vi si sostituiscano dei mobili simili, ma di un valore differente. Per esempio: non basta il dire uno scrittojo, un tavolino, ma dovrà designarsi il legno ond' è costrutto, quali sono le sue dimensioni, se sia nuovo o usato etc. Rispetto poi alle mercanzie, esse dovranno essere pesate, misurate o scandagliate secondo la loro natura. *Art* 678.

§. 5. Conseguentemente l' argenteria di qualunque specie dovrà essere specificata, nominando ciascun pezzo, numerandoli tutti insiemi, e facendo annotazione della marca bontà, e del peso. *Art.* 679.

§. 6. Del pari, il danaro contante deve essere notato in numero ed in quantità delle monete. L' usciere deve riporre le somme nel luogo destinato per li depositi giudiziarj, ammeno che il creditore ed il debitore e le parti opponenti, se ve ne siano, non convengano fra di loro di depositarle il potere di un terzo. *Art.* 680.

§. 7. Il processo verbale del pignoramento deve essere fatto e compiuto sul luogo medesimo ove trovansi gli oggetti da pignorarsi, senza che l' usciere possa allontanarsene per qualsivoglia pretesto. La fede che la legge vuol che si presti a questo atto, non gli è dovuta che quando non è stata omessa alcuna circostanza richiesta per certificarne l' esattezza. *Art.* 689.

Cap. III.

Della intimazione del processo verbale di pignoramento.

§. 8. Quando il processo verbale del pignoramento è terminato, se ne deve fare una copia per essere rimessa immediatamente al debitore, se l' esecuzione si fa nel di lui domicilio. Nel caso che il debitore non si trovasse presente nel tempo in cui si fa il pignoramento nel di lui domicilio, la copia del processo verbale deve esser passata nelle mani del sindaco del comune, dopo di avergli fatto vidimare l' originale. *Art.* 691.

Notate che questa copia dovrà essere sottoscritta dalle stesse persone che si sono firmate nell' originale, cioè dall' usciere, dai due testimonj e dal depositario o custode, e se questi non sappia scrivere, se ne farà menzione. Rispetto ai testimonj,

le persone che sceglierà l' usciere dovranno sapere e potere scrivere.

§. 9. Se, occorrendo il caso di cui si parlerà, si fosse avuto bisogno d' invocare l' intervento di un magistrato per assistere all' apertura delle porte, la copia del processo verbale di pignoramento, che si è eseguito in assenza del debitore nel di lui domicilio, dovrà essere rimessa a questo magistrato che ha interposto la sua autorità, e firmarsi da lui l' originale del processo verbale. *Ivi.*

§. 10. Quando il pignoramento si fa fuori del domicilio del debitore, ma in lui presenza, la copia del processo verbale dovrà essergli rimessa immantinente; ma se è assente, locchè è facile non essendo obbligato di trovarsi in un luogo da lui non abitato, la copia del processo verbale dovrà essergli intimata alla persona o al suo domicilio nello stesso giorno, col consueto aumento secondo le distanze. Mancando di farsi la intimazione nel detto termine, le spese di custodia non saranno dovute, ed il termine per la vendita dei mobili oppignorati non decorrerà che dal giorno della intimazione ritardata del processo verbale di pignoramento. *Art.* 692.

Art. III.

Delle cose che sono esente dal pignoramento.

Tutti i mobili corporali, in qualunque parte vi si trovino, purchè siano proprj del debitore, e purchè questi abbia l' intera facoltà di disporre, possono essere oppignorati. Segue da ciò che non sono soggetti a questo modo di esecuzione quei mobili che il debitore ha messi in pegno nelle mani di terze persone; essi potranno soltanto; come abbiam detto, esser sequestrati per impedire che non sian sottratti, e finchè con una sentenza non sia pronunciato in quali mani dovranno essere rilasciati.

Vi sono, ciò non ostante, certi mobili i quali sebbene corporali e posseduti in piena proprietà dal debitore, non possono venire oppignorati. Parleremo di queste eccezioni nei tre seguenti capitoli: 1. delle scritture e carte; 2. degli effetti esenti; 3. dei casi nei quali questi medesimi effetti possono essere oppignorati.

Cap. I.

Degl' istrumenti ossiano titoli, e delle carte o scritture.

§. 1. Egli è evidente che gl' istrumenti e le scritture, per quanto importanti ed utili possano essere a colui che appartengono, non sono suscettibili di essere venduti all' incanto;

tali oggetti non potranno adunque oppignorarsi. Egli è perciò che non vengon compresi sotto nome di *mobili* o *effetti*, e che non si può esercitare sopr' essi alcun atto di spropriazione: quest' istrumenti e scritture sono rilasciate in potere del debitore o di quelle porsone che lo rappresentano, ed aprono le porte degli appartamenti, degli scrigni, e di qualunque mobile chiuso.

§. 2. Ma se il debitore fosse assente, e non avesse lasciato alcuno incaricato di aprire le porte etc., oppure se le persone incaricate di ciò, ricusassero di aprire o di rimettere le chiavi, l' usciere ne domanderebbe l' apertura nella forma che andremo a spiegare in altro luogo. Allora gl' istrumenti e le scritture che fossero per riuvenirsi in tali mobili, saranno suggellati ad istanza dell' usciere dal funzionario ch' egli avrà implorato per assistere all' apertura. *Art.* 681.

§. 3. Si comprende facilmente, che questa formalità è necessaria, perchè il debitore assente non possa laguarsi che le sue carte gli si fossero sottratte. Quindi saranno rimossi i suggelli a di lui semplice richiesta dal funzionario che li aveva apposti, senza che occorra di dare per ciò alcun avviso al creditore oppignorante.

C a p. II.

Dei mobili esenti dal pignoramento.

§. 4. L' interesse pubblico e l' umanità hanno eccettuato da qualunque esecuzione (salvo alcuni pochi casi) diversi oggetti mobili, quali sono enumerati dall' *art.* 681, come segue:

1. Gli oggetti che la legge dichiara, come stabili per causa della loro destinazione.

Questi oggetti sono compresi nell' *art.* 447 delle *Leggi civili* (1).

(1) *La disposizione del citato articolo è la seguente:*
» *Sono beni immobili per destinazione le cose che il pro-*
» *prietario di un fondo vi ha poste per lo servizio e la*
» *coltivazione del medesimo.*
» *Sono quindi beni immobili per destinazione quando so-*
» *no stati assegnati dal proprietario pel servizio e la colti-*
» *vazione del fondo: gli animali addetti alla coltura; gli*
» *strumenti aratorj; le sementi somministrate agli affittuarj*
» *o ai coloni parziarj; i piccioni delle colombaje; i conigli*
» *dei covi; gli alveari; i pesci dalle peschiere; i torchi,*
» *le caldaje, i lambicchi, le tine e botti; gli utensili ne-*
» *cessarj all' uso delle facine, cartiere ed altre fabbriche;*
» *la paglia ed il concime.*
» *Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mo-*
» *biliari annessi dal proprietario ad un fondo colla inten-*
» *zione che vi restino perpetuamente.*

2. Il letto necessario pei *debitori pignorati*, e pei figliuoli conviventi; gli abiti dei quali si trovano vestiti e coperti.

Quì la legge *per debitori pignorati*, al plurale, intende il marito e la moglie.

3. I libri relativi alla professione fino alla somma di ducati cento, a scelta del debitore.

Se vi è contrasto intorno al valore, l' usciere ne fa rapporto al giudice del luogo ove si fa l' esecuzione, il quale trasportandosi nella casa ove sono gli effetti, toglierà la differenza con un decreto che va inserito nel processo verbale.

4. Le macchine e gl' istrumenti che servono alla scuola ed alla pratica od esercizio delle scienze ed arti, fino alla concorrenza della predetta somma, ed a scelta del debitore.

Le differenze intorno al prezzo saranno tolte come sopra, num. antecedente.

5. Gli equipaggi dei militari, cioè quelli qualificati per tali dei regolamenti ossiano ordinanze militari, secondo il rispettivo grado dei debitori.

6. Gli strumenti degli artigiani necessarj al loro travaglio personale.

7. Le farine ed altre minute vettovaglie necessarie al consumo del debitore e della sua famiglia per un mese.

§. 5. Si potrebbe dubitare, se colui che possiede un gabinetto di macchine e d' istrumenti utili alle scienze che professa e che è nel medesimo tempo proprietario di libri relativi alla sua professione, potrà fare eccettuare dal pignoramento per ducati cento di macchine e d' istrumenti, ed inoltre altrettanto di libri, il che porterebbe inesecuzione di duecento ducati.

Il dubbio però sembra sciolto, se si considera che la legge ha accordato questo privilegio tanto agli uni quanto agli altri oggetti senza distinzione nè restrizione alcuna. La regola generale in questi casi approvata dal buon senso e dall' uso è, che: *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

CAP. III.

Pei casi nei quali gli stessi oggetti esenti possano essere oppignorati.

§. 6. Il principio stabilito nel capitolo antecedente riceve alcune eccezioni comandate dalla equità; i casi di quest' eccezioni sono determinati dall' *art.* 683 nella seguente maniera:

1. L' equità vuole che nessuna sorte di mobili sia eccettuata da un pignoramento che si fa per pagare gli alimenti somministrati al debitore.

Notate però, che l' espressione, *qualunque sorta di mobili*, non include mai in qualunque caso il letto del debitore, della moglie e dei figli, nè gli abiti ch' essi portano indosso, *Cit. art.* §. 3.

2. L' abitazione personale essendo un oggetto di prima necessità, quasi altrettanto che gli alimenti, qualunque mobile potrà essere oppignorato per pagarne la pigione.

3. Quando per gli oggetti esenti sono dovute delle somme a creditori per aver fabbricato o venduto i detti oggetti, o per aver prestate danari per comprarli, fabbricarli o ripararli, i medesimi potranno essere oppignorati.

4. Per debiti di affitto di opificj, mulini, strettoj di case e fabbricati da cui dipendono, cessa l' eseouzione di cotesti oggetti.

5. Egli era certamente interessante di eccettuare dal pignoramento gli animali, arnesi ed utensili inservienti all' agricoltura: ma non è meno utile ed interessante di sottoporre questi medesimi oggeti alla esecuzione, quando si tratti di soddisfare ciò ch' è dovuto a titolo di affitto in danaro o in generi, o di somministrazioni fatte per la messe o per la coltura delle terre.

§. 7. Nel caso che gli animali e gl' istrumenti di agricoltura vengano oppignorati in forza dell' anzidetta eccezione, il giudice di circondario del luogo della esecuzione, può, dietro istanza del creditore, sentiti o chiamati il proprietario del fondo ed il debitore, destinare un agente, affinchè le terre non rimangono incolte. *Art.* 684.

§. 8. Questo agente incaricato della coltura diviene un vero depositario delle cose che gli vengono confidate. Parleremo nell' art. seg. di ciò che concerne il detto depositario. Intanto osserviamo, che nel caso del §. antecedente non vi ha alcun ostacolo che la domanda di un agente possa farsi dal debitore, quando il creditore non vi pensasse; da ciò non risulta alcun pregiudizio per quest' ultimo, il quale in ogni caso dovrà essere inteso o debitamente chiamato, del pari che il proprietario del fondo.

A r t. IV.

Del depositario delle cose oppignorate.

Quello che noi esporremo riguardo al depositario delle cose oppignorate, sarà contenuto in quattro capitoli, intitolati, 1. delle persone che possono esservi destinate; 2. del modo di farne la scelta; 3. delle obbligazioni del depositario; 4. del termine delle di lui incombenze.

Cap. I.

Della qualità del depositario.

§. 1. Depositario nel caso di cui trattiamo, è una persona che si incarica volontariamente di custodire e conservare gli effetti che in seguito di un pignoramento sono stati posti nelle mani della giustizia. Tali effetti non sarebbero sicuri se restassero in potere del debitore fino all'epoca della loro vendita; egli è dunque necessario di confidarli ad un terzo che ne sia risponsabile.

§. 2. Allorchè una persona accetta di ricevere in deposito i mobili oppignorati, contrae una obbligazione. Il depositario adunque dovrà essere una persona capace di obbligarsi. Non potrà sceglìersi per conseguenza un minore, un interdetto etc., nè una donna senza l'autorizzazione del marito.

§. 3. Colui che contrae un obbligo verso la giustizia, può esser costretto all'adempimento coll'arresto personale; quindi una persona che non potrà essere arrestata, non verrà scelta a questa incombenza, ammenochè ciò non sia col consenso delle parti interressate.

§. 4. Finalmente, perchè uno possa essere scelto depositario, la ragion vuole, che sia persona solvibile, capace di rispondere degli oggetti che gli son confidati. Del resto, quando le parti sono contente, qualunque persona può esservi destinata, senza che occorra di esaminarne le solvibilità; di più, se il creditore avesse una tale confidenza nel suo debitore per credere che non sarà per sottrarre gli oggetti oppignorati, non vi sarebbe ostacolo che il debitore stesso ne fosse lasciato depositario. È questa la ragione per la quale l'*art.* 688 permette non solo che si possa scegliere per depositario il debitore stesso oppignorato, ma ancora il suo conjuge, marito o moglie, i di lui parenti o affini, i di lui domestici, se il creditore vi consente, e se le dette persone sono d'altronde capaci di contrarre. Però per non cagionare al debitore una troppo grande importunità, che potrebbe sovente degenerare in querele, lo stesso articolo proibisce espressamente di scegliere in depositario lo stesso creditore oppignorante, o il suo conjuge, o alcuno de' suoi parenti od affini fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, o in fine dei di lui domestici.

Cap. II.

Di colui che presenta, e di colui che sceglie il depositario.

§. 5. Il debitore è quegli che presenta la persona per essere scelta il depositario dei suoi mobili oppiguorati. Se interessa al creditore che i mobili non siano sottratti dal potere della giustizia, ove li ha posti il pignoramento, interessa di più al debitore, il quale fino alla spropriazione ne conserva la proprietà, ch' essi non siano malmenati o dispersi. Il depositario adunque deve essere aggradito da ambe le parti, ma deve essere presentato in preferenza dal padrone de' mobili.

§. 6. Ciò posto, allorchè il debitore si offre egli stesso per depositario, o presenta il suo conjuge o parente o affine fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, o infine un suo domestico, l' usciere non potrà accettarlo senza il consenso del creditore. Ma allorchè il debitore presenta qualunque altra persona, l' usciere non potrà ricusarla se non per causa d' insolvibilità, o per motivo che la persona offerta non fosse soggetta all' arresto personale, o che non potesse entrare immediatamente in funzione. *Art.* 686.

§. 7. L' usciere è dunque la persona che è autorizzata a scegliere il depositario, semprechè in esso concorrano le qualità e condizioni anzidette. Egli è per dovere di ufficio incaricato di proteggere gl' interessi del creditore, al quale è proibito di esser presente al pignoramento, e quando trattasi di accettare il debitore o una delle persone a lui attinenti per depositario, bisogna che ne sia stato antecedentemente autorizzato dal creditore. Quindi è, che se l' usciere avesse delle difficoltà intorno alla solvibilità della persona offerta dal debitore, dovrebbe stabilire provvisoriamente un altro depositario a sua scelta, e di tale emergente dovrebbe fare rapporto al presidente del tribunale del circondario, come di un oggetto che richiede pronta spedizione. Egli è egualmente per questa ragione che l' *art.* 687 autorizza l' usciere a scegliere egli stesso un depositario nel caso che il debitore non presentasse alcuna, o che presentasse persone incapaci o insolvibili.

§. 8. Finalmente è dovere dell' usciere di spiegare nel suo processo verbale di pignoramento la forma ed il modo con cui il depositario è stato presentato e scelto, e di fare egualmente menzione che la persona scelta ha accettato volontariamente la sua incombenza. Di questa volontaria accetta-

zione del depositario la prova sta non solo in quello che l' usciere attesta nel processo verbale, ma nella sottoscrizione che il depositario vi appone tanto all'originale quanto alla copia che deve essergli rilasciata, ed alla copia che se ne dovrebbe rilasciare al debitore se fosse presente, o al sindaco del comune se il debitore fosse assente. Quando però il depositario non sapesse scrivere, l' usciere noterebbe questa particolarità nel suo processo verbale, cui si presterà piena fede. *Art.* 689.

§. 9. Il titolo, in virtù del quale il depositario è autorizzato ad adempiere le proprie incumbenze, non consiste adunque in altro, che in questa copia del processo verbale di pignoramento, che gli vien rilasciata.

Cap. III.

Degli obblighi del depositario.

§. 10. Il depositario eletto, come sopra, dall' usciere, è, come un depositario giudiziario, risponsabile, sotto pena dell' arresto personale, se occorre, di tutti gli oggetti oppignorati commessi alla sua custodia: egli è tenuto di presentarli ogni qualvolta ne è legalmente richiesto, deve invigilare che alcuno non li sottragga, e che non deteriorino; quindi è autorizzato a fare tutte le spese necessarie alla loro conservazione.

§. 11. Conseguentemente il depositario si metterà in possesso delle cose oppignorate; le chiavi delle porte e dei mobili gli saranno consegnate; egli è in diritto di abitare nel locale ove trovansi i detti oggetti. Quando il pignoramento è fatto nella casa di abitazione del debitore, ordinariamente suole lasciarsi al medesimo l'uso di quei mobili che è impossibile di sottrarre senza che il depositario se ne accorga; ma se si tratta di oggetti facili ad essere asportati, come gioje, argenti, ed altro di questo genere, il depositario prenderà la precauzione di tenerli sotto chiave.

§. 12. Il depositario non può in alcun caso far servire a' suoi proprj usi i mobili oppignorati, molto meno affittarli, ne permetterne l' uso gratuito ad altri fuori che al debitore, o sotto la propria responsabilità; contravvenendo ad una delle anzidette proibizioni, sarà condannato a perdere le spese di custodia, ed al pagamento dei danni ed interessi, al quale può anche essere costretto coll' arresto personale. *Art.* 693.

§. 13. Quando le cose oppignorate son di natura da produrre qualche profitto o frutto, il depositario deve procurarlo, e renderne conto; anche sotto pena di arresto per-

sonale. *Art.* 694. Quindi dovrà raccogliere i frutti maturi, venderli prima del loro deperimento, o conservarli e custodirli, se si può senza che deteriorino.

§. 14. Tutte le spese che i differenti obblighi del depositario potranno occasionare secondo le circostanze, dovranno essergli anticipate dal creditore oppignorante. Quindi il depositario ha diritto di domandarle, e se non gli si somministrino, può rinunziare alle assunte incumbenze.

§. 15. Il depositario ha egualmente il diritto di esigere le sue diete in ragione del tempo che impiega nelle dette incumbenze. Egli ha perciò un' azione diretta contro l' usciere che lo ha scelto, e contro il creditore; l' usciere avrà quindi il regresso contro il creditore, e quest' ultimo contro il suo debitore. Tutte queste differenti partite, tanto di diete, che di somme anticipate, si preleveranno dal prezzo che si ricaverà dalla vendita de' mobili, come vedremo in seguito.

§. 16. Il divieto fatto al depositario di servirsi delle cose oppignorate non si applica all' agente, che abbiam detto doversi destinare in custodia degli animali e degl' istrumenti di agricoltura, onde la coltivazione delle terre cui sono addetti, non soffra detrimento; anzi l' agente non è ad altro fine destinato che per servirsi di tali oggetti in beneficio della cultura. Egli è dunque in dovere di usarne a questo scopo, e conseguentemente di nudrire gli animali, di averne cura, e di conservare a fare riparare, occorrendo, gl' istrumenti delle terre.

§. 17. Questo agente, che è anch' egli una specie di depositario, terminata la sua gestione, dovrà render conto di ciò che avrà speso, e di ciò che avrà ricavato. Se sullo stabile, alla cultura del quale deve egli impiegare gli animali e gli strumenti oppignorati, non si trovi quanto possa bastare a coprire le spese per lo nutrimento e conservazione dei detti animali ed istrumenti, l' agente potrà farsi anticipare le somme necessarie dal creditore.

§. 18. Finalmente è obbligo dell' agente suddetto di non distornare gli animali ed istrumenti dall' uso cui sono unicamente destinati; operando diversamente, sarà come qualunque depositario giudiziario punito colla perdita dalle sue spese ossiano diete di custodia, e potrà essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi. Alle quali cose potrà essere costretto coll' arresto personale.

Cap. IV.

Del termine delle incumbenze del depositario.

§. 19. Le incumbenze del depositario non durano che fino al momento in cui si procede alla vendita degli oggetti oppignorati. Giunto questo momento, il depositario dovrà esibire e consegnare i detti oggetti a misura che gli sono richiesti dall' officiale che eseguisce la vendita. Quando avrà consegnato tutti gli oggetti, la menzione di questa consegna, che si fa nel processo verbale della vendita, servirà al depositario di esonerazione.

§. 20. Le incumbenze del depositario cessano egualmente, se la revoca del pignoramento è pronunciata con senteuza, o se le parti interessate, compresi i terzi oppouenti se ve ne siano, consentono fra di loro a non proceder più oltre.

§. 21. Allorchè un depositario domanda di essere rimpiazzato, viene ordinariamente esaudito, ed in questo caso se ne sceglierà un altro che sarà presentato dal debitore colle condizioni che abbiamo spiegate al capitolo secondo. Ma se fosse dell' interesse delle parti che il depositario rimanga, questi non potrebbe essere esonerato, che allorquando giustificasse di avere un legittimo motivo di scusa.

§. 22. Il depositario è però in dritto di domandare la sua esonerazione quante volte la vendita non segua nel giorno indicato nel processo verbale del pignoramento, per la ragione che si presume non essersi obbligato alla custodia delle cose oppignorate che sino al giorno della loro vendita. *Art.* 695.

§. 23. Ma se un qualche ostacolo avesse impedito il creditore di procedere alla vendita nel giorno stabilito, il depositario non sarebbe costretto di restare in funzione indefinitamente; lo stesso *art.* 695 lo autorizza a domandare la sua esonerazione dopo il lasso di due mesi dal pignoramento; in questo caso il creditore ha diritto di far nominare un altro depositario.

§. 24. Tutte le volte che il depositario sarà in caso di domandare la sua esonerazione, dovrà farlo mediante una citazione al creditore e al debitore a comparire davanti il giudice del luogo del pignoramento in via di *sommaria esposizione* (1).

§. 25. Quando la domanda di esonerazione è accordata, prima che si eseguisca dovrà verificarsi l' esistenza ed integri-

(1) Sommaria esposizione è *quella forma di procedere in un incidente che domanda una celere e pronta spedizione; e che dicesi ancora* referato. Ved. appresso il tit. XVI.

tà de' mobili oppignorati, e dovrà farsene la consegna al nuovo depositario. Questa verificazione di cui la prova si formerà con un processo verbale di usciere fatto in presenza delle parti, o queste debitamente chiamate, è quello che si chiama *ricognizione degli effetti* oppignorati *Art.* 696.

§. 26. Esonerato in questo modo il depositario, non sarà però dispensato dall' obbligo di render conto de' frutti o profitti che avessero potuto rendere gli oggetti oppignorati; o dall' altro canto gli competerà il dritto di ripetere le sue diete e spese di custodia per tutto il tempo che ha conservato i detti oggetti.

§. 27. Le disposizioni fin quì esposte su tutto ciò che ha rapporto alla esonerazione del depositario, alla forma colla quale dovrà domandarsi ed operarsi, al conto che si dovrà rendere, alle spese di conservazione e di custodia; ed alle diete, si applica egualmente a quella persona, che nel caso di oppignorazione di animale o d' istrumenti inservienti all' agricoltura, viene destinata come agente alla cultura delle terre cui quei tali strumenti ed animali erano addetti.

A r t. V.

Degli ostacoli che il debitore può frapporre al pagamento.

§. 1. Il pignoramento può essere interrotto o frastornato da opposizioni di terze persone, e da ostacoli che può frapporvi lo stesso debitore: nell' articolo seguente parleremo delle opposizioni dei terzi; in questo esporremo unicamente gli ostacoli che i debitori stessi sogliono alle volte frapporre alla esecuzione dei loro mobili; questi ostacoli possono ridursi a tre. 1. rifiuto di aprire le porte; 2. vie di fatto; 3. reclami fondati in ragione.

§. 2. Primo. L' ostacolo che il debitore oppone ordinariamente al pignoramento è di ricusare di aprir le porte del suo appartamento o di dar le chiavi de' suoi mobili, o di far dire all' usciere che queste non si trovano, che si sono perdute, o finalmente facendo trovar tutto serrato e deserta la casa. In questi casi si procederà nel modo seguente: per prima precauzione l' usciere stabilisce provvisoriamente un custode di sua scelta alle porte, coll' incarico di non permettere che cos' alcuna venga asportata. *Art.* 677.

Indi si reca immediatamente e senza chiamare alcuna delle parti dal giudice di circondario, o dall' ufficiale di polizia del luogo, e nei comuni ove non ve n' ha, dal sindaco; esibisce il titolo esecutorio in forza del quale deve procedere al pignoramento, ed il magistrato dopo di esser-

si assicurato ch' è in regola, va coll' usciere al luogo designato per esser presente all' apertura delle porte dell' appartamento o dei mobili che si farà da operaj fatti chiamare dall' usciere stesso, ed al pignoramento a misura che l' usciere ne va notando gli oggetti nel suo processo verbale. *Ivi*.

In tutti quest' incidenti la legge non permette che si facciano processi verbali particolari; tutto dovrà essere trascritto solo nel processo verbale del pignoramento, al quale in questi casi sarà apposta la firma dal funzionario implorato dall' usciere per assistere alle di lui operazioni. Lo intervento adunque di questo funzionario non si riduce ad altro che ad invigilare che gli atti coercitivi siano impiegati per giusti motivi, e colla conveniente moderazione. *Ivi*.

§. 3. Secondo. *Vie di fatto*. In caso di resistenza aperta, l' usciere implorerà il medesimo magistrato, affinchè lo autorizzi a chiamare in ajuto la forz' armata; lo stesso ha luogo nel caso che il custode stabilito dall' usciere venga insultato o minacciato. In questo caso l' usciere per coprirsi da qualunque responsabilità farà bene di avvertire dello occorrente il creditore, il quale potrà dare quei passi che la legge gli accorda onde assicurare l' esecuzione del pignoramento.

Del rimanente, l' *art.* 690 dispone, che chiunque con vie di fatto impedisce che venga stabilito un custode o un depositario, trafugasse o nascondesse effetti oppignorati, sarà processato conformemente al prescritto dalle *leggi penali*.

§. 4. Terzo. *Riclami fondati in ragione*. Spesse volte il debitore nel momento che si fa il pignoramento, dichiara all' usciere, che intende di farvi opposizione per motivi che o deduce all' istante, o si riserva di spiegare quando occorrerà. Questo riclamo del debitore non sospende l' operazione dell' usciere; essa è portata al suo compimento, come se non vi fosse stata alcuna opposizione. Solamente i riclami e le cose dedotte dal debitore si menzionano dall' usciere nel suo processo verbale per tenerne conto alla fine del pignoramento; e per far pronunciare sopra questi riclami, ossiano opposizioni, si procede davanti al tribunale o giudice del circondario, in via di *sommaria esposizione*. Vedi appresso *tit. XVI. Art.* 697.

Art. VI.

Delle opposizioni dei terzi.

Tre casi possono ordinariamente accadere all' occasione di un pignoramento in cui siano interessate terze persone. Que-

sui casi che importano opposizioni, nascono o perchè un terzo sia proprietario di qualche oggetto posseduto dal debitore oppignorato, o perchè un terzo sia creditore dell' oppignorato con privilegio o senza, o perchè siavi un concorso simultaneo di oppignorazioni. La prima opposizione ha per oggetto d' impedire la vendita di quegli oggetti oppignorati la di cui proprietà è reclamata dal terzo; la seconda ha per oggetto d' impedire il rilascio del prezzo ricavato dai mobili venduti; il terzo caso ha per oggetto di stabilire una forma di procedura che sia adattata a conciliare gl' interessi di tutte le parti; il che noi spiegheremo in tre capitoli differenti.

Cap. I.

Delle opposizioni dei terzi alla vendita degli oggetti oppignorati.

§. 1. Secondo i principj stabiliti, il pignoramento non cade che sui mobili di ragione del debitore. Ora un terzo che pretendesse esser proprietario dei mobili posseduti dal debitore, e che sono per essere oppignorati, potrebbe egli impedire che siano compresi nel pignoramento? Non già: il pignoramento continua ed è compiuto, potendosi anche passare alla pubblicazione degli affissi pel giorno della vendita; ma la opposizione del terzo per titolo di proprietà; produce soltanto la sospensione della vendita degli oggetti oppignorati fintantochè non si sia pronunciato con sentenza sull' effetto della opposizione medesima. *Art.* 698.

§. 2. Colui che pretende aver diritti di proprietà sopra tutti gli oggetti oppignorati, o sopra una parte di essi, (purchè non sia il depositario medesimo degli effetti sequestrati, a cui è inibito espressamente dall' *art.* 699 di produrre richiamo di proprietà), dovrà adunque procedere nel modo seguente: egli formerà il suo atto di opposizione alla vendita degli effetti che specificherà dettagliatamente, e lo farà redigere, e notificare da un *usciere* al custode o depositario dei medesimi.

Questo atto di opposizione dovrà essere inoltre denunciato al creditore ed al debitore, e contenere una citazione ai medesimi a comparire davanti il tribunale del luogo del pignoramento. Questa citazione deve essere *libellata*, vale a dire, devonsi spiegare in essa titoli della opposizione fondati sulla pretesa proprietà, e le conclusioni dirette ad impedire la vendita. Tutte queste formalità sono prescritte a pena di nullità. Il tribunale davanti il quale sono stati citati il depositario, il creditore ed il debitore, pronuncierà sulla opposizione in modo sommario. *Ivi.*

§. 3. Avvertasi, che l'opponente per lo titolo anzidetto, potrà produrre la sua opposizione in tutto l'intervallo di tempo che passa dal pignoramento alla vendita, e fintantochè questa non è consumata; per conseguenza, quand'anche l'opposizione fosse intimata al momento stesso in cui si procede alla vendita, gli oggetti, riclamati saranno posti da parte, fintantochè non sia giudicato intorno alla rivendicatoria, ch'è l'oggetto della opposizione. Siccome però questo incidente produr deve del ritardo nella procedura, il quale può essere pregiudizievole alle parti, e sopra tutto agl'interessi del creditore, così il *cit. art.* 698 lascia al medesimo la facoltà di chiedere che gli effetti pignorati sieno trasportati dal luogo dove sono, in un altro, e decide, che il rivendicante il quale succumbe nella sua opposizione sarà condannato nei danni-interessi verso il pignorante, se vi ha luogo. §. 2. e 4.

E prevedendo la legge che in ciò possa prendervi gran parte la malizia del reclamante o del suo patrocinatore, ha lasciato alla facoltà del giudice di condannar l'uno o l'altro ad una multa non minore di ducati dieci, secondo la sua prudenza, avendo riguardo al valore degli effetti pignorati: la qual multa cederà in beneficio del creditor pignorante, e sarà esigibile coll'arresto personale, senza l'uopo di essere espresso nella condanna. Può in oltre lo stesso giudice apporre l'arresto personale alla condanna delle spese. *Ivi.*

CAP. II.

Della opposizione dei terzi all'aggiudicazione del prezzo de' mobili oppignorati.

§. 4. La sola opposizione per titolo di rivendicatoria può sospendere la vendita dei mobili oppignorati. *Art.* 698. Qualunque altro titolo di opposizione anche fondato sopra affitti o pigioni scadute e non pagate, non avrà altro effetto che di sospendere l'aggiudicazione del prezzo sul totale del credito dell'oppignorante. *Art.* 700.

§. 5. Il creditore opponente produce in questo caso come segue: ei farà redigere da un usciere il suo atto di oppoposizione, e lo farà intimare al creditore oppignorante ed all'usciere, o ad altro ufficiale incaricato della vendita; enuncierà nell'atto i titoli dell'opposizione, e se il creditore opponente non è domiciliato nel luogo del pignoramento, ei dovrà esprimervi che vi fa elezione di domicilio. Mancando una sola di queste formalità, l'atto di opposizione è nullo, e l'usciere che per propria colpa fosse causa della nullità, sarebbe tenuto al risarcimento dei danni-interessi verso il creditore opponente. *Ivi.*

§. 6. Frattanto l' opposizione di un terzo creditore non dovrà cagionare alcuna particolare procedura nè per parte di questo terzo opponente, nè per parte del creditore oppignorante fino all' epoca della distribuzione del prezzo. È allora che i titoli dell' opposizione saranno discussi. *Art.* 701.

Notisi però, che questo divieto di procedere rispetto al terzo creditore opponente non si stende alle coerzioni che egli ha diritto di cominciare o di continuare contro il debitore oppignorato, ch' è pur suo debitore per altri titoli che per quelli pe' quali *si* è fatto il pignoramento. La controversia tra il creditore oppeneute ed il debitore è assolutamente estranea procedura del pignoramento, la quale non soffrirà perciò alcuna interruzione.

CAP. III.

Del concorso di più pignoramenti, e della surrogazione.

§. 7. La ragione e la pratica del foro convengono nella massima, che i medesimi effetti non possono essere oppignorati due volte. Effettivamente quei mobili che sono già stati confidati ad un depositario giudiziario non sono più in possesso del debitore; conseguentemente non potranno esser soggetti ad un secondo pignoramento. Per altro non ve n' è alcun bisogno: la procedura che istruisce il primo creditore oppignoraute giova ancora a tutti gli altri creditori, e basterà per l' interesse loro, ch' essi formino opposizioni all' aggiudicazione del prezzo della vendita. Ei sarebbe inutile e di molto imbarazzo il permettere che molti creditori procedano simultaneamente a tutti gli atti che si fanno anteriormente alla vendita.

§. 8. Egli è dunque stabilito dall' *art.* 702, che un usciere, il quale presentandosi per eseguire un pignoramento, ne trovi un altro già consumato, non potrà oppignorare gli stessi effetti. Cosa farà egli adunque per l' indennità del creditore che gli ha confidato i suoi interessi? Se è munito di un titolo esecutorio, egli ha la facoltà di fare una ricognizione degli oggetti oppignorati, per verificare, se i mobili descritti nel processo verbale del pignoramento esistono, e se vi sono compresi tutt' i mobili appartenenti al debitore. Ora, il depositario o custode è perciò tenuto di esibire al detto usciere tutti gli oggetti che sono stati commessi alla sua custodia, e se fatta questa ricognizione l' usciere trova che il debitore possede ancora dei mobili che non sono stati compresi nel pignoramento, egli è autorizzato ad oppignorarli.

§. 9. Nel fare questo nuovo pignoramento, l' usciere che

procede per un secondo creditore oppignorante stenderà il suo processo verbale, ma questo processo verbale non sarà considerato che come una continuazione del primo. Conseguentemente, il secondo creditore, tanto se non si fosse fatta che una semplice ricognizione de' mobili descritti nel primo pignoramento, quanto se ne fosse fatto un nuovo sui mobili in quello non compresi, non dovrà far altro che una intimazione al creditore primo oppignorante, affine di riunire il supplemento, se ve ne ha, al primo pegno, e di vendere insieme il tutto entro gli otto giorni che sono accordati per intervallo dal pignoramento alla vendita.

In questo caso il processo verbale di ricognizione equivale ad una semplice opposizione all' aggiudicazione del prezzo della vendita. Conseguentemente dovrà essere intimato al primo oppignorante od all' ufficiale incaricato della vendita, dovrà enunciarsi in esso il titolo onde procede ed eleggersi domicilio nel luogo del pignoramento. Tutte queste formalità sono egualmente da eseguirsi rigorosamente a pena di nullità, ed a pena per l' usciere che fosse la causa della nullità, dei danni-interessi verso le parti, come sarà di ragione.

§. 10. Se però il primo oppignorante non cura di procedere alla vendita entro gli otto giorni, il creditore che ha fatto la ricognizione, e l' intimazione può esservi surrogato per continuare la procedura.

È questa una disposizione generale dell' *art.* 703. Ivi è detto che qualora l' oppignorante non fa vendere nel termine prescritto (di cui si parlerà appresso) le cose oppignorate, qualunque creditore opponente che abbia un titolo esecutorio, può divenire principale istante nella causa, senza che perciò abbia bisogno di presentare una speciale domanda di surrogazione. Quello che dovrà fare si è una intimazione all' oppignorante, onde proceda alla vendita entro gli otto giorni, mancando l' oppignorante di farlo, l' opponente procederà alla ricognizione dei mobili descritti nel processo verbale, i quali il depositario o custode è tenuto di presentarli, ed in seguito alla vendita dei medesimi.

ART. VII.

Della vendita dei mobili oppignorati.

L' oggetto di un pignoramento di mobili, essendo, come lo abbiam veduto, di farli vendere onde rimettere il creditore; quando il processo verbale è terminato, quando è scelto il depositario, quando sono fatte le debite intimazioni al debitore oppignorato, quando finalmente è spirato l' intervallo di otto giorni dalla intimazione del pignoramento fatto al de-

bitore, il creditore oppignorante può procedere alla vendita de' mobili.

Varie sono le formalità di questa vendita, dalle quali parleremo partitamente in cinque capitoli, esponendo: 1. entro qual termine la vendita si eseguisce; 2. le formalità de' pubblici avvisi; 3. l'ultima ricognizione de' mobili; 4. il luogo, il giorno, e l'ora della vendita; 5. finalmente, il processo verbale della vendita.

CAP. I.

Del termine in cui si procede alla vendita de' mobili oppignorati.

§. 1. La vendita dei mobili oppignorati non può aver luogo che otto giorni intieri per lo meno dopo che il processo verbale del pignoramento è stato notificato al debitore. *Art.* 704.

§. 2. Accade sovente che la vendita non si fa precisamente al giorno indicato, o perchè i pubblici affissi e la ricognizione de' mobili non han potuto eseguirsi entro gli otto giorni, o perchè altre circostanze imprevedute han ritardate le necessarie operazioni preliminari; allora bisognerà avvertire il debitore del giorno al quale la vendita è stata prorogata. *Art.* 705. E così successivamente dovrà farsi ogni proroga. Il debitore ha il massimo interesse di sapere in qual giorno si venderanno i suoi mobili, per esservi presente, o per farvi trovare degli obblatori.

§. 3. L'avviso anzidetto da darsi al debitore in caso di proroga è una specie di citazione che viene intimata alla di lui persona o al domicilio; conseguentemente tra questo avviso ed il giorno della vendita dovrà esservi un giorno intero d'intervallo per lo meno, ed inoltre un giorno per quindici miglia di distanza, occorrendo. *Ivi.*

§. 4. L'obbligo di fare al debitore questa nuova chiamata o avviso corre al creditore oppignorante, o al creditore opponente che fosse stato surrogato a quest' ultimo; se vi fossero altri opponenti, non vi ha obbligo di notificar loro questa proroga; essi si considerano sufficientemente avvertiti del giorno della vendita col mezzo de' pubblici affissi. *Art.* 706.

CAP. II.

Dei pubblici affissi.

§. 5. La legge vuole che si dia a questa vendita tutta la possibile pubblicità. Il mezzo più proprio, usato in tutti i tempi, è quello dei pubblici affissi; quindi l'*art.* 708 l'adot-

ta: secondo questo articolo la vendita deve annunciarsi otto giorni prima con quattro affissi per lo meno da porsi, cioè: uno al luogo ove sono i mobili; l'altro alla porta della casa del comune; il terzo al mercato del luogo, o se non ve n'ha, al mercato vicino; il quarto alla porta dell'uditorio della giustizia di circondario.

§. 6. Questi quattro affissi sono sufficienti, allorchè la vendita segue al mercato del paese, oppure al luogo ove si trovano gli effetti; ma se per procurare un maggior vantaggio all'asta, i giudici avessero ordinato di trasportare i mobili in un altro luogo per esservi venduti, un quinto affisso dovrà porsi al luogo in cui si farà la vendita. *Art.* 708.

§. 7. La prova che gli affissi sono stati apposti si fa con un processo verbale, a cui l'usciere che deve redigerlo unisce un esemplare dell'avviso. *Art.* 710.

§. 8. Gli affissi possono essere stampati, o manoscritti. In essi si deve indicare il luogo, il giorno, e l'ora della vendita, e la natura degli oggetti, senz'altro particolare dettaglio. *Art.* 709. *Vedine qui appresso la formola al* §. 7.

§. 9. La legge, esigendo che la vendita sia resa pubblica con quattro o cinque affissi per lo meno, permette in consegnenza di apporne di più, quante volte l'importanza dei mobili lo esiga; il che produce che la spesa occorrente sarà posta in tassa, e rimborsabile.

§. 10. Un altro modo di render pubblica la vendita dei mobili oppignorati è quello di annunziarla anche col mezzo de' giornali: quindi il codice lo prescrive nelle città ove ve ne sieno. *Art.* 708. L'inserzione dell'avviso nei giornali è verificata colla firma dello stampatore apposta in un esemplare e legalizzata dal sindaco del comune. *Art.* 778.

CAP. III.

Della ricognizione dei mobili.

§. 11. Questa operazione che precede la vendita dei mobili ha per oggetto di assicurarsi, se il depositario ha adempito con fedeltà alle sue incumbenze. L'ufficiale adunque incaricato della vendita con processo verbale del pignoramento alle mani, si farà esibire dal depositario i suddetti mobili capo, per capo. Il depositario è risponsabile di ciò che manca o trovasi deteriorato, e l'ufficiale non è risponsabile che di ciò di cui ha verificato l'esistenza. Questa ricognizione si descrive in un processo verbale, in cui però non è necessario di fare una minuta descrizione dei mobili come nel processo verbale di pignoramento, basterà enunciare che i mobili sono stati trovati tali quali erano stati consegnati al depositario,

se vi hanuo però articoli mancanti o deteriorati, dovranno questi essere specificati in dettaglio come lo erano stati nel processo verbale di pignoramento. *Art.* 707.

Cap. IV.

Del luogo, del giorno, e dell' ora della vendita.

§. 12. La vendita de' mobili oppignorati si fa al pubblico mercato più prossimo nel giorno ed all' ora in cui si tiene ordinariamente, o in giorno di Domenica. Può però il tribunale od il giudice di circondario, secondo le rispettive competenze, permettere che la vendita si faccia in altro luogo che riputasse più vantaggioso, quando per esempio si temesse che alcuni oggetti per la loro fragilità potessero essere danneggiati col trasporto. Questa permissione però deve essere espressamente decretata dal tribuuale. *Art.* 708.

§. 13. Se si tratta di barche, scialuppe ed altri bastimenti di mare della portata di dieci tonnellate o meno; di battelli, chiatte ed altre barche di fiume, di mulini ed altri edifici mibili sopra barche o altrimenti; essi sono venduti sui porti, sulle spiagge o sui ricettacoli ove si trovano dopo di essere stati pubblicati per la lor vendita quattro affissi per lo meno, come gli altri mobili. *Art.* 711.

§. 14. Vi ha però di particolare per la vendita degli anzidetti oggetti, che dovranno procedere tre pnbblicazioni in tre giorni consecutivi nel luogo stesso ove si trovano: la prima di queste pubblicazioni non può esser fatta che otte giorni almeno dopo che il pignoramento è stato intimato al debitore. *Ivi.*

§. 15. Queste pubblicazioni si fanno ad alta voce dall' ufficiale a ciò destinato, e consistono in un' indicazione delle cose da vendere, e dovrà dichiararsi che la pubblicazione che si fa è le prima, la seconda o la terza. La prova delle seguite pubblicazioni si stabilisce con un processo verbale di usciere. *Ivi.*

§. 16. Un' altra disposizione particolare concerne l' argenteria, gli anelli e le gioje quando il valore di questi oggetti monta almeno a duc. ottanta. Primieramente l' apposizione degli affissi si fa nel modo sopradescritto; quindi gli oggetti sono esposti al pubblico in tre giorni differenti sia al mercato, sia al luogo ove son custoditi; il che è provato con processo verbale di usciere. *Art.* 712.

§. 17. Queste precauzioni però non autorizzano a vendere l' argenteria e gli effetti preziosi ad un prezzo più infimo del loro valore reale: se trattasi di argenteria, il suo valore intrinseco è conosciuto in piazza; se trattasi di gioje, anel-

li, ed altri effetti preziosi, questi non potranno essere venduti al di sotto della stima che se ne dovrà fare per mezzo di periti. *Ivi.*

§. 18. Nelle città in cui si stampano giornali non è necessario di far precedere le tre accennate pubblicazioni per le cose di marina e di fiumi, nè di fare le tre esposizioni preliminari per la vendita delle cose preziose del valore di duc. ottanta: queste formalità saranno supplite facendo inserire nei giornali gli avvisi delle vendite di cui si tratta. Questi avvisi dovranno ripetersi per tre volte nel decorso del tempo che precede la vendita. *Art.* 711 e 712.

Cap. V.

Del processo verbale della vendita.

§. 19. Coll' autorizzare l' esecuzione dei mobili di un debitore la giustizia non ha per iscopo che il pagamento dei di lui debiti. Se dunque gli effetti oppignorati sono in quantità tale che il loro prezzo dovrà eccedere ciò che è dovuto al creditore ed agli opponenti, se ve n' ha, tanto in capitale che in interessi e spese, non sarà allora permesso di venderne che quanto basterà al pagamento di queste differenti partite. *Art.* 713.

§. 20. Quindi *l' ufficiale incaricato della vendita* deve fare una valutazioce approssimativa di quei mobili che lo stesso debitore indicasse per essere venduti in preferenza degli altri; e quando il prezzo di tali mobili dal debitore indicati basti al pagamento di tutte le anzidette somme, non si potrà procedere alla vendita degli altri mobili che ha riservati.

§. 21. I mobili si presentano alla vista del pubblico, e sono aggiudicati al maggiore offerente contro l' immediato pagamento in danaro contante. Se colui che ha offerto il maggior prezzo e che è rimasto aggiudicatario non paga immediatamente, senza che occorra di costringervelo mediante istanza al tribunale o senz' alcun ordine di giudice, si procede immantinente alla rivendita de' mobili o suo conto e carico, vale a dire, che se i mobili fossero venduti meno del valore da lui offerto, si sarebbe costretto a rifare la differenza tra il primo ed il secondo valore dell' aggiudicazione. *Art.* 715.

§. 22. *Gli uscieri incaricati della vendita* sono tenuti di costruire un processo verbale di vendita, ove debbono essere spiegate tutte le particolarità della operazione: questo processo verbale deve indicare adunque 1. il giorno, l' ora ed il luogo in cui la vendita si eseguisce; 2. tutti i mobili capo

per capo dettagliatamente; 3. il prezzo per il quale ciascun capo è stato aggiudicato, e dichiarare se è stato pagato immediatamente, o se vi è stata una rivendita a carico del primo aggiudicatario; 4. il nome, cognome ed il domicilio di ciascun aggiudicatario; 5. l' intervento o la mancanza del debitore oppignorato. *Art.* 714 e 716.

§. 23. Quando trattasi di vendere degli oggetti che debbono essere pubblicati o esposti precedentemente a tre giorni differenti, nel processo verbale di vendita dovrà farsi menzione di queste formalità indicando i luoghi, i giorni e le ore in cui esse sono state adempiute.

§. 24. L' ufficiale incaricato della vendita non può ricevere dagli aggiudicatarj alcuna somma al di là dell' ultima obblazione; contravvenendo a questo divieto, potranno essere processati, come concussonarj. *Art.* 716 *in fin.*

§. 25. Se la vendita non potesse compirsi in una seduta, il processo verbale dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo della seconda, e così in seguito fino all'ultima. In ciascheduna seduta si farà menzione della presenza o della mancanza di comparsa del debitore.

§. 26. Le somme ricavate dalle vendite restano in deposito nelle mani dell' ufficiale che le ha fatte affinchè con esse si effettuino i pagamenti da farsi o col concorso delle parti, o in esecuzione di sentenza. Quando però vi hanno creditori opponenti, e che non sieno di accordo fra loro, l' ufficiale suddetto depositerà le dette somme, conformemente sarà spiegato al tit. XI. *della distribuzione per contributo.*

§. 27. Del rimanente l'ufficiale che ha preceduto alla vendita è personalmente risponsabile del prezzo delle aggiudicazioni da lui fatte e dichiarate nel processo verbale. A lui per conseguenza appartiene la cura di riscuotere le somme da' rispettivi aggiudicatarj de' mobili, e nel caso che volesse accordar ai medesimi qualche respiro o di dilazione, è suo il carico, in caso d' inadempimento, d' indennizzare le parti interessate. *Art.* 716.

Art. VIII.

Formola del pignoramento ossia esecuzione sui mobili.

§. I.

Precetto.

L' anno mille ottocento venti, il giorno undici gennajo; in forza di una sentenza proferita dal tribunal civile di . . . provincia di . . . il giorno otto dicembre scorso, debitamente

intimata e registrata ec. . . . , ed ad istanza del sig. Giacomo O . . . mercante di panni , domiciliato in . . . strada . . num. 7 , il quale ha eletto il suo domicilio in . . . nella mia casa , io Giovanni A . . . , usciere delle udienze presso il tribunale civile di . . . , ivi domiciliato , strada . . . , num. 20, ho fatto precetto , in nome del re e della giustizia , al sig. S . . . sartore , domiciliato in . . . contrada . . . , num. 8 , di pagare immantinente al detto sig. O . . . o a me usciere , latore dei documenti , la somma di ducati ottanta e grana trenta per le condanne pronunciate contro di esso colla sentenza sovramenzionata , senza pregiudizio degli interessi , e tutt' altro di cui potesse esser debitore , ragione , azioni e spese per l' esecuzione.

Non avendo trovato il sig. S . . . nel suo domicilio , ho ritenuto che ricusi di pagare la detta somma ; in conseguenza ho dichiarato col presente che il detto sig. O . . . procederà come di ragione ; ed ho lasciato copia del presente precetto al domicilio , del sig. S . . . consegnandola ad una donna che mi disse essere sua moglie. «

Sott. A . . . Usciere.

Se il titolo esecutorio , in forza del quale viene fatto il precetto , non fosse per anche stato intimato ; per esempio se fosse un' obbligazione stipulata avanti notaro , bisognerebbe dar copia di questo titolo unitamente al precetto che farebbe menzione di questa intimazione.

Nel caso in cui per obbedire al precetto si pagasse all'usciere la somma dovuta , questi lo dichiarebbe nel suo atto di citazione , che diverrebbe a lora una quietanza validissima ; è d' uopo del pari per una sicurezza maggiore ritirare dalle mani dell' usciere i titoli esecutorj e gli altri documenti , che egli deve sempre avere presso di se allorchè fa degli atti , e che non può ricusare di rendere quando viene pagato delle somme per le quali procede.

§. II.

Processo verbale del pignoramento.

» L' anno mille ottocento venti , il giorno quattordici gennajo , a dieci ore della mattina , in virtù di una sentenza proferita dal tribunale civile di . . . residente in . . . il giorno otto dicembre scorso , debitamente intimata e registrata etc. . . . , e ad istanza del sig. Giacomo O . . . mercante di panni , domiciliato in . . . strada . . . num. 7 , il quale ha eletto il suo domicilio in . . . nella casa del

signor T . . . patrocinatore , situata nella strada di . . . num. 15 ; io Giovanni A . . . , usciere delle udienze presso il tribunale civile di . . . , ivi domiciliato strada . . . . num. 20 , ho fatto reiterato precetto , in nome del re e della giustizia , al sig. Pietro S . . . sartore , domiciliato in . . . strada . . . num. 8 , e da me ritrovato personalmente nel suo domicilio , di pagare a vista al detto sig. O . . . ovvero a me usciere , latore de' documenti , la somma di ducati ottanta e grana trenta , per le condanne pronunciate contro di esso colla detta sentenza , senza pregiudizio degli interessi e delle spese , e di altre somme dovute , diritti , azioni e spese per l' esecuzione.

» Il detto sig. S . . . avendo ricusato di pagare la detta somma , gli ho dichiarato che subito procedeva al pignoramento de' suoi mobili ed effetti ; in conseguenza assistito da due testimonj qui appresso nominati , ho pignorato e messo nelle mani della giustizia gli oggetti seguenti :

» 1. In una camera a pian terreno che ha lume dalla piazza , un paravento di panno verde , di sei palmi di altezza a sei ante , il tutto di palmi otto di larghezza.

» Più , una tavola di noce di quattro palmi quadrati.

» Più , tredici sedie di noce coperte di paglia.

» Più , due tende di tela bianca , ciascuna alta tre palmi e mezzo e larga tre palmi.

» 2. In una camera vicina che guarda sul cortile un letto di noce per due persone etc.

» Più , un sofà , coperto di tela quadrettata a colori rosso e giallo.

» Più , due materassi di lana , coperti di tela bianca.

» Più , una coperta di piuma con due cuscini , il tutto foderato di tela rigata.

» Più , due coperte di lana.

» Più , un tavolino di noce con un cassetto e serratura etc.

» Più , etc. etc.

» Tutti i mobili ed effetti sopra descritti essendo i soli che si sono trovati nel detto luogo , ho interpellato il detto sig. S . . . di darmi un custode probo e risponsabile ; e mi ha presentato la persona del sig. Nicola M . . . albergatore , domiciliato in . . . , strada di . . . , il quale volontariamente si è incaricato e costituito depositario senza asportar nulla , ed ha promesso di presentare i detti mobili ogni qualvolta ne fosse richiesto , come depositario giudiziario ; gli ho inoltre intimato , unitamente al detto sig. S . . . che la vendita dei detti mobili ed effetti avrebbe luogo il giorno ventiquattro del presente mese , nelle forme volute dalla legge.

» Ho lasciato al detto sig. M . . . , depositario o custode ,

ed al detto sig. S . . . , consegnandola in persona a ciascuno di essi separatamente, copia del presente processo verbale di pignoramento, fatto in presenza di Michele C. . . , giornaliero, originario nazionale, dell' età di anni trentatre, domiciliato in . . . , strada di . . . num. 9, e di Paolo D . . garzone pasticciere, originario nazionale, dell' età di venticinque anni, domiciliato in . . . , strada . . . , num. 27 : questi due testimonj non sono nè parenti, nè affini, nè domestici delle parti, nè di me usciere, ed hanno sottoscritto insieme con me ed il detto sig. M . . . , depositario : tanto l' originale del presente atto che le due copie. «

Sott. M . . . Depositario.
C . . . } Testimonj.
D . . . }
A . . . Usciere.

Allorchè il pignoramento si fa fuori dell' abitazione del debitore, per esempio in un deposito di mercanzie ch' egli ha lontano dal suo domicilio, il processo verbale non contiene il precetto reiterato, ed il suo preambolo si concepisce così :

» L' anno etc. in virtù etc., e ad istanza di etc., io etc. mi sono trasportato in una camera al primo piano, di una casa situata in . . . , circondario di . . . , dove esistono in magazzino delle mercanzie appartenenti al sig. Nicola S . . , mercante sartore, domiciliato in . . . , contrada . . . , num. . . Non avendo il sig. S . . . obbedito al precetto che gli ho fatto ad istanza del detto sig. O . . . , il giorno undici del presente mese, ho pignorato e messo nelle mani della giustizia, assistito dai testimoni quì appresso nominati, gli oggetti di cui segue il dettaglio, etc. «

Se il debitore non è presente al pignoramento, o non offerisce alcuna persona per costituirla depositario ; l' usciere ne nomina una a sua scelta in questi termini :

» Tutti gli effetti mobiliari sopradescritti, essendo i soli trovati nel detto luogo, ed il sig. S . . . non presentando alcuno che ne sia depositario, ne ho affidata la custodia a Silvestro N . . . , venditore di tabacco, domiciliato nella comune di . . . , il quale se n' è volontariamente incaricato ed ha promesso etc. «

Se il debitore presentasse per depositario una persona che non fosse solvibile o che non avesse le qualità richieste dalla legge, l' usciere la ricuserebbe, e costituirebbe un depositario a sua scelta esprimendosi così :

» Mi ha presentato la persona del sig. Giuseppe L . . . giornaliero domiciliato in . . . : siccome è notorio che la solvibilità di questa persona non è sufficiente per rispon-

dere degli effetti pignorati, hò ricusato di costituirla depositario; il sig. S . . . non avendo voluto presentare una altra persona, ho affidata la custodia dei detti effetti pignorati a Silvestro N . . ., venditore di tabacco, domiciliato nella comune di . . ., il quale se n' è volontariamente etc.

Allorchè il pignoramento si fa nel domicilio del debitore e che egli non vi si trova, l' usciere deve consegnare una copia del suo processo verbale al sindaco od eletto in questi termini:

» Ho steso il presente processo verbale in presenza di . . .; questi due testimoni, unitamente al sig. M . . ., depositario, hanno sottoscritto tanto l' originale che le due copie, di cui una è stata lasciata al detto depositario, consegnandola ad esso personalmente; l' altra copia, ritenuto che il sig. S . . . non si è trovato nel suo domicilio, l' ho consegnata al sig. sindaco di . . ., il quale ha vidimato l' originale del presente atto. «

Sott. M . . . Depositario.
C . . . } Testimonj.
D . . . }
A . . . Usciere.

» Visto da noi, sindaco di . . ., il presente originale, di cui ci è stata consegnata la copia.

» In . . . il giorno quattordici gennajo mille ottocento venti.

Sott. P . . . Sindaco.

Quando il pignoramento non viene eseguito nel domicilio del debitore, e ch' esso non è presente, la copia dell' atto di citazione non viene consegnata al sindaco della comune del pignoramento; ma bisogna intimarla al domicilio del debitore, entro la giornata, coll' aumento del termine, in ragione di un giorno per quindici miglia dalla distanza che vi è da questo domicilio al luogo in cui è seguito il pignoramento.

Quest' intimazione si redige in questi termini:

L' anno mille ottocento venti, il giorno quattordici gennajo, ad istanza del sig. Giacomo O . . ., mercante di panni, domiciliato in . . ., strada . . ., num. . . ., il quale ha eletto il suo domicilio in . . ., nella casa del sig. T . . . patrocinatore, situata nella strada di . . ., n. . . ., io Giovannni A . . . usciere delle udienze presso il tribunale civile di . . ., ivi domiciliato, strada . . ., num. . . ho notificato e lasciato copia al sig. Pietro S . . ., mercante sartore, domiciliato in . . . strada . . ., num. . . ., al suo domicilio, consegnandola ad un giovine, che mi disse

essere suo figlio, del processo verbale del pignoramento da me fatto oggi sugli oggetti mobiliari appartenenti al detto sig. S . . . , e che si trovano in una camera al primo piano di una casa situata in . . . , circondario di . . .

» Copia del presente atto è stata da me lasciata, unitamente a quella del detto processo verbale, consegnandola (come sopra. «)

Sott. A . . . Usciere.

Se si ricusa di aprire la porta del locale, in cui deve eseguirsi il pignoramento, ovvero se durante il corso del pignoramento si facesse difficoltà ad aprire qualche stanza, armadio o altro mobile chiuso, l' usciere sospenderà il suo processo verbale, e lascerà un custode alla porta chiusa, ed anche agli effetti già pignorati; si recherà indi presso uno dei funzionarj indicati dalla legge: in sua presenza farà aprire colla forza le porte ed i mobili col mezzo di operarj proprj a tale operazione, e da lui espressamente richiesti; ciò eseguito, continuerà il suo processo verbale di pignoramento, il quale sarà allora sottoscritto dal funzionario richiesto; queste diverse circostanze vi saranno menzionate come segue;

» L' anno etc. . . . , ad istanza di . . . etc. , per cominciare (*o per continuare*) il detto pignoramento, avendo trovato la porta della camera (*o dell' armadio*) chiusa, senzachè il detto sig. S . . . nè alcun altro per esso, abbia voluto aprirla, malgrado l' intimazione che gliene ho fatta in presenza di . . . tutti e due testimonj, che non sono nè parenti, nè affini, nè domestici di alcuna delle parti, nè di me usciere, ho provvisoriamente messo alla guardia della detta porta, e degli effetti di già pignorati e sopradescritti, la persona di Silvestro N . . . , venditore di tabacco, domiciliato in . . . , il quale si è volontariamente incaricato di non lasciar sortire alcuna cosa per la detta porta e di non lasciar toccare gli effetti di già pignorati finchè non sia arrivato il funzionario pubblico, di cui la legge mi ordina di richiedere la presenza, all' oggetto di far aprire colla forza la porta; il detto custode si è sottoscritto in questo luogo, unitamente ai due testimonj. «

Sott. N . . . Custode provvisorio.
D . . . } Testimonj.
C . . . }
A . . . Usciere.

» Dietro la mia domanda essendo arrivato il sig. P . . sindaco della comune di . . . , ho ordinato al nominato Gagliardo, garzone ferraro, domiciliato in . . . , di aprire coi

suoi strumenti la porta chiusa, locchè essendo stato eseguito, ho pignorato e messo nelle mani della giustizia gli effetti, di cui siegue la descrizione, cioè etc. . . . «

Terminando il processo verbale, come nell' esempio che si è dato più addietro, e che contiene lo stabilimento di un custode definitivo; bisogna dichiarare che il siudaco ha sottoscritto tanto l' originale che le copie; i testimonj devono ancora sottoscrivere la seconda parte del processo verbale, unitamente al custode definitivo, ossia depositario.

Se il pignoramento viene fatto nel domicilio del debitore assente, la copia del processo verbale si rimette subito all' officiale ch' è stato richiesto per l' aprimento delle porte; a tal uopo questi vidima l' originale per verificare tale consegna.

§. III.

Opposizione alla vendita.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno venti gennajo, ad istanza del sig. Luigi G . . ., orologiaro, domiciliato in . . . strada . . ., num. . . ., io Enrico B . . ., usciere presso il tribunal civile di . . ., etc., ivi domiciliato, Piazza . . ., num. . . ., ho dichiarato al sig. Nicola M . . ., albergatore, domiciliato in . . ., strada di . . ., nominato depositario dei mobili ed effetti pignorati al sig. S . . ., ad istanza del sig. O . . ., con processo verbale del giorno quattordici del presente mese, alla persona del detto depositario trovato in funzione nella casa del detto sig. S . . ., in . . ., strada . . ., num . . ., che il detto sig. O . . . si oppone alla vendita del letto di noce per due persone enunciato nel processo verbale, ritenuto che l' istante avendolo fin da due mesi venduto al detto sig. S . ., questi non l' ha pagato malgrado che avesse promesso di farlo senza dilazione. Ciò risulta dalla lettera d' invio che l' istante ha scritto al detto sig. S . . ., il giorno quindici dicembre scorso, e dalla risposta fatta alla detta lettera il giorno diciotto del medesimo mese: queste due lettere sono copiate in testa del presente atto.

» Nel medesimo tempo ho citato il detto sig. M . . ., nella detta sua qualità di depositario, a comparire, dopo il termine di otto giorni, al tribunal civile di . . ., per veder decretare, che il detto depositario sarà obbligato di consegnare al reclamante il detto letto, altrimente che vi sarà costretto, anche con arresto personale, locchè facendo, sarà esonerato; ed inoltre veder pronunciare sulle spese, delle quali il detto sig. G . . . fa espressa domanda. Dichiara che il sig. C . . . patrocinatore, procederà per esso.

» La copia del presente atto unitamente a quella delle due lettere ivi enunciate, è stata da me lasciata al detto sig. M . . . , consegnandola ad esso personalmente.
» L' importo del presente atto è di . . .

Sott. B . . . Usciere.

Siffatta opposizione deve essere denunciata dall' opponente all' oppignorante, ed all' oppignorato.
Tale denuncia si farà in questi termini:
» L' anno mille ottocento venti, il giorno ventidue gennajo, ad istanza del sig. Luigi G . . . , orologiaro, domiciliato in . . . , strada . . . , num. . . . , io Enrico B . . . , usciere presso il tribunale civile di . . . , ivi domiciliato, piazza . . . , num. . . . , ho denunciato al sig. Giacomo O . . , mercante di panni domiciliato in . . . , nel suo domicilio eletto in . . . , nella casa del sig. T . . . , patrocinatore, situata nella strada di . . . , num. . . . , l' opposizione e la citazione intimate col mio atto del giorno venti del mese corrente al sig. M . . . , destinato alla custodia degli effetti oppignorati; ad istanza del detto sig. O . . . , a pregiudizio del sig. Pietro S . . . , con processo verbale del giorno quattordici del presente mese.
» Nel medesimo tempo ho citato il detto sig. O . . . a comparire, entro il termine di otto giorni, avanti il tribunale civile di . . . , per vedervi aggiudicare le conclusioni spiegate nel detto atto denunciato, e veder dichiarare comune a lui medesimo la sentenza da pronunciarsi contro il depositario; veder inoltre aggiudicare le spese, per le quali il detto sig. G . . . , insta, dichiarando che il sig. C . . . . patrocinatore, procederà per esso.
» La copia della presente denuncia, come pure quella dell' atto di citazione in essa menzionato come denunciato, è stata lasciata nelle mani di una donna, che mi disse essere la sposa del detto sig. T . . . , presso del quale è stato eletto il domicilio del detto sig. O . . .
» L' importo del presente atto è di . . .

Sott. R . . . Usciere.

La medesima denuncia si fà anche alla parte oppignorata nella stessa forma della precedente.
A questa denuncia l' oppignorante e l' oppignorato rispondono verbalmente all' udienza, come si fa in tutte le materie sommarie. Ciascuno spiega quelle conclusioni che gli sembrano più convenienti.
L' oppignorante che non riconosce la legittimità del ricla-

mo, conchiude instando che senza aver riguardo alla opposizione, il tribunale voglia decretare che procederà alla ricognizione, alla asportazione ed alla vendita dei mobili ed effetti, per essere conservata in giustizia la somma che se ne ricaverà a garanzia dei diritti di chi sarà di ragione, dedotte le spese della vendita; in conseguenza, che il custode o depositario sarà costretto, anche con arresto personale, a fare la consegna degli effetti oppignorati; locchè facendo sarà discaricato; per ciò che riguarda il detto sig. S . . . dichiarare la sentenza da pronunciarsi comune a lui medesimo, e condannarlo a tutte le spese, nel caso in cui l' opponente non se ne incaricasse, e delle quali in ogni evento l' oppignorante sarà rimborsato come di spese di vendita, sotto la riserva che fa quest' ultimo di tutti gli altri suoi crediti, ragioni ed azioni ».

§. IV.

Opposizione alla distribuzione del prezzo.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno ventuno gennajo, ad istanza del sig. Cristoforo E . . ., mercante di . . . domiciliato in . . ., provincia . . ., e per lo quale è stato eletto il domicilio nella mia casa in . . ., io Enrico B . . usciere presso il tribunal civile di . . ., ivi domiciliato, piazza . . . num. . . ., ho dichiarato al sig. Giacomo O . . mercante di panni, domiciliato in . . ., nel suo domicilio eletto in . . ., nella casa del sig. T . . ., patrocinatore . . strada . . . num. . . in presenza di un giovine di studio, che il detto sig. E . . . è creditore del sig. S . . ., di una somma di duc. quattrocento e grana quaranta, per somministrazione di tela ad esso fatta nel mese di novembre scorso; l' istante in conseguenza si oppone, che il danaro che si ricaverà dalla vendita degli effetti oppignorati al detto sig. S . . ., ad istanza del detto sig. O . . . con processo verbale del giorno quattordici di questo mese, sia rilasciato all' oppignorante, senzachè l' opponente venga chiamato, all' effetto di farsi graduare, per essere pagato del suo credito nella somma capitale, interessi, spese, ed altri accessorj.

» Protesta di nullità di tutto ciò che fosse fatto in pregiudizio della presente opposizione, di cui è stata lasciata copia da me ad un giovine di studio del sig. T . . . presso il quale il detto sig. O . . . ha eletto il suo domicilio. »

Sott. B . . . Usciere.

L' opposizione deve essere parimente notificata, ne' medesimi termini, all' officiale incaricato della vendita.

§. V.

Intimazione per la vendita e surrogazione.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno venticinque gennajo, ad istanza del sig. Cristoforo E . . . , mercante di tela in . . . . provincia . . . , pel quale è stato eletto il domicilio nella mia casa in . . . io Enrico B . . . , usciere etc. , ho intimato al sig. Giacomo O . . . , mercante di panni domiciliato in . . . , nel suo domicilio in . . . in casa del sig. T . . . , patrocinatore, situata nella strada di . . . num. . . . ; in presenza di un giovine di studio, di procedere, nel termine di otto giorni, alla vendita dei mobili ed effetti oppignorati dietro sua istanza, a pregiudizio del sig. S . . . . , con processo verbale del giorno quattordici di questo mese.

» Gli ho dichiarato, che non facendolo, e scorso il detto termine, l' istante creditore del detto sig. S . . . , e opponente alla distribuzione del prezzo, con mio atto del giorno ventuno del presente mese, si riguarderà come surrogato di pieno diritto, nel luogo e stato dell' oppignorante, e farà in conseguenza procedere alla ricognizione, asportazione e vendita dei detti effetti oppignorati.

» La copia della presente intimazione è stata da me consegnata ad un giovine di studio del sig. T . . . , nella casa del quale il detto sig. O . . . ha eletto il suo domicilio ».

Sott. B. . . . Usciere.

§. VI.

Notificazione della vendita.

Si suppone che la vendita non abbia avuto luogo il giorno indicato nel processo verbale del pignoramento. Allora è d' uopo chiamare la parte oppignorata pel giorno fissato posteriormente, e lasciarle almeno un giorno intero d' intervallo, più un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal suo domicilio al luogo in cui si fa la vendita.

« L'anno mille ottocento venti, il giorno ventisette gennajo, ad istanza del sig. Giacomo O . . . , mercante di panni in..., pel quale è stato eletto domicilio in . . . , nella casa del sig. T. . . , patrocinatore, situata nella strada di . . . num. . . . io Giovanni A . . . , usciere delle udienze presso il tribunale civile di . . . , ivi domiciliato etc. , ho notificato al sig. Pietro S. . . . , mercante sartore, domiciliato in . . , strada... , num. . . . , che gli effetti ad esso oppignorati con mio pro-

cesso verbale del giorno quattordici di questo mese, non avendo potuto essere venduti nel giorno indicato nel detto processo verbale, sarà, ad istanza del detto sig. O . . . , e da me, proceduto alla loro ricognizione ed asportazione sulla piazza del mercato di . . . , il giorno tre del mese venturo, per esservi venduti nel medesimo giorno, a dieci ore della mattina, secondo le forme volute dalla legge. In conseguenza ho intimato al detto sig. S. . . di esservi presente, e di farvi trovare degli oblatori, se lo trova opportuno. Gli ho lasciato nel suo domicilio copia del presente atto consegnandola ad una donna che mi disse essere sua moglie ».

Sott. A . . . Usciere.

§. VI.

Pubblici affissi e processo verbale della loro apposizione.

VENDITA GIUDIZIALE.

I pubblici affissi sono concepiti in questi termini :

» Il giorno tre febbrajo mille ottocento venti, nella piazza del mercato di . . . si procederà alla vendita, al maggior offerente ed ultimo oblatore, dei mobili ed effetti consistenti in . . . etc., ed altri oggetti.

» Il tutto dovrà pagarsi a danaro contante. »

Appiedi di uno degli affissi, l' usciere scrive il suo processo verbale di apposizione in questi termini :

» L' anno mille ottocento venti, il giorno trenta gennajo ad istanza del sig. Giacomo O . . . , mercante di panni in . . . per lo quale è stato eletto domicilio in . . . . , nella casa del sig. T . . . , patrocinatore, situata nella strada . . . , num..., all' oggetto di effettuare il pignoramento fatto dei mobili del sig. Pietro S . . . , mercante sartore, domiciliato in . . . . , strada. . . , num. . . , con mio atto del giorno quattordici di questo mese, io Giovanni A . . . , usciere delle udienze del tribunal civile di . . . , ivi domiciliato, strada etc. Dichiaro che l' affisso di sopra trascritto è stato apposto in mia presenza, oggi, da Sebastiano T . . . , destinato a tal uopo, domiciliato in . . . strada . . . , num. . . . , nei differenti luoghi della comune di. . . secondo il costume e specialmente un esemplare alla porta della casa in cui esistono gli effetti oppignorati, un altro esemplare alla porta della casa del comune, un terzo alla porta della sala delle udienze del tribunale, ed un quarto sulla piazza del mercato.

» Dell' apposizione dei detti affissi ho steso il presente pro-

cesso verbale, di cui copia insieme all' affisso sovrascritto è stata da me notificata e consegnata al domicilio del detto sig. S . . . . . , consegnandola ad un uomo che mi disse esser suo figlio. »

Sott. A . . . Usciere.

N. B. Non si deve affiggere che il solo avviso, senza il processo verbale d' affissione postovi appiedi.

§. VIII.

Ricognizione.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno 3 febbrajo, a ott' ore della mattina, ad istanza del sig. Giacomo O..., mercante di panni in . . . , per lo quale è stato eletto domicilio in . . . nella casa del sig. T. . . . patrocinatore, situata nella strada . . . , num. . . . io Giovanni A. . . . , usciere delle udienze presso il tribunale civile di . . . mi sono presentato in una casa situata in . . . strada etc., n. ...; vi ho trovato il sig. Nicola M. . . . destinato depositario degli effetti oppignorati con mio processo verbale del giorno quattordici dello scorso mese a pregiudizio del sig. Pietro S.., domiciliato nella detta casa, ad istanza del detto sig. O. . . , avendo dichiarato al detto M. . . . , che andava a procedere alla ricognizione dei detti effetti, anche in assenza della parte oppignorata, la quale non è comparsa, nè alcuno per essa, ho richiamati i detti effetti, articolo per articolo tali quali sono designati nel detto processo verbale, ed il depositario me li ha successivamente esibiti nel medesimo stato in cui erano allorchè furono messi sotto la sua custodia.

» In conseguenza, per procedere alla vendita, notificata al detto sig. S. . . , con mio atto di citazione del giorno ventisette dello scorso mese, ed annunziata cogli affissi, secondo il processo verbale in data del giorno trenta del medesimo mese, per oggi a dieci ore della mattina, ho fatto levare e trasportare i detti effetti al mercato di . . . , dichiarando al detto sig. M. . . . , che da questo momento rimane discaricato della custodia di detti oggetti, gli ho lasciato copia del presente atto di ricognizione, consegnandola ad esso personalmente».

Sott. A. . . . Usciere.

Se col permesso del tribunale o del regio giudice la vendita dovesse farsi nella casa dell' oppignorato, non si parlerebbe dell' asportazione dei mobili sulla piazza del mercato; dopo aver verificata l' esistenza degli effetti mediante la ricogni-

zione, l' atto si terminerebbe coll' esonerazione del depositario.

Se la ricognizione si facesse da un usciere, il quale per parte di un altro creditore, con titolo esecutorio, si presentasse ad oppignorare i mobili già messi nelle mani della giustizia, non si parlerebbe nè dell' asportazione dei mobili, nè dell' esonerazione del depositario.

In qualunque circostanza si faccia la ricognizione, non occorre di descrivere gli effetti che vengono esibiti; i soli oggetti che si trovano mancanti o deteriorati saranno designati in dettaglio, come lo sono nel processo verbale del pignoramento.

Allorchè procedendo alla ricognizione, l' usciere di un altro creditore trova degli effetti che non erano messi nelle mani della giustizia, ne fa l' oppignorazione; ed allora la sua ricognizione diviene, rapporto a questi oggetti, un vero processo verbale di pignoramento, e deve perciò averne tutte le forme.

§. IX.

Processo verbale della vendita.

» L' anno mille ottocento venti; il giorno tre febbrajo, a dieci ore della mattina, ad istanza del sig. Giacomo O . . . mercante di panni in . . . pel quale è stato eletto domicilio in . . . nella casa del sig. T . . . , patrocinatore, situata nella contrada di . . . num. . . . , io Giovanni A. . . . , usciere delle udienze presso il tribunale civile di . . . come etc., in seguito alla ricognizione di questo giorno, ho fatto trasportare nella piazza del mercato di . . . gli effetti oppignorati con mio processo verbale del giorno quindici del mese scorso ad istanza del detto sig. O. . . . , a pregiudizio del detto sig. S. . . . , per essere ivi venduti; quest' ultimo n' è stato avvertito colla notificazione del mio atto, del giorno ventisette del detto mese, portante l' intimazione di trovarsi alla detta vendita, questo giorno d' oggi a dieci ore della mattina, sulla piazza del mercato in . . . . ; questa vendita è pure stata annunziata con affissi, come lo conferma il mio processo verbale del giorno trenta del mese scorso. Ho aspettato fino a undici ore suonate, e, non vedendo comparire il sig. S. . . . , nè alcuno . . . per esso, ho proceduto, in sua assenza, all'aggiudicazione de' detti effetti, al maggior offerente ed ultimo oblatore, come segue:

» Art. 1. Un vaso di cristallo, che non merita descrizione, aggiudicato a Pietro V. . . . , fornajo, domiciliato in . . . strada . . . per tre carlini, che ha pagati, dico gr. 30.

» Art. 2 etc. . . .

» I mobili ed effetti venduti come sopra, e pagati in con-

tanti nelle mie mani, essendo la totalità di quelli compresi nel suddetto pignoramento, ho chiuso il presente processo verbale di vendita, dopo di avervi impiegato nella piazza del mercato di . . . cinque ore, senzachè il detto sig. S. . . . si sia presentato, nè alcuno per esso. »

Sott. A. . . . Usciere.

TITOLO IX.

Del pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo.

La materia contenuta in questo titolo sarà divisa in quattro articoli, nei quali parleremo 1. della natura di questo pignoramento; 2. delle di lui formalità; 3. di quella della vendita; 4. del di lei compimento.

Art. I.

Della natura del pignoramento dei frutti attaccati al suolo.

§. 1. Il pignoramento dei frutti è una vera esecuzione di mobili. Non osta la disposizione dell' *art.* 443 delle leggi civili, la quale annovera fra gl' immobili le messi unite alle loro radici ed i frutti degli alberi non peranche staccati: nel pignoramento di cui trattiamo i frutti sono considerati rapporto al tempo in cui saranno separati dal suolo, e per conseguenza divenuti mobili; se la legge ne permette il pignoramento mentre sono ancora inerenti al suolo, è un favore che accorda, affinchè quando essi saranno divenuti mobili, possano servire al pagamento dei debiti di colui che ha il diritto di raccoglierli. Questo pignoramento adunque non è che un atto assicurativo che avrà la sua intera esecuzione all' evento in cui a tenore del medesimo *articolo* delle leggi civili, §. 2, i frutti e le biade sono divenute mobili.

§. 2. Acciocchè però quest'indulgenza della legge a riguardo dei creditori non degeneri in abuso, non è permesso di oppignorare frutti pendenti prima delle sei settimane che precedono l'epoca ordinaria della loro maturità. *Articolo* 717.

§. 3. Questa disposizione di legge dev'essere applicata secondo gli usi intorno al tempo delle messi e dei raccolti determinati dalle differenze dei climi e dalla natura dei frutti; quindi in un paese ove la messe incomincia verso la metà di agosto e la vendemmia verso il primo di ottobre, il pignoramento delle biade non potrà farsi prima del mese di luglio, e quello del-

le uve non sarebbe valido prima della metà di agosto, e così via discorrendo.

§. 4. Questo pignoramento essendo un' esecuzione su mobili, segue dal principio generale che regola queste sorti di esecuzioni, che non può farsi che su frutti appartenenti al debitore. Quindi, non si potranno oppignorare i frutti di un podere affittato per li debiti del proprietario, perciocchè i frutti non appartengono a lui, ma all' affittuario del podere.

§. 5. Da questo principio ne segue del pari, che tutte le regole prescritte per lo pignoramento dei mobili si applicano alla esecuzione su'frutti pendenti, ad eccezione di alcune formalità particolari, necessitate dalla natura degli oggetti, i quali conservano ancora per qualche tempo il carattere d' immobili. Non daremo esempj di formole, potendo servire a questa esecuzione quelle portate nel titolo antecedente.

A r t. II.

Delle formalità del pignoramento dei frutti attaccati al suolo.

§. 1. Il pignoramento dei frutti è un mezzo coattivo tendente alla vendita dei medesimi, come di ogni altro mobile; quindi dovrà essere preceduto da un precetto di usciere, con un giorno intero d' intervallo. *Art.* 717.

§. 2. Circa alle forme colle quali questo precetto deve essere costrutto, bisognerà seguire quelle già spiegate per l' esecuzione su i mobili; lo stesso si seguirà per l' intimazione del pignoramento al debitore, eccetto quello che segue e che è particolare alla specie di esecuzione di cui parliamo.

§. 3. Nel processo verbale di pignoramento deve indicarsi la situazione, la contineuza di ciascun campo, due almeno dei confini e la natura dei frutti. *Art.* 718.

§. 4. Alla custodia dei frutti oppignorati dovrà destinarsi una persona la quale non abbia alcuno dei titoli di esclusione portati dall' articolo 688, cioè che non sia nè il creditore oppignorante nè il suo conjuge, parente o affine fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, etc. La stessa esclusione ha luogo pel debitore e le anzidette persone, ammenochè non sia col consenso del creditore. *Art.* 719.

§. 5. Una copia del processo verbale vien rimessa al custode, il quale firmerà l' originale e le copie, e se non sappia scrivere, se ne farà menzione. Se il custode non è presente, allora dovrà notificarglisi il processo verbale con atto a persona o a domicilio. In qualunque caso una copia del detto processo verbale dovrà rimettersi al sindaco

del comune ove sono situati i fondi ed in mancanza all' eletto, il quale ne vidimerà l' originale, senza spese. *Ivi.*

§. 6. Allorchè i frutti che sono per oppignorarsi son situati in differenti comuni, ma fra loro contigui o vicini, non si fa che un solo pignoramento, e per conseguenza non si stabilisce che un solo custode: la copia del processo verbale si lascia al sindaco del comune ove risiede l' amministrazione colonica di detti beni; se non vi ha amministrazione stabilita in un luogo, la copia si lascia al sindaco del comune ove è situata la maggior parte de' beni, od all' eletto che ne fa le veci: l' uno o l' altro funzionario dovrà vidimare l' originale. *Ivi.*

§. 7. La legge non dice che l' usciere che fa il pignoramento dei frutti debba essere assistito da due testimonj come nel pignoramento dei mobili; questa formalità è stata omessa come non necessaria: un usciere che facesse egli solo un pignoramento di mobili, potrebbe essere accusato di avere sottratto una qualche parte delle cose da lui descritte; era dunque ragionevole di metterlo al coperto di un tale sospetto, e di dare altronde al debitore una sicurezza intorno all' integrità de' suoi effetti. Ora ognun vede che questa precauzione non è necessaria in un pignoramento di frutti.

ART. III.

De' pubblici affissi.

§. 1. Nel titolo antecedente abbiam parlato di questi affissi e ne abbiam dato una formola. Nel pignoramento di cui trattiamo si farà uso parimenti di questo mezzo di pubblicità. Degli affissi adunque dovranno essere apposti otto giorni per lo meno avanti quello della vendita dei frutti oppignorati. Essi saranno distribuiti come segue: uno alla porta del debitore; un' altro alla casa del comune, e se non vi ha casa al comune destinata, al luogo ove si sogliono affiggere gli atti della pubblica autorità; un terzo al mercato principale del luogo, se vi è, altrimenti a quello del luogo più vicino; un quarto finalmente alla porta di udienza della giustizia di circondario. *Art.* 708 e 720.

§. 2. Gli affissi dovranno indicare il giorno, l' ora ed il luogo della vendita; il nome, cognome ed il domicilio del creditore e del debitore; il moggiatico ossia l' estensione del terreno ove trovansi i frutti; la natura di ciascheduna specie dei medesimi; il comune nel di cui circondario sono le terre, senz' altra descrizione. *Art.* 721.

§. 3. Il processo verbale per provare che gli affissi sono stati apposti, si fa come è prescritto nel pignoramento dei

mobili, cioè con un atto che scrive l' usciere, cui va annesso un esemplare dell' affisso. *Art.* 722.

Art. IV.

Della vendita dei frutti oppignorati.

§. 1. La vendita dei frutti pendenti deve farsi o in giorno di mercato, o in giorno di Domenica. Essa può farsi sui luoghi o sulla piazza del comune ov' è situata la maggior parte de' frutti oppignorati. Può anche farsi al mercato del luogo; e se non ve n' è, al mercato del luogo più vicino. *Art.* 723.

§. 2. Le circostanze dovranno determinare la scelta del giorgo e del luogo della vendita, secondo che questa presenta un' apparenza di maggiori vantaggi, se si esegue in un luogo ed in un tempo piuttosto che in altro luogo e ad altro tempo. Siccome importa al debitore e al creditore, nonchè a terzi opponenti, se ve n' ha, che il prezzo delle cose oppignorate si elevi il più che sia possibile, ciascun di loro ha il diritto di richiedere che si proceda alla vendita nel giorno ed in un luogo conveniente; se le parti non fossero su di ciò d' accordo, se ne dovrebbe fare una esposizione sommaria al presidente del tribunale.

§. 3. Dopo di avere regolato le forme che sono particolari alla specie di pignoramento di cui parliamo, la legge si riporta nel rimanente alle formalità prescritte al titolo *del pignoramento ossia esecuzione dei mobili. Art.* 724. Conseguentemente gli ostacoli che possono insorgere tanto dalla parte del debitore, quanto dalla parte dei terzi sono regolati dagli articoli 698, 700, 701, 702 e 703 del codice, e le controversie per le quali richiedesi dichiarazione di giudice saranno portate al tribunale o al regio giudice del luogo del pignoramento, giusta la competenza. *Cit. art. ed art.* 697.

§. 4. Lo stesso deve dirsi della forma del processo verbale di vendita, dell' aggiudicazione degli oggetti al maggiore offerente ed ultimo oblatore, del pagamento del prezzo a pronti contanti, della risponsabilità dell' ufficiale incaricato della vendita, della necessità di far menzione del nome, cognome e domicilio degli aggiudicatarj, nonchè della comparsa o assenza delle parti; insomma tutto ciò che è prescritto per la vendita de' mobili deve essere osservato per la vendita dei frutti pendenti oppignorati.

§. 5. Se il prezzo di una parte dei frutti venduti bastasse al pagamento di tutto l'ammontare sì del debito che delle spese, non si potrebbe procedere ad altra vendita; il debitore ha inoltre il diritto d' indicare la specie de' frutti che bisognerà

vendere in preferenza. È questa un' applicazione del principio che abbiamo sviluppato nel titolo precedente.

§. 6. Se vi ha concorso di creditori, fatta la vendita, la distribuzione del prezzo vien fatta fra le parti interessate nel modo prescritto per qualunque pignoramento di mobili. L'art. 725 vuole che in questo caso siano osservate le formalità prescritte al tit. *della distribuzione o per contributo*.

TITOLO X.

Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi (1).

Una rendita, ossia un *censo* o un *livello*, va sostanzialmente tra le cose *incorporali*, ossia come dicono i giurisperiti, viene annoverata *inter actiones et jura*. Però il nuovo diritto civile ha considerato soltanto l'uso comune che si fa in società di qualunque rendita o censo, e togliendo le sottili distinzioni della giurisprudenza antica, ha dichiarato, *che le rendite perpetue o vitalizie sono riputate fra le cose mobili per determinazione di legge* (2).

Così essendo stabilito in diritto, la procedura intorno ad esse rendite o censi, in caso di esecuzione forzata, doveva regolarsi come nelle altre esecuzioni di cose mobili; quindi dopo di aver parlato del pignoramento di tali cose in potere de' debitori, e del pignoramento de' frutti pendenti, considerati anch' essi eventualmente mobili, il Codice segue la stessa categoria, ed introduce il trattato del pignoramento delle rendite, ossia dei censi o livelli.

Quantunque però la legge abbia dichiarato tali oggetti appartenenti ai mobili, pure approssimandosi essi per la loro natura e per la loro importanza alle cose stabili, essendo costituiti sopra fondi, sovente avendo in loro favore una iscrizione ipotecaria, e d' altronde trovandosi sempre nelle mani di terze persone, la legge stessa li ha costituiti come in una classe intermedia tra il mobile e l' immobile, ed ha conseguente-

---

(1) *Le disposizioni contenute in questo titolo delle Leggi di procedura ne' giudizj civili debbono considerarsi come abolite dalla novella legge sulla spropriazione forzata del 29 dicembre 1828, benchè ciò non si sia espressamente dichiarato nell' ultimo articolo di tal legge. Ma di questa nuova legge si parlerà in seguito quando dovrà tenersi discorso* del modo da eseguirsi la spropriazione forzata degl' immobili. L' Edit.

(2) *Leggi civili*, art. 452, §. 2.

mente stabilito un metodo di pignoramento che partecipi della procedura del pignoramento degli stabili e di quella della esecuzione mobiliare.

Andremo analizzando queste disposizioni in sei articoli, nei quali spiegheremo: 1. cos' è una rendita; 2. a quali formalità è sottoposto il pignoramento di una rendita; 3. in che consiste la sua pubblicità; 4. cos' è l' asta e l' aggiudicazione consecutiva della rendita oppignorata; 5. come il denaro che se ne ricava vien distribuito dopo la vendita; 6. quali sono le formole essenziali di questo pignoramento.

Art. I.

Del carattere del pignoramento di una rendita.

§. 1. Per rendita costituita qui s' intende non già il frutto o canone annuale che si paga al padrone del censo o del livello, ma il censo o livello stesso, o per meglio dire il capitale della rendita. Ciò posto, allorquando si fa un pignoramento di una rendita è il capitale che si escute e non già il canone di essa rendita. Che se si volesse dirigere l' esecuzione soltanto contro le prestazioni annuali, si farebbe allora un *sequestro*, di cui si è trattato al tit. VII. Per la qual cosa, le disposizioni spiegate nel tit. *del sequestro* sono applicabili alla esecuzione sul canone, e quelle spiegate nel tit. *del pignoramento di mobili* convengono alla esecuzione sul capitale, che vien dalla legge considerato come mobile per destinazione, salvo alcune modificazioni che la natura della cosa esige.

§. 2. Questa specie di pignoramento per tutto ciò che precede la vendita, si avvicina più particolarmente al *sequestro*, perciocchè l' oggetto che si escute trovasi essenzialmente nelle mani di un terzo. Molte disposizioni intorno alla procedura di cui ci occupiamo, dovranno per conseguenza dipendere dalle cose già dette, il che faciliterà l' intelligenza delle cose da dirsi.

Art. II.

Delle formalità del pignoramento di una rendita.

Cap. I.

Del processo verbale.

§. 1. Il pignoramento di una rendita è un modo coattivo di esecuzione che ha per iscopo la vendita giudiziaria del pegno. Segue da ciò che non può farsi pignoramento di ren-

dite se non in virtù di un titolo esecutorio, e per un debito liquido; bisogna inoltre che sia preceduto da un precetto di usciere con un giorno d' intervallo, fatto alla persona o al domicilio del debitore, la di cui rendita si vuole oppignorare; nel precetto deve anche notificarsi il titolo per cui si procede, se non è stato antecedentemente notificato. *Art.* 726. Vedi ciò che abbiamo spiegato al titolo VIII, art. 1, cap. 2, *del precetto*.

§. 2. Questo pignoramento si fa con un atto di usciere che viene intimato al debitore della rendita; questo atto oltre alle formalità ordinarie richieste per le citazioni deve contenere, a pena di nullità: 1. l' enunciazione del titolo costitutivo della rendita, l'enunciazione del capitale e dell' annuale prestazione; 2. l' enunciazione del titolo del creditore in virtù del quale si procede al pignoramento; 3. il nome, cognome, la professione ed il domicilio del debitore oppignorato; 4. l'elezione di domicilio da parte dell' oppignorante presso un patrocinatore addetto al tribunale, davanti cui dovrà procedersi alla vendita; 5. citazione al terzo debitore della rendita per far la sua dichiarazione davanti il medesimo tribunale. *Art.* 727.

§. 3. La legge non perscrive che l' usciere quando procede a questo pignoramento abbia ad essere assistito da due testimonj. Effettivamente questa formalità non è necessaria, non potendo temersi che in una esecuzione di questa natura avvenga o sottrazione di effetti, o concerto tra l'usciere e le parti.

Cap. II.

Della dichiarazione del debitore della rendita.

§. 4. Colui che deve la rendita è tenuto in forza della citazione che gli è fatta (come al §. 2.) di comparire nel termine della detta citazione per fare la dichiarazione del suo debito. La citazione dovrà sempre farsi alla persona o al domicilio del terzo, quantunque dimori fuori del regno. L' *art.* 729, che lo decide, aggiunge che i termini che decorrono in questo caso sono quegli stessi che sono prescritti dall' *art.* 167.

§. 5. Quando il creditore ha posto col mezzo del pignoramento la rendita del debitore nelle mani della giustizia, non ha bisogno per aumento di sicurezza di oppignorare separatamente anco le annualità. Ciò sarebbe una procedura accessoria, assolutamente inutile; per la qual cosa l' *art.* 730 dispone, che l' atto stesso di pignoramento della rendita importa il sequestro de' canoni o pensioni scadute e da scadere successivamente fino alla distribuzione del prezzo.

§. 6. Da questa disposizione si conosce che la citazione a comparire fatta al debitore della rendita ha per oggetto di

fargli dichiarare a che monti la somma che può egli dovere al debitore oppignorato a titolo di pensioni scadute : ora egli è perciò che l' *art.* 728 prescrive , che tutto ciò ch' è stato detto al tit. *del sequestro* etc. rispetto alla dichiarazione che dovrà fare il sequestratario , è comune al terzo debitore della rendita oppignorata.

§. 7. Conseguentemente , il terzo entro l' anzidetto termine della citazione farà in cancelleria del tribunale o circondario che deve conoscere del pignoramento , o davanti il giudice di circondario del suo domicilio la sua dichiarazione giurata , o egli stesso personalmente , o per mezzo di un suo procuratore speciale. Questa dichiarazione dovrà enunciare la quantità delle pensioni scadute che egli deve , ed insieme gli altri sequestri che per avventura fossero stati fatti presso di lui sulle stesse pensioni. Del pari i documenti giustificativi dovranno unirsi alla dichiarazione , e restare con essa depositati in cancelleria , e quest' atto di deposito sarà in seguito notificato all' oppignorante con un semplice atto contenente costituzione di patrocinatore. Se sopravvenissero nuovi sequestri , saranno essi denunciati al patrocinatore del primo oppignorante con un estratto contenente il nome , cognome ed il domicilio eletto de' nuovi oppignoranti , nonchè i titoli dei loro sequestri. Ammessa la dichiarazione del terzo debitore della rendita , non vi sarà più luogo a procedere nè da sua parte , nè contro di lui.

Tutte queste disposizioni qui ripetute dall' articolo 728 sono contenute negli *art.* 660 , 661 , 662 , 663 , 664 , 665 , e 666.

§. 8. Quando il debitore della rendita non fa o ritarda a fare la sua dichiarazione , o se non l' accompagna colle prescritte giustificazioni , si espone ad essere condannato a pagare le annue prestazioni dovute , o ai danni-interessi prodotti o dal suo silenzio , o dal ritardo , o dalla procedura di cui è stato causa , secondo le circostanze. *Art.* 728.

Cap. III.

Della denunzia al debitore , e del concorso de' creditori oppignoranti la stessa rendita.

§. 9. Siccome il pignoramento di una rendita si fa necessariamente nelle mani di un terzo che n' è il debitore , così fa di mestieri che colui al quale la rendita è dovuta , ne sia avvisato debitamente; locchè si esegue col mezzo di una denuncia del processo verbale di pignoramento che gli è indirizzata nel termine di tre giorni , cominciando dalla data del detto processo verbale. *Art.* 731. Si aggiungerà a questo

termine un giorno ancora per quindici miglia in ragione della doppia distanza del domicilio dell' oppignorante al domicilio del debitore principale ed a quello del debitore della rendita. (Ved. la ragione del doppio termine *sopra*, *tit. VII*, *art.* 3, *cap.* 2).

§. 10. La denuncia deve inoltre indicare il giorno in cui si farà la prima pubblicazione della vendita, dappoichè la spropriazione di una rendita dovrà, come da qui a poco vedremo, essere preceduta da tre pubblicazioni. Mancando la denuncia, o non facendosi entro i termini stabiliti, o mancando alcuna delle prescritte formalità, il pignoramento è nullo; e colui che deve la rendita può continuare a pagarne liberamente le pensioni al debitore principale che n' è creditore. *Ivi.*

§. 11. Avvertasi, che il termine per fare la denuncia del pignoramento al debitore, che abbiam detto di sopra, dee correre dalla data del processo verbale; e corre da questa data quando l'atto d'intimazione il pignoramento viene effettuato nel regno: altrimenti il calcolo delle distanze non potrebbe farsi legalmente; nel caso adunque che il debitore della rendita è domiciliato fuori regno, il termine di cui parliamo, corre soltanto dal giorno della scadenza della citazione fatta al detto debitore della rendita. *Art.* 732.

§. 12. Del resto, quello ch' è utile di osservare nel caso di concorso di creditori oppignoranti la stessa rendita si è che il diritto di preferenza nella ulteriore procedura appartiene a quello fra' creditori, che il primo ha fatto la denuncia al debitore comune, ed in caso di parità di denuncia, appartiene a quello che ha un titolo di credito più antico; finalmente, se i creditori sono della stessa data, a quello fra' creditori che ha il patrocinatore più anziano. *Art.* 804.

Ciò può avvertire il creditore oppignorante ad essere sollecito a fare la detta denunzia al debitore, subitochè il pignoramento è in regola, giacchè nessuna legge lo costringe a lasciare scorrere tutto l' intervallo del termine, che non è che facoltativo.

Art. III.

Dei pubblici affissi.

§. 1. Lo scopo di questo pignoramento è di fare una vendita giudiziaria del capitale del censo, onde col prezzo dimettere i creditori. Fin qui la legge ha regolato gli atti assicurativi e conservatorj presso a poco nello stesso modo che in un sequestro; ora passando alla procedura che precede la vendita, gli atti son regolati nello stesso modo che in un processo di pignoramento e vendita di stabili.

§. 2. Il primo impegno della legge è di dare a questa vendita tutta la possibile pubblicità ; il che è comune alle altre vendite giudiziarie di cui abbiamo parlato finora. Il mezzo più sicuro e più usitato per pubblicare una vendita è quello degli affissi ; quindi gli affissi precederanno la vendita di un censo come quella di qualunque altro mobile o immobile oppignorato. Questi affissi però avendo qualche cosa di più particolare che gli altri c' impongono il dovere di parlarne con un poco più di dettaglio.

§. 3. Primieramente bisogna ricordarsi che è questa una asta giudiziaria , e che il creditore che l' ha provocata è in dovere di cominciar egli le prime oblazioni , cioè di mettere un prezzo agli oggetti da vendersi , sul quale poi si fanno gli aumenti dagli oblatori. A questo effetto egli è obbligato di depositare in cancelleria un atto che contenga fra le altre indicazioni questa sua prima oblazione : di questo atto si parlerà nell' articolo seguente ; basta per ora il dire , che per procedere agli affissi bisogna che il creditore oppignorante , quindici giorni dopo di aver denunciato il pignoramento al debitore , depositi in cancelleria del tribunale del domicilio di costui un estratto dell' atto anzidetto , col quale faccia conoscere l' entità e le particolarità essenziali della rendita o del censo da vendersi. *Art.* 733.

§. 4. Di questo estratto quattro altri esemplari dovranno affigersene : 1. alla porta della casa del debitore oppignorato ; 2. a quella della casa del debitore della rendita ; 3. alla porta principale del palazzo del tribunale ; 4. alla piazza principale del luogo in cui la vendita deve seguire , *Art.* 735.

§. 5. Non basta ancora l' anzidetta pubblicità degli affissi ; un consimile estratto dovrà inserirsi in uno dei giornali che si stampano nella città ove si procederà alla vendita , ed in mancanza in uno di quelli che si stampassero nella provincia o valle. Da tale ultima espressione si comprende , che se nella provincia non si stampasse alcun giornale , si sarà dispensato da questa formalità. *Art.* 778.

§. 6. Queste pubbliche affissioni vengono provate nel modo stesso di quelle che dovranno farsi per la vendita giudiziaria degli stabili ; infatti rispetto alla vendita del capitale di un censo la legge per avvertire il pubblico e per invitare gli oblatori prende le medesime precauzioni che per la vendita di uno stabile. *Articolo* 735 e 736. Queste precauzioni , per anticiparle qui brevemente , sono : 1. un processo verbale dell' usciere cui è annesso un esemplare dell' anzidetto estratto ch' è stato affisso ; il processo verbale attesterà semplicemente la seguita affissione senz' altri dettagli ; 2. che l' originale degli affissi suddetti ed il processo verbale suddetto non po-

tranno per alcun pretesto essere trascritti in carattere di originali o di spedizioni originali, ma in carattere ordinario di spedizioni o di semplici copie; 3. che l'originale di questo processo verbale sarà vidimato dal sindaco di ciascun comune ove saranno stati apposti gli affissi; 4. finalmente, che una copia tanto del processo verbale di affissione, quanto dell'affisso sarà intimata al debitore oppignorato.

Rispetto all'inserzione nel giornale, essa si comprova unendo al processo verbale un esemplare del giornale, firmato appiedi dell'affisso dallo stampatore. La firma dello stampatore dovrà indi essere legalizzata dal sindaco del suo comune. *Art.* 778.

A r t. IV.

De' capitoli di vendita che il creditore deve depositare in cancelleria, delle pubblicazioni e delle aggiudicazioni.

§. 1. Entro gli otto giorni che seguono l'affissione degli annunzj della vendita anzidetti, e quindi entro i quindici giorni dacchè il pignoramento è stato denunciato al debitore principale, il creditore oppignorante è tenuto di depositare nella cancelleria del tribunale del domicilio del detto debitore *il quaderno dell'atto per la vendita* (1). *Art.* 733.

§. 2. Questo atto deve esprimere: 1. il nome, cognome, la professione ed il domicilio del creditore oppignorante, del debitore oppignorato, e del debitore della rendita; 2. la natura della rendita, la somma capitale e quella della pensione annuale; 3. la data e l'enunciazione del titolo, in forza del quale la rendita è stata costituita; 4. l'enunciazione della iscrizione se il titolo contiene ipoteca e se l'iscrizione è stata fatta per l'assicurazione della rendita; 5. il nome, cognome ed il domicilio del patrocinatore del creditore oppignorante; 6. le condizioni sotto le quali dovrà farsi la vendita e la consecutiva aggiudicazione; 7. finalmente un'offerta di prezzo, cioè la somma alla quale l'oppignorante stima che la rendita potrà montare per essere aggiudicata. *Ivi* (2).

---

(1) *Le spiegazioni qui contenute*, §. 2, e *le formole che ne daremo in seguito faranno vedere il carattere essenziale di quest' atto, che in breve non consiste in altro se non nelle indicazioni necessarie dell' oggetto da vendersi, e delle clausole e condizioni della vendita: in una parola, è quello che dicesi in altri termini* capitoli di vendita.

(2) *Intorno all' offerta del prezzo, essendo una delle condizioni da doversi adempire, giusta l' art.* 736, *conforme-*

§. 3. Bisogna ritenere che questa offerta di prezzo dalla parte del creditore oppignorante importa in lui l' impegno di restare aggiudicatario della rendita per quel prezzo che da lui è stato offerto, nel caso che alcun oblatore non si presentasse all' asta. Egli è vero che questa condizione non è imposta al creditore che quando trattasi di vendita giudiziaria di uno stabile; ma dovrà credersi applicabile anche alla vendita giudiziaria di una rendita, perciocchè sì nell' una che nell' altra la legge ingiunge al creditore di fare un' offerta di prezzo.

§. 4. Dopo che il creditore ha rimesso in cancelleria i capitoli della vendita, come sopra, due *pubblicazioni* precedono ancora la vendita e l' aggiudicazione. Queste pubblicazioni si fanno all' udienza, e non consistono in altro che in una lettura che si fa dal cancelliere del detto quaderno; non vi è giudice delegato a questa seduta ed aggiudicazione; tutte le operazioni relative si fanno in presenza dell' intero tribunale. *Ivi.*

§. 5. Fatta la prima pubblicazione e finita la lettura dei capitoli della vendita, depositati già dal creditore oppigno-

mente a quelle ordinate per la spropriazione degl' immobili, conviene osservar due cose :

1. Ch' essa dev' essere eguale all' imponibile depurato dalla contribuzione fondiaria e dagli altri pesi reali, moltiplicato quindici volte ;

2. Che qualora il creditore non volesse fare l' offerta del prezzo calcolata nel detto modo, potrà dimandare l' apprezzo a sue proprie spese. Qual dritto compete eziandio ai creditori che sieno compársi e capienti ; ma non mai al debitore. Art. 773, num. 4 e 5.

In ordine a ciò è d' uopo badare ad una circostanza, la quale ha dato luogo ad una disposizione transitoria. Essa è la seguente :

» Se sulla rendita costituita vi sieno creditori anteriori al
» primo di gennajo 1809 pe' dominj al di quà del Faro, ed
» al primo di settembre 1819 per quelli di là del Faro, i
» quali avessero conservato i loro privilegj e le loro ipoteche
» in conformità de' precedenti stabilimenti, le disposizioni dei
» (succennati) numeri 4 e 5 dell' articolo 773 saranno ap-
» plicabili alla vendita giudiziale delle rendite costituite sopra
» terzi. *Art.* 734.

» Se sulla rendita costituita non vi sieno creditori iscritti
» mentovati nell' articolo 734, saranno praticate le stesse
» forme di procedura ordinate nel presente titolo, meno
» quelle che sono dirette alla citazione de' creditori. *Arti-*
» *colo* 738. »

rante, se si presentano oblatori, le loro offerte si ricevono e si scrivono dal cancelliere nello stesso *quaderno* che contiene i detti capitoli.

§. 6. Alle due pubblicazioni succedono le aggiudicazioni; esse dovranno esser due: una preparatoria e l' altra definitiva. La preparatoria si fa in favore del maggiore offerente dopo la prima pubblicazione; e non presentandosene alcuno, il creditore instante sarà egli dichiarato aggiudicatario secondo la sua offerta. *Art.* (736) 786. Sempre però con condizione che niuno potrà rimanere definitivamente aggiudicatario della rendita che nel caso in cui all' epoca della seconda pubblicazione non vi saranno offerte più vantaggiose. Questa seconda pubblicazione avrà luogo nel giorno che il tribunale ha fissato nel decretare l' aggiudicazione preparatoria, serbando tra l' una e l' altra l' intervallo non minore di un mese. *Art.* (736) 790.

§. 7. Al giorno della seconda pubblicazione se non si presenta alcun altro oblatore, colui al quale la rendita era stata provvisoriamente aggiudicata ne viene definitivamente dichiarato proprietario. Se si fanno altre oblazioni, l' aggiudicazione definitiva si fa all' ultimo e maggiore offerente.

L' epoca della seconda pubblicazione dovrà essere enunciata di nuovo ne' quindici giorni sussecutivi all' aggiudicazione preparatoria, col mezzo degli affissi e del giornale nelle forme di sopra spiegate. Vi è solo di particolare che in questi secondi affissi, o sia editti, dev' esservi inoltre menzionata la già seguita aggiudicazione preparatoria, significato il prezzo pel quale vien fatta, ed indicato il giorno dell' aggiudicazione definitiva. *Art.* (736) 788.

E tanto l' inserzione de' secondi avvisi ne' giornali, quanto l' apposizione de' secondi editti saranno verificate nella stessa maniera de' primi. *Art.* (736) 789.

§. 8. Si è detto che la vendita giudiziaria della rendita oppignorata deve farsi all' udienza dall' intero tribunale, non già da un solo giudice delegato. Ora diciamo che i regolamenti di polizia interna de' tribunali conterranno assai opportunamente qualche articolo, onde stabilire delle udienze particolarmente dedicate alle vendite giudiziarie di rendite e di stabili. Ciò che ha luogo in tali udienze consiste in dichiarazioni del tribunale intorno alle controversie che insorgono di sovente in tali materie, o nelle pubblicazioni, e nel riceversi le oblazioni ed aggiudicazioni. Ora le dichiarazioni o giudicati intorno alle dispute incidentali si registrano nel libro delle udienze; ma tutto ciò che ha relazione alla formalità dell' asta e che ne comprova le pubblicazioni, le offerte e le aggiudicazioni dovrà essere iscritto dal cancelliere appiè del *quaderno* contenente i capitoli della vendita,

presentato dal creditore oppignorante ; questo *quaderno* dovrà essere firmato dal presidente e dal cancelliere, come il libro delle udienze. Tale è la forma prescritta per la vendita giudiziaria degli stabili , che deve senza dubbio osservarsi nella vendita dei censi o livelli che si fa necessariamente all' udienza. *Art.* (736) 787.

§. 9. Qualunque persona , capace di acquistare , può rendersi aggiudicataria di una rendita oppignorata , eccetto il debitore stesso oppignorato , le persone notoriamente insolvibili , ed i membri del tribunale che presiede alla vendita. (Ved. del rimanente ciò che è prescritto su tal particolare al titolo *del pignoramento di stabili*). *Art.* 797.

I patrocinatori sono risponsabili della esecuzione di questa disposizione , perciocchè le offerte non possono farsi che col loro mezzo ; conseguentemente non si esporranno a fare delle oblazioni per persone alle quali la legge interdice questa facoltà. *Art.* (736) 791.

§. 10. Il debitore oppignorato che avesse eccezioni di nullità da produrre contro il pignoramento , dovrà farle conoscere prima dell' aggiudicazione preparatoria , dappoichè se questa è stata pronunciata , le precedenti nullità si riputeranno sanate. *Art.* (736) 817.

Riguardo alla susseguente procedura , essa può essere impugnata fino all' aggiudicazione definitiva , dopo di che gli atti precedenti non potranno essere intaccati di nullità. Quando però questa stessa aggiudicazione definitiva peccasse di qualche nullità , non vi ha dubbio che potrebbe allora essere impugnata.

§. 11. Non diremo in questo luogo quali sono le formalità per ricevere le offerte fino alla estinzione di certe candelette preparate ; ci rimettiamo per quel che riguarda queste formalità al titolo *del pignoramento di stabili* , ove se ne troveranno molte altre che sono comuni al pignoramento di cui trattiamo. L' *art.* 736 ci autorizza a rimettere ad altro tempo questo argomento : esso dispone per ora in generale , che tutto ciò che concerne la sentenza di aggiudicazione definitiva , lo adempimento delle condizioni , il pagamento del prezzo , la rivendita in danno dell' aggiudicatario , si eseguisce colle stesse formalità tanto per la vendita di stabili , quanto per quella di rendite costituite.

Art. V.

Della distribuzione del prezzo.

L' *art.* 739 , che è l' ultimo del presente titolo , porta due disposizioni : la prima riguarda la distribuzione del prezzo ,

la seconda un favore alle *ipoteche anteriori*. Dichiareremo l'una e l'altra, soprattutto la seconda, che sarebbe oscura senz' alcuni preliminari.

§. 2. Il prezzo che si è ricavato dalla rendita venduta deve servire a pagare i creditori che pretendono avervi diritto, cioè a dire, colui che ha fatto oppignorare, e quelli che han fatto opposizione al rilascio del prezzo. Se non vi è altro creditore che il solo oppignorante, allora pagate le spese, tutto il resto del prezzo della rendita venduta gli appartiene fino alla concorrenza del suo credito; il soprappiù, se ve ne resta, appartiene al debitore oppignorato ch' era proprietario della rendita.

§. 3. Se però vi sono molti creditori opponenti, il prezzo deve essere distribuito tra i medesimi, primieramente tra quelli con privilegio, indi tra gli altri per contributo (1): potranno essi però dopo la intimazione della sentenza di aggiudicazione definitiva regolare amichevolmente una tale distribuzione.

§. 4. Se non hanno potuto convenire, scorso il detto termine, il creditore più sollecito fa istanza al presidente del tribunale affinchè nomini un giudice delegato per procedere alla distribuzione per rata o per contibuto. Questa istanza e tutto ciò che deve operarsi in seguito, si fa, come dice l' *art.* 739, colle formalità prescritte al titolo seguente.

§. 5. Terminiamo questo articolo col notare una disposizione transitoria intorno alla circostanza, che sulla rendita costituita vi sieno creditori anteriori al primo di gennajo 1809 pei dominj al di quà del Faro, ed al primo di settembre 1819 per quelli di là del Faro, i quali avessero conservato i loro privilegj e le loro ipoteche in conformità dei precedenti stabilimenti: in questo caso il prezzo che si ricaverà dalla rendita oppignorata, si distribuisce nel modo stabilito nel titolo *della graduazione de' creditori. Art.* 737.

Art. VI.

Formole del pignoramento di rendite costituite sopra terzi.

§. I.

Atto di pignoramento, e denuncia.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno otto gennajo, ad istanza del sig. Giacomo T. . . . librajo domiciliato in... strada . . . , num. . . . proseguendo le procedure incominciate

(1) Contributo. *Rata proporzionale*. V. appr. tit. seg.

col precetto notificato il giorno sei di questo mese, con atto di N. . . . , usciere, al sig. Pietro B. . . . , mercante di pelli, domiciliato in . . . , provincia di . . . , strada . . . , in forza di un' obbligazione da esso sottoscritta, della somma di ducati seicento sessanta, a favore dell' istante; con atto stipulato avanti notaro in . . . , il giorno venti dicembre dell' anno mille ottocento quattordici, registrato etc., e scaduta il giorno venti luglio scorso; io Giovanni A. . . ., usciere presso il tribunale civile di ..., domiciliato in . . . strada . . . , non avendo il detto sig. B... obbedito al precetto pagando l' ammentare della detta obbligazione scaduta, ho oppignorato e messo nelle mani della giustizia una rendita di cento trentadue ducati, costituita pel capitale di ducati duemila seicento quaranta a favore del detto sig. B. . . . , con atto steso avanti notaro in . . . , il giorno diciotto giugno mille ottocento diciotto, registrato etc., e dovuto dal sig. Natale M. . . . mercante di terraglia, domiciliato in . . . strada . . .

» Gli ho fatto precetto di non rilasciare a chi che sia le pensioni scadute e da scadere di detta rendita, finchè non venga diversamente decretato in giudizio, sotto pena di pagare due volte, e di rispondere di tutte le perdite, spese, danni ed interessi.

» Ho inoltre citato il detto sig. M. . . . a comparire entro il termine di otto giorni, aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza, al tribunale civile di ..., per ivi fare la sua dichiarazione nelle forme prescritte dalla legge.

» Per l' esecuzione del presente atto di pignoramento, l' istante ha eletto il suo domicilio in ... presso il sig. B... patrocinatore, il quale procederà per esso.

» La copia del presente atto è stata da me presentata al domicilio del detto sig. M. . . . , e non avendovi trovato alcuno per lasciargliela, l' ho consegnata al sig. sindaco di . . . , il quale ha vidimato l' originale.

» L' importo del presente atto è di . . . »

Sott. A. . . . Usciere.

» Vidimato da noi, sindaco di . . . , il presente originale di cui ci è stata lasciata copia.

» Fatto in . . . il giorno otto gennajo del mille ottocento venti. »

Sott. E. . . . Sindaco.

Dopo di aver copiato l' atto di pignoramento si stende in seguito l' atto di denuncia come segue:

» L' anno mille ottocento venti, il giorno diciassette gen-

najo, ad istanza del sig. Giacomo T. . . . , librajo domiciliato in . . . strada . . . num. . . . Io Nicola S. . . . , usciere presso il tribunale civile di . . . , ivi domiciliato, strada . . . , ho denunciato e lasciata copia al sig. Pietro B..., mercante di pelli domiciliato in . . . , strada . . . , del pignoramento fatto con atto di A. . . . , usciere in data degli otto di questo mese, fra le mani del sig. M. . . . , mercante di terraglia in . . . provincia di . . . , di una rendita di cento trentadue ducati costituita pel capitale di ducati duemila seicento quaranta dal detto sig. M. . . . , a favore del detto sig. B. . . . in conformità di un atto stipulato avanti notaro in . . . il giorno diciotto giugno mille ottocento diciotto, e registrato etc. Gli ho dichiarato che la prima pubblicazione per la vendita della rendita oppignorata si farà all' udienza del tribunale di . . . , il giorno cinque del mese prossimo, dove egli è intimato di trovarsi, se lo crede opportuno, protestando che vi sarà proceduto tanto in sua assenza, che in sua presenza, ad istanza del sig. D. . . . , patrocinatore, il quale procederà per esso oppignorante.

» La copia del presente atto di citazione, e di quello del pignoramento di sopra trascritto, è stata da me lasciata al detto sig. B. . . . , consegnandogliela a lui medesimo, che ho trovato in . . . sulla strada . . . »

Sott. S . . . Usciere.

§. II.

Capitoli della vendita rimessi in cancelleria all' oggetto di fare la prima pubblicazione.

» Il signor D. . . . , patrocinatore del sig. Giacomo T... , librajo domiciliato in . . . strada . . . num. . . . , procede alla vendita di una rendita di cento trentadue ducati, costituita col capitale di ducati duemila seicento quaranta, da esso oppignorata a pregiudizio del sig. Pietro B. . . . , mercante di pelli in . . . provincia di . . . , nelle mani del sig. Natale M. . . . , mercante di terraglia, domiciliato in . . . provincia di . . . , in conformità dell' atto di A. . . . , usciere, in data del giorno otto gennajo scorso, per le cause enunciate nel detto pignoramento.

La rendita dei cento trentadue ducati, di cui si tratta, è stata costituita col capitale di ducati duemila seicento quaranta, mediante atto stipulato avanti il sig. P. . . . ed il suo collega, notari in . . . , il giorno diciotto giugno mille ottocento diciotto, registrato etc. a favore del detto sig. B... dal detto sig. M. . . .

» La somma de' ducati duemila seicento quaranta, formanti il capitale della detta rendita, era stata data a prestito contro un semplice biglietto dal sig. B. . . . al padre del sig. M. . . . Questi come solo ed unico erede di suo padre, ha sottoscritta la costituzione della rendita di cui si tratta, per rimpiazzare l'obbligazione fatta con scrittura privata, di cui ha trovato aggravata l'eredità.

» La prova che il sig. M. . . . è solo ed unico erede di suo padre si rileva dalla copia dell'inventario fatto dopo la morte del detto sig. M. . . . padre, avanti O. . . . ed il suo collega, notari in . . . , e chiuso il giorno sei luglio mille ottocento diciassette, registrato etc.

» Una casa situata in . . . , ed appartenente al sig. M. . . essendo stata specialmente ipotecata a questa rendita, mediante il contratto di costituzione, questo contratto è stato iscritto all' uffizio delle ipoteche di . . . , il giorno ventiduo giugno mille ottocento diciotto.

» Il detto sig. D. . . , patrocinatore dell'istante offre, e stima la detta rendita mille settecento sessanta ducati, sotto i pesi e le condizioni seguenti, imposte all'aggiudicatario.

» 1. L'aggiudicatario non goderà della rendita che a datare dal primo semestre che seguirà l'aggiudicazione.

» 2. Pagherà il prezzo della sua aggiudicazione entro otto giorni, e lo depositerà all' uffizio dei depositi giudiziarj.

» 3. Non gli sarà rilasciata la spedizione della sentenza, se non in vista della presentazione della ricevuta del depositario giudiziario.

» 4. Non adempiendo al pagamento entro gli otto giorni, la rendita sarà rivenduta senza ritardo a rischio e carico dell' aggiudicatario, nelle forme prescritte della legge.

» Chiunque sarà ammesso ad offrire col mezzo di un patrocinatore.

» Si potrà prendere comunicazione dei titoli sovraenunciati, che vengono depositati in cancelleria unitamente ai presenti capitoli di vendita: e per più ampie notizie potrà indirizzarsi al detto sig. D. . . . , patrocinatore istante, domiciliato in . . . , strada . . . »

Sott. D . . . Patrocinatore.

» I capitoli della vendita sopradetta sono stati rimessi nella cancelleria del tribunal civile di . . . , il giorno tre febbrajo mille ottocento venti. »

Sott. L . . . Cancelliere.

Di questi capitoli della vendita se ne fanno due copie, l'una è depositata in cancelleria, l'altra resta nelle mani del patrocinatore. Il cancelliere mette sulle due copie la sua ricevuta di deposito.

TITOLO XI.

Della distribuzione per contributo.

La distribuzione del denaro fra' creditori dell' oppignorato può aver luogo in tutte le specie di pignoramenti di cose mobili. Essa conviene adunque al sequestro presso terzi, alla esecuzione sui mobili, al pignoramento dei frutti, ed a quello di rendite costituite. Per la qual cosa il codice, prima di passare al pignoramento di stabili, tratta della distribuzione, come di un appendice a tutti i pignoramenti fin qui spiegati. Noi ne parleremo in sette articoli: vedremo nel primo, cos' è la distribuzione per contributo; nel secondo, le procedure che la preparano; nel terzo, cosa si intenda per crediti privilegiati; nel quarto, come si fa il processo verbale di distribuzione; nel quinto, come si giudicano le controversie fra creditori; nel sesto, del modo di fare la distribuzione; nel settimo finalmente, quali sono le formole di questo modo di esecuzione.

Art. I.

Del carattere della distribuzione per contributo.

§. 1. Qualunque specie di pignoramento non è fatto che per pagare i creditori colle somme sequestrate, o col prezzo ricavato dalla vendita delle cose oppignorate. Allorchè non vi è che un creditore, o se essendovene molti, sono essi di accordo, il depositario delle somme sequestrate, o l' ufficiale che ha fatto la vendita e che ha nelle mani il denaro ricavato, eseguisce i pagamenti cui era il debitore obbligato. Se il debitore promuove delle difficoltà, e se nello stesso tempo i creditori non ne provano dal canto loro, la parte più sollecita chiama gli altri davanti il tribunale o al regio giudice che conosce del pignoramento, e questo con una sentenza regola la maniera di fare i pagamenti.

§. 2. Trattandosi di sequestro o di opposizione confermata da un giudice di circondario, la competenza di costui vien regolata con aver riguardo al prezzo che si ritrae dalla vendita consecutiva degli oggetti sequestrati, ed alla somma dei creditori che vi concorrono. Tre casi adunque ci propone la legge:

1. Che il prezzo che si ritrae dalla vendita consecutiva non ecceda i ducati trecento; ed allora il giudice di circondario procederà alla distribuzione, ancorchè vi concorrano altri creditori di somme, che (unitamente o divisamente) eccedono i ducati trecento:

2. Che il prezzo che si ritrae dalla vendita ecceda i ducati trecento, ma non vi concorra che il solo creditore sequestrante di somma non maggiore di trecento ducati (1); ed il giudice deve ancor egli procedere:

3. Finalmente, che il prezzo ritratto dalla vendita ecceda i ducati trecento, e che anche le somme de' creditori che vi concorrono eccedano (o separatamente o tutte insieme) i ducati trecento; ed in questo caso che il giudice si asterrà di procedere, dichiarando la sua incompetenza. *Art.* 669, §. 2.

§. 3. Se gli ostacoli vengono dalla parte dei creditori, sia sulla preferenza, sia sulla legittimità dei loro titoli, è solamente allora che è il caso di procedere alla distribuzione per contributo nel modo ch' è prescritto in questo titolo. Ciascuno comprende che ciò non ha luogo se non quando le somme sequestrate, o provenienti dalla vendita delle cose oppignorate non bastano a pagare tutti i creditori, e di più quando i creditori non han potuto convenire amichevolmente fra di loro.

§. 4. La *distribuzione per contributo* si può adunque definire: una procedura che ha per oggetto di determinare la maniera di distribuire fra creditori che non si sono potuto accordare, i danari sequestrati, o quelli ricavati dalla vendita de' mobili oppignorati.

§. 5. Per pervenire a questa distribuzione quattro operazioni sono da premettersi: 1. Esaminare i titoli dei creditori, e non ammettere che quelli riconosciuti legittimi; 2. Classificare a parte i creditori privilegiati, cioè quelli che dovranno essere soddisfatti con prelazione a tutti gli altri; 3. Fra gli stessi creditori privilegiati preferire quelli da preferirsi, e classificare nello stesso ordine quelli che hanno lo stesso privilegio; 4. Finalmente, mettere in conto i crediti non privilegiati, che dovranno essere soddisfatti gli ultimi con quel che rimane, e *pro rata* di ciò che è dovuto a ciascun creditore non privilegiato.

---

(1) Il solo creditore sequestrante: *e se non è solo? Allora (direbbe un logico) il giudice di circondario è incompetente. Ma l' intenzione della legge non è questa: essa il direbbe espressamente, come fa nel terzo caso. In oltre, la competenza del giudice di circondario non è fondata sul numero delle persone, ma sulla somma soggetta al giudizio. Qualora dunque i creditori concorrenti sieno più di uno, senza che la somma de' loro crediti ecceda li ducati* 300, *noi siam di avviso che niun conto abbia a farsi dell' enunciata espressione della legge, e che il giudice di circondario possa procedere alla distribuzione.*

Supponiamo per esempio, che pagati i creditori privilegiati, restino da pagarsi 4000 ducati di debiti, e che non rimangano da distribuirsi che 1000 ducati, egli è ancora evidente che i creditori non privilegiati rimasti indietro non potranno conseguire che il quarto del loro credito rispettivo. Da ciò si conosce più chiaramente il perchè si è dato il nome di *contributo* a questa maniera di distribuzione: cioè che i creditori non privilegiati *contribuiscono* a sopportare la perdita comune in proporzione delle somme dei loro crediti, restando però sempre salvo ad essi il diritto di procedere ad altri mezzi coattivi contro il loro debitore, onde conseguire il pagamento totale de' loro crediti rispettivi.

A r t. II.

Di ciò che precede la distribuzione.

C a p. I.

Del deposito.

§. 1. Se la distribuzione non abbia potuto aver luogo all' amichevole, le somme ricavate dalla vendita dovranno essere depositate nel luogo destinato per li depositi giudiziarj.

§. 2. L' ufficiale incaricato della vendita che avea ritenuto fino a tale epoca i danari, dovrà depositarli entro giorni otto. *Art.* 740. La persona destinata a ricevere tali depositi può costringervelo anche coll' arresto personale.

§. 3. Ben inteso, che tale deposito porterà seco lo stesso vincolo delle opposizioni che fossero state fatte dai pretendenti, sia nelle mani del creditore oppignorante, sia dopo la vendita, presso l' uffiziale che l' ha fatta. *Ivi.*

§. 4. Inoltre, questo deposito non sarà dell' intera somma ricavata dalla vendita: l' ufficiale è autorizzato a ritenere le spese, dopo di averle fatte tassare dal giudice sull' originale del processo verbale della vendita; di questa tassa si farà menzione in tutte le spedizioni che si rilasceranno del detto processo verbale. *Ivi.*

§. 5. Siccome abbiam detto che la procedura della distribuzione per contributo ha luogo tanto ne' pignoramenti di mobili, che ne' sequestri fatti presso un terzo, così si potrebbe domandare, se il sequestratario sarà in obbligo di fare il detto deposito delle somme nelle sue mani sequestrate, qualora dopo seguita la intimazione della sentenza che ha dichiarato valido il sequestro, i creditori non si siano accordati nel modo di distribuire le dette somme all' amichevole.

Si potrebbe rispondere affermativamente nel caso che il tempo del pagamento delle somme sequestrate fosse già scaduto, e negativamente nel caso contrario, perciocchè il terzo non è un depositario giudiziario, nè deve esigersi da lui più di quello che doveva alla parte oppignorata che è il suo creditore.

Se si considera però che il deposito di cui si tratta, è una formalità rigorosa, e come tale non è obbligatoria che nei casi espressi, si potrà conchiudere, che il sequestratario dovrà essere esente da questo dovere anche nel caso che fosse giunto il tempo del pagamento delle somme in suo potere sequestrate; sarebbe un eccessivo rigore quello di costringere al deposito un sequestratario per altro solvibile, mentre la distribuzione non è ancora fissata e mentre forse in quel momento un tal deposito coattivo potrebbe incomodarlo.

CAP. II.

Della produzione dei titoli.

§. 6. Eseguito il deposito, di cui nel capo antecedente, il creditore oppignorante, o il più sollecito degli altri creditori, rimette sopra il registro che si tiene in cancelleria per queste distribuzioni, una semplice nota, cioè uno scritto che non è soggetto ad alcuna formalità: trattasi solamente di prevenire con questa nota il presidente, che è il caso di nominare un giudice delegato alla distribuzione del prezzo e gli s' indicheranno nella detta nota i nomi e le date di cui ha bisogno per istendere il suo decreto di nomina. *Art.* 741. Il presidente in conseguenza di questa nota scrive sul detto registro il suo decreto che delega un giudice per procedere alla distribuzione del prezzo. *Ivi.*

§. 7. In forza del decreto anzidetto la parte istante si presenta al giudice delegato, e ne ottiene un altro che permette di citare gli altri creditori a produrre i loro titoli, e prodotti questi, di citare il debitore a prenderne comunicazione, e a contraddirvi, se vi ha luogo. *Art.* 742.

§. 8. In questa delegazione il giudice destinato deve fare, come nelle altre, il suo processo verbale; questo si apre col decreto anzidetto, il quale costituisce la prima seduta; la citazione permessa dal decreto del giudice, s' intima al domicilio che ciascuno dei creditori ha già dovuto eleggere nel luogo ov' è stato eseguito il pignoramento.

Entro un mese dalla citazione i creditori che hanno notificato a tempo opportuno le loro opposizioni, sia al creditore oppignorante, sia all' uffiziale che ha eseguito la vendita, sono tenuti di produrre i loro titoli, accompagnati

da un atto contenente costituzione di patrocinatore ed istanza di collocamento, vale a dire, di essere classificati nella distribuzione del denaro, sia nell' ordine dei creditori privilegiati, sia in concorso degli altri creditori senza privilegio. Questa costituzione di patrocinatore non è necessaria, allorchè si procederà innanzi ad un giudice di circondario. *Art.* 743.

§. 9. Ciascuna produzione di titoli si fa nelle mani del giudice delegato, che ne dà atto nel suo processo verbale. I creditori che lasciassero scorrere il mese loro accordato, senza fare le loro produzioni, resterebbero esclusi dalla distribuzione. I loro diritti restano pertanto illesi verso il loro debitore: ma non potranno esercitarli nella distribuzione personale.

Art. III.

Dei crediti privilegiati.

§. 1. Ciò che esporremo in questo articolo è una spiegazione pratica delle disposizioni delle *leggi civili* contenute nell' *art.* 1963 e segu. sui privilegj dei creditori. La disposizione che serve di base alle altre è così concepita. « I be-
» ni del debitore sono la comune garanzia de' suoi credito-
» ri; ed il prezzo si ripartisce fra essi per contributo,
» quando non vi siano cause legittime di prelazione tra
» creditori. »

» Le cause legittime di prelazione sono i privilegj e le ipo-
» teche. »

Noi spiegheremo soltanto quello ch' è necessario di far sapere al giudice delegato, onde bene stabilire la classificazione dei creditori.

§. 2. I crediti privilegiati sono quelli che vengono soddisfatti in preferenza degli altri, a motivo del favore accordato al titolo sopra il quale sono fondati.

Da questa definizione si comprende, che il privilegio è ben differente dalla ipoteca, la quale è un vincolo, proprio soltanto dei beni immobili; si acquista mediante un titolo autentico, e si paga secondo l' ordine di priorità di tempo.

Per l' opposto il privilegio si accorda egualmente sul prezzo di cose mobili, e riconosciuto il credito, non è necessario che sia fondato su di un titolo autentico: di più la priorità di tempo non entra in calcolo nella classificazione dei crediti privilegiati; non si riguarda in essi che il motivo che li ha fatti nascere; *privilegia non ex tempore existimantur, sed ex causa.*

§. 3. Generalmente i privilegj dei creditori si distinguono in generali e speciali; per privilegio speciale s' intende il

favore accordato ad un credito su di un oggetto particolare, che non si estende agli altri beni del debitore; per esempio colui che ha venduto un mobile e non ne ha ricevuto il prezzo, deve avere per lo credito relativo a questo mobile un privilegio sul prezzo proveniente dalla vendita del medesimo; ma questo privilegio non è che speciale, conseguentemente il creditore non ha sul prezzo degli altri oggetti che un diritto eguale a quello degli altri creditori.

§. 4. Il privilegio generale è quello che si accorda al creditore su tutti i beni del debitore, in considerazione del servizio importante che questi ne ha ricevuto: il fornajo per lo pane che ha somministrato, il medico per le visite fatte nell' ultima malattia, i domestici per li salarj scaduti e correnti, hanno un privilegio sopra tutti i beni del debitore.

§. 5. Da questa distinzione risulta, che il privilegio generale dovrà essere classificato dopo il privilegio speciale, il quale ha la preferenza sulla cosa a lui vincolata; e questa non risponde al vincolo generale che secondariamente.

Risulta inoltre, che il credito con privilegio speciale non può soffrire posposizione dal concorso di altri crediti con privilegio speciale, perciocchè ciascuno ha il suo vincolo particolare sopra un oggetto diverso; laddove i crediti con privilegio generale aggravano simultaneamente tutt' i beni del debitore, di maniera che bisognerà classificarli in proporzione della loro importanza, od in un collocamento uguale nel caso che presentino un grado eguale di favore.

§. 6. Il primo privilegio speciale è in favore delle spese del processo; indi vengono i crediti specialmente privilegiati sui diversi oggetti venduti, e se il prezzo di ciascuno di questi oggetti non bastasse a soddisfare il rispettivo creditore nella totalità del suo credito, egli entrerebbe per lo resto nella classe dei non privilegiati.

§. 7. Classificati i crediti specialmente privilegiati, prendon posto quelli con privilegio generale, secondo il grado della loro importanza: si pagano prima i più importanti, indi gli altri successivamente e collo stesso ordine. Se vi ha concorso di crediti egualmente privilegiati e collo stesso grado generale di favore, questi, se son classificati i primi, dovranno essere tutti soddisfatti in preferenza, e dopo si passerà agli altri. Per la stessa ragione, se giunti ad una delle classi privilegiate il restante del prezzo non basti a pagare i crediti collocati come aventi un grado uguale di favore, questi dovranno sopportare una perdita proporzionata, cioè a dire, che saranno pagati per contributo.

§. 8. Ciò premesso per istruzione del giudice delegato alla distribuzione, passiamo alle incumbenze dei creditori:

questi, se vogliono essere collocati secondo i loro privilegj, dovranno nell' atto che producono i loro titoli, com' è detto all' *art.* 743 (Ved. *sopr. art.* 2, §. 9), fare istanza di collocamento in proporzione de' loro privilegj. Colui che manchi di reclamare il suo privilegio nel medesimo atto che contiene la produzione dei suoi titoli, si considera avervi rinunciato, e non gli resta alcun mezzo onde riparare la sua negligenza o dimenticanza. *Art.* 743.

Nulladimeno, è permesso al creditore di pigioni scadute, che abbia trascurato le anzidette produzioni e domande, di chiamare davanti il giudice delegato il suo debitore ed il patrocinatore più anziano (fra quelli costituiti dalle parti in causa), o pure trattandosi innanzi al giudice di circondario, dovrà citare il debitor principale ed i creditori. Il giudice delegato, intese sommariamente le verbali esposizioni delle parti, decreta in referato, cioè *de plano* senz' altra formalità, ciò che debba farsi rispetto al privilegio del locatore. Questo decreto è inserito nel processo verbale di distribuzione. *Ivi.*

Una tal' eccezione è fondata sul favore che le leggi accordano specialmente ai crediti per titolo di pigioni che sono anche preferiti alle spese della procedura. *Art.* 745.

Art. IV.

Del processo verbale di distribuzione.

§. 1. Spirato il termine prescritto per fare le produzioni, ed anche prima se i creditori sono stati più solleciti a farle, il giudice delegato continuando il suo processo verbale in cui sono registrate le dette produzioni, vi scrive lo stato ossia una nota classificata della distribuzione del danaro fra' creditori. *Art.* 746.

Questa nota classificata si fa nel modo seguente: esaminati i documenti ossia i titoli posti sotto i suoi occhi, il giudice tassa in proporzione le spese della procedura, comprese quelle del processo verbale, e della denunzia che dovrà farsene in seguito ai creditori. Queste spese sono collocate in preferenza di qualunque altro credito privilegiato, eccetto le pigioni.

Le spese che potessero farsi posteriormente, qualora insorgano difficoltà sulla distribuzione, sarebbero a carico delle parti opponenti che succumberanno.

Il giudice delegato regola in seguito i gradi de' diversi privilegj, indica quelli che concorrono in un ugual grado di favore, e compone così successivamente tutte le classi dei nomi di crediti privilegiati. Decretando infine sulla sorte di ciascun creditore, determina la somma che dovrà essere distribuita ad ognuno individualmente.

§. 2. Terminata la classificazione anzidetta, il processo verbale si chiude colla sottoscrizione del giudice e del cancelliere, ed il creditore istante ne dà avviso, mediante un atto di patrocinatore ai creditori che han prodotto i loro titoli, nonchè al debitore comune, intimandogli col medesimo atto di prender comunicazione, entro quindici giorni, tanto del processo verbale di distribuzione che dei titoli prodotti. *Art.* 746.

§. 3. I creditori adunque col ministero dei loro patrocinatori anderanno gli uni dopo gli altri in cancelleria per esaminare i suddetti titoli, ed il processo verbale di cui essi sono stati il fondamento; e se avranno qualche cosa a ridire, faranno istanza al giudice delegato onde inserisca le loro osservazioni nel suo processo verbale. *Ivi.*

Le notificazioni anzidette innanzi ai giudici di circondario saran fatte personalmente ai creditori ed al debitor pignorato: il termine a contraddire è di giorni otto. *Ivi*, §. 2.

§. 4. È vietato d'inserire nel processo verbale alcuna discussione od allegazione onde provare o dimostrare le opposizioni; queste solo dovranno esservi esposte colla massima brevità e semplicità; il resto sarebbe accrescere inutilmente scritture e spese. Se queste opposizioni non si fanno nel termine indicato (entro i giorni quindici davanti al tribunale, ed entro i giorni otto innanzi al giudice di circondario), i creditori rimangono esclusi dal diritto di esaminare e di contraddire, senza che vi sia bisogno di citarli di nuovo; quindi non vi sarà più comunicazione di titoli nè di processo verbale. Il debitore è compreso in questa disposizione. *Art.* 747.

Art. V.

Delle opposizioni alla nota per la distribuzione.

§. 1. Qualora dopo le comunicazioni prese del processo verbale e dei titoli vi siano state opposizioni dalla parte dei creditori o del debitore, il giudice delegato che le ha fatte scrivere sul medesimo processo verbale, lo termina dichiarando che ne farà rapporto all'udienza. E quivi che le controversie insorte sulla legittimità dei titoli dei creditori e sulle classificazioni fatte dal giudice delegato sono discusse e giudicate. *Art.* 749.

I giudici di circondario, ne' casi di simili opposizioni, potranno aggiornare la causa, tenendone avvisate le parti, le quali saranno udite in contraddittorio; e giudicheranno all' istante. *Ivi*, §. 2.

§. 2. A tale effetto il creditore più sollecito chiama la parte all' udienza con un semplice atto: la contestazione

principale in questo incidente non s' impegna che tra il creditore istante e la parte di cui vien contrastato il titolo ; il debitore vi è ancora chiamato , come pure (se la lite si agita nel tribunale) il più anziano fra i patrocinatori costituiti dagli altri creditori ; non occorre chiamarvi alcun altro de' creditori, nemmeno quegli che il primo ha instato per la distribuzione. *Art.* 750.

§. 3. Sentito il rapporto del giudice delegato , si apre la discussione fra le parti. Qualora vi siano diversi opponenti ; le discussioni si faranno soltanto fra le parti rispettivamente interessate , presente o chiamato il più antico fra i patrocinatori , come sopra : terminate le discussioni , il tribunale pronunzia definitivamente sullo stato della distribuzione. *Art.* 751.

§. 4. Questa sentenza del tribunale o rigetta i reclami o li ammette : nel primo caso il tribunale ordina che la nota di distribuzione fissata dal giudice delegato sarà puntualmente eseguita ; nel secondo caso l' articolo contraddetto vien riformato ; in quanto agli altri non contraddetti si eseguiranno le disposizioni del giudice contenute nel processo verbale.

§. 5. Da questa sentenza si può appellare , quando non sia pronunziata in ultima istanza ; ma non si accorda perciò un termine più lungo di dieci giorni , a contare da quello in cui la sentenza è stata intimata al patrocinatore di colui che vuole appellare , e nelle giustizie di circondario dalla notificazine della sentenza , fatta alla parte principale. *Art.* 752.

§. 6. L' atto di appellazione dovrà però essere intimato al domicilio di ciascuno de' patrocinatori delle altre parti contendenti , e ad esse direttamente, qualora trattisi di sentenza emanata da un giudice di circondario : esso deve contenere l'indicazione de' motivi dell' appello , e citazione a comparire davanti la corte o al tribunale. *Ivi.*

Le parti contendenti non sono che quelle indicate nell' *art.* 750. Esse sono quattro solamente che hanno figurato in prima istanza nell' incidente dell' opposizione alla fissata classificazione , e sono : l' opponente , il creditore , il di cui titolo è contrastato , il debitore oppignorato , ed il creditore che ha il patrocinatore più anziano ; egli è chiaro che queste sole persone avendo avuto interesse nell' incidente , avranno sole il diritto di appellare : allorchè dunque una di esse vuole interporre appello , essa dovrà fare intimare il suo atto a ciascuno de' patrocinatori che in prima istanza hanno agìto per le altre tre parti contendenti , o a queste direttamente , trattandosi di sentenza di giudice di circondario. *Ivi.*

§. 7. La procedura ed il giudicato che interviene in appello su tale incidente sono regolati colle forme sommarie. *Ivi.*

A r t. VI.

Del modo di effettuare la distribuzione.

§. 1. Allorchè presa comunicazione della nota di classificazione non nasce contrasto veruno, questa nota contenuta nel processo verbale del giudice delegato, diviene un atto esecutorio; essa lo diviene egualmente, se non siasi preso comunicazione del processo verbale, e se i termini a ciò prefissi sieno spirati. *Art.* 748.

§. 2. Se vi è stata opposizione, non è più il processo verbale, ma la sentenza che interviene, che ha forza di atto esecutorio per la distribuzione, quando non vi è appello; e quando evvi appello, l' atto esecutorio sarà la decisione della corte: dimodochè la distribuzione non potrà farsi che conformemente alle disposizioni contenute nella sentenza o nella decisione, nè procedere che dopo l' intimazione dell' una o dell' altra fatta ai patrocinatori anzidetti. *Art.* 752.

§. 3. Il modo di distribuzione sarà adunque definitivamente regolato sia mediante l' adesione delle parti che non hanno reclamato entro il termine della comunicazione, sia in forza di una sentenza che vien pronunziata sulle opposizioni, sia finalmente in forza della decisione in grado di appello, quando siasi appellato. Conseguentemente, dacchè la classificazione dei creditori è stata in un modo o in un altro regolata irrevocabilmente, il giudice delegato chiude il suo processo verbale in modo definitivo, ordinando che si proceda alla distribuzione del danaro, ed ingiungendo al cancelliere di rilasciare sopra la persona destinata a tenere i depositi giudiziarj i corrispondenti mandati di pagamento a ciascun creditore classificato, esigendo prima da essi il giuramento sulla verità e sincerità de' loro crediti. *Art.* 748.

§. 4. L' esecuzione di quest' ultimo decreto del giudice delegato, inserito come conclusione del suo processo verbale, si fa nel modo seguente: passati otto giorni dacchè l' anzidetto decreto è stato pronunziato, colui che vuol ricevere la somma che gli è stata assegnata, deve presentarsi in cancelleria o personalmente assistito dal suo patrocinatore, o col mezzo di un procuratore speciale, sempre però coll' assistenza del patrocinatore; ivi, prestato il giuramento della sincerità e verità del suo credito, il cancelliere gli rilascerà il mandato, nel quale sarà fatta menzione della formalità del giuramento. *Art.* 753.

§. 5. Gl' interessi delle somme assegnate, quando non vi sia stato reclamo, cessano di essere dovuti dal giorno in cui è stato chiuso il processo verbale; se vi sia stato reclamo,

dal giorno in cui il giudice ingiungerà al cancelliere gli ordini di pagamento a' creditori. *Art.* 754.

§. 6. Queste sono le forme in materia di distribuzione di prezzo fra' creditori che *le leggi di procedura* hanno sostituite alle antiche procedure relative al concorso. Delle procedure per la distribuzione dopo la vendita degli immobili dei debitori fatta in giudizio, ne parleremo al titolo XIV. Finiamo il trattato de' pignoramenti de' mobili, colle stesse parole esposte dal sig. Real al corpo legislativo di Francia: « Cette procedure si simple, et celle établie pour l' *ordre* sur les mêmes principes pourront exciter quelques plaintes; elles ne seront formées ni par les debiteurs, ni par les créanciers, mais par ceux qui regretteront les abûs qui fesaient la ruine des uns et des autres. »

Art. VII.

Formole nella distribuzione per contributo.

§. I.

Nomina del giudice delegato.

L' istante o qualunque altro creditore presenta al presidente, ovvero deposita in cancelleria una semplice nota concepita in questi termini:

» Il sig. Paolo L . . . , mercante di legna, domiciliato in . . . , istante col mezzo del sig. B . . . , patrocinatore, ha fatto vendere i mobili del suo debitore nominato sig. Agostino A . . . , mercante di birra in . . . , come dal processo verbale del sig. T . . . , ufficiale incaricato della vendita, in data del giorno venti gennajo scorso. Da tal giorno a questa parte i creditori non hanno potuto trovarsi d' accordo per la distribuzione del prezzo di questa vendita. È perciò necessario che sia nominato uno dei membri del tribunale per procedervi.

» In . . . , il giorno quattro marzo mille ottocento venti. »

Sott. B. . . . Patrocinatore.

Dopo questa nota il presidente scrive sul registro delle distribuzioni, in seguito agli altri decreti di simile natura che vi si trovano in ordine di data, la nomina del giudice delegato in questi termini:

» Noi deleghiamo il sig. T . . . , membro del tribunale, per procedere alla distribuzione del prezzo dei mobili del sig. Agostino A . . . , mercante di birra in . . . , i quali

sono stati venduti ad istanza del sig. Paolo L . . . , mercante di legna , domiciliato in . . . , come dal processo verbale di T . . . , ufficiale incaricato della vendita , in data del giorno venti gennajo scorso.

» Fatto in . . . , il giorno cinque marzo mille ottocento venti. »

Sott. C . . . Presidente.

§. II.

Decreto del giudice delegato.

L' istante si presenta avanti il giudice delegato per ottenerne un decreto , che viene inserito nel di lui processo verbale alla prima seduta nei seguenti termini :

» Oggi , sei marzo mille ottocento venti , avanti noi Augusto T . . . , giudice delegato , con decreto del signor presidente , scritto sul registro delle distribuzioni , in data di jeri.

» È comparso il sig. B . . . patrocinatore del sig. Paolo L . . . , mercante di legna in . . . , istante per la distribuzione del danaro proveniente dai mobili del sig. Agostino A . . . mercante di birra in . . . , i quali sono stati venduti , come da processo verbale di T . . . , ufficiale a ciò destinato , il giorno venti gennajo scorso , ed hanno prodotto la somma di 500 ducati , che sono stati depositati all' ufficio dei depositi giudiziarj.

» Ha instato per essere autorizzato a far intimare il sig. F . . . , mercante orefice in . . . il sig. D . . . , speziale in . . ed il sig. G . . . , capo maestro muratore in . . . , tutti creditori opponenti alla distribuzione del prezzo della detta vendita , acciò producano i loro titoli. Ha instato nel medesimo tempo perchè gli fosse permesso d' intimare alla parte oppignorata di prender comunicazione delle produzioni che si faranno , e di contraddirle , se vi è luogo. L' istante si è sottoscritto in questo sito. »

Sott. B. . . . Patrocinatore.

» Della comparsa e dell' istanza del detto sig. B. . . . noi gli abbiamo dato atto ; in conseguenza abbiamo decretato che i creditori sovrannominati, opponenti alla distribuzione del prezzo della vendita di cui si tratta , saranno intimati , ad istanza del sig. L . . . di produrre nelle nostre mani , entro il termine di un mese , i loro titoli di credito , altrimenti la nota delle distribuzioni sarà formata sull'appoggio dei soli documenti prodotti. Decretiamo parimenti che sarà intimato alla parte oppignorata di prender comunicazione dei titoli che saranno prodotti , e di contraddirli se vi ha luogo.

» In fede di che noi abbiamo steso il presente processo verbale, che abbiamo sottoscritto unitamente al nostro cancelliere ».

Sott. T . . . Giudice delegato.
A . . . Cancelliere.

In forza di questo decreto si fanno le intimazioni nella forma di tutti gli atti di questo genere; cioè si scrive primieramente una copia del processo verbale che contiene il decreto, e poscia si stende un semplice atto di notificazione.

§. III.

Atto di collocazione e di produzione.

» Il sig. Paolo L . . . , mercante di legna, domiciliato in . . . per lo quale procederà il sig. B . . . patrocinatore, avendo fatto vendere i mobili ed effetti del sig. Agostino A . . mercante di birra in . . . , come da processo verbale del giorno venti febbrajo scorso, fatto dal sig. T . . . ufficiale destinato alla vendita;

» Fa istanza al sig. T . . . giudice delegato, il giorno cinque di questo mese sul registro delle distribuzioni, per fare la distribuzione del danaro derivante da questa vendita, di collocarlo secondo la natura del suo credito.

» 1. Per la somma di cento settantasei ducati, che il detto sig. A . . . è stato condannato a pagare con sentenza del giorno sei settembre scorso.

» 2. Per gl' interessi della detta somma, aggiudicati colla detta sentenza, a datare dal giorno della citazione.

» 3. Per la somma di ducati settantuno e grana settantadue, ammontare delle spese aggiudicate colla medesima sentenza, e delle quali è stato rilasciato il mandato esecutorio il giorno due novembre scorso.

» 4. Per primo privilegio, per la somma nella quale saranno tassate le spese della procedura, che l' istante ha anticipate per devenire alla detta vendita, ed alla distribuzione del prezzo, giusta la sua dichiarazione di spese già presentata.

» Per giustificare le cause del suo credito l' istante produce i seguenti documenti:

» Il primo è la spedizione della sentenza del giorno sei settembre scorso;

» Il secondo è la citazione del giorno ventisette agosto scorso;

» Il terzo è l' atto esecutorio del giorno tre passato novembre;

» Il quarto è la spedizione del processo verbale della vendita degli oggetti, di cui deve distribuirsi il prezzo ;

» Il quinto è la dichiarazione delle spese nella quale vengono specificate quelle della procedura.

» Fatto in . . . , il giorno sedici marzo mille ottocento venti. »

Sott. B. . . . Patrocinatore.

Se il credito fosse privilegiato, bisognerebbe enunciarlo come tale nell'atto di collocazione ; in conseguenza si dimanderebbe di essere collocato nel rango competente a simile privilegio.

§. IV.

Processo verbale della produzione.

Questo processo verbale si pone in seguito di quello in cui è stato scritto il decreto del giudice delegato. Tutta la procedura di questo giudice si fa sul medesimo quaderno, e forma un solo tutto, di cui ciascun processo particolare è una porzione, o piuttosto una seduta.

» Oggi, dodici marzo mille ottocento venti, avanti noi Augusto T. . . . , giudice delegato.

» È comparso il sig. B. . . . patrocinatore del detto sig. L. . . . , ci ha presentato l' originale di una intimazione fatta a sua istanza, il giorno sette del presente mese, in virtù del nostro decreto del giorno sei, e che è qui sopra enunciato, ai sig. F. . . . , orefice in . . . , D. . . speziale in . . . , e G. . . , capo maestro muratore in . . . , acciò producano i documenti de' crediti che pretendono di avere verso il detto sig. A. . . .

» Per obbedire egli stesso al detto nostro decreto ci ha rimesso unitamente al suo atto di collocazione, cinque documenti vidimati, e contrassegnati da esso lui.

» Delle dette istanza e presentazione noi abbiamo dato atto al detto sig. B. . . . , il quale ha sottoscritto insieme a noi ed al nostro cancelliere il presente processo verbale. »

Sott. E. . . . Patrocinatore.
T. . . . Giudice.
A. . . . Cancelliere.

» Il giorno quindici di questo mese è comparso il sig. E. . . . patrocinatore del sig. F. . . . mercante orefice in . . . , opponente alla distribuzione del prezzo della vendita dei mobili ed effetti del sig. A. . . . Per obbedire al nostro decreto di sopra citato ci ha presentato unitamente al suo atto di col-

locazione, due documenti da lui vidimati e contrassegnati, e si è sottoscritto in questo luogo ».

Sott. E . . .

» Contemporaneamente è comparso il sig. N. . . . patrocinatore del sig. G. . . . capo-maestro muratore in . . . , creditore del detto sig. A. . . . ed opponente alla distribuzione del prezzo della suddetta vendita. Per obbedire al nostro decreto di sopra menzionato ci ha presentato, unitamente al suo atto di collocazione, otto documenti da esso contrassegnati e vidimati, ed ha sottoscritto in questo luogo. »

Sott. N . . . Patrocinatore.

» Delle dette comparse e presentazioni di documenti noi abbiamo dato atto alle parti comparenti: in fede di che abbiamo sottoscritto, unitamente al nostro cancelliere il presente processo verbale. »

Sott. T. . . . Giudice.
A. . . . Cancelliere.

» Il giorno diciotto del medesimo mese è comparso il sig. O. . . . patrocinatore del sig. P. . . . fornajo in . . . , creditore opponente alla distribuzione del prezzo della suddetta vendita. Per obbedire al nostro decreto sovramenzionato ci ha presentato, unitamente al suo atto di collocazione, tre documenti da lui contrassegnati e vidimati, ed ha sottoscritto in questo luogo ».

Sott. O. . . . Patrocinatore.

» È pure comparso il sig. Q. . . . patrocinatore del sig. V. . . . mercante chincagliere in . . . creditore opponente alla distribuzione del prezzo della suddetta vendita. Per obbedire al nostro decreto sopra datato ci ha presentato, unitamente al suo atto di collocazione, sette documenti da esso lui contrassegnati e vidimati, ed ha sottoscritto in questo luogo ».

Sott. Q. . . . Patrocinatore.

» Delle dette comparse e presentazioni di documenti noi abbiamo dato atto alle parti comparenti. In fede di che abbiamo sottoscritto la presente seduta unitamente al nostro cancelliere. »

Sott. T. . . . Giudice.
A. . . . Cancelliere.

§. V.

Processo verbale della distribuzione.

» Oggi, dieci aprile mille ottocento venti, avanti noi giudice delegato, come si è detto di sopra, è comparso il sig. B. . . ., patrocinatore del sig. L. . . ., istante per la distribuzione del prezzo di cui si tratta.

» Ci ha esposto che è spirato il termine di un mese dopo l' intimazione fatta il giorno sette del mese scorso ai creditori opponenti di produrre i loro documenti, che il sig. D... speziale in ..., opponente alla distribuzione del prezzo della suddetta vendita con atto di citazione del giorno dodici gennajo scorso, non ha obbedito a questa intimazione, benchè gli sia stata fatta come agli altri, come lo prova l' originale dell' atto di citazione che ci è stato presentato. Il detto sig. B. . . . ha instato perchè la nota della distribuzione si facesse sull' appoggio dei soli documenti prodotti, ed ha sottoscritto in questo luogo. »

Sott. B. . . . Patrocinatore.

» Della comparsa e dell' istanza suddetta, noi abbiamo dato atto; in conseguenza abbiamo dichiarato il detto sig. D. . . . escluso, ed abbiamo proceduto alla distribuzione del prezzo della detta vendita, ascendente a ducati mille, fra i soli creditori, i di cui titoli esistono nelle nostre mani, come segue:

» Sarà pagata, come creditore primo privilegiato, al sig. B. . . ., patrocinatore del sig. L. . . . istante, la somma di ducati cento e grana novantotto, cui ammontano le spese di procedura da esso anticipate e da noi tassate, compresovi l' importo del presente processo verbale, e la denuncia che deve farsi prima che sia chiuso, il tutto sull' appoggio dei documenti e della sua nota di spese presentata: dico ducati 100, 98.

» Sarà pagato in seguito al sig. V. . . ., mercante chincagliere in . . ., per privilegio speciale, sopra ducati quarantaquattro cui monta il prezzo della stufa venduta ed enunciata all' articolo ventidue del processo verbale della vendita suddetta:

» 1. La somma di ducati quarantuno e grana ottanta che rimangono dovuti al detto sig. V. . . . per lo valore della detta stufa che ha venduto il giorno diciotto settembre scorso al detto sig. A. . . ., senza dilazione di pagamento, come risulta dal libro giornale del detto sig. V. . . . e da

una lettera del detto sig. A. . . . , in data de' dodici novembre scorso, debitamente registrata, dico duc. 41, 80.

» 2. La somma di ducati due e grana venti a conto di quella di ducati sei e grana sessanta, cui ammontano le spese tanto dell' opposizione fatta dal detto sig. V. ... alla distribuzione del prezzo della detta vendita, con atto del giorno sei gennajo scorso, quanto della sua istanza di collocazione, e delle vacazioni del suo patrocinatore, per prendere comunicazione del presente processo verbale, dico duc. 2, 20.

» Per ottenere il pagamento delli ducati quattro e grana quaranta che rimangono a pagarsi al detto sig. V. . . . , sulle spese di cui si tratta, non essendo sufficiente il prezzo della vendita della stufa, solo oggetto del suo privilegio; noi l' abbiamo posto nella classe dei creditori non privilegiati, nella quale sarà collocato proporzionatamente alla detta somma di ducati quattro e grana quaranta.

» Sarà in seguito pagato, con privilegio generale, al sig. P. . . . , fornajo.

» 1. La somma di cento quarantatre ducati, a lui dovuta dal detto sig. A. . . . , per somministrazione di pane, in conformità della sentenza di condanna, in data del giorno quindici novembre scorso; dico duc. 143,00.

» 2. La somma di cinque ducati e novantaquattro grani, cui ammonteranno gl' interessi delli detti duc. cento quarantatre, a datare dal giorno due ottobre scorso, giorno della domanda, come li accorda la detta sentenza, sino al giorno che sarà chiuso il presente processo verbale, dico ducati 5,94.

» 3. La somma di ducati sessanta e grana ottantaquattro cui ammontano le spese aggiudicate colla detta sentenza, in conformità del mandato esecutorio riportato dal detto sig. P. . . . il giorno dodici dicembre scorso, dico ducati 60, 84.

» 4. La somma di ducati sei e grana sessanta, cui ammontano le spese tanto dell' opposizione fatta dal detto sig. P. . . . alla distribuzione del prezzo della vendita, con atto del giorno nove gennajo scorso, quanto quelle della sua istanza di collocazione, e della vacazione del suo patrocinatore, per prendere comunicazione della presente nota di distribuzione, il tutto secondo la tassa da noi fatta, sull' appoggio dei documenti e dopo l' esame della sua nota di spese già presentata, dico ducati 6, 60.

» I crediti privilegiati essendo così soddisfatti, il residuo del prezzo della vendita in quistione ammonta a ducati cinquecento otto e grana cinquantatre, locchè costituisce il bisognevole per pagare in ragione del venticinque per cento, od il quarto di ciò che è dovuto ai creditori non pri-

vilegiati; egli è per questo che noi li abbiamo fatti contribuire nella perdita, ciascuno per tre quarti del suo credito, come segue:

» Sarà pagata al sig. L. . . . , oltre le spese di procedura che gli sono state aggiudicate qui sopra per primo privilegio, la somma di ducati sessantaquattro e grana tredici, formanti il quarto di quello che gli è dovuto dal detto sig. L. . . . , per effetto di una sentenza del giorno sei settembre scorso, per gl' interessi di questa somma, aggiudicati dalla detta sentenza, e per le spese aggiudicate, e liquidate, come lo prova il mandato esecutorio di tali spese, rilasciato il giorno tre novembre scorso, dico duc. 64, 13.

» Sarà pagato al sig. G . . . , capo maestro muratore, la somma di ducati trecento trenta per la sua parte di contributo, formante il quarto di ciò che gli deve il detto sig. A . . . pel capitale, interessi e spese, in conformità di una convenzione stipulata avanti notaro in . . . il giorno diciotto luglio mille ottocento diciannove, e per le spese che gli ha occasionate tanto la sua opposizione alla distribuzione del prezzo della vendita di cui si tratta, quanto per la conseguenza del presente contributo, le quali sono state da noi tassate sull' appoggio dei documenti e della nota delle spese da lui presentata, dico duc. 330, 00.

» Sarà pagata al sig. F . . . mercante orefice in . . . la somma di undici ducati e settantasette grani, per la sua porzione di contributo, formanti il quarto di ciò che gli deve il sig. A . . . tanto per l' ammontare di un biglietto pagabile al latore, scaduto il giorno quindici ottobre scorso, quanto per lo registro ed il protesto del detto biglietto, come pure per l' opposizione fatta alla distribuzione del prezzo della vendita di cui si tratta, e le altre spese che il presente contributo gli ha occasionate, il tutto essendo stato da noi tassato sull' appoggio dei documenti e della nota delle spese, dico duc. 11, 77.

» Sarà finalmente pagata al sig. V . . . , oltre a ciò che gli è stato aggiudicato qui sopra con privilegio, la somma di carlini undici, per la sua porzione di contributo, formante il quarto di quella che gli rimane dovuta sulla spesa, che il presente contributo gli ha occasionata, e per la cui soddisfazione non è bastata la somma che gli è stata qui sopra aggiudicata con privilegio speciale, dico duc. 1, 10.

» La chiusura della presente nota di distribuzione sarà notificata dal creditore istante, e le parti saranno obbligate a prenderne comunicazione, ed a contraddirvi, se vi è luogo, entro quindici giorni, altrimenti il presente processo verbale sarà chiuso definitivamente. »

» In fede di che noi abbiamo sottoscritto la presente classificazione unitamente al nostro cancelliere. »

Sott. T . . . Giudice.
A . . . Cancelliere.

Questo esempio basta per indicare, come in un processo verbale di distribuzione sono enunciate tutte le circostanze diverse che possono accadere, sia relativamente alle produzioni dei titoli di credito, sia rapporto all' esecuzione delle formalità prescritte, sia riguardo alla collocazione dei creditori di differenti specie.

Mediante un atto di patrocinatore l' istante fa conoscere ai creditori producenti, ed alla parte oppignorata, che la nota di distribuzione è vicina ad esser chiusa; loro intima di prenderne comunicazione entro quindici giorni, e di contraddire sul processo verbale, se lo credono conveniente. Se la parte oppignorata non ha costituito un patrocinatore dietro la prima intimazione, che è stata fatta con atto di citazione non le si fa questa seconda, poichè essa non può aver luogo che col mezzo di un atto di patrocinatore.

Se alla distribuzione abbia proceduto un giudice di circondario, per ragion della competenza, vale il medesimo esempio, eliminandone soltanto le operazioni relative al ministero de' patrocinatori, e ponendo in azione le parti principali di persona, o per procura: avendosi anche l' accortezza di prescrivere alle parti il termine di otto giorni in vece di quindici, per prendere comunicazione e contraddire.

§. VI.

Contraddizione alla nota di distribuzione.

Durante i quindici (o gli otto) giorni accordati per prendere comunicazione della nota di distribuzione, i creditori e la parte oppignorata, se trovano qualche articolo mal collocato, domandano al giudice delegato di far inserire i loro reclami nel medesimo processo verbale; locchè si effettua come segue:

» Oggi otto aprile mille ottocento venti, avanti noi giudice delegato, come si è detto di sopra, è comparso il sig. E . . . . patrocinatore del sig. F . . . , mercante orefice in . . . Ci ha dichiarato che contraddice alla collocazione del suo credito che si trova nella classe de' non privilegiati. Dice che l' origine di questo credito è la vendita che è stata fatta dal detto sig. F . . . al sig. A . . . di diversi articoli di argenteria, che si sono trovati in natura fra gli oggetti

pignorati e venduti ; sostiene che sul prezzo che se ne è ritratto, ha un privilegio speciale, in virtù del quale domanda di essere collocato conforme al detto suo privilegio. Ha sottoscritto in questo luogo. »

Sott. F . . . Patrocinatore.

» È in seguito comparso il sig. B . . . , patrocinatore del sig. L . . . mercante di legna in . . . , il quale ci ha dichiarato che contraddice alla collocazione fatta del credito del sig. E . . . , orefice, sul motivo che esso è fondato sopra un atto fatto per scrittura privata, che non è stato per anche riconosciuto in giudizio, e che per conseguenza non è valevole ad entrare in concorso coi titoli esecutorj degli altri creditori. Conchiude adunque instando che questo credito non solamente non sia privilegiato, ma inoltre che sia escluso dalla nota di distribuzione. Ha sottoscritto in questo luogo ».

Sott. B . . . Patrocinatore.

» Noi abbiamo dato atto alle parti comparenti delle loro dimande ed istanze, ed abbiamo sottoscritto unitamente al nostro cancelliere il presente processo verbale. »

Sott. T . . . . Giudice.
A . . . . Cancelliere.

» Il giorno dieci del medesimo mese è comparso il sig. Z . . . patrocinatore del sig. A . . . , ci ha dichiarato che in qualità di parte oppignorata contraddice alla collocazione del credito del sig. G . . . , capo maestro muratore, al quale è ben lontano di dovere la somma reclamata. Dice primieramente che la convenzione che serve di pruova al sig. G . . . non è stata eseguita da quest' ultimo ; e che, su questo punto, evvi giudizio che non è stato per anche giudicato. In secondo luogo il dichiarante sostiene, che il detto sig. G . . . ha ricevuto a conto trecento sessanta ducati in tre biglietti pagabili al latore, dei quali non è ancora scaduto il termine di pagamento ; dal che risulta che per questa porzione del suo credito, nulla avendo da reclamare, è stato illegittimamente compreso nel contributo. Il dichiarante ha instato in conseguenza perchè la somma per la quale il sig. G . . . è collocato, sia primieramente diminuita di ducati trecento sessanta, ammontare dei tre biglietti anzidetti, e di ducati cento ottanta, per la riduzione, a causa della quale pende litigio non per anche giudicato.

» Delle sue dimande ed istanza abbiamo dato atto al detto sig. Z . . . , il quale ha sottoscritto con noi e col nostro cancelliere ».

Sott. Z . . . Patrocinatore.
T . . . Giudice.
A . . . Cancelliere.

» Il giorno trenta del medesimo mese è comparso il sig. B . . . patrocinatore del sig. L . . . , creditore istante; dopo di averci presentato l' originale dell' atto che ha fatto notificare, il giorno dodici del presente mese, a tutti i creditori che hanno prodotto, ed alla parte oppignorata, per denunciare loro che la chiusura del processo verbale di distribuzione sarebbe fatta entro quindici giorni, ci ha domandato di chiudere il processo verbale di contraddizione, ed ha sottoscritto in questo luogo.

Sott. B . . . Patrocinatore.

» Della comparsa, e dell' istanza del sig. B . . . noi abbiamo dato atto.

» In conseguenza, ritenuto che il termine dei quindici giorni è spirato, noi abbiamo dichiarato escluse, quanto alla facoltà di prender comunicazione del processo verbale di distribuzione, e di contraddirvi, le parti che non si sono presentate per adempire a questa formalità; e sulle difficoltà addotte da quelle che hanno contraddetto in tempo utile, noi ci siamo riportati all' udienza che sarà provocata dalla parte più diligente, per pronunciarsi dietro nostro rapporto, e sentire le conclusioni del ministero pubblico.

» In fede di che noi abbiamo sottoscritto, unitamente al nostro cancelliere il presente processo verbale. »

Sott. T . . . Giudice.
A . . . Cancelliere.

§. VII.

Chiusura della nota di classificazione e di distribuzione.

Allorchè è spirato il termine per contraddire alla nota di distribuzione, senza che contro di essa alcuno abbia reclamato: ovveramente allorchè è stato pronunciato sui crediti verificati, con sentenza da cui non si è appellato, o con una decisione, in caso di appellazione, il giudice delegato procede alla chiusura della sua nota di distribuzione.

Nel caso in cui non vi sia stato alcun reclamo la chiusra si fa in questi termini:

» Oggi, trenta aprile mille ottocento venti, avanti noi giudice delegato, come si è detto di sopra.

» È comparso il sig. B . . ., patrocinatore del sig. L . . ., creditore istante.

» Ci ha dichiarato che in conformità dell'originale che ci ha presentato di un atto del giorno dodici di questo mese, ha denunciato la nota di distribuzione formata, come sopra, in data de' dieci di questo mese, tanto ai creditori che hanno prodotto i loro titoli, quanto alla parte oppignorata invitandoli a prenderne comunicazione, e di contraddire entro i quindici giorni. Essendo spirato questo termine senzachè sia sopravvenuto alcun reclamo, ci ha dimandato di chiudere la detta nota di distribuzione.

» Il detto signor B . . . ha sottoscritto in questo luogo. »

Sott. B . . . Patrocinatore.

» Della comparsa e dell' istanza del detto sig. B . . . noi abbiamo dato atto.

» Per far giustizia alla sua domanda noi abbiamo chiusa e stabilita definitivamente la detta nota.

» In conseguenza decretiamo, che i danari depositati saranno distribuiti a' creditori contemplati nella detta nota, conformemente alla collocazione di ciascuno, al quale effetto il cancelliere rilascerà ad essi mandato di pagamento sopra il ricevitore dei depositi giudiziarj, coll' obbligo però a ciascun creditore collocato di confermare con giuramento la verità del suo credito avanti il cancelliere; il quale ne farà menzione in ciascun mandato di pagamento.

» In fede di che il presente processo verbale è stato sottoscritto da noi, e dal nostro cancelliere. »

Sott. T . . . Giudice.
A . . . Cancelliere.

Allorchè sulle opposizioni alla nota di distribuzione è stato pronunziato con sentenza, da cui non si è appellato, o con decisione, la chiusura della nota di distribuzione si fa in questi termini :

» Oggi, ventisette luglio mille ottocento venti, avanti noi giudice delegato (o di circondario), come si è detto di sopra.

» È comparso il sig. B . . . patrocinatore del sig. L . . . creditore istante.

» Ci ha presentato la spedizione in forma esecutiva della decisione proferita il giorno venti di questo mese, che conferma la sentenza pronunciata il giorno sei giugno sulle opposi-

zioni relative ad alcuni articoli della nota di distribuzione qui sopra formata, in data del giorno sei aprile scorso. Ci ha dimandato di riformare la detta nota, come è stato giudicato, e ha sottoscritto in questo luogo. »

Sott. B . . . Patrocinatore.

» Della comparsa e dell'istanza del detto B . . . . noi abbiamo dato atto; e per fargli giustizia abbiamo proceduto alla riforma della detta nota di distribuzione come segue :

» Il sig. G . . . capo-maestro muratore, si trova collocato nella classe dei non privilegiati per la somma di ducati trecento trentà, pel suo quarto di ducati mille trecento ventinove e grana cinquantasei; ma dopo la decisione, il credito del sig. G . . . non deve essere in totale, tra capitale, interessi e spese, che di . . . etc . . . »

Il giudice delegato (o di circondario) fa le operazioni necessarie per riformare la sua nota di distribnzione, secondo che la decisione l' ha decretato; dopo di che finisce il suo processo verbale come nell' esempio precedente in questi termini :

» Noi abbiamo chiuso e stabilito definitivamente la detta nota : in conseguenza decretiamo che i denari depositati saranno distribuiti etc. . . . . »

§. VIII.

Mandato di pagamento.

» Oggi, dodici maggio mille ottocento venti, si è presentato in cancelleria il sig. P . . . fornajo in . . . , assistito dal sig. O . . . suo patrocinatore, per ricevere la somma di ciò che gli spetta sul prezzo dei mobili appartenenti al sig. A . . . venduti in forza della esecuzione del sig. L . . . il giorno venti gennajo scorso, e di cui la nota di distribuzione è stata stesa, chiusa, e stabilita dal sig. T . . . , giudice delegato, il trenta aprile scorso.

» Il detto sig. P . . . ha confermato con giuramento che il suo credito contro il detto sig. A . . . è vero. In conseguenza sulli ducati ottocento ottanta provenienti dalla detta vendita, e che sono stati depositati dal sig. T . . . ufficiale incaricato della vendita, come da ricevuta che gli è stata rilasciata il giorno ventiquattro febbrajo scorso, il ricevitore de' depositi giudiziarii pagherà al detto sig. P . . . , contro ricevuta, ed alla presentazione del presente mandato.

» 1. La somma di ducati cento ventuno per lo capitale del suo credito contro il sig. A . . ., dico, duc. . . . . » 121, 00

» 2. La somma di ducati quattro e grana quaranta per interessi, dico . . . . » 4, 40

» 3. La somma di ducati sessanta e grana ottantaquattro per spese aggiudicate con sentenza, dico . . . . » 60, 84

» 4. La somma di ducati sei e grana sessanta per spese relative al contributo di cui si tratta, dico . . . . » 6, 60

Totale, duc. duecento due e gr. ottantaquattro » 202, 84

» Per le dette somme il detto sig. P . . . è stato collocato con privilegio, nella nota di distribuzione sopramenzionata; i titoli del credito e degli atti sono rimessi in cancelleria ».

Sott. A . . . Cancelliere.

TITOLO XII.

Del pignoramento degli stabili (1).

Questo pignoramento è il mezzo onde pervenire alla *spropriazione forzata* di cui parlano le *leggi civili*. Il rispetto dovuto alle proprietà ha determinato il legislatore a moltiplicare gli atti di questa procedura: se importa da una parte sollecitare l'azione della giustizia, non è meno importante difendere con forme tutelari le proprietà contro la frode e la precipitanza. Non tutte le esecuzioni tendenti ad una spropriazione forzata sono ben fondate; non sempre chi è più sollecito fra creditori, merita la preferenza; nè sarebbe giusto finalmente di privare un debitore del tempo necessario o per dimostrare la nullità o l'insufficienza de' titoli della esecuzione, o per riunire le sue risorte onde impedire una vendita che potrebbe cagionare la sua rovina.

Riflettendo su tutto il sistema esposto in questo titolo, si comprenderà come il legislatore nel prescrivere le forme della esecuzione sugli stabili dei debitori, sia stato attento in combinarle coi principj della umanità insieme, e della giustizia.

(1) *Il presente titolo e i seguenti delle LL. di proc. ne' giud. civ. sono stati riformati a norma delle disposizioni contenute nella novella legge sulla spropriazione forzata del dì 29 Dicembre* 1828. L' Edit.

Vedremo in dodici articoli ; 1. cos' è il pignoramento degli stabili , e su' quai beni si esercita ; 2. contro chi , in forza di qual titolo , per quale somma , e davanti qual tribunale si procede per tal pignoramento ; 3. ciò che deve precederlo ; 4. le formalità colle quali si eseguisce ; 5. gli effetti che produce ; 6. il modo di giungere alla vendita ; 7. la forma delle aggiudicazioni ; 8. cos' è una seconda subastazione , e quando ha luogo ; 9. gli effetti dell' aggiudicazione ; 10. l' esercizio della prelazione legale all' acquisto dell' immobile ; 11. la spropriazione de' diritti reali immobiliari ; 12. le formole di tutti gli atti occorrenti in questa procedura.

A r t. I.

Del carattere del pignoramento di stabili , e su quali beni ha luogo.

§. 1. Un pignoramento di stabili è un atto col quale ad istanza di un creditore munito di titolo esecutorio , un usciere mette nelle mani della giustizia un immobile del debitore , ad effetto di venderlo , e col di lui prezzo pagare il creditore.

§. 2. Questa specie di pignoramento somiglia alla esecuzione sui mobili , ed al pignoramento dei frutti pendenti , in ciò che per procedervi fa di mestieri esser munito di titolo esecutorio. Dall' altro canto somiglia di più al pignoramento di rendite , perciocchè in esso come in quello degli stabili , abbisognano le pubblicazioni , e la vendita si eseguisce all' udienza del tribunale.

§. 3. Rispetto ai beni che possono essere oppignorati l'*art.* 2105 delle *leggi civili* dispone che il creditore può procedere alla spropriazione dei beni immobili e dei loro accessorj riputati immobili quando questi beni appartengono in proprietà al debitore.

Quindi son compresi in questo pignoramento i frutti pendenti , sempre chè però cosiffatto accessorio non sia stato separato mediante contratto di locazione (1) : son compresi gli ornamenti di una casa , come gli specchi , le tapezzerie , intarsiature e cornici incastrate nel muro , e tutto ciò ch' è infisso in modo all' immobile da far conoscere l' intenzione di lasciarvelo a perpetuità.

---

(1) *Le messi , i grani , i frutti pendenti , formano il soggetto della spropriazione soltanto quando si pegnora l' immobile su cui esistono ; in altro caso conviene che si proceda colle forme del pegnoramento de' frutti pendenti stabilite negli art.* 717 *e seg.* leg. di proc. civ.

Quindi l' usufrutto può essere oppignorato nelle mani dell' usufruttuario debitore, perciocchè questo diritto è considerato dalla legge come partecipe della natura dell' immobile.

Quindi la nuda proprietà può essere oppignorata nelle mani del debitore cui appartiene. *Ivi.*

§. 4. Si domanda; se la parte di un fondo posseduto *pro indiviso* dal debitore insieme con un altro, può essere oppignorata. Per decidere questa quistione bisogna considerare, che fino a tanto che non è fatta la divisione, l' integrità de' diritti di entrambi i proprietarj del fondo si estende, per esprimerci co' termini del foro, *super toto*, *et super qualibet parte totius*. Conseguentemente, non potrebbe eseguirsi un pignoramento senza colpire ciò che non appartiene al debitore. Non è lo stesso dell' usufrutto e della proprietà distinti presso due persone diverse; l' uno può oppignorarsi senza intaccar l' altra.

Ma se i proprietarj di un fondo in comune non pensano a fare la divisione, il creditore ha il diritto di procurarla, onde fissare la sorte del suo debitore. *Leggi civili*, *articolo* 2106.

§. 5. Un creditore che non avesse ipoteca sugli stabili del debitore, potrebbe farli oppignorare? Non vi ha dubbio, s' egli è munito di un titolo esecutorio, perciocchè tutt' i beni di un debitore indistintamente servono di garanzia al creditore. *Leggi civ. art.* 1962. Però, venduti questi stabili in forza del pignoramento, il creditore che non ha ipoteca non sarà pagato che dopo i creditori ipotecarj, ed in concorso cogli altri che siano nella stessa sua classe. *Ivi*, *art.* 1963.

§. 6. Rispetto a quel creditore che abbia ipoteca speciale sopra uno degli stabili del debitore, si ritiene in generale, ch' egli potrà, in forza dell' anzidetta disposizione, farlo oppignorare insieme cogli altri stabili del suo debitore: bisogna però avvertire ch' egli non potrà *istare per la vendita* di quelli che non sono ipotecati a suo favore, se non qualora lo stabile specialmente ipotecato fosse insufficiente al pagamento del suo credito. *Ivi*, *art.* 2110 (1).

(1) *Le parole* istare per la vendita (leg. civ. cit. art. 2110) *sono spiegate dal sig.* Lepage *in modo più esteso: ei dice, che il creditore debba prima escutere lo stabile specialmente ipotecato, e conseguentemente che non potrà fare* oppignorare *gli altri che in caso d' insufficienza del detto stabile: allega per ragione, che per la legge della iscrizione, uno stabile non può essere vincolato da ipoteca, se il creditore non sia nominatamente inscritto all' uffiçio delle ipoteche, come afficiente quel tale stabile. Questa non pare a noi una buona ragione*

§. 7. L' equità, ed un giusto riguardo di risparmio di spese, ha fatto adottare le seguenti disposizioni: gli *art.* 2111, e 2112 delle *leggi civ.* portano che la vendita forzata di beni situati in differenti provincie non può promuoversi se non successivamente, eccettochè formino parte di una sola e medesima tenuta: e quando faccian parte di una sola e medesima tenuta, per vendersi unitamente, bisognerà che il *debitore lo chiegga* (1).

Lo stesso ha luogo quando i beni ipotecati ed i non ipotecati formino parte d' una sola e medesima tenuta.

In caso che il debitore chieda di vendersi unitamente gli anzidetti beni, allora dopo che i beni saranno stati aggiudicati definitivamente, dovrà farsi occorrendo, una *stima ragguagliata* sul loro prezzo individuale: il che chiamasi ancora *ventilazione* (2). Questa stima ragguagliata si esegui-

---

contro la disposizione generale dell' art. 1962 *delle* leg. *civ. che dà al creditore una garanzia generale su tutt' i beni del debitore indistintamente; per altro rigorosamente parlando, se le* leggi civili *avessero voluto proibire non solo la* vendita, *ma anche l'* oppignorazione *degli stabili non ipotecati, avrebbero detto* non può oppignorare; *ma avendo detto* non può chiedere la vendita, *pare che avessero permesso l' oppignorazione fino al momento della vendita, alla quale non si procederebbe, se lo stabile specialmente ipotecato, ed oppignorato cogli altri non ipotecati bastasse a soddisfare il creditore. Del resto la spiegazione del sig.* Lepage *è fondata sulla equità; e se mai nascesse questo dubbio, dovendo giudicare, non esiteremmo di adottarla.*

(1) *L' antica procedura si tacea su di ciò; ma come vedremo a suo luogo, la novella legge d' espropria nell' art.* 10, *ha badato a mettere in movimento le prescrizioni suddette. Questa particolarità in favore del debitore, ci conferma nella opinione, che il codice supponga già fatta la* oppignorazione *di detti beni, e che non parli che della* vendita *che deve seguirla: che se avessimo a supporre che i beni situati in differenti provincie non fossero oppignorati, bisognerebbe supporre ancora, che il debitore per invocare che si vendano unitamente abbia a chiedere che gli vengano oppignorati.*

Generalmente, bisogna distinguere il pignoramento *dalla* vendita. *Il primo tende è vero alla vendita, ma sovente si fa come un atto conservatorio, come spesso si osserva nel pignoramento per somme non liquide. Osservate ancora nel pignoramento dei mobili: tutti potranno oppignorarsi, ma non se ne venderà che quanto basti al pagamento dei debiti.*

(2) Ventilazione o Stima ragguagliata *è la determinazione del prezzo individuale di ciascheduno stabile in partico-*

sce da periti o eletti concordemente dalle parti, o nominati *ex officio* dal tribunale.

ART. II.

Contro chi, in forza di qual titolo, per quale somma, e davanti qual tribunale si procede al pignoramento degli stabili.

CAP. I.

Contro chi ha luogo il pignoramento.

§. 1. La regola generale di dritto è, che non può farsi pignoramento *non super domino*, contro colui che non è proprietario dello stabile che vuolsi oppignorare: per lo che le *leggi civili* nol permettono che su i beni appartenenti al debitore.

§. 2. Un' altra regola è, che non può farsi pignoramento che contro colui che è personalmente obbligato, o che è stato condannato in forza dell' istrumento per cui si procede all' esecuzione. *Leggi civ. art.* 1962. Ved. sopra, tit. VI. del presente libro, sulle denuncie da farsi, i termini da accordare e la sentenza da ottenersi contro gli eredi del debitore. Se il defunto non abbia eredi, si farà nominare un curatore alla eredità giacente per dirigere contro di lui le coazioni (1).

§. 3. Una terza regola è, che non può farsi pignoramen-

---

tare, avuto riguardo al prezzo totale al quale sono stati venduti tutti unitamente. Secondo l' antico metodo giudiziario il giudice ordinava la stima degli stabili oppignorati prima di procedere alla subastazione. In oggi, secondo le nuove leggi sulla procedura, non è necessario di fare una stima preventiva de' beni oppignorati, ma soltanto è questa ordinata quando il bisogno lo esige. Essa è indispensabile quando vi ha concorso di creditori onde fare i collocamenti proporzionati ai loro privilegj, e all' ordine e priorità delle rispettive ipoteche, quand' esse non vincolano egualmente la totalità degli stabili venduti. Ved. più sotto, tit. XIV.

(1) *Oggi la morte del debitore non impedisce il cominciamento nè la continuazione della spropriazione contro l' erede che amministri, durante i termini per deliberare e per l' inventario. Se non vi sia chi amministra, il creditore potrà provvedersi a norma dell' art.* 1020. *leg. proc. civ. per procedere agli atti della spropriazione contro l' amministratore. Art.* 153. *della nuova leg. d' espropriazione de'* 29. *dicembre* 1828.

to contro una persona che non può da per se stessa difendersi in giudizio. Questa regola è come le altre, comune ad ogni specie di pignoramento. Per tali persone, come minori, interdetti, donne maritate, le procedure dovranno dirigersi contro il tutore, o il marito.

§. 4. Conviene pertanto avvertire, che per quel che riguarda il tutore, è questi sufficientemente autorizzato a difendere il minore in un pignoramento di mobili, ma se trattasi di un pignoramento di stabili, è obbligato di ricorrere al consiglio di famiglia per ricevere l'autorizzazione onde procedere in tale giudizio. *Leggi civ. art.* 387.

Se il tutore non curasse di ottenerla, il creditore potrebbe provocare dal tribunale l' ordine di far radunare a questo effetto il consiglio di famiglia, senza di che gli atti successivi del pignoramento contro il minore non sarebbero regolari.

§. 5. Conviene del pari avvertire, che quando lo stabile che vuolsi oppignorare appartenga ad una donna maritata, e faccia parte della comunione, la procedura si dirigerà contro il solo marito, quantunque la moglie sia obbligata per lo debito: per la ragione che il marito è il padrone di alienare egli solo i beni della comunione. *Leggi civ. art.* 2109.

Rispetto però agli stabili della moglie che non sono in comunione, l' oppignorazione si farà tanto contro il marito che contro la moglie, quando siano entrambi maggiori di età; perciocchè la moglie non può stare in giudizio, quando anche si tratti di suoi interessi personali, senza l' autorizzazione del marito. *Leggi civ. art.* 204.

In caso di minorità di alcuno dei conjugi o di tutti e due, o di rifiuto dalla parte del marito, l' autorizzazione si darà dal giudice ad istanza del creditore. *Ivi, art.* 207 *e seguenti.*

Cap. II.

In virtù di qual titolo si può procedere al pignoramento di stabili.

§. 6. Questo pignoramento è la più importante di tutte le esecuzioni coattive. Se quindi si esige un titolo esecutorio per lo pignoramento di mobili e di rendite, a più forte ragione si esigerà in questo, che il credito per cui si procede sia esecutorio, liquido e certo; se il debito non è liquido, il pignoramento che si farà, sarà valido; ma non si potrà devenire alla vendita dello stabile oppignorato se non seguita la liquidazione. Tal è il disposto dell'*art.* 2119 delle *Leggi civili.*

Per esempio: non ho adempito alla mia obbligazione contratta in forma esecutoria nel tempo stipulato: la parte contraente ne è stata pregiudicata: il mio debito però non è liquido, perciocchè dipendeva da prestazioni di generi a stima; ciò non ostante il creditore può farmi oppignorare e continuare le procedure fino all' aggiudicazione definitiva dello stabile, ed intanto si procederà alla liquidazione del mio debito. Nell' apprestare al debitore tutte le ragionevoli facilitazioni, la legge ha voluto evitare che si approfitti di un procurato ritardo.

§. 7. Si vede sempreppiù da ciò, che non è il carattere della stipulazione, ma la forma esecutoria della medesima che dà titolo all' esecuzione coattiva. Sia reale l' obbligazione, sia personale, sempre chè il titolo è autentico si dà luogo al pignoramento, e non si arresta che al momento della vendita. Un giudicato poi che dichiara liquida e certa la somma del debito, diviene il fondamento della spropriazione. Ripetiamo adunque non inutilmente, che *vendita* o *spropriazione*, e *pignoramento* o *esecuzione* sono due cose differenti: una è la causa, l' altra è l' effetto.

§. 8. Egli è principio di ragione che in forza di una cessione si acquistano tutte le azioni nascenti dai diritti ceduti. Però l' *art.* 2120 delle *leggi civili* esige che il cessionario di un titolo esecutivo non potrà agire per la spropriazione, se non dopo di aver fatto notificare la cessione al debitore.

§. 9. Abbiam detto che per titolo esecutivo s' intende non solo un atto rogato davanti notaro, ma ancora una sentenza. Ora, se la sentenza è inappellabile o è passata in giudicato, non vi è dubbio che in forza della medesima non si possa procedere al pignoramento; vi si procederà del pari, quantunque siasi appellato da una sentenza di prima istanza, semprechè contenga l' ordine dell' esecuzione provvisoria; in questo caso però la procedura non potrà giungere alla spropriazione se non dopo la decisione definitiva.

Ma la procedura del pignoramento non potrà nè anche cominciare in forza di una sentenza inappellabile pronunciata in contumacia, che dopo spirati i termini per formare opposizione. *Leggi civili*, *art.* 2121.

CAP. III.

Per quale somma può procedersi ad un pignoramento di stabili.

§. 10. La legge non determina a qual somma debba montare il credito per potersi procedere ad un pignoramento di

stabili ; bisogna adunque riportarsi alla consuetudine : l' uso delle capitali è sempre stato di non permettere un tale pignoramento per una somma modica. Questa indulgenza però non ha luogo quando il debitore se n' è reso indegno colla sua mala fede, se per esempio fosse stato un depositario che avesse convertito in proprio uso le somme che gli erano state confidate.

§. 11. Da quest' uso però non risulta (dice il sig. *Lèpage*) che un pignoramento di stabili sia nullo per essere stato fatto in virtù di un credito di piccola somma, ma la parte oppignorata potrà invocare l' indulgenza della giustizia, che mitigherà il rigore dell' esecuzione a seconda delle circostanze. L' applicazione di questo principio si manifesterà più chiaramente qui abbasso, *art.* 5, *cap.* 4, ove spiegheremo i casi nei quali l' equità vuole che le rendite dello stabile oppignorato siano impiegate di preferenza al pagamento de' debiti, e che in tanto si sospenda la procedura di spropriazione.

§. 12. Si è dubitato nel foro : se un pignoramento di stabili fatto per una somma maggiore di quella che è realmente dovuta, fosse valido. Il rigore di una tale procedura aveva fatva fatto inclinare taluni ad una opinione favorevole al debitore ; ma l' opinione contraria fondata sulla massima generale di ragione : *utile per inutile non vitiatur*, è stata consegrata dalle *leggi civ.*, laddove all' *art.* 2122 stabiliscono, che il procedimento alla spropriazione non può annullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo credito.

Consentaneo a questa massima è di fatti il disposto dell' articolo 756, leg. di proc. civ. e dell'art. 3 della leg. del 29 dicembre 1828, in dove si lascia al creditore istante la facoltà di espropriare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto creda necessario a soddisfare anche i creditori che lo precedono di tempo o di diritto, e le spese, non escluse quelle della trascrizione.

CAP. IV.

Del tribunale che conosce del pignoramento di stabili.

§. 13. Lo spirito di tutte le disposizioni del nostro Codice tende, per chi ben lo considera, a render il più che è possibile semplici e brevi le procedure, e principalmente quelle che per lo addietro erano più lunghe e più complicate : non vi è più requisitoriale, non si divide per una vana superstizione di foro reale o personale una causa : il tribunale che più comodamente può definire la controversia, è sempre quello che la legge presceglie quando può farlo

senza pregiudizio dei diritti di litiganti. Qui adunque la regola è, che in tutti i casi di pignoramento di stabili il tribunale da adirsi sia quello del luogo ove gli stabili medesimi sono situati (1).

§. 14. Questa disposizione è compresa nell' *articolo* 2111 §. 2. delle *leggi civili*, il quale nella circostanza di vendita forzata di stabili situati in differenti provincie dice, che la procedura dovrà farsi davanti il tribunale del territorio ove esiste la principale amministrazione rurale, o in mancanza di questa, ove si trova la parte dei beni che produce la maggiore rendita.

§. 15. Questa disposizione è ripetuta dall' *art.* 536 delle *leggi di procedura*, ove parlasi della esecuzione di sentenze confermate o rivocate in appello. Ivi è detto espressamente, che le regole su questo punto stabilite non sono applicabili alle sentenze relative alla espropiazione forzata, nè alle altre materie, nelle quali la giurisdizione dei tribunali è determinata dalla legge; quindi è che se un pignoramento di stabili è stato dichiarato nullo in prima istanza, e se una decisione di appello, rivocando la sentenza, ha ordinato che si continui la procedura, l' esecuzione di questa decisione non può appartenere alla corte che l' ha pronunziata, nè essere rimessa ad un altro tribunale diverso da quello che ha giudicato in prima istanza; perciocchè la legge attribuisce questa specie di procedura esclusivamente, ed in tutti i casi, al tribunale del luogo ove gli stabili son situati.

A r t. III.

Di ciò che deve precedere il pignoramento di stabili.

C a p. I.

Della escussione de' mobili.

§. 1. Le antiche leggi del regno stabilivano, che in forza di una obbligazione personale non producente *jus in re* non si potesse procedere ad esecuzione *reale*, locchè valeva pignoramento di stabili, se non dopo di avere escusso i beni mobili, e i semoventi del debitore. Oggidì per la nuova legislazione l' esecuzione coattiva dei contratti non si misura dal carattere del-

(1) *Fu dubitato se i giudici di circondario poteano procedere nei giudizj di espropriazione e graduazione, quando il valore dell' immobile soggetto a tali procedure fosse stato minore di ducati* 300. *Un sovrano rescritto dei* 21 *ott.* 1818 *risolvette il dubbio negativamente.*

le obbligazioni, ma dal titolo e dalla solennità con cui sono state stipulate; chiunque si è obbligato a dare o a fare una certa somma o una certa cosa, subitochè si è impegnato colle forme autentiche prescritte dalla legge nelle stipulazioni, può soggiacere, non adempiendo, ad un pignoramento; nè il creditore è obbligato di escutere prima i mobili del debitore: ei può procedere direttamente con atti esecutivi contro gli stabili. La differenza è che nelle stipulazioni non di somma certa, ma di un fatto, siccome il debito non è liquido, bisognerà che la procedura si fermi allorchè giunge al momento della espropriazione, e che un giudicato intervenga per determinare la somma certa e liquida del debito. *Leggi civ. articolo* 2119.

§. 2. Quindi si può stabilire per regola generale: 1. Il pignoramento di stabili ha luogo, senza obbligo di escussione sui mobili del debitore in forza di una condanna ottenuta per sentenza; l' esecuzione allora cade su di un oggetto certo e determinato, tanto se la sentenza sia fondata su di un' azione personale, quanto se sia fondata su di un' azione reale; una sentenza è un titolo autentico esecutorio. 2. Il pignoramento di stabili ha ugualmente luogo, senza obbligo di escussione sui mobili del debitore, tanto se l' azione sia personale, cioè nascente dall' obbligazione di un fatto, quanto se sia reale, cioè nascente dall' obbligo di prestare o consegnare una cosa o una somma liquida: subitochè l' atto è stato stipulato nelle forme autentiche, produce nel creditore un titolo esecutorio sugli stabili del debitore.

§. 3. Questo ragionamento è fondato sulla disposizione generale delle *leggi civili* così concepita: « Chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle sue obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri ». *Art.* 1962.

§. 4. Nulladimeno la regola della escussione dei beni mobili ha luogo quando il debitore è un minore. Le *leggi civili*, che hanno stabilito questa eccezione, han considerato, che secondo i principj che dirigono l' amministrazione tutoria, i beni de' minori sono inalienabili fintantochè non siavi una causa necessaria di spropriazione; ora se tra i beni mobili posseduti dal minore si trovasse tanto valsente che bastasse a pagare i suoi debiti, la spropriazione degli stabili si farebbe senza necessità, deteriorando la condizione del minore senza migliorare quella del suo creditore. La disposizione del Codice, che comprende per identità di ragione anche l' interdetto, si trova all' *art.* 2107.

§. 5. A questo proposito però la legge ammette alquante modificazioni che l' equità ha dettate, e che mettono un minore ed un interdetto nella condizione degli altri debitori:

quando, per esempio, degli stabili sono posseduti indivisamente tra un maggiore ed un minore o un interdetto, e che il debito sia comune fra essi, o se il pignoramento sia cominciato contro un maggiore, cui è succeduto il minore, o contro un uomo che avesse la libera amministrazione delle cose sue, cui poscia sia stata interdetta; in questi casi non occorre di escutere i mobili del debitore, ma si può dirigere di primo lancio l'esecuzione sugli stabili. *Leggi civ. art.* 2108.

Notate però, che se il debito non è comune, ma solo del maggiore che è proprietario di uno stabile *pro indiviso* col minore, allora il creditore, siccome è stato da noi accennato, dovrà instare prima di ogni altro perchè segua la licitazione, affinchè il pignoramento non affetti la porzione del minore.

§. 6. In qual modo si opera la escussione? Eccone la consuetudine: si comincia dal citare il tutore del minore non emancipato, o il curatore dell'interdetto, affinchè rendan conto della loro amministrazione, e si conosca ciò che può appartenere in mobili ed in contanti all'amministrato. Questi s'impiegheranno i primi a soddisfare i creditori: se vi hanno dei crediti, i debitori dell'amministrato si constringeranno al pagamento o dal tutore medesimo, o in di lui nome dal creditore che si farà autorizzare dal tribunale, nel caso che il tutore trascuri di agire.

§. 7. Se non vi ha mobili, danari o crediti, o se non sian sufficienti a coprire i debiti (locchè si conoscerà mediante processo verbale dell'usciere, che chiamasi processo verbale di *carenza*, dal latino *carere*) si procederà al pignoramento degli stabili del minore o dell'interdetto.

§. 8. Se il debitore è un minore emancipato, siccome egli gode dell'amministrazione de' suoi mobili (*leggi civ. art.* 404, *e segu.*), così il pignoramento si dirigerà contro di lui sopra doi mobili, frutti pendenti, o contro dei terzi, debitori a lui di rendite o altro. Se non possiede alcun mobile, si oppignoreranno gli stabili dirigendo gli atti esecutivi contro il suo curatore.

§. 9. Una donna minore, emancipata col matrimonio, deve egualmente essere escussa ne' suoi mobili preventivamente al pignoramento degli stabili. Questa escussione però vien modificata coi principj che dirigono l'autorità del marito, e colle convenzioni matrimoniali.

§. 10. Se essendovi comunione fra gli sposi sono essi convenuti, come accade di frequente, di pagar ciascuno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio, il creditore della moglie dirigerà la sua escussione contro la persona del marito ad effetto di farsi pagare sui mobili che la moglie avesse

recati, e se il marito li avesse consunti, ne sarebbe risponsabile sopra tutti i suoi proprj; ma se il marito non possedesse nulla da surrogare al mobiliare recato dalla moglie, o se questa non ne avesse punto arrecato, egli è evidente che non vi sarebbe luogo ad escussione, e che il pignoramento si porterebbe a dirittura contro i beni stabili della moglie.

§. 11. Se essendovi comunione fra gli sposi non sono però essi convenuti di pagare separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio, quei della moglie divengono necessariamente personali al marito, come capo della comunione, della quale sono un peso. Adunque il creditore dovrà dirigere la sua escussione contro il solo marito, e soltanto quando tutti i beni, di qualunque specie, del marito non bastano a pagare i debiti della moglie minore, si potranno oppignorare i di lei stabili.

§. 12. Se non essendovi comunione fra gli sposi la moglie non si è riservata il godimento de' suoi beni, l' esecuzione si dirigerà contro entrambi; ma non si potranno oppignorare gli stabili della moglie minore, se non quando escussi i di lei mobili, si trovino insufficienti a pagare i debiti. Se la moglie si è riservata il godimento de' suoi beni, ella potrà disporne, perchè quantunque minore, è però emancipata in virtù del matrimonio; ma quando si escuteranno i di lei mobili, l'esecuzione dovrà sempre dirigersi contro lei e contro il marito, per la ragione che la moglie non ha facoltà di stare in giudizio senza l' assistenza del marito, o l' autorizzazione del giudice.

Cap. II.

Del precetto preliminare.

§. 13. Fin qui abbiamo scorso rapidamente tutti i principj delle *leggi civili* in materia di espropriazione forzata, che è lo scopo cui tende il pignoramento di stabili. Abbiamo veduto come e quando, a chi e contro chi compete questo diritto così rigoroso; il nostro istituto ci porta presentemente ad esaminare la procedura che la *legge novella de' 29 dicembre* 1828 prescrive per giugnere alla spropriazione (1).

---

(1) L' articolo 214 ultimo di detta novella legge contiene la seguente clausola derogatoria: *Dal giorno della pubblicazione della presente legge, cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni che sono contenute negli articoli 755 a 862 che compongono i titoli XII, XIII, e XIV. del libro VI. delle* leggi di procedura ne' giudizj civili, *ed ogni altra disposizione di legge, decreto, o regolamento concernenti la materia*

§. 14. Il primo atto è parimenti prescritto dal codice nelle *leggi civili* : ei porta all' *art.* 2123 « che ad ogni domanda per la spropriazione degl' immobili dee precedere il precetto di pagamento , fatto per mezzo di un usciere ad istanza del creditore alla persona del debitore o al suo domicilio ».

È questo lo stesso precetto fatto per costituire il debitore *in mora* di pagare , e di cui abbiamo fatto parola nel titolo del pignoramento dei mobili. Le formalità di esso avendo pel presente argomento alcune cose particolari , meritano che se ne parli con precisione.

§. 15. Il precetto s' intima a persona che possa stare in giudizio ; quindi al tutore per lo minore , al curatore per l' interdetto , al marito per la moglie. Questo atto dee contenere , sotto pena di nullità , 1. copia intera del titolo esecutorio in forza del quale si procede al pegnoramento ; e qualora tal titolo si trovi già notificato , basterà enunciarlo semplicemente nell' atto , facendovi menzione della precedente notificazione ; 2. elezione di domicilio nel comune ove risiede il tribunale che deve conoscere della procedura ; 3. ingiunzione positiva , che mancando il debitore di pagare si procederà al pegnoramento de' suoi stabili. *Art.* 1. *della L. n. d' espropria.*

§. 16. Oltre la copia che si lascia al debitore , l' usciere deve nello stesso giorno lasciarne una seconda nella municipalità del comune , ove ha eseguito l' atto , facendo vidimare l' originale dal Sindaco , o da chi ne fa le veci , facendo menzione nell'atto medesimo, di tale adempimento. *Ivi.*

§. 17. I pegnoramenti solevan farsi un tempo , per così dire , *hospite non salutato.* In oggi la legge oltre al precetto vuole che passi un intervallo proporzionato alla importanza della spropriazione prima che vi si proceda ; nel caso di cui trattiamo l' intervallo è di trenta giorni ; cioè che non può farsi il pegnoramento che trenta giorni dopo il precetto. Però la legge , che non vuol favorire la negligenza , avverte il creditore , che se lascia passare novanta giorni senza procedere al pegnoramento , dovrà rinnovare il precetto. Cosicchè l' intervallo che passa tra questa intimazione e la esecuzione , non può essere minore di giorni trenta , nè maggiore di novanta giorni , a pena di nullità. *Art.* 2. *detta L. n.*

---

della presente legge. Questa sarà considerata come parte integrale delle dette leggi di procedura , *nelle quali verrà trasfusa in rimpiazzo de' suddetti tre titoli che rimangono aboliti ; rettificandosi però la numerazione d gli articoli , e le correlative citazioni.*

Ritenghiamo che le nullità, che andremo notando nei differenti casi di questo trattato, sono la maggior parte raccolte e pronunziate dall' *art.* 80 di *detta L. n.* (1).

Art. IV.

Delle formalità del pignoramento di stabili.

Tre cose sono essenzialmente richieste per la regolarità delle forme del pegnoramento di stabili: 1. Il processo verbale: 2. la denuncia che se ne dovrà fare; 3. la sua trascrizione su differenti registri locchè verrà spiegato in tre capitoli.

Cap. I.

Del processo verbale.

§. 1. Il processo verbale di pegnoramento di uno stabile è un atto che si fa col ministero di un usciere, il quale mette lo stabile oppignorato nelle mani della giustizia. A differenza del pegnoramento di mobili, l'usciere non sarà assistito da testimoni nel procedere al pegnoramento degl' immobili. *Art. 4. detta n. l.* Questo atto dovrà avere le formalità che sono prescritte per le citazioni ne' num. 1 e 2 dell' *art.* 153. *delle ll. di pr. civ. Ivi.*

§. 2. Inoltre il processo verbale dovrà contenere, a pena di nullità, 1. l' enunciazione del titolo esecutorio o sentenza, in forza del quale si procede, del pari che la data del precetto di pagamento fatto al debitore; 2. l' accesso dell' usciere nel luogo ove sono siti gl' immobili pegnorati; 3. la natura degl' immobili medesimi, non che il circondario, il comune, la strada o contrada ove sono siti; 4. la designazione de' limiti, e de' confinanti che li circoscrivono, se sieno edifizj; e qualora sieno fondi rustici, la designazione anche della estensione approssimativa de' diversi pezzi di terreno e di fabbricati che in essi esistono, e dell' uso cui questi sono destinati; 5. la copia intiera dell' estratto del catasto fondiario per ciascun immobile pegnorato; 6. il tribunale, innanzi

---

(1) *Il detto art.* 80. *si esprime così*: « *Saranno osservate* » *sotto pena di nullità le disposizioni contenute negli artico-* » *li* 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 26, 27, 28, 30, » 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, » 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. *Qua-* » *lora la procedura di spropriazione incorra in qualche nul-* » *lità, la medesima dovrà ripigliarsi dall'ultimo atto valido in-* » *clusivamente.* »

a cui si procederà ; 7. la costituzione del patrocinatore, presso cui s' intenderà eletto di dritto il domicilio del creditore pel giudizio di spropriazione. *Ivi.*

§. 3. Oltre a queste condizioni che si ricercano in qualunque processo verbale di pegnoramento, di qualunque natura siasi lo stabile che n' è l' oggetto, egli è dippiù necessario (*art.* 5. *di detta l. n.*) che l' usciere enuncii anche i nomi e cognomi de' coloni e de' conduttori, qualora vi esistano e si conoscano ; altrimenti che esprima in generale se sono locati, o pure in amministrazione, od abbandonati. Più : che enuncii anche tutti gli accessorj apparenti, come muri, fossi, siepi, recinti ed altre cose simili, che tendono a meglio designarli e ad agevolarne la ricognizione ; come anche le altre particolarità interessanti di cui abbia potuto raccogliere notizia in qualunque modo. Più : se l' immobile pegnorato sia riportato nel catasto fondiario sotto forma antica che abbia sofferto poi cangiamento od alterazione, ovvero vi si trovi erroneamente descritto, o finalmente non vi si trovi affatto notato, che inserisca, facendo le corrispondenti avvertenze, l' estratto del catasto secondo lo stato antico, od il certificato negativo del Sindaco del comune, o della direzione delle contribuzioni dirette della provincia o valle rispettiva, ed il creditore istante dovrà domandare l' apprezzo giusta l' *art.* 35. *in fine di detta l. n.* — Siccome però queste tali notizie non sempre possono aversi esatte, così il legislatore non ha creduto sottoporre alla pena di nullità il pegnoramento in cui queste fossero omesse, ovvero erroneamente enunciate.

§. 4. Una copia estesa di tutto il processo verbale, prima che sia registrato, dovrà lasciarsi dall' usciere nella Cancelleria del comune, ove sono rispettivamente gl' immobili pegnorati che sieno tra loro staccati ed indipendenti. Qualora poi gl' immobili situati in più comuni formino parte di una medesima tenuta, od amministrazione rurale, la copia dell' atto di pegnoramento sarà lasciata nella cancelleria del comune, ov' esistono i fabbricati, ed in mancanza di questi, nella cancelleria del comune, ov' esiste la parte de' beni, cui viene rispettivamente attribuita una maggior rendita sul catasto fondiario. In ogni caso i sindaci de' detti comuni, o chi ne faccia le veci, apporranno il loro *visto* in piedi del processo verbale originale, in cui l' usciere dovrà fare espressa menzione della copia da lui rilasciata nella cancelleria del comune rispettivo. *Art.* 6. *l. n.*

§. 5. Questa differente rimessa di copia, questa vidimazione e menzione sull' originale da farsi dall' usciere è prescritta sotto pena di nullità del processo verbale di pegnoramento. *Art.* 80. *l. suddetta.*

Cap. II.

Della denunzia del pegnoramento di stabili.

§. 6. Si è veduto che per eseguire un pegnoramento di stabili, l'usciere dovrà recarsi sulla faccia del luogo. Ma sovente il proprietario, il quale dee di necessità esserne informato, non abita nel luogo medesimo; quindi è che per fargli sapere che non avendo egli obbedito al precetto già intimatogli, si è proceduto al pegnoramento, la legge prescrive che il processo verbale dovrà essergli denunciato a pena di nullità. *Art.* 7. *l. n.*

§. 7. Tanto se l'usciere abbia intimato questo atto al debitore medesimo, quanto se l'abbia lasciato a qualche persona nel di lui domicilio, fra le ventiquattr' ore seguenti tale notificazione, e pria di presentare alla formalità del registro l'atto di denunzia, dovrà questo esser vidimato sull'originale, ed a pena di nullità, dal sindaco, o da chi ne fa le veci nel comune ove questa sarà seguita con lasciarne altra copia nella cancelleria del comune medesimo. *Ivi.*

§. 8. L'atto suddetto di denuncia deve contenere citazione a comparire innanzi al tribunale, ad oggetto di procedersi agli atti della spropriazione. *Ivi.*

§. 9. Le formalità anzidette dell' atto di denunzia sono prescritte a pena di nullità del pegnoramento. *Art.* 80. *l. n.*

Cap. III.

Della trascrizione del pegnoramento di stabili, e della sua denunzia.

§. 10. Qualunque atto di procedura, perchè consti della sua data, dovrà soggettarsi ad un registro giudiziario, di cui il governo ha pubblicato il regolamento. Ora un processo verbale di pegnoramento di stabili del pari che la denuncia dello stesso al debitore oltre di dover esser notato sul detto registro giudiziario, dovrà, sotto pena di nullità, esser trascritto sopra un registro a ciò destinato presso l'uffizio del conservatore delle ipoteche del luogo, ove i beni sono situati. (*Art.* 8. *l. n*). E perciò se il podere oppignorato è diviso in molte parti situate in differenti provincie o valli, la trascrizione di ciascuna parte si fa all' ufficio rispettivo.

§. 11. La detta trascrizione del pegnoramento e della denunzia è una formalità che dovrà adempiersi fra un termine perentorio di otto giorni dalla denunzia del pegnoramento, più un giorno per ogni quindici miglia di distanza fra il domicilio del debitore, ed il luogo ove risiede l'uffizio della

conservazione delle ipoteche della provincia o valle in cui sono gl' immobili. *Ivi*. Quindi l' inadempimento fra il termine prescritto rende vacillante tutta la procedura ulteriore.

§. 12. Se al momento in cui gli atti di pegnoramento e denunzia vengon presentati all' uffizio delle ipoteche, il conservatore non ha il tempo di trascriverli, dovrà far menzione sugli originali, del giorno, dell' ora, del mese ed anno in cui saranno depositati nel suo uffizio, come anche del numero d' ordine del registro de' depositi, e rilascerà alla parte il corrispondente riscontro, a' termini dell' art. 2101. ll. cc. In caso di concorrenza di diversi atti, il primo presentato sarà il primo trascritto. *Art*. 9. *l. n.*

§. 12. Nel caso di pegnoramento d' immobili situati in diverse provincie o valli, i quali facciano parte di una sola e medesima tenuta, che non possa dividersi senza depreziarla, gli atti di pegnoramento e di denunzia saranno trascritti nell' uffizio della conservazione delle ipoteche della provincia o valle ove esistono rispettivamente gl' immobili; ma dopo la trascrizione, i pegnoramenti saranno riuniti e la procedura sarà portata innanzi ad un medesimo tribunale, ai termini dell' *art*. 2111. delle *leggi civili*. Della sentenza che ordinerà tal riunione, sarà presa nota nel margine de' pegnoramenti nel rispettivo uffizio ove sono stati trascritti. *Art*. 10.

§. 13. Da questa trascrizione risulta che uno stabile non può essere oppignorato due volte ad un tempo stesso. Allorchè dunque un pegnoramento è registrato, il conservatore delle ipoteche rifiuterà di registrarne quanti se gliene potessero presentare ulteriormente sul medesimo fondo. In questo caso scriverà il suo rifiuto in piedi del secondo, e vi enuncierà. 1. La data del precedente; 2. i nomi, cognomi, professioni, le abitazioni o domicilj del pegnorante e del pegnorato; 3. il tribunale ove pende la procedura; 4. il nome e cognome, e l' abitazione del patrocinatore del pegnorante; 5. la data della denunzia al debitor pegnorato, e quella della trascrizione del precedente pegnoramento. Nel tempo stesso il conservatore, in margine del primo pegnoramento, prenderà notamento dell' atto rifiutato, enunciandovi il nome, il cognome, l' abitazione del creditore nuovo pegnorante, e del suo patrocinatore; la data del pegnoramento e della denunzia; del pari che il nome, il cognome, e l' abitazione del pegnorato, e farà menzione di tale adempimento in piedi del pegnoramento rifiutato. *Art*. 11. *detta l. n.*

§. 14. Per questo modo il secondo creditore oppignorante avvertito, che non può proceder oltre in tal pegnoramento, si occuperà di fare ciò che la legge gli accorda, onde conservare i suoi diritti sul prezzo del fondo che è per esser venduto, come esporremo in seguito.

§. 15. Frattanto se il secondo pignoramento contenendo il fondo già oppignorato, ne contenesse ancora degli altri non compresi nel primo, il conservatore, nel ricusare di trascrivere ciò che è già nelle mani della giustizia, non potrebbe rifiutarsi di registrare il secondo per que' fondi non compresi nel primo.

Art. V.

Degli effetti del pegnoramento di stabili.

L' effetto dell' esecuzione sopra uno stabile divenuto pegno giudiziale era altre volte quello di togliere immediatamente il possesso dalle mani del debitore ed in virtù del *Salviano* d' immettere nel possesso il creditore medesimo, e di precettare gl' inquilini e coloni di corrispondere al creditore i frutti, le pigioni, i canoni etc. Indi potea darsi luogo alla *dazione in solutum*, o dato in paga, indi finalmente alla vendita all' incanto. Checchessia di tutto questo, lo effetto immediato del pegnoramento era, per esprimerci con una sola parola, lo *spossedimento* del debitore.

Oggidì la legge ha stabilito che il debitore resti proprietario e possessore del suo stabile oppignorato fino a tanto che, mediante l' espropriazione che si effettua colla vendita all' incanto *auctore praetore*, non sia definitivamente passato in altre mani: però i creditori, per la garentia de' proprj diritti e conservazione de' frutti o degl' immobili pegnorati potranno far destinare dal tribunale, inteso il debitore, un amministratore giudiziario, il quale sarà tenuto, anche con arresto personale a depositare nelle casse pubbliche le rendite percepite.

Il diritto di proprietà e di possesso conservato nella persona del debitore oppignorato quindi solamente riceverà alcune modificazioni a seconda delle circostanze. La legge non mira che al soddisfacimento dei creditori: quando si può giugnere a questo risultamento col minore dispendio possibile del debitore, e toccando il meno che si può le sue proprietà, la legge medesima accorda tutte le facilitazioni, che sembrano ragionevoli ed eque.

Frattanto nelle disposizioni di legge che andremo analizzando noi divideremo il presente articolo in quattro capi: 1. vedremo qual' è l' effetto del pegnoramento quando lo stabile è tenuto in economia dal debitore ovvero siasi fatto al medesimo destinare un amministratore giudiziario; 2. qual n' è l' effetto se lo stabile oppignorato è dato in fitto; 3. qual n' è l' effetto allorchè il debitore vende egli stesso lo stabile oppignorato; 4. dell' effetto del pegnoramento nel caso in cui lo stabile è in istato di soddisfare il credito co' suoi frutti e rendite di un anno.

CAP. I.

Dello stabile oppignorato, tenuto in economia dal debitore.

§. 1. Quando lo stabile oppignorato non è dato ad affitto, il debitore ne conserva il possesso fino alla vendita; egli rimane per disposizione di legge, depositario giudiziario del proprio fondo. *Art.* 15. *l. n.*, e per conseguente tenuto a dar conto de' frutti degl' immobili, e delle cose esistenti nel fondo, e che a' termini delle leggi civili, si considerano come parte degl' immobili medesimi.

§. 2. La legge ha non per tanto stabilito, che per assicurarsi dei frutti pendenti nel tempo della denunzia, o posteriormente prodotti, divenuti già pegno giudiziale, i creditori hanno la facoltà di farli raccogliere e vendere in tutto o in parte ad oggetto di depositarsene il prezzo. Ove ciò abbia luogo la vendita di tali frutti si eseguirà colle formalità prescritte dagli articoli 708, 709, 710, 714, 715, 716, 720, 721, 722, 723 e 724 delle leggi di procedura civile. *Ivi.* Se dunque durante il corso della procedura accadessero raccolti ripetuti di frutti del fondo oppignorato, i creditori potrebbero a tempo raccoglierli e venderli, o venderli ancora pendenti.

§. 3. Del rimanente, se questa facoltà accordata ai creditori non fosse per essi una sufficiente garentia come vedemmo la legge accorda ora il mezzo onde evitare gl' inconvenienti e le malversazioni cui potrebbe facilmente spingersi il debitore che sta per perdere ogni diritto su l'immobile. E questo mezzo sta nella destinazione di un amministratore giudiziario, di cui si fa parola nella seconda parte dell' *art.* 23, *l. n.* il quale è anche applicabile al caso in cui i beni trovinsi locati, o in amministrazione del debitore medesimo.

§. 4. Risulta da ciò che se il tribunale, dietro il reclamo di uno o più creditori, non prende un' espressa determinazione intorno al possesso dello stabile oppignorato, esso resterà in potere del debitore, il quale in forza dell' atto di pegnoramento ne è divenuto depositario giudiziario, ed in tal qualità, sarà tenuto dal giorno della denunzia in poi a render conto de' frutti degl' immobili, e delle cose esistenti nel fondo, e che ai termini delle *leggi civili*, si considerano parte degl' immobili medesimi.

§. 5. Aggiungasi che la legge nel considerare il debitore qual depositario giudiziario del proprio fondo, gl' ingiunge la più severa vigilanza, sotto le pene alle quali sono soggetti i depositarj giudiziarj; il che importa, occorrendo, anche l' arresto personale; per la qual cosa *l' art.* 16 *l. n.* do-

po la denunzia del peggioramento gli vieta conchiudere nuovi affitti, se non coll' autorità del giudice ed inteso il creditore istante, e gli altri creditori che abbiano costituito patrocinatore; ed i contratti, che fossero fatti in contravvenzione di tal divieto, saranno dichiarati nulli; più gli vieta di fare eseguire alcun taglio di bosco o di selva, senza la detta formalità, o far deteriorazione alcuna negl' immobili pegnorati, sotto pena di danni interessi, ai quali sarà tenuto anche coll' arresto personale; oltre l' azione penale, qualora vi sia luogo, per la gravezza delle circostanze.

Cap. II.

Dello stabile oppignorato dato in fitto.

§. 6. Allorchè trovasi che lo stabile oppignorato è dato in fitto, bisognerà distinguere se la locazione ha una data certa, anteriore al precetto di pagamento, o se la data della locazione è posteriore al detto precetto: nel primo caso il contratto resta fermo, ed i creditori (*art.* 18 *l. n.*) potranno sequestrare le pensioni o gli affitti nelle mani dei conduttori o coloni (1); nel secondo caso (cioè quando il contratto è fatto posteriormente al precetto, o se essendo già fatto prima, non ha avuto una data certa che dopo il precetto), i creditori od anche l'aggiudicatario possono domandarne lo scioglimento. *Art.* 17 *della l. n.*

Notate che la nullità o lo scioglimento della locazione non può esser domandata nè dal debitore, nè dal conduttore o colono.

§. 7. Segue da ciò, che se i creditori giudicano conveniente ai loro interessi di lasciar sussistere il contratto, essi si contentano di sequestrarne le pigioni o gli affitti. Nel caso contrario fattane dichiarare la nullità, potranno, come sopra, raccogliere e percepire i frutti, o venderli ancora pendenti.

---

(1) *Vi è però un caso in cui i creditori possono chiedere lo scioglimento della locazione, ovvero la riduzione del termine della medesima, ancorchè la locazione abbia data certa anteriore al precetto di pagamento; ma perchè ciò abbia luogo debbono concorrervi le seguenti circostanze. 1. che i creditori sieno utilmente inscritti su gl' immobili locati per ipoteca anteriore alla locazione; 2. che tali affitti oltrepassino la durata di nove anni, a contare dal principio dell' affitto: salvo però sempre l' azione per la nullità della locazione stessa, per causa di dolo, o di frode; 3. che questi creditori non rimanessero coperti col prezzo di valutazione degl' immobili pegnorati.* Art. 17 l. n.

§. 8. Se il contratto è rimasto fermo insino alla vendita del fondo, l' aggiudicatario definitivo può ugualmente domandarne lo scioglimento. Ma se stimasse di conservare la locazione, il conduttore dovrà riconoscerlo come se avesse ricevuto da lui il titolo del possesso. Questo diritto facoltativo dell' aggiudicatario è fondato sul principio riconosciuto dai prammatici: *Singularis successor non tenetur stare colono.*

§. 9. In tutti i casi i creditori dovranno menar buone al colono o conduttore le anticipazioni fatte al debitore, quante volte concorrano i requisiti: 1. che sieno convenute nel titolo di locazione; 2. che il titolo abbia data certa, anteriore al precetto di pagamento; 3. che le anticipazioni non eccedano due annate pe' fondi rustici, ed una per gli urbani.

Qualora però i creditori rimangano coperti col prezzo di valutazione degl' immobili, essi dovranno rispettare le anticipazioni fatte al debitore, qualunque ne sia la somma. Ben vero, delle annate di rendita mancanti dovrà tenersene ragione in favore dell' aggiudicatario, per essergli rimborsate. *Art.* 24 *l. n.*

Cap. III.

Della vendita dello stabile oppignorato, fatta dal debitore.

§. 10. Si è detto che il creditore oppignorato conserva il possesso del fondo, come depositario giudiziario; egli dunque non potrà alienare in qualsivoglia modo il detto fondo dal giorno in cui gli è stato denunziato il pegnoramento nè gravarlo a qualunque titolo di alcun peso, che ne deteriori il prezzo; qualunque atto di tal natura sarà nullo *ipso jure*, senza bisogno di pronunziazione del giudice. *Art.* 12 *l. n.*

§. 11. Tuttavia l' equità viene ancora a temperare questo rigore. Qual è il motivo di siffatta incapacità del debitore? Il timore che la vendita sia fatta in frode dei creditori. Ora se il debitore disponesse del suo fondo oppignorato in modo che fosser salvi gl' interessi de' creditori, ei sarebbe giusto di dare a questa alienazione tutto il suo effetto. Tal è la decisione dell' *art.* 13 *l. n. d' espropria.* Esso approva l' alienazione del fondo oppignorato, tutte le volte che l' acquirente abbia depositato una somma di danaro che basti a soddisfare il capitale, gl' interessi, e le spese, tanto al creditore istante, sia o no ipotecario ed iscritto, quanto a tutti i creditori iscritti sul fondo per ipoteche anteriori alla vendita, e ciò senza pregiudizio di tutte le altre ipoteche che gravitassero su gl' immobili medesimi, e che resteranno illese come di dritto.

Notisi che il detto deposito per esser valido dovrà farsi in contanti, e l' atto dovrà esserne notificato ai creditori iscritti prima che si effettui l' aggiudicazione definitiva.

§. 12. Qualora il danaro depositato per tal circostanza sia stato tolto a prestito, i mutuanti, d'altronde privilegiati, non avranno su l' immobile se non una ipoteca posteriore a quelle degli altri creditori anteriori all' alienazione, i quali potrebbero inscriversi in tempo utile su l' immobile medesimo, ed a quelle della moglie, e de' minori, od interdetti, che nel tempo dell'alienazione gravitassero su lo stesso immobile, quantunque non ancora inscritte; il soddisfacimento di tutti i creditori può solo operare la validità della vendita. *Articolo* 14 *l. n.*

§. 13. Perchè però l' equità che mantien ferma la vendita del fondo oppignorato non degeneri in abuso, la legge è ben lontana dall' accordar proroghe di termini per questo incidente in pregiudizio della procedura principale del pegnoramento; quindi è da notarsi l' espressione del cit. art. 13. *pria dell' aggiudicazione diffinitiva*, *anche in caso di rivendita in danno*, vale a dire, che non facendosi il succennato deposito prima del giorno indicato per tale aggiudicazione, non potrà questa sospendersi nè ritardarsi sotto alcun pretesto.

§. 14. Permettendo la legge di eseguirsi la offerta anche in caso di rivendita in danno, potrebbe dirsi che il terzo acquirente possa del pari utilmente far la offerta ed il deposito allorchè si aprono nuovi incanti per offerta di sesto e prima di solennizzarsi gl' incanti? Quel che la legge permette pel caso della rivendita in danno, non può applicarsi al caso della nuova offerta del sesto: dappoichè nel primo caso l' aggiudicazione è in certo modo sciolta; e nel secondo l' aggiudicazione sussiste, l' aggiudicatario diffinitivo è egli diventato il proprietario dell' immobile, e questo diritto può essergli contrastato solo fra un determinato tempo, da un offerente maggiore, non mai dal terzo che abbia acquistato illegittimamente l' immobile.

Cap. IV.

Del caso in cui la rendita di un anno del fondo oppignorato basta a pagare i debiti.

§. 15. La spropriazione forzata è un modo tanto rigoroso di esecuzione, che la legge non trascura alcun mezzo di attenuarla, e anche di evitarla, quante volte si possa fare senza pregiudizio degl' interessi dei creditori. Si è veduto nel capitolo antecedente un esempio di tale sollecitudine della legge, allorchè si è parlato del caso in cui la vendita del fondo fatta dal de-

bitore, malgrado il pegnoramento, è conservata. Il codice somministra un secondo esempio nell' *art.* 2118 *LL. CC.*

§. 16. Si sono veduti a' nostri tempi durare anni ed anni le procedure intorno ad esecuzioni reali; in oggi, per quanto la legge avesse ristretto i termini, e per quanto si supponga diligente e sollecito il creditore istante, possono darsi dei casi, ove la qualità della lite prolunghi ad un anno, o a più le procedure. Ora, ciò supposto, non sarebbe egli una durezza in nulla proficua al creditore il ricusare al debitore un solo anno di tempo per pagare i debiti, e liberare il suo fondo dall' esecuzione.

§. 17. Questo è il favore che il *cit. art.* accorda; ma esso non lo accorda se non nel caso in cui sia evidentemente provato che il reddito di un anno sia bastante a dimetter tutti i creditori. A questo effetto il debitore deve giustificare con iscritture autentiche di locazione, che la rendita netta e libera di un' annata procedente da suoi immobili, basta per lo pagamento del capitale dovuto, degl' interessi e delle spese.

§. 18. Ciò non basta: il debitore deve ancora offrire al creditore la delegazione, ossia la cessione de' suoi diritti verso i conduttori o coloni; senza di che il creditore non sarebbe sicuro di riscuoterne le pensioni o gli affitti.

§. 19. Qualora queste circostanze si verificano unitamente, i giudici possono ordinare che le procedure del pegnoramento restino sospese fino alla totale esecuzione della fatta cessione, salvo però al creditore istante il diritto di ripigliare gli atti coattivi, se sopraggiungano opposizioni od ostacoli al pagamento delle rendite cedute.

§. 20. Notisi però che il tribunale non accorderebbe la sospensione delle procedure, se i creditori facessero constare precedentemente l' insolvibilità degli affittuari o coloni. L' indulgenza anzidetta non è altrimenti fondata che sulla certezza dell' immediato pagamento dei creditori.

§. 21. Per la medesima ragione il tribunale non darebbe ascolto al debitore, che avendo il fondo in economia, assicurasse, che il raccolto promette tanto che basti al pagamento dei debiti; per quanto sieno vantaggiose le apparenze di un raccolto, l' esito n' è sovente incerto, dipendendo da tante cause fuori dell' umano potere.

Del rimanente il testo della legge lascia alla prudenza dei giudici di determinarsi, ponderando le circostanze, o in favore del creditore, o in favore del debitore.

Art. VI.

Delle procedure che precedono la vendita dello stabile oppignorato.

Quattro formalità sono oggi necessarie onde pervenire a vendere lo stabile oppignorato. A ciò dedichiamo i seguenti capitoli.

Cap. I.

Denunzia del pegnoramento ai creditori.

§. 1. Secondo lo spirito della nuova legge la spropriazione è ora un giudizio universale, nel rapporto di tutti coloro che possono avere diritto d' ipoteca su l' immobile che si pegnora; e ciò nello scopo di soddisfare i creditori capienti, senza esporre l' aggiudicatario a soffrire di poi azioni ipotecarie. Di qui la disposizione dell' art. 3 *l. n.* il quale faculta il creditore istante a far pegnorare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto crederà necessario, onde soddisfare i creditori che lo precedono di tempo o di dritto, e le spese; non escluse quelle della trascrizione del pegnoramento. Di qui ugualmente l' altra disposizione contenuta nell' *art.* 100 *d. legge* che a suo tempo analizzeremo, e la necessità di notificarsi ai creditori iscritti, ed a quelli aventi ipoteca legale, la spropriazione incoata; e molte altre formalità che danno la maggior pubblicità a siffatta procedura.

§. 2. Coll' atto di denunzia del pegnoramento i creditori sono in certa guisa chiamati ad intervenire nel giudizio, la causa diventa loro comune ed essi acquistano diritto a tutti gli atti; e principalmente al pegnoramento, che da indi in poi non potrà cancellarsi che col consenso dei creditori inscritti per crediti scaduti o fatti esigibili, come anche de' creditori pegnoranti; ovvero in virtù di sentenza profferita contro di essi. Da ciò la disposizione degli *art.* 30, 31 e 32 *l. n.* La registrazione dell' atto di notificazione in margine del pegnomento consolida e rende pubblico il loro dritto. *Art.* 30.

§. 3. Tal disposizione non è che una conseguenza dell' esposto principio, e l' esatta applicazione delle regole stabilite negli art. 2077 e 2078 delle *leggi civili* intorno alle ipoteche utilmente acquistate ed inscritte.

§. 4. Le disposizioni degli art. 26, 27, 28 e 29 *l. n.* rendono dal suo nascere universale un tal giudizio. Quindi è (*art.* 26) che elassi quindici giorni dalla trascrizione del pegnoramento, il creditore istante dovrà notificare ai creditori la spropriazione da lui incoata; e la stessa notificazione (art.

28) dovrà fare alla moglie del debitore, ed ai surrogati tutori destinati per le tutele che si trovassero conferite al debitore anteriormente alla denunzia del pegnoramento; alle persone cui la legge accordi la prelazione per lo acquisto dello immobile in caso di vendita, qualora se ne abbia notizia; al procuratore del Re presso il tribunale civile; ed al conservatore delle ipoteche della provincia o valle ove sono siti i beni pegnorati.

§. 5. Ma (*articolo* 26 *suddetto*) perchè si abbia l' obbligo di notificare un creditore, convien che questi abbia 1. ipoteca, sia speciale, sia generale su l' immobile pegnorato; 2. ipoteca anteriore alla denunzia del pegnoramento; 3. ipoteca inscritta al più tardi fra i quindici giorni dalla trascrizione.

§. 6. Un creditore anteriore al pegnoramento che inscrivesse dopo il detto termine non potrebbe impugnare gli atti della spropria per non essere stato citato: potrebbe solo essere inteso nella graduazione qualora s' inscrivesse prima che questa si aprisse (*art.* 161).

§. 7. Il termine suddetto lascia libero il tempo utile fra cui i creditori anteriori al pegnoramento possono inscrivere le loro ipoteche.

§. 8. Cotesta notificazione enuncierà (*art.* 26) 1. il giorno del precetto al debitore; 2. il giorno del pegnoramento; 3. la natura ed estensione de' fondi pegnorati; 4. gli articoli del catasto fondiario; 5. il dì della seguita denuncia al debitore; 6. la data della trascrizione del pegnoramento e della denuncia al debitore nell' uffizio della conservazione delle ipoteche; 7. il sequestro della rendita, se siasi fatto; 8. se siasi o no dimandato l' apprezzo; 9. il patrocinatore istante, e quello del debitore, se lo abbia costituito.

§. 9. Nella notificazione che si farà (*art.* 28) al procuratore del Re ed al conservatore delle ipoteche si menzionerà la seguita notificazione alla moglie ed ai surrogati tutori; ovvero d' ignorarsi la esistenza di costoro.

§. 10. In vista di tal notificazione, *se vi sia luogo*, il procuratore del Re dee richiedere ed il conservatore delle ipoteche prendere di ufizio la inscrizione per le dette ipoteche legali. *Art.* 29.

§. 11. I parenti, gli affini, ed anche gli amici potranno domandare, se vi ha luogo, la inscrizione per le mogli, i minori, o gl' interdetti. *Ivi.*

§. 12. La inscrizione suddetta potrà esser presa utilmente fino all'aggiudicazione diffinitiva. Dopo quest'epoca, gl'immobili rimarranno sciolti da ogni peso, tanto a favore della moglie, quanto per l' amministrazione del tutore; salvo il regresso, se ha luogo, contro il marito od il tutore. *Ivi.*

§. 13. Lo stato, i comuni, ed i pubblici stabilimenti per le ipoteche su i beni dei loro contabili, saranno sempre notificati nella persona dell'intendente della provincia dove sono gl'immobili. *Art.* 27.

§. 14. Poichè d'ordinario nella vecchia procedura avveniva che questa notificazione ai creditori rimanea frustranea nel domicilio eletto nelle iscrizioni, la nuova legge (*art.* 27) la prescrive nel domicilio reale o alla persona. E volendo aver riguardo alla difficoltà che si potrebbe incontrare nel conoscere la dimora attuale de' creditori, ha conservato pure l'antico metodo, volendo che nel secondo caso, si rendano pubbliche le notificazioni per mezzo de' giornali uficiali di Napoli o Palermo.

§. 15 Le formalità prescritte negli art. 26, 27, 28 e 30 sono a pena di nullità. *Art.* 80.

CAP. II.

Della valutazione del prezzo degl'immobili.

§. 16. Il creditore istante è compratore volontario dell'immobile, quante volte non manifesti una contraria idea (*arg. art.* 54), ed il risultato della valutazione forma l'offerta su cui può diventare aggiudicatario. Perciò articolo assai delicato nella espropriazione è liquidare il prezzo; ecco la necessità di cangiare in dati necessarj la offerta dello espropriante.

§. 17. Il prezzo dello immobile di quà dal Faro sarà uguale all'imponibile depurato della fondiaria che pagasi nell'anno in cui si fa la valutazione e degli altri pesi reali gravitanti su l'immobile, moltiplicato venti volte pe' predj rustici e quindici per gli edifizj siti nella provincia di Napoli; — venticinque volte pe' predj rustici e venti per gli edificj siti nelle altre provincie. — Oltre il Faro, finchè non si compiranno i nuovi catasti, sarà uguale alla rendita rivelata negli interini catasti, depurata come sopra, moltiplicata venti volte pe' predj rustici e quindici per gli edifizj. *Art.* 33 (1).

§. 18. Ciò non riguarda il caso contemplato nelle leggi civili (art. 2084), pel quale il prezzo venale debb'esser regolato sul prezzo convenuto, aumentato del decimo.

§. 19. Ma se il creditore istante, il debitore, o qualun-

(1) I detti art. 33 e 54 della legge de' 29 dicembre 1828 han derogato all'art. 2114 leg. civ. con cui è così stabilito: *Tal valore si stabilisce secondo il ruolo delle contribuzioni fondiarie, moltiplicando la rendita che ne risulta, quindici volte pei fondi rustici, e dieci volte per gli edifizj.*

que creditore inscritto cui siasi fatta la denuncia del pignoramento, non sieno contenti del prezzo risultante dal modo di valutazione suddetto, potranno dimandare l' apprezzo a loro spese. Il creditore istante però dovrà necessariamente dimandare l' apprezzo nei casi di cui parlammo nell' art. IV, cap. I, §. 3. *Art.* 35.

§. 20. Se poi l' immobile possa comodamente dividersi, senza deteriorare il prezzo, il tribunale, su la dimanda degl' interessati, ed anche di uffizio, potrà, ove il creda per richiamare maggior numero di concorrenti, disporre che se ne faccia la vendita in dettaglio. In questo caso, il prezzo verrà ragguagliato rispettivamente per ciascuna parte su la rendita imponibile, o rivelata su i catasti fondiarj, giusta le norme già dette.

CAP. III.

Del quaderno di vendita.

§. 21. Adempiuto a quanto di sopra e scorsi quindici giorni, sia dalla notificazione ai creditori prescritta cogli art. 26 e 28, qualora non si fosse avvanzata dimanda di apprezzo, sia dal dì in cui rimarrà fissato definitivamente il prezzo venale del fondo, nel caso si fosse chiesto l' apprezzo; il creditore oppignorante deposita in cancelleria un atto di patrocinatore contenente le condizioni della vendita.

§. 22. In questo atto debbonsi spiegare (*art.* 36) le seguenti cose: 1. il titolo in virtù del quale si procede, il precetto, il pegnoramento, la denunzia e la trascrizione; 2. gli atti formati e le sentenze rendute fino alla formazione del quaderno; 3. gl' immobili tali quali trovansi descritti nel pegnoramento; 4. i pesi reali gravitanti su l' immobile, e la deduzione di essi dal prezzo; 5. il prezzo venale degl' immobili pegnorati; 6. le condizioni della vendita.

§. 23. Tutte queste cose non debbono essere che enunciate, ma debbe poi con precisione ed in tutta la chiarezza possibile indicarsi il fondo posto in vendita, le condizioni dell' asta e l' offerta di prezzo; altrimenti si farebbe un volume di scrittura con immenso ed inutile dispendio.

§. 24. Si abbia cura fra le condizioni esprimere tra l' altro i diritti e le obbligazioni reciproche delle diverse porzioni di un medesimo immobile che si venda diviso. Allorchè si espropriano più immobili separati e distinti fra loro, enunciarne il prezzo separatamente per ciascuno di essi; e se un medesimo immobile sia esposto venale diviso, enunciare il prezzo di ciascuna porzione.

§. 25. La offerta fatta dal creditore istante, come ve-

demmo, l' obbliga a divenire aggiudicatario del fondo espropriato, nel caso non si presentassero maggiori oblatori; però (*art.* 37 *in fin.*) può costui nello stesso quaderno ed anche nel momento dell' aggiudicazione preparatoria dichiarare che in mancanza di offerenti intenda aggiudicarsi tanto quanto corrisponda al suo credito da ammettersi in graduazione; salvo (*art.* 34) se abbia licitato in concorso con altri oblatori.

§. 26. È ragionevole accordare agl' interessati la facoltà ed un termine per preparare le loro osservazioni, al quaderno in caso di bisogno. Ecco perchè il patrocinatore istante denunzierà agli altri patrocinatori il già seguito deposito del quaderno, con avviso a prenderne comunicazione fra tre giorni. *Art.* 38.

§. 27. Al quaderno il patrocinatore istante unirà il rapporto de' periti, qualora abbia avuto luogo l' apprezzo (*d. art.* 38); ed inoltre onde vi sieno tutte le notizie necessarie per la continuazione degli atti, vi unirà lo stato delle rendite immobilizzate e le persone presso cui possono rinvenirsi: quindi (*art.* 39) un notamento de' coloni o conduttori sequestratarj, il risultato della rispettiva dichiarazione di costoro, se l' abbiano fatta, e le notizie che si abbiano su la durata delle locazioni e la quantità degli estagli.

§. 28. Finalmente assodato il prezzo e stabilite le condizioni della vendita, cessano certamente nel giudizio di espropriazione le divergenze d' interessi e le collisioni degli opposti diritti de' creditori e del debitore. Sembra che in quel punto unico scopo di tutti gl' interessati debb' esser di spingere sollecitamente gli atti della spropriazione, senza che alcuno di essi possa frapporvi ostacolo con cavilli.

In questa veduta che la concentrazione de' diritti in un medesimo interesse rende inutile ed anzi dannosa la concorrenza di più patrocinatori, la legge ha voluto (come in altri casi simili) che i creditori qualora fossero tre o più, tutti fossero rappresentati da un solo patrocinatore scelto da essi; ed in mancanza fossero di dritto rappresentati negli atti posteriori dal patrocinatore del creditore che sia primo iscritto, e non espropriante. *Art.* 40.

C A P. IV.

Degli avvisi ed affissi.

§. 29. Come vedemmo, il creditore oppignorante colla denunzia del pegnoramento previene i creditori inscritti della procedura da lui intentata; ma questo non basta. Siccome importa a tutte le parti interessate che lo stabile divenuto pegno

giudiziale sia venduto il più vantaggiosamente possibile, così la legge ha disposto che s'impieghi ogni mezzo per procurare dei compratori all'asta. Il primo mezzo si è prevenire il pubblico con degli affissi che si apporranno in certi designati luoghi, e che verranno inseriti nei giornali. *Art.* 41.

§. 30. Lo stesso articolo dice che, stabilito il quaderno delle condizioni della vendita, si procederà a questo atto, nel quale dovrà enunciarsi: 1. la data del pegnoramento, della denunzia al debitore e della trascrizione, ed i nomi dei sindaci, che han *vistato* il pegnoramento; 2. i nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicilj del debitore, del creditore istante e del suo patrocinatore; 3. il tribunale, innanzi a cui si procede, ed il giorno in cui avranno luogo gl'incanti; 4. il circondario, il cognome, la strada e contrada, ove sono siti gl'immobili pegnorati; 5. la designazione sommaria e distinta di ciascuno immobile, divisa in tanti articoli, quanti sono i comuni in cui sono siti i diversi immobili (in ciascuno articolo si esprimerà distintamente la natura e la qualità degl'immobili e degli oggetti locati, che ne fanno parte; se sieno in amministrazione ovvero locati; ed in quest'ultimo caso, le annue mercedi, e la durata degli affitti, se si conoscano: nel caso di vendita in dettaglio tale designazione si farà per ciascuna parte dell'immobile): 6. i pesi che gravitano su ciascuno immobile, qualora sieno noti.

§. 31. Costrutto in questo modo l'affisso dal patrocinatore istante, per opera e cura del creditore (1) oppignorante deve essere inserito in Napoli ed in Palermo nel rispettivo giornale ufiziale, e nelle altre provincie o valli in uno di que' fogli pubblici che vi si stampano nel capoluogo; ed in mancanza, nel giornale della rispettiva Intendenza. Tale inscrizione sarà documentata colla produzione di un esemplare del foglio che conterrà l'atto, sottoscritto dallo stampatore e legalizzato dal sindaco del luogo. *Art.* 42.

§. 32. Rispetto al numero degli affissi ed ai luoghi nei quali debbe apporsene l'estratto in istampa, bisogna eseguire quanto è ordinato dall' *art.* 43; ei vuole che gli affissi debbano porsi nei seguenti luoghi: 1. alla porta del domicilio del debitore; 2. alla porta principale degli edifizj pegnorati; 3. alla piazza principale del comune ove è domiciliato il debitore, a quella del comune ove sono situati i beni, ed a quella della residenza del tribunale in cui si procede alla vendita;

---

(1) Il testo dice ad *istanza*. Qui non occorre che il creditore faccia istanza al tribunale. È una operazione che la legge incarica soltanto di fare eseguire a pena di nullità. *Art.* 42.

4. al luogo ove si tiene il mercato principale di ciascuno dei detti comuni: ed in mancanza di questo, al luogo de' due mercati più vicini; 5. alla porta principale del giudicato del circondario del luogo ove sono i fabbricati; e se questi non esistano, alla porta principale del giudicato del circondario duve trovasi la maggior parte de' beni pegnorati; 6. alle porte esteriori del tribunale civile del domicilio del debitore, di quello del luogo ove sono siti i beni, e di quello ove si procede alla vendita.

§. 33. Questi luoghi sono designati a rigore dalla legge. Ma inoltre è permesso al debitore far apporre a sue spese i detti affissi nelle altre provincie o valli, secondochè meglio stimerà, senza che per tal motivo possa pretendere prorogazione di termini sotto qualsivoglia pretesto. *Art.* 47.

L' intenzione della legge essendo di dare la maggiore pubblicità a questa vendita, ne segue che se nascessero dubbj intorno al numero degli affissi, dovrebbero risolversi in favore del più gran numero; è questo uno di quei casi in cui ciò che abbonda non solo non vizia, ma per lo contrario diviene utile.

§. 34. L' apposizione degli affissi si esegue da un usciere presso il tribunale che procede. Egli ne attesterà l' adempimento con un atto unito ad un esemplare stampato dell' affisso da lui sottoscritto: nell' atto esprimerà in generale la seguita apposizione degli affissi ne' luoghi designati dalla legge, senza specificarli. Questo atto sarà *vistato* dal sindaco di ciascuno de' comuni, ne' quali avrà fatta l' apposizione, o da chi ne fa le veci. *Art.* 44.

Ne' luoghi fuori la residenza del tribunale potrà farsi anche per uscieri de' circondarj de' luoghi ove è prescritta. In tal caso ciascun usciere redigerà il suo verbale nella forma sudetta, per le affissioni da lui fatte, e farà *vistare* l' atto medesimo come sopra (*art.* 45); e l' usciere presso il tribunale civile che procede (*art.* 46) formerà il suo atto generale, enunciando i diversi verbali che avranno avuto luogo, gli uscieri che gli avranno formati, ed i funzionarj che li avranno *vistati*. Questo atto sarà del pari *vistato* dal sindaco del comune della residenza del tribunale, o da chi ne farà le veci.

§. 35. Il processo verbale dell' apposizione degli affissi formato dall' usciere presso il tribunale civile nel modo suddetto, dovrà notificarsi al debitore unitamente ad un esemplare in istampa degli affissi medesimi. *Art.* 47.

§. 36. Qualora lo stabile oppignorato si trovi vincolato a favore di altri creditori inscritti, dovrà anche loro notificarsi un esemplare degli affissi nella persona del patrocinatore che li rappresenta giusta l' art. 40, ovvero nel domicilio eletto nelle rispettive inscrizioni, qualora non abbiano costituito patrocinatore. *Art.* 48.

§. 37. Ad oggetto di assicurare vieppiù l'adempimento di tali affissioni la legge richiede inoltre che almeno tre giorni prima dell'aggiudicazione sieno depositati in cancelleria ed uniti al quaderno delle condizioni della vendita un esemplare del giornale in cui sia inserito l'avviso per la vendita ; un esemplare dell' affisso stampato sottoscritto dall' usciere ; l'atto originale di apposizione degli affissi formato dall' usciere presso il tribunale che procede ; e l'atto di notifica dell' affisso al debitore ed a' creditori ; e che il cancelliere vi noti in piedi il giorno in cui si saranno presentati. *Art.* 49.

§. 38. Tutto quel che concerne il contenuto degli affissi , la loro apposizione , il luogo ne' quali debbono essere posti , la notificazione di questi ai creditori e le assicurazioni per lo adempimento di tali affissioni è ordinato a pena di nullità. *Art.* 80.

A r t. VII.

Delle aggiudicazioni.

L'aggiudicazione è una sentenza in forza della quale colui che è rimasto ultimo oblatore e maggiore offerente all'asta vien dichiarato proprietario del fondo oppignorato.

Fatte le pubblicazioni per via degli affissi e de' giornali , la procedura del pegnoramento tocca al suo fine , ed altro non rimane per compirla che di procedere alla vendita ed all' aggiudicazione del fondo.

La legge ha , a questo effetto , stabilito che si abbiano a fare due aggiudicazioni , una preparatoria ed un' altra definitiva , le formalità delle quali ci facciamo a spiegare nei seguenti capitoli.

C a p. I.

Dell' aggiudicazione preparatoria.

§. 1. L'epoca in cui deve seguire questa prima aggiudicazione , è fissata dalla legge a giorni quindici dopo l'apposizione degli affissi , la inserzione di essi ne' giornali pubblici, e la notificazione di questi medesimi al debitore ed ai creditori. *Art.* 50.

§. 2. Pervenuti al giorno destinato alla prima aggiudicazione, si farà all' udienza dall' usciere di servizio la pubblicazione degl' incanti colla lettura delle sole condizioni della vendita inserite nel quaderno depositato in cancelleria (*art.* 62); dopo di che si apre l'asta al pubblico , e si ricevono le offerte nel modo che sarà esposto nel seguente capitolo.

§. 3. Questa aggiudicazione viene pronunciata estinte alcune candelette a ciò preparate , e di cui parleremo nel capitolo

seguente. Allora il fondo oppignorato si aggiudica al maggiore offerente, sotto condizione, vale a dire che la detta aggiudicazione non sortirà il suo pieno effetto, se non nel caso in cui al momento dell'aggiudicazione definitiva alcun altro oblatore non si presentasse ad aumentare le offerte del primo aggiudicatario. Quindi è che questi non è tenuto all'adempimento di alcuno dei patti della vendita, fintantochè lo stabile non sia definitivamente aggiudicato, e per la stessa ragione non può esercitare alcun diritto sopra il detto stabile in forza della sua aggiudicazione condizionata. In una parola l'aggiudicazione preparatoria può dirsi un contratto giudiziario eventuale. *Art.* 69 *ed arg. art.* 54.

§. 4. Se alcun oblatore non si presentasse all' udienza il giorno dell'anzidetta aggiudicazione, questa vien pronunziata in persona del creditore istante per lo prezzo della sua prima offerta, sempre che nel quaderno delle condizioni della vendita, o anche nel momento stesso dell' aggiudicazione preparatoria non abbia dichiarato, che egli in mancanza di oblatori intenda di aggiudicarsi tanto quanto corrisponda al suo credito che sarà graduato. *Art.* 54.

§. 5. Le offerte poi che venissero fatte da altri oblatori sono inscritte dal cancelliere in un colla sentenza che pronunzia l'aggiudicazione preparatoria in seguito dell' atto contenente i capitoli della vendita, a pena di nullità. *Art.* 63. La detta sentenza dovrà destinare il giorno in cui si procederà all' aggiudicazione definitiva: il termine tra le due aggiudicazioni non potrà esser minore di trenta giorni. Il tutto a pena di nullità. *Art.* 51 e 80.

§. 6. Finalmente questa sentenza non ha per dispositiva che la semplice indicazione del patrocinatore e dell' aggiudicatario in persona del quale viene pronunziata l' aggiudicazione preparatoria. *Art.* 53 e 63.

CAP. II.

Delle formalità dell' asta.

§. 7. La proposizione che un aspirante all' acquisto del fondo che si vende al pubblico incanto, fa di una certa somma, con promessa di sborsarla se non ve n' ha un' altra maggiore, dicesi *offerta* od *oblazione*. L' operazione con cui si procede a questa vendita coll' autorità del magistrato vien detta *incanto*, *subasta*, *subastazione* o puramente *asta*, dal costume antichissimo delle vendite giudiziarie, che facevansi *sub hasta praetoris*, o *auctione publica*. Vi hanno però de' casi in cui si procede all' asta puranche nelle vendite volontarie, de' quali non è qui luogo a ragionare.

§. 8. Ora queste offerte quando si fanno per vendite giudiziarie, come nel caso che trattiamo, non potranno farsi nè presso un notaro, nè in cancelleria, ma all' udienza del tribunale che presiede alla vendita, e nel giorno stabilito per l' aggiudicazione dopo fatte le pubblicazioni. Ciò a pena di nullità. *Art.* 64 e 80.

§. 9. Il citato art. 64 aggiunge, che nessuna offerta, può farsi all' asta senza ministero di patrocinatore; fatta altrimenti è nulla. Cosicchè quelli che hanno intenzione di offrire sono obbligati di dare un mandato espresso ad un patrocinatore, il quale, aperta l' asta, farà la sua offerta secondo le istruzioni ricevute dal cliente.

§. 10. Per la regolarità di una tale operazione, la più importante che negli affari civili abbia ad eseguire la giustizia, varie formalità sono state immaginate.

Primieramente, in queste udienze dedicate alle espropriazioni forzate, vi saranno ufficiali destinati a chiamare secondo l' ordine di ruolo le vendite che dovranno seguire, locchè non consiste in altro che nel pronunziare ad alta voce che il tribunale passa alla vendita di tale stabile oppignorato; e conseguentemente può farsi da un usciere delle udienze.

Quindi il tribunale sente le parti interessate se avessero delle osservazioni a fare, *art.* 63, pronunzia su di esse, nel caso che esigano una provvidenza, e dichiara in fine col mezzo del presidente che gli oblatori, se ve n' ha, potranno presentarsi.

§. 11. Saranno preparate alquante candelette di cera in modo che possano durare ciascuna un minuto circa, e si accenderanno l' una dopo l' altra. *Art.* 65. Le offerte si fanno mentre bruciano le candele, locchè dicesi volgarmente *calore dell' asta*; l' usciere le proclama nello stesso tempo a misura che son fatte, ed il cancelliere le registra, come le sente proclamare, nel quaderno dei capitoli della vendita. *Art.* 63. Qualunque offerta che fosse proposta prima che si accendano le candele, o dopo che sono estinte, non sarà proclamata nè registrata. Queste formalità sono prescritte a pena di nullità. *Art.* 80.

§. 12. Qualunque offerente cessa di essere obbligato dalla sua offerta, appena che questa è superata da un' altra; la qual disposizione ha luogo quantunque l' oblazione posteriore fosse dichiarata nulla. *Art.* 65.

§. 13. Rispetto al numero delle candelette che bisognerà consumare l' una dopo l' altra, nulla è precisamente dichiarato dalla legge; dipenderà questo dal concorso più o meno degli oblatori; sempre che si presenti qualcheduno manifestando intenzione di offrire, mentre dura ancora il lume di una candela, estinta questa se ne dovrà accendere un' altra, e co-

si successivamente insino a tanto che un' intera candela si sia consumata senza che siavi stata offerta veruna; dopo di che ne viene accesa ancora un' altra, e se si consuma egualmente senza offerta, si passa all' aggiudicazione del fondo. Da tutto ciò si comprende, che prima di pronunciare l' aggiudicazione è necessario che tre candele per lo meno siano consumate l' una dopo l' altra, due delle quali senza offerta. Questa formalità è ordinata sotto pena di nullità tanto per l'aggiudicazione preparatoria, quanto per la definitiva. *Art.* 67 e 80.

§. 14. Se all' asta che si tiene per l' aggiudicazione preparatoria non si presenta verun oblatore, mentre la prima e la seconda candela durano accese, devesi accenderne una terza, ed è solamente quando questa si estingue senza offerta, che il fondo diviene aggiudicato eventualmente al creditore istante per lo prezzo da lui offerto. *Art.* 69.

§. 15. Per egual modo se all' asta che si terrà per l'aggiudicazione definitiva non si presenta verun oblatore mentre durano accese le due prime candele, l' aggiudicazione preparatoria non diverrà definitiva che dopo l' estinzione di una terza candela senza offerte (*art.* 69 *sud.*); dappoichè, come si è veduto, non potrà pronunziarsi alcuna specie di aggiudicazione se non dopo che siensi consumate tre candele per lo meno. *Art.* 67.

§. 16. Se all' asta, tanto per l' una quanto per l' altra aggiudicazione, come anche per quella in grado di sesta, sopraggiungano offerte, anche una sola, mentre è accesa una delle tre prime candele, se ne accenderanno successivamente delle altre insino a tanto che due se ne consumino di seguito senza che sianvi state offerte; allora solamente l' aggiudicazione può essere pronunziata. *Art.* 68.

§. 17. Tanto per l' una che per l' altra aggiudicazione, non che per le offerte che le precedono, la procedura è la stessa; senonchè per l' aggiudicazione preparatoria l' asta si apre sul prezzo offerto dal creditore istante, laddove per l' aggiudicazione definitiva l' asta si apre sull' offerta del primo aggiudicatario.

§. 18. Il patrocinatore ultimo offerente è tenuto dichiarare il nome dell' aggiudicatario nel momento medesimo in cui si proclamerà all' udienza l' aggiudicazione; e nel termine perentorio di tre giorni consecutivi all' aggiudicazione definitiva deve presentare l' accettazione dello stesso aggiudicatario fatta personalmente nella cancelleria, o innanzi notaro, ovvero esibire in cancelleria il mandato speciale in virtù del quale egli è stato autorizzato a licitare; ed in difetto sarà considerato aggiudicatario nel proprio nome. *Art.* 53.

Questi atti saranno riuniti al quaderno di vendita. *Ivi.*

§. 19. Bisogna avvertire opportunamente in questo luogo

che i giudici, gli agenti del pubblico ministero, i cancellieri e loro supplenti nel tribunale ove si agisce e si esegue la vendita non possono essere aggiudicatarj dei beni venduti; in conseguenza è proibito ai patrocinatori di offrire per le anzidette persone, sotto pena della nullità dell' aggiudicazione e di essere condannati solidalmente anche coll' arresto personale alle spese ed ai danni-interessi; oltre l' azione per misure disciplinari da applicarsi secondo la gravezza de' casi, e che potranno estendersi fino alla destituzione. *Art.* 64.

§. 20. È ugualmente vietato ai patrocinatori, sotto le medesime pene, di fare offerta per lo debitore spropriato, per gli aggiudicatarj inadempienti, per le persone insolvibili, per i tutori, mandatarj, amministratori de' beni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, pe' pubblici uffiziali, e per le persone interposte per essi ne' termini dell' art. 1441 LL. CC. Egli è evidente, che sarebbe reso vano l' oggetto dell' asta se l' aggiudicatario risultasse o il debitore stesso, o chiunque altro che non fosse in istato di pagare il prezzo dell' offerta. *Ivi.*

Cap. III.

Dell' aggiudicazione definitiva.

§. 21. Fra i quindici giorni che seguono l' aggiudicazione preparatoria il creditore istante dovrà per la seconda volta far inserire l' avviso della vendita in uno dei giornali che si stampassero nella provincia o valle e farne apporre degli affissi nei luoghi designati dalla legge a pena di nullità. *Art.* 52 e 80.

§. 22. Tali avvisi ed affissi avranno la stessa forma dei primi, eccettochè in questi ultimi si aggiungerà la menzione dell' aggiudicazione preparatoria già seguita, e del prezzo pel quale si è proclamata; del pari che la destinazione del giorno stabilito dal tribunale per l' aggiudicazione diffiuitiva. *Art.* 52 e 80.

§. 23. La pruova di essersi fatta la detta inserzione ne' giornali, e la detta apposizione di affissi si ottiene come quella de' primi avvisi ed affissi, a pena di nullità. *Art.* 52 e 80.

§. 24. Nel giorno indicato nella sentenza che pronunzia l' aggiudicazione preparatoria si procederà all' aggiudicazione definitiva; bisogna però che fra l' una e l' altra siavi almeno l' intervallo di trenta giorni, a pena di nullità. *Art.* 51 e 80.

§. 25. Le stesse forme saranno impiegate per quest' ultima aggiudicazione che per la prima; il tribunale pronunzia sulle difficoltà, se ne sono prodotte dalle parti; indi l' asta si apre sul prezzo dell' aggiudicazione preparatoria, e si ricevono le offerte nel modo che abbiamo di sopra spiegato.

§. 26. Terminato il calore dell' asta e consumato il numero legale delle candele senza offerte, il tribunale pronuncia l'aggiudicazione definitiva del fondo in favore dell' ultimo oblatore e maggiore offerente. Quest' aggiudicazione consiste, a pena di nullità, in un'indicazione che si scrive dal cancelliere appiè de' capitoli della vendita, del nome del patrocinatore e dell' aggiudicatario, cui il fondo è stato definitivamente aggiudicato. *Art.* 53, 63 e 80. Quindi l'originale della sentenza di aggiudicazione definitiva, non è altro che 1.° la copia del quaderno delle condizioni della vendita; 2.° la enunciazione del risultamento degl' incanti; 3.° la data della pubblicazione degli avvisi e dell' apposizione degli affissi; 4.° la proclamazione dell' aggiudicazione definitiva in favore dell' ultimo oblatore; 5.° la enunciazione dell'adempimento delle condizioni della vendita per parte dell'aggiudicatario, e la inserzione della copia delle quietanze, se abbiano avuto luogo; 6.° l' ordine al debitore di immediatamente dopo la notifica della sentenza rilasciare il possesso dell' immobile e di ciò che giusta la legge ne fa parte, anche con arresto personale (*Art.* 79), come depositario giudiziario.

§. 27. La spedizione esecutoria di questa sentenza consiste adunque in quanto sta detto nell' antecedente paragrafo, aggiuntavi l' intestazione comune a tutte le sentenze ed in fine il mandato di esecuzione. *Art.* 79.

§. 28. Nel caso di aggiudicazione a favore de' creditori, la spedizione o gli estratti della sentenza saranno rilasciati dopo la chiusura diffinitiva della nota di graduazione e la formazione del progetto di partaggio, delle quali cose a suo luogo parleremo, ed in tal caso conterranno quanto si è prescritto di sopra, meno ciò che è enunciato nel n.° 5 del §. 26 di questo cap., ed inoltre l' estratto della nota di graduazione, dell' articolo correlativo del rapporto del perito incaricato del partaggio, e della ordinanza di assegnazione dell' immobile, di cui anche in seguito parleremo, *Art.* 78, 79 e 54.

§. 29. Le spese fatte e liquidate per la procedura di spropriazione si preleveranno dal prezzo di aggiudicazione. Le spese che occorreranno per la spedizione della sentenza di aggiudicazione e per altri atti posteriori per andare al possesso, saranno a carico dell'aggiudicatario. *Art.* 77.

§. 30. Eccetto il caso di aggiudicazione in favore de' creditori per mancanza di oblatori, non si potrà rilasciare all'aggiudicatario la spedizione suddetta, se prima non esibisca in cancelleria i documenti dell' adempimento di tutte le condizioni dell' aggiudicazione messe a suo carico, e che debbono eseguirsi prima che sia rilasciata la detta spedizione. *Art.* 78.

§. 31. I documenti comprovanti che tutte queste condizio-

ni sono state adempiute dall' aggiudicatario saranno alligati al quaderno degli atti per la vendita. *Ivi.*

§. 32. Delle spese di procedura chiamansi *ordinarie* quelle che sono semplicemente necessarie a far gli atti voluti dalla legge per giungere alla vendita del fondo oppignorato; come il precetto, il processo verbale di pegnoramento, le trascrizioni, le notificazioni, gli affissi, le denuncie ec. ec.

§. 33. Chiamansi *estraordinarie* le occasionate dagl' incidenti, che possono nascere in una tal procedura, come opposizioni de' creditori iscritti e del debitore medesimo, ma che non sono direttamente necessarie agli atti della spropriazione, ch' è lo scopo del pignoramento.

§. 34. Ora la legge intende, che le spese ordinarie siano le sole a carico dell' aggiudicatario, perciocchè conoscendosi quali sono gli atti che la legge prescrive in questa procedura, ha egli potuto, prima di portare le sue offerte all' asta, di farsene un calcolo approssimativo, ma sarebbe una grande ingiustizia se si mettessero a suo conto spese che nè la procedura ha direttamente occasionata, nè sono servite ad atti che riguardino il suo interesse.

§. 35. Da chi saranno adunque soddisfatte queste spese straordinarie? La regola generale è che la parte che è risultata succumbente nella quistione subalterna dovrà soffrir queste spese. Ma se in tale quistione è succumbente il debitore, ovvero se le cause di tali spese non possono imputarsi ad alcuno dei litiganti, esse dovranno prelevarsi dal prezzo del fondo venduto.

Egli è inevitabile che tutte le volte che nasce un incidente che cagiona atti e spese straordinarie, questo incidente dovrà definirsi con una sentenza; egli è per questo che l' uso del foro stabilisce che in questo caso il tribunale pronunziando su tali spese, debba ordinare che siano, prima di ogni altro pagamento, prelevate dal prezzo, come spese privilegiatissime.

§. 36. Per soddisfare alle condizioni della vendita sono all' aggiudicatario accordati venti giorni dalla data dell' ultima aggiudicazione, se non siasi appellato, ed in caso di appello venti giorni dalla data della decisione che abbia rigettato diffinitivamente l' appello; spirato questo termine egli potrà esservi astretto con arresto personale ad istanza del creditore più sollecito ed anche del debitore, come qualunque debitore contro di cui si abbia un titolo esecutivo. *Art.* 141.

§. 37. Nel medesimo tempo si può procedere all' asta per la rivendita a suo danno e spese del fondo a lui aggiudicato. Le formalità di questa rivendita si spiegheranno nel seguente titolo; l' intenzione della legge è, che questa nuova asta non impedisca tutti gli altri mezzi di ragione contro l' aggiudicatario. *Ivi.*

§. 38. Ci rimane ad osservare che dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva potrà appellarsi fra il termine di giorni dieci da quello della pronunziazione, tuttochè la detta sentenza non siasi ancora spedita. *Art.* 140.

A r t. VIII.

Della nuova offerta del sesto.

§. 1. Questa nuova asta ha il carattere di ciò che chiamavasi da noi addizione *in diem*; perciocchè ella è aperta dopo l' aggiudicazione definitiva all'oggetto di ricevere nuove offerte più vantaggiose dell' ultima, onde favorire al possibile la condizione del fondo subastato. Ella ha luogo egualmente nelle vendite volontarie fatte al pubblico incanto; di queste parleremo in un titolo a parte; presentemente ci occuperemo solo della nuova asta dopo una vendita giudiziaria.

§. 2. Fra dieci giorni da quello della sentenza che avrà proclamata l' aggiudicazione definitiva, qualunque persona può presentarsi alla nuova asta per farvi le sue offerte. A tale effetto l' offerente si recherà in cancelleria o egli stesso o col mezzo di un procuratore speciale, assistito da un patrocinatore presso di cui si intenderà eletto di dritto il domicilio del. l' offerente: vi farà l' atto della sua oblazione che sarà unito al quaderno delle condizioni della vendita, e se questa è fatta per procura, l' atto vi deve restare annesso. *Art.* 55.

§. 3. Per la validità di questa nuova asta fa di mestieri che l' offerta superi di un sesto almeno il prezzo dell' aggiudicazione definitiva (*ivi*); e questa offerta non potrà riceversi se non sia accompagnata dal documento del deposito della somma sopra imposta nelle casse pubbliche a ciò destinate, fatto colle formalità prescritte da' regolamenti di amministrazione. *Art.* 56.

§. 4. Più: per esser valida, la nuova offerta maggiore e l' atto di deposito della somma, dovranno denunziarsi a' patrocinatori dell' aggiudicatario diffinitivo e del creditore istante; e se il debitore pegnorato abbia costituito patrocinatore, la denunzia dovrà farsi anche a costui. Qualora poi l' aggiudicazione diffinitiva per mancanza di oblatori sia stata pronunziata in pro de' creditori, la denunzia sarà fatta solo al patrocinatore dello spropriante ed a quello del debitore, se vi sia. *Art.* 57.

§. 5. Tale denunzia, a pena di nullità, dovrà eseguirsi fra le ventiquattr' ore dalla esibizione della offerta nella cancelleria, con atto di patrocinatore contenente chiamata pe' nuovi incanti alla prima udienza del tribunale, che ricade immediatamente dopo il decimo giorno della seguita aggiudicazione definitiva. *Art.* 53 e 30.

§. 6. Potranno riceversi più offerte nuove sul medesimo immobile ; ma fra il termine e colle formalità sopra prescritte. In tal caso le nuove offerte dovranno denunziarsi anche ai patrocinatori degli altri nuovi offerenti anteriori. *Art.* 59.

La offerta maggiore non esclude adunque nè scioglie la minore che fosse precedente o posteriore, se non nel momento in cui si aprono gl' incanti: è in quel tempo che tutto si rende semplice, e gli altri oblatori inferiori rimangono liberati, qualora non sopraimpongano alla maggiore, su la quale debbono esclusivamente aprirsi gl' incanti.

§. 7. Nel giorno designato nell'atto di chiamata alla udienza, e senza bisogno di nuovi avvisi ed affissi, si apriranno i nuovi incanti, ai quali non sono ammessi che l' aggiudicatario ed i nuovi oblatori, del pari che ogni altro che fino al tempo degl' incanti presenterà presso il cancelliere del tribunale il documento del deposito della somma sopra imposta. Se l' aggiudicazione si è pronunziata a favore de' creditori per mancanza di oblatori, potranno concorrervi tutti i creditori aggiudicatarj condizionali. *Art.* 60.

§. 8. Se il nuovo offerente non comparisce, il tribunale escluderà la di lui offerta, ordinerà la esecuzione della sentenza di aggiudicazione definitiva, e la somma depositata cederà a titolo di multa in aumento del prezzo da distribuirsi tra i creditori nella graduazione unitamente al prezzo dell' aggiudicazione o all' immobile che fosse rimasto invenduto. *Art.* 61.

§. 9. Nel caso poi di concorso di più offerenti nuovi che si fossero renduti tutti contumaci agl' incanti, cederà in aumento del prezzo soltanto la offerta maggiore; e lo importo di questa sarà contribuito da tutti gli offerenti in porzioni eguali. Le rimanenti somme saranno restituite a chi di dritto. Non pertanto il tribunale, quante volte conosca che la contumacia del nuovo offerente sia cagionata da giusti e gravi motivi impreveduti, come per cangiamento di stato, sia per morte, sia per interdizione avvenuta in persona della parte o del patrocinatore offerente nel tempo scorso tra la offerta e gl' incanti, potrà, sulla dimanda delle parti, far differire gl' incanti nuovi ad una delle prossime udienze, che non potrà in verun caso essere al di là della terza. La parte contumace ne sarà avvisata senza che si levi la sentenza. *Art.* 61.

§. 10. Allorchè si è consumato senza altra oblazione il numero delle candelette prescritto dalla legge, il tribunale pronunzia l' aggiudicazione a favore di colui che è rimasto ultimo e maggiore offerente.

§. 11. Quanto si è detto circa la pronunziazione, gli effetti, la spedizione della sentenza ec. dell' aggiudicazione definitiva, è tutto qui applicabile allo stesso modo.

Art. IX.
Degli effetti dell' aggiudicazione.

§. 1. Le disposizioni esposte tendono ad iniziare e compiere progressivamente tutto il processo necessario per mandare ad effetto la vendita. Compiuta questa, in virtù dell' aggiudicazione definitiva, colle formalità testè esposte, la legge passa a definire gli effetti della vendita.

§. 2. L' aggiudicazione diffinitiva non trasmette all' aggiudicatario sul fondo che i diritti che vi avea lo spropriato. *Art.* 70. Quindi l' acquirente farà suoi i frutti dal giorno di essa aggiudicazione, coll' obbligo però di corrispondere sul prezzo, l' interesse legale, che corre nell' anno della vendita, fino al pagamento. *Art.* 71.

§. 3. Fra i venti giorni che seguono l' aggiudicazione diffinitiva od in grado di sesta, l' aggiudicatario dovrà depositare il prezzo nelle casse pubbliche destinate; questo però nel caso che non siaglisi permesso di ritenerlo e pagare in esito del giudizio di graduazione. *Ivi.*

Questo permesso bisogna sia spiegato nei capitoli di vendita, o per disposizione del tribunale nel tempo degl' incanti, o per consenso dei creditori presenti in giudizio con posteriore dichiarazione in cancelleria. *Ivi.*

§. 4. Allorchè l' aggiudicatario avrà soddisfatto il prezzo, pagandolo a' creditori, ovvero allorchè gl' immobili si saranno assegnati in aggiudicazione a' creditori, gl' immobili venduti o le porzioni di essi aggiudicate rispettivamente a' creditori, passeranno ai nuovi acquirenti purgati da tutte le affezioni di qualunque privilegio od ipoteca, tanto de' creditori inscritti, ancorchè non comparsi, o rimasti esclusi od incapienti nella graduazione, quanto de' creditori aventi privilegio o ipoteca legale senza bisogno d' inscrizione. *Art.* 72.

§. 5. Sanzionato il principio che pagato il prezzo in favore de' creditori, il fondo rimane purgato come sopra, se il prezzo è depositato nelle casse pubbliche, l' aggiudicatario, senza attendere l' esito della graduazione, potrà ottenere dal delegato della stessa un'ordinanza di cancellarsi le inscrizioni che gravitano sull' immobile, esibendo la spedizione della sentenza di aggiudicazione ed il documento del deposito. *Ivi.*

§. 6. L' aggiudicazione suddetta purga però il fondo dalle ipoteche, ma non dalle altre affezioni che riguardano la proprietà, come il condominio, la servitù, l' usufrutto, l' abitazione. Ed è perciò che il debitore espropriato rimane soggetto alla garentia pe' casi di evizione in mancanza di stipulazione. *Art.* 70. (1).

---

(1) *Le* leggi civili *negli art.* 1472 *e* 1475 *a* 1486 *stabiliscono le regole pe' casi di evizione in mancanza di stipulazione.*

§. 7. Il creditore istante e tutti gli altri i quali, per mancanza di oblatori, si saranno renduti aggiudicatarj diffinitivi, godranno ciascuno su la porzione degl' immobili che dovrà prendere in soddisfazione del suo credito capitale, interessi e spese, il beneficio della deduzione del sesto del prezzo pel quale gl' immobili si sono esposti venali. *Art.* 73.

§. 8. Qualora il creditore istante voglia ritenere per se gli immobili aggiudicati a' creditori, o parte di essi, pagando in danaro gli altri creditori capienti su i medesimi, e costoro vi consentano, cederà in vantaggio di lui tutto il beneficio suddetto. *Ivi.*

Art. X.

Dell' esercizio della prelazione legale all' acquisto dell' immobile.

§. 1. Le disposizioni seguenti han fatto scomparire il vôto che intorno a ciò si scorgea nella vecchia procedura; ed hanno pure decisa la quistione surta per l' esercizio della prelazione nel caso di vendita giudiziale.

§. 2. Nel sistema dell' attuale legislazione un solo caso di prelazione accordato dalla legge si verifica, questo è per la enfiteusi; contratto che fra noi è frequentissimo. Del rimanente queste disposizioni sono generali ed applicabili ad ogni altro caso in cui la legge possa accordare diritto di prelazione per l' acquisto di un immobile.

§. 3. La disposizione particolare dell' articolo 74 di questa novella legge d' espropriazione contiene una modificazione all' art. 1695 delle *leggi civili* relativa al termine accordato al padrone diretto, od utile per far la dichiarazione. Il detto *art.* 74 prescrive che le persone che per legge hanno tal diritto, potranno esercitarlo anche nella spropriazione forzata, con farne, a pena di decadenza, la dichiarazione al più tardi tre giorni dopo l' aggiudicazione definitiva, anche nella rivendita in danno; tenendo luogo d' interpellazione, per esse, la notificazione o la inserzione dell' avviso nel giornale uffiziale.

§. 4. Tal dichiarazione si farà nella cancelleria del tribunale che procede, o personalmente o per procuratore speciale con atto autentico; e dovrà contenere l' obbligazione di pagare il prezzo, e di adempiere tutte le altre condizioni della vendita, ai termini dell' aggiudicazione diffinitiva, come anche di rimborsare all' aggiudicatario diffinitivo le spese da lui erogate. *Art.* 75.

§. 5. La detta dichiarazione ed obbliganza sarà unita al quaderno delle condizioni della vendita. Dessa scioglierà di pieno diritto l' aggiudicatario diffinitivo dalla sua offerta. *Ivi.*

§. 6. Il tribunale, in vista della dichiarazione pronunzierà, con sentenza in camera di consiglio, e senza formalità, la surrogazione del dichiarante all' aggiudicatario, e la consolidazione de' dritti nella medesima persona. Tale surrogazione non mai potrà essere considerata come un nuovo passaggio di proprietà. *Ivi.*

§. 7. La nuova offerta del sesto potrà prodursi anche contro il preferito, sempre però nel termine e nel modo sopra stabilito. Il preferito dovrà in tal caso concorrere a' nuovi incanti: qualora non vi concorra, decaderà dal diritto di prelazione contro l' offerente nuovo che venga dichiarato aggiudicatario. *Art.* 76.

A R T. XI.

Della spropriazione forzata de' diritti reali immobiliari.

Fin qui vedemmo tutte le formalità generali che debbono osservarsi in qualunque procedura di espropriazione per immobili corporali. Ora la legge si occupa di adattare le dette regole alla spropriazione degl' immobili incorporali, che essa chiama diritti *reali immobiliari* risguardanti dominio diretto per fondi concessi in enfiteusi o colonia perpetua; o risguardanti l' usufrutto o qualunque diritto prediale fruttifero (1). Per servire alla esattezza e precisione, la legge ha dovuto allontanarsi, per talune formalità, dalla procedura ordinaria, ad oggetto di conciliare le forme colla natura e coi rapporti diversi delle cose da spropriarsi; ed ha stabilita l' osservanza delle medesime regole generali, però colle modificazioni che seguono. *Art.* 81.

---

(1) *L' uso e l' abitazione quantunque sieno diritti reali pure non possono essere soggetti alla spropriazione, perciocchè questi rientrano nella categoria delle prestazioni alimentarie che non sono suscettibili di alcuna esecuzione forzata, giusta l' art.* 661 leg. proc. civ.; *e d' altronde essendo diritti esclusivamente personali del debitore ne sono esclusi dall' art.* 1119 leg. civili. *Le servitù prediali urbane o rustiche neppure possono espropriarsi isolatamente: desse sono accessorj dei fondi in cui favore sono stabilite. L' azione di revindica non essendo diritto reale fruttifero non può espropriarsi. Il creditore che volesse trarre da questa un mezzo per soddisfarsi (art.* 1119 *leg. civ. ed art.* 211 *leg. nov. d' espr.) dovrebbe esercitare in nome del suo debitore l' azione di revindica, e dopo riacquistato l' immobile sottoporlo ad espropriazione.*

Cap. I.

Atti preliminari, ed atti conservatorj.

§. 1. Il processo verbale di pegnoramento in vece delle indicazioni prescritte ne' numeri 2, 3, 4 e 5, dell' art. 4, esprimerà gl' immobili soggetti a diritti immobiliari, indicandone il circondario, il comune, la contrada ove sono siti; la natura del diritto pegnorato; i nomi de' possessori o proprietarj de' fondi gravati; come anche la natura, la quantità o la ragione delle corrisposte. *Art.* 82.

§. 2. Esso sarà *vistato* dal sindaco del comune ove sono i beni gravati, o da chi ne fa le veci; e qualora i canoni esistano in più comuni, e siano compresi in un medesimo atto di pegnoramento, dal sindaco del comune ove è la maggior rendita pegnorata. L' usciere lascerà nella cancelleria del detto comune copia del processo verbale. *Art.* 83.

§. 3. Dopo denunziato al debitore espropriato e trascritto, sarà notificato ai debitori delle prestazioni, o ai conduttori dei beni gravati di usufrutto, o de' dritti prediali fruttiferi, secondo i diversi casi, con citazione a comparire nel tribunale per fare la dichiarazione. Cotesta notificazione produrrà i medesimi effetti del sequestro della rendita, come vedemmo già a suo luogo; e per coloro che per legge abbiano diritto a prelazione per l' acquisto del diritto immobiliare, in caso di vendita, potrà tener luogo benanche della interpellazione a dichiarare se vogliano esercitare tal diritto. *Art.* 84.

§. 4. I reddenti non avranno diritto a bonificazione delle corrisposte anticipate, se non per una sola annata, e sempre che il pagamento risulti da documento di data certa anteriore al precetto di pagamento; salvo se i creditori rimangano coperti col prezzo di valutazione, come vedemmo nel capitolo *dello stabile oppignorato dato in fitto. Art.* 85.

Cap. II.

Metodo di valutazione de' dritti reali.

§. 5. Il prezzo venale de' diritti immobiliari sarà fissato nel seguente modo:

1.° Per le prestazioni in danaro, si darà capitale all' annua rendita depurata della ritenuta per causa di contribuzione fondiaria e degli altri pesi reali che possono gravitarvi, sulla ragione del cinque per cento, se la prestazione di ciascun debitore sia al di sopra di cinquanta ducati, e del sei per cento, se sia di ducati cinquanta o meno. *Art.* 86.

2.° Per le prestazioni certe in derrate, ne' reali dominj di qua del Faro, si ragguaglierà prima il prodotto in danaro al prezzo medio risultante dal coacervo del prezzo di prima voce dell' ultimo decennio fissato nel mercato del comune ove sono siti i beni gravati; ed in mancanza, in quello del comune più vicino. Di là dal Faro poi si ragguaglierà il prodotto al prezzo medio risultante dal coacervo delle *mete* che regolano i prezzi nel comune ove sono siti i beni. In seguito di tal ragguaglio si darà capitale alla rendita nel modo stabilito nel numero 1.° *Ivi.*

3.° Per le prestazioni indeterminate in derrate, e pe' diritti fruttiferi, il cui prodotto sia eventuale, il creditore sulle notizie che potrà raccogliere, stabilirà approssimativamente il prodotto annuo, e quindi ragguaglierà la rendita in danaro, e fisserà il capitale, giusta i precedenti numeri. *Ivi.*

4.° Per l' usufrutto, il creditore istante farà egli un' offerta di prezzo, avuto riguardo alle circostanze che possono prendersi in considerazione per aumentare o diminuire il prezzo. *Ivi.*

§. 6. Qualora il creditore espropriante, od il debitore, e gli altri creditori non sieno contenti del prezzo risultante dalla valutazione, giusta i diversi numeri del §. precedente, potranno rispettivamente dimandare l' apprezzo come è disposto di sopra. *Art.* 87.

Cap. III.

Quaderno di vendita.

§. 7. Il quaderno delle condizioni della vendita sarà modificato ne' num. 3, 4 e 5 dell' art. 36, secondo le norme degli art. 82, 86 e 87; vale a dire, la fissazione del prezzo venale de' diritti reali immobiliari vi si farà giusta le norme stabilite in questo precedente capitolo; e gl' immobili soggetti a diritti reali immobiliari vi si esprimeranno indicandone il circondario, il comune, la contrada ove sono siti; la natura del diritto pegnorato; i nomi de' possessori o proprietarj dei fondi gravati; come anche la natura, la quantità o la ragione delle corrisposte. Inoltre nell' enunciare il prezzo venale, questo si dovrà indicare separatamente per ciascun fondo gravato, e vi si dovrà esprimere in generale il metodo tenuto nella valutazione del medesimo, e le circostanze prese rispettivamente in considerazione, secondo i diversi casi. *Art.* 88.

Cap. IV.

Degli avvisi, affissi ed incanti; e della sentenza di aggiudicazione.

§. 8. Gli avvisi ed affissi conterranno

1.° la data del pegnoramento, della denunzia al debitore, e della trascrizione, ed i nomi de' sindaci che han *vistato* il pegnoramento.

2.° I nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj del debitore, del creditore istante e del suo patrocinatore.

3.° Il tribunale, innanzi a cui si procede, ed il giorno in cui avranno luogo gl' incanti.

4.° Il circondario, il comune e la contrada ove sono siti gl' immobili gravati;

5.° I nomi de' reddenti o de' proprietarj degl' immobili soggetti a prestazione, ed usufrutto od altro diritto prediale fruttifero: qualora il numero de' reddenti sia di cinque o più, basterà enunciare in generale il loro numero, distinguendoli in tanti articoli quanti sono i comuni ove sono siti gl' immobili gravati; e suddivisi per quanti sono i fondi medesimi;

6.° La quantità della rendita annua per ciascun fondo gravato;

7.° I pesi che gravitano su ciascuno immobile, qualora sieno noti;

8.° Le deduzioni da farsi, secondo la legge pe' pesi di qualunque natura;

9.° Il prezzo risultante dalla rendita netta e fissata a norma del precedente capitolo II. *Art.* 89.

§. 9. Gli affissi si apporranno nella porta del domicilio del debitore, nella piazza principale del comune ove è domiciliato il debitore, in quella del comune ove sono situati i beni, in quella della residenza del tribunale in cui si procede alla vendita; nelle porte esteriori del tribunale civile del domicilio del debitore, di quello del luogo ove sono siti i beni, e di quello ove si procede alla vendita, ed ancora nella porta principale del giudicato del circondario ove sono situati gl'immobili gravati. *Art.* 90.

§. 10. Le subastazioni saranno fatte separatamente per ciascun fondo gravato, sia qualunque il numero de' reddenti. *Art.* 91.

§. 11. La sentenza di aggiudicazione in favore dell' acquirente estraneo o del creditore aggiudicatario, in vece dell' ordine al debitore di rilasciare il possesso dell' immobile spropriato, e delle cose che ai termini di legge facciano parte del medesimo, conterrà l' ordine a' debitori de' dritti di riconosce-

re il nuovo acquirente, e di pagare al medesimo le corrispondenti prestazioni. *Art.* 92.

Art. XII.

Formole per lo pegnoramento di stabili.

§. I.

Precetto preliminare.

» L' anno . . . il giorno . . . il mese . . . in . . .

» In virtù d' istrumento in forma esecutiva rogato per Notar . . . nel dì . . . registrato . . . (o di sentenza o decisione, del tribunale, della G. C. civile di . . . del dì . . . registrata . . .) di cui si notifica copia col presente atto (ovvero di cui si è intimato copia con atto del dì. . . registrato . . . per l' usciere . . .).

» E ad istanza del signor . . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . il quale per le presenti procedure elegge domicilio in casa di . . . nel comune di . . . strada . . . num. . . .

» Io . . . usciere presso il tribunale civile residente in. . . ed ivi domiciliato strada . . . n. . . ho fatto precetto in nome del Re e della Legge al signor . . . negoziante domiciliato in . . . strada . . . n. . . di pagare a me usciere latore dei documenti, la somma di ducati 1120, cioè ducati 1000 per capitale di detto mutuo, duc. 100 per due annate d' interessi a tutt' oggi, e ducati 20 per ispese giudiziarie, il tutto ai termini dell' enunciato titolo: e ciò senza pregiudizio di quanto altro potrà andar dovendo per interessi posteriori e spese di esecuzione fino al pagamento; non che per ogni altra ragione ed azione.

» E poichè egli non mi ha pagato la su enunciata somma di ducati . . ., gli ho dichiarato che ove non vi adempia fra il termine di trenta giorni da oggi, l' istante signor . . . farà procedere al pegnoramento de' di lui immobili siti nella provincia di . . . per la spropriazione forzata de' medesimi, a' termini della legge.

» Copia del titolo esecutivo di sopra enunciato, non che del presente atto collazionata e firmata, è stata da me usciere consegnata al signor . . . parlandogli personalmente (ovvero, lasciata al domicilio del sig. . . nel luogo di sopra enunciato, consegnandola ad una signora che ha detto essere sua moglie) (*a*).

(*a*) *Sarà sempre utile che l' usciere indichi con precisione la qualità della persona cui ha lasciato il precetto, ch' è un atto importante.*

» Altra copia del presente atto è stata da me lasciata nella cancelleria della municipalità del comune di . . . , il cui sindaco ha vistato il presente originale.

Sott. G. . . . Usciere.

» Visto da noi Sindaco del comune di . . . Provincia di . . . il presente originale di cui è stata lasciata copia nella cancelleria di questa municipalità oggi li . . .

Sott. L. . . . Sindaco.

§. II.

Processo verbale di pegnoramento.

Nota. Non può procedersi a questo se non trenta giorni dopo la notificazione del preliminare, e fra i sessanta giorni consecutivi al primo termine.

» L'anno . . .

» Ad istanza del signor . . . proprietario domiciliato nel comune di . . . strada . . . n. . . il quale per le presenti procedure elegge domicilio in casa del signor . . . sita in . . . strada . . . n. . . suo patrocinatore presso il tribunale civile.

» Poichè il signor . . . negoziante di panni domiciliato nel comune di . . . provincia . . . strada . . . n. . . non ha curato, fra il termine di giorni trenta, di adempiere al precetto fattogli con atto dell'usciere . . . del dì . . . registrato . . . di pagare la somma di ducati . . . dovuti all' istante per sorte principale, interessi e spese in virtù del su ennunciato titolo e precetto, oltre di tutt' altro di che potesse essere debitore, ragioni, azioni e spese di esecuzione.

» Io . . . usciere presso . . . domiciliato in . . . strada . . . n. . . proseguendo gli atti per la procedura di espropriazione di immobili, incoata coll' enunciato precetto, mi sono recato nel comune di . . . strada (o contrada) . . . ed ivi ho riconosciuto un casamento per uso di abitazione segnato nella porta principale col num. . .

» Questo edifizio è confinante dal lato di oriente colla strada di . . . dal lato di mezzogiorno col vicolo . . . dal lato di occidente col vicolo . . . e dal lato di settentrione è limitrofo ad altra casa appartenente al sig. . .

» Il detto edificio è composto 1. di un pian terreno con dieci botteghe a due vani ognuna, le quali hanno ingresso, cioè quattro dalla strada . . . e sono segnate coi n. . . tre dal vicolo . . . segnate coi n. . . e tre dal vicolo . . . segnate coi n. . .

» 2. Di un portone carrozzabile con cortile lastricato di piperno in cui esistono a man destra dell' ingresso due rimesse; a man sinistra due stalle per quattro cavalli ciascuna, con corrispondenti mangiatoie e pagliare; nel lato di fronte due altri bassi con mezzani per uso di abitazione, una bocca di pozzo ed una cisterna.

» 3. Un appartamentino di quattro stanze e cucina che ha l' ingresso dal riposo della prima tesa della scala.

» 4. Un primo appartamento nobile di n. 12 stanze, sala e cucina che han prospetto nella detta strada . . . e vicoli . . . e nel cortile.

» 5. Un secondo appartamento nobile simile al primo.

» 6. Un terzo appartamento nobile di n. 8 stanze sala e cucina con loggia in piano col medesimo prospetto.

» Il detto casamento è coverto di astrici e soprastrici (ovvero di soppenni) e tiene n. . . finestre e balconi che sporgono nella strada di . . . e nei vicoli . . .

» Secondo le notizie raccolte l' enunciato casamento trovasi ora appigionato ai seguenti individui, cioè ;

» La bottega n. . . al signor . . . per annui duc. . .

» La bottega n. . . al signor . . . per annui duc. . .

(*e così di seguito per le botteghe*)

» L' appartamentino con uno dei bassi in fronte del cortile al signor . . . per annui duc. . .

» Il primo appartamento nobile con la prima stalla e rimessa al sig. . . . per annui duc. . . .

» Il secondo appartamento colla seconda stalla e rimessa e l' altro basso a fronte al signor . . . per duc. . .

(*e così continuando*)

» Esso vien riportato nel catasto del comune di . . . . sotto al n. . . dello stato di sezione nel seguente modo . . .

(*si trascrive l' estratto del catasto*)

» Sul medesimo edificio gravita nel corrente anno la contribuzione fondiaria in duc. . . ed un annuo canone lordo di duc. . . dovuto al signor . . . padrone diretto del suolo.

» Ho quindi pegnorato e messo nelle mani della giustizia il sopra descritto casamento, composto come di sopra, con tutte le sue dipendenze, accessioni, servitù, diritti e ragioni appartenenti al signor . . . e tal quale ora si trova, senza riserva alcuna ; ad oggetto di essere venduto colle formalità dalla legge prescritte nei pubblici incanti del tribunale civile sedente in . . . innanzi al quale dee aver luogo la procedura di spropriazione.

» Il signor . . . patrocinatore presso il tribunale civile

medesimo, procederà agli atti ulteriori della spropriazione nel tribunale medesimo, in nome dell' istante.

» Copia del presente processo verbale è stata da me usciere lasciata nella cancelleria della municipalità del comune... il cui sindaco ha vistato l' originale del presente atto.

Sott. O. . . . Usciere.

» Visto da me secondo eletto del comune di. . . il presente atto originale di cui è stata lasciata copia in questa cancelleria, oggi li . . .

Sott. F . . . Secondo Eletto.

Nota 1. — Il pegnoramento dopo vistato dal Sindaco deve adempiersi della formalità del registro, e quindi denunziarsi al debitore.

Nota 2. — Pel pegnoramento de' diritti reali immobiliari l' usciere nel descrivere gli oggetti pegnorati dee esprimersi nel seguente modo.

» Io . . . usciere presso. . . domiciliato . . . proseguendo la procedura per la spropriazione immobiliare in danno del signor . . . ho pegnorato e messo nelle mani della giustizia, con tutte le loro accessioni, e senza riserva alcuna, i seguenti diritti reali immobiliari, cioè;

» Un canone di duc. . . lordo del quinto sopra territorio vigneto di moggia . . . denominato . . . in contrada . . . comune . . . circondario di . . . dovuto dal signor . . . attuale padrone utile del territorio medesimo dimorante in. . .

» Altro canone di tomola dieci grano lordo del quinto, sopra territorio seminatorio arbustato di moggia . . . denominato . . . in contrada . . . comune . . . circondario di . . . . dovuto dal signor . . . dimorante in . . . attuale colono perpetuo del territorio medesimo.

» Gli enunciati oggetti pegnorati saranno venduti colle forme stabilite dalla legge per la spropriazione forzata, nei pubblici incanti innanzi al tribunale civile sedente in . . .

» Il signor . . . patrocinatore presso il detto tribunale procederà agli atti ulteriori della procedura di spropriazione innanzi al tribunale medesimo, in nome dell' istante.

» Copia ec. . . (*come nel precedente modello*).

§. III.

Atto di denunzia del pegnoramento (art. 7.) (a).

» L'anno . . . il giorno . . . mese . . .

» Ad istanza del sig. . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . num. . .

» Io . . . usciere presso . . . domiciliato in . . . strada . . num. . .

» Ho denunziato al sig. . . proprietario domiciliato in . . strada . . . num. . .

» Copia di un processo verbale di pegnoramento di una casa e suoi accessorj situata in strada . . . num. . . . comune di . . . circondario di . . . eseguito in di lui danno nel giorno . . . registrato . . . dal sig. . . usciere presso . . . e vistato dal sindaco del detto comune di . . . il giorno . . .

» Nel tempo stesso ho dichiarato al suddetto sig. . . che l'istante non trovando ben proporzionato il prezzo dell'immobile pegnorato risultante dal metodo di valutazione legale, cioè dalla moltiplicazione del contributo fondiario, dimanda l'apprezzo del medesimo ai termini degli articoli 35, 102 e seguenti della legge de' 29 dicembre 1828 ad oggetto di far minorare (*o aumentare*) il valore dell'immobile suddetto.

» Ho quindi citato il detto sig. . . . a comparire fra tre giorni oltre l'aumento legale alla udienza del tribunale civile residente in . . . ad oggetto di sentir ammettere la presente dimanda (*b*) per l'apprezzo, e destinare i periti, quante volte non si concordi all'amichevole su la scelta de' medesimi, non che per prendere conoscenza, se il voglia, degli atti ulteriori per la vendita giudiziale che sarà dall'istante

---

(a) Nella copia del presente atto che si lascia al debitore o nel di lui domicilio, l'usciere dee trascrivere in principio la copia intera del processo verbale di pegnoramento coi correlativi adempimenti, giusta il precedente §. II.

(b) Nel caso di pegnoramento di una tenuta indivisibile situata in province diverse, giusta ciò che è preveduto nell'art. 10 della legge de' 29 dic. 1828, per la quale la procedura dee proseguirsi innanzi ad un tribunale, l'atto di denunzia dee contenere la chiamata all'udienza per sentir ordinare dal tribunale la riunione de' pignoramenti diversi trascritti negli uffizj della conservazione delle ipoteche delle due provincie (*art.* 10).

Ove si voglia contemporaneamente dimandare la destinazione di un amministratore dee esprimersi ciò nell'atto di denunzia.

proseguita a norma del rito. Gli ho pur dichiarato, che lo stesso patrocinatore sig. . . . , costituito nell' atto del pegnoramento (*a*), procederà per lo istante.

» Copia tanto del processo verbale di sopra enunciato, quanto del presente atto di denunzia è stata da me consegnata al suddetto sig. . . . parlandogli personalmente (*ovvero è stata da me lasciata nel domicilio del suddetto sig. . . . nelle mani di un . . . che ha detto di essere suo domestico*).

» Altra copia del presente atto di denunzia è stata da me lasciata nella cancelleria municipale del comune di . . (*b*), il cui Sindaco ha vistato il presente originale ».

Se vengono pegnorati collo stesso atto più immobili siti in comuni diversi, l' atto dee lasciarsi in tutte le municipalità, e vistarsi dai rispettivi sindaci; ed in tal caso dee farsi menzione di tutti i comuni ove si è lasciato l' atto.

Firmato . . . Usciere.

Nota 1. — Il visto del sindaco dee adempiersi fra le 24 ore seguenti la notificazione della denunzia al debitore.

» Visto da noi sottoscritto Sindaco (*ovvero . . . Eletto, o Decurione anziano, funzionante per impedimento del sindaco*) del comune di . . . l' originale del presente atto, di cui è stata rilasciata copia in questa cancelleria oggi li . . . »

Firmato . . . Sindaco.

Nota 2. — Il processo verbale di pegnoramento e l' atto di denunzia debbono contemporaneamente trascriversi nell' uficio della conservazione delle ipoteche fra il termine di otto giorni da quello della denunzia, più un giorno per ogni 15 miglia di distanza fra il domicilio del debitore, e l' ufizio della conservazione delle ipoteche.

(a) Qualora avvenisse che nel momento della denunzia si volesse, o si dovesse cangiare di patrocinatore, conviene espimersi così « *che il sig. . . . patrocinatore presso il detto tribunale, domiciliato in . . . strada . . . num. . . . procederà per l' istante in luogo del sig. . . che trovasi costituito nell' atto di pegnoramento, e che rimane rivocato* ».

(b) Questo comune debb' esser quello nel quale si esegue l' atto di denunzia.

§. IV.

Deposito del pegnoramento e della denunzia nell' ufizio della conservazione delle ipoteche (art. 8, 9, 11).

» Depositato nell' ufizio della conservazione delle ipoteche residente in . . . il dì . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . antimeridiane, o pomeridiane il presente processo verbale di pegnoramento (*o atto di denunzia*) per la trascrizione; oggi . . . »

Firmato. . . Conservatore.

Trascrizione del pegnoramento e della denunzia.

Nota 1. — Allorchè il pegnoramento e la denunzia sono trascritti il Conservatore scrive il suo atto di adempimento nei seguenti termini.

» Trascritto sul Registro di pegnoramenti d'immobili nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia di . . . volume . . . folio . . . il presente processo verbale di pignoramento (*o atto di denunzia*) oggi li . . .

Firmato . . . Conservatore.

Rifiuto totale della trascrizione.

Nota 2. — Nel caso de' esistenza di altro pegnoramento su lo stesso immobile già precedentemente trascritto, il Conservatore delle ipoteche scriverà in piedi degli atti presentatigli ne' seguenti termini :

» Il presente processo verbale di pegnoramento (*o atto di denunzia*) non è stato trascritto a motivo di esistere trascritto, su i registri di questa conservazione, un precedente pegnoramento fatto del medesimo immobile, in danno del detto signor . . . proprietario domiciliato . . . nel comune di . . . provincia di . . . strada . . . n. . . ad istanza del sig. . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . num. . . con processo verbale del dì . . . contenente costituzione in persona del sig. . . patrocinatore presso il tribunale civile sedente in . . . innanzi a cui si procede, ivi domiciliato strada . . . num. . . . ed elezione di domicilio presso il detto patrocinatore. Il detto processo verbale registrato nel giorno . . . fu denunziato al debitore con atto del dì . . . e trascritto in questo ufizio nel giorno . . . del mese di . . . dell'anno . . . sotto al numero d'ordine . . . Non pertanto, a termini dell' art. . . della leg. dei 29 dic. 1828, si è presa nota di questi atti rifiutati nel mar-

gine del suddetto pegnoramento precedentemente trascritto: oggi lì . . . »

Firmato . . . Conservatore.

Rifiuto parziale della trascrizione.

Nota 3. — Quantevolte il pegnoramento secondo presentato comprenda maggior quantità d' immobili del precedente, il Conservatore scriverà il suo atto di trascrizione per gl' immobili non compresi nel primo pegnoramento, ed il rifiuto per gli altri immobili nel seguente modo.

» Il presente processo verbale è stato trascritto nell' ufizio della Conservazione delle ipoteche di . . . per la sola parte de' beni designati nel catasto, pel comune di . . . sotto gli articoli . . . giusta l' estratto contenuto nello stesso processo verbale.

» Per gli altri immobili segnati sotto gli articoli . . . . del catasto del comune di . . . non si è fatta la trascrizione, perciocchè per essi esiste un precedente pegnoramento, fatto in danno del medesimo debitore sig. . . domiciliato . . in data di . . . ad istanza di . . . . proprietario domiciliato . . . nel comune di . . . strada . . . num. . . . provincia di . . . e pei quali immobili si procede alla spropriazione innanzi al tribunale civile in . . . in nome del pegnorante dal di lui patrocinatore sig. . . domiciliato in detto comune . . . strada . . . num. . . Oggi lì . . . »

Firmato . . . Conservatore.

§. V.

Denunzia del pegnoramento ai conduttori o coloni pel sequestro delle rendite degl' immobili pegnorati (art. 18, 19).

» L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . .

» Ad istanza di D. . . , proprietario domiciliato nel comune di . . . strada . . . num. . . ed elettivamente per la presente procedura in casa di . . . patrocinatore presso il tribunal civile sedente in . . . domiciliato nel comune medesimo . . . strada . . . num. . .

» Io . . . usciere presso il giudice del circondario di . . . domiciliato in detto comune in strada . . . num. . . ho dichiarato ai seguenti individui, cioè ;

» Al sig. . . inquilino del primo appartamento della casa sita in strada . . . comune di . . . num. . . . domiciliato nell' appartamento medesimo.

» Al sig. . . , inquilino del secondo appartamento della casa stessa ed ivi domiciliato.

(*e così per gli altri*)

» Che l' istante sig. . . . per essere pagato di un suo credito di duc. . . , con processo verbale del giorno . . . per l' usciere presso . . . sig. . . ha fatto pegnorare e mettere nelle mani della giustizia l' intera casa strada . . . di cui essi sono inquilini ; e ciò ad oggetto di esser venduta ai pubblici incanti nella udienza del tribunal civile sedente in. . . in danno del sig. . .

» Il detto pegnoramento fu denunziato al debitore con atto dell' usciere . . . del giorno . . . registrato . . . e quindi trascritto nell' ufizio della conservazione delle ipoteche il giorno . . . sotto il numero . . . del registro delle trascrizioni.

» In conseguenza di tale pegnoramento denunziato e trascritto come sopra, ho sequestrato nelle mani de' sopra enunciati inquilini le somme che essi debbono o dovranno per pigioni scaduti o da scadere della rispettiva locazione, ad oggetto, che delle medesime facciano deposito nella cassa de' depositi giudiziarj, presso la ricevitoria distrettuale (o presso la cassa di Ammortizzazione) ne' termini della legge.

» Conseguentemente li ho citati a comparire fra il termine di otto giorni (coll' aumento legale) nel tribunale civile residente in. . . che procede per tale spropriazione, ad oggetto di fare in quella cancelleria la loro dichiarazione delle quantità di cui sieno debitori, protestando loro che mancando di fare tal dichiarazione fra l' enunciato termine, essi saranno a norma della legge astretti, come debitori puri e semplici, al pagamento di tutte le pigioni dovute per le annate di locazione decorse e decorrende.

» Nel tempo stesso, ho dichiarato ai medesimi conduttori che il sig. . . patrocinatore presso il detto tribunale incaricato della procedura di spropriazione del suddetto immobile, rappresenta l' istante anche per lo incidente del presente sequestro.

» Copia del presente atto è stata lasciata da me usciere, a ciascuno de' sopradescritti conduttori nel rispettivo domicilio come sopra, consegnandola al sig. . . . personalmente, ed ai sig. . . a persone loro familiari come han detto. ».

Notamento in margine del pegnoramento.

» Del soprascritto atto si è preso nota in margine del pegnoramento trascritto nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia di . . . residente in . . . conforme è

prescritto nell'art. 19 della legge de' 29 dic. 1828 da me sottoscritto conservatore. Oggi li . . . »

Firmato . . . Conservatore.

§. VI.

Dimanda per l'amministratore giudiziario. (art. 23, §. 2.).

» Ai signori presidenti e giudici del tribunale civile sedente in . . .

» Il sig. . . . proprietario rappresentato da D. . . patrocinatore presso il tribunale medesimo, domiciliato in . . . strada . . . n. . . l'espone che in virtù d'istromento di mutuo ha proceduto al pegnoramento di una casa in danno del sig. . . ad oggetto di essere venduta al pubblico incanto, come dal processo verbale redatto dall'usciere presso . . . sig. . nel giorno . . .

» L'esponente ha fatto il sequestro delle rendite e dei frutti dell'immobile pegnorato, ma siccome questo mezzo non è sufficiente ad assicurare la conservazione dell'immobile, e la esazione delle rendite, pendente la procedura di spropriazione, stante che il debitore fa temere delle devastazioni; così l'esponente si vede nella necessità d'implorare dall'autorità del tribunale la destinazione di un amministratore giudiziario, il quale prenda cura della esazione delle rendite, dello adempimento de' pesi, e della manutenzione e conservazione dell'immobile pegnorato ».

Firmato D. . . Patrocinatore.

Notificazione della suddetta dimanda al debitore pegnorato.

» L'anno . . .

» Ad istanza di D. . . patrocinatore presso il tribunal civile in . . . ivi domiciliato strada . . . num. . .

» Io . . . usciere presso il tribunale medesimo, ho intimata la detta dimanda al sig. . . . debitore pegnorato; e nel tempo stesso l'ho citato a comparire la mattina del giorno . . alla udienza del tribunale civile in . . . per sentir provvedere su la dimandata destinazione dell'amministratore giudiziario de' beni pegnorati. Mancando di comparire vi sarà provveduto in di lui contumacia.

» Copia del presente atto l'ho lasciata al sig. . . nel suo domicilio nel comune di . . . strada . . . n. . . consegnandola a persona sua domestica come ha detto ».

Firmato . . . Usciere.

Nota. — Se la dimanda si faccia da un creditore diverso dal pegnorante, la medesima dovrà notificarsi al debitore ed al creditore istante per la spropriazione, il quale debb' essere sempre inteso in tutti gl' incidenti.

Sentenza su la dimanda dell' amministratore giudiziario.

» Vista la dimanda fatta per parte del sig. . . creditore spropriante.

» Veduto l' art. . . leg. de' 29 dic. 1828.

» Atteso che la legge mette in libertà de' creditori di far destinare un amministratore de' beni pegnorati, pendente la procedura di vendita.

» Che il debitore non offre alcuna garantia per le malversazioni non avendo altri beni immobili.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente destina il sig. . . . amministratore degli immobili pegnorati con processo verbale del dì. . . ad istanza del sig. . . in danno del sig. . , ad oggetto di curare la regolare manutenzione e conservazione degli immobili medesimi, di esigerne le rendite ed i frutti, di adempiere i pesi legittimi, e di versare gli avanzi nella cassa de' depositi giudiziarii a termini della legge. Autorizza il creditore istante a prendere inscrizione su i beni del detto sig. . . per tale amministratore fino alla somma di ducati mille per sicurezza dei diritti de' creditori.

» Giudicato e pubblicato alla udienza del dì . . . »

Firmato . . . Pres.
Canc.

§. VII.

Denunzia ai creditori iscritti o aventi ipoteca legale, ed alle persone che han diritto di prelazione.
(art. 26, 27 e 28).

» L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

» Ad istanza del sig. . . proprietario domiciliato nel comune di . . . strada . . . num. . .

» Io usciere presso il tribunal civile della provincia di . . domiciliato in . . . strada . . .

» Ho dichiarato ai seguenti individui cioè :

» 1. Al sig. . . . domiciliato elettivamente in casa del sig. . . negoziante di panni dimorante nel detto comune strada . . . num. . .

2. Al sig. . . domiciliato elettivamente in casa del sig.

1 . . . proprietario dimorante nel suddetto comune strada . . . num. . . (a).

(*Nello stesso modo si enuncieranno tutti gli altri creditori*).

» Che l' istante sig. . . essendo creditore del sig. . . proprietario domiciliato nel comune di . . . strada . . . num. . . della somma di D. . . per capitale , interessi , spese in virtù di istromento di mutuo a respiro già scaduto, fece ingiungere al medesimo precetto di pagamento nel giorno . . . con atto dell' usciere presso . . . sig. . . registrato . . . e per difetto di pagamento della somma enunciata fece procedere , nel giorno . . . con atto dell' usciere presso . . . sig. . . registrato . . al pegnoramento

» 1.° Di un casamento sito strada . . . num. . . nel comune di . . . strada . . . num. . . composto di tre appartamenti superiori , otto botteghe , due magazzeni , due rimesse, due stalle riportato sul catasto fondiario del detto comune sotto il num. . . lettera . . . per l' annua rendita di . . . soggetta alla contribuzione di duc. . . per lo corrente anno , e ad un canone solare di duc. . . dovuto in favore del sig. . . padrone diretto del suolo.

» 2.° Di un territorio seminatorio ed arbustato sito in contrada . . . nel comune di . . . della estensione approssimativa di moggia otto riportata sul catasto fondiario dello stesso comune sotto al numero . . . della lettera . . . per l' annua rendita di duc. . . . e soggetto al contributo di duc. . . . per lo corrente anno e ad un canone di duc. . . netto in favore del sig. . .

» Il detto pegnoramento fu denunziato al debitore pegnorato con atto del dì . . . registrato . . . per l' usciere presso . . ed il processo verbale di pegnoramento, unitamente all' atto di denunzia , fu trascritto nell' ufizio della conservazione delle ipoteche di questa provincia di . . . il dì . .

» In virtù di tal pegnoramento si è proceduto anche al sequestro delle rendite de' suddetti immobili , nelle mani dei conduttori con atto del giorno . . . per l' usciere presso . . . sig. . . registrato . . . , e si continueranno le procedure per la vendita giudiziale forzata degl' immobili medesimi , innanzi al detto tribunale civile , sul prezzo venale che risulterà , dalla valutazione legale dietro la moltiplicazione della rendita riportata su i catasti , depurata della contribuzione fondiaria , e di altri pesi intrinseci (non essendosi nè dall' i-

(a) Qui si indicano il rispettivo domicilio reale o di elezione secondo i diversi casi preveduti dagli art. 26 , 27 e 28 detta legge.

stante, nè dal debitor pegnorato chiesto in tempo utile l'apprezzo) (a).

» La presente dichiarazione si fa dall' istante ai suddetti sig. . . come creditori eventi inscrizioni ipotecarie su gli immobili pegnorati, ed al sig. . . come padrone diretto del suolo occupato dall' edificio, e del territorio seminatorio ed arbustato, ad oggetto che essi abbiano scienza della presente procedura, e possano i creditori deliberare per dimandare in tempo utile, se il credano conveniente, l'apprezzo degl' immobili medesimi; e per fare tutt' altro per la tutela de' rispettivi diritti, e per concorrere all' aggiudicazione dei medesimi immobili, nel caso non si rinvengano oblatori ai termini degli art. 54 e 73 della legge de' 29 dic. 1828; ed il sig. . . . padrone diretto del suolo possa dichiarare se voglia esercitare il suo diritto legittimo di prelazione all' acquisto degl' immobili su cui vanta il dominio diretto. Con espressa protesta che mancando in tempo utile di intervenire nel giudizio e di fare le dichiarazioni richieste dalla legge, essi decaderanno dai rispettivi diritti, e l' immobile passerà all' acquirente depurato dalle loro rispettive affezioni.

» In fine ho dichiarato ai su enunciati individui che nella procedura di spropriazione l' istante è rappresentato dal sig. . . . patrocinatore presso il tribunal civile suddetto, domiciliato in . . . strada . . . num. . . . presso cui l' istante ha il suo domicilio di elezione; ed il debitore è rappresentato dal . . . . patrocinatore presso lo stesso tribunale domiciliato strada . . . num. . .

» Copia del presente atto è stata da me lasciata ai su enunciati individui nel loro rispettivo domicilio come sopra, parlando a persone familiari come han detto ».

Firmato . . . Usciere.

Notamento in margine del pegnoramento.

» Del soprascritto atto si è preso notamento in margine del pegnoramento trascritto nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia di . . . residente in . . . conforme è prescritto nell' art. 30 della legge de' 29 dic. 1828 da me sottoscritto conservatore oggi li . . . »

Firmato . . . Conservatore.

(a) Qualora siasi dimandato l' apprezzo si dirà *sul prezzo che risulterà dalla valutazione che ne sarà fatta dai periti, secondo la dimanda avanzata già dal debitore pegnorato (od anche dall' istante medesimo).*

§. VIII.

Denunzia al Procuratore del Re ed al Conservatore delle ipoteche (art. 26, 27 e 28).

» L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . .

» Ad istanza del sig. . . proprietario domiciliato in . . strada . . . , num. . . ed elettivamente in casa del sig. . . . suo patrocinatore presso il tribunal civile sedente in . . . sita in . . . strada . . . num. . .

» Io . . . usciere presso . . . ho dichiarato al sig. . . . Procuratore del Re presso il tribunal civile di questa provincia , domiciliato col suo ufizio in questo comune nel locale del tribunale medesimo strada . . .

» Ed al sig. . . Conservatore delle ipoteche della provincia medesima dimorante col suo ufizio in questo comune medesimo , strada . . . n. . . .

» Che l' istante sig. . . creditore del sig. . . proprietario domiciliato nel comune di . . . strada . . . num. . . della somma di duc. . . per capitale , interessi , e spese in virtù d' istromento di mutuo scaduto , fece ingiungere al medesimo precetto di pagamento nel giorno . . . . con atto dell' usciere presso . . . sig. . . registrato . . . ; e per difetto di pagamento ha in seguito fatto procedere nel giorno . . . con atto dell' usciere presso . . . sig. . . registrato . . . . al pegnoramento de' seguenti immobili.

(*Si enunciano qui gl' immobili come nel precedente atto*).

» Il detto pegnoramento con atto del dì . . . per l'usciere presso . . . sig. . . si è denunziato nel comune di . . . al debitore sig. . . e quindi si è trascritto unitamente all' atto di denunzia , nell' ufizio della conservazione delle ipoteche di questa provincia il dì . . . sotto al numero . . .

» In virtù di tale pegnoramento denunciato e trascritto l' istante sig. . . ha fatto procedere al sequestro della rendita degl' immobili pegnorati nelle mani de' conduttori de' medesimi con atto del dì . . . per l' usciere presso . . sig. . . , e continuerà le procedure per la vendita giudiziale forzata de' sopra descritti immobili pel prezzo venale risultante dalla valutazione legale su le basi della rendita riportata nel catasto fondiario , a termini dell' art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 , non essendosi dimandato l' apprezzo nè da parte dell' istante , nè da parte del debitor pegnorato (*a*).

(a) Se si è dimandato l' apprezzo si modificherà l' atto esprimendovi questa notizia.

» Lo stesso pegnoramento di sopra indicato è stato denunciato con atto del dì . . . per me usciere ai creditori inscritti non che alla sig. . . moglie del debitor pegnorato nel domicilio eletto per le inscrizioni riguardanti ragioni dotali, e convenienze matrimoniali. L' istante però non ha potuto far la stessa notificazione ai surrogati tutori per le tutele forse conferite al debitore prima del pegnoramento, poichè l' istante ne ignora la esistenza (a).

» La presente dichiarazione si fa dall' istante ai suddetti sign. Procuratore del Re e Conservatore delle ipoteche in adempimento di quanto prescrive l' art. 28 della legge suddetta, per le parti che loro convengono, onde possa legalmente effettuarsi, colla vendita giudiziale, la purgazione degl' immobili pegnorati da qualunque affezione ipotecaria a termini della legge.

» Ho in fine dichiarato ai su enunciati funzionarj che nella presente procedura, il creditore istante è rappresentato dal sig. . . patrocinatore presso questo tribunal civile, domiciliato in . . . strada . . . n. . . ; ed il debitore è rappresentato dal sig. . . patrocinatore presso il tribunal medesimo ivi domiciliato strada . . . n. . . ; presso i quali patrocinatori le parti hanno rispettivamente eletto il loro domilio per la procedura medesima.

» Copia del presente atto è stato da me usciere lasciato nel rispettivo ufizio de' surriferiti Procuratore del Re e Conservatore delle ipoteche, i quali han vistato il presente originale.

Firmato . . . Usciere.

» Visto da noi Procuratore del Re presso il tribunal civile sedente in . . . il soprascritto atto di cui ci si è lasciata copia; oggi li . . .

Firmato . . . Proc. del Re.

» Visto da noi Conservatore delle ipoteche della provincia di . . . residente in . . . il soprascritto atto di cui ci si è lasciato copia oggi li . . . »

Firmato . . . Conservatore.

(a) Se s' ignora di esservi ipoteca per doti si esprimerà ciò nell' atto. Se siasi fatta la notificazione anche ai tutori surrogati per le tutele conosciute, si dirà di essersi ciò anche adempiuto.

Notamento di questo atto in margine del pegnoramento trascritto.

» Del presente atto si è preso notamento nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia di... in margine del menzionatovi pegnoramento, conformemente al prescritto nell' art. 30 della legge de' 29 dicembre 1828, da me sottoscritto conservatore, oggi il dì... del mese di.... dell' anno... »

Firmato... Conservatore.

---

§. IX.

Annunzio del pegnoramento sul giornale ufiziale di Napoli o di Palermo (art. 27, 28).

» In virtù d' istromento di mutuo a respiro diffinito già scaduto, stipulato per Notar.... residente in..., e per ministero del sig... usciere presso... il sig... proprietario domiciliato nel comune di... strada... num.., creditore inscritto (*o non inscritto*) fece nel dì... ingiungere precetto al sig... proprietario domiciliato nel comune di.. strada... num... per lo pagamento di duc..., ammontare del suo credito in principale, interessi, e spese fino a quel giorno, senza pregiudizio di ogni altra sua ragione ed azione.

» Per difetto di pagamento lo stesso creditore fece nel giorno... procedere al pegnoramento de' seguenti immobili.

(*Si enunciano gl' immobili pegnorati come nel* §. VII).

» Il detto pegnoramento fu denunziato al debitore nel dì.... e quindi trascritto unitamente all' atto di denunzia nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia di... ed in virtù di tali atti si procedette in seguito anche al sequestro della rendita dell' immobile pegnorato, con atti del dì...

» In conseguenza di tali atti preparatorj il creditore istante sig... continuerà le procedure per la vendita giudiziale forzata degli immobili suddetti innanzi al tribunale civile sedente in... su la base del prezzo venale risultante dalla valutazione legale, a termini dell' art. 33 della legge dei 29 dicembre 1828, per non essersi nè dal creditore medesimo,

nè dal debitore avanzata dimanda di apprezzo (a). Di tutto ciò si è data notizia legale ai creditori inscritti su gli enunciati immobili, con atto del dì . . . . per l' usciere presso il detto tribunal civile in . . . notificato loro nel domicilio da essi eletto nelle rispettive inscrizioni. E col presente atto si avvertono ora tanto i su enunciati creditori, quanto chiunque altro possa vantare diritto di privilegio o d' ipoteca che abbia o no bisogno d' iscrizione sugli immobili pegnorati, del pari che ogni altro il quale possa avere ragion di prelazione legale su i medesimi, ad intervenire nella procedura di spropriazione per esperimentare i rispettivi diritti come per legge: con espressa protesta che, mancando d' intervenire la procedura avrà il suo corso regolare senza che possano più addurre alcuna eccezione, e gli immobili passeranno all' acquirente depurati da ogni diritto che loro potesse competere.

» Il sig. . . patrocinatore presso il detto tribunal civile in . . . ivi domiciliato strada . . . num. . . procederà per lo creditore pegnorante, ed il sig. . . patrocinatore presso il tribunale medesimo, domiciliato come sopra in strada . . . num. . . rappresenta il debitore pegnorato nel giudizio medesimo di spropriazione. Fatto in . . . il dì . . . mese . . . anno . . . »

Firmato D. . . Patrocinatore.

Nota. — Questo atto dee inserirsi per due volte nel giornale ufiziale di Napoli o di Palermo coll' intervallo di otto giorni.

§. X.

Quaderno delle condizioni della vendita giudiziale (*art.* 36, 37 *e* 38).

» In virtù di spedizione in forma esecutoria di istromento di mutuo a respiro definito rogato per notar D. . . . residente nel comune di . . . il giorno . . . registrato . . .

Ad istanza del sig. . . . proprietario domiciliato nel comune di . . . provincia di . . . strada . . . . il quale ha eletto domicilio in casa del sig. . . . suo patrocinatore presso il tribunale civile residente in . . . , ivi domiciliato strada . . . . . num. . . .

(a) Allorchè si è dimandato l' apprezzo si dirà su la base del prezzo che risulterà dalla valutazione che ne sarà fatta da periti a termini della dimanda avanzata dal debitore e già accolta dal tribunale con sentenze del dì . . .

» In conseguenza (*a*) 1. del precetto preliminare notificato dal sig. . . . . usciere presso . . . . registrato . . . al sig. . . . . proprietario, debitore domiciliato nel comune di . . . . con atto del giorno . . . . per lo pagamento della somma di duc. . . . dovuti al detto . . . in virtù del su enunciato titolo, per principale, interessi, e spese fino allora scaduti, senza pregiudizio degli altri interessi, non che delle spese di esecuzione, e di ogni altro credito per qualunque causa (*b*).

» 2. Del processo verbale fatto, in seguito del sudetto precetto, il giorno . . . . per l' usciere presso . . . sig. . . . . contenente il pegnoramento de' qui appresso descritti immobili appartenenti al debitore sig. . .

» 3. Della denunzia del detto processo verbale di pegnoramento fatta nel comune di . . . . , al su enunciato debitore sig. . . . con atto del giorno . . . . per l' usciere presso . . . . sig. . . . registrato . . .

» 4. Della trascrizione del processo verbale di pegnoramento, e dell' atto di denunzia al debitore, eseguita nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia di . . . residente nel comune di . . . il giorno . . .

» 5. Della notificazione del pegnoramento ai conduttori con atto del dì . . . pel sequestro delle rendite.

» 6. Della notificazione fatta del detto pegnoramento ai creditori inscritti ed a quelli aventi ipoteca legale, o diritto di prelazione nel loro domicilio reale, e per mezzo del giornale ufiziale di Napoli (o di Palermo); al Procuratore del Re presso il tribunal civile, ed al conservatore delle ipoteche di questa provincia nel rispettivo ufizio.

» 7. Della sentenza pronunziata dal tribunal civile di.... nel giorno . . . registrata . . . con cui furono rigettate le eccezioni prodotte dal debitore contro al pegnoramento.

» 8. Dell' altra sentenza pronunziata dal tribunale medesimo nel giorno . . . registrata . . . con cui fu rigettato il reclamo di proprietà degli immobili pegnorati (*o di parte di essi*) proposto dal sig. . . .

» 9. Di altra sentenza dello stesso tribunale del dì . . . . registrata . . . con cui furono rigettate le eccezioni di nullità proposte da parte del sig. . . . contro la procedura di spropriazione.

» Si procede alla vendita giudiziale per espropriazione forzata nella udienza del tribunale civile della provincia di . . . residente nel comune di . . . colle solennità degli incanti

---

(a) Allorchè il creditore istante sia stato surrogato ad altro pegnorante, bisogna far menzione in principio della sentenza di surrogazione.

(b) Se si è proposta opposizione al precetto preliminare, e questa sia stata rigettata, dovrà anche farsene qui menzione.

secondo le forme prescritte dalla legge de' 29 dicembre 1828 in danno del suddetto debitor pegnorato sig. . . .

» Gli immobili che si espongono venali sono i seguenti:

(*S'inserisce la descrizione degli immobili come è portata nel processo verbale di pegnoramento*) (*a*).

» Gli enunciati immobili si espongono venali pel prezzo risultante dalla moltiplicazione della rendita portata su i catasti fondiarj e depurata dai pesi reali sul seguente ragguaglio.

» Edificio per abitazione di un piano terreno e tre appartamenti superiori con diversi comodi della rendita lorda portata sul catasto fondiario per annui duc. 1000

» Pesi da dedursi, per contribuzione tassata nel corrente anno alla ragione del 21 per cento duc. 210

» Canone solare in favore del sig. . . . depurato del quinto per contributo fondiario duc. 20

Totale 230

Resta netto 770

» Moltiplicata la rendita netta di duc. 770 per 15 volte si ha il totale del prezzo in duc. 11050 (*b*).

» Territorio arbustato e seminatorio di moggia otto riportato in fondiaria, per la rendita lorda di annui duc. 240

» Da dedursi per fondiaria in annui duc. 22

» Per canone come sopra duc. 10

32

Resta netta ducati 208

» Moltiplicata questa per venti volte si ha il totale in ducati 2160.

» Finalmente il padule di moggia quattro riportato per la rendita lorda di annui duc. 100

» Depurata della imposta dell'anno corrente in duc. 21

Resta netta ducati 79

(a) Non è necessario di enunciare in questo quaderno la durata degli affitti ed i nomi de' coloni sequestratarj poichè tali notizie se si hanno debbono comprendersi in una nota a parte come nel seguente modello, allorchè siavi stato sequestro delle mercedi. Ove non siasi fatto il sequestro la notizia degli affitti sarà inserita nel quaderno medesimo.

(b) Se la rendita della casa si facesse in dettaglio il ragguaglio del prezzo si farà partitamente per ciascun lotto.

» Che moltiplicata per 20 volte dà il prezzo capitale di ducati 1580.

» La vendita degli enunciati immobili si fa sotto le seguenti condizioni.

» 1. Gli incanti si apriranno sul prezzo di valutazione enunciato come sopra.

» 2. L' aggiudicatario prenderà gl' immobili, e loro accessorj e dipendenze nello stato in cui si troveranno nel giorno dell' aggiudicazione diffinitiva.

» 3. L' aggiudicatario dovrà soffrire tutte le servitù apparenti o non apparenti senza poter pretendere alcuna deduzione oltre quelle che sono state fatte di sopra; ed egli avrà il diritto di godere delle servitù attive che possano appartenere ai detti immobili senza che per esse possa in alcun caso pretendere garantia in qualunque modo.

» 4. I territorj, del pari che la casa s' intendono venduti nella loro materiale estensione tra confini in cui giacciono, secondo la descrizione fattane nel verbale di pegnoramento; di tal che l' aggiudicatario non potrà pretendere alcuna indennizzazione per la differenza che potesse verificarsi nel numero de' membri dell' edificio o nella quantità delle moggia de' terreni.

» 5. L' aggiudicatario non avrà diritto ad alcuna indennizzazione per le riparazioni locative, nè per le riparazioni urgenti che potessero occorrere negl' immobili su enunciati, i quali s' intendono venduti nello stato in cui si troveranno.

» 6. Trovandosi negli immobili delle deteriorazioni fatte dal debitore pegnorato o dai conduttori, saranno salvi i diritti all' aggiudicatario per lo ristoro de' danni; da sperimentarli direttamente contro del debitore o de' conduttori, non mai sul prezzo di aggiudicazione nel giudizio di graduazione.

» 7. Saranno a carico dell' aggiudicatario tutte le spese chè potessero occorrere per garentirsi dalle molestie ed azioni de' terzi onde mantenersi nel possesso degl' immobili.

» 8. I suddetti immobili s'intendono venduti nel loro stato morale in cui ora trovansi con tutte le ragioni, azioni e diritti che potessero competere ai medesimi, e ne' quali l' aggiudicatario rimarrà surrogato al debitore spropriato.

» 9. L' aggiudicatario dovrà rispettare le locazioni legalmente fatte in favore degli attuali conduttori, secondo lo stato annesso al presente quaderno.

» 10. Il creditore istante dichiara fin da ora, che, qualora non si rivengano oblatori, egli intende di aggiudicarsi tanta quantità degl' immobili quanto ne corrisponde al suo credito che sarà ammesso e capiente nella graduazione da farsi, e col beneficio del sesto sul prezzo di valutazione.

Firmato . . . . Patroc.

Nota. — In caso di pegnoramento di diritti reali immobiliari dopo la descrizione che si fa, copiando quella contenuta nel processo verbale di pegnoramento, si enuncierà separatamente per ciascun fondo gravato il prezzo risultante dalla valutazione da farsi a termini dell' art. 86 fatte le deduzioni de' pesi che vi gravitano.

Le condizioni della vendita debbono modificarsi a seconda dei casi avuto riguardo alla qualità de' canoni.

§. XI.

Notamento de' conduttori della casa sita . . . . . . pegnorata in danno del sig. . . . nelle cui mani si è fatto sequestro delle mercedi da essi dovute (art. 39).

» 1. Sig. . . . . . calzolajo inquilino di una bottega per uso di abitazione in strada . . . n.° . . per anni quattro fino al dì . . . per la pigione di annui duc. . . . in virtù di scrittura privata del dì . . . registrata . . . Il detto sig. . . ha pagato in conto due annate anticipate prima del pegnoramento, come dalla sua dichiarazione del dì . . . fatta nella cancelleria del tribunale e dalla scrittura esibita in appoggio.

» 2. Sig. . . maestro sartore, inquilino di altra bottega per uso di sartoria in strada . . . n.° . . . per anni sei, fino al dì . . . . per la pigione di annui duc. . . . in virtù di scrittura privata del giorno . . . registrata . . . Il detto sig. . . . nel momento del sequestro non avea pagato l' ultimo terzo scaduto a 4 gennajo . . . come dalla dichiarazione fatta nella cancelleria del giudicato del circondario di . . . . . nel giorno . . . .

» 3. Sig. . . inquilino del primo appartamento in virtù d' istrumento di locazione del dì . . . per anni tre fino al giorno . . . e per l' annua pigione di duc. . . . Il detto inquilino deve l' estaglio dal giorno . . . in poi, e gli si dee tener conto in fine della locazione della somma di duc. . . per tanti spesi con anticipazione nelle ristaurazioni necessarie in detto appartamento secondo il convenuto, come risulta dalla sua dichiarazione documentata, fatta il dì . . . . nella cancelleria del tribunale.

» 4. Sig. . . inquilino del secondo appartamento in virtù di scrittura privata del dì . . . posteriore al pegnoramento, e stipulata col solo debitore pegnorato per anni . . . . per l' annua pigione di duc. . . Questo inquilino ha pagato con anticipazione l' annata corrente, come dalla dichiarazione fattane nella cancelleria e dal documento esibito. Con-

tro del medesimo si stan facendo le procedure per astringerlo al deposito del pigione scaduto, che irregolarmente ha pagato, e per far risolvere il contratto come illegalmente stipulato.

» 5. Sig. . . . inquilino del terzo appartamento. Questo inquilino non ancora ha fatta la sua dichiarazione. Da notizie raccolte si ha che l' affitto finisce nel dì . . . Si sta procedendo contro di lui ad oggetto di farlo condannare come debitore puro e semplice di tutte le annate, per lo periodo intero dell' affitto a termini della legge. Fatto il dì . . . »

Firmato . . . Patrocinatore.

§. XII.

Atto di deposito del quaderno delle condizioni della vendita e del notamento de' conduttori.

» Il giorno . . .

» Nella cancelleria del tribunal civile sedente in . . . si è presentato il sig. . . patrocinatore del sig. . . presso questo tribunale medesimo per la procedura di spropriazione di una casa e due territorj siti nel comune di . . . pegnorati in danno del sig. . .

» Il detto patrocinatore ha esibito e depositato in questa cancelleria il quaderno delle condizioni della vendita ed il notamento de' conduttori de' su enunciati immobili da lui formato e sottoscritto in data di jeri, e registrato oggi stesso. Del che a sua richiesta si è formato il presente atto sottoscritto da lui e dal cancelliere ».

Firmato . . . Patrocinatore
. . . Cancelliere

§. XIII.

Avvisi ed affissi (art. 41).

» Vendita giudiziale forzata da farsi nella udienza del tribunal civile residente in . . .

» 1.° Di una casa sita in strada . . . num. . . . comune di . . . circondario . . . composto di . . .

due botteghe segnate coi num. . . . affittate a . . . . per annui duc. . . fino a . . .

un primo appartamento nobile affittato al sig. . . . . per annui ducati . . . fino a . . .

un secondo appartamento nobile affittato al sig. . . . per annui ducati . . . fino al dì . . .
un terzo appartamento affittato al sig. . . . per annui ducati . . . fino al dì . . .
Su questa casa gravita il peso fondiario di duc. . . . . il canone solare dovuto al sig. . . duc. . . .
» 2.° Di un territorio aratorio ed arbustato di moggia otto, sito in . . . circondario di . . . ed affittato al sig. . . . per annui ducati . . . sino al giorno . . .
Su questo territorio gravita il contributo fondiario in annui duc. . . . . il canone solare in favore del sig. . . . . . duc. . . .
» 3.° Di una palude di moggia quattro sita nel comune di . . . circondario di . . . affittata al sig. . . . per annui ducati . . . fino al giorno . . .
Su questa padule gravita il solo peso fondiario in ducati . . .
» Tutti gli enunciati immobili sono stati pegnorati in danno del signor . . . proprietario domiciliato . . . provincia . . . strada . . . num. . . . con processo verbale del dì . . . per l' usciere presso . . . signor . . . ad istanza del signor . . . proprietario domiciliato nel comune di . . . strada . . . num. . . . provincia di . . .
» Il detto processo verbale di pegnoramento è stato vistato dal signor Sindaco del comune di . . . dal sig. . . . Sindaco del comune di . . . nelle cui cancellerie ne sono state rispettivamente lasciate le correlative copie.
» Lo stesso pegnoramento è stato denunziato il giorno.... al debitore e quindi trascritto, unitamente all' atto di denunzia, nell' ufizio della conservazione delle ipoteche di questa provincia il dì . . .
» Il prezzo venale di primo incanto pei suddetti immobili è quello risultante dalla valutazione legale sulle basi della rendita riportata ne' catasti fondiarj come segue, cioè
1.° La casa tutta intera dell' annua rendita imponibile di ducati . . . depurata dal peso; prezzo ducati . . .
2.° Territorio aratorio arbustato dell' annua rendita netta di pesi duc. . . . prezzo duc. . . .
3.° Padule dell' annua rendita netta di duc. . . . . prezzo duc. . .
» L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del tribunale civile suddetto il giorno . . . . . su le condizioni della vendita che trovansi depositate nella cancelleria del tribunale medesimo.
» Il signor . . . patrocinatore domiciliato . . . strada . . . num. . . . è incaricato di procedere per il creditore pegnorante ».
Fatto il dì . . . . .

Firmato D. . . . Patrocinatore.

Nota 1. — Il presente annunzio s' inserisce nel giornale che si stampa nella provincia, o nel giornale della intendenza in un supplimento al foglio medesimo. Il direttore della stamperia sottoscrive il foglio in istampa e la sua firma è legalizzata dal sindaco del comune nel seguente modo.

» Visto da noi Sindaco del comune di . . . per la legalità della firma del signor . . . . direttore della tipografia ove si stampa il giornale della intendenza di questa provincia li....».

Firmato . . . Sindaco.

Nota. 2. — Allorchè lo stesso annunzio si stampa in forma di affisso si dee mettere in testa il titolo del Sovrano nel seguente modo.

In nome di S. M. il Re.

Vendita ec. (*come nell' avviso*)

Nota 3. — L' avviso e l' affisso per la diffinitiva si terminerà con la seguente aggiunzione.

» L' aggiudicazione preparatoria ha avuto luogo nella » udienza del tribunal civile suddetto nel giorno . . . in favo» re del sig. . . . . . e l' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo » nella udienza del tribunale medesimo il dì . . . su le basi » della preparatoria, e delle condizioni della vendita deposi» tate in cancelleria.

§. XIV.

Processo verbale dell' apposizione degli affissi dell' usciere del tribunale (art. 44).

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . .

» Ad istanza del sig. . . . proprietario . . . dimorante in . . . strada . . . n.° . . . domiciliato elettivamente in casa del sig. . . suo patrocinatore sita in . . . strada . . . num. . .

» Io . . . usciere presso il tribunal civile sedente in . . . ho apposto nei luoghi indicati dalla legge tanto nel comune della residenza del detto tribunale, quanto nei comuni di . . . l' affisso in istampa, di cui un esemplare, sottoscritto da me, è alligato al presente processo verbale, contenente la enunciazione degli immobili pegnorati ad istanza del sig. . . . in danno del sig. . . e la designazione del giorno in cui avranno luogo gli incanti preparatorj (*o diffinitivi*) per la vendita giudiziale forzata degl' immobili medesimi.

» Il presente processo verbale è stato vistato rispettivamente dai sindaci degli enunciati comuni (*a*).

Firmato . . . Usciere.

» Visto da noi sindaco del comune di . . . . il presente processo verbale di apposizione degli affissi del comune medesimo ; oggi li . . . ».

Firmato . . . Sindaco.

» Visto da noi secondo eletto funzionante da Sindaco del comune di . . . . il presente processo verbale di apposizione degli affissi nel comune medesimo : oggi li . . . »

Firmato pel sindaco impedito.
. . . 2.° Eletto

» Visto da me Decurione anziano funzionante da Sindaco nel comune di . . . il presente processo verbale di apposizione degli affissi nel comune medesimo ; oggi li . . . »

Firmato Pel Sindaco ed Eletti impediti Il Decur. anziano.

Nota. — I luoghi in cui debbono apporsi gli affissi sono indicati nell' art. 43 e 90 della legge.

§. XV.

Processo verbale di apposizione degli affissi per mezzo degli uscieri de' giudici di circondario (art. 45).

» L' anno . . il mese . . . il giorno.
» Ad istanza del sig. . . . proprietario dimorante in . . . strada . . . num. . . . . . domiciliato elettivamente in casa del sig. . . . suo patrocinatore , sita in . . . strada . . . num. . . .
» Io usciere presso il giudicato del circondario di . . provincia di . . . domiciliato nel comune di . . . strada . . n.° . .

(a) Nel caso l' usciere , per trasportarsi in più comuni della stessa provincia , debba vacare più di un giorno , può fare i processi verbali di affissione in un medesimo atto , in continuazione l' uno dell' altro , facendo adempiere in ciascun processo verbale il visto del rispettivo sindaco , sottoponendo ad unica formalità di registro l' intero atto.

» Ho apposto nei luoghi designati dalla legge ne' comuni di . . compresi in questo circondario l' affisso in istampa di cui un esemplare da me sottoscritto è alligato al presente processo verbale, contenente la designazione del giorno in cui avranno luogo gl' incanti preparatorj (*o diffinitivi*) della vendita giudiziale forzata degl' immobili ad istanza del detto sig. . . in danno del sig. . .

» Il presente processo verbale è stato vistato rispettivamente dai sindaci degli enunciati comuni.

Firmato D. . . . Usciere.

» Visto da noi Sindaco del comune di . . . il presente processo verbale di affissione nel comune medesimo. Oggi li . . . »

Firmato . . . Sindaco.

» Visto da noi 2.° Eletto del comune di . . funzionante da Sindaco il presente processo verbale di apposizione degli affissi nel detto comune. Oggi li . . »

Pel Sindaco mancante.
Firmato . . . 2.° Eletto.

Nota — Pel caso di vacazione oltre un giorno si osservi la nota al precedente processo verbale.

§. XVI.

Processo verbale generale di apposizione degli affissi da farsi dall' usciere presso il tribunale civile (art. 46).

» L' anno . . ec.

» Ad istanza di D. . . proprietario dimorante nel comune di . . provincia di . . . num. . . domiciliato elettivamente in casa del suo patrocinatore presso il tribunal civile di . . . . residente in . . . strada . . . num. . ,

» Io . . . usciere presso il tribunale civile suddetto ho apposto ne' luoghi indicati dalla legge , in questo comune di residenza del tribunale medesimo , l' affisso in istampa , di cui un esemplare sottoscritto da me si alliga al presente processo verbale , contenente la designazione del giorno in cui avranno luogo gl' incanti preparatorj (*o diffinitivi*) per la vendita giudiziale forzata , degl' immobili pegnorati ad istanza del

sig. . . . in danno del sig. . . . Lo stesso affisso in istampa è stato apposto ne' comuni di . . . per mezzo dell' usciere presso il giudicato di circondario di . . . sig. . . . come da processo verbale dal medesimo redatto sotto il dì . . registrato . . . e vistato dal sig. . . sindaco del comune di . . . e dal sig. . . . . 2.° eletto funzionante da sindaco nel comune di . . .

» Nei comuni di . . . per mezzo dell' usciere presso il giudicato del circondario di . . . sig. . . . . come da processo verbale del dì . . . registrato . . . e vistato dal sig. . . sindaco del comune di . . . e dal sig. . . sindaco del comune di . .

» Il presente processo verbale originale è stato vistato dal sindaco di questo comune. »

Firmato A. . . Usciere.

» Visto da noi sindaco del comune di . . . . il presente processo verbale per l' apposizione dell' affisso in questo comune medesimo. Oggi li . .

Firmato . . . Sindaco.

Nota. — Pei luoghi ove dee seguire l' affissione, vedi il modello num. XIII in fine.

L' apposizione degli affissi, del pari che la pubblicazione degli avvisi dee farsi almeno quindici giorni prima dell' aggiudicazione preparatoria e diffinitiva.

§. XVII.

Notificazione dell' affisso, e del processo verbale di apposizione del medesimo al debitore (art. 47).

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . . in . .

» Ad istanza del signor . . . . proprietario e creditore spropriante, dimorante in . . . e domiciliato elettivamente in casa del sig. . . nel comune di . . . strada . . . num. . . suo patrocinatore presso il tribunal civile sedente in . .

» Io . . usciere presso il giudice del circondario di . . . provincia . . . domiciliato in . . strada . . . num. . . ho notificato, perchè ne abbia scienza, al sig. . . proprietario domiciliato in . . ed elettivamente in casa del suo patrocinatore sig. . . nel comune di . . strada . . num. . . debitore pegnorato.

» 1.° Un esemplare in istampa dell' affisso alligato al presente atto e da me sottoscritto, indicante il giorno destinato per gli incanti preparatorj nella vendita giudiziale forzata di una casa e due territorj siti in . . pegnorati in danno del medesimo sig. . . ad istanza del detto sig. . .

» 2.° Un processo verbale di apposizione dell' affisso medesimo ne' luoghi designati dalla legge, eseguito dall' usciere presso il tribunale civile sedente in . . . . il dì . . . e registrato . .

» Copia del presente atto non che del processo verbale di apposizione degli affissi, ed un esemplare in istampa degli affissi medesimi si è da me usciere lasciata al detto sig. . . . nel suo domicilio come sopra, consegnandola ad una signora che ha detto di essere di lui moglie. »

Firmato . . . Usciere.

Nota. — Questa notificazione dee farsi almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l' aggiudicazione preparatoria. Se il debitore non ha patrocinatore la notificazione si fa nel domicilio reale.

§. XVIII.

Notificazione degli affissi ai creditoci inscritti
(art. 48).

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . .

» Ad istanza del sig. . . . proprietario dimorante in . . e domiciliato elettivamente in casa del sig. . . suo patrocinatore presso il tribunale civile in . . . ivi dimorante in strada . . . num. . .

» Io . . . usciere presso il tribunal civile medesimo domiciliato in . . strada . . . num. . . . ho notificato e lasciato a ciascuno de' seguenti individui . . . .

» 1. Al sig. . . nel domicilio eletto nella sua inscrizione in casa del sig. . . nel comune di . . . strada. . . n. . . consegnandola ad una donna sua familiare.

» 2. Al sig. . . nel domicilio del suo patrocinatore in detto comune strada . . . n.° . . . consegnandola ad un uomo che ha detto essere domestico dello stesso sig. . .

» 3. Al sig. . . nel domicilio del sig. . . di lui patrocinatore in detto comune strada . . . n.° . . consegnandolo personalmente allo stesso patrocinatore.

» Un esemplare in istampa dell' affisso indicante il giorno in cui avran luogo alla udienza del tribunal civile di . . . gl' incanti preparatorj per la vendita giudiziale forzata di una casa sita nel comune di . . . circondario di . . . strada . . . num. . . . e di due territorj uno in contrada . . . l' altro in contrada . . comune di . . . circondario . . . su i quali essi rappresentano ipoteca o privilegio iscritto, e che trovansi pe-

gnorati ad istanza del suddetto sig. . . . in danno del detto sig. . . . con processo verbale del dì . . . Nel tempo stesso ho avvertito i su enunciati individui ad assistere, ove il vogliano nel proprio interesse, alla udienza medesima, ed alle altre seguenti, specialmente per farvi la dichiarazione, se in mancanza di oblatori agli incanti essi intendano, come l'istante ha dichiarato nelle condizioni della vendita, concorrere all'aggiudicazione degl'immobili pegnorati, per la corrispondente rispettiva quantità del credito che sarà loro ammesso in graduazione, e capiente, ai termini dell' art. 54 e 73 della legge de' 29 dicembre 1828 (a).

Nota. — La presente notificazione al pari delli precedenti atti dal §. XIV, debbono farsi almeno quindici giorni prima dell'aggiudicazione preparatoria.

---

§. XIX.

Processo verbale di deposito degli atti di pubblicazione e notificazione degli avvisi ed affissi (art. 49).

» L'anno . . . il mese . . . il giorno.

» Nella cancelleria del tribunal civile sedente in . . .

» Si è presentato il sig. . . . domiciliato . . . strada . . . . n.° . . . patrocinatore del sig. . . creditore instante per la procedura di vendita giudiziale forzata di una casa e due territorj pegnorati in danno del sig. . .

» Il detto sig. . . ha dichiarato che essendosi adempiuta la pubblicazione degli avvisi nel giornale della provincia, l'apposizione degli affissi ne' luoghi designati dalla legge, e la notificazione al debitore ed ai creditori inscritti, degli atti medesimi indicanti il giorno destinato per gli incanti preparatorj (*o diffinitivi*) che debbono aver luogo nella udienza di questo tribunale del dì . . . egli, ai termini dell' art. 49 della legge de' 29 dicembre 1828, deposita in questa cancelleria, per unirsi al quaderno delle condizioni della vendita gli atti contestanti tale adempimento cioè:

» 1. Un foglio in istampa del giornale della intendenza di questa provincia firmato dal sig. . . direttore della tipografia, e vistato dal sindaco del comune di . .

» 2. Un esemplare in istampa dell' affisso, ed un processo verbale di apposizione del medesimo ne' luoghi prescrit-

---

(a) Non è più necessario che il presente atto sia iscritto nell' ufizio della conservazione delle ipoteche, come sotto l'antica procedura.

ti dalla legge, redatto il dì . . . dal sig. . . usciere presso questo tribunale, registrato . .

» 3. Altro atto di notificazione dello stesso affisso al debitore pegnorato, fatto per mezzo del sig. . . usciere presso... il dì . . . registrato . . . (*a*).

» 4. Finalmente altro atto di notificazione dell' affisso medesimo ai creditori inscritti ne' rispettivi domicilj dalla legge designati, fatto dal sig. . . usciere presso questo tribunale.

» Quindi ha chiesto che nel giorno designato si proceda all' aggiudicazione preparatoria ne' termini del quaderno delle condizioni della vendita già depositati in questa cancelleria (*b*).

» Del che si è formato il presente processo verbale firmato da lui e da me cancelliere.

Firmato . . . Patrocinatore
. . . Cancelliere

§. XX.

Pubblicazioni, licitazioni, ed aggiudicazioni all' udienza.

Nota. — In continuazione degli atti di pubblicazione degli avvisi, e di apposizione degli affissi si scrivono le pubblicazioni, le licitazioni, e le aggiudicazioni all' udienza.

Aggiudicazione preparatoria in favore di oblatori.

» Nel giudizio di spropriazione forzata ad istanza del signor . . patrocinato dal sig. . .

» In danno del signor . . patrocinato da D. . .

» Sotto il numero del ruolo generale . . .

» L' anno . . mese . . e giorno . . all' udienza pubblica del tribunale civile sedente in . . si è presentato il sig. . . patrocinatore del sig. . . creditore istante, ed ha chiesto procedersi agl' incanti preparatorj, per la vendita giudiziale forzata di taluni immobili pegnorati in danno del sig. . . su le basi del quaderno delle condizioni della vendita depositato nella cancelleria di questo tribunale il dì . .

» Veduti i processi verbali di pubblicazione degli avvisi nel giornale, di apposizione degli affissi nei luoghi stabiliti dalla legge, e di notificazione fatta al debitore, ed ai creditori, degli affissi medesimi in cui l' aggiudicazione

---

(a) Per l' aggiudicazione diffinitiva non dee farsi la notificazione nè al debitore nè ai creditori.

(b) Ved. la nota antecedente.

preparatoria è disegnata per la udienza di oggi . . . de' quali atti si è fatto deposito nella cancelleria il dì . .

» Il tribunale ha ordinato aprirsi gl' incanti.

» In conseguenza si è data lettura ad alta voce dall' usciere di servizio alla udienza delle condizioni della vendita sopradetta, e quindi si sono accese le candele per l' aggiudicazione preparatoria degl' immobili nell' ordine seguente.

» Casa sita nel comune di . . . strada . . . n.° . . . per lo prezzo di valutazione legale di duc. . .

» Essendo state accese diverse candelette successivamente, mentre queste si consumavano, sono state fatte le seguenti licitazioni.

Da A. patrocinatore duc. . .
Da B. patrocinatore duc. . .
Dal detto A. . . . . duc. . .

» Ed essendosi estinta la candela nella di cui durata si è fatta quest' ultima offerta, ne sono state successivamente accese due altre, che si sono estinte senza che nella loro durata si fosse fatta altra offerta.

» Dopo di ciò, il patrocinatore sig. . . ultimo offerente ha dichiarato che egli ha licitato per lo sig. . . suo mandante, e per l' effetto di tal dichiarazione all' udienza pubblica, il tribunale aggiudica il suddetto primo appartamento provvisoriamente in favore del detto signor . . . per lo prezzo di ducati . . . colle clausole, e condizioni spiegate nelle condizioni della vendita: salva però l' aggiudicazione diffinitiva, che sarà fatta nella udienza di questo tribunale del dì . . fra qual termine saranno pubblicati i nuovi avvisi ed affissi. Così giudicato e pubblicato alla udienza, presenti i sig. . . il giorno . .

» In secondo luogo si è aperta la licitazione pel territorio . . . sul prezzo di valutazione legale di duc. . .

» Accese successivamente diverse candele nella loro durata si sono fatte le seguenti offerte cioè

(*Si continua come nella precedente licitazione*).

Aggiudicazione preparatoria in favore del creditore spropriante.

Nota. — Allorchè negl' incanti preparatorj non si presenta alcun oblatore il processo verbale, ossia il foglio di udienza sarà chiuso nel seguente modo.

» Ed essendosi accese tre candele successivamente, le quali si sono estinte senza che siasi prodotta alcuna offerta maggiore, il patrocinatore del creditore spropriante ha dichia-

rato che il suo mandante intende (giusta l' art. 10 delle condizioni della vendita) aggiudicarsi tanta porzione del detto appartamento quanta ne corrisponde al suo credito che sarà ammesso in graduazione e capiente.

» In conseguenza di che il tribunale aggiudica provvisoriamente la detta casa sita . . . al sig. . . creditore spropriante per lo prezzo di valutazione a termini delle condizioni della vendita e della enunciata dichiarazione fatta nelle condizioni medesime e ripetuta all' udienza : salvo l' aggiudicazione diffinitiva la quale rimane fissata pel giorno . . . fra qual termine saranno pubblicati i nuovi avvisi ed affissi nella forma, e cogl' intervalli dalla legge stabiliti.

Aggiudicazione diffinitiva in favore di oblatori.

» L' anno . . mese . . giorno.

» Nel giudizio di spropriazione forzata ad istanza del sig. . . patrocinato dal sig. . .

» In danno del sig. . . patrocinato dal sig. . . . messa a ruolo generale sotto il numero . .

» Alla pubblica udienza del tribunal civile sedente in . . il patrocinatore signor . . . ha dimandato che il tribunale in esecuzione della sua sentenza del dì . . . facesse procedere agli incanti diffinitivi per la vendita giudiziale degli immobili pegnorati in danno del signor . . . su la base del prezzo dell' aggiudicazione preparatoria a termini degli avvisi ed affissi già pubblicati.

» Veduta la sentenza di aggiudicazione preparatoria del dì . . nella quale furono stabiliti per la udienza di oggi gl' incanti per l' aggiudicazione diffinitiva.

» Veduti i processi verbali di pubblicazione de' nuovi avvisi e di apposizione de' nuovi affissi a termini degli articoli . . della legge de' 29 dicembre 1828 per l' aggiudicazione diffinitiva, depositati nella cancelleria del dì . .

» Il tribunale ha ordinato di aprirsi gl' incanti.

» In conseguenza di che si è data lettura ad alta voce delle condizioni della vendita, per mezzo dell' usciere di servizio, e quindi si sono accese le candele per l' aggiudicazione diffinitiva de' diversi immobili col seguente ordine.

1.° Casa sita nel comune di . . strada . . num. . . aggiudicata provvisoriamente al sig. . . per lo prezzo di duc. .

» Accese successivamente diverse candele si sono durante le medesime fatte le seguenti offerte.

» Da A. . . patrocinatore duc. . .

(*Il dippiù come nell'aggiudicazione preparatoria : quindi si continua*).

» Il patrocinatore signor . . . ultimo offerente ha dichia-

rato alla udienza stessa di aver egli licitato per la sig. . . sua mandante (autorizzata dal sig. . . di lei marito) ed ha offerto di far adempiere fra tre giorni all' accettazione da parte di costei. E per effetto di tal dichiarazione il tribunale aggiudica la suddetta casa diffinitivamente in favore della detta signora . . . per lo prezzo di ducati . . . con tutte le clausole e condizioni spiegate nelle condizioni della vendita. Conseguentemente ordina che il patrocinatore signor . . . fra tre giorni da oggi faccia accettare dalla sig. . . la presente aggiudicazione ovvero esibisca in cancelleria il di lei mandato in forma legale; elasso qual termine rimarrà egli tenuto personalmente , come aggiudicatario diffinitivo ; senza bisogno di altra dichiarazione.

» Ordina inoltre che l' aggiudicatario fra venti giorni giustifichi l' adempimento delle condizioni espresse ne' capitoli di vendita , ed in mancanza vi sia astretto per tutte le vie dalla legge autorizzate ed anche coll' arresto personale , e che il sig. . . parte spropriata rilasci all' aggiudicatario il possesso del detto appartamento immediatamente dopo la notificazione della presente sentenza. Ordina in fine che in caso di rifiuto il sig. . . vi sia astretto per tutte le vie di diritto , ed anche coll' arresto personale. Giudicato e pubblicato alla udienza del dì . . presenti i sig. . .

Firmato. . . . Presidente.
Cancelliere.

» In secondo luogo — Territorio in . . aggiudicato provvisoriamente in favore del sig. . . per lo prezzo di duc. . . accese successivamente . . (*si prosegue come nel primo lotto*).

Nota. — Allorchè negl' incanti diffinitivi non si presenta alcun oblatore si dirà.

» Ed essendosi accese successivamente tre candele , durante le quali niuna offerta maggiore è stata fatta.

» Il tribunale aggiudica diffinitivamente al sig. . . aggiudicatario provvisorio la detta casa per lo prezzo di duc. . . . Conseguentemente ordina che . . (*si continua come sopra*).

Aggiudicazione in favore dei creditori.

Nota. — Allorchè non si presentano oblatori tanto negli incanti preparatorj , quanto nei diffinitivi , e l' espropriante non vuol esser egli l' aggiudicatario puro e semplice , l' aggiudicazione dee farsi al creditore spropriante , ed agli altri creditori che dimandino di concorrere su l' immobile , per la quantità del rispettivo credito ammesso in graduazione. — La pronunziazione del tribunale debb' essere , in questo caso , espressa così.

» Ed essendosi accese successivamente tre candele durante le quali niuna offerta maggiore si è prodotta, per parte del signor . . . patrocinatore di . . . sig. . . patrocinatore di . . sig. . . patrocinatore di . . . tutti creditori del pegnorato sig. . . si è conchiuso di aggiudicarsi loro tanta quantità dei suddetti immobili rimasti invenduti, corrispondentemente al rispettivo credito.

» In conseguenza di che il tribunale facendo diritto a tali conclusioni.

» Dichiara che i sopra descritti immobili pegnorati in danno del sig. . . rimangono diffinitivamente aggiudicati ai signori . . . creditori richiedenti, condizionatamente però, e limitatamente a ciascuno di essi, per la concorrente quantità del rispettivo credito che sarà ammesso, e che troverà capienza nella graduazione, in seguito dell' assegnazione e dichiarazione che ne verrà fatta dal giudice commissario della graduazione a norma della legge. Ordina quindi che il signor . . . parte spropriata in vista della notificazione degli estratti esecutivi della presente sentenza di aggiudicazione rilasci all' aggiudicatario la porzione dell' immobile assegnatagli. Ordina in fine che in caso d' inadempimento vi sia astretto per le vie di diritto, ed anche coll' arresto personale.

» Giudicato e pubblicato alla udienza del dì. . .

§. XXI.

Offerta di sesto (art. 55 e 56).

Nota. — Fra i dieci giorni seguenti quello dell' aggiudicazione diffinitiva può qualunque persona sopra imporre al prezzo dell' aggiudicazione diffinitiva; e ciò dee farsi con offerta in cancelleria, la quale non può esser minore del sesto.

Il cancelliere redige il seguente atto, sul quaderno delle condizioni della vendita in continuazione dell' accettazione dell' aggiudicazione diffinitiva, dell' accettazione dell' aggiudicazione diffinitiva fatta o dall' aggiudicatario, o da colui che ha dimandato la prelazione, se mai siasi fatta.

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . .

» Nella cancelleria del tribunal civile sedente in . . . . si è presentato il sig. . proprietario domiciliato nel comune di . . . strada . . . num. . . assistito dal sig. . . . suo patrocinatore domiciliato in questo comune strada . . n.° . . (a).

(a) Allorchè la parte non si presenta personalmente si

» Il detto sig. . . . ha dichiarato ch' egli intende sopra imporre al prezzo dell' ultima aggiudicazione diffinitiva fatta in favore del sig. . . della casa sita nel comune di . . . strada . . . num. . . . la quale è rimasta aggiudicata diffinitivamente al sig. . . . e che offriva per ciò di aumentare il prezzo alla somma di duc. . .

» A questo effetto ha depositato in questa cancelleria il certificato rilasciatogli il dì . . registrato . . dal sig. . . cassiere della Regia Cassa di Ammortizzazione, di aver il detto offerente versato in quella cassa la somma di doc. . . ammontare della somma offerta, e che supera del sesto il prezzo di aggiudicazione diffinitiva : nel tempo stesso ha dichiarato che egli denunzierà la presente offerta col documento del deposito tra le ore 24, a chi di diritto, per potersi procedere ai nuovi incanti.

» Del che a sua richiesta si è formato il presente atto sottoscritto dallo stesso sig. . . . offerente, dal sig. . . il quale si costituisce di lui patrocinatore, e dal Cancelliere.

Firmato P. . . . . Offerente.
T. . . Patrocinatore
R. . . . Cancelliere.

Notificazione della offerta del sesto (art. 57).

» Il sig. . . . domiciliato in . . . strada . . . n.° . . . patrocinatore del sig. . . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . n.° . .

» Denunzia ai signori 1.° D. . . domiciliato . . patrocinatore del sig. . . creditore istante per la spropriazione forzata del casamento sito in . . . strada . . . n.°

» 2.° D. . . domiciliato in . . . patrocinatore del sig. . . aggiudicatario diffinitivo del detto edificio in virtù di sentenza del dì . .

» 3.° D. . . domiciliato . . . strada . . . n.° . . . patrocinatore del sig. . . debitore spropriato.

» E dà comunicazione ai medesimi patrocinatori, affichè ne abbiano scienza, dell' atto del documento del deposito della nuova offerta maggiore del sesto fatta dal sig. . . nella cancelleria del tribunale civile sedente in . . . per lo casamento di sopra enunciato, nel giorno di jeri, e registrata . . . Nel tempo stesso ho avvertito i detti sig. . . .

---

dirà così : » Si è presentato il sig. . . domiciliato in . . . strada . . . n.° . . . Questi ha dichiarato che nella qualità di procuratore speciale del sig. . . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . n.°

ad assistere alla udienza del detto tribunal civile nel giorno . . . del corrente mese, ad oggetto di procedersi all' apertura de' nuovi incanti su la offerta maggiore prodotta da parte del detto sig. . . pel su indicato casamento.

Fatto il dì . .

Firmato . . . Patrocinatore.

Nota. Questo atto non dee intimarsi al debitore direttamente qualora non abbia costituito patrocinatore. La notificazione si fa per mezzo di usciere del tribunale il quale in piedi del medesimo distende il suo atto.

» Il soprascritto atto è stato da me . . . usciere presso il tribunale civile sedente in . . domiciliato in strada . . . num. . . ad istanza del suddetto patrocinatore sig. . . intimato a' sig. . . lasciando loro copia nei rispettivi domicili ne' luoghi sopra descritti, che ha consegnato a persone loro domestiche come han detto. Fatto il dì . .

Firmato. . . Usciere.

---

§. XXII.

Pubblicazioni, licitazioni, ed aggiudicazioni all' udienza, su la nuova offerta del sesto art. 58. 59. 60.)

Nota 1. — In continuazione dell' ultimo atto della offerta del sesto si scrive il processo verbale d' incanto nel seguente modo.

» Nel giudizio di spropriazione forzata in danno del sig. . . . ad istanza del sig. . . . (*come sopra*).

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . .

» Alla udienza pubblica del tribunal civile sedente in . .

» Il sig. . . . patrocinatore del sig. . . . ha conchiuso aprirsi gl' incanti su la nuova offerta prodotta dal detto sig. . . . che è la maggiore di tutte le altre offerte nuove.

» Il tribunale veduto gli atti delle nuove offerte ha ordinato aprirsi i nuovi incanti.

» In seguito di che si è data lettura delle condizioni della vendita per mezzo dell' usciere di servizio nella udienza, e quindi si è accesa la candela per gl' incanti giudiziali sulla casa sita nel comune di . . . strada . . . num. . . . su la offerta nuova maggiore prodotta dal sig. . . . patrocinatore come sopra.

» Ed essendosi estinta la detta candela durante la quale niuna offerta si è presentata, se ne sono successivamente ac-

cese altre due, nella durata delle quali neppure si è prodotta altra offerta.

» In conseguenza il tribunale rivocando la sentenza di aggiudicazione del dì . . . in favore di . . . dichiara che il suddetto edificio sito strada . . . num. . . . in danno del sig. . . . rimane diffinitivamente aggiudicato in grado di sesto in favore del sig. . . . per lo prezzo di duc. . . . e colle condizioni (*il dippiù come nel modello pag.* 236.).

» Conseguentemente ordina che il sig. . . parte spropriata rilasci all' aggiudicatario sig. . . . la detta casa ec. . . .

(*Il resto come nel modello pag.* 236.).

Nota 2.ª — La sentenza che rigetti le offerte del sesto non è appellabile, perciocchè dessa è una pronunziazione sopra nullità per cui il tribunale sentenzia inappellabilmente.

Sentenza che esclude l' incanto su la offerta nuova per la non comparsa dell' offerente (art. 61).

Nota 1. — Nel caso l' offerente del sesto non comparisca all' udienza il tribunale emetterà la seguente sentenza.

» Il patrocinatore sig. . . . ha conchiuso dichiararsi non avvenuta ed escludersi la offerta del sesto fatta dal sig. . . . stante la di lui non comparsa alla udienza destinata per gl' incanti.

» Il tribunale, atteso che per la non comparsa dell' offerente egli è decaduto da ogni dritto per la nuova offerta, a termini dell' art. 61 leg. de' 29 dic. 1828.

» Pronunziando diffinitivamente ed in ultima istanza dichiara escluso e decaduto il sig . . . dalla sua offerta di sesto fatta nella cancelleria di questo tribunale nel dì . . . ;

» Conseguentemente ordina che la sentenza di aggiudicazione diffinitiva del dì . . . in favore del sig. . . . abbia la sua piena ed intera esecuzione.

» Ordina inoltre che la somma di duc. . . . versata dal detto offerente nella cassa . . . ceda a titolo di multa in aumento del prezzo della casa aggiudicata al detto sig. . . . per distribuirsi ai creditori a termini della legge nel giudizio di graduazione.

» Condanna in fine il sig. . . . parte contumace alle spese del presente incidente.

Nota. 2. — Allorchè più offerenti sono tutti contumaci la detta sentenza dovrà essere modificata nella seconda parte nel seguente modo.

» Ordina inoltre che la somma di duc. . . . , la maggiore di tutte le offerte nuove fatte nella cancelleria , e versata nella cassa di . . . ceda a titolo di multa in aumento del prezzo della casa suddetta , per distribuirsi unitamente a questo tra creditori , a termini della legge, nel giudizio di graduazione. La suddetta somma di duc. . . . sarà contribuita in rate eguali da' sig . . . offerenti contumaci , ai quali sarà restituito il residuo delle somme versate rispettivamente per conto della propria offerta.

» Condanna in fine i contumaci alle spese del presente incidente liquidate in duc . . . anche in rate eguali.

Nota 3. — Ove avvenga la contumacia di uno dei chiamati , cioè del creditore istante , del debitore , o dell' aggiudicatario diffinitivo , gl' incanti si eseguono in loro contumacia.

Sentenza che differisce gl' incanti nuovi (*art.* 61).

Nota 1. — Quante volte la contumacia dell' offerente nuovo può dar luogo a differimento degl' incanti il tribunale emetterà la seguente sentenza.

» Il patrocinatore sig. . . . ha conchiuso perchè piaccia al tribunale differire ad altra udienza gl' incanti , stante la morte avvenuta dell' offerente.

» Il tribunale : Atteso che la morte del sig. . . . ha fatto cessare il mandato in persona del sig. . . . suo patrocinatore , e che sia giusto di accordare a costui il tempo per avere un nuovo mandato.

» Pronunziando preparatoriamente , fa diritto alla dimanda del sig. . . . e per ciò rimette alla udienza del dì . . gl' incanti su la nuova offerta del sesto prodotta dal sig . .

» Mette a cura del patrocinatore istante l' avviso da darsi del presente differimento alla parte dell' erede del sig. . . . offerente nuovo.

Notificazione in seguito della sentenza di differimento.

» Il sig . . . patrocinatore del sig. . . . domiciliato . . . dichiara al sig. . . . erede del fu . . . domiciliato . . . che in esecuzione di sentenza del tribunale civile sedente in . . . gl' incanti su la nuova offerta del sesto fatta dal fu D . . . con atto in cancelleria del dì . . . per l' acquisto di una casa sita in . . . aggiudicata diffinitivamente al sig. . . . con sentenza del dì . . . avranno luogo nel giorno . . . alla udienza del tribunale medesimo. Perciò avvisa il detto sig. . . . ad

assistere o far assistere alla detta udienza, altrimenti si procederà in sua contumacia, e sarà dichiarato decaduto dal beneficio della sua offerta a termini della legge. — Fatto . . . »

Firmato . . . Patrocinatore.

» L' anno . . .

» Il soprascritto atto da me . . . usciere presso . . . domiciliato . . . è stato ad istanza del suddetto sig. . . . notificato al sig. . . . proprietario domiciliato in . . . e nel tempo stesso ho citato il medesimo sig. . . . a comparire alla udienza del detto tribunale il mattino del dì . . . pei nuovi incanti su la offerta del sesto prodotta dal fu . . ., di cui è erede presuntivo, per l' acquisto di una casa sita . . . Copia n' è stata lasciata ec. . . Fatto il dì . . .

Firmato . . . Usciere.

---

§. XXIII.

Dichiarazione di coloro i quali dimandano esercitare la prelazione legale (art. 74, 75, 76).

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . .

» Nella cancelleria del tribunal civile sedente in . . .

» Si è presentato il sig . . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . n.° . . . assistito dal suo patrocinatore sig. . . . in casa di cui elegge il suo domicilio in strada . . . n.° . . .

» Il detto sig. . . . ha manifestato esser venuto a dichiarare come dichiara che, rappresentando il dominio diretto su la casa spropriata, in danno del sig. . . . sita nel comune di . . . strada . . . n.° . . . , egli intende esercitare il diritto di prelazione che per legge gli appartiene per l' acquisto del dominio utile della casa medesima spropriato in danno del sig. . . . ad istanza del sig. . . . ed aggiudicato diffinitivamente in favore del sig. . . . per lo prezzo di duc. . . con sentenza di questo tribunale del giorno . . .

» A qual effetto il detto sig . . . accetta formalmente le condizioni della vendita su cui è stata fatta l' aggiudicazione in favore del sig. . . . al cui luogo egli intende subentrare, e si obbliga fra il termine di venti giorni di adempiere le condizioni della vendita messe a carico dell' aggiudicatario prima del rilascio della spedizione esecutiva; e ciò sotto pena di esservi astretto con tutt' i mezzi legali, ed anche coll' arresto personale come aggiudicatario inadempiente; non che di rim-

borsare l' aggiudicatário diffinitivo signor . . . . di tutte le spese legittime da lui forse fatte per l' aggiudicazione medesima. Ed in conseguenza di ciò ha dimandato esser egli sostituito nell' aggiudicazione suddetta. — Del che si è formato il presente atto sottoscritto dal dichiarante, dal suo patrocinatore e dal cancelliere. »

Dimanda per esser surrogato all' aggiudicatario diffinitivo.

« Ai sig. presidente e giudici componenti il tribunale civile sedente in . . . .

« Il signor . . . patrocinatore del sig. . . . creditore istante nel giudizio di spropriazione di una casa sita . . . in danno del sig. . . . espone, che in seguito della sentenza di aggiudicazione diffinitiva della detta casa, pronunziata da cotesto tribunale nel dì . . . in favore del sig. . . . , il padrone diretto della medesima sig. . . . ha con atto formale in cancelleria dimandato di esser preferito all' acquisto del dominio utile della medesima casa, dichiarando accettare interamente le condizioni dell' aggiudicazione diffinitiva e rimborsare l' aggiudicatario diffinitivo delle spese fatte.

« Stante la enunciata dimanda del sig. . . . l' esponente conchiude perchè piaccia al tribunale surrogare il detto signor . . nell' aggiudicazione diffinitiva della detta casa, sciogliendone il sig. . . . col rimborso delle spese in favore di costui.

Firmato . . . Patrocinatore.

» Il dì . . .

« Il giudice . . . ne faccia rapporto al tribunale in camera di consiglio nella udienza del giorno. . . .

Firmato . . . Presidente.

Sentenza del tribunale in camera di consiglio.

« Il tribunal civile sedente in . . . riunito nella camera del consiglio.

« Veduta la sentenza del giorno . . . di aggiudicazione diffinitiva della casa sita in . . . strada . . . num . . . in favore del sig. . .

« Veduta la dichiarazione fatta in cancelleria sotto il dì . . . dal sig. . . . il quale, come padrone diretto della casa medesima, ha dimandato di esser preferito all' acquisto di essa, accettando le condizioni della vendita, ed obbligandosi di adempirle, non che di pagare all' aggiudicatario diffinitivo le spese fatte.

« Il tribunale pronunziando diffinitivamente, modifica

la sentenza di aggiudicazione diffinitiva del dì . . . Quindi scioglie il sig. . . . dall' aggiudicazione suddetta ; e surroga al medesimo il sig. . . . che ha dimandato la prelazione nell' aggiudicazione della casa sita in . . . spropriata in danno del sig . . . a termini della sentenza medesima. Per effetto di tale surrogazione dichiara consolidati nella persona del sig. . . . il dominio utile col dominio diretto della casa suddetta.

« Ordina che il sig. . . . adempia alle condizioni della vendita ed al pagamento delle spese legittime all' aggiudicatario diffinitivo , fra giorni venti da oggi , altrimenti vi sia astretto per tutte le vie di diritto , ed anche colla coazione personale.

« Ordina inoltre che il sig. . . . parte spropriata rilasci all' acquirente signor . . . il possesso della casa medesima , appena gli sarà intimata la spedizione della sentenza di aggiudicazione ; ed in caso di rifiuto vi sia astretto a termini della suddetta sentenza di aggiudicazione diffinitiva.

---

§. XXIV.

Spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva
(*Art.* 79).

La spedizione esecutiva della sentenza di aggiudicazione dee contenere le seguenti cose.

« Ferdinando II Re del regno delle due Sicilie ec. ec.

« Nel tribunal civile sedente in . . . ha avuto luogo la seguente vendita giudiziale per espropriazione forzata d' immobili sotto il n.° . . del ruolo generale.

(In seguito si trascrive tutto intero il quaderno della vendita. Allorchè siasi fatta l' aggiudicazione in dettaglio a diverse persone , vi si dovrà trascrivere soltanto quella parte del quaderno che risguarda ciascun aggiudicatario).

(Dopo il quaderno delle condizioni si trascriveranno i verbali d' incanti preparatorj , diffinitivi , od in grado di sesto , enunciandovi solo le prime e le ultime offerte , ed omettendo quelle intermedie rimaste inutili. In fine si trascrive la pronunziazione del tribunale per l' aggiudicazione e rilascio del fondo.

Quindi si continua.

« Ed avendo il suddetto aggiudicatario documentato l' adempimento delle condizioni impostegli come dai documenti che saranno qui appresso trascritti si rilascia la presente in forma esecutiva. (In fine si trascrive il mandato).

« Ordiniamo e comandiamo ec. ec.

Nota: — Negli estratti della sentenza in favore de' creditori aggiudicatarj dell' immobile, dopo aver trascritta l' aggiudicazione diffinitiva condizionale, si dee trascrivere l' estratto della nota di graduazione, l' articolo correlativo del rapporto di partaggio, e quindi la ordinanza di assegnazione per ciascun creditore.

TITOLO XIII.

Degl' incidenti nella procedura di pegnoramento di stabili.

Nel titolo antecedente si è parlato della procedura del pignoramento di stabili nuda e semplice, come se verun ostacolo od incidente arrestasse l' istanza di colui che ha fatto procedere al pegnoramento. In questo titolo si parlerà del modo di terminare le controversie che possono insorgere nel corso di questa procedura. Gli atti necessarj a portare a termine la spropriazione forzata sono di tale importanza, che la legge stessa ha voluto dividerne il trattato e passare dalle idee semplici alle composte; ha quindi consacrato un intero titolo a prescrivere l'andamento di questa procedura, incominciando dal precetto preliminare fino all' aggiudicazione definitiva; ed ora ne dedica un altro a prescrivere tutto ciò che si deve praticar quante volte la procedura del pignoramento viene ritardata da incidenti.

In un primo articolo esporremo i principj generali applicabili a tutti gl' incidenti che possono aver luogo nella procedura di pegnoramento di stabili; quindi negli altri articoli che seguono, ci occuperemo individualmente di quegl' incidenti i quali per loro natura sono soggetti a particolari prescrizioni.

ART. I.

Disposizioni generali.

§. 1. La prima disposizione si presenta dall' *art.* 93, che è il primo di questo titolo, ed è che qualunque controversia concernente tanto gli atti della procedura di spropriazione forzata, del pari che l' amministrazione, le locazioni, la vendita de' frutti ed il deposito delle rendite, o l' apprezzo degl' immobili pegnorati, quanto ogni altra controversia incidente che si proponga nella procedura medesima, sarà nei tribunali e nelle gran corti civili discussa e giudicata come causa sommaria ed urgente; e la sentenza o decisione dovrà pronunziarsi nella udienza medesima, o al più tardi nella udienza immediatamente seguente.

§. 2. Una seconda disposizione generale è che in cotesti giudizj non si dà luogo a riunione di contumacia; e che le sentenze o decisioni contumaciali su dette controversie pronunziate non saranno suscettive di opposizione, eccetto quelle pronunziate sopra incidenti che riguardano richiami di proprietà. *Art.* 94.

§. 3. La terza, che concerne qualunque sentenza che si pronuncj in siffatti incidenti, si è che l' appellazione, qualora ne sieno suscettive ai termini della legge, dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra dieci giorni dalla notificazione fattane al patrocinatore, salvo i casi particolari contemplati negli art. 134, 150 e 175; ed i quali vedremo nel parlare del reclamo di proprietà dell' immobile pegnorato, nel parlare della rivendita in danno dell' aggiudicatario inadempiente, e finalmente allorchè parleremo dello appello sulla discussione delle opposizioni alla nota graduatoria. *Art.* 95.

Questa osservazione è opportuna per dare un' idea della cura che ha avuto la legge, di abbreviare per quanto la giustizia permette, i termini delle contestazioni incidenti nella procedura di cui trattiamo. Essa è un' eccezione al principio generale stabilito al libro IV, che accorda tre mesi per interporre l' appellazione dai giudizj di prima istanza. *Ved. infr. art.* 5.

§. 4. In quarto luogo la legge in quanto agl' incidenti di espropriazione in generale, dispone che l' appello da siffatte sentenze sarà intimato alla parte nel domicilio del patrocinatore che l' ha rappresentata in prima istanza, tranne se diversamente venga ordinato dalla legge. *Art.* 96.

Art. II.

Della riunione di più pegnoramenti. Del caso di annullamento di uno di essi. Del pegnoramento suppletorio.

§. 1. La legge volendo provvedere al minor dispendio delle parti, non permette la continuazione di due procedure contemporanee contro il medesimo debitore; e perciò se due creditori abbiano fatto trascrivere due atti di pegnoramenti d'immobili diversi, introdotti nello stesso tribunale, quantunque uno de' pegnoramenti sia più esteso dell'altro, questi atti, ad istanza della parte più diligente, ed anche di uffizio dal tribunale, verranno uniti e continuati dal primo pegnorante. *Art.* 97.

§. 2. Questa riunione però non potrà in verun caso ordinarsi dopo fatto il deposito del quaderno di vendita in cancelleria; perciocchè trovandosi allora già fatta la maggior parte delle spese, e vicino a compiersi la vendita giudiziale, non vi è ragione per arrestarne il compimento. *Ivi.*

§. 3. Qualora i pegnoramenti riuniti abbiano la medesima data, la continuazione della procedura apparterrà al patrocinatore che produrrà il titolo più antico o di maggior somma, ed ove i titoli abbiano la stessa data, e sieno per somme uguali, apparterrà al patrocinatore più anziano. *Ivi.*

§. 4. Parlando del concorso di differenti pegnoramenti sullo stesso stabile, abbiam detto nel precedente titolo che il conservatore delle ipoteche non dovrà trascrivere che il pegnoramento che gli verrà presentato il primo, e rifiutare di trascrivere gli altri posteriori; abbiamo però soggiunto, che se il secondo pegnoramento sia più esteso del primo, si dovrà trascrivere unicamente per gl' immobili non compresi in esso. Questa disposizione è espressa nell' *art.* 98, il quale stabilisce inoltre le forme per far che i due pegnoramenti non ne formino che un solo. Esse sono le seguenti.

§. 5. Il creditore secondo pegnorante dovrà denunziare al primo il suo pegnoramento con atto di patrocinatore a patrocinatore, e questi dovrà riunire le procedure per entrambi. *Ivi.*

§. 6. Se però non si trovino giunti ad un medesimo stadio si sospenderanno le procedure pel primo, e si continueranno gli atti pel secondo fino a che si giunga al medesimo stadio; ed allora verranno riuniti in una sola procedura, che sarà portata innanzi al tribunale che conosce del primo pegnoramento. *Ivi.*

§. 7. Qualora uno de' pegnoramenti riuniti sia dichiarato nullo, sarà continuata la procedura su l' altro pegnoramento valido, adempiendosi prima, ove ne sia il caso, la trascrizione della parte del pegnoramento che ne fosse stata rifiutata. In questo caso il conservatore delle ipoteche prenderà nota sul suo registro della sentenza che ha annullato il pegnoramento trascritto. *Art.* 99.

§. 8. Ove avvenga che per iscrizioni sopraggiunte in tempo utile, o per altro motivo qualunque, gl' immobili pegnorati non sieno più sufficienti a soddisfare il creditore instante, e gli altri creditori anteriori inscritti, i cui crediti siensi fatti esigibili in qualsivoglia modo; potrà il creditore pegnorante soprassedere dalla procedura incoata, e fare un pegnoramento suppletorio di altri immobili, pel quale osserverà le regole stabilite nell' art. 97 per la riunione degli atti. *Art.* 100.

Questa disposizione è conseguenza del principio stabilito che permette spropriare contemporaneamente quanto faccia d' uopo per soddisfare il creditore istante, e coloro che precedono di tempo e di dritto. In tal modo si è provveduto alla minore spesa ed al più celere e sicuro corso della spropriazione nell' interesse del pegnorante.

§. 9. A tale facoltà illimitata la legge ha messo però un contrappeso; conseguentemente sempre che il valore degl' immobili pegnorati superi l'ammontare intero de' debiti per capitali, interessi e spese, tanto verso il creditore istante, quanto verso quei creditori utilmente inscritti, i cui crediti siensi fatti in qualunque modo esigibili, il tribunale, sulla dimanda del

debitore, e qualora se ne sia venduta una porzione, il cui prodotto basti a pagare gli enunciati debiti, potrà ordinare che si soprasseda dagli ulteriori incanti; con ordinare nel tempo stesso la cancellazione del pegnoramento degl' immobili rimasti non venduti. *Art.* 101.

Art. III.

Dell' apprezzo degl' immobili pegnorati.

Onde non aprire adito a dispendiose lungherie e non far servire alle vedute del cavillo la giusta agevolazione dello apprezzo, la legge ne ha stabilito de' termini perentorj per la dimanda; ha determinato un periodo di tempo onde procurare la perizia a spese della parte richiedente; ha fissato intervalli perentorj fra i diversi atti dell' incidente dell' apprezzo, modificando per questa parte le prescrizioni delle leggi di procedura civile.

Le disposizioni che andremo divisando sono relative alle sole dimande di apprezzo che si voglion fare allorchè non si sia contento del risultato della valutazione legale; non già ai casi in cui si tratti di apprezzo necessario, cioè quando l' immobile non sia descritto nel catasto, o abbia cangiato per modo la sua forma che ne sia rimasto notabilmente alterato il valore. *Art.* 5 e 35. Noi in un primo capitolo parleremo della dimanda di apprezzo; in un secondo parleremo del giuramento, della ricusa e della scusa volontaria de' periti; e finalmente tratteremo delle opposizioni all' apprezzo in un terzo capitolo.

Cap. I.

Della dimanda di apprezzo.

§. 1. La dimanda di apprezzo volontario degl' immobili pegnorati dovrà farsi a pena di decadenza: per parte del creditore instante nello stesso atto di denunzia del pegnoramento al debitore; per parte del debitore fra i quindici giorni seguenti la denunzia suddetta; per parte de' creditori, cui siasi fatta la notificazione della spropria incoata nei modi sopra stabiliti, fra i quindici giorni seguenti la notificazione al domicilio reale, o la seconda inscrizione nei giornali ufiziali, secondo i diversi casi. *Art.* 7, 26, 27, 28 e 102.

§. 2. La detta dimanda dovrà farsi con atto contenente 1.° citazione a comparire fra tre giorni alla udienza del tribunale che procede; 2.° costituzione di patrocinatore; 3.° dichiarazione se l' apprezzo si dimandi per aumentare o per dimi-

nuire il prezzo dell' immobile risultante dalla valutazione legale ; il tutto a pena di nullità. *Art.* 102.

§. 3. Questo atto sarà notificato al creditore instante nel domicilio del suo patrocinatore. *Ivi.*

§. 4. Il tribunale nell' ammetterne la dimanda , qualora le parti non siensi concordate precedentemente, ordinerà che , nei tre giorni dalla data della sentenza , le parti si concordino sulla scelta de' periti , e sul tempo fra il quale debba eseguirsi l' apprezzo , altrimenti questo sarà eseguito da uno o tre periti che colla medesima sentenza eleggerà di ufizio tra quei che sieno legalmente autorizzati ad esercitare il loro ministero , e fra il termine che stabilirà. *Art.* 103.

§. 5. Lo apprezzo de' diritti reali immobiliari sarà fatto da un solo perito. *Ivi.*

§. 6. Il termine che stabilirà il tribunale non potrà eccedere trenta giorni dal dì in cui i periti avranno prestato il giuramento ; eccetto se per gravi circostanze sia indispensabile di estenderlo o di prorogarlo ; nel qual caso la sentenza dovrà esprimerne i motivi. *Ivi.*

§. 7. Ne' dominj oltre il Faro, sempre che si dimandi apprezzo, il tribunale potrà , senza dar luogo a perizia , fissare egli stesso il prezzo venale dell' immobile , e stabilire se debba vendersi intiero o diviso , prendendo norma da' contratti di locazione o da altre notizie e documenti che stimerà opportuno , o con altri mezzi che la prudenza e la conoscenza delle circostanze locali potranno suggerirgli. Similmente potrà , senza dar luogo a perizia , fissare il prezzo venale de' diritti reali immobiliari , prendendo norma dalla qualità di tali diritti , dallo stato commerciale della valle , o da altri elementi che stimerà opportuni. *Art.* 104.

§. 8. I tribunali non potranno per qualsivoglia motivo ammettere dimanda di apprezzo , se non siasi fatta nella forma e fra i termini stabiliti. *Art.* 117.

§. 9. Le spese per l' apprezzo saranno sempre a carico del richiedente , il quale potrà esserne rimborsato sulla massa soltanto nel caso in cui il prezzo netto fissato da' periti oltrepassi di un quinto il valore dell' immobile risultante dalla valutazione legale , ovvero ne sia un decimo al di sotto ; secondochè l' apprezzo si sarà dimandato per aumentare o per diminuire il valore dell' immobile. *Art.* 118.

§. 10. Nel caso di apprezzo necessario , le spese saranno sempre a carico della massa , e prelevate come le altre spese del giudizio di spropriazione. *Art.* 5 , 35 , 77 e 118.

Cap. II.

Del giuramento, della ricusa e della scusa volontaria dei periti.

§. 11. La parte che avrà chiesto l'apprezzo a pena di decadenza, dovrà fra quindici giorni dalla data della sentenza che ammette la dimanda ed elegge i periti, far adempiere da costoro al giuramento; eccetto il caso di apprezzo necessario, pel quale il ritardo di tale adempimento non produce perdita di dritto, ma solo può dar luogo a ristoro di danni ed interessi. *Art.* 5, 105 e 123.

§. 12. In caso di ricusazione o di volontaria scusa de' periti, il termine pel giuramento decorrerà dalla data della sentenza che avrà rigettata la ricusa o la scusa; ovvero di quella che avrà nominato il nuovo perito in luogo del ricusato o dello scusato. *Art.* 106.

§. 13. La scusa dovrà prodursi da' periti a pena di decadenza ne' tre giorni della chiamata per prestare il giuramento con atto di patrocinatore contenente i motivi della scusa. Qualora sia contraddetta, sarà giudicata sommariamente alla prima udienza seguente il termine a proporle. *Art.* 107.

§. 14. L'atto con cui si produce la ricusazione de' periti; dovrà contenere tra l'altro la chiamata alla prossima udienza a pena di nullità. *Art.* 108.

§. 15. I periti che senza legittimo impedimento non si presentino per lo giuramento, ovvero che per loro colpa o negligenza non compiano le operazioni dell'apprezzo fra il termine stabilito, saranno tenuti nel proprio nome al ristoro de' danni, interessi e spese, anche coll' arresto personale. Lo stesso avrà luogo in caso di frode, dolo, o massima negligenza commessa in danno delle parti. *Art.* 109.

§. 16. Se nell' eseguire l'apprezzo i periti credano che il fondo possa più facilmente trovare oblatori dividendolo, potranno in tal caso fare il progetto della divisione, fissando i dritti e le obligazioni reciproche, ed il valore rispettivo di ciascuna porzione; ma valuteranno nel tempo stesso il fondo intero. Il tribunale, intese le parti, determinerà se il fondo debba vendersi intero o diviso. *Art.* 110.

§. 17. Per tutt' altro che concerne la procedura per lo giuramento, per la ricusazione, per la scusa e per la perizia sarà osservato quanto è prescritto dalle leggi di *procedura civile* negli art. 399 a 409, e 411 a 414 sotto il titolo *delle relazioni de' periti. Art.* 111.

§. 18. Depositato nella cancelleria il rapporto de' periti,

il patrocinatore instante ne darà notizia a' patrocinatori costituiti dal debiaore e dagli altri creditori, con semplice atto contenente interpellazione a prendere comunicazione nella cancelleria, senza estrarne copia nè intimarla. *Art.* 112.

Cap. III.

Delle opposizioni all' apprezzo.

§. 19. Fra otto giorni dalla notificazione del deposito del rapporto de' periti, ciascuna parte interessata potrà fare opposizione al rapporto medesimo con atto di patrocinatore, contenente tutti i motivi delle opposizioni, e la chiamata alla prima udienza che ricade dopo il termine degli otto giorni; il tutto a pena di nullità. *Art.* 113.

§. 20. Laddove le opposizioni vengano rigettate, il patrocinatore che ha sottoscritto l' atto, potrà esser condannato solidalmente e nel proprio nome alle spese del giudizio di opposizione, oltre le misure disciplinari, se vi sia luogo, secondo la gravezza de' casi. La parte sarà anche tenuta pei danni interessi se vi ha luogo. *Art.* 114.

§. 21. Qualora in seguito delle opposizioni il tribunale ordini una seconda perizia, saranno per questa osservate le medesime regole stabilite ne' precedenti articoli, e quanto è prescritto nell' art. 416 *leggi di pr. civ. Art.* 115.

§. 22. Nel caso che non siensi in tempo utile prodotte opposizioni al rapporto de' periti, questo rimarrà omologato di pieno dritto, senza bisogno di alcuna pronunziazione del giudice. *Art.* 116.

§. 23. Come per la dimanda di apprezzo osservammo, così per le opposizioni alla perizia i tribunali non potranno in qualsivoglia modo ammetterle se non siensi fatte nella forma e fra i termini stabiliti. *Art.* 117.

Art. IV.

Delle opposizioni al quaderno delle condizioni della vendita.

§. 1. Il quaderno delle condizioni non è del demanio esclusivo dello espropriante; nè a costui è dato d' imporre leggi a suo talento. Ma ora che la procedura progredisce nell' interesse comune de' creditori tutti è ben giusto che costoro fossero intesi nel progetto del contratto.

§. 2. Però il debitore ed i creditori notificati, qualora abbiano cose ad eccepire contro le dette condizioni, dovranno a pena di decadenza dedurle fra i tre giorni seguenti al termine stabilito per prenderne comunicazione. *Art.* 119.

§. 3. Queste opposizioni saranno dedotte con atto di patrocinatore contenente i motivi, la conclusione e la chiamata alla prima udienza che segue il termine de' tre giorni per fare opposizione; il tutto a pena di nullità. *Ivi.*

§. 4. Il tribunale ammettendo le opposizioni ordinerà la rettifica delle condizioni, la quale sarà eseguita senz' altra procedura a cura del patrocinatore instante fra tre giorni al più tardi, senza bisogno nè di spedire, nè d' intimare la sentenza. Potrà anche di uffizio, inteso il pubblico ministero, ordinare la rettificazione di qualche articolo di dette condizioni che non fosse uniforme alla legge, o che potesse tendere ad allontanare gli oblatori. Ove ciò avvenga nel momento delle pubblicazioni, il tribunale rettificherà le condizioni irregolari nella udienza medesima, e quindi passerà oltre agli incanti senz' altra formalità. *Art.* 120.

Art. V.

Della surroga nella procedura di spropriazione.

§. 1. La surrogazione è un atto con cui un creditore dell' oppignorato è autorizzato a procedere in vece dell' oppignorante: essa ha luogo in quattro differenti circostanze.

1. Nel caso di un secondo pegnoramento che si estende su di altri beni non compresi nel primo.

Questo secondo pegnoramento, come l' abbiamo già detto, dovrà essere dal creditore che lo fa, denunziato al primo oppignorante perchè proceda in tutti e due; se questi trascura di farlo, il secondo oppignorante e qualunque altro creditore in forza di titolo esecutivo inscritto o non inscritto, può dimandare la surroga nella intera procedura. *Art.* 121. Questo incidente in questa e nelle due circostanze seguenti che sono il 2.° e 3.° caso di surrogazione s' introduce con atto di patrocinatore a patrocinatore, contenente i motivi in appoggio, che s' intima a' patrocinatori del creditore negligente e del debitore: ed ove questi non abbia costituito patrocinatore, non avrà dritto di essere inteso. *Art.* 124.

2. Nel caso che il creditore oppignorante trascuri di procedere, vi ha del pari luogo a surrogazione in persona di qualunque creditore, quando questo creditore la dimandi. *Art.* 122.

La negligenza del creditore instante vi è sempre che non abbia adempiuto una formalità, o non abbia fatto un atto di procedura nei termini stabiliti. *Art.* 123. Se la surroga sarà ammessa pel solo motivo di negligenza, la sentenza sarà inappellabile. *Art.* 124.

3. Nel caso di frode o di collusione del creditore oppi-

gnorante, qualunque creditore può, in qualsivoglia stato di causa, domandare di esser surrogato. *Art.* 122. La giustizia non transige mai colla mala fede: scoverta questa, il castigo la segue immediatamente; quindi la legge non si contenta di privare il creditore colpevole del diritto di far la procedura, ma per causa di collusione o di frode, come anche per lo caso di semplice negligenza, fa salva inoltre l'azione pel risarcimento de' danni-interessi in favore di chi ne abbia il diritto. *Art.* 123.

Allorchè la surrogazione per qualunque delle suddette tre circostanze è stata pronunziata, il creditore che ha cessato di procedere sarà tenuto, anche con arresto personale, di passare fra tre giorni, dalla data della sentenza, al patrocinatore del creditore surrogato gli atti della procedura, mediante ricevuta; e non potrà pretendere il rimborso delle spese fatte, se non dopo l'aggiudicazione. *Art.* 77 e 125.

In generale per le suddette tre circostanze ancora, se il creditore instante abbia contraddetta la dimanda di surrogazione, le spese di questo incidente non potrà in verun caso computarle fra le spese della procedura di spropriazione. *Art.* 126.

4. Nel caso che molti pegnoramenti sullo stesso stabile vengano presentati successivamente al registro delle ipoteche, può darsi luogo alla surrogazione, il che accaderà come segue.

Abbiamo veduto che il conservatore non dovrà registrare che il pegnoramento che gli è stato presentato il primo, e rimandar indietro gli altri, menzionando il suo rifiuto motivato sull'originale di ciascun atto.

Ora nel seguito della procedura, può accadere che il primo pegnoramento venga cancellato, sia perchè l'oppignorante si accordi col debitore, sia perchè si annulli il pegnoramento; in tal caso il più diligente de' pegnoranti posteriori potrà menare innanzi il suo pegnoramento, qualora in tempo utile sia stato fatto e denunziato al debitore, e registrato nel margine del precedente pegnoramento annullato. *Art.* 127.

Sempre che la cancellazione del pegnoramento siasi ordinata per causa di nullità incorse nel medesimo, gli atti di apprezzo, se avranno avuto luogo, ad evitare il dispendio delle parti, la legge dispone che questi rimarranno fermi, qualora non sieno anch' essi viziosi. *Art.* 128.

§. 2. A parlare propriamente, quest' ultimo non è un caso di surrogazione, perciocchè la cancellazione di un pegnoramento importa nullità di tutti gli atti che lo concernono; quindi l'oppignorante posteriore dovrà incominciare una nuova procedura rispetto al pegnoramento fatto in suo nome. La legge ha voluto soltanto attribuire in questo caso la preferenza all'oppignorante più sollecito.

§. 3. Come dovrà comportarsi un pegnorante posteriore per ottenere la preferenza tra creditori concorrenti? La prima formalità è quella di far trascrivere il processo verbale di pegnoramento all' ufficio delle ipoteche; laonde, cancellato che sia il primo, l' istante farà registrare il suo, ed il conservatore non potrà più ricusarsi; in conseguenza il vero senso della legge si è, che quando un pegnoramento è stato cancellato, se ve ne sono altri posteriori, la preferenza abbia ad appartenere a quell' atto che è stato registrato il primo all' uffizio delle ipoteche; ed in questo senso la surrogazione non sarà più della procedura che più non esiste, ma sarà della trascrizione, poichè il secondo pegnoramento sul medesimo stabile prende nel registro il luogo del primo che è stato cancellato. *Art.* 127.

ART. VI.

Del modo di far valere le ragioni dei terzi su lo stabile oppignorato.

Fra gl' incidenti che ritardano la procedura del pegnoramento di stabili, ve ne ha due che per la loro importanza meritano di esser trattati particolarmente. L' uno è fondato sulla proprietà, l' altro su di un diritto reale di terze persone. Può darsi che il fondo oppignorato appartenga in tutto o in parte non al debitore ma ad un terzo; può accadere che il fondo oppignorato appartenga al debitore, ma abbia un carico verso un' terzo, come di una servitù; può finalmente accadere che il terzo non sia che creditore con ipoteca sul fondo oppignorato.

Quello che dovrà fare il proprietario del fondo o di parte del fondo, e nel secondo caso il proprietario del diritto, per esempio di servitù, si esporrà da noi in un primo capitolo; si vedrà di poi in un secondo quali saranno gli obblighi del creditore ipotecario per conservare il suo privilegio nel concorso.

CAP. I.

Del reclamo di proprietà di tutto o di porzione dell' immobile pegnorato.

§. 1. Fra gl' incidenti che ritardano la procedura del pegnoramento di stabili vi è il richiamo di proprietà totale o parziale dell' immobile, oppure dell' usufrutto, uso o abitazione del medesimo, od in fine di una qualunque servitù su di esso. *Art.* 130.

§. 2. Un terzo il quale intenda di reclamare la proprietà, in qualunque stato si troverà la procedura di espropria, potrà farne

la dimanda con atto d' intervento in causa che intimerà al debitor pegnorato, al creditore istante, al creditore primo iscritto, nel domicilio de' rispettivi patrocinatori, ed al patrocinatore aggiudicatario provvisorio. Se il debitore ed il creditore primo iscritto non abbiano costituito patrocinatore, la notificazione sarà fatta loro in persona o nel domicilio, il quale, pel creditore primo iscritto, potrà essere anche quello eletto nella inscrizione. *Art.* 130, 131 e 132.

§. 3. In detto atto, a pena di nullità, si dovrà esprimere 1.° la esposizione sommaria de' titoli giustificativi, i quali dovranno esser depositati nella cancelleria del tribunale; 2.° la notificazione della copia dell' atto di tal deposito; 3.° la chiamata a prenderne comunicazione fra tre giorni; 4.° la chiamata all' udienza pel giorno immediatamente seguente il termine della comunicazione; 5.° le conclusioni. Però nel caso suddetto che il debitore ed il creditore primo inscritto non abbiano costituito patrocinatore, il termine a prendere comunicazione ed a comparire alla udienza sarà aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza fra il domicilio reale del debitore e del creditore, e la residenza del tribunale. *Art.* 131 e 132.

§. 4. Questo incidente non sospenderà gli atti di spropria fino al deposito del quaderno di vendita esclusivamente. Sempre che venga reclamata soltanto una porzione degl' immobili pegnorati, si procederà alla vendita di tutto il rimanente, qualora possa comodamente distaccarsene senza depreziarli. Non pertanto sulla dimanda delle parti interessate, il tribunale, ove il creda, potrà ordinare che si soprassegga sul tutto.

L' aggiudicatario provvisorio potrà in qualunque de' suddetti casi chiedere di essere sciolto dall' aggiudicazione. *Articolo* 133.

§. 5. La legge mette a questo incidente maggiore importanza come quello che riguarda la sostanza del giudizio, che si intralcia co' diritti di persone estranee alla spropriazione. Perciò onde i terzi non vengano defraudati nello sperimento del loro reclamo, la legge dispone che in questo incidente si dà luogo alla contumacia ed accorda un termine più ampio ad appellare onde riflettere quello che loro convenga fare in oggetto di grave momento. *Art.* 94 e 134.

§. 6. Quindi in riguardo all' appello della sentenza profferita sul richiamo di proprietà, stabilisce che, a pena di decadenza, dovrà interporsi fra quindici giorni dal dì della notificazione fattane alla persona o nel domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra i domicilj delle parti contendenti. *Art.* 134.

§. 7. Ed a riseccare nel soggetto caso la occasione ad ogni

dilazione l' atto di appellazione oltre la costituzione di patrocinatore, dovrà anche a pena di nullità contenere i motivi del gravame. *Ivi.*

§. 8. Quante volte il richiamo di proprietà sarà rigettato perchè manifestamente mal fondato, il reclamante ed il suo patrocinatore soggiaceranno alle spese del giudizio dell' incidente, alle quali saranno solidalmente condannati, anche coll' arresto personale. La parte reclamante che succumbe, sarà inoltre, in ogni caso, condannata, anche coll' arresto personale, al ristoro de' danni-interessi, tanto in favore del debitore, quanto in favore dei creditori, pel ritardo della procedura di spropriazione; come anche ad una multa che non sarà minore di ducati venti, nè maggiore di ducati cinquanta. *Art.* 135.

Le sanzioni di questo articolo sono imperative e di assoluta applicazione. In tal modo la legge ha messo un utile freno, tanto contro le parti che volessero intralciare ingiustamente il corso della procedura, quanto contro i patrocinatori che prestino il loro ministero per sostenere cavilli e tergiversazioni.

§. 12. Abbiam detto di sopra (§. 2) che la rivendicazione della totalità o di parte del fondo oppignorato può farsi in qualunque stato di causa fino all' aggiudicazione definitiva. Ora una quistione si presenta qui naturalmente, se il proprietario, o avente *jus in re*, non ha reclamato, avrà per questo perduto il suo dominio o la sua servitù attiva sul fondo venduto? Non potrà intentare contro l' aggiudicatario le stesse azioni che aveva contro il debitore oppignorato?

§. 13. Una quistione di tal natura meritava tutta l' attenzione dei legislatori; quindi è stata lungamente discussa. Gli uni opinavano che una vendita giudiziaria non poteva pregiudicare al dritto di proprietà, del pari che non gli pregiudica una vendita volontaria, dappoichè è principio incontrastabile di ragion civile, che in qualunque mano passi una cosa per effetto di stipulazione, il vero proprietario può esercitare i suoi dritti contro qualunque terzo possessore, fintantochè non siano prescritti. *Res transit cum suo onere.* Altri dicevano, che se uno stabile venduto all' asta potesse rivendicarsi in qualunque maniera e tempo, le vendite giudiziarie non si farebbero mai che a vil prezzo: aggiungevano inoltre, che la procedura per pervenire ad un' aggiudicazione definitiva è così lunga e così pubblica, ch' è difficilissimo, per non dire impossibile, che un proprietario non sia in qualche modo avvertito di un pignoramento che può ledere i suoi dritti. Finalmente si proponeva una strada di mezzo, ed era di dare all' aggiudicazione definitiva giudiziaria la forza di purgare il fondo dal vincolo di proprietà, allora soltanto che la

parte oppignorata si trovasse da due anni almeno in possesso notorio dello stabile.

§. 14. Queste ultime opinioni non sono state adottate ed è prevalsa la prima, avendo la legge espressamente stabilito » che l' aggiudicazione definitiva non trasmette all' aggiudicatario sull' immobile aggiudicato altri diritti che quelli che a» vea sopra di esso il debitor pignorato » Art. 70.

§. 15. In conseguenza di ciò, chiunque vorrà offerire all' asta giudiziaria con sicurezza di aver la proprietà dello stabile libera da ogni molestia eventuale, dovrà portare la stessa scrupolosa attenzione, come se si trattasse di fare una stipulazione davanti un notaro.

Cap. II.

Delle ipoteche che gravano il fondo oppignorato.

§. 16. Le leggi civili hanno stabilito il modo di registrare le ipoteche non solo per autenticarne la costituzione e l' esistenza, ma per fissarne l' ordine e le precedenze tra persone interessate. Quindi, allorchè un creditore è informato, che il fondo su cui ha un' ipoteca o legale, o giudiziaria, o convenzionale è stato oppignorato, deve riflettere se ha fatto già inscrivere il suo istrumento al registro della conservazione delle ipoteche, o se non ha ancora preso questa precauzione; nel primo caso, egli non ha da far passo alcuno per la conservazione del suo diritto; il creditore istante dovrà necessariamente farlo avvisare della vendita e del momento in cui potrà farsi graduare, secondo il suo ordine d' ipoteca; infatti il pignoramento dovrà com' è stato detto di sopra, tit. anteced., essergli denunziato, e per tal modo il creditore inscritto diventa parte integrante in causa.

§. 17. Pertanto, se trovinsi parecchi creditori nello stesso caso, e se nascono incidenti, tutti dovranno esservi chiamati, ma non già nominatamente; egli è per difendere gl' interessi di tutti i creditori, che la legge prescrive di chiamare il solo primo inscritto a stare in giudizio. Salvati così gl' interessi di ciascuno, si eviterà una moltitudine di atti e di spese.

§. 18. Nel secondo caso, quando cioè il creditore ipotecario non ha fatto registrare il suo istrumento avanti l' epoca del pignoramento, ei sarà sempre a tempo di eseguir questa formalità fino al momento dell' aggiudicazione definitiva: bisognerà però che la sua inserizione preceda l' aggiudicazione suddetta, perciocchè dessa toglie il possesso legale al debitore, e quindi non sarà più tempo d' iscriversi su di uno stabile che ha finito di appartenergli. *Arg. dall' art.* 29.

§. 19. È qui l'occasione di ricordare opportunamente, che in forza della disposizione della legge civile, l'ipoteca della moglie su i beni del marito, e quella di un minore o di un interdetto su i beni del tutore o del curatore a motivo della gestione è una ipoteca legale, ed esiste indipendentemente da qualunque iscrizione, conservando la sua data, l'una a contare dal giorno del contratto di matrimonio, l'altra dal giorno dell'accettazione della tutela o della cura. *Leg. civ. art.* 2021. Intanto ad evitare sempre più il danno de' terzi e a rendere più operativo il sistema della pubblicità di ogni qualsiasi ipoteca, sia legale, sia privilegiata, l'art. 29 della novella legge, vuole che anche per la moglie, il minore, l'interdetto, debba prendersi la inscrizione nella conservazione delle ipoteche, e che tale iscrizione più non sia operativa se abbia luogo dopo il giorno destinato per l'aggiudicazione diffinitiva; e ne affida quindi il carico al procuratore del Re, a' parenti, agli affini ed anche agli amici; in mancanza di che dichiara sciolti gl'immobili pegnorati da ogni privilegio o ipoteca.

§. 20. Ma se, malgrado questa precauzione della legge, la inscrizione non seguisse, e per effetto di ciò la moglie, il minore o l'interdetto rimanessero scoverti de' loro crediti sul prezzo o su' fondi espropriati, per mancanza di aver fatto conoscere la loro ipoteca legale prima dell' aggiudicazione diffinitiva, il marito, il tutore o curatore sarebbero responsabili de' danni-interessi cagionati dalla loro negligenza, e soggetti inoltre all' arresto personale come colpevoli di stellionato. *Leg. civ. art.* 2022, §. 2; *art.* 29 *l. n.*

§. 21. Il tutore surrogato, essendo stabilito dalla legge ad invigilare agl' interessi che il minore o l'interdetto potesse avere contro il tutore, è tenuto, sotto la sua responsabilità personale, e sotto pena di tutt' i danni ed interessi, di farne eseguire in tempo utile le legali iscrizioni dipendentemente dall' amministrazione del tutore. *Leg. civ. art.* 2023.

Del resto è onninamente da consultarsi tutto quanto trovasi stabilito dalle *Leggi civili* al tit. *dei privilegi e delle ipoteche.*

Art. VI.

Dell' appello prodotto contro la sentenza in virtù della quale si agisce; e delle eccezioni di nullità di procedura e di forma in cui sieno incorsi gli atti di spropria.

Uno degli ostacoli che il debitore può arrecare a questa procedura si è l'appellazione, allorchè la sentenza, in forza della quale si procede al pegnoramento, è appellabile. Que-

sta circostanza ha meritato l' attenzione particolare della legge: noi ne parleremo in un primo capitolo. Accade altresì che nel corso della procedura si oppongano dalle parti eccezioni di nullità; a questo proposito si distinguono le nullità precedenti all' aggiudicazione preparatoria da quelle che le sono posteriori: locchè formerà la materia di due altri capitoli.

Cap. I.

Dell' appello dalle sentenze in virtù di cui si agisce.

§. 1. Alle volte il debitore, per ritardare gli atti esecutivi, interpone appellazione dalla sentenza che serve di titolo al pegnoramento. La facoltà di appellare dalle sentenze incidenti è circoscritta, come l' abbiamo osservato, a soli giorni dieci, salvo i casi particolari: ma la sentenza in virtù della quale si procede al pegnoramento non è compresa in questa disposizione, perciocchè è dessa il titolo fondamentale della procedura, e non un semplice accessorio. Frattanto dovrassi lasciare al debitore tutto lo spazio di tre mesi accordato in generale per interporre appellazione? La conseguenza certa di questa facoltà sarebbe, che il debitore per allontanare l' esecuzione, sceglierebbe ad appellare un momento in cui sarebbe importante di continuarla.

§. 2. Ad evitare un tale inconveniente, la legge ha stabilito, che, quantunque non sieno scorsi i termini, l' appellazione dalla sentenza in forza della quale si procede non sarà ricevuta, e sarà proseguita la spropriazione, qualora l' appellazione medesima sia stata prodotta e notificata al creditore nel giorno seguente al deposito del quaderno di vendita nella cancelleria del tribunale che procede. Dippiù ha stabilito che producendosi prima del detto termine, il debitore dovrà denunziare e far *vistare* l' appellazione dal cancelliere del detto tribunale, a pena di nullità, ed il cancelliere dovrà prendere notizia di tale adempimento sul registro delle appellazioni, allorchè vi registrerà l' appellazione prodotta. *Art.* 129.

§. 3. Si è voluto per tal modo prevenire qualunque sorpresa, ed assicurare insieme la sospensione degli atti durante l'appello. Il tribunale, informato dal cancelliere che il titolo del creditore è impugnato, non permetterà che le procedure sieno continuate prima che la corte abbia deciso. *Ivi.*

§. 4. Non adempiendo il debitore a tutte le formalità anzidette nel prescritto termine, l' appello non sarà più ammesso. Una sola che ne fosse trascurata l'atto di appellazione sarebbe irregolare; e si procederebbe oltre continuando gli atti fino al termine dell'istanza di pegnoramento. *Ivi.*

§. 5. Se la sentenza da cui si è appellato fosse esecutoria

provvisoriamente, le procedure continuerebbero non ostante l'appellazione, ma dovrebbero arrestarsi all' atto dell' aggiudicazione definitiva, e vi si procederebbe soltanto allorchè fosse stata pronunziata la decisione di appello; dappoichè la spropriazione, come è già stato detto, non potrà aver luogo che in forza o di una sentenza definitiva in ultima istanza, o di una sentenza passata in giudicato.

C A P. II.

Delle nullità anteriori all' aggiudicazione preparatoria.

§. 6. Il mezzo più ordinario di cui si servono i debitori è d'impugnare come nulli gli atti della procedura che si fa contro di loro. A scanso di abuso la legge ha dunque stabilito che in un pegnoramento di stabili le eccezioni di nullità di procedura o di forma contro gli atti che si notificano al debitore, non possano dedursi allorchè sia scorso il termine di sei giorni dal dì della notificazione dell' atto; ed ha aggiunto che tutte le eccezioni di nullità per gli altri atti della procedura di spropriazione che precedono l' aggiudicazione preparatoria, debban proporsi, a pena di decadenza, al più tardi cinque giorni avanti quello stabilito negli affissi per l' aggiudicazione medesima. *Art.* 136.

§. 7. Le suddette eccezioni di nullità si deducono con atto di patrocinatore a patrocinatore, il quale conterrà la enunciazione delle nullità, e la chiamata all' udienza a giorno fisso, che non potrà essere più tardi di quello stesso designato per l' aggiudicazione preparatoria. *Ivi.*

§. 8. Il tribunale dovrà giudicare su di esse prima dell' apertura degl' incanti preparatorj, e qualora le rigetti, e ciò avvenga nel giorno fissato per la preparatoria, farà immediatamente procedere agl' incanti; e quindi proclamerà l' aggiudicazione: il tutto colla medesima sentenza, ma con due separate dispositive. *Art.* 137.

§. 9. Non sarà appellabile la sentenza che avrà pronunziato sopra le dette eccezioni di nullità, o che avrà proclamata l' aggiudicazione preparatoria. *Ivi.*

C A P. III.

Delle nullità posteriori all' aggiudicazione preparatoria.

§. 10. Pronunciata l' aggiudicazione preparatoria, non sarà più possibile d' impugnare per nullità gli atti che l' han preceduta. Gli atti successivi, quando siano nel caso di essere impugnati a titolo di nullità, dovranno esserlo al più

tardi dieci giorni avanti quello stabilito negli affissi per l'aggiudicazione definitiva; dacchè questo termine è cominciato a decorrere non si ammetterà alcuna eccezione di nullità. *Articolo* 138.

§. 11. Queste eccezioni si propongono con atto di patrocinatore a patrocinatore, contenente chiamata all' udienza, almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione medesima, a pena di decadenza, giacchè il tribunale è tenuto a pronunziarvi sopra almeno cinque giorni prima che segua l' aggiudicazione diffinitiva: e detta sentenza sarà inappellabile. *Ivi.*

§. 12. Le sole nullità di procedura o di forma contro gli atti della nuova offerta del sesto, potranno dedursi all' udienza stessa designata pe' nuovi incanti, e con semplice conclusione. Il tribunale vi pronunzierà all' istante ed inappellabilmente. Qualora rigetti le eccezioni di nullità, procederà ai nuovi incanti, in seguito de' quali proclamerà la nuova aggiudicazione colla medesima sentenza, ma con separate dispositive. Ove poi faccia diritto all' aggiudicazione di nullità, rigetterà le nuove offerte, ed ordinerà la esecuzione della precedente aggiudicazione definitiva, condannando il nuovo offerente alle spese ed a' danni-interessi, se vi ha luogo. *Articolo* 139.

§. 13. Se le nullità sono ammesse, gli atti dichiarati nulli dovranno rinnovarsi dall' ultimo atto valido inclusivamente. *Art.* 80. Se queste sono rigettate, le aggiudicazioni avran luogo, come dicemmo, al giorno già precedentemente destinato.

Art. VIII.

Dell' appello contro la sentenza di aggiudicazione diffinitiva.

§. 1. Alcuni han pensato che questa disposizione fosse oziosa, perciocchè, essendosi esaurite prima dell' aggiudicazione diffinitiva tutte le eccezioni di nullità, non rimane altro a discutersi in appello sopra la sentenza diffinitiva che si è pronunziata dietro elementi di procedura non più attaccabili.

§. 2. Ma è da osservare che le eccezioni di nullità non sono le sole eccezioni che possono colpire la sentenza diffinitiva. Vi possono essere ancora altri motivi su cui può darsi luogo al rimedio dell' appello contro la sentenza diffinitiva, come sarebbe, se si fosse incorso in violazioni nel tempo dell' aggiudicazione diffinitiva, se si fosse malamente proceduto all' aggiudicazione pendente un reclamo di proprietà, se fosse il tribunale incorso in errori nel proclamare l' aggiudicazione diffinitiva pura e semplice in favore di un creditore che avesse dichiarato di volersi aggiudicare una parte dell' immobile corrispondente al suo credito, ec. ec.

§. 3. Conveniva adunque in ciò lasciare la via aperta all' appello, poichè non avrebbe potuto ripetersene l' esame innanzi al tribunale civile. La legge però, accorrendo contro l' abuso di questa facoltà, tanto più pernicioso in quanto che è prossimo il fine della procedura, ha sempre più ristretto il termine ad appellare, non accordando che soli dieci giorni, e dichiarando che questo termine non abbia a decorrere, come gli altri, dal giorno della notificazione della sentenza, ma dal giorno in cui è stata pronunziata, tuttochè la detta sentenza non siasi ancora spedita. *Art.* 140.

§. 4. Però siccome è necessario presentarsi alla gran corte il documento, perchè potesse decidere su l' appello, così si è stabilito che la parte instante nella discussione dell' appellazione debba produrre almeno l' estratto della sentenza che abbia proclamata l' aggiudicazione, e contro cui siasi appellato. *Ivi.*

§. 5. Questa appellazione s' intima alla parte nel domicilio del patrocinatore che l' ha rappresentata in prima istanza. *Art.* 96.

Art. IX.

Della rivendita in danno dell' aggiudicatario inadempiente.

§. 1. Uno degl' incidenti che ritarda il compimento della procedura di pegnoramento di stabili si è la mancanza dell' aggiudicatario in adempire le condizioni della vendita (1). Siccome il possesso del fondo non gli potrà intanto essere rilasciato, così dopo i venti giorni, dalla data dell' ultima aggiudicazione, se non siasi prodotto appello, ed in caso di appello, dopo i venti giorni che seguono la data della decisione che l' abbia diffinitivamente rigettato, si esporrà di nuovo all' asta a suo conto e pericolo, nè l' aggiudicatario inadempiente potrà giovarsi di alcuno de' favori che la legge accorda al debitore spropriato. *Art.* 141 e 143.

§. 2. Per provocare questa nuova asta, la parte più sollecita che abbia titolo esecutivo, facendosi rilasciare un certificato dal cancelliere comprovante la *mora* dell' aggiudicatario, senza altra formalità o sentenza avrà cura di ripetere la procedura inclusivamente dal fare apporre nuovi affissi e nuovi avvisi ne' giornali, su le basi dello stesso quaderno di vendita; serbando le norme già stabilite per gl' incanti e le aggiudicazioni. *Art.* 142 e 143.

§. 3. I nuovi avvisi ed affissi indicheranno ancora la no-

(1) *L' aggiudicatario moroso è soggetto all' arresto personale. Art.* 141.

vella vendita da farsi, il nome dell' aggiudicatario nì cui danno si fa, ed il giorno in cui avranno luogo gl' incanti. *Art.* 144.

§. 4. L' affisso sarà notificato al patrocinatore dell'aggiudicatario inadempiente, non che al debitore espropriato nel domicilio del suo patrocinatore, e non avendolo nel suo domicilio reale: questa notificazione dovrà farsi almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione preparatoria novella. *Art.* 145.

§. 5. Dovrà soprassedersi dall'aggiudicazione diffinitiva nella rivendita in danno, semprechè prima di proclamarsi questa, l' aggiudicatario giustifichi di aver adempiuto le condizioni dell' aggiudicazione, e paghi al creditore le spese della nuova subasta. *Art.* 146.

§. 6. Se adempiute dall' aggiudicatario le condizioni della sua aggiudicazione, trovavasi già pronunziata contro lui l' aggiudicazione preparatoria, questa diventa come non avvenuta, e l' aggiudicatario eventuale resta esonerato. *Ivi.*

§. 7. L' aggiudicatario inadempiente non rimane sciolto dalle sue obbligazioni verso i creditori del debitore spropriato, se non quando il secondo aggiudicatario adempia le sue obbligazioni verso i medesimi. Da ciò segue che ove mai la procedura contro l' aggiudicatario moroso si fosse inoltrata fino alla nuova aggiudicazione definitiva inclusivamente, ed il secondo aggiudicatario si rendesse inadempiente, anche il primo risentirebbe sempre, egli solo, tutto il danno; e che perciò i creditori hanno la scelta di procedere sempre ad una nuova rivendita in danno a rischio del primo o del secondo aggiudicatario, o di entrambi cumulativamente, e di astringere quello tra gli aggiudicatarj inadempienti che fosse più solvibile, per lo pagamento della differenza di prezzo. *Art.* 147.

§. 8. Inoltre in tal caso l' aggiudicatario moroso non solo perderà tutti i suoi diritti sullo stabile aggiudicatogli, ma dippiù se il prezzo della nuova vendita risulti minore di quello da lui stato offerto, sarà tenuto di sborsare la somma che costituisce la differenza, anche coll' arresto personale; e per l' opposto, se il prezzo dello stabile rivenduto sorpassi quello da lui offerto, il soprappiù non cadrà a suo profitto, ma a profitto prima dei creditori, indi del debitore. *Art.* 147.

§. 9. Più: qualora la rivendita si faccia in danno di uno degli oblatori del sesto rimasto aggiudicatario, questi sarà tenuto, anche coll' arresto personale, a pagare quella differenza che possa esservi tra il prezzo dell' ultima sua offerta, e quello della rivendita, per quanto la detta differenza ecceda la somma da lui depositata, poichè in tal caso l' aggiudicatario inadempiente ha già pagato delle somme in conto del prezzo di aggiudicazione. *Art.* 56 e 148.

§. 10. Se poi gl' immobili aggiudicati in dettaglio in favo-

re di un medesimo aggiudicatario, siano rivenduti in suo danno, la differenza del prezzo maggiore che si ritrae sopra una porzione non potrà compensarsi colla differenza del prezzo minore, che si ritrae sopra un' altra porzione. Quegli a cui danno si fa la vendita, dovrà pagare la differenza del prezzo minore, senza poter trarre vantaggio dalla differenza del prezzo maggiore. *Art.* 34, 66, 110 e 149.

§. 11. Ove finalmente avvenga che nella rivendita in danno, per difetto di altri oblatori, gl' immobili si aggiudichino a' creditori, quegli a cui danno si è fatto la rivendita, sarà tenuto anche per la diminuzione del sesto del prezzo accordato in beneficio de' creditori aggiudicatarj necessarj. *Art.* 150.

§. 12. Se nella procedura di cui trattiamo sopraggiungano degl' incidenti, questi, di qualunque natura sieno, verranno istruiti e giudicati nei modi spiegati in questo titolo. *Art.* 151.

Art. X.

Dell' arresto persònale, della decadenza e del caso di morte del debitore.

§. 1. Onde assicurare in un modo più positivo l' esatto adempimento delle aggiudicazioni, la legge novella d' espropria ha stabilito che l' arresto personale ne' casi in cui è ammesso nel giudizio di spropriazione forzata, e degl' incidenti sulla medesima, sarà pronunziato senza distinzione nè di sesso, nè di età, nè di somma. E ad oggetto di evitare che il marito avesse potuto col nome della moglie trovare un mezzo onde eludere in parte il rigore della legge, ha stabilito che il marito che abbia autorizzato la moglie ad offrire agl' incanti sia tenuto anch' egli solidalmente e coll' arresto personale per le obbligazioni dalla medesima contratte. *Art.* 152.

§. 2. La decadenza dallo sperimento di un diritto nella procedura di spropriazione e suoi incidenti, secondo il principio generale, dovrebbe essere pronunziata dal magistrato, il quale potrebbe in alcun caso accordare altro termine o ammettere, secondo le diverse circostanze, una eccezione tardiva; ma ora si è elevata cotesta penale a decadenza di diritto, cosicchè colui il quale non è attento a sperimentare il suo diritto fra il termine dalla legge stabilito, senza bisogno di pronunziazione del giudice, incorre nella decadenza quando è comminata dalla legge novella d' espropria, e non può sperare in alcun modo di esservi riabilitato. *Ivi.*

§. 3. Finalmente si è voluto assicurare la esecuzione anche in caso di morte del debitore, stabilendo che questa non impedisca il cominciamento nè la continuazione della spropriazione contro l' erede che amministri, durante i termini per

deliberare e per l' inventario ; e se non vi sia chi amministri, il creditore, per procedere agli atti della spropriazione contro l' amministratore, potrà provvedersi a norma delle disposizioni di procedura civile che or ora esamineremo sotto il titolo dell' inventario. *Art.* 153.

§. 4. Secondo l' *art.* 714 delle *leggi civili* è vietato di procedersi a condanna contro l' erede il quale non abbia dichiarata la sua qualità. Con tutto ciò si dee esser convinto di esser regolare, non già contrario ai principj della legge che la procedura di esecuzione si cominci o continui contro la eredità del debitore defunto, anche durante i termini per l' inventario e per deliberare; dappoichè la procedura di spropriazione è tutta di esecuzione non già un' istanza per condanna, e l' erede è convenuto meno nella qualità di erede, che come il detentore de' beni soggetti alla garentia in favore del creditore, ed il possesso per virtù della legge dalle mani del debitore defunto passa in quelle del suo successore, qualunque esso sia.

A r t. XI.

Delle procedure per vendite volontarie degl' immobili pegnorati o non pegnorati.

§. 1. Quando le parti agiscono di pieno accordo, non fa mestieri d' interporre l' autorità del magistrato, ed è ben ragionevole che le forme sopra stabilite per gl' incanti giudiziarj non possano essere adoperate per la vendita volontaria degli immobili appartenenti a maggiori i quali godano il pieno esercizio de' loro diritti. Tanto la legge prescrive in simili casi e sotto pena di nullità. *Art.* 154. Vedremo in seguito dell' opera, quando una domanda di divisione fatta in giudizio da maggiori produrrà la licitazione; ma rispetto a' beni appartenenti a minori ed interdetti si osserveranno le regole portate al *tit.* VI, *lib.* 8 *della vendita degl' immobili*; e quanto alle licitazioni *ved. il tit.* VII *del lib.* 3 *delle LL. CC. che ha per titolo, delle divisioni e vendite all' incanto.*

§. 2. Tuttavia, allorchè uno stabile è oppignorato, sarà in facoltà degl' interessati, qualora sieno tutti maggiori e godenti il pieno esercizio de' loro diritti, il dimandare che l' aggiudicazione sia fatta all' incanto innanzi notajo, o in giudizio, senz' altra formalità, eccetto quelle ordinate per la vendita de' beni immobili negli articoli 1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1040 delle *leggi di proc. civ.*: e se la vendita si faccia in giudizio, si osserverà anche quanto è prescritto negli art. 38, 62, 119 e 120 per ciò che concerne la pubblicazione ed il quaderno delle condizioni della vendita. *Art.* 155.

§. 3. Le persone che possono domandare di cangiarsi in vendita volontaria la spropriazione forzata, sono il debitor pegnorato, il creditor pegnorante e gli altri creditori. Ma fa d'uopo del consenso di tutte le parti per potersi cangiare di procedura.

§. 4. Le circostanze in cui si può fare tale dimanda sono 1. che lo stabile si trovi già pegnorato; 2. che gl' interessati sieno maggiori, e godenti il pieno esercizio de' loro diritti. Questa dovrà essere proposta e discussa come ogni altro incidente di espropriazione.

§. 5. La domanda suddetta può farsi in ogni stato di causa, poichè la legge non diffinisce un termine di decadenza. D' altronde trattandosi di esercizio volontario di una facoltà era inutile limitarne il periodo.

§. 6. Se però un creditore sia minore o interdetto, il tutore potrà, previa l' autorizzazione del consiglio di famiglia, unirsi alle altre parti interessate per proporre la stessa dimanda. E se il debitore sia minore o interdetto, le parti interessate non potranno proporre la detta dimanda se non assoggettandosi a tutte le formalità stabilite per la vendita de' beni de' minori.

Art. XII.

Formole degl' incidenti nella procedura di pegnoramento di stabili.

§. I.

Dimanda per la riunione di più pegnoramenti d' immobili diversi.

» Ai sig. Presidente e Giudici componenti il tribunale civile sedente in . . .

» Il sig. . . . proprietario dimorante in . . . strada . . . . num. . . . rappresentato dal suo patrocinatore sig. . . . . domiciliato in . . . strada . . . n.° . . . espone che in virtù d' istromento di mutuo a respiro diffinito stipulato per notar . . . . residente in . . . registrato . . . . . l' esponente fece ingiungere precetto, e quindi procedere al pegnoramento di un territorio vigneto sito nel comune di . . . in contrada . . . in danno del sig. . . . . ad oggetto di procedere alla vendita giudiziale forzata del medesimo, per soddisfarsi di un suo credito contro il detto sig. . . . per principale, interessi e spese.

» Questo pegnoramento fu denunziato al debitore con atto del dì . . . registrato . . . . e quindi trascritto nell' ufizio della conservazione delle ipoteche di questa provincia nel dì . . . unitamente all' atto di denunzia.

» Mentre l' esponente stava per procedere agli atti ulteriori di spropriazione ha saputo di essersi fatto pegnoramento di altri immobili in danno dello stesso debitore sig. . . . . ad istanza del sig. . . . . la cui procedura è anche introdotta innanzi questo tribunale.

» E siccome è utile che le due procedure vengano riunite in una, ad oggetto di risparmiare tempo e spese, così l' esponente, uniformandosi alla disposizione dell' art. 97 della legge de' 29 dicembre 1828, dimanda che piaccia al tribunale di ordinare che i due pegnoramenti d' immobili diversi vengano riuniti in una sola e medesima procedura, la quale dovrà esser continuata a cura e diligenza dell' istante primo pegnorante. In caso di contestazione dimanda che il sig. . . . sia condannato alle spese del presente incidente ».

Firmato D. . . Patrocinatore.

Notificazione della suddetta dimanda.

» L' anno . . . .

» Ad istanza del sig. . . patrocinatore del sig. . .

» Io . . . . usciere presso il tribunale civile sedente in . . . ivi domiciliato ho notificato la soprascritta dimanda al sig.... patrocinatore del signor . . . domiciliato . . . e l'ho nel tempo stesso avvisato ad assistere la mattina di . . . alla udienza del detto tribunale civile per sentir ordinare la chiesta riunione di pegnoramenti diversi.

» Copia della detta dimanda, e del presente atto è stata da me lasciata nel domicilio del detto sig. . . . consegnandola ad un giovine del suo studio ».

Sentenza che ordina la riunione de' due pegnoramenti.

» Veduta la domanda del sig. . .

» Veduti gli atti di pegnoramento in contesa, da' quali risulta che immobili diversi si sono con essi pegnorati in danno del sig. . . .

» Veduto l' art. 97 della legge de' 29 dicembre 1828.

» Atteso che il sig. . . . è primo pegnorante.

» Atteso che la legge vuole imperiosamente la riunione de' pegnoramenti d' immobili diversi, fatti con differenti atti contro uno stesso debitore; e portati innanzi al medesimo tribunale.

» Che la dimanda di riunione non è contraddetta.

» Il tribunale, pronunziando diffinitivamente, ordina che i due pegnoramenti, uno in data de' . . . ad istanza del sig. . . . e l' altro in data de' . . . ad istanza del sig. . . . . fatti

in danno del sig. . . vengano riuniti in una medesima procedura, la quale sarà continuata a cura e diligenza del sig. . . primo peguorante.

» Condanna il sig. . . a consegnare al sig. . . . fra tre giorni dalla data della presente e contro ricevuta del di lui patrocinatore tutte le carte relative al pegnoramento da lui fatto. In caso d' inadempimento, elasso il detto termine, vi sarà astretto anche con arresto personale, e sarà lecito al sig. . . . di far estrarre i duplicati de' documenti a spese e danno del sig. . .

» Della presente sentenza sarà presa nota dovunque sarà necessario.

» Le spese del presente incidente sono compensate fra le parti, le quali potranno imputarle rispettivamente fra le spese della procedura a carico della massa.

Nota. — Allorchè i pegnoramenti riuniti abbiano la stessa data; la continuazione della procedura appartiene a colui che produce il titolo più antico: se i titoli hanno la stessa data appartiene a colui che vanta credito maggiore; ed in caso d' identità di data e di eguaglianza di somma, il patrocinatore più anziano assume il peso della procedura.

L' anzianità si determina dall' antichità d' inscrizione nell' albo de' patrocinatori non già dalla età.

La sentenza di riunione non pare suscettiva di appello poichè dee considerarsi come preparatoria.

§. II.

Dimanda per riunirsi i pegnoramenti di una medesima tenuta sita in più provincie (art. 10).

» Ai signori presidenti e giudici del tribunale civile sedente in . . .

» Il sig. . . . patrocinatore del sig. . . . l' espone che ad istanza del suo mandante con processo verbale del dì . . . per l' usciere presso . . . sig. . . , si è proceduto al pegnoramento della vasta tenuta denominata . . . . la quale è promiscua fra i confini de' comuni di . . . . appartenenti a questa provincia, e quelli di . . . . appartenenti alla provincia di . . . .

» Il detto processo verbale di pegnoramento è stato trascritto ne' due ufizj delle dette provincie per la parte che a ciascuna di esse appartiene.

» La enunciata tenuta non può comodamente dividersi

senza notabilissima depreziazione, e perciò è indispensabile che sia venduta in un solo incanto. Per tal circostanza dimanda che analogamente al disposto nell'art. 2111 leg. civ., e dell' art. 10 leg. de' 29 dicembre 1828 si ordini che la procedura per tale spropriazione sia portata innanzi a questo tribunale nella cui giurisdizione trovansi i fabbricati che son compresi nella detta tenuta (ovvero la maggior rendita fondiaria).

Nota. — La dimanda debb' essere comunicata al pubblico ministero. — Questa dimanda non dee farsi allorchè la circostanza della riunione è stata rilevata nei processi verbali, e vi sia stata citazione apposita per tale oggetto nell' atto di denunzia al debitore. Ove ciò non siasi fatto la dimanda dee notificarsi al debitore, o al suo patrocinatore, se vi sia, per mezzo di usciere.

Sentenza su la dimanda di riunione presso un medesimo tribunale.

» Veduta la dimanda del sig. . . . . per la continuazione innanzi a questo tribunale, della procedura di spropriazione delle diverse parti della tenuta denominata . . . promiscua tra questa e la provincia limitrofa di . . .

» Veduti gli art. 2111 leg. civ. e 10 leg. de' 29 dicembre 1828.

» Atteso che i processi verbali di pegnoramento dimostrano la indivisibilità della tenuta suddetta;

» Che le parti non si oppongono alla continuazione della procedura in questo tribunale.

» Il tribunale udito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, ed uniformemente alle medesime, dichiara la sua competenza a procedere per la spropriazione degl' immobili esistenti in questa provincia, ed in quella limitrofa di.., formanti parte della tenuta denominata. . . pegnorata in danno del sig. . .

» Ordina quindi che a cura del creditore istante si proceda innanzi a questo tribunale agli atti ulteriori della spropriazione.

» Della presente sentenza sarà presa nota ovunque sia necessario.

» Giudicato e pubblicato alla udienza del dì . . . »

Nota. — In questo incidente il pubblico ministero debb'essere inteso, perchè la contestazione avvolge una quistione di competenza per ragione di materia, nella quale dee necessariamente prendere parte.

Della detta sentenza dee prendersi notamento nei registri della conservazione delle ipoteche delle diverse provincie ove sono gli immobili nel margine del pegnoramento trascrittovi.

La formola della notata è quella notata nel §. p.267.

---

§. III.

Denunzia di un pegnoramento più ampio del primo
(art. 98).

Nota. — Allorchè un secondo pegnoramento comprende altri immobili oltre quelli già pegnorati, il secondo pegnoramento viene trascritto solamente per gl' immobili non compresi nel primo. In questo caso il secondo pegnorante dee denunziare al primo il suo pegnoramento più esteso, e questi è tenuto di riunire o continuare la procedura. La denunzia si fa con atto di patrocinatore nel seguente modo.

» Il sig. . . domiciliato in . . . strada . . . num. . . . patrocinatore del sig. . . proprietario dimorante in . . . strada . . . num. . . col presente atto, denunzia in copia al sig. . . domiciliato strada . . . . num. . . . patrocinatore del sig. . . proprietario dimorante in . . . strada . . . num. . . . primo pegnorante di un territorio aratorio sito nel comune di . . . . circondario di . . . in contrada di . . . della estensione di . .

» Un processo verbale fatto nel dì . . . dal sig. . . usciere presso . . . registrato . . . denunziato al debitore sig. . . e quindi trascritto all' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia di . . . ad istanza del detto sig. . . contenente il pegnoramento tanto del su enunciato territorio, quanto di un' altro territorio vigneto sito in contrada di . . . nel comune di . . . . circondario di . . . . della estensione di tomoli . . .

» In conseguenza il dichiarante domanda che per parte del detto patrocinatore sig. . . si riuniscano in una medesima procedura di spropriazione i due pegnoramenti a termini dell' art. 90 della legge da' 29 dicembre 1828. In mancanza, si protesta pe' danni ed interessi, e si riserva domandar la surrogazione. Fatto il dì . . . »

Firmato . . . Patrocinatore.

Atto di notificazione.

» Il soprascritto atto, ad istanza del sig. . . . patrocinatore domiciliato . . . è stato da me sottoscritto usciere presso

il tribunale civile sedente in . . . . ivi domiciliato, intimato, lasciandone copia al sig. . . patrocinatore . . . nel suo domicilio in strada . . . consegnandola a persona che ha detto essere sua domestica ».

Nota. — Riguardo alle obbligazioni del patrocinatore cui si denunzia il pegnoramento, si osservi l' art. 98 di detta legge.

Nel caso cui si riporta il presente modello non fa d' uopo di pronunziazione del tribunale per la riunione.

Neppure è necessaria la sentenza di riunione quando lo stesso spropriante fa un pegnoramento più ampio nel caso dell' art. 100.

---

§. IV.

Dimanda di apprezzo e destinazione de' periti (art. 102).

» L' anno . . . il giorno. . . il mese . . .

» Ad istanza del sig. . . . proprietario dimorante in . . . strada . . . num. . . . il quale per le presenti procedure elige domicilio in casa di . . . strada . . . n.° . .

» Io Usciere . . . ho dichiarato al sig. . . . attore per la spropriazione forzata degl' immobili pegnorati a di lui istanza in danno del sig. . . con processo verbale dell' usciere presso . . . sig. . . del dì . . . (registrato . . .) denunziato al sudetto sig. . . . con atto del dì . . . (registrato . . .) ; che l' istante trova pregiudizievole ai suoi interessi ed a quello degli altri creditori il prezzo de' detti immobili che si vogliono spropriare, risultante dalla valutazione legale secondo la rendita segnata ne' catasti fondiarj, su la cui base si vuol procedere alla vendita. Dimanda quindi formalmente che pria di andarsi ad atti ulteriori si proceda all' apprezzo de' medesimi nelle forme volute dal rito, ad oggetto di aumentarne il valore (o di minorarlo). In conseguenza ho citato il detto sig. . . . a comparire fra tre giorni alla udienza del tribunal civile sedente in . . . ove si procede alla spropriazione, ad oggetto di sentir fare diritto alla presente domanda, e destinare di ufizio dal tribunale i periti che debbano eseguire la valutazione de' detti immobili, qualora non si concordi su la scelta de' medesimi.

» Gli ho dichiarato in fine che il sig. . . . patrocinatore presso il detto tribunal civile, domiciliato in . . . strada . . . num. . . procederà per lo istante.

» Copia del presente atto è stata da me sottoscritta e lasciata nel domicilio del sig. ... consegnandola ad una persona che ha detto esser di lui germano, ».

Firmato . . . Usciere.

§. V.

Sentenza di destinazione de' periti (art. 103).

» Nella causa di spropriazione forzata d' immobili ad istanza del sig. . . in danno del sig. . . messa a ruolo generale num. . .

». Il tribunal civile sedente in . . . ha pronunziata la seguente sentenza tra i sig. . .

» Veduta la dimanda avvanzata dal sig. . . per l'apprezzo degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . . siti nel comune di . . . con processo verbale del dì . . .

» Veduto gli art. 35 , 102 e seg. della legge de' 29 dicembre 1828.

» Considerando che la detta dimanda è stata prodotta in tempo utile da persona che ha diritto a farla.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente fa diritto alla dimanda del sig. . . . , e quindi ordina che si proceda all' apprezzo degl' immobili pegnorati ad istanza del sig. . . in danno del detto sig. . . con processo verbale del dì . . .

» A tal uopo (qualora le parti non concordino fra tre giorni da oggi su la scelta de' periti , e sul tempo fra il quale l' apprezzo dovrà eseguirsi) il tribunale nomina fin da ora, di ufizio, i periti legalmente autorizzati, sig. . . i quali in vista de' necessarj documenti , e de' rilievi che potranno esser presentati dalle parti interessate , eseguiranno l' apprezzo degli enunciati immobili fra il termine di un mese dal dì in cui i detti periti avranno prestato il giuramento nelle mani del giudice sig. . . che delega per questo atto.

» Le spese per l' apprezzo saranno a carico del richiedente , salvo il rimborso se vi sarà luogo a termini della legge. Le spese del presente incidente saranno rispettivamente dalle parti comprese fra le spese straordinarie della procedura a carico della massa.

» Così giudicato e pubblicato alla udienza del dì. . . presenti i sig. . .

Firmato. D. . . Presidente.
C. . . Cancelliere.

Nota. — Se le parti sono di accordo su la scelta de' periti, e sul tempo fra 'l quale dovrà farsi l' apprezzo, dovranno farne la dichiarazione in cancelleria a termini dell' art. 411 delle leggi di procedura civile: in seguito di tal consenso domanderanno al tribunale la destinazione di un giudice per la prestazione del giuramento.

§. VI.

Atti di scusa e ricusa contro i periti (art. 107 a 108).

» Il sig. . . . proprietario domiciliato in . . . rappresentato dal suo patrocinatore D. . . domiciliato . . . dichiara al sig. . . che l' istante ricusa formalmente col presente atto il sig. . . uno de' periti nominati di ufizio dal tribunale civile sedente in . . . . per l' apprezzo de' beni pegnorati ad istanza dello stesso sig. . . in danno del sig. . . . con sentenza del dì . . . .

» Il motivo della ricusa è fondato su l'art. . . leg. di proc. civ. mentre il detto perito è congiunto in terzo grado col sig. . . una delle parti in questo giudizio.

» Quindi avvisa il detto sig. . . . a comparire all' udienza del tribunal civile suddetto ad oggetto di sentir fare diritto alla ricusa e nominare altro perito in luogo del ricusato.

» Il presente atto di ricusazione è stato sottoscritto nell' originale e nella copia dal sig. . . ricusante.

Nota. — L'atto di ricusazione si notifica a colui che ista per l' apprezzo, ed al perito ricusato con assegnazione a comparire all' udienza.

Sentenza che rigetta la ricusa.

» Atteso che il dedotto impedimento di parentela non regge in fatto.

» Il tribunale pronunciando diffinitivamente rigetta la proposta ricusa del perito . . . da parte del sig. . . Ordina che la elezione fatta con sentenza del dì . . . abbia il suo effetto. Condanna il ricusante sig. . . alle spese del presente incidente liquidate in duc. . . , ed al ristoro de' danni interessi da liquidarsi come per legge in favore del sig. . .

Nota. — Quante volte il perito ricusato dimandi esser ristorato del danno recatogli colla ricusazione il tribunale dee farvi diritto, ma colla medesima sentenza dee nominare altro perito

in luogo del ricusato, il quale non ostante il rigetto della ricusazione decade dal diritto di far da perito nella causa. (*art. 408 leg. di proc. civ.*).

Sentenza che ammette la ricusa.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente fa diritto alla ricusa prodotta dal sig. . . contro il perito sig. . . e conseguentemente nomina di ufizio il sig. . . in luogo del ricusato, per eseguire unitamente agli altri due periti nominati, l' apprezzo giusta la sentenza del dì . .

» Le spese del presente incidente fra quelle straordinarie della procedura di spropriazione da prelevarsi dalla massa ».

Atto di scusa.

» Il sig. . . patrocinato dal sig. . .

» Dichiara al sig. . . patrocinatore del sig. . . che egli non è al caso di prestare la sua opera per eseguire l' incarico affidatogli dal tribunale civile sedente in . . . con sentenza del dì . . . dell' apprezzo degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . ad istanza del sig. . . , perciocchè il dichiarante trovasi da più tempo infermo ed in istato di non poter agire. Domanda perciò essere esonerato di tale commessione. A questo effetto avvisa il detto sig. . . ad assistere la mattina del dì . . . alla udienza del tribunale civile per sentir surrogare al dichiarante altro perito per l'enunciato apprezzo.

» Il presente atto di scusa è stato sottoscritto dal sig. . . su l' originale e su la copia ».

Nota. — Il soprascritto atto di scusa si notifica al patrocinatore che ha fatto istanza pel giuramento per mezzo di usciere.

Sentenza del tribunale su la scusa.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente su la scusa prodotta dal perito sig. . . e facendo diritto alla dimanda dello stesso lo discarica della commessione a lui affidata con sentenza de'. . . per l' apprezzo degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . ed in sua vece nomina per lo enunciato incarico il sig. . . . architetto, il quale lo adempirà unitamente agli altri periti destinati, dopo dato il giuramento ne' termini della enunciata sentenza.

» Le spese del presente incidente in sospeso.

» Giudicato e pubblicato alla udienza, presenti i signori... Oggi li. . .

Dimanda per l' assegnazione de' periti a giurare
(art. 408 L. p. c.).

» Al sig. . . Giudice del tribunale civile sedente in . . .

» Il sig. . . . patrocinatore del sig. . . . espone che con sentenza di questo tribunale del dì . . . ella è stata delegata a ricevere il giuramento de' sig. . . periti destinati di ufizio colla sentenza medesima per l' apprezzo degl' immobili pegnorati ad istanza del sig. . . in danno del sig. . . . Affinchè i periti possano adempiere la loro commessione la prega permettere di assegnare i detti tre periti pel giorno ed ora che le sembrerà per prestare nelle di lei mani il giuramento a termini della legge. Fatto il dì . . .

Firmato . . . Patrocinatore.

Ordinanza del giudice.

» Si permette di assegnare i detti periti alla nostra presenza per la mattina del dì . . . alle ore . . . nella sala di udienza del tribunale.

Firmato . . . Giudice Comm.

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . .

» Ad istanza del sig. . . proprietario domiciliato . . . ed in virtù della soprascritta ordinanza del giudice commessario, del dì . . .

» Io . . . usciere presso il tribunal civile sedente in . . . ho citato il sig. . . architetto domiciliato . . . il sig. . . maestro falegname domiciliato . . . il sig. . . maestro ferrajo domiciliato. . . tutti tre periti nominati di ufizio (*o eletti di accordo*) per procedere all' apprezzo dei beni pegnorati in danno del sig. . . a termini della sentenza del detto tribunale del dì . . . a comparire il giorno . . . alle ore . . . nella camera del consiglio dello stesso tribunale, innanzi al sig. . . giudice commessario, ad oggetto di prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere l' incarico loro affidato, e fissare il giorno e l' ora in cui daran cominciamento alle loro operazioni. Il sig. . . . patrocinatore domiciliato . . . assisterà per l' istante.

» Copia del presente atto è stata da me usciere lasciata ai detti sig. . . nel loro rispettivo domicilio come sopra, consegnandola a persone che han detto essere rispettivamente loro domestici.

Verbale di giuramento de' periti.

» L' anno . . . il giorno . . . il mese . . .

» Nella sala di udienza del tribunal civile . . .

» Innanzi a noi . . . giudice del detto tribunale destinato con sentenza del dì . . . . tra li signori . . . . per ricevere il giuramento dei periti incaricati con detta sentenza di eseguire l' apprezzo degl' immobili pegnorati in danno del detto sig. . . . loro commesso.

» Si è presentato il sig. . . patrocinatore del sig. . . . il quale ci ha dichiarato che in virtù di nostra ordinanza ha fatto citare innanzi a noi i tre periti nominati di ufizio, ad oggetto di prestare il loro giuramento , e designar l' ora ed il giorno della esecuzione: quindi ci ha richiesto di ricevere tale giuramento riserbandosi di far rimpiazzare i periti che mancheranno.

» Dopo di ciò si sono presentati

» Il sig. . . architetto domiciliato . . .

» Il sig. . . agrimensore domiciliato . . .

» Il sig. . . maestro fabbricatore domiciliato . . .

» I quali han successivamente prestato nelle nostre mani il giuramento di bene e fedelmente eseguire la commessione loro affidata colla enunciata sentenza. Ed all' uopo han designato il giorno . . . alle ore . . . per accedere sopra luogo e cominciare le loro operazioni.

» Di quale comparsa , dichiarazioni , dimande , giuramento ed appuntamento abbiamo dato atto , e quindi abbiamo ingiunto alla parte presente che si trovi sopra luogo , ed ordinato di avvertirsi di ciò con atto di patrocinatore la parte contumace.

» In fede si è redatto il presente processo verbale firmato da noi e dal cancelliere.

Firmato . . . Giudice. — . . . Cancelliere.

Avviso per la perizia (art. 409 L. p. c.).

» Il sig. . . patrocinatore del sig. . . dichiara al sig. . . patrocinatore del sig. . . che i tre periti nominati con sentenza del dì . . . per l' apprezzo degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . hanno prestato il giuramento ed hanno fissato il giorno di . . . per le loro operazioni , come dal processo verbale redatto innanzi al giudice commessario il dì . . .

» In conseguenza il dichiarante avvisa il sig. . . di trovarsi nel giorno ed ora indicata (se altrimenti non creda convenirgli) ad oggetto di assistere alle operazioni de' periti per

l'enunciato apprezzo; avvertendolo che la sua contumacia sopra luogo non arresterà la esecuzione dell' apprezzo medesimo

» Fatto in . . . il giorno . . .

Firmato . . . Patrocinatore.

Nota. — Questo avviso non dee intimarsi allorchè le parti sono state presenti al giuramento de' periti.

§. VII.

Opposizione alla perizia (art. 113 e 114).

» Il sig. . . patrocinatore del sig. . . creditore iscritto del sig. . . dichiara al sig. . . patrocinatore del sig. . . creditore istante (o debitor pegnorato).

» Ch' egli si oppone formalmente al rapporto redatto dai periti signori . . . per l' apprezzo degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . I motivi pei quali il dichiarante si fa opponente sono i seguenti . .

(*Si espongano i motivi*).

» Dall' esposte ragioni si raccoglie evidentemente che la valutazione degl' immobili è erronea e merita esser rettificata.

» A tal uopo conchiude che il tribunale, accogliendo le esposte ragioni, ordini una nuova perizia da eseguirsi da tre periti diversi nominati di ufizio, qualora le parti non concordino nella scelta di altri. Il dichiarante perciò avvisa i suddetti sig. . . ad assistere la mattina del dì . . . alla udienza del tribunale civile che procede, ad oggetto di sentir fare diritto alla esposta dimanda. Fatto il dì . . .

Firmato . . . Patrocinatore.

La intimazione di questo atto dee farsi al patrocinatore del creditore istante se la opposizione si produce dal debitore o da altro creditore. Dee intimarsi al debitore ed al creditore richiedente l' apprezzo, se la opposizione si produce dal creditore istante.

Sentenza che ammette le opposizioni alla perizia.

» Il tribunale, pronunziando diffinitivamente, fa diritto alle opposizioni prodotte da parte dei sig. . . al rapporto dei

periti sig. . . in data de'. . . contenente l' apprezzo degl' immobili pegnorati in danno del sig. . , ed ordina che si proceda ad una nuova valutazione. A tal uopo le parti concorderanno fra tre giorni da oggi nella elezione dei nuovi periti, altrimenti rimangono fin da ora nominati di ufizio i sig. . . . i quali prestato pria il giuramento nelle mani del sig. . . giudice commessario, procederanno, fra il termine di trenta giorni da quello del giuramento, alla nuova valutazione de' fondi pegnorati, tenendo presente il rapporto dei primi periti, i rilievi delle parti, non che ogni altro elemento e dilucidazione legale che crederanno necessaria.

» Le spese della perizia a carico del richiedente, salvo il ripeterle se vi sia luogo. Quelle del presente incidente in sospeso.

Sentenza che rigetta le opposizioni alla perizia.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente, rigetta come insussistenti le opposizioni proposte per parte del sig. . . al rapporto dei periti . . . del dì . . . contenente la valutazione degl' immobili pegnorati, in danno del sig. . . ed ordina che il sig. . . patrocinatore istante per la spropriazione proceda agli atti ulteriori.

» Condanna il sig. . . ed il di lui patrocinatore sig. . . . solidalmente al pagamento delle spese del presente incidente liquidate in duc. . . ai danni interessi da liquidarsi per via di specifica a norma della legge e senza rimborso. Giudicato e pubblicato alla udienza, presenti i sig. . . oggi li . . .

§. VIII.

Opposizioni al quaderno (art. 119 e 120).

» Il sig. . . patrocinatore del sig. . . domiciliato . . . . dichiara al sig. . . patrocinatore istante nella procedura di spropriazione forzata degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . ch' egli si oppone formalmente alle condizioni della vendita in particolare per ciò che concerne gli articoli delle medesime.

» I motivi che appoggiano il presente atto di opposizione sono i seguenti. . .

(*Si esprimono distintamente*)

» In conseguenza di ciò il dichiarante conchiude che piaccia al tribunale rettificare nel seguente modo, (*ovvero depennare*) l'art. . . delle dette condizioni della vendita. A tal effetto il dichiarante avvisa il suddetto sig. . . ad assistere la mattina de' . . . . all' udienza del detto tribunale civile, ad oggetto di sentir fare diritto alle sue esposte opposizioni, colla condanna alle spese del presente incidente in favore del dichiarante. Fatto il dì . . »

Firmato . . . Patrocinatore.

Notificazione delle opposizioni.

» Il sopra scritto atto di opposizione è stato da me sottoscritto usciere presso il tribunal civile in . . notificato, lasciandone copia da me firmata al suddetto patrocinatore sig. . . nel suo domicilio strada . . . parlando con persona che ha detto esser un giovane del suo studio. Fatto il dì . . .

Firmato . . . Usciere.

Sentenza che fa diritto alle opposizioni.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente fa diritto alle opposizioni prodotte dal sig. . . . su gli art. . . . delle condizioni della vendita giudiziale forzata degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . Conseguentemente ordina che l'art. . . delle dette condizioni sia depennato, e che l'art.... sia modificato sul quaderno nel seguente modo (*Si indica la rettificazione*). Tali rettificazioni si eseguiranno a cura del patrocinatore istante fra tre giorni da oggi, senza spedire nè intimare la presente sentenza.

» Le spese di questo incidente compensate fra le parti contendenti. Giudicato e pubblicato ec. ec. ».

§. IX.

Domanda di surrogazione nel giudizio di spropriazione. (art. 121 e seg.).

» Il sig. . . domiciliato in . . . strada . . . num. . . patrocinatore del sig. . . possidente dimorante in . . . strada . . . num. . . .

» Contro il sig. . . domiciliato in . . . strada . . . n. . . patrocinatore del sig. . .

» Poichè per parte del detto sig. . . non si è curato di riunire nella medesima procedura il pegnoramento denunziatogli con atto del dì . . . il concludente dimanda essere surrogato nella procedura di spropriazione d' immobili incoata in danno del sig. . . ; ed in conseguenza condannarsi il detto sig. . . . a passargli contro sua ricevuta, fra tre giorni dalla data della sentenza da emettersi, i documenti della procedura: altrimenti esservi astretto coll' arresto personale, ed essere nel tempo stesso autorizzato il concludente a farsi rilasciare da qualunque depositario i duplicati de' documenti medesimi, a spese dello stesso sig. . .

» Conchiude in oltre per la condanna alle spese in caso di contraddizione, o colla facoltà in caso contrario d' imputare le spese del presente incidente fra gli esiti straordinarj della procedura a carico della massa.

» In conseguenza di che avverte il sig. . . ad assistere nel giorno . . . all' udienza del tribunal civile sedente in . . . ad oggetto di sentir fare diritto alla presente dimanda con sentenza diffinitiva ed inappellabile ».

Firmato . . . Patrocinatore.

Notificazione.

» Il soprascritto atto, da me sottoscritto usciere presso il tribunale civile sedente in . . . ivi domiciliato . . . è stato intimato ad istanza del sig. . . patrocinatore del sig. . . . domiciliato . . . al sig. . . patrocinatore del sig. . . . Copia del medesimo non che della presente intimazione è stata lasciata nel domicilio del medesimo in . . . , consegnandola a persona sua domestica come ha detto. Oggi li . . . »

Firmato . . . Usciere.

Nota. — Questo atto dee intimarsi al patrocinatore della parte negligente ed al patrocinatore del debitore, se lo abbia costituito. Non è necessario notificarlo al debitore, che non abbia patrocinatore.

Sentenza su la domanda di surrogazione.

» Veduti gli articoli 97, 121, 124, 125 della legge de' 29 dicembre 1828.

» Atteso, che il sig. . . è stato messo in mora per la riunione della procedura; e che esso non ha giustificato di aver fatto per quest' oggetto alcun atto, per lo che è incorso in negligenza.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente ed inappellabilmente ai termini de' citati articoli, surroga il sig. . . . per la continuazione della procedura di espropriazione, introdotta in danno del sig. . . coi pegnoramenti del dì . . . e del dì . . . In conseguenza condanna il sig. . . a passare, fra tre giorni dalla data della presente sentenza, al sig. . . dietro ricevuta del suo patrocinatore i titoli e documenti relativi alla procedura medesima, che trovansi presso di lui, ed in mancanza il detto sig. . . vi sia astretto con tutti i mezzi legali, ed anche coll' arresto personale. Nel tempo stesso autorizza il sig. . . di far estrarre i duplicati de' titoli e documenti a spese e danno del sig. . .

» Le spese del presente incidente compensate fra le parti. Quelle fatte dall'attore nella surrogazione si comprenderanno fra le spese straordinarie di procedura.

» Giudicato e pubblicato all' udienza del giorno di . . . presenti . . .

Nota.— Se la domanda di surrogazione viene contraddetta, il contraddicente debb' esser condannato alle spese dell' incidente. Se la surrogazione è pronunziata per frode, o dolo, o collusione da parte del creditore istante, la sentenza che ammette la dimanda è suscettiva di appello.

§. X.

Deposito in cancelleria, de' documenti per lo reclamo di proprietà (art. 130 e seg.).

» L' anno . . . Nella cancelleria del tribunale civile della provincia di . . . sedente in . . . è comparso il sig. . . . . domiciliato . . . strada . . . num. . . patrocinatore del sig. . . . possidente, domiciliato in strada . . . num. . . . . il quale ha dichiarato che dovendo produrre reclamo di proprietà di una casa sita nel comune di . . . strada . . n.° . . . erroneamente pegnorata ad istanza del sig. . . . in danno del sig. . . . egli deposita, a norma della legge, i seguenti documenti di cui intende servirsi in appoggio della sua dimanda : cioè

» 1.° Una copia del contratto di compra vendita de' detti fondi stipulato sotto il dì . . .

» 2.° Un altro istrumento di divisione del dì . . .

» 3.° Un terzo istrumento di affitto del dì . . . Del che il detto sig. . . ha chiesto formarsi il presente atto da lui firmato, e dal Cancelliere ».

Firmato . . . Patrocinatore.
. . . Cancelliere.

Nota. — Il patrocinatore che deposita dee levare spedizione di tale atto di deposito per notificarlo alla controparte, unitamente al reclamo di proprietà, il quale debb' essere formato con atto d' intervento in causa nel seguente modo.

Dimanda d' intervento in causa per reclamo di proprietà.

» Ai sig. Presidente e giudici componenti il tribunal civile sedente in . . .

» Il sig. . . . proprietario domiciliato . . . strada num. . . rappresentato dal sig. . . . patrocinatore domiciliato . . . strada . . . num. . .

» L' espone che con istrumento stipulato il dì . . . . registrato . . . . per notar . . . residente in . . . . comprò dal sig. . . . una casa sita in . . . strada . . . num. . . . confinante dai lati di oriente e mezzogiorno colle strade . . . e da' lati di settentrione ed occidente con altre case de' sig. . .

» Mentre era nel pacifico possesso di questo immobile, l' esponente lo ha veduto indebitamente pegnorato, unitamente ad altri immobili ad istanza del sig. . . . in danno del detto sig. . .

» E siccome non può rivocarsi in dubbio che l' enunciato edifizio appartenga all' esponente, e che ha dovuto esser compreso nel pegnoramento per equivoco dell' usciere esecutore, così conchiude perchè piaccia alla giustizia del tribunale ammetterlo interventore nel giudizio di spropriazione forzata in danno del sig. . . . e facendo dritto al presente reclamo, ordinare che la casa di sopra indicata venga esclusa dal pegnoramento fatto in danno del sig. . . . , e perciò sia cancellato il verbale di pegnoramento, e sia l'esponente ristorato de' danni interessi e spese giudiziarie cagionati coll' indebito pegnoramento, non che alle spese del presente incidente. In appoggio della su esposta dimanda si producono i seguenti documenti che sono stati comunicati per mezzo della cancelleria cioè . . . (*si indicano i documenti*).

Fatto . . .

Firmato . . . Patrocinatore.

Notificazione del reclamo di proprietà (art. 131).

» L' anno . . . ad istanza del sig. . . domiciliato . . . Io usciere presso il tribunale civile sedente in . . . ho notificato la soprascritta dimanda d' intervento in causa unitamente all' atto di deposito de' documenti in essa enunciati ai seguenti individui cioè, al sig. . . creditore istante nel domicilio del suo patrocinatore sig. . . in strada . . .

» Al sig. . . . creditore primo iscritto nel domicilio del

suo patrocinatore . . . (o nel domicilio elettivo della sua iscrizione in casa del sig. . .)

» Al sig. . . debitore pegnorato nel suo domicilio in . . . (o in quello del suo patrocinatore).

» Finalmente al sig. . . . aggiudicatario provvisorio (qualora vi sia).

» Nel tempo stesso ho citato i sopraenunciati individui a comparire fra tre giorni alla udienza del tribunal civile sedente in . . . (coll' aumento legale per la distanza, qualora vi sia luogo) ad oggetto di prender comunicazione dei documenti, e quindi sentir ammettere l' intervento in causa e far diritto al reclamo di proprietà prodotto dall' istante per la casa che è di sua proprietà.

» Copia del presente atto non che della dimanda d' intervento e del correlativo atto di deposito de' documenti enunciati, è stata da me lasciata a' suddetti individui nel loro rispettivo domicilio come sopra consegnandola a persone che han detto essere rispettivamente loro familiari. »

Firmato. . . . Usciere.

Nota. — Allorchè il reclamo si produca dopo l' aggiudicazione diffinitiva passata in giudicato, l' azione dee istituirsi con dimanda principale contro il solo aggiudicatario.

Sentenza che ordina la separazione dell' immobile reclamato.

» Veduta la istanza del sig. . . .

» Veduto l' istrumento de' . . .

» E gli altri documenti esibiti in appoggio del reclamo di proprietà.

» Atteso che gli enunciati documenti dimostrano nettamente che la casa in quistione appartiene in piena proprietà al sig. . . . circostanza che non si è saputa in alcun modo smentire dagli stessi convenuti.

» Il tribunale, pronunziando diffinitivamente in prima istanza ammette il reclamante sig. . . , interventore nel giudizio di spropriazione in danno del sig. . . ; e faccendo diritto alle sue conclusioni ordina, che la casa sita in . . . pegnorata in danno del sig. . . con processo verbale del . . . sia esclusa dalla procedura di espropriazione in danno dello stesso.

» Ordina inoltre che il conservatore delle ipoteche cancelli da' suoi registri la parte del processo verbale suddetto che comprende la descrizione della enunciata casa : In fine condanna il sig. . . creditor pegnorante ai danni, interessi e spese cagionati al sig. . . . col detto indebito pegnoramento, da liquidarsi come per legge, ed alle spese del presente incidente, liquidate in duc. . . senza rimborso ».

§. XI.

Dimanda dell' aggiudicatario provvisorio per essere sciolto dall' aggiudicazione (art. 133).

Ai signori Presidente e giudici componenti il tribunal civile sedente in . . .

» Il sig. . . . proprietario dimorante in . . . strada . . . num. . . . rappresentato dal suo patrocinatore sig. . . espone, che con sentenza del dì . . . fu dichiarato aggiudicatario provvisorio di una casa pegnorata tra diversi altri immobili in danno del detto sig. . . Di questa casa il sig. . . ha reclamato la proprietà, e siccome il compimento di questo giudizio esige tempo, durante il quale l' istante non può rimanere in sospeso, così, egli profittando della facoltà attribuitagli coll' art. 133 della legge de' 29 dicembre 1828, dimanda che piaccia al tribunale esonerarlo dalla sua aggiudicazione provvisoria, e condannare il sig. . . creditore istante alle spese del presente incidente ».

Firmato . . . Patrocinatore.

Atto di notificazione.

» Il presente atto ad istanza del sig. . . . domiciliato in casa del suo patrocinatore sig. . . . strada . . . num. . . . . è stato da me sottoscritto usciere presso il tribunal civile sedente in . . . notificato, lasciandone loro copia nel rispettivo domicilio, al sig. . . patrocinatore del sig. . . . creditore spropriante strada . . . num. . . . consegnandola ad un giovane del suo studio; al sig. . . . patrocinatore domiciliato strada . . . num. . . del sig. . . parte pegnorata, consegnandola a persona che ha detto esser sua domestica; ed al sig. . . creditore primo inscritto nel suo domicilio in . . . strada . . . . . num. . . consegnandola ad un suo famigliare. Nel tempo stesso ho avvisato detti sig. . . ad assistere alla udienza del detto tribunale la mattina de' . . . ad oggetto di sentir fare diritto alla soprascritta istanza ».

Fatto in . . . li . . .

Firmato. . . Usciere.

Sentenza su la detta dimanda.

» Veduta la dimanda in discarico avanzata dal sig. . . . . aggiudicatario provvisorio

» Veduto l' art. 133 leg. de' 29 dicembre 1828.

» Atteso che la legge autorizza l'aggiudicatario provvisorio a dimandare lo scioglimento dell'aggiudicazione, allorchè altri promuova reclamo di proprietà di tutto o di parte di un immobile.

» Il tribunale, pronunziando diffinitivamente e facendo diritto alla dimanda del sig. . . . . aggiudicatario provvisorio, discarica lo stesso dalla sua aggiudicazione.

» Le spese del presente incidente compensate fra le parti.

---

§. XII.

Atto con cui si deducono l'eccezioni di nullità.
(art. 136).

» Il sig. . . . patrocinatore del sig. . . . parte pegnorata.

» Contro il sig. . . . patrocinatore del sig. . . . creditore instante per la vendita giudiziale forzata.

» Il detto patrocinatore sig. . . deduce che nell'adempirsi l'apposizione degli affissi, per gl'incanti preparatorj (*o diffinitivi*) si è omesso di apporre tali affissi nel comune in cui è domiciliato il debitore. Essendo ciò prescritto a pena di nullità, il deducente conchiude perchè piaccia al tribunale di dichiarare nulli e circoscritti gli atti di pubblicazione ed apposizione degli affissi cogli altri posteriori, ed ordinare che si riprenda la procedura dall'ultimo atto valido esclusivamente condannando il sig. . . . . . alle spese del presente incidente ».

Nota 1. — I termini a produrre le nullità sono :

per gli atti notificati al debitore, sei giorni dalla notificazione :

per gli atti che precedono l'aggiudicazione preparatoria, fino a cinque giorni prima di quello destinato per gl'incanti:

per gli atti che precedono l'aggiudicazione diffinitiva, fino a dieci giorni prima degl'incanti :

per gli atti che precedono gl'incanti in grado di sesto, fino al momento degl'incanti medesimi.

Nota 2. — Le sentenze su tali eccezioni sono inappellabili.

Sentenza che ammette l'eccezioni di nullità.

» Nella causa ec. . . .

» Alla udienza del tribunale civile sedente in . . .

» Il patrocinatore . . . . conchiude perchè piaccia al tri-

bunale far diritto all' eccezioni di nullità contro gli atti precedenti l' aggiudicazione preparatoria (*o diffinitiva*), prodotte con atto del dì . . .

» Il patrocinatore . . . . . conchiude rigettarsi le dedotte eccezioni per le ragioni esposte nell' atto di difesa del dì . . .

» Atteso che nel pubblicarsi gli avvisi e gli affissi si è omesso di far adempiere del visto i processi verbali di affissione, formalità prescritta a pena di nullità.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente ed inappellabilmente, fa diritto all' eccezioni di nullità proposte dal sig. . . . contro gli atti di apposizione degli affissi per l' aggiudicazione preparatoria (*o diffinitiva*) ed annullandoli ordina che si proceda alla nuova pubblicazione degli avvisi ed affissi serbando le formalità stabilite dalla legge. — Giudicato e pubblicato. . . .

Sentenza che rigetta le nullità nello stesso giorno stabilito per l' aggiudicazione preparatoria.

(Si debbono scrivere sul processo verbale di udienza per gl' incanti le conclusioni delle parti come nel precedente modello).

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente ed inappellabilmente su le proposte eccezioni di nullità le rigetta perchè insussistenti, ed ordina che si proceda oltre agl' incanti preparatorj fissati per questa medesima udienza.

» Giudicato e pronunziato ec. . . .

» E continuando la procedura degli incanti, si è data lettura ad alta voce dall' usciere di servizio delle condizioni della vendita . . . . (*Il dippiù come sopra*).

Sentenza su la nullità della offerta di sesto (art. 139).

» L' anno . . . mese . . . giorno . . .

» Alla udienza pubblica del tribunal civile sedente in . . .

» Il sig. . . patrocinatore del sig. . . . aggiudicatario diffinitivo della casa sita in . . . strada . . . num. . . conchiude dichiararsi nulla la nuova offerta del sesto prodotta dal sig. . . . per essersi omesso di notificare colla offerta il documento del deposito della somma sopra imposta

» Il sig. . . . patrocinatore del nuovo offerente sig. . . . conchiude non tenersi conto della proposta nullità che non esiste ed ordinarsi l' apertura degl' incanti.

» Il tribunale veduto l' atto d' intimazione della offerta nuova, contenente avviso pe' nuovi incanti per la udienza di oggi.

» Considerando che in fatto regge la dedotta nullità, perciocchè l' offerente ha omesso di notificare il documento del deposito della somma sopra imposta, omessione che mena a nullità giusta l' articolo . . . della legge de' 29 dicembre 1828.

» Pronunziando diffinitivamente ed inappellabilmente dichiara nulla e non produttiva di alcun effetto la offerta del sig. . . . conseguentemente ordina, che l' aggiudicazione pronunziata con sentenza del dì . . . in favore del sig. . . . della suddetta casa, rimanga ferma ed abbia la sua piena esecuzione, ed ordina inoltre che gli si restituisca la somma depositata. Condanna il detto sig. . . . . . . offerente nuovo al pagamento delle spese giudiziarie del presente incidente liquidate in . . . .

Firmato A . . . Presidente.
B . . . Cancelliere.

Nota 1. — Quante volte il tribunale rigetti la eccezione di nullità si redigerà così la sua dispositiva.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente ed inappellabilmente, rigetta la dedotta nullità come insussistente, e quindi ordina che si proceda oltre all' apertura degl' incanti nuovi su la offerta del signor . . . . . . in questa medesima udienza.

» La presente si esegua su la minuta, senza levarsi nè intimarsi.

» Giudicato e pubblicato alla udienza del dì . . .

Firmato A. . . . Presidente.
B. . . . Cancelliere.

Nota 2. — In seguito si continua come nel modello per l' apertura degl' incanti.

§. XIII.

Certificato del Cancelliere di non avere l' aggiudicatario adempiute le condizioni della vendita
(art. 141 e seg.).

» Io sottoscritto Cancelliere del tribunal civile sedente in . . . certifico che il sig. . . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . num. . . . aggiudicatario diffinitivo di una casa e

sue dipendenze, sita nel comune di . . . strada . . . num. . . in virtù di sentenza di questo tribunale del dì . . . , in seguito di vendita giudiziale forzata in danno del sig. . . . . ad istanza del sig. . . non ha giustificato in questa cancelleria l'adempimento delle condizioni messe a suo carico, e da adempiersi prima della spedizione della sentenza di aggiudicazione. In fede di che richiesto ho rilasciato il presente da valere come e dove di ragione — Dato in . . . il dì . . . ».

Firmato B. . . Cancelliere.

Nota 1. — In virtù di questo certificato il patrocinatore più diligente può procedere alla rivendita in danno la cui procedura comincia della pubblicazione degli avvisi, ed apposizione degli affissi.

L'avviso e l'affisso debbe cominciare nel seguente modo.

Nuovi avvisi ed affissi per vendita giudiziale forzata in danno.

» In conseguenza di certificato rilasciato dal cancelliere del tribunal civile sedente in . . . in data del dì . . . registrato . . . da cui risulta che il sig. . . . proprietario domiciliato in . . . strada . . . num. . . . aggiudicatario diffinitivo non ha giustificato fra il termine stabilito dalla legge l'adempimento delle condizioni dell'aggiudicazione fatta in di lui favore con sentenza del dì . . .

» Si procederà alla rivendita in di lui danno.

» Di una casa sita . . .

(*Il dippiù come nel modello corrispondente*).

Nota 2. — Per la pubblicazione degli avvisi e l'apposizione degli affissi debbono serbarsi le forme ed i termini ordinarj.

Nota 3. — Gli affissi debbono notificarsi al patrocinatore dell'aggiudicatario inadempiente ed al debitore spropriato nel domicilio del patrocinatore, se lo abbia, almeno otto giorni prima dell'aggiudicazione preparatoria; ed ai creditori del debitore spropriato, almeno 15 giorni prima, nei domicilj dei loro patrocinatori; od in quello eletto nelle inscrizioni. (*art.* 41 *e seg. e* 143).

§. XV.

Dimanda per procedersi alla vendita con forme abbreviate (art. 155).

» Ai sig. Presidente e Giudici del tribunale civile sedente in . . .

» I signori . . . . il primo debitore, gli altri tutti creditori inscritti dello stesso debitore, rappresentati dal sig. . . . patrocinatore comune, espongono che con processo verbale del dì . . . per l'usciere presso . . . sig. . . registrato . . . il quale si produce quì annesso, il suddetto sig. . . . creditore ha fatto pegnorare per vendersi con procedura di spropriazione forzata in danno del detto sig. . . . . una casa sita nel comune di . . . strada . . . num. . . Siccome però la procedura di spropriazione è lunga, e dispendiosa, così gli esponenti fanno istanza perchè il tribunale permetta loro di fare la sopra enunciata vendita innanzi notajo (o innanzi a questo tribunale medesimo) con le forme abbreviate stabilite nell'art. 155 della legge de' 29 dicembre 1828 ».

Firmato . . . Patrocinatore.

Il presidente vi appone la seguente ordinanza.

» La soprascritta dimanda coi documenti annessi si comunichi al Procuratore del Re, per farsene in seguito rapporto al tribunale alla udienza del dì . . . dal sig. giudice... Dato nel palazzo di giustizia il dì . . .

Il procuratore del Re fa in seguito la sua requisitoria.

» Il pubblico ministero non si oppone alla dimanda a autorizzazione.

Sentenza del tribunale.

» Il tribunale udito il rapporto fatto alla pubblica udienza dal sig. . . . . giudice commessario, della istanza formata dai sig. . . . patrocinati dal signor . . .

» Veduta la istanza medesima, la ordinanza di comunicazione al pubblico ministero, la requisitoria del medesimo.

» Veduto l'originale processo verbale di pegnoramento.

» Veduto l'art. 155 legge de' 29 dicembre 1828.

» Atteso che la legge mette in libertà delle parti il deviare dalla procedura ordinaria di spropriazione, e di procedere alla vendita de' beni pegnorati con forme abbreviate.

» Il tribunale pronunziando diffinitivamente in prima istanza autorizza i sig. . . a procedere alla vendita degl' immobili pegnorati in danno del sig. . . . . in virtù del sopra indicato

processo verbale, con incanti innanzi a questo tribunale, od innanzi notajo, serbando soltanto le formalità prescritte col sopracitato art. 155 della legge de' 29 dicembre 1828. — Fatto e pubblicato . . . »

Nota. — Il pubblico ministero debb'essere inteso in questo incidente, perchè trattasi di oggetto che riflette l' ordine della procedura che è di pubblica ragione.

TITOLO XIV.

Della graduazione dei creditori.

La graduazione è una sentenza che regola le precedenze colle quali tanto il creditore pegnorante, quanto gli altri creditori inscritti sono classificati per essere soddisfatti dei loro crediti col danaro ricavato dalla vendita giudiziaria dei beni oppignorati.

È questo propriamente il giudizio di concorso di creditori, il quale dovrà eseguirsi colle regole tracciate in questo titolo, quando anche non trattisi di debitore oberato, ossia decotto. Allorchè, venduto già il fondo oppignorato, si trovano molti creditori aventi diritto sul prezzo del medesimo, se sono fra loro di accordo e col debitore, l'aggiudicatario esegue egli stesso i rispettivi pagamenti a cadauno dei creditori, conformemente al convenuto fra loro all' amichevole.

È raro che questo accordo amichevole possa offrire difficoltà quando il prezzo del fondo è bastante a coprire la totalità de' debiti. Questo riparto riesce però difficoltoso allorquando il detto prezzo non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori col pagamento dell' intero loro avere. Non ostante ciò la legge non manca d' invitarli a concertarsi anche in questo caso. Tale disposizione liberale corrisponde, quanto alla massima e alle disposizioni dei nostri antichi metodi, che permettevano differenti congressi giudiziarj fra creditori, ma quanto alla esecuzione egli è manifesto, che la legge nuova ha reso più speditivo il modo di pervenirvi, lasciandolo in facoltà delle parti, onde eseguire lo amichevole concerto.

Ora il più delle volte è forza di ricorrere per tal riparto all' intervento della giustizia, onde regolare i gradi di preferenza secondo i rispettivi titoli di credito: gli uni sono privilegiati e dovranno essere soddisfatti prima di qualsivoglia altro credito; altri sono *ipotecarj*, e vengon dopo dei privilegiati, e secondo la priorità di tempo che dà loro la rispettiva inscrizione; altri finalmente non sono che *chirografarj* non aventi nè privilegio nè ipoteca.

La graduazione adunque in questo caso è indispensabile: essa differisce dal contributo in ciò, che questo si esercita sul prezzo di beni mobili oppignorati e venduti all' asta giudiziaria, laddove la graduazione ha luogo sul prezzo di beni stabili pure oppignorati e venduti come sopra, sui quali soltanto cade il vincolo dell' ipoteca.

Per trattar con ordine questa materia la divideremo in

dieci articoli, nei quali parleremo successivamente: 1. del modo d'iniziare questa procedura; 2. della nota di graduazione e suoi gravami; 3. della chiusura diffinitiva di essa e liquidazione della massa da distribuirsi; 4. del rendiconto del debitore spropriato o dell' amministratore giudiziario; 5. della nota di distribuzione; 6. della spedizione degli estratti di graduazione e mandati di pagamento; 7. della cancellazione delle iscrizioni; 8. del caso di vendita volontaria; 9. delle opposizioni al rilascio delle somme; 10. della surroga ed incidenti di graduazione.

Art. I.

Del modo d'iniziare la procedura di graduazione.

Cap. I.

Dell' apertura del giudizio di graduazione.

§. 1. Pronunziata l' aggiudicazione definitiva dello stabile oppignorato, non resta altra procedura che la distribuzione del prezzo fra' creditori.

§. 2. Essi potranno, come si è detto, eseguirla amichevolmente, concertandosi col debitore, giusta l'art. 740 delle *leggi di proc. civ.* Ma conviene avvertire opportunamente, che nella detta distribuzione amichevole dovranno essere compresi i frutti che lo stabile avesse prodotti a contare dal giorno della denunzia del pegnoramento fatta al debitore, fino al giorno in cui è stata pronunciata l' aggiudicazione definitiva. Si è già veduto al titolo del pegnoramento di' stabili che il prezzo di questa sorta di frutti diventa come stabile, cioè è immobilizzato, e perciò entra nella massa del prezzo del fondo, e si distribuisce con esso.

§. 3. Conseguentemente il debitore, nella sua qualità di depositario giudiziario, ovvero l' amministratore destinato dal tribunale, renderà conto delle rendite e de' frutti venduti dopo la denuncia del pegnoramento, locchè il debitore non è obbligato fare, se i medesimi frutti sieno stati venduti, o ancora pendenti, o dopo il raccolto; allora il prezzo deve trovarsi in potere dell' uffiziale che era stato incaricato della vendita, o nelle mani dell' ufficiale incaricato de' depositi giudiziarj, come è stato detto al titolo de' diversi pegnoramenti di mobili.

§. 4. Se i creditori ed il debitore convengono fra loro del modo di distribuzione, non si procede più oltre; in caso contrario dopo otto giorni dal dì della pronunziazione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva, il creditore pegnorante, o qualun-

que altro creditore più diligente che abbia titolo esecutorio, ed anche il debitore o l' aggiudicatario, potrà chiedere la destinazione di un giudice, innanzi al quale procedersi alla graduazione de' creditori, sia per la distribuzione del prezzo, sia per l' assegnazione dell' immobile spropriato. *Art.* 157.

§. 5. Ed affinchè non si arresti il corso della graduazione, in caso di appello contro la sentenza di aggiudicazione diffinitiva, la legge novella d' espropria facendo una eccezione alla regola stabilita nell' art. 521 *leg. proc. civ.* ha stabilito che un tale appello non sospenderà gli atti della graduazione fino alla chiusura del processo verbale di graduazione diffinitiva esclusivamente. *Art.* 158.

§. 6. Egli è necessario di osservare, che le cose fin qui esposte in questo capitolo convengono non solo al caso in cui uno stabile è stato subastato e venduto in forza di un peggioramento, ma benanche al caso in cui uno stabile sia stato venduto volontariamente, come or ora vedremo.

Cap. II.

Dell' istanza di graduazione, e citazione ai creditori per produrre i titoli.

§. 7. Colui che provoca la graduazione dovrà presentarsi in cancelleria col ministero del suo patrocinatore. Ivi presenterà al cancelliere una dimanda diretta al presidente, per farsi la graduazione de' creditori e la distribuzione del prezzo, o l' assegnazione degl' immobili. In piedi della medesima il presidente destinerà un giudice del tribunale per tali operazioni. Il cancelliere prenderà notamento di questa dimanda su di un registro che terrà all' uopo nella cancelleria. *Art.* 159.

§. 8. La detta dimanda e tutti gli altri atti consecutivi di graduazione, saranno in fine riuniti e formeranno una continuazione al quaderno di vendita. *Art.* 160.

§. 9. La parte istante dovrà esibire in cancelleria l' estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, contenente tutte le inscrizioni esistenti sull' immobile spropriato. A tale uopo, qualora abbia un estratto di data anteriore all' aggiudicazione, potrà richiedere al conservatore un estratto suppletorio delle inscrizioni che si fossero rinnovate o prese posteriormente, ed in mancanza un certificato negativo. In seguito di questa esibizione farà spedire dal giudice commessario un' ordinanza, con cui sarà aperto il processo verbale di graduazione. *Articolo* 161.

§. 10. In virtù di tale ordinanza i creditori compresi nello estratto suddetto saranno citati a produrre i documenti del credito. La citazione sarà loro notificata nel domicilio eletto

nelle rispettive iscrizioni, od in quello del patrocinatore se lo abbiano costituito nel giudizio d' espropria. *Art.* 162.

§. 11. Lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici per le ipoteche su i beni de' rispettivi contabili saranno sempre notificati in persona dell' Intendente della provincia o valle ove sono siti i beni. *Ivi.*

§. 12. Fra trenta giorni dalla citazione ciascun creditore esibirà i suoi titoli con atto di produzione formato dal suo patrocinatore, ed il giudice commessario ne farà menzione nel processo verbale. Chi gode privilegio non soggetto ad iscriversi, potrà anche fare la sua produzione e concorrere utilmente per esser graduato. Lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici per le ipoteche su' beni de' loro contabili, giusta l' art. 2091 *leggi civili*, produrranno il certificato che dimostri la situazione del contabile nel tempo della produzione. *Art.* 163.

A r t. II.

Della nota di graduazione.

Spirati i giorni trenta assegnati per produrre i rispettivi titoli, nel termine di altri trenta giorni al più, il giudice commessario dovrà formare e pubblicare la nota di graduazione de' creditori, che distenderà in seguito del processo verbale di produzione. Per ciascun grado dovrà esprimere la causa del credito e la somma ammessa, distinguendo il capitale, gl' interessi e le spese (1).

---

(1) *Il giudice delegato dovrà avere avanti gli occhi le regole prescritte dalle* leggi civili *al titolo dei* privilegj ed ipoteche. *Altri creditori non inscritti si possono presentare. I crediti altri sono privilegiati, altri senza esser privilegiati sono ipotecarj, ed altri finalmente non risultano che da semplice titolo privato. Il giudice delegato situerà primieramente i privilegiati, poi gl' ipotecarj, e finalmente quelli che non hanno nè privilegio nè ipoteca, cioè i chirografarj. A questi ultimi non toccheranno che quei denari che resteranno dopochè i creditori privilegiati ed ipotecarj saranno stati pagati. Questo residuo sarà distribuito proporzionatamente fra di loro senza avere riguardo a preferenza a motivo della priorità dei loro titoli, cioè si farà per essi una distribuzione per contributo, come se si trattasse di danaro ricavato da vendita di mobili.*

Cap. I.

Delle opposizioni alla nota e della produzione tardiva.

§. 1. Abbiamo esaminato finora la procedura di graduazione nella sua semplicità. Ora è a vedere quello che è a farsi nel caso che controversie insorgano sulla nota.

§. 2. Pubblicata che sarà, la parte instante con atto di patrocinatore a patrocinatore notizierà a' creditori che han fatto le produzioni, ed al debitore spropriato, di essersi formata questa, e li chiamerà in cancelleria a prendere comunicazione di essa e de' documenti esibiti e contraddirvi, se vi ha luogo, fra otto giorni. Se il debitore manca di patrocinatore, la denunzia dovrà farglisi alla persona o nel domicilio. *Art.* 165.

§. 3. Le opposizioni si scriveranno dal patrocinatore in piedi del processo verbale di graduazione; dove non potrà inscriversi alcuna osservazione, se non per contraddire ad alcun articolo della nota. *Art.* 166.

§. 4. Mancando il debitore o i creditori nel termine stabilito di prendere detta comunicazione, decaderanno di pieno diritto dalla facoltà di contraddirvi; e la nota avrà piena esecuzione. *Art.* 167.

§. 5. I creditori che non abbiano nel termine adempiuta la produzione, potranno essere ammessi a farla fino alla chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione. Però in questo caso soggiaceranno a tutte le spese necessarie per la produzione tardiva e per la correlativa denunzia a' creditori, senza poterle per qualsivoglia motivo nè ripetere nè imputare. Inoltre risponderanno degl' interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se avessero fatto nel termine stabilito la loro produzione; come anche di tutti i danni che avranno in qualunque modo arrecati al debitore o a' creditori per la ritardata produzione. *Art.* 168.

Cap. II.

Della chiusura parziale della nota, della discussione delle opposizioni e dell' appello sulle opposizioni alla stessa.

§. 6. Qualora si faccia opposizione alla nota, il commessario rimetterà i contendenti alla udienza del tribunale pel giorno che egli stabilirà nella ordinanza di rinvio, e che non potrà eccedere la terza udienza seguente al termine per contraddire. Nel tempo stesso nel modo che in seguito esporremo sta-

bilirà diffinitivamente il grado, e chiuderà il verbale di graduazione pe' creditori anteriori in grado ai controversi. Questi creditori non saranno tenuti ad alcuna collazione in favore de' creditori che facessero in seguito produzione tardiva. *Art.* 169.

§. 7. E poichè i creditori posteriori in rango a' gradi controversi hanno tutti l' interesse medesimo di rimanere nel grado in cui sono, la legge per evitare spese inutili ha disposto che dovranno accordarsi fra loro su la scelta di un patrocinatore, ne' tre giorni immediamente seguenti gli otto accordati per contraddire: altrimenti di dritto saranno rappresentati dal patrocinatore dell' ultimo graduato. *Art.* 170.

§. 8. La parte più diligente, con semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, chiamerà i contendenti alla udienza pel giorno destinato dal commessario.

Il patrocinatore istante per la graduazione non dovrà esser chiamato come tale nella discussione delle opposizioni. *Art.* 171.

§. 9. Nel giorno destinato per la udienza non si darà luogo a riunione di contumacia per la non comparsa di alcuna delle parti chiamate. Il giudice commessario farà la sua relazione; il pubblico ministero darà le sue conclusioni; le parti potranno presentare le loro osservazioni; e quindi il tribunale pronunzierà. La sentenza che fosse pronunziata in contumacia non sarà opponibile. *Art.* 172.

§. 10. La narrativa per detta sentenza dovrà contenere in particolare la enunciazione sommaria de' processi verbali del giudice commessario, delle opposizioni e delle dimande dei creditori contendenti, de' loro titoli e delle inscrizioni prese. *Art.* 173.

§. 11. Ciascuna parte non potrà ritirare dalla cancelleria i titoli e documenti prodotti che dopo spirato il termine ad opporre alla nota, ed in caso di opposizioni dopo che il tribunale avrà deciso su queste. *Art.* 174.

§. 12. L' appello contro detta sentenza dovrà interporsi, a pena di decadenza, fra i dieci giorni che seguono la notificazione fattane alla parte nel domicilio del patrocinatore, oltre un giorno per ogni quindici miglia tra questo ed il domicilio reale della parte medesima. *Art.* 175.

§. 13. Questo atto dovrà contenere, a pena di nullità, la enunciazione de' motivi del gravame, la citazione a comparire, e la costituzione del patrocinatore. Dovrà intimarsi a' creditori contendenti nel domicilio del rispettivo patrocinatore, ed a quelli posteriori a gradi controversi nel domicilio del patrocinatore che li ha rappresentati nel giudizio di opposizione innanzi al tribunale. *Art.* 176.

§. 14. In appello le parti citate potranno notificare so-

le conclusioni motivate. La chiamata all' udienza si farà dalla parte più diligente, con semplice atto di patrocinatore, dopo scorsi i termini per tutte le parti contendenti. Tutti gli appelli concernenti una medesima graduazione saranno riuniti e discussi insieme. I creditori posteriori a' gradi controversi saranno ugualmente rappresentati dal patrocinatore del creditore ultimo graduato. *Art.* 177.

§. 15. In appello non potranno per alcun motivo richiamarsi gli atti originali della spropria o graduazione, i quali debbono conservarsi nella cancelleria de' tribunali civili. Ove le parti ne abbiano bisogno, dovranno produrre le copie legali de' corrispondenti atti. *Art.* 178.

§. 16. Le spese del giudizio sulle opposizioni non potranno, in verun modo computarsi fra quelle del giudizio di graduazione, nè ripetersi dalla massa. Le sentenze e decisioni su dette opposizioni conterranno la condanna a carico del succumbente, per le spese del giudizio, cui avrà dato luogo. *Art.* 179 e 180.

A r t. III.

Della chiusura diffinitiva di graduazione, e liquidazione della massa da ripartirsi.

§. 1. Appena scorso il termine per contraddire, qualora non vi siano opposizioni; ovvero scorso il termine per appellare, qualora non siasi prodotto appello dalla sentenza pronunziata sulle opposizioni; o finalmente dopo la produzione in cancelleria della decisione diffinitiva pronunziata in appello, debitamente notificata; il giudice commessario stabilirà diffinitivamente la graduazione de' crediti, chiuderà il suo processo verbale, liquiderà le spese necessarie per cancellare o ridurre le iscrizioni, e quelle della procedura di graduazione, le quali avranno la preferenza su tutti gli altri crediti, e pronunzierà sulla perdita de' dritti di quei creditori che non avranno fatto le loro produzioni. *Art.* 181.

§. 2. Stabilita così la nota, il patrocinatore istante, fra i due giorni seguenti la chiusura, dovrà presentare in cancelleria, per unirsi al processo verbale medesimo, un notamento distinto di tutte le somme provvenute dalle rendite sequestrate o da interessi sul prezzo di aggiudicazione, qualora vi sieno, fino al giorno della chiusura diffinitiva; indicando le persone o le casse presso cui esista il danaro, ed unendovi i correlativi documenti, se li abbia. *Art.* 182.

Art. IV.

Del rendimento del conto del debitore pegnorato o dell' amministratore giudiziario.

§. 1. Avendo la legge provveduto al metodo semplice di assicurare i frutti e le rendite degl' immobili pegnorati; era indispensabile che avesse provveduto, del pari con forme semplici, al celere rendimento e discussione del conto di chi avesse amministrato le rendite medesime. Tutto ciò è provveduto negli articoli 183 a 189 della *legge novella*. Questi articoli contengono la modificazione degli art. 610 e *seg. leg. di pr. civ.*

§. 2. In tempo della chiusura diffinitiva della nota di graduazione l' amministratore giudiziario, se vi sia, od anche il debitore, qualora non abbiano ancora renduto il conto diffinitivo, saranno chiamati a renderlo, in virtù di ordinanza del giudice commessario. *Art.* 183.

§. 3. Il giudice nella sua ordinanza fisserà il termine per produrre e giurare il conto: questo termine non potrà eccedere venti giorni da quello della notificazione. Tale ordinanza sarà eseguibile anche con l' arresto personale contro l' amministratore. *Art.* 184.

§. 4. Nella discussione del conto dell' amministratore il patrocinatore istante rappresenterà di dritto tutti i creditori comparsi e graduati. Non pertanto i creditori potranno, se il credono necessario, presentare per mezzo del rispettivo patrocinatore le loro particolari osservazioni per contraddire il conto. *Art.* 185.

§. 5. Il conto sarà esibito insieme co' documenti in appoggio nella cancelleria, e sarà unito al processo verbale di graduazione. *Art.* 186.

§. 6. Fra ventiquattr'ore del deposito, se ne darà avviso al patrocinatore istante, ed al patrocinatore del debitore se lo abbia costituito, ad oggetto di prenderne comunicazione in cancelleria, e contraddirvi sullo stesso conto, se vi ha luogo, fra otto giorni a pena di decadenza. Non dovrà in alcun caso notificarsi copia del conto. *Art.* 187.

§. 7. Qualora non si faccia opposizione, il conto si avrà di pieno dritto come accettato. Essendovi opposizioni le parti fra i tre giorni seguenti al termine per produrle, converranno innanzi al giudice commessario; ed ove non si accordino, il giudice stabilirà le questioni, su cui dovrà fare relazione al tribunale al più tardi nella terza udienza consecutiva. *Art.* 188.

§. 8. Per tutt' altro che concerne la discussione del con-

to si osserveranno le regole contenute nelle *leggi di procedura civile*, sotto il titolo del *rendimento de' conti. Articolo* 189.

A r t. V.

Della distribuzione del danaro, o degl' immobili.

C a p. I.

Della distribuzione del danaro.

§. 1. Liquidata la massa da distribuirsi, il giudice commessario, in continuazione del processo verbale di graduazione, farà la nota di distribuzione di tutte le somme provenute dalla spropriazione, fra i creditori graduati, assegnando a ciascuno di essi le somme accreditategli nel rispettivo grado. La discussione del conto dell' amministratore non impedirà la distribuzione delle altre somme liquidate pervenute in graduazione. *Art.* 190.

§. 2. Nel tempo stesso il giudice ordinerà che i depositarj paghino le somme distribuite che sono presso di loro, pronunziando contro i medesimi, qualora sieno de' privati, anche la coazione personale nel caso d' inadempimento; e che si rilasci l' estratto esecutivo del grado rispettivo e del correlativo mandato di pagamento delle somme assegnate a ciascun creditore capiente. Ordinerà del pari che sull' immobile espropriato si cancellino le iscrizioni de' creditori non comparsi nella graduazione, ovvero rimasti esclusi o incapienti. *Art.* 191.

§. 3. Non sembra necessario che sia in forma esecutiva la ordinanza del giudice per detta cancellazione: questa formalità non è richiesta dalla legge, ed il conservatore non potrebbe legalmente rifiutarsi di dar esecuzione all' atto in copia.

§. 4. Dalla somma di ciascuno estratto di graduazione, saranno diffalcate in favore dell' aggiudicatario le spese occorrenti per la cancellazione o riduzione delle rispettive iscrizioni. *Art.* 192.

C a p. II.

Della distribuzione dell' immobile spropriato ai creditori aggiudicatarj necessarj.

§. 5. Accordata la facoltà ai creditori di sequestrare i frutti e le rendite degl' immobili pegnorati, sarà facile che in ogni graduazione aperta su gl' immobili invenduti, vi sieno anche da distribuire delle somme contanti prodotte dalla vendita de' frutti o dall' introito delle rendite.

§. 6. Qualora in una medesima massa si cumulano adunque queste due quantità eterogenee, il giudice commessario distribuirà prima il danaro fra i creditori, secondo il rispettivo rango, e quindi procederà al partaggio degl' immobili fra gli altri creditori capienti (1). *Art.* 193.

§. 7. Per lo partaggio degl' immobili il giudice commessario, qualora le parti non abbiano concordato su la scelta di un perito, ne destinerà egli di uffizio uno che, se sia possibile, prescegliérà fra quelli adoperati nell' apprezzo, qualora abbia avuto luogo. *Art.* 194.

Siffatta operazione ben può eseguirsi da un perito solo e specialmente da uno degli adoperati nello apprezzo, trattandosi qui unicamente di assegnare a ciascun creditore una porzione del fondo ugnale al rispettivo credito ammesso, prendendo per termini noti il prezzo totale dell' immobile, e la differenza nascente dalla diversa natura e situazione delle sue parti.

§. 8. Il perito stabilirà le diverse porzioni da assegnarsi a' creditori secondo il rispettivo grado e credito, e determinerà i reciprochi rapporti tra le diverse porzioni. Ragguaglierà il prezzo di una porzione secondo la sua diversa natura e qualità, su la base del prezzo di aggiudicazione diffinitiva, fatta deduzione del sesto del prezzo medesimo in benefizio del creditore aggiudicatario necessario. *Art.* 195.

§. 9. Qualora le porzioni non possano farsi esattamente corrispondenti al rispettivo avere di ciascun creditore, la ineguaglianza delle quote si compenserà con una somma equivalente in contanti od in rendita. E se l' immobile, o una porzione di esso non sia divisibile in porzioni minori, sarà assegnato a più creditori in comune; salvo a ciascuno di pagare in contante i suoi condomini, e ritenere il fondo, godendo del benefizio del sesto, giusta ciò che dicemmo nel parlare degli effetti dell' aggiudicazione. *Art.* 196.

§. 10. Ove nel farsi il partaggio risulti diminuzione del prezzo di aggiudicazione a causa delle servitù, e degli altri pesi da costituirsi fra le diverse porzioni, la differenza diminuirà la porzione del creditore graduato ultimo capiente. *Art.* 197.

§. 11. Per quanto altro concerne la esecuzione di tale perizia, si osserveranno le regole stabilite per lo apprezzo degl' immobili pegnorati, e le altre contenute negli art. 751 e 752 *leggi civili*, per quanto sieno applicabili alla specie particolare. *Art.* 198.

---

(1) *Nella distribuzione del danaro debbono seguirsi i principj stabiliti negli* art. 77 *e* 181, 190 *e* 192 *di questa legge.*

§. 12. Il partaggio de' diritti reali immobiliari aggiudicati ai creditori si farà senza perizia dal giudice commessario, assegnando a ciascun creditore quella quantità di rendita che ricade alla porzione del prezzo venale fissato nel modo detto di sopra nel parlare della spropriazione di tali diritti, diminuito del sesto, e corrispondente al capitale del credito rispettivo ammesso in graduazione e capiente. *Art.* 199.

§. 13. Fra otto giorni da che saranno rimaste assodate le basi della divisione, il giudice commessario dichiarerà la porzione che rimarrà aggiudicata a ciascun creditore del rispettivo credito. Disporrà del pari che si rilasci a ciascuno de' creditori capienti il rispettivo estratto della sentenza di aggiudicazione, e che sieno cancellate le iscrizioni da essi prese, come anche ridotte le altre inscrizioni dei creditori non comparsi, esclusi o non capienti, giusta gli art. 181 e 192. *Art.* 200.

A r t. VI.

Della spedizione degli estratti di graduazione e dei mandati di pagamento.

§. 1. Si è veduto come si compie il processo verbale di graduazione tanto se venga quanto se non venga controverso. Si è parlato del rendiconto del debitore pegnorato o dell' amministratore giudiziario. Si è parlato in seguito della nota di distribuzione che, come dicemmo, lo stesso giudice commessario, in continuazione del processo verbale di graduazione, dee fare dopo liquidata la massa da distribuire. La legge ora passa a trattare del metodo di esecuzione di quanto ha precedentemente prescritto intorno alla graduazione medesima.

§. 2. Ne' dieci giorni che seguono o la chiusura del processo verbale di graduazione e distribuzione, o la data della ordinanza di assegnazione; il cancelliere è tenuto rilasciare in forma esecutiva a ciascun creditore capiente sul prezzo, l' estratto del rispettivo grado e del correlativo mandato di pagamento della somma assegnatagli; ed a ciascun creditore utilmente graduato su l' immobile e l' estratto corrispondente della sentenza di aggiudicazione. *Art.* 201.

§. 3. Il giorno della chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione è quello che mette termine ad ogni rapporto ulteriore tra il debitore ed il creditore. Perciò da tal giorno cesseranno a carico del debitore spropriato gl' interessi e gli arretrati in favore de' creditori utilmente graduati, e questi non saranno più in obbligo di rinnovare le rispettive inscrizioni nel caso di decorrimento del decennio.

Dallo stesso giorno i detti creditori godranno de' frutti degl' immobili loro aggiudicati, o degl' interessi sul prezzo dei medesimi qualora sia fruttifero. *Art.* 202.

§. 4. Ed affinchè non si promovessero con troppo facilità controversie su la graduazione, la legge, sul principio che colui il quale col fatto proprio reca altrui danno debba rimborsarnelo, ha disposto che il debitore spropriato, ed il creditore che rimarrà scoperto, potranno ricorrere contro coloro che avranno succumbuto nelle opposizioni, per tutti gl' interessi arretrati decorsi nel tempo del giudizio sulle opposizioni. *Art.* 203.

Art. VII.

Della cancellazione delle inscrizioni.

§. 1. Le *leggi civili* dispongono che in due modi possono cancellarsi o ridursi le ipoteche, cioè in vista di consenso, o in virtù di sentenza in ultima istanza o passata in giudicato.

§. 2. La disposizione dell' *art.* 204 della nuova legge sulla spropriazione è una conseguenza dell' esposto principio. Dessa richiede che il creditore graduato capiente, nel fare la quietanza per le somme che riceve in soddisfazione del credito ammesso, debbe prestare il consenso per la cancellazione o riduzione delle inscrizioni che la riguardano. Questa quietanza e consenso debb' essere per atto autentico, poichè così vien richiesto dalle leggi civili.

§. 3. A misura che avranno luogo i pagamenti de' creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione degli estratti di graduazione e delle quietanze de' creditori soddisfatti, cancellerà le loro inscrizioni. Nel caso che il creditore sia stato in parte capiente, e per questa soddisfatto, e la sua ipoteca contenga altri immobili, il conservatore la ridurrà su questi ultimi per la rimanente somma non pagata. *Art.* 205.

§. 4. Inoltre il conservatore dovrà cancellare di uffizio qualunque altra inscrizione sugl' immobili spropriati, allorchè l' aggiudicatario esibisca la corrispondente ordinanza del giudice commessario pei creditori non comparsi, o esclusi o incapienti. Se la ipoteca di costoro contenga altri immobili, cancellerà la inscrizione pei soli immobili spropriati. *Art.* 206.

§. 5. Questa cancellazione prescritta di *uffizio* importa che il conservatore, a richiesta dell' aggiudicatario, debba cancellare le inscrizioni dei creditori enunciati nell' ordinanza, senza bisogno di avere il loro consenso, perciocchè nel ca-

so qui sopra contemplato la ordinanza del giudice commessario tien luogo di una sentenza pronunziata in loro contraddizione.

§. 6. Nel caso dell' aggiudicazione degl' immobili in favore dei creditori, il conservatore delle ipoteche eseguirà la cancellazione in vista degli estratti legali di aggiudicazione e dell' ordinanza del giudice commessario. *Art.* 207.

ART. VIII.

Delle graduazioni in caso di vendite volontarie.

§. 1. È necessario osservare che le cose fin qui esposte convengono non solo al caso in cui uno stabile è stato messo all' asta e venduto in forza di un pegnoramento, ma benanche al caso in cui uno stabile sia stato venduto volontariamente o in altro modo che non provenga da spropriazione forzata. Quantunque non tratti i di vendita giudiziaria proveniente da espropria, nondimeno il prezzo potrà esserne distribuito in giudizio colla procedura della graduazione.

§. 2. A questo oggetto la legge stabilisce che in caso di alienazione volontaria, la graduazione può esser provocata secondo le forme prescritte nel presente titolo, se vi sieno quattro o più creditori; ed esser provocata all' udienza del tribunale, se sieno in minor numero. *Art.* 208.

§. 3. La disposizione suddetta però risguarda la vendita volontaria che non abbia avuto luogo in seguito di pegnoramento: quindi esclude il caso della vendita all' incanto con formalità abbreviate, in seguito di pegnoramento.

§. 4. Ma invece tale disposizione è applicabile alle vendite volontarie fatte per contratto fra le parti, alle licitazioni, alle vendite giudiziarie dei beni dei minori, degli interdetti, delle successioni vacanti o accettate col beneficio dell' inventario, le quali sono diverse da quelle fatte per espropriazione forzata, sia con forme ordinarie sia con forme sommarie.

§. 5. Per ben comprendere questa disposizione bisogna ricordarsi, che in conformità dei principj delle *leggi civili* (1), per render libero uno stabile dai privilegj ed ipoteche onde è gravato, qualunque nuovo acquirente dovrà fare trascrivere il suo istrumento all' ufficio delle ipoteche e farlo notificare a tutti i creditori iscritti. Costoro hanno la facoltà di fare rivendere lo stabile al pubblico incanto, qualora il prezzo del medesimo non sembri loro sufficiente a soddisfarli; a tale effetto il creditore che provoca la rivendita è tenuto

(1) Art. 2075 e seguenti.

a presentare un' offerta del decimo almeno dippiù del primo prezzo stipulato nel contratto di vendita. Locchè corrisponde in certo modo al privilegio dell' *addizione in diem*, e di altre subastazioni con aumento.

§. 6. Ma nello attribuire ai creditori siffatta facoltà le *leggi civili*, art. 2084, 2094, han fissato un termine, trascorso il quale non potrà più esercitarsi: ora quando non vi sarà più luogo alla rivendita dello stabile già venduto volontariamente, perchè trascorso il termine della subasta o *addizione*, cominceranno a decorrere i trenta giorni di cui parla il detto art. 208, entro i quali i creditori sono tenuti di concordarsi sulla distribuzione del prezzo; diversamente il creditore più sollecito, o l' acquirente, o anche il debitore introdurrà l' istanza di graduazione, nella quale si procederà colle forme medesime di una graduazione provocata dopo una vendita giudiziaria.

§. 7. Egli è però essenziale di avvertire, che nel caso di vendita volontaria, come sopra abbiamo detto, la graduazione non potrà mai provocarsi in giudizio, se non sieno almeno quattro o più creditori; primo, perchè egli è difficile che tre creditori non possano concordarsi fra loro amichevolmente; secondamente, perchè supponendo ancora che sia indispensabile di ricorrere alla giustizia, sarà facile di metterli di accordo all' udienza del tribunale con una determinazione decisiva, senzachè per così piccolo numero di creditori occorra introdurre un giudizio lungo e costoso di graduazione. *Ivi*.

§. 8. Allorchè possa aver luogo la graduazione sopra qui disposta, si osserveranno le forme stabilite nel presente titolo. In tal caso, s' imputerà con preferenza in favore dell' acquirente l' importo dell' estratto delle inscrizioni, e quello delle denunzie fatte ai creditori inscritti. *Art*. 209.

ART. IX.

Delle opposizioni al rilascio delle somme assegnate in graduazione.

§. 1. È questo il caso di una graduazione subalterna; ciò accade quando qualcheduno dei creditori collocati trovasi anch' egli debitore verso un terzo, e che il terzo voglia assicurare il pagamento del suo credito sulla somma in cui è graduato il suo debitore; a tale effetto il terzo creditore, quando il suo debitore graduato non siasi fatto iscrivere precedentemente all' ufficio delle ipoteche, ha il diritto, fintantochè è aperto il processo verbale di collocazione, di fare iscrivere egli stesso il titolo del suo debitore al detto uffizio delle ipoteche; e mediante siffatta iscrizione i diritti del debitore del

terzo sono conservati come se egli stesso avesse fatto inscrivere il suo titolo. *Art.* 211.

§. 2. Se però il debitore del terzo avesse già preso l'inscrizione del titolo per cui è graduato, il suo creditore potrebbe soltanto, prima del processo verbale di collocazione, fare opposizione al rilascio delle somme, ossia sequestrare per la somma del suo credito i danari che dovrebbero pagarsi dall'aggiudicatario al suo debitor graduato. *Ivi.*

Tale opposizione si farà con atto di produzione del titolo formato da un patrocinatore in cancelleria. Il giudice ne farà menzione sul processo verbale, ed il debitore dovrà esser chiamato a prenderne comunicazione e contraddirvi se vi ha luogo fra otto giorni. *Art.* 210 e 211.

§. 3. Da tali precauzioni prese dal terzo creditore del creditor graduato, risulta che le somme della sua collocazione non verranno direttamente pagate a quest' ultimo; ma al suo creditore che ha proceduto, come sopra si è detto, all'iscrizione od. al sequestro; risulta parimente, che se non fosse un solo, ma vi fossero molti creditori del graduato, si farebbe luogo ad una ripartizione particolare fra di loro, il che abbiam chiamato *graduazione subalterna*, la quale però non si esegue colle stesse regole della principale.

§. 4. È però opportuno di osservare che per *graduazione subalterna* non s'intende altro che una ripartizione del danaro di una collocazione fra i creditori del graduato; ma non bisogna inferire da ciò che tale ripartizione abbia a farsi secondo l'ordine delle ipoteche; quali che siensi i titoli di questi terzi creditori, essi non han diritto sul fondo venduto all' asta; l'ipoteca non era che in favore del loro debitore: ora ciò che risulta dalla di lui iscrizione non è altro che una somma di danaro, unico pegno a favore de' suoi creditori; è conseguentemente un oggetto puramente mobile, la di cui distribuzione non potrà farsi che per contributo. *Art.* 211.

§. 5. Quindi è che le forme già da noi spiegate al tit. *della distribuzione per contributo*, si applicano in questa circostanza. La procedura di questa distribuzione secondaria non può affatto ritardare il compimento della graduazione, dappoichè per aver luogo la graduazione subalterna bisogna supporre che la collocazione del creditore che ne è l'oggetto non soffra contraddizione, e per assicurarsi di ciò conviene aspettare che il processo verbale di graduazione sia chinso; allora soltanto si può essere al caso di occuparsi della graduazione subalterna, la quale si eseguirà con i principj della distribuzione per contributo.

§. 6. Era però ben ragionevole che se la legge accordava al creditore di un creditor graduato la facoltà di sequestrare nel giudizio di graduazione le somme spettanti a costui, la stessa

facoltà si dasse a coloro i quali avessero diritto di credito contro del debitore spropriato. Quindi i creditori non iscritti, i quali abbiano titolo esecutivo o non esecutivo, potranno fare opposizione anche al rilascio del residuo delle somme provvenute dalla spropriazione, il quale potesse cedere in beneficio del debitore. *Art.* 210.

§. 7. Queste opposizioni anche in tal caso si faranno nel modo stesso di sopra prescritto; e le somme che rimarranno in beneficio del debitore, saranno dal medesimo giudice commessario divise per contributo tra creditori opponenti. *Art.* 210.

Art. X.

Della surrogazione e degl' incidenti nella graduazione.

§. 1. In ogni caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione, sarà permesso a chiunque de' creditori comparsi di chiedere la surrogazione. *Art.* 212.

§. 2. La correlativa dimanda dovrà farsi con istanza che verrà inserita nel processo verbale del giudizio di graduazione, e quindi comunicata alla parte istante con atto di patrocinatore; e verrà giudicata sommariamente nella camera del consiglio senza discussione all' udienza, sulla relazione del giudice commessario, senza altra procedura, come espediente volontario. *Ivi.*

§. 3. Per provvedere al celere disbrigo dei giudizj incidentali della graduazione, la legge ha stabilito che le regole generali stabilite pe' giudizj su gl' incidenti della procedura di espropriazione, saranno osservate anche pe' giudizj di partaggio, di rendimento di conto dell' amministratore giudiziario, e per gli altri giudizj incidentali nella procedura di graduazione. *Art.* 213.

§. 4. Abbiamo detto di sopra (*art.* 153) che la morte del debitore non impedisce il principiare nè il continuare la spropria contro l' erede che amministri, durante i termini per deliberare e per l' inventario. E se non vi sia chi amministri abbiamo anche dato la regola come il creditore possa provvedersi per procedere agli atti della spropriazione.

Ora questa stessa disposizione è comune anche al giudizio per la graduazione e per gl' incidenti della medesima. *Ivi.*

§. 5. Il giudizio sulle opposizioni alla nota dei gradi dee caratterizzarsi per incidente nella procedura di graduazione? La G. C. civ. in Napoli ha opinato non esser questo un giudizio incidentale, bensì principale; è perciò da riguardarsi come il giudizio di reclamo di proprietà nella procedura di spropriazione; conseguentemente doversi in esso dar luogo a contumacia ed a riunione di contumacia.

Art. XI.

Formole per la procedura nella graduazione de' creditori.

§. I.

Dimanda per la destinazione del giudice commessario per la graduazione e per la distribuzione del prezzo (art. 159).

» Al sig. . . . presidente del tribunale civile sedente in...

» Il sig. ... rappresentato dal sig. . . . di lui patrocinatore, espone che ad istanza di . . . . si è proceduto alla vendita giudiziale forzata di un territorio denominato . . . . . in contrada, . . nel comune di . . . . . circondario, e di una casa sita nello stesso comune strada . . . num. . . . in danno del sig. . . .

» Di cotesti immobili il primo è rimasto aggiudicato al sig. . . . per lo prezzo di duc. . . . ed il secondo al sig. . . . per lo prezzo di duc. . . . con sentenza di questo tribunale del dì . . . registrata . . . E poichè trovasi già spirato il termine di otto giorni dalla pronunziazione di tali sentenze, e le parti non han consentito all' amichevole per la distribuzione del prezzo, la prega destinare un giudice del tribunale, ad oggetto di procedersi innanzi a lui alla formazione della nota de' gradi ed alla distribuzione del totale prodotto de' detti immobili a norma della legge fra creditori che vi abbiano diritto. Fatto in . . . il dì . . .

Firmato B. . . . Patrocinatore.

Ordinanza del presidente.

» Noi . . . Presidente del tribunale civile sedente in. . . .

» Veduta la soprascritta dimanda . . . destiniamo il sig... giudice del tribunale medesimo . . . , ad oggetto di procedere a tutte le operazioni per la nota de' gradi e per la distribuzione del prezzo. Fatto il dì . . . »

Firmato . . . Presidente.

Nota 1. — Il cancelliere dee prender nota di questa dimanda ed ordinanza su di un registro apposito, e segnare su la medesima: *Se n' è presa nota sul registro delle dimande per graduazione. Sotto al numero . . . oggi li . . .*

Nota 2.ª — Questa dimanda può farsi da qualunque creditore, dall'aggiudicatario, ed anche dal debitore spropriato.

Nota 3.ª — Questa dimanda ed ordinanza dee rimanere annessa al quaderno delle condizioni della vendita, dopo che il cancelliere ne ha preso nota su di un registro a quest'uopo (art. 159).

Dimanda per la destinazione del commessario e per la graduazione, ed assegnazione degl' immobili in ispecie.

» Al signor Presidente del tribunale civile sedente in...

» Il sig. . . rappresentato dal suo patrocinatore signor... espone che ad istanza di . . . si procedette al pegnoramento e quindi alla vendita giudiziale forzata di un territorio denominato . . . sito in contrada . . . e di una casa sita nella strada di . . . num. . . . comune di . . . circondario di . . . in danno del signor. . .

» I detti immobili per mancanza di oblatori agl' incanti sono rimasti aggiudicati condizionalmente con sentenza del dì... registrata . . . a beneficio de' creditori che han dichiarato di voler prendere in pagamento tanta quantità degl' immobili medesimi, quanta ne corrisponda al rispettivo credito che fosse ammesso in graduazione e capiente.

» E poichè le parti non han consentito all' amichevole assegnazione degli enunciati immobili fa mestieri procedersi lla graduazione giudiziaria, ne' termini del rito. A tal effetto la prega destinare un giudice di questo tribunale, onde eprocedersi innanzi a lui, tanto per la formazione della nota de' gradi, e distribuzione delle somme, quanto per la esecuzione del partaggio, ed assegnazione degl' immobili, secondo le forme dalla legge stabilite ».

Il presidente vi appone la seguente ordinanza.

» Noi . . . presidente del tribunal civile sedente in . . .

» Veduta la soprascritta dimanda;

» Destiniamo il sig. . . giudice di questo tribunale, ad oggetto di procedersi innanzi a lui a tutte le operazioni per la graduazione de' crediti, per la distribuzione delle somme, e per lo partaggio ed assegnazione degl' immobili. Fatto il dì...

Firmato . . . Presidente.

§. II.

Dimanda per l' apertura del processo verbale di graduazione onde citarsi i creditori nella distribuzione del prezzo.

» Il giorno . . .

» In conseguenza della sentenza di aggiudicazione diffinitiva pronunziata da questo tribunale civile e della precedente ordinanza del Presidente del tribunale civile sedente in . . . del dì . . . . registrata . . . Ed in continuazione della soprascritta dimanda per la graduazione de' crediti.

» Innanzi a noi . . . giudice commessario, destinato colla sopra enunciata ordinanza, si è presentato il sig. . . . domiciliato . . . patrocinatore del sig. . . . il quale volendo proseguire la procedura della graduazione suddetta ci ha richiesto la nostra ordinanza per aprirsi il processo verbale di graduazione e citarsi i creditori inscritti, i quali abbiano diritto sul prezzo della casa in strada . . . num. . e di un territorio denominato . . . in contrada . . . nel comune di . . . circondario di . . . spropriati in danno del sig. . . . ed aggiudicati diffinitivamente al sig. . . colla suddetta sentenza del dì . . .

» A tal uopo il detto patrocinatore ci ha esibiti due estratti delle inscrizioni rilasciati dal conservatore delle ipoteche uno in data de' . . . l' altro suppletorio in data de' . . . ad oggetto di unirsi al presente processo verbale.

» Di quale comparsa, dimanda, ed esibizione abbiamo dato atto al detto patrocinatore che ha sottoscritto.

Firmato . . . Patrocinatore.

Ordinanza che apre il processo verbale, e permette citarsi i creditori.

» E noi: veduta la sentenza di aggiudicazione diffinitiva.

» Veduta la sopra enunciata ordinanza

» Veduto l' estratto delle inscrizioni

» Veduta la su espressa dimanda. Dichiariamo aperto il processo verbale di graduazione de' crediti sul prezzo de' sopra cennati immobili; ed ordiniamo che ad istanza del sig. . . . creditore richiedente, sieno citati i creditori notati nei sopra indicati estratti delle inscrizioni, affinchè fra il termine di giorni trenta dal dì della notificazione che loro sarà fatta producano innanzi a noi i titoli de' rispettivi crediti per farsi la nota de' gradi. Ed in mancanza di tale produzione nel tempo utile a termini della legge, si andrà oltre negli atti della graduazione, ed i non producenti decaderanno da ogni diritto,

e rimarranno esclusi dalla presente graduazione. Fatta in... il dì . . .

Firmato . . . Giudice.
. . . Cancelliere.

Nota — In virtù della soprascritta ordinanza, della quale il cancelliere dee rilasciare spedizione esecutiva, si citano i creditori iscritti a fare la loro produzione, con atto giusta il modello.

Dimanda per l'apertura del processo verbale di graduazione onde citarsi i creditori nell' assegnazione dell' immobile in ispecie.

» Il giorno . . . In continuazione de' precedenti atti.

» In conseguenza della sentenza di aggiudicazione diffinitiva condizionale pronunziata da questo tribunale civile il giorno . . . . registrata . . . . e della ordinanza per la graduazione emessa dal presidente del tribunale medesimo il giorno . . .

» Innanzi a noi . . . giudice commessario destinato colla suddetta ordinanza del presidente per la formazione della nota de' gradi tra creditori iscritti.

» Si è presentato il sig. . . . domiciliato . . . patrocinatore del sig. . . . creditore istante per la graduazione, ed ha richiesto nostra ordinanza ad oggetto di aprirsi il processo verbale di graduazione, per citarsi a far la loro produzione, i creditori iscritti i quali hanno dichiarato utilmente di voler concorrere nell'assegnazione della casa sita in . . . e del territorio denominato . . . sito in . . . spropriati in danno del sig.... i quali per mancanza di oblatori sono rimasti aggiudicati condizionatamente colla sopra enunciata sentenza di aggiudicazione diffinitiva in favore de' creditori richiedenti. A tal uopo il suddetto patrocinatore ci ha esibito per rimanere unito al presente processo verbale due estratti d' iscrizioni rilasciati dal conservatore delle ipoteche di questa provincia, uno sotto il dì . . . l' altro sotto il dì. . . .

» Di quale comparsa, dimanda, ed esibizione diamo atto al detto patrocinatore, che ha sottoscritto. »

Firmato N. . . Patrocinatore.

Ordinanza.

» E noi veduta la sentenza di aggiudicazione diffinitiva.

» Veduta la ordinanza del presidente.

» Veduta la soprascritta dimanda.

» Veduti gli estratti delle inserizioni, facendo dritto alla su espressa dimanda, dichiariamo aperto il processo verbale di graduazione de' creditori su gli enunciati immobili in ispecie ; ed ordiniamo che ad istanza del sig. . . . creditore richiedente vengano citati i sig. . . creditori inscritti che in tempo utile han dichiarato di voler concorrere nella divisione degl' immobili invenduti, affinchè fra il termine di trenta giorni dal dì della notificazione producano innanzi a noi i titoli de' rispettivi crediti, ad oggetto di poter fare la nota de' gradi : dichiarando che qualora in tempo utile non vi adempiano, i non producenti rimarranno esclosi o decaderanno da ogni dritto su gl' immobili che saranno assegnati. Fatto il dì... »

Firmato Il Giudice.
Il Cancelliere.

Nota. — La sopradetta ordinanza dovrà essere intimata con atto di citazione giusta il seguente modello ai creditori aggiudicatarj condizionali nel domicilio del rispettivo patrocinatore.

---

§. III.

Citazione a produrre.

» L' anno . . . il mese . . . il giorno . . .

» Ad istanza del signor . . . proprietario dimorante in . . . rappresentato dal signor . . . domiciliato in . . . di lui patrocinatore ; ed in virtù di ordinanza del dì . . . emessa dal signor . . . giudice del tribunale civile sedente in . . . commessario della graduazione.

» Io . . . usciere presso il tribunale civile medesimo domiciliato in . . . ho citato i seguenti individui, cioè . . .

(S' indicano i nomi di tutte le persone che si citano co rispettivi domicilj eletti, o presso de' loro patrocinatori se li abbiano, o delle persone indicate nella inscrizione.)
a fare fra il termine di 30 giorni, decorrenti da oggi soprascritto giorno, innanzi al suddetto signor . . . giudice commessario nel locale dell' udienza del tribunale medesimo, la produzione de' titoli de' crediti che rispettivamente rappresentano sul prezzo di una casa sita in . . . e di un territorio sito in . . . espropriato in pregiudizio del sig. . . .

Nel tempo stesso ho loro dichiarato che mancando di far la produzione de' titoli in tempo utile, il prezzo sarà distribuito fra creditori producenti ; ed i non producenti rimarran-

no esclusi e decaderanno da ogni diritto, tanto su gl' immobili spropriati, quanto sul prezzo di essi a termini della legge.

» Copia del presente atto, e della sopra cennata ordinanza del giudice commessario della graduazione, è stata da me lasciata ai sopra enunciati individui ne' rispettivi domicilii di sopra descritti, consegnandola a persone familiari come han detto.

Firmato . . . Usciere.

---

§. IV.

Dimanda di ammessione di credito con produzione di titoli nel giudizio di graduazione.

» Il sig. . . dimorante in . . . rappresentato dal suo patrocinatore sig. . . domiciliato . . . creditore ipotecario inscritto sopra una casa sita in . . . strada . . . n.° . . venduta in danno del sig. . . . con sentenza di aggiudicazione diffinitiva in favore del sig. . .

» Fa istanza al sig. . . . giudice commessario, destinato per la formazione della nota de' gradi de' creditori aventi diritto sul prezzo della casa medesima, perchè venga compreso nella detta nota e situato nel grado che gli compete secondo la data della sua inscrizione.

» 1. Per la somma di duc. 270, ammontare di un biglietto sottoscritto a suo favore dal detto sig. . . . ed al pagamento del quale è stato condannato con sentenza del tribunale civile sedente in . . . del giorno . . . in virtù della quale fu presa inscrizione nella conservazione delle ipoteche della provincia di . .

» 2. Per gli interessi a contare da . . . giorno della domanda, alla ragione del 3 per 100, giusta la condanna contenuta in detta sentenza, pei quali si è anche presa inscrizione, ascendenti a duc. 26.

» 3. Per le spese giudiziarie fatte per la detta istanza e per le quali vi è pure inscrizione ducati 30.

» Per giustificare il credito di cui si tratta, l' istante . . produce.

» 1. Il biglietto di 270 ducati sottoscritto dal sig. . .

» 2. La spedizione della sentenza proferita il giorno . . . e che condanna il detto sig. . . al pagamento del biglietto sopra cennato.

» 3. La nota della inscrizione ipotecaria presa dall' istante il giorno, la quale risulta anche dall' estratto di tutte le iscrizioni, che si trova annesso al processo verbale del giudice commessario. Fatto in . . il giorno . .

Firmato . . . Patrocinatore.

Nota. — Questo atto di produzione contenente la domanda di collocazione si presenta al giudice delegato, il quale ne fa menzione nel suo processo verbale come segue.

Atto di produzione sul processo verbale.

» Il giorno . . . in continuazione de' precedenti atti per la graduazione.

» Il sig. . . patrocinatore del signor . . . creditore ipotecario inscritto ha prodotto tre documenti in appoggio, unitamente alla dimanda per esser graduato secondo il rango della sua ipoteca sul prezzo della casa sita . . . per lo credito di duc. 326 per capitale, interessi, e spese. Del che gli abbiamo dato atto nel presente processo verbale, che ha sottoscritto insieme con noi e col cancelliere. »

Firmato . . . Patrocinatore.
Il Giudice commessario
Il Cancelliere.

Nota. — Le altre produzioni sono verificate nel modo stesso, l' una dopo l' altra, e per ogni produzione il giudice dee chiudere il processo verbale nella forma medesima.

§. V.

Dimanda per la formazione della nota de' gradi dopo il termine a produrre.

» Il giorno . . . In continuazione degli atti della graduazione . . .

» Il sig. . . . patrocinatore istante per la graduazione ci ha esibita la spedizione della ordinanza da noi rilasciata in data de' . . per la citazione de' creditori inscritti su la casa e territorio siti in . . . espropriati in danno del sig. . . del pari che l' atto di citazione fatto ai creditori per produrre i rispettivi titoli di credito, e ci ha richiesto per la formazione della nota de' gradi, poichè è scorso il termine di 30 giorni per far la produzione. Del che ne abbiamo dato atto al detto patrocinatore che ha sottoscritto. »

Firmato . . . Patrocinatore.

§. VI.

Nota de' gradi de' creditori producenti.

» Veduto il processo verbale contenente le produzioni fatte da' creditori. — Poichè il termine di 30 giorni per fare la produzione è già scorso : In continuazione delle operazioni della graduazione ;

» Noi giudice commessario ;

» Veduti i titoli prodotti rispettivamente da' creditori e le dimande da' medesimi fatte in graduazione ;

» Abbiamo stabilito e stabiliamo la nota de' gradi fra creditori che han fatto la produzione , nel seguente modo.

Sez. I. — *Crediti privilegiati da pagarsi con prelevazione* (a).

» Ammettiamo 1.° Il sig. . . . aggiudicatario diffinitivo della casa sita . . . per tanti che ha dovuto pagare al percettore della fondiaria , per arretrato del contributo dell' anno corrente duc. . .

» Allo stesso per rendita mancante che ha trovato esatta con anticipazione validamente fatta duc. . .

» 2. Il sig. . . creditore istante pel giudizio di spropriazione per duc. . . ammontare delle spese giudiziarie ordinarie pel detto giudizio da noi liquidate e tassate in piedi della specifica esibita in graduazione.

» 3. Il sig. . . aggiudicatario per duc. . . . ammontare delle spese necessarie per la presente graduazione.

» 4. Il sig. . . creditore istante per la spropriazione per duc. . . . ammontare delle spese ordinarie della procedura di graduazione giusta la liquidazione da noi fattane. »

Nota 1. — Le spese per la cancellazione delle inscrizioni debbono liquidarsi nel tempo della chiusura diffinitiva della nota , ed allora sarà aggiunto un articolo alla presente sezione.

Nota 2. — Dopo tutti questi crediti debbono essere graduati con privilegio gli esiti del curatore di una successione vacante o rinunziata , degli eredi beneficiati per la conservazione ed amministrazione de' beni , ec. ec.

(a) Questi crediti possono considerarsi come tanti pesi intrinseci della cosa da distribuirsi , che conviene prelevare.

Sez. II. — *Crediti privilegiati senza bisogno d' inscrizione.*

» 1. Ammettiamo il sig. . . . per la somma di duc. . . . ammontare delle spese di apposizione, rimozione di sigilli ed inventario, in virtù di sentenza del tribunale civile in . . . . del dì . .

» 2. Il creditore per le spese funerali.

» 3. I creditori in concorrenza per le spese dell' ultima malattia.

» 4. I domestici in concorrenza pe' salarj de' sei ultimi mesi e del corrente.

» 5. I mercanti in concorrenza per le somministrazioni fatte ne' sei ultimi mesi o nell' anno.

» 6. I creditori in concorrenza per malversazione qualora la spropriazione sia caduta sopra i beni dati in cauzione.

Sez. III. — *Crediti privilegiati soggetti ad inscrizione su la casa.*

» Ammettiamo per privilegio inscritto.

» 1. Il sig. . . . — 1.° per duc. . . interessi scaduti dal dì . . pei quali si è presa inscrizione in data del . . — 2.° per gl' interessi di due anni scaduti posteriormente, e pei quali vi è anche inscrizione; — 3.° per duc. . . . resta di prezzo della casa . . . da lui venduta al sig. . . . . ed ora spropriata giusta l' istromento de' . . . per notar . . . qual privilegio è stato debitamente conservato nell' ufizio della conservazione delle ipoteche di . . . colla iscrizione presa il dì . . . Salvo ad essere in seguito graduato per gli altri interessi scaduti posteriormente pei quali non esiste inscrizione; — 4.° per duc. . . importo delle spese d' inscrizione ed esecuzione da noi tassati.

» 2. In secondo luogo debbono essere graduati coloro che han prestato il danaro secondo la regola dell' art. 1972 num. 2 colle limitazioni però portate dall' art. 14 della leg. de' 29 dic. 1828.

» 3. Coloro i quali han fatto delle riparazioni, o che han somministrato danaro per eseguirle.

Sez. IV. — *Crediti privilegiati inscritti sul territorio.*

» Ammettiamo per privilegio inscritto.

» 1.° Il sig. . . avvocato e patrocinatore 1.° per duc. . . interessi scaduti dal dì . . . fino al dì . . . su l' importare del suo credito; — 2.° per duc. . . . credito nascente da spese giudiziarie e fatiche da lui fatte per la difesa de' diritti delle

bitore sul detto territorio allorchè fu attaccato per evizione dal sig. . . quali spese e fatiche sono state liquidate con sentenza del . . Per questo credito il detto sig. . . . gode privilegio che il detto sig. ha inscritto a dì . . come dall'estratto prodotto. »

Nota. — In seguito si ammetteranno i creditori per resta di prezzo, per danaro mutuato all' acquisto dell' immobile medesimo, o per riparazioni fatte al fondo se ve ne sieno.

Sez. V. — *Crediti ipotecarj semplici su la casa.*

» Ammettiamo per ipoteche inscritte.

» 1. Il sig. . . creditore in virtù d' istrumento di mutuo de' . . . per notar . . . con ipoteca speciale su la casa sita ... e conservata con iscrizione utile, presa nell' ufizio della conservazione in . . il dì . . — 1.° per duc. . . . importo di due annate d' interesse su la somma del suo credito di duc. . . per quali esiste inscrizione su la detta casa; — 2.° per due annate scadute posteriormente e conservate colla inscrizione medesima in duc. . . — 3.° per gli altri interessi da scadere fino al giorno della chiusura del processo verbale; — 4.° per la somma di duc. . . credito principale in duc. . . ; — 5.° per altri duc. . . che abbiamo tassato per ispese d' inscrizione, produzione, e cancellazione. »

Nota 1. — Qui si ammetteranno i creditori ipotecarj speciali su l' immobile, o generali, secondo la rispettiva epoca, la quale per quelle anteriori al 1809 nei dominj di quà del faro, ed al 1.° settembre 1819 pe' dominj di là dal faro, sarà la data del titolo costitutivo della ipoteca e per le altre posteriori alle dette epoche sarà la data della inscrizione.

Nota 2. — Allorchè tutto sarà terminato il giudice farà la sua ordinanza per la comunicazione della nota ai patrocinatori producenti nel seguente modo.

» Ordiniamo che la presente nota de' gradi, a cura del patrocinatore istante sia passata a notizia de' creditori producenti, con avviso a prenderne comunicazione nella cancelleria, e contraddirvi se vi ha luogo su questo medesimo processo verbale, fra otto giorni dalla notificazione, a pena di decadenza. »

Fatto da noi giudice Commessario; oggi li . . .

Firmato . . Il Giudice.
Il Cancelliere.

Nota. — Per farsi la denunzia ai patrocinatori non è necessario nè di spedire, nè d' intimare la nota de' gradi, la quale neppure dee registrarsi (*art.* 112 *della Tariffa*).

Firmato . . . Il Giudice.
Il Cancelliere.

§. VII.

Denunzia per prendere comunicazione della nota de' gradi.

Nota. — Dopo formata la nota di collocazione il patrocinatore istante ne dà scienza ai patrocinatori che hanno prodotto, ed alla parte pegnorata.

» Il sig. . . patrocinatore del sig. . . domiciliato . . . in consegnenza delle disposizioni date dal sig. . . giudice commessario della graduazione fa noto ai sig. . .

1.° D . . . domiciliato . . patrocinatore del sig. . .

2.° D. . . (come sopra).

» Tutti creditori del sig. G. . . che hanno fatta la produzione de' titoli rispettivi di eredito nella graduazione; non che al sig. . . patrocinatore del sig. . . parte spropriata, che fin dal giorno . . . il giudice commessario ha compiuta la nota de' gradi de' creditori aventi diritto di privilegio o d' ipoteca sul prezzo della casa e del territorio siti in . . . spropriati in danno del sig. . . e che con ordinanza del giorno . . . il detto . . . giudice delegato ha ordinato notificarsi i patrocinatori producenti ad oggetto di prenderne comunicazione, e di contraddirvi fra otto giorni da oggi, e sul medesimo processo verbale e qualora abbiano eccezioni a produrre. Nel tempo stesso l' istante dichiara che se fra il detto termine non prenderanno comunicazione della nota, essi decaderanno di pieno diritto dalla facoltà di prenderne comunicazione e di contraddirvi e ciò senza ulteriore intimazione o sentenza; e la nota formata si terrà come accettata, e sarà eseguita in tutto il suo tenore a norma della legge. »

» Fatto. . . . il giorno . . .

Firmato P . . . Patrocinatore.

Notificazione.

» Il presente atto è stato intimato da me sottoscritto usciere presso il tribunal civile sedente in . . ivi domiciliato strada . . . e lasciato copia nel rispettivo domicilio ai seguenti

patrocinatori, cioè al sig. . . patrocinatore di D . . domiciliato . . . consegnandola ad un suo familiare (*e così continuando*) ».

» Fatto in . . . il giorno . . .

Firmato . . Usciere.

§. VIII.

Chiusura del processo verbale di graduazione nel caso non vi faccia opposizione.

» Il giorno . . .

» Innanzi a noi giudice commessario come sopra.

» Si è presentato nella camera del consiglio del tribunale il sig. . . . patrocinatore del sig . . . istante per la graduazione sul valore degl' immobili venduti per espropriazione a carico del sig. . . .

» Egli ci ha dichiarato che per esecuzione della nostra ordinanza del dì . . . ha fatto avvisare i patrocinatori de' creditori producenti a prendere comunicazione dello stato di collocazione da noi formato e pubblicato colla ordinanza medesima , come dall' atto che ha prodotto in questo processo verbale ; e che essendo scorso il termine utile per prendere comunicazione e contraddire la detta nota , senza essersi fatta alcuna opposizione , nè altra produzione tardiva , egli domanda darglisi atto della esibizione della detta notificazione , e procedersi da noi alla chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione , ed ha firmato . .

» Di quale comparsa esibizione e dimanda abbiamo dato atto al detto sig. . . . nella qualità come sopra.

» E veduto il detto atto di notificazione : poichè è scorso il termine di otto giorni a contraddire senza essersi fatta opposizione.

» Noi dichiariamo chiuso diffinitivamentè ed irrevocabilmente il presente processo verbale di graduazione , ed accettata la nota de' gradi da noi formata.

» Dichiariamo che le spese della presente procedura ascendono e restano tassate e liquidate per la somma di duc. . di cui dovrà farsi prelevazione dalla massa da distribuirsi ai creditori.

» Dichiariamo inoltre che i sig. . . poichè non han curato di fare in tempo utile la loro produzione sono decaduti da ogni diritto tanto su gl' immobili spropriati , quanto sul prezzo di essi. Quindi ordiniamo che sieno cancellate le iscrizioni rispettivamente prese a loro istanza cioè »

1.° . . . (*Qui si descrivano distintamente tutte le inscrizioni da cancellarsi*).

§. IX.

Opposizione alla nota de' gradi.

Nota 1. — La chiusura della graduazione si fa, come si è veduto, dopo che, spirato il termine per prenderne comunicazione, non è insorta alcuna controversia; ma se nel tempo in cui le parti sono ammesse a prendere comunicazione della nota, uno de' creditori producenti, ed anche il debitore istesso abbia dell'eccezioni a fare contro le produzioni delle parti, o contro le operazioni del giudice commessario, la chiusura è sospesa, e le correlative osservazioni debbono essere inserite nel processo verbale, nella seguente forma:

» Il giorno. . . . innanzi a noi giudice commessario è comparso il sig. . . . patrocinatore del sig. . . il quale dopo di aver preso comunicazione della soprascritta nota de' gradi da noi formata il giorno. . . . ha osservato che il credito del sig. . . . tutore dei minori. . . non può essere portato alla somma di duc. . . . , perchè il padre de' minori, pria di morirsi, avea ricevuto la somma di duc. . . in conto, come lo dimostra la ricevuta che ne ha fatto con atto stipulato per notar. . . . residente in. . . . del dì. . . . La inscrizione per ciò non avrebbe dovuto essere presa per la totalità del credito. Quindi il comparente fa istanza, perchè la somma ammessa in favore de' detti minori sia ridotta alla somma di duc 957; e per giustificare la sua dimanda ci ha presentata la ricevuta sopraccennata. Ed ha sottoscritto. — *Firm.* . . . Patroc.

» Noi abbiamo dato atto al sig. . . . della sua comparsa e delle sue allegazioni ed istanze, e l' abbiamo rimesso alla udienza per pronunziare sulla sua dimanda.

» In fede di che abbiamo sottoscritto unitamente al nostro cancelliere, il presente processo verbale.

Firmato Il Giudice Commessario.
Il Cancelliere.

Nota 2. — Sul processo verbale di graduazione debbono scriversi non solo le opposizioni, ma ben anche le risposte alle medesime che debbono darsi anche fra gli otto giorni a prendere comunicazione. Quindi debbono scriversi nel seguente modo.

» Il giorno . . . innanzi a noi giudice commessario, è comparso il sig. . . patrocinatore del sig. . . tutore dei mino-

ri. . . . . Dopo di aver preso comunicazione della soprascritta nota di gradi da noi formata nel dì . . . non che della domanda di riduzione del suo credito fatta dal sig. . . . sul nostro processo verbale, il dì . . . ha dedotto che il pagamento delli duc. . . annunciato nella ricevuta, cui si appoggia il sig. . . è stato effettuato con un biglietto all' ordine del detto sig. . . il quale non è stato soddisfatto nel giorno. . . epoca della scadenza. In appoggio detto sig. . . ha prodotto il detto biglietto all' ordine, col protesto del detto giorno 30 novembre 1819, e ci ha rimesso questi due documenti. Ha domandato in conseguenza, che il grado dei minori . . . fosse mantenuto tal quale è stato portato nella nota da noi stesa ed ha qui sottoscritto.

Firmato . . . Patrocinatore.

» Noi abbiamo dato atto al sig. . . della sua risposta alla contraddizione del sig. . . .

» Ed abbiamo sottoscritto il presente processo verbale.

§. X.

Rinvio alla udienza del tribunale in caso di opposizione.

Nota 1. — Spirato il termine per prendere comunicazione ed opporre, il giudice destina la udienza in cui farà il suo rapporto al tribunale su le opposizioni che siensi prodotte.

» Il giorno. . . innanzi a noi giudice commessario è comparso il sig. . . patrocinatore istante per la graduazione, e ci ha esibito l' atto di notificazione fatto ai patrocinatori dei creditori producenti, onde prendere comunicazione e contraddire la nota de' gradi da noi formata e pubblicata il giorno e nel tempo stesso; poichè è scorso il termine a tale oggetto, ha dimandato di assegnarsi le parti contendenti alla udienza del tribunale, e chiudersi diffinitivamente il processo verbale nell' interesse de' gradi anteriori a quelli controversi; ed ha firmato —. . . Patrocinatore.

» E noi vedute le soprascritte eccezioni e risposte su la nota de' gradi da noi formata, non che la soprascritta dimanda rimettiamo le parti alla udienza del dì. . . nella quale sarà fatta da noi relazione di tutto al tribunale per provvedere su i gradi controversi. Le parti ne saranno avvertite a cura del patrocinatore più diligente.

» In fede di che abbiamo sottoscritto il presente processo verbale, unitamente al nostro cancelliere. »

Firmato. . . . Il Giudice Commessario.
Il Cancelliere.

Notificazione per la udienza.

» Il sig.... patrocinatore del sig... istante, in conseguenza di appuntamento del sig. . . giudice commessario.

» Avvisa il sig. . . . . patrocinatore di . . . ad assistere la mattina de' . . . . alla udienza del tribunale civile sedente in . . . nella quale il detto sig. giudice farà la sua relazione su le opposizioni prodotte contro la nota de' gradi fatta il dì . . de' creditori concorrenti sul prezzo degl' immobili spropriati ad istanza di . . in danno del sig. . . Fatto. . . »

Firmato . . . . Patroc.

Questo atto si notifica per ministero dell' usciere.

Nota. — Se le opposizioni non attaccano i primi gradi il giudice nel rinviare le parti alla udienza del tribunale per la discussione chiude il verbale pei gradi anteriori ai controversi colla seguente aggiunta.

Chiusura parziale del processo verbale nel caso vi sia opposizione.

» E poichè a termini della legge le opposizioni prodotte dai sig. . . . . non arrestano la esecuzione della presente nota pei gradi non contraddetti, e che sono anteriori a quello del sig. . . .

» Dichiariamo diffinitivamente chiuso in riguardo ai gradi suddetti il presente processo verbale, il quale sarà per essi eseguito. In conseguenza abbiamo liquidate e tassate le spese di procedura della presente collocazione nella somma di duc. . , che sarà pagata al sig. . . con preferenza su la somma da distribuirsi dopo le spese di spropriazione.

Dichiariamo inoltre che i sig. . . non avendo fatto in tempo utile la produzione de' loro titoli sono decaduti da ogni diritto su gl' immobili spropriati, e sul prezzo di essi nell' interesse de' detti gradi non controversi, i quali non rimangono, in rapporto ai non producenti, tenuti a collazione in caso che si facesse per essi alcuna produzione tardiva.

§. XI.

Rettificazione e chiusura diffinitiva del processo verbale dopo il giudizio su le opposizioni.

» Il giorno . . . — Innanzi a noi giudice commessario si è presentato il patrociuatore istante sig. . . il quale ci ha esibita una sentenza di questo tribunale del dì . . . intimata a dì . . . ed un certificato di non essersi prodotto appello in tempo utile (*ovvero una decisione della G. C. civile sedente in . . . intimata il dì . . .*) e ci ha richiesto perchè in esecuzione della medesima sentenza , o decisione , si rettifichi la nota de' gradi controversi , si chiuda diffinitivamente il processo verbale di graduazione , e si vada oltre nella distribuzione delle somme , per non esservi state altre produzioni nuove ; ed ha firmato.

» E noi facendo diritto a tale dimanda.

» Rettifichiamo i gradi num. . . . nel seguente modo (*Si esprime la rettificazione ne' termini della sentenza o decisione*).

» Dichiariamo ec. ec. (*il dippiù come nel modello* n.° X.)

§. XII.

Esibizione della nota dei valori da distribuirsi , e dimanda pel rendiconto del debitore , o dell' amministratore.

» Il giorno . . . Innanzi a noi giudice commessario è comparso il sig. . . . patrocinatore istante per la graduazione come sopra , e ci ha rimessa la nota delle somme da distribuirsi tra creditori concorrenti con un volume di documenti da lui cifrati di carte scritte num . . . che trovansi enunciati nella nota medesima , e ci ha richiesto di procedere alla distribuzione delle dette somme ascendenti a duc. 11200 per principale , e duc. 461 per interessi e rendite sequestrate. Salvo quello che risulterà dalla discussione del conto dell' amministratore giudiziario di cui pende la discussione. Del che gli abbiamo dato atto che ha qui firmato. »

Firmato . . . . Patrocinatore.

Nota. — Qualora si debba costringere il debitore, o l' amministratore a rendere il conto si aggiungerà:

» Nel tempo stesso ha richiesta la nostra ordinanza ad oggetto di astringere l' amministratore sig. . . (o *il debitore*) a render conto de' frutti e delle rendite provvenute dall' immobile dal giorno del pegnoramento.

§. XIII.

Ordinanza pel rendiconto.

» Noi giudice commessario veduta la soprascritta dimanda.

» Ordiniamo che il sig..... nella sua qualità di . . . tra dieci giorni al più tardi ed improrogabilmente produca e giuri innanzi a noi il conto de' frutti e rendite percepite in detta qualità, dagl' immobili spropriati in danno del sig. . . . dal giorno . . . quando assunse l' amministrazione (o fu denunziato il pegnoramento) fino al giorno . . . in cui ebbe luogo l' aggiudicazione diffinitiva.

» All' adempimento di ciò vi sarà astretto per tutte le vie di diritto, ed anche colla coazione personale in virtù della presente ordinanza. — Fatto il dì . . (*a*). » *Firmato* Il Giudice.

§. XIV.

Dimanda isolata ed ordinanza onde astringere l' amministratore giudiziario alla esibizione del conto.

» Il giorno . . . Innanzi a noi giudice commessario è comparso il sig. . . . patrocinatore del sig..... creditore istante il quale ha dimandato la nostra ordinanza per astringersi anchè coll' arresto personale l' amministratore giudiziario sig. . . a rendere il conto della gestione degl' immobili spropriati in danno del sig. . . . poichè essendo questi aggiudicati al sig. . il quale n' è già in possesso, egli il sig. . . . ha cessato dalle sue funzioni di amministratore, ed ha firmato.

(a) Di tale ordinanza di cui bisogna prendere spedizione per notificarla, non può appellarsi. Se la persona chiamata a dar conto abbia delle eccezioni a produrre, formando queste un incidente nel giudizio di graduazione conviene adire il tribunale in prima istanza.

» E noi facendo diritto a tale dimanda ordiniamo che il sig. . . nella qualità di amministratore fra dieci giorni improrogabilmente esibisca e giuri nelle nostre mani il conto delle rendite e de' frutti provvenuti dagl' immobili spropriati in danno del sig. . . dal giorno. . . quando assunse l' amministrazione, fino al giorno . . . in cui fu pronunziata l' aggiudicazione diffinitiva. All' adempimento di ciò vi sarà dopo il detto termine astretto in virtù della presente ordinanza anche coll' arresto personale ».

Notificazione della precedente ordinanza.

» L' anno . . .

» Ad istanza del sig. . . patrocinato da . . . ; ed in virtù della soprascritta ordinanza del dì . . . del giudice commessario della graduazione.

Io . . . usciere presso il tribunal civile in . . . ho citato il sig. . . . a presentare e giurare fra dieci giorni da oggi il conto . . . dell' amministrazione giudiziaria tenuta in virtù di sentenza del detto tribunale del dì . . . . . . Gli ho dichiarato che mancando di adempiere vi sarà astretto per tutte le vie di diritto, ed anche coll' arresto personale. Copia della detta ordinanza esecutiva e del presente atto è stata da me sottoscritta e lasciata nel domicilio del detto sig. . . . strada . . . . consegnandola a persona sua domestica ha detto.

---

§. XV.

Notamento delle somme da distribuirsi.

Nota. — Dopo la chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione il patrocinatore istante dee presentare il seguente notamento.

» Notamento delle somme provvenute dalla vendita giudiziale forzata di una casa in strada . . . e di un territorio in contrada . . . comune di . . . , circondario di. . . . pegnorati ad istanza del sig. . . in danno del sig. . .

» 1.° Prezzo ritratto dalla casa . . . come dalla sentenza di aggiudicazione in favore del sig. . . del dì . . . , e che trovasi presso il medesimo aggiudicatario per pagarsi ai creditori come dalla sua obbliganza fatta in cancelleria il dì. . . 7000

» 2.° Rata d'interesse dovuto dallo stesso aggiudicatario sul prezzo di aggiudicazione come sopra alla ragione del 5 per 100 dal dì. . . in cui ebbe luogo l'ag-

giudicazione fino al dì . . . quando si fece la chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione ; salvo ai creditori capienti gl' interessi pel tempo posteriore al pagamento . . . . duc. 130

» 3.° Prezzo del territorio sito . . . come dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva della data medesima in favore del sig. . . . prezzo che trovasi depositato nella cassa de' depositi giudiziarj, come dal documento esibito dall' aggiudicatario stesso nella cancelleria, e riunito al quaderno delle condizioni della vendita duc. 4200

» 4.° Rata d' interessi su l' enunciato prezzo dal giorno dell' aggiudicazione fino al dì . . . quando seguì il deposito ; quale rata trovasi anche versata dallo stesso aggiudicatario nella cassa medesima giusta il documento esibito in cancelleria, come sopra. . . duc. 20

» 5.° Rata di pigione del primo appartamento dal giorno del sequestro fino al . . . giorno dell' aggiudicazione sul pigione di duc. . . . giusta la dichiarazione e documento di deposito che si producono . . . duc. 75

» 6. Versati nella cassa de' depositi dal sig. . . . inquilino del 2. appartamento per rata di sua pigione dovuta dal . . . giorno del sequestro fino al . . . giorno in cui cessò dall' affitto ; essendo rimasto pel rimanente del tempo non affittato. . . . . . . duc. 40

» 7. Versati nella suddetta cassa dal sig. . . inquilino del terzo appartamento per rata di sua pigione dovuta dal giorno in cui cominciò l' affitto fattogli di accordo coi creditori fino al . . . giorno dell' aggiudicazione come dalla scrittura di locazione che si produce. . . . . duc. 120

» N. B. Il suddetto appartamento rimanea inaffittato nel tempo del pignoramento , come dal processo verbale.

» 8. Versati dal sig. . . . usciere presso . . . . per tanti ritratti dalla vendita de' frutti trovati pendenti nel tempo del pegnoramento , come dagli atti che si producono . . . . duc. 80

» 9. Versati dal sig. . . affittatore dello stesso territorio per rata di estaglio calcolato secondo l' anno colonico cominciato a . . . . e terminando nel dì . . . . giusta la scrittura di affitto fatta di accordo coi creditori, e secondo l' aggiusto di rate fatto coll' aggiudicatario . . . . duc. 30

» Salvo la discussione del conto dell' amministratore.

Fatto in . . . il dì . . .

Firmato . . . l'atrocinatore.

§. XVI.

Nota di distribuzione delle somme provvenute in graduazione.

» Proseguendo noi le operazioni della distribuzione delle somme liquide l' abbiamo stabilita nel seguente modo.

» Somme da ripartirsi per prodotto di prezzo principale della casa duc. 7000

» Per prodotto d' interessi e rendite sequestrate dalla medesima duc. 365

» Per prezzo principale del territorio duc. 4200

» Per rata d' interessi e di rendite del medesimo duc. 130

Totale di prezzo e di frutti. 11200 495

» Sul totale di duc. 365 delle rendite della casa che trovasi depositato nella cassa pubblica assegniamo con preferenza le seguenti somme.

» 1.° Al sig. . . aggiudicatario della casa per tanti trovati di meno su la rendita della medesima, perchè esatti con anticipazione dal debitore spropriato duc. sessantacinque.

» 2.° Sul residuo di duc. 300, delle rendite della casa, e su i duc. 130 delle rendite del territorio che trovansi anche presso la detta cassa assegniamo.

» Al sig. . . creditore istante per la spropriazione per ispese liquidate da noi, duc. 80

» Al sig. . . creditore istante per le spese di graduazione da noi liquidate, duc. 40

» Al sig. . . aggiudicatario della casa per la cancellazione delle inscrizioni gravitanti su la medesima, duc. . . . 18

» Al sig. . . aggiudicatario del territorio per la cancellazione delle inscrizioni sul medesimo duc. 14

Totale. 142

Questa somma sarà pagata, dietro il mandato, dalla cassa de' depositi giudiziarj su le somme nella medesima versate.

» Sul residuo della rendita in duc. 288 e sul prezzo degl' immobili spropriati, il quale trovasi presso l' aggiudicatario in ducati 11200.

» Assegniamo come segue; cioè :

» Sul prezzo della casa in duc. 7000.

Crediti privilegiati inscritti.

» Al sig. . . per tanti erogati in riparazioni all' edificio come dall' articolo . . . della nota de' gradi duc. . .

» Al sig. . . per tanti erogati in riparazioni all' edificio medesimo come sopra , duc. . .

Crediti ipotecarj.

(*Si descrivono secondo il rango ottenuto nella nota*).

» Sul prezzo del territorio in duc. 4200.

Crediti ipotecarj.

(*Si enunciano come sopra*).

» Fatta quindi deduzione de' crediti privilegiati ed ipotecarj ascendenti in tutto a duc. . .

» Rimangono in beneficio del debitore duc. . .

» Di questa somma poichè si è fatta opposizione al rilascio ad istanza di quattro creditori le cui opposizioni non sono state contraddette ; si fa da noi distribuzione per contributo fra i medesimi nella seguente proporzione , cioè :

» Al . . . sopra il credito di duc. . . . per capitale ed interessi in conto d' interessi duc. . .

» Al sig. . . sopra altro credito di duc. . . per capitale, in conto duc. . .

(*E così per gli altri*).

» E terminata la distribuzione delle somme.

» Noi giudice commessario ordiniamo che il sig. . . . e la cassa de' depositi giudiziarj presso cui trovansi le somme suddette ; duc. 7300 si pagano rispettivamente ai sig. . . secondo la soprascritta distribuzione contro quietanza legale. In caso di inadempimento il sig. . . . vi sarà astretto anche coll' arresto personale. A tal effetto il nostro cancelliere fra dieci giorni da oggi rilascerà in forma esecutiva ai creditori compresi nella soprascritta nota di distribuzione il rispettivo estratto della nota medesima col correlativo mandato di pagamento a carico de' depositarj.

» Ordiniamo inoltre che il conservatore delle ipoteche di questa provincia in vista della presente nostra ordinanza cancelli le inscrizioni che su la casa sita . . . e sul territorio denominato . . . sito in . . . pegnorati e venduti in danno del sig. . . sono state prese dai sig. . . . i quali o non sono comparsi , (o sono rimasti esclusi incapienti) nella presente graduazione. Salvo ad essi ogni altro diritto che possono avere su gli altri beni del debitore spropriato.

» Fatto e pubblicato il dì . . .

Firmato. Il Giudice.
Il Cancelliere.

§. XVII.

Dimanda per assegnare le parti alla esibizione del conto.

Nota. — Nel caso l'amministratore si offre spontaneo alla esibizione del conto, egli si presenta al giudice commessario, il quale sul processo verbale stesso redige il seguente atto, e rilascia la correlativa ordinanza.

» L' anno... mese... giorno...

» Innanzi a noi giudice commessario della graduazione è comparso il sig.... amministratore giudiziario degl' immobili spropriati in danno del sig..... come sopra, ed offrendosi pronto ad esibire e giurare il conto della sua gestione ha dimandato la nostra ordinanza per assegnare le parti a questo uopo. Ed ha firmato.

» Noi diamo atto di questa comparsa, offerta e dimanda: quindi ordiniamo che le parti vengano assegnate pel giorno.... alla nostra presenza nella camera del consiglio nel palazzo di giustizia alle ore... ad oggetto di assistere alla esibizione ed al giuramento.

Fatto li...

Firmato Il Giudice.
Il Cancelliere.

Atto di avviso.

Il sig... patrocinatore del sig... avvisa perchè ne abbiano notizia e possano intervenirvi se il vogliono

Il sig... patrocinatore del sig... creditore istante.

Il sig... patrocinatore del sig... debitore spropriato che il dichiarante la mattina del dì.... esibirà il conto della sua amministrazione nelle mani del sig... in esecuzione della ordinanza dello stesso giudice commessario.

Nota. — Questo atto si notifica per mezzo di usciere ai patrocinatori del creditore istante e del debitore.

Se non vi è patrocinatore di quest' ultimo non vi è luogo a notificazione in persona o nel domicilio.

Processo verbale di presentazione ed affermazione del conto.

» L' anno... il mese... il giorno... Innanzi a noi.... giudice commessario della graduazione come sopra; ed in esecuzione di nostra ordinanza del dì.... si è presentato il

sig. . . amministratore giudiziario, assistito dal suo patrocinatore sig. . . non che il sig. . . patrocinatore del sig. . . creditore istante ed il sig. . . . patrocinatore del sig. . . debitore spropriato.

» Il detto sig. . . in presenza dei detti sig. . . ci ha esibito, per rimanere depositato presso gli atti della presente graduazione, il conto coi correlativi documenti giustificativi da lui firmati e cifrati, concernente l'amministrazione da lui tenuta della casa e territorj siti in . . . espropriati ad istanza del sig. . . in danno del detto . . . Nel tempo stesso il detto sig. . . . producente ha giurato che il conto da lui esibitoci contiene la verità ed ha dimandato ordinarsi che gl' interessati ne prendano comunicazione per discuterlo a termini della legge. — Ed il detto sig. . . . amministratore ha qui firmato di unita ai detti patrocinatori ».

Firmato. . . L'amministratore.
Il Patroc.
Il Patroc.
Il Patroc.

» In conseguenza di che abbiamo ordinato, che fra le ore ventiquattro sieno avvisati i patrocinatori del creditore istante per la graduazione, e del debitore a prendere comunicazione nella cancelleria, del conto e de' documenti giustificativi, e contraddirvi se vi ha luogo fra otto giorni da quello della notificazione a pena di decadenza (*a*).

» In caso di opposizione le parti converranno innanzi a noi per la discussione fra i tre giorni consecutivi al termine ad opporre.

» Di tutto ciò abbiamo fatto redigere il presente processo verbale sottoscritto da noi e dal cancelliere.

Firmato. . . Il Giudice.
Il Cancelliere.

(a) Quando i patrocinatori sono presenti al giuramento del conto sembra che possa farsi a meno della notificazione, prendendo argomento da ciò che si prescrive per lo giuramento de' periti (art. 409 *Leg. proc. civ.*). La ordinanza in tal caso dovrebbe essere modificata per questa parte.

§. XVIII.

Conto dell'amministratore giudiziario, e del debitore.

PROEMIO DEL CONTO.

» Conto che si rende innanzi al sig. . . . giudice del tribunale civile sedente in . . . commessario della graduazione.

» Dal sig. . . proprietario in . . . nella qualità di . .

» Ai creditori del sig. . .

» Per l'amministrazione degli immobili pegnorati ad istanza del sig. . . in danno del sig. . . . con processo verbale di pegnoramento del giorno . . . e venduti all'asta pubblica alla udienza del tribunale civile suddetto, con sentenza del dì . . . in favore del sig. . . . . aggiudicatario diffinitivo.

» L'amministrazione de' detti immobili è stata affidata al sopra scritto sig. ... con sentenza del dì . . . ed è stata assunta dal medesimo nel giorno . . .

» L'aggiusto di rate è stato fatto coll'aggiudicatario sig. . . . fino al giorno . . . epoca dell'aggiudicazione diffinitiva.

» Il presente conto adunque comprende la gestione del sig. . . per giorni . . .

» I cespiti amministrati sono 1. una casa di num. 10 botteghe e tre appartamenti siti in strada . . . num. . . comune di . . . circondario di . . .

» 2. Un territorio seminatorio arbustato in contrada . . . comune di . . . circondario di . . . della estensione di moggia . . .

PARTE I.

INTROITO DELLE RENDITE E FRUTTI DEGLI ENUNCIATI IMMOBILI.

» Mi fo debito delle seguenti partite da me esatte; cioè :

» Prodotto della vendita de' frutti del territorio denominato . . . trovati pendenti nel tempo del pegnoramento, giusta gli atti di incanti che si alligano al presente conto. » 200

» Dal sig. . . . . per pigione di una bottega in istrada . . . num. . . dal giorno . . . epoca dell'ultimo pagamento fatto al debitore come dalla dichiarazione giudiziaria . . . . » 180

» Dal sig. . . per pigione di altra bottega in detta strada num. . . per la rata di giorni 110. Su la pigione di questa bottega esisteva una cessione in favore del sig. . . la quale è finita nel giorno in cui fu fatto il sequestro per immobilizzazione come il tutto risulta dalla dichiarazione giudiziaria del detto inquilino che si alliga al presente conto. . . . . » 46

(*E così continuando*)

Totale dell'introito. . . . . . .

PARTE II.

ESITI FATTI PER GLI ENUNCIATI IMMOBILI.

»Mi fo credito delle seguenti somme erogate per adempimento di pesi ; cioè :

» Esitati per contribuzione fondiaria arretrata e corrente sulla casa dal giorno . . . fino al giorno . . . epoca dell' aggiudicazione diffinitiva . . . . » 120

» Simile esito per contribuzione dal giorno . . . al giorno . . . sul territorio. . . . . » 50

» Erogati per riparazioni urgenti occorse nell' edificio strada . . . num. . . come dal rapporto dell' architetto sig. . . . . e dal ricevo del maestro muratore sig. . . che si alliga nel volume di esito. . . . . » 36

» Pagati al sig. . . . per canone solare su la casa strada . . . num. . . come da suo ricevo. . . . . . » 12

» Per rata dello stesso canone bonificata al sig... aggiudicatario della casa medesima come dall' aggiusto. » 3

» Pagati al sig. . . patrocinatore ... in conto di spese giudiziarie in esecuzione di sentenza del tribunale civile del dì...

(*E così continuando*)

Nota. — Sotto questa rubrica non debbono essere messe le somme versate nella cassa de' depositi , delle quali si dà conto in ultimo.

Reste ad esigersi e per cui pendono giudizj.

» Il sig. . . inquilino del secondo appartamento della suddetta casa deve per saldo del terzo della rata di pigione spettante alla massa sequestrata duc. . .

(*E così per gli altri*)

RICAPITOLAZIONE.

» Il totale dell' introito ascende a duc. . . . »
» Il totale dell' esito ascende a . . . . »
» L' introito supera l' esito in. . . . . »

» Questa somma è stata versata nella cassa de' depositi giudiziarj a disposizione del giudice commessario della graduazione come da documenti che si producono.

Atto di notificazione per prendere comunicazione del conto.

» In conseguenza di ordinanza del giudice commessario sig. . .

» Il sig. . . patrocinatore di . . . amministratore giudiziario dei beni siti in . . . spropriati in danno del sig. . . ad istanza del sig. . . ; avvisa il sig. . . patrocinatore del sig. . . creditore istante, ed il sig. . . patrocinatore del sig. . . debitore spropriato, che il conto dell' amministrazione trovasi già depositato e giurato nella cancelleria. Nel tempo stesso li avverte a prendere comunicazione del conto e documenti nella stessa cancelleria, ad oggetto di contraddirvi, se vi ha luogo, fra otto giorni da oggi su lo stesso processo verbale, altrimenti il conto si avrà per riconosciuto ed accettato di pieno diritto a termini dell' art. 188 della legge de' 29 dic. 1828.

Firmato . . . Patrocinatore.

Nota. — Il presente atto dee intimarsi per ministero di usciere.

Se le parti sono presenti nel tempo della esibizione del conto non sembra necessaria la notificazione.

---

§. XIX.

Dimanda per dichiararsi riconosciuto il conto, ed Ordinanza di ricognizione.

L' anno . . .

Innanzi a noi giudice commessario come sopra si è presentato il sig. . . . amministratore giudiziario degli immobili come sopra spropriati in danno del sig. . . . Egli ha dedotto che in conseguenza della nostra ordinanza del dì . . . ha fatto assegnare il creditore istante, ed il debitore spropriato in persona del rispettivo patrocinatore a prendere comunicazione ed opporre se vi ha luogo al conto da lui prodotto giurato. E poichè è scorso il tempo utile a far opposizione al conto, per lo che il conto medesimo dee aversi come accettato, ha chiesto dichiararsi il conto diffinitivamente riconosciuto ed assodato, essendo pronto a pagare il reliquato che trovasi presso di lui, ad ogni ordine del magistrato, dopo che sarà dedotto l' importo delle spese del presente conto di cui domanda la tassa. Inoltre chiede ordinarsi la cancellazione della inscrizio-

ne presa a suo carico in virtù di sentenza di questo tribunale del dì . . . . Ed ha firmato.

» Del che abbiamo dato atto, firmato da noi e dal cancelliere.

Firmato . . Il Giudice.
Il Cancelliere.

» E noi visto il soprascritto atto dichiariamo riconosciuto e diffinitivamente assodato il conto esibito.

» E per istabilire il residuo del conto medesimo abbiamo tassato le spese di esse nel seguente modo cioè; per l'originale del conto ed ordinamento de' documenti duc. . . . per vacazioni di due (o tre) patrocinatori duc. . . .

» Spese del presente processo verbale : in tutto duc.

» Quale somma sarà diffalcata dal reliquato in duc. . . .
il quale perciò viene ridotto a soli duc. . . .

» Ordiniamo che questo residuo dell'introito esistente presso l'amministratore sia pagato ai seguenti creditori. . . .

(*si indicano come nella nota di distribuzione*).

» Condanniamo quindi il detto sig. . . . . amministratore giudiziario a pagare ai detti creditori la somma rispettivamente loro assegnata immediatamente dopo l'esibizione del mandato esecutivo, dietro quietanza e consenso per la cancellazione della inscrizione presa a carico dello stesso sig. . . . per tale amministrazione.

» In caso di inadempimento il sig. . . sia astretto al pagamento per tutte le vie della legge, ed anche coll'arresto personale ».

Nota. — Quante volte non vi sono reste presso l'amministratore che rende il conto, il giudice commessario aggiungerà.

» Ordiniamo che sia cancellata la inscrizione presa sotto il num. . . . nel dì . . . . contro il detto sig. . . . per la presente gestione in vista della esibizione della copia legale della presente ordinanza al conservatore delle ipoteche ».

§. XX.

Opposizioni al conto esibito.

» L'anno . . . Il sig. . . patrocinatore istante ci ha dichiarato ch'egli si oppone ai seguenti articoli dell'introito e dell'esito del conto renduto dal sig. . . . amministratore giudiziario degli immobili espropriati ad istanza del sig. . . . in-

danno del sig. . . . . (*Qui si espongono distintamente articolo per articolo le partite che s' impugnano , e le ragioni che si deducono.*)

» Nel tempo stesso ha domandato ordinarsi il versamento della somma esistente presso l' amministratore per esito superante introito (ovvero procedersi alla distribuzione di detta somma) ed ha firmato.

» E noi in conseguenza di tale opposizione ordiniamo che si assegnino le parti per la mattina di . . . . alle ore . . . . . nella camera del consiglio nel palazzo di giustizia , ad oggetto di concordarsi su gli articoli contestati. Ordiniamo inoltre che il sig. . . fra tre giorni dalla notificazione della presente ordinanza versi nella cassa dei depositi del tribunale a disposizione del giudice commessario della presente graduazione il reliquato del detto conto , ascendente a ducati . . . . giusta la posizione da lui presentata ed accettata , salva la discussione delle partite controverse.

» All' adempimento del versamento vi sarà astretto anche coll' arresto personale.

---

§. XXI.

Processo verbale di discussione del conto.

Nota. — Nel caso di opposizione si dee il conto discutere fra le parti controverse innanzi al giudice commessario. Del risultato della discussione si redige il seguente processo verbale.

» L' anno . . . Innanzi a noi giudice commessario della graduazione come sopra si sono presentati.

» Il sig. . . . patrocinatore istante per la graduazione.

» Il sig. . . . patrocinatore del sig. . . . . amministratore giudiziario.

» Il sig. . . . . patrocinatore del sig. . . . . debitore.

» Tutti si sono presentati in conseguenza di nostro ordine inserito nel processo verbale , del dì . . . . con cui abbiamo assegnate per oggi le parti interessate per la discussione del conto presentato e giurato dal sig. . . . . . amministratore giudiziario.

» Il sig. . . . ha dichiarato che avendo esaminato il conto suddetto ed i documenti giustificativi trovava le seguenti osservazioni a fare a carico dell' amministratore.

Su l' introito.

» 1.° Si è omesso di farsi debito di una somma di duc. . . . . . che ha esatta dal sig. . . . oltre quella portata già in introito sotto il numero . . . come risulta dal documento (*si enuncia*).

» Il sig. . . . ha sostenuto che questa somma non si è portata in introito, perchè il sig. . . . l'ha versato nella cassa de' depositi giudiziarj a disposizione del tribunale.

» Le parti hanno quindi convenuto che questa somma figurasse fra gli introiti e si aggiungesse all'esito il versamento fattone.

Su l' esito.

» 1.° Le spese di riparazioni si fanno ascendere nel numero . . . . . a duc . . . . . Riscontrati i documenti si raccoglie che esse sono state di soli duc. . . . . . . Quindi debbono significarsi al sig. . . . . . ed aggiungersi al reliquato presso del sig. . . .

» Questi ha osservato che l' esito è giustificato da partita di banco, che dimostra il pagamento effettivo della somma esitata.

(*Nello stesso modo si continua per le altre*)

» I suddetti patrocinatori han sottoscritto:

» Dopo aver dato atto alle parti delle rispettive deduzioni e risposte.

» Noi dichiariamo che degli art. . . . . del presente processo verbale sarà fatto da noi rapporto al tribunale alla udienza del dì . . . . . alla quale le parti dovranno assistere senza bisogno di altro avviso, perchè decida su le seguenti partite cioè.

(*Si stabiliscono qui gli articoli da portarsi all' esame del tribunale*)

» Dichiarando che vi sarà provveduto in qualunque caso di loro presenza o assenza.

» In fede di che abbiamo redatto il presente processo verbale firmato da noi e dal cancelliere ».

Nota. — Se l' opponente o la parte che rende il conto non comparisce alla discussione nel giorno designato, il giudice dando atto della comparsa e delle deduzioni della parte comparente, rimetterà alla decisione del tribunale le quistioni ch' eleverà su le partite controverse.

Sentenza del tribunale sul conto.

» Il tribunale udito il rapporto del giudice commessario pronunziando diffinitivamente su gli articoli controversi del conto renduto dall' amministratore giudiziario sig. . . .

» Dichiara su l' art. dell' introito . . .

» Sull' art. . . dell' esito. . .

» Tassa le spese del conto nel seguente modo, cioè

» per l' originale del conto compresa la riunione de' documenti duc. . . .

» per vacazioni di due patrocinatori a ciascuno duc. . .

» per lo processo verbale di discussione duc. . . In tutto duc. . . di cui si aumenta il capitolo dell' esito.

» In conseguenza stabilisce l' introito effettivo in duc. . .

» L' esito in duc. . .

» La resta presso l' amministratore duc. . .

» Assegna questa somma residuale al sig. . . ultimo creditore rimasto incapiente nella nota di distribuzione, al quale sarà pagata dal detto amministratore sig. . . . . . che condanna al pagamento della medesima anche coll' arresto personale ».

§. XXII.

Produzione della nota delle somme e della dimanda per la destinazione del perito che debb' eseguire il partaggio.

» Il giorno . . .

» Il sig. . . patrocinatore istante per la graduazione, ha prodotto colla nota de' valori in contante ed in immobili da distribuirsi tra creditori concorrenti, un volume di num. . . . documenti che trovansi descritti nella nota medesima e la copia dell' atto dell' accordo dei creditori concorrenti, per la destinazione del perito sig. . . . , onde eseguire la divisione degl' immobili spropriati. Conseguentemente ci ha richiesto di procedere alla distribuzione delle somme contanti, e d' incaricare il perito eletto di comune accordo de' creditori (*a*), a formare il progetto del partaggio degl' immobili medesimi fra i creditori aggiudicatarj condizionali i quali sieno stati graduati, e saranno capienti, assegnando a giorno fisso il detto perito per la prestazione del giuramento. Ed ha qui sottoscritto ».

Firmato. . . Patrocinatore.

(a) Allorchè le parti non abbiano convenuto, la dimanda sarà modificata così, e di destinare un perito per formare ec. ec.

Ordinanza che destina il perito pel partaggio.

» In conseguenza della sua enunciata dimanda ed in continuazione de' precedenti atti.

» Noi giudice commessario.

» In quanto alla ripartizione dell' immobile, facendo diritto alla dimanda, ordiniamo che il perito sig. . . di già autorizzato dalle parti, prestato pria il giuramento nelle nostre mani, formi fra il termine di quindici giorni da quello del giuramento, il progetto di distribuzione dell' immobile fra i sig. . . creditori aggiudicatarj condizionali e richiedenti, secondo le norme per tale operazione fissate negli articoli 195, 196, 197 e 198 della leg. de' 29 dicemb. 1828, e tenendo presente i rilievi delle parti, e la nota de' gradi di cui prenderà comunicazione in cancelleria. Il rapporto contenente il progetto di ripartizione sarà dal perito depositato nella cancelleria, ed unito al presente processo verbale.

» A tal effetto assegniamo il detto perito sig. . . pel giorno . . . nella camera del consiglio di questo tribunale alle ore . . . ad oggetto di prestare nelle nostre mani il giuramento.

» Fatto il dì . . . *Firm.* Il Giudice. — Il Cancelliere.

» La somma contante in duc. . . provvenuta dalle rendite sequestrate degl' immobili pegnorati, salvo le altre che potrebbero risultare dalla discussione del conto dell' amministratore rimangono da noi ripartite nel seguente modo.

(*Si fa la enunciazione della distribuzione giusta il precedente modello*).

Nota 1. — Qualora le parti non abbiano concordato su la scelta del perito l' ordinanza sarà concepita così.

» In quanto alla ripartizione dell' immobile, facendo diritto alla dimanda, ordiniamo che il perito sig. . . che destiniamo di ufizio, poichè le parti non han curato di concordarsi su la scelta all' amichevole, prestato pria nelle nostre mani il giuramento, formi fra quindici giorni da quello del giuramento, il progetto di ripartizione degl' immobili espropriati in danno del sig. . . ad istanza del sig. . . . cioè di una casa . . . e di un territorio . . . fra i sig. . . . . aggiudicatarj condizionali e richiedenti, seguendo le norme ec. ec.

Nota 2. — In virtù di questa ordinanza, senza bisogno di spedirla, il patrocinatore istante assegna i periti e fa adempiere al dippiù, secondo i modelli corrispondenti.

§. XXIII.

Atto della esibizione del rapporto di partaggio.

» Il giorno . . . Innanzi a noi giudice commessario come sopra, si è presentato il sig. . . perito destinato con nostra ordinanza del dì . . . il quale ha esibito, per rimanere alligato agli atti della graduazione, il suo rapporto contenente il progetto di partaggio degl' immobili spropriati in danno del sig. . . . ed aggiudicati a suoi creditori ; e ci ha richiesto il pagamento delle sue vacazioni giusta la specifica in piedi del suo rapporto, ed ha firmato. — *Il Perito.*

» E noi dandogli atto di tale comparsa, esibizione, e dimanda, tassiamo le spese e vacazioni del perito in duc. . . di cui ordiniamo il pagamento a carico del sig. . . il quale li comprenderà nelle spese ordinarie di procedura della presente graduazione (a).

» Ordiniamo che del deposito di tale rapporto ne sia data notizia ai patrocinatori de' creditori producenti, ad oggetto di prenderne comunicazione fra otto giorni dal dì della notificazione; dopo qual termine il rapporto si avrà come omologato.

« Fatto il dì . . .

Firmato. . . Il Giudice
Il Cancelliere.

Nota 1. — Per la notificazione a prendere comunicazione del rapporto, e per tutt' altro possa occorrere in caso di opposizione si seguiranno i modelli corrispondenti. Le opposizioni debbono portarsi al tribunale.

Nota 2. — Delle opposizioni il giudice commessario dee dare atto per semplice notizia sul processo verbale, rimettendo le parti alla udienza del tribunale per provvedervi.

§. XXIV.

Dimanda per l' assegnazione delle porzioni.

Nota 1. — Dopo scorso il termine ad opporre al rapporto si fa la dimanda per l'assegnazione.

« Il giorno ..... Innanzi a noi giudice commessario si è

(a) Se vi sieno danari contanti in deposito, può il mandato lasciarsi a carico del depositario per tenersene conto come anticipazione delle spese di procedura che debbono assegnarsi alla parte istante.

presentato il sig. . . patrocinatore del sig. . . . . istante per la graduazione. Egli ci ha esibito l' atto di notificazione che in seguito della nostra ordinanza del dì . . . . ha fatto intimare ai patrocinatori dei creditori producenti, e nel tempo stesso, poichè è scorso il termine utile a far opposizione al rapporto del perito, essendo questo rimasto di pieno diritto omologato ha dimandato procedersi all' assegnazione di ciascuna porzione, ed ordinarsi il rilascio degli estratti di aggiudicazione a termini della legge . . . . Ed ha firmato. — *Il patrocinatore.*

Nota 2. — Se la dimanda si fa dietro dietro discussione delle opposizioni si rettificherà questo atto, facendo menzione della esibizione della sentenza e decisione che rigetta le opposizioni.

» Noi giudice commessario: veduta la soprascritta dimanda.

» Veduto il rapporto del perito, depositato nel dì . . .

» Veduta la nota de' gradi da noi formata il dì . . . . . (e quindi rettificata in seguito di sentenza del tribunale del dì . . . .)

» Assegniamo al sig. . . in soddisfazione de' suoi crediti ammessi uno di duc. . . graduato per privilegio generale sotto al num. . . . e l' altro di duc. . . graduato per ipoteca prima iscritta su la casa sita . . . al primo appartamento della casa medesima con tutti i dritti obbligazioni ed accessioni giusta la descrizione fattane dal perito sig. . . nell' articolo . . . del suo rapporto de' . . . che farà parte della presente assegnazione.

» I frutti dell' immobile assegnato apparterranno all' aggiudicatario dal dì . . . . . epoca della chiusura diffinitiva del processo verbale di graduazione.

(*Lo stesso metodo si serberà per le altre assegnazioni*).

» Ordiniamo che stante la soprascritta assegnazione vengano cancellate in vista della presente ordinanza tutte le inscrizioni esistenti su gli immobili assegnati, tanto in favore de' creditori utilmente graduati, quanto in favore de' creditori non comparsi, rimasti esclusi, od incapienti.

» Ordiniamo in fine che fra dieci giorni da oggi il cancelliere rilasci ai creditori aggiudicatarj l' estratto della rispettiva aggiudicazione a termini dell' art. 79 della legge de' 29 dic. 1828.

» Fatto e pubblicato oggi . . . »

Firmato. Il Giudice.
Il Cancelliere.

§. XXV.

Mandato esecutivo di pagamento.

Ferdinando II. ec. ec. ec.

» Estratto dal processo verbale contenente la nota di graduazione e quella di distribuzione del prezzo di una casa e di un territorio siti nel comune di . . . . spropriati in danno del sig. . . . ed aggiudicati diffinitivamente con sentenza del tribunale civile sedente in . . . del dì . . . . per la somma di duc. . . .

» Il detto processo verbale è stato aperto con ordinanza del commessario nominato a quest' oggetto, e chiuso per non esservisi fatta opposizione con ordinanza del giorno . . . . (a) dello stesso giudice, il quale con altra ordinanza del dì . . . ha disposto rilasciarsi ai creditori utilmente graduati l' estratto del rispettivo grado col correlativo mandato esecutivo di pagamento.

» Nella detta nota de' gradi trovasi il seguente articolo sotto il numero d' ordine . . . . . dei creditori privilegiati (o ipotecarj).

(*Qui si trascrive la particola della nota de' gradi che riguarda ciascun creditore cioè ; 1.° la dimanda , — 2.° l' ammessione nella nota ; — 3.° il correlativo articolo della nota di distribuzione delle somme ; — 4.° la ordinanza di pagamento a carico del depositario.*

» Comandiamo ed ordiniamo ec. ec.

Nota. — Allorchè la somma dee pagarsi dall' aggiudicatario, nell' estratto dee esprimersi la somma che questi nel fare il pagamento dee ritenere per la spesa di cancellazione delle iscrizioni giusta lo stato esibito in graduazione.

(a) Se il grado per lo quale si rilascia l' estratto è stato contraddetto si enuncierà che la chiusura è stata fatta in seguito della discussione delle opposizioni.

APPENDICE

PER LE PROCEDURE PENDENTI ALL' EPOCA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE NOVELLA SULL' ESPROPRIA.

§. 1. Le leggi provveggono per l'avvenire: il passato non cade sotto il loro impero: esse non hanno effetto retroattivo (*art.* 2 *leg. civ.*). Quindi le leggi di procedura s' impossessano della medesima nello stato in cui si trova, fin dal momento in cui per la pubblicazione diventano obbligatorie.

§. 2. Per la esposta teoria gli atti della procedura per le spropriazioni pendenti debbono proseguirsi colle nuove forme. Ma in qual punto debbono gli atti novelli attaccarsi agli antichi? Ecco la interessante quistione.

§. 3. Nella procedura di spropriazione si distinguono gli atti ritologici e preparatorj per la vendita legale, e gli atti solenni per la vendita. Gli atti solenni sono gl' incanti e le aggiudicazioni. Questi atti sono di giurisdizione onoraria che sanzionano il contratto di compra vendita giudiziale, e dai quali emergono diritti in favore delle parti contraenti, de' quali non possono essere spogliati se non per vizio legale inerente all' atto, e con sentenza pronunziata dall'autorità competente.

§. 4. Perciò quando è intervenuta l' aggiudicazione preparatoria, ed anche più allorchè abbia avuto luogo un' aggiudicazione diffinitiva, quantunque impugnata con appello, ovvero rimasta sospesa per nuova offerta di sesto, non vi ha luogo a recedere dalle antiche basi del prezzo venale.

§. 5. Il contratto giudiziale nel supposto caso ha ricevuto la sua perfezione: le parti non sono più libere di recedere dai rispettivi atti: perciò le altre solennità che rimangono a compiersi, le quali sono più della forma che dell' essenza del contratto, debbono essere compiute secondo le regole della nuova legge, senza obbligo di ripetere gli atti già validamente celebrati sotto l' impero della vecchia legge.

Secondo l' antica, del pari che sotto la nuova procedura, l' aggiudicatario anche provvisorio acquista diritto alla proprietà dell' immobile dal momento dell' aggiudicazione; e poichè la legge nuova non ne lo spoglia, non è in facoltà del magistrato di privarnelo.

§. 6. Fatta l' aggiudicazione preparatoria, sul prezzo di questa si aprono i nuovi incanti; così disponeva la vecchia legge così la nuova: essa non porta più le sue vedute su la fissazione del primo prezzo venale: questo atto consumato già sotto l' impero della vecchia legge non può cadere sotto l' im-

pero della nuova legge; e non potrebbesi retrocedere ad essenza dare alla legge la forza retroattiva che non l' è propria.

§. 7. Altrimenti dovrebbe dirsi allorchè niun contratto si fosse solennizzato al pubblico incanto, o che anche solennizzato con aggiudicazione preparatoria, od anche diffinitiva, venisse questa poi dichiarata nulla dopo la nuova legge. In simigliante circostanza gli atti anteriori all' aggiudicazione, adempiuti colle antiche forme, s' incontrerebbero nel caso in cui non potrebbero più aver legale esistenza; e perciò sarebbe mestieri di metterli in regola colle nuove forme, riattaccando la procedura vecchia alla nuova nel punto in cui può quella meglio sostenersi secondo le nuove forme.

§. 8. Gli atti formati sotto l' antica procedura rimangono saldi, per quella parte in cui essi possono servire di base legale alla continuazione degli altri atti secondo le nuove forme; e per modo che gli atti antichi co' nuovi possano comporre un insieme che produca i medesimi effetti legali che la nuova legge attribuisce a questo mezzo di esecuzione.

Conseguentemente nelle spropriazioni incoate e non giunte all' aggiudicazione, siccome la procedura dee continuarsi sopra basi diverse, così è forza retrocedere al punto in cui gli atti antichi possono sostenere l' attacco coi nuovi, e tutti gli altri rimangono circoscritti, perchè incorsi nel caso dal quale non potrebbero legalmente incominciare.

§. 9. Premesse tali nozioni, sembra potersi adottare le seguenti norme.

1.° Le spropriazioni in cui sia intervenuta l' aggiudicazione preparatoria, debbono essere rispettate in tutta la loro estensione: esse debbono essere compiute colle nuove forme, ma su le basi del contratto già perfezionato, e de' dritti già acquisiti alle parti per effetto dell' aggiudicazione preparatoria solennizzata sotto l' impero dell' abolita legge.

2.° Le incoate prima della nuova legge, ed in cui non sia intervenuta tale aggiudicazione, poichè il contratto giudiziale non ancora è solennizzato innanzi al magistrato, non cade dubbio che debbano continuarsi su le basi della nuova legge.

3.° La continuazione dee cominciare dall' ultimo atto che può reggere, perchè la procedura sortisca tutto il suo effetto secondo la nuova legge. Conseguentemente, siccome per la nuova legge la spropriazione forzata dee produrre la purgazione dell' immobile dalle affezioni ipotecarie, per lo che sono prescritte le notificazioni ai creditori; e si fa la valutazione degl' immobili sopra basi diverse, alle quali va coordinato il diritto di domandar l' apprezzo, accordato ora a tutti gl' interessati debitore o creditore che sia; così è indispen-

sabile di retrocedere la procedura fino al punto in cui i due interessanti oggetti del giusto prezzo, e della purgazione dell' immobile si ottengano legalmente.

§. 10. In quanto alle procedure di graduazione, i giudizii sono stati colpiti dalla nuova legge nel punto in cui erano giunti al momento della pubblicazione della medesima; e conseguentemente le procedure dovranno essere continuate senza bisogno di retrogradare, ed alla sola condizione di adempiersi gli atti non ancora compiti, serbando per questi le regole novellamente dalla legge stabilite.

FINE DEL IV. VOLUME.

INDICE

LIBRO IV.

DELLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

TITOLO XV.

Dell' arresto personale.

TITOLO XV.

Dell' arresto personale.

Dopo di avere stabilito le regole di esecuzione coattiva sui beni del debitore, il Codice si occupa di quelle che dirigono il mezzo più rigoroso, qual è l' arresto della persona.

Sia che venga considerata come una pena, dice il Signor *Real* (1), sia come un semplice modo coattivo di pagamento, nella supposizione che il debitore non vi si sottragga per impotenza, ma per volontà, convien dire, che siffatta rigorosa disposizione inspira un timor salutare, previene molte speculazioni rischiose ed inconsiderate, e sola può strappare da taluni commercianti ciò che la buona fede ottiene dalla maggior parte.

L' arresto personale, ossia l' imprigionamento è un atto col quale un creditore fa mettere in prigione il suo debitore per rimanervi fino a tanto che abbia pagato ciò che deve.

Premettiamo una disposizione della legge civile: nel modo istesso che un pignoramento di mobili può esercitarsi unitamente ad un pignoramento di stabili, la domanda dell' arresto personale non toglie e non sospende il procedimento, nè gli atti esecutivi sui beni. *Leggi civ. art.* 1939.

Ciò premesso, dividendo la materia in sette articoli, dimostreremo: 1. in virtù di qual titolo, per quai crediti e contro quali persone ha luogo l' arresto personale; 2. ciò che deve precederlo; 3. le di lui formalità; 4. cosa significhi l' opposizione allo sprigionamento di un debitore; 5. ciò che concerne le nullità dell' arresto; 6. come va a terminare l' imprigionamento regolarmente fatto; 7. quali sono le formole degli atti in questa procedura.

Art. I.

In virtù di qual titolo, per quai crediti e contra quali persone ha luogo l' arresto personale.

§. 1. L' arresto personale è un modo di esecuzione coattiva; conseguentemente non può esercitarsi che in virtù di un titolo esecutorio. Due condizioni particolari inoltre si ricercano per esercitarlo: 1. che la somma per cui si procede non sia minore di ducati venti, a meno che non si tratti di pigioni o di affitti, nel qual caso può aver luogo per una somma qualsivoglia (*Leggi civ. art.* 1933); 2. che non abbia luogo, se non in forza di una sentenza, anche nei casi nei quali è autorizzato dalla legge. *Ivi*, *art.* 1937.

---

(1) *Exposé des motifs.*

§. 2. Il titolo ed i crediti per cui può aver luogo l'arresto personale e le persone contro le quali si esercita formano la materia del tit. XVII. del 3. lib. delle *Leggi civili*, che non è nostro istituto di analizzare: ricordiamo solamente che l'erresto personale nelle materie civili non può aver luogo, se non quando sia convenuto tra le parti, ordinato o permesso dalla legge. *Leggi civ. art.* 1931.

Art. II.

Di ciò che precede l' arresto personale.

Cap. I.

Del precetto preliminare.

§. 1. Qualunque esecuzione coattiva dovrà essere preceduta da un precetto, col quale il debitore sia messo *in mora* di pagare, ed avvertito che non pagando saranno usati de' mezzi esecutivi di rigore. Questa precauzione generale dovrà a più forte ragione aver luogo in circostanza di privare un cittadino della sua libertà; egli è perciò che l' *art.* 863 esige, che alcuno non possa incarcerarsi in materia civile, se prima la sentenza che autorizza l'arresto non gli sia notificata almeno un giorno avanti la cattura, con precetto di pagare la somma espressa nella sentenza.

§. 2. Una notificazione di questa natura è troppo conseguente per lasciarla in balia del primo usciere che il creditore possa richiedere, ond' è che lo stesso *art.*, §. 2., prescrive, che l' anzidetta notificazione debba farsi da un usciere a ciò destinato nella medesima sentenza che ordina l' arresto.

§. 3. Se l' usciere esecutore non sia stato destinato nella sentenza, o se il debitore si trovi in luogo dove l'usciere destinato non possa esercitare le sue funzioni, se ne designerà uno dal presidente del tribunale civile del luogo ove dovrà eseguirsi l' arresto. *Ivi.*

§. 4. L' anzidetta notificazione, e l' inserto precetto dovran contenere elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale che ha pronunziato la sentenza, se il creditore non vi abiti. *Ivi.* §. 3.

§. 5. Tale precetto preliminare non può avere effetto al di là di un anno dalla sua data. Scorso questo termine non si può procedere all' arresto che dietro un nuovo precetto intimato di nuovo al debitore da un usciere espressamente incaricato, come sopra, dal tribunale o dal presidente. *Art.* 867. Le forme saranno adunque le stesse che quelle del primo; la sentenza dovrà essere di nuovo intimata, e l'atto d'intimazione dovrà contenere elezione di domicilio.

§. 6. Queste formalità sono richieste, anche per lo precetto preliminare, a pena di nullità dell' atto stesso, e di tutti gli altri atti successivi. Questa conclusione sembra emanare dalla disposizione dell' *art.* 877, il quale porta in generale che se non sono osservate le formalità prescritte, il debitore può domandare la nullità del suo arresto.

Cap. II.

Del tempo e de' luoghi ne' quali può essere arrestato il debitore.

§. 7. È regola generale, che gli arresti in materia civile non possano eseguirsi che di giorno, come tutte le citazioni e gli altri atti giudiziarj. Ora affinchè non nasca alcun dubbio su questo particolare in una procedura di tanto rigore, la legge ne ha fatto una formale disposizione relativa all' arresto personale. *Art.* 864, n. 1.

§. 8. In questo passo riceve la sua applicazione l' *art.* 1114. al tit. delle *disposizioni generali*, ove è determinato il tempo delle intimazioni e delle esecuzioni secondo il variare delle stagioni.

§. 9. È proibito egualmente lo eseguire un arresto nei giorni di festa legale, come in Domenica ed in altri giorni nei quali le leggi dello stato hanno ordinato un riposo da' giornalieri lavori, nella vigilia del santo Natale e nella settimana santa. *Ivi*, n. 2.

§. 10. L' arresto del debitore non può egualmente eseguirsi negli edificj consacrati al culto, mentre vi si celebrano gli esercizj di religione, e nei luoghi e nel tempo in cui si tengono le sedute delle autorità costituite. *Ivi*, n. 3. 4.

Segue da ciò, che un debitore può essere arrestato anche nei tempi e negli edificj delle autorità, in ore in cui non si esercitano gli atti anzidetti.

§. 11. La legge considera come un asilo sacro l' abitazione dei cittadini, che è proibito agli uscieri di violare. È quindi proibito di arrestare un debitore in alcuna casa particolare, anche in sua propria casa. Però per non rendere illusoria la condanna all' arresto, la legge permette, che secondo le circostanze e concorrendovi giusti e gravi motivi, il presidente del tribunale civile della provincia o valle possa ordinare l'esecuzione dell'arresto anche ne' suddetti luoghi; ma in allora il regio giudice di circondario destinato nell' ordinanza del presidente dovrà recarsi in persona nella casa accompagnato dall' ufficiale che deve eseguire l' arresto. *Ivi*, *n.* 5.

Ben inteso però che qualora il presidente della provincia o valle non accordasse all' attore l' autorizzazione per eseguirsi

l' arresto del reo nella propria abitazione ; l' ordinanza , che debb' essere motivata , è soggetta all' appello. *Ivi*, n. 5.

§. 12. Le formalità anzidette sono prescritte a pena di nullità. *Art.* 877.

CAP. III.

Del salvacondotto.

§. 13. Quello che accade comunemente in caso di arresto pronunziato per debiti si è , che il debitore si tiene nascosto intanto che i suoi parenti od amici van maneggiando un qualche accomodamento col creditore. In tale circostanza , se il debitore sia chiamato in testimonio , sia in materia o criminale , la legge lo assicura della sospensione di qualunque atto esecutivo contro la sua persona per indurlo a recarsi al tribunale , ove la sua deposizione potrebbe essere concludente nella causa in cui vien ricercata.

§. 14. Conseguentemente, allorchè è chiamato in testimonio un debitore condannato all' arresto o egli stesso in risposta alla citazione , dà conto del motivo che lo impedisce di presentarsi , o la parte che lo cita , conoscendo l' impedimento , ricorre al tribunale affine di ottenere un salvocondotto.

§. 15. Il presidente rilascia un atto col quale ordina che gli atti esecutivi siano sospesi contro la persona del debitore fintantochè questi si renda al tribunale , si presenti e ne ritorni. È questo una specie di passaporto che esprimerà il tempo che deve durare , passato il quale non ha più effetto.

§. 16. Il salvocondotto non può essere accordato dal giudice delegato all' esame de' testimonj ; la legge attribuisce questa facoltà al solo presidente , tanto se il testimonio debbe intendersi in prima istanza che in appello o in una corte di giustizia criminale. La legge vuole di più che sian sentite le conclusioni del ministero pubblico ; quindi il decreto che accorda il salvocondotto dovrà far menzione delle dette conclusioni. *Art.* 865.

Se il debitore sia chiamato avanti il giudice istruttore , il salvocondotto è allora accordato nel modo sopraddetto dalla gran corte criminale. Se poi il debitore venga chiamato a deporre avanti un giudice di circondario , il salvocondotto viene accordato dal presidente del tribunale civile della provincia o valle , udito sempre il pubblico ministero. *Ivi* , n. 5.

ART. III.

Delle formalità dell' arresto.

Per devenire all' imprigionamento bisognerà costruire un processo verbale di arresto , indi condurre in prigione il debitore : parleremo di queste due operazioni in due capitoli separati.

CAP. I.

Del processo verbale di arresto.

§. 1. Il processo verbale di arresto è un atto col quale l'usciere giustifica di avere eseguito gli atti coattivi contro la persona del debitore.

Indipendentemente dalle formalità ordinarie degli atti di citazione, il processo verbale di arresto deve contenere: 1. un nuovo precetto di pagamento, con dichiarazione che si procederà all'imprigionamento nel caso di rifiuto; 2. elezione di domicilio nel comune ove il debitore dovrà essere detenuto, se il creditore non vi abiti. Finalmente l'usciere dovrà esservi accompagnato da due testimoni o suoi commessi di ufficio. *Art.* 866.

§. 2. Siccome l'usciere non può eseguire un arresto in certe ore ed in certi luoghi vietati, sarà utile, onde evitar dei contrasti, che l'usciere dichiari nel suo processo verbale in qual luogo ha ritrovato il debitore ed a qual ora ha eseguito l'arresto.

§. 3. In caso che si faccia all'usciere una violenta resistenza, l'usciere è autorizzato a lasciar delle guardie alle porte per impedire l'evasione ed a richiedere la forz' armata per ajutarlo nella esecuzione; inoltre il debitore sarà processato criminalmente in conformità delle disposizioni delle *Leggi penali. Art.* 868. Tutte queste circostanze saranno menzionate nel processo verbale di arresto.

§. 4. Se il debitore, senza resistere alla giustizia, domanda di essere sentito prima di esser condotto in arresto, l'usciere lo dovrà accompagnare immediatamente davanti il presidente del tribunale civile del luogo dell' arresto, nel locale della residenza del tribunale; se l'arresto segue fuori delle ore di udienza, il debitore sarà condotto a casa del presidente. Questo magistrato, inteso il debitore, pronuncia immediatamente ciò che si abbia a fare *in via di sommaria esposizione.* Di una tale maniera di pronunciare parleremo nel titolo seguente. *Art.* 869.

E se l'arresto è seguito per sentenza di un giudice di circondario in affari di sua competenza, il debitore dovrà condursi avanti al giudice del circondario del luogo dell' arresto, il quale deciderà anche dietro una sommaria esposizione. *Ivi.*

§. 5. La deliberazione che prende in questa circostanza il presidente del tribunale, o il regio giudice di circondario, viene scritta nell' anzidetto processo verbale dell' usciere che la conterrà come originale: e qualunque siane il risultato si eseguirà senza ritardo. *Art.* 870.

§. 6. Tutte le formalità del processo verbale di arresto sono ordinate sotto pena di nullità. *Art.* 877.

Cap. II.

Dell' atto d' incarcerazione.

§. 7. Quando l' usciere ha trovato il debitore, dopo il nuovo precetto, e mancando questi di soddisfarvi, gl' intima di seguirlo in prigione; se il debitore domanda di essere inteso, l' usciere lo conduce dal presidente o dal giudice di circondario. Ciò è quello che abbiam detto or ora. Ma se il debitore non insta per essere inteso, o se nel caso di esposizione sommaria il presidente o il giudice di circondario ordina che non ostante abbia luogo l' arresto, l' usciere menerà in prigione il debitore o volontariamente o per forza coll' ajuto de' due commessi, ed occorrendo, della forza armata. Se nel luogo dell' arresto non vi ha casa di detenzione, l' usciere lo condurrà alle prigioni del comune più vicino, e lo consegnerà al carceriere. *Art.* 871.

§. 8. Egli è espressamente vietato all' usciere o a chi si sia di condurre, ricevere, o ritenere il debitore in luogo non legalmente designato per le detenzioni: i contravventori a queste disposizioni saranno processati come rei di detenzione arbitraria, quantunque l' arresto fosse legalmente ordinato. *Ivi.*

§. 9. Un *atto d' incarcerazione* viene redatto allora per provare la consegna fatta nelle carceri della persona arrestata. In ciascuna casa di detenzione il custode ossia il carceriere dovrà tenere un registro destinato a contenere tali atti. L' atto dovrà enunciare:

1. La sentenza, in forza della quale si è proceduto all' arresto;

2. Il nome, cognome e domicilio del creditore;

3. L' elezione del domicilio nel comune dell' arresto, se il creditore non vi abiti;

4. Il nome, cognome, domicilio e la professione del debitore;

5. Il deposito fatto nelle mani del carceriere della somma necessaria per alimentare l' arrestato almeno pel corso di un mese;

6. Menzione di essersi rilasciata al debitore personalmente, copia sì del processo verbale dell' arresto, che dell' atto d' incarcerazione;

7. Finalmente l' atto d' incarcerazione deve essere sottoscritto dall' usciere. *Art.* 873.

§. 10. Oltre al succennato atto che prova la consegna della persona del debitore nelle prigioni; il carceriere dovrà trascrivere nel suo registro la sentenza che autorizza l' arresto. Se l' usciere non gli presenta la detta sentenza in forma regolare, il carceriere dovrà ricusare di ricevere il debitore. *Art.* 874.

§. 11. Gli alimenti dovranno depositarsi anticipatamente dal creditore. Quindi l' usciere dovrà rimettere la somma corrispondente nelle mani del carceriere prima di ritirarsi ; senza una tale rimessa il carceriere ricuserebbe di ricevere il debitore. *Art.* 872.

Per determinare la somma dei detti alimenti di un mese bisognava altre volte conformarsi ai regolamenti fatti dall' autorità competente riguardo al mantenimento dei carcerati per lo luogo ove il debitore era detenuto : oggi è fissata a ducati tre. *Ivi.*

§. 12. Le formalità del presente capitolo sono ordinate a pena di nullità. *Art.* 877.

A r t. IV.*

Delle opposizioni allo sprigionamento del debitore.

§. 1. Parliamo in questo articolo di una specie di raccomandazione presa nel foro in un senso niente favorevole al debitore. Essa è un atto , mediante il quale un creditore munito di una sentenza che ha pronunciato l' arresto personale contro il suo debitore già detenuto , dichiara che intende ritenerlo in prigione per essere soddisfatto del suo credito.

§. 2. Secondo l' *art.* 875 , qualunque creditore che ha diritto di fare arrestare un debitore , ha altresì quello di opporsi al rilascio , sia che il debitore fosse già detenuto per debiti , sia che lo fosse per delitto. In conseguenza di tale opposizione o raccomandazione il debitore dovrà restare in prigione finch' essa sussiste, quand'anche avesse ottenuto quitanza del primo arresto o fosse stato liberato dalla procedura criminale.

§. 3. Lo stesso ha luogo se vi siano state parecchie opposizioni provvenienti da diversi creditori aventi diritto di fare eseguire contro il detenuto l' arresto personale. Questi non ne sarà liberato che pagando tutti i creditori opponenti.

§. 4. Siccome la raccomandazione è una vera esecuzione , è necessario che si eserciti con tutte le formalità prescritte per l' arresto. Quindi un precetto di pagamento colla notificazione della sentenza , in forza di cui si procede , dovrà precedere almeno di un giorno la raccomandazione. Questi atti dovranno del pari intimarsi da un usciere espressamente a ciò destinato , e contenere elezione di domicilio per parte del creditore nel comune di residenza del tribunale che ha pronunciato l' arresto , se il detto creditore non vi abiti. *Art.* 876.

§. 5. Dopo questi preliminari semprecchè non sia scorso un tempo non minore di un giorno , nè maggiore di un anno , si procede al complemento della raccomandazione : quindi l' usciere si reca alla prigione ov' è detenuto il debitore e gli fa

nuovo precetto di pagare, e sul suo rifiuto annuncia che il debitore è raccomandato. Tutto ciò si scrive in un processo verbale di arresto come il primo, e ivi è detto che il creditore elegge domicilio nel comune ove son le prigioni, s' egli già non vi abiti. *Ivi.*

§. 6. Inoltre si stenderà l' atto di raccomandazione che vale una nuova incarcerazione, come sopra, nel registro del carceriere, e l' usciere lo firmerà; infine si metterà nel registro a ciò destinato la copia in buona forma della sentenza in forza della quale si procede, la quale sentenza l' usciere, come sopra, è tenuto di presentare al carceriere. Mancando una sola di queste formalità il carceriere non accetterà la raccomandazione.

§. 7. La sola formalità della quale è dispensato l' usciere che raccomanda si è l' assisteuza di due suoi commessi, come pure non è obbligato di depositare alcuna somma per gli alimenti del debitore, qualora il primo creditore ne abbia già fatto il deposito. *Art.* 876.

§. 8. Per una conseguenza di questa disposizione è stato stabilito (*Art.* 872) che il creditore che il primo ha fatto incarcerare il debitore, non potrà ritirare nè tutto nè parte delle somme anticipate per causa di alimenti col pretesto di una sopraggiunta raccomandazione.

§. 9. Nulladimeno il creditore che il primo ha fatto eseguire l' arresto potrà ricorrere al tribunale del luogo dell' arresto, onde costringere il raccomandante a contribuire in porzione eguale gli alimenti del detenuto. *Art.* 876, §. 2.

§. 10. Se l' arresto fosse dichiarato nullo, le raccomandazioni susseguenti resterebbero o no sussistenti? Altre volte poteva ciò essere posto in quistione. Ma oggidì il codice ha deciso l' affare pronunciando espressamente, che la nullità dell' arresto, per qualunque causa sia stata dichiarata, non importa nullità delle raccomandazioni. *Art.* 879. L' atto di raccomdazione si riguarda non già come un accessorio dell' imprigionamento, ma come un secondo processo verbale di arresto dipendente dal primo; esso ne ha tutta la forza e l' effetto, ed è sottoposto per tal motivo alle stesse formalità, colla comminatoria delle medesime nullità.

Art. V.

Delle nullità dell' arresto.

Tutte le formalità per la esecuzione dell' arresto di un debitore sono rigorosamente prescritte; esse dovranno adunque osservarsi puntualmente; una sola che ne fosse omessa, il debitore potrebbe domandare la nullità del suo arresto. *Art.*

877. Come il debitore abbia ad introdurre questa domanda, davanti qual tribunale, e quale ne sia l'effetto, lo vedremo nei capitoli seguenti.

Cap. I.

Del modo di reclamare contro la detenzione previo deposito o senza.

§. 1. La sola domanda di nullità dell'arresto non autorizza il carceriere a rilasciare il detenuto prima che il tribunale non abbia pronunciato sul merito di essa. Ciò non ostante se il debitore depositi nelle mani del carceriere lo importo del suo debito e le spese della cattura, questi lo lascerà in libertà, ma non potrà rimettere al creditore la somma depositata, se non dietro un ordine del tribunale. *Art.* 881.

§. 2. Dimesso il debitore dalle carceri, proseguirà la sua istanza di nullità; e quando il tribunale abbia effettivamente trovato fondata la domanda, o dichiarato nullo l'arresto, potrà condannare il creditore nei danni-interessi verso il debitore il quale li abbia chiesti e giustificati. *Art.* 882.

§. 2. Riguardo alla somma depositata nelle mani del carceriere, il tribunale giudicherà cosa se n'abbia a fare, il carceriere a scanso di risponsabilità potrebbe anch'egli depositarla in cancelleria: il tribunale che conosce delle nullità dell'arresto è quello del luogo della detenzione. Nulladimeno se la domanda di nullità è fondata sopra ragioni di merito, allora si rimanderà al tribunale competente anche la cognizione intorno al danaro depositato. *Art.* 877. *Ved. cap. seg.*

Cap. II.

Del tribunale che giudica le nullità dell'arresto.

§. 4. Quando un debitore pretende, che il suo arresto è nullo, bisogna distinguere, se i motivi di nullità sono appoggiati sul merito della contestazione, ovvero sulle forme della procedura dell'arresto.

§. 5. È una nullità appoggiata sul merito quante volte il debitore sostiene di nulla dovere al suo preteso creditore, e che ha perciò proceduto sia in via ordinaria, sia in via straordinaria contro la sentenza che lo ha condannato. Allora l'istanza di nullità, secondo il disposto del *cit. art.* 877, sarà portata davanti il tribunale che dovrà conoscere della esecuzione della sentenza.

§. 6. È nullità di forme, quando per esempio il debitore pretende di essere stato arrestato in un luogo o tempo proibi-

to. Allora l' istanza sarà portata al tribunale del luogo ove il debitore è detenuto.

§. 7. Qualunque siasi il tribunale che bisogna adire, il debitore potrà citare il suo avversario a breve termine, previo permesso del giudice. Questa citazione si fa da un usciere a ciò destinato al domicilio eletto del creditore nell' atto d' incarcerazione. L' istanza si giudica sommariamente e sentito il ministero pubblico. *Art.* 878.

§. 8. Abbiam detto che il debitore depositando nelle mani del carceriere l' importare del suo debito e delle spese, ricupera senz' altro decreto la libertà; allora la sentenza non ha altro oggetto che di dichiarare se vi è stata o no la nullità di arresto reclamata. Quando però il debitore reclamando la nullità non ha fatto il detto deposito; la sentenza pronunzierà sulla sorte della persona, e se dichiara incorsa la nullità, quando non siavi raccomandazione, il debitore sarà rilasciato dietro la semplice presentazione della sentenza, ed il carceriere trascrivendola sul di lui registro, ne farà peranche menzione sull' atto d' incarcerazione.

§. 9. Se l' arresto è dichiarato nullo per difetto di forme, il creditore però non perde il suo diritto di fare eseguire l' arresto: ei potrà ricominciare l' esecuzione in modo più regolare; ma da una parte il favore della libertà, e dall' altra perchè la sentenza che ha pronunciato la nullità non sia senza effetto, la legge prescrive, che non possa far arrestare di nuovo il suo debitore per la stessa causa, che un giorno almeno dopo la escarcerazione. *Art.* 880.

Art. VI.

Dei modi coi quali si ottiene la liberazione dall' arresto regolarmente fatto.

§. 1. Dopo di aver veduto nel precedente articolo come il debitore detenuto può ricuperare la sua libertà a motivo della nullità del suo arresto; vediamo ora come può esserne liberato, anche quando l' arresto è stato regolare.

§. 2. L' *art.* 883 stabilisce, che una persona legalmente detenuta per debiti può ottenere il suo rilascio in cinque maniere.

1. Col consenso del creditore che lo ha fatto arrestare e di quei che si fossero opposti al rilascio del debitore. Constando di tale consenso, il carceriere dovrà rimetterlo in libertà senza che occorra sentenza o decreto di giudice. Per constare però del consenso suddetto bisogna che sia stato dato o davanti notaro, o all' ufficio del carceriere, il quale lo scriverà sul registro delle incarcerazioni. *Art.* 884.

2. Pagando al creditore ed agli opponenti o raccomandanti, se ve n' ha, tutto il loro avere. Al pagamento del capitale dovrà aggiungersi quello degl' interessi, ed inoltre delle spese della procedura che diè luogo alla sentenza che autorizza l' arresto, se sono liquidate; dovrà parimente aggiungersi il pagamento delle spese di cattura, e restituirsi ai creditori le somme da essi depositate a titolo di alimenti.

Questi pagamenti potranno farsi direttamente ai creditori, e presentarne le quietanze fatte davanti notaro, al carceriere, il quale ne farà menzione nel suo registro; e potranno del pari eseguirsi nelle mani del carceriere suddotto che ne farà, come sopra, annotazione nel registro.

In tutti e due i casi, il carceriere dovrà rilasciare il debitore senza ricercare l' autorizzazione per parte dei creditori. I motivi dell' arresto essendo conosciuti officialmente dal carceriere, tanto per la senteuza ch' egli ha dovuto trascrivere sul registro, quanto per l' atto stesso d' incarcerazione, qualunque autorizzazione sarebbe una inutile formalità. *Art.* 885.

Il *cit. art.* prevede il caso in cui il carceriere ricusasse o di ricevere le dette somme, o di rilasciare il debitore, dopo fattone il deposito; e stabilisce che il debitore avrà il diritto di citarlo, previo il permesso del giudice ed a breve termine, davanti il tribunale del luogo della detenzione, il quale destinerà un usciere a fare la citazione.

3. La cessione dei beni che il debitore fa in giudizio ai suoi creditori lo libera dall' arresto personale; ma ei non ottiene che la libertà della persona, i creditori non serbano su i beni che potrà posteriormente acquistare, il diritto di farsi pagare del restante del loro credito. *Ved. Leg. civ.* 1218. *e Leggi di proc.* VII, *tit. XII. infr.*

4. La disposizione che ordina il deposito degli alimenti anticipato di un mese almeno; s' intende di mese in mese. Se il creditore manchi di fare il primo deposito, il carceriere ricuserà di ricever prigione il debitore. Ora spirato il primo mese, se il creditore non ha depositato gli alimenti per lo sequente, il debitore dovrà essere rilasciato: l' umanità non permette di tener prigione una persona, senz' assicurarsi che venga alimentata.

A questo effetto il cancelliere dovrà rilasciare un certificato che attesti di non essersi effettuato il deposito degli alimenti pel mese già incominciato; questo certificato serve di ricapito ad una istanza che il debitore dovrà presentare al presidente del tribunale del luogo di detenzione. A piè dell' istanza, senz' alcuna previa citazione, il presidente scriverà il decreto di escarcerazione. Questo decreto presentato al carceriere, e menzionato da lui nel suo registro lo autorizza sufficientemente a rilasciare il debitore. *Art.* 886.

Tostochè la detta istanza è stata già presentata al presiden-

te, il creditore che faccia il deposito non avrà dritto di ritenere il debitore nelle prigioni; la libertà essendo acquistata per lo fatto del creditore, dovrà ottenere il suo effetto. Tuttavia, se il creditore medesimo eseguisca il deposito prima che quegli abbia presentato l' istanza per la scarcerazione, si ritiene che il debitore vi abbia rinunciato, ed in conseguenza non potrà più essere ammessa. *Ivi*, §. 2.

Avvertasi, che ordinata la scarcerazione per mancanza di deposito di alimenti, il creditore non perderà il diritto di fare arrestare nuovamente il suo debitore; dovrà però rimborsargli prima le spese da lui fatte per ottenere la libertà; e se il debitore ricusi di riceverle, il creditore avrà adempiuto questo dovere depositandole nelle mani del carceriere. *Art.* 887. Inoltre il creditore dovrà fare un deposito di alimenti anticipati non già per un mese, ma per sei mesi, se vorrà fare arrestare di nuovo il debitore. È questa una precauzione che la legge richiede contro un creditore che ha già manifestato la sua negligenza in assicurare gli alimenti del detenuto. *Ivi*.

Avvertasi di più, che facendosi il nuovo arresto nel corso dell' anno, contando dal precetto di pagamento che precedette la cattura, il creditore non sarà obbligato di fare ripetere le formalità antecedenti all' atto d' incarcerazione. *Ivi*.

5. Il codice (*Leggi civili*) stabilisce che non può procedersi ad arresto per debiti contro persone che han cominciato il settantesimo anno, se non per delitto di stellionato. Per una necessaria conseguenza, colui che sia stato detenuto per debiti, fuori che per istellionato, se compisce in prigione il sessantesimo nono anno, dovrà essere rilasciato di pieno diritto, perciocchè cessa di essere soggetto all' arresto. Egli dovrà adunque presentare al tribunale del luogo di detenzione un' istanza, alla quale unirà il suo atto di nascita, ed otterrà il decreto della sua liberazione.

§. 3. Tutte le volte che abbiasi a fare istanza di scarcerazione dovrà inoltrarsi al tribunale, nella di cui giurisdizione il debitore è detenuto, e proporsi con citazione a breve termine al domicilio del creditore o creditori raccomandanti, eletto nell' atto d' incarcerazione o di raccomandazione, e dietro il permesso del giudice, conseguito sopra istanza a tale effetto presentata. *Art.* 888.

§. 4. In favore della libertà che si reclama, lo stesso articolo stabilisce, che le istanze di scarcerazione dovranno essere comunicate al ministero pubblico, e giudicate senza istruzione alla prima udienza preferibilmente ad ogni altra causa. Non sarà dunque permesso di prorogarne la decisione ad un' altra udienza, nè di comprenderlo nel ruolo delle cause; la ragione e l' umanità concorrono a stabilire una urgenza improrogabile per siffatte cause. *Ivi*.

Art. VII.

Formole per l' arresto personale.

§. I.

Istanza per la destinazione di un usciere, e precetto preliminare.

» Al sig. presidente del tribunale civile residente in . . . .

» Espone Nicola D . . . , mercante chincagliere , domiciliato in . . . , strada . . . num. . .

» Che ha riportato il giorno tre febbrajo scorso dal tribunale di commercio residente in . . . . , una sentenza che condanna con arresto personale il sig. Annibale C . . . , mercante tapezziere , domiciliato allora in . . . , strada di . . . , n. . a pagare la somma di cento settantasei ducati , ammontare di un biglietto all' ordine sottoscritto da quest'ultimo , più gl' interessi a datare dal giorno della domanda , e le spese. Il sig. C . . . , per sottrarsi alle procedure che questa sentenza autorizza di fare , è venuto ad abitare la città di . . . . , strada . . . n. . .

» L' istante domanda dunque , signore, che vogliate delegare un usciere per fare la notificazione della sentenza di cui si tratta , al detto sig. C. . . , nel suo domicilio attuale in . . . con precetto ; essendo necessaria questa formalità preliminare avanti di eseguire contro di esso l' arresto personale ».

Sott. G . . . . Patrocinatore.

» Noi deleghiamo P. . . . , usciere della udienza del tribunale, per intimare il precetto di pagamento in conformità dell' istanza suddetta.

» Fatto in . . . . . , il giorno otto marzo mille ottocento venti ».

Sott. M. . . Presidente.

L' usciere copia primieramente la sentenza che pronuncia l' arresto personale , in seguito l' istanza e la sua destinazione posta appiè , come si è veduto di sopra ; dopo di che stende il suo atto in questi termini.

» L' anno mille ottocento venti , il giorno nove marzo , ad istanza del signor Nicola D. . . , mercante chincagliere , domiciliato in . . . , strada . . . num. . . . , per lo quale viene eletto il domicilio nella città di . . . , nella casa del sig. E.., patrocinatore domiciliato nella strada . . . , num. . . . , io Michele P . . . usciere delle udienze presso il tribunale civile residente in . . . , ivi domiciliato , strada . . . , destinato a que-

st' effetto con decreto del sig. presidente, di cui copia è quì sopra, ho notificato al sig. Annibale C. . . . ., mercante tapezziere, stabilito in . . . , strada di . . . , num. . . . . , ed abitante attualmente nella città di . . , strada . . . , num. . , la sentenza riportata contro di esso dall' istante nel tribunale di commercio di . . . , il giorno tre febbrajo scorso, e di cui si trova copia quì sopra.

» Nel medesimo tempo, ed in virtù della detta sentenza ed alla medesima istanza, ho fatto precetto al detto sig. C. . . , di pagare all' istante, od a me usciere, latore dei documenti, la somma di cento settantasei ducati, cui colla detta sentenza è stato condannato, anche con arresto personale, senza pregiudizio di quant' altro può essere debitore, ragioni, azioni, interessi, e spese di esecuzione.

» Il sig. C. . . . , avendo ricusato di obbedire al presente precetto, gli ho dichiarato che l' istante procederà nelle vie di ragione. La copia della detta sentenza, dell' istanza e del decreto sovraenunciato, come pure del presente atto è stata lasciata da me al detto sig. C. . . . nella casa che abita in . . . , e quì sopra designata, consegnandola ad una donna che mi ha detto esser sua cognata.

Sott. P. . . Usciere.

§. II.

Processo verbale dell' arresto personale, ed atto d' incarcerazione.

» L' anno mille ottocento venti, il giorno undici marzo; in virtù di una sentenza proferita dal tribunale di commercio residente in . . , il giorno tre febbrajo scorso, e ad istanza del sig. Nicola D. . . , mercante chincagliere domiciliato in.. strada . . , n. . , per lo quale è stato eletto il domicilio nella Città di . . , presso il signor G. . , patrocinatore, ivi domiciliato, strada . . , num. . , io Michele P. . . usciere presso il tribunal civile di . . , ivi domiciliato, strada . . , num. . , presenti due testimonj quì appresso nominati, ho fatto reiterato precetto al sig. Annibale C. . , mercante tapezziere, domiciliato in . . , strada di . . , num. . , e presentemente in.., strada . . , num. . , avendolo trovato personalmente sulla piazza di . . , di pagare immantinente all' istante, o a me usciere latore dei documenti, la somma di cento settantasei ducati, cui è stato condannato anche col mezzo dell'arresto personale, in virtù della detta sentenza, senza pregiudizio di quant' altro può esser debitore, ragioni, azioni, interessi e spese di esecuzione.

» Il detto sig. C. . , avendo ricusato di pagare, gli ho di-

chiarato che procedevo all'arresto della sua persona, in virtù della medesima sentenza, e gli ho intimato di seguirmi nella prigione del tribunal civile di . . , dove l' ho condotto, presenti due testimonj; e dove l' ho consegnato sotto la custodia di Pietro N. . , carceriere. Nel medesimo tempo ho rimesso al detto carceriere la somma di ducati tre, per lo pagamento anticipato degli alimenti del detto sig. C. . , pel primo mese della sua detenzione.

» Tutto questo è seguìto in presenza di Paolo B. . , nazionale, mercante di frutti, domiciliato in . . , strada . . , num.., e di Giacomo F. . , nazionale, giornaliere domiciliato in. . , strada . . , n.; questi due testimonj, che non sono nè parenti, nè affini, nè domestici, sia delle parti, sia di me usciere, hanno sottoscritto unitamente a me tanto l'originale, quanto la copia del presente processo verbale; la qual copia è stata da me lasciata al detto signor C. . , consegnandogliela personalmente.

B. .)
Sott. F. .) Testimonj.
P. . . Usciere.

Dopo la consegna del detenuto il carceriere stende, sul registro apposito, l' atto d' incarcerazione come segue:

» Agli undici di marzo mille ottocento venti, alle ore undici e mezza antimeridiane.

» In virtù di una sentenza riportata nel tribunale di commercio residente in . . ; il giorno tre febbrajo, dal sig. Nicola D. . , mercante chincagliere, domiciliato in . , strada.., n.. . , per lo quale è stato eletto il domicilio nella città di.., presso il sig. G. . , patrocinatore, ivi domiciliato, strada ..; n. . . . .

» Il sig. Annibale C. . . . , mercante tapezziere, stabilito in . . , strada di . . , num. . , ed oggi ritrovato in . . , è stato arrestato personalmente e condotto nella prigione del tribunale civile di . . , della di cui cattura esiste processo verbale, steso oggi da Michele P. . , usciere presso il tribunale di . . , il quale ha presentata la detta sentenza in buona forma, ed ha richiesto per suo discarico, che da me sottoscritto Pietro N. . . , carceriere, l' atto d' incarcerazione del detto sig. C. . fosse posto sull' apposito registro.

» A quest' effetto il detto P. . . , usciere, ha consegnato nelle mie mani la somma di ducati tre, per pagare anticipatamente gli alimenti del detto signor C. . , per un mese.

» In fede di che è stato steso il presente atto di carcerazione, e n'è stata lasciata copia, unitamente a quella del processo verbale di cattura sovramenzionato, al detto sig. C. . , consegnandogliela personalmente.

» Il presente atto è stato sottoscritto tanto sull'originale che sulla copia da P. . , usciere , e da me , carceriere ».

Sott. P. . . Usciere.
N. . . Carceriere.

In seguito si trascrive la sentenza sopra un'altro registro.

§. III.

Processo verbale di raccomandazione.

» L'anno mille ottocento venti , il giorno ventidue marzo , in virtù di una sentenza proferita dal tribunale civile di . . , il giorno nove dicembre scorso , ad istanza del sig. Sebastiano A. . , orologiaro , domiciliato in . . , strada . . , n. . , per lo quale è stato eletto il domicilio nella città di . . . , nella mia casa , quì appresso indicata , io Stefano D. . . , usciere presso il tribunal civile di . . , ivi domiciliato , strada . . . , n. . , ho fatto reiterato precetto al sig. Annibale C. . , mercante tapezziere , domiciliato in . . . , strada di . . . , n. . . attualmente detenuto nella prigione del tribunale civile di. . , a lui in persona , essendomi recato espressamente alle carceri, di pagare immantinente o all'attore od a me , latore de' documenti , la somma di ducati cento settantasei , cui è stato condannato colla sentenza sovraenunciata , anche con arresto personale.

» Il detto sig. G. . . . , avendo ricusato di pagare la detta somma , gli ho dichiarato che andava a raccomandarlo , ed in virtù della detta sentenza a fare registrare l' analogo atto di raccomandazione.

» In conseguenza della medesima istanza ed alla medesima elezione di domicilio ho raccomandato il detto sig. C. . a Pietro N. . . carceriere , ed ho instato perchè il presente atto fosse posto sul registro delle incarcerazioni.

» Essendo già stati anticipati gli alimenti per un mese, non ho depositato alcuna somma per quest' oggetto.

» Del presente processo verbale è stata lasciata copia da me al sig. C . . . unitamente all' atto di raccomandazione sovraccennato , consegnandogliela personalmente.

Sott. T. . . Usciere.

L'atto d'incarcerazione , in seguito della raccomandazione , si stende nella medesima forma che il primo , ed il carceriere registra parimente la sentenza per cui si è proceduto alla raccomandazione.

§. IV.

Istanza per la scarcerazione.

» Al sig. presidente del tribunal civile residente in . . .

» Espone Annibale C. . . , mercante tapezziere, domiciliato in . . . , e detenuto nella prigione civile di . . . ,

» Che ha compito l'anno sessantesimo nono della sua età, e che ha cominciato il settantesimo da due giorni , come lo prova l'atto di nascita unito alla presente istanza ; e per conseguenza non è più soggetto all' arresto personale. Questo arresto è stato eseguito contro di lui in forza di una sentenza del tribunale di commercio residente in . . . , in data del giorno tre febbrajo scorso , riportata dal signor D. . . , mercante chincagliere , domiciliato in . . . , e per lo quale è stato eletto il domicilio in . . . , presso il signor G. . . patrocinatore.

» L'esponente è parimente stato raccomandato in virtù di un' altra sentenza proferita il giorno nove dicembre scorso dal tribunal civile di . . , ad istanza del signor Sebastiano A. . , orologiaro in . . , il quale ha eletto il suo domicilio in . . . , nella casa del sig. T. . , usciere.

» Per ottenere in conseguenza la sua scarcerazione , ritenuto che l'arresto personale non è stato decretato a causa di stellionato , l'esponente domanda che vi piaccia , signore , di permettergli di citare per dimani i detti sigg. D. . , ed A. . . nel loro domicilio eletto in . . . per vedere pronunciare la sua liberazione.

Sott. R. . . . Patrocinatore.

» Si accorda di citare entro le ventiquattr' ore , in conformità dell' istanza soprascritta.

» Fatto in . . . , il giorno tredici agosto mille ottocento venti ».

Sott. M. . . Presidente.

» L'anno mille ottocento venti, il giorno quattordici agosto, in virtù del decreto , di cui si trova copia qui sopra , ad istanza del sig. Annibale C. . . . Mercante tapezziere , domiciliato in . . , , contrada di . . . , n. . . . , e presentemente detenuto per debiti nella prigione civile di . . . , io Eugenio V. . . , usciere presso il tribunal civile di . . . , ivi domiciliato , strada , . . , n. . . . ho fatto citazione al sig. Nicola D. . . , mercante chincagliere in . . . , strada . . . , n. . . . nel suo domicilio eletto in . . . , presso il sig. C. . . , patrocinatore , ivi domiciliato , strada . . . , n. . . , ed al sig. Se-

bastiano A. . . , orologiaro ; domiciliato in . . . , strada. . . , n. . . , nel suo domicilio , eletto in . . . . presso T. . , usciere , strada . . . , n. . . a comparire nel termine di ventiquattr' ore all' udienza del tribunal civile di . . . . per rispondere alle conclusioni dell' istanza sopra trascritta ; in conseguenza per veder pronunciare che l' istante , pel quale procederà il sig. R. . . patrocinatore , sarà messo in libertà , alla qual cosa sarà obbligato il carceriere , il che eseguendo sarà validamente discaricato in forza della sentenza che avrà luogo , e procedere per le spese in caso di controversia.

» La copia dell' istanza , del decreto e dell' atto di nascita ivi menzionati è stata da me lasciata al domicilio eletto dal sig. D. . , conseguendola ad un giovine di studio del detto sig. G. . , patrocinatore , ed al domicilio eletto dal sig. A. . . consegnandola ad una donna , che mi disse essere la moglie del detto sig. T. . . Usciere.

» Il presente atto importa . . . .

Sott. V. . . . Usciere.

§. V.

Sentenza di scarcerazione.

» Fra il signor Annibale C. . . . , mercante tapezziere domiciliato in . . . . , strada di . . . . . , n. . . . , detenuto per debiti nella prigione civile di . . . . . . , attore , con atto di citazione del giorno quattro agosto del presente anno, comparente col mezzo del signor R. . . . . , patrocinatore da una parte ;

» Contro Nicola D. . . . , mercante chincagliere in . . . . , reo convenuto, comparente col mezzo di G. . . . , patrocinatore.

» Sebastiano G. . . , orologiaro in . . , parimente reo convenuto , comparente col mezzo di S. . . . , patrocinatore , da un' altra parte.

» La parte di R. . . . , ritenuto che l'arresto personale eseguito contro di esso dai due rei convenuti non ha per causa lo stellionato , e che la detta parte è nell' anno settantesimo della sua età , chiede di esser messa in libertà, alla qual cosa sarà obbligato il carceriere in forza della sentenza che avrà luogo ; il che eseguendo sarà validamente discaricato ; conchiude inoltre per le spese in caso di controversia.

» Per la parte di G. . . è stato osservato che non essendo che cominciato il settantesimo anno dell' età del detenuto , è non compito , non v' era luogo ad esimerlo dall' arresto personale ; in conseguenza la detta parte di G. . . . . ha conchiuso che fosse rigettata la domanda dell' attore ; ed in ogni caso , che fosse dichiarata non ammissibile e condannato nelle spese.

» Quanto alla parte di S. . . . domanda atto dell' intenzione in cui è di riportarsi alla prudenza della corte.

» Il regio procuratore è stato inteso nelle sue conclusioni, tendenti ad ottenere che pronunziando sulla domanda, il detenuto fosse scarcerato.

» In punto di fatto l'attore è stato carcerato per debiti il giorno undici scorso, ad istanza della parte di G... in virtù di una sentenza del tribunale di commercio di...., del giorno tre febbrajo scorso; esso è stato raccomandato per la medesima causa, il giorno ventidue marzo seguente, ad istanza della parte di S..., in forza di una sentenza del tribunale civile di..., proferita il giorno nove dicembre precedente.

» Giunto alla fine del sessantanovesimo anno della sua età, ed essendo cominciato da due giorni il settantesimo, il detenuto reclama la sua scarcerazione. Questa domanda è appoggiata all'atto di nascita del detenuto.

» In punto di diritto è certo che all'anno settantesimo di età un debitore non è più sottoposto all'arresto personale; è egli però d'uopo che i settant'anni siano compiti o veramente basta che siano incominciati?

» Considerando che l'articolo 1936, §. 2, delle *Leggi civili* prescrive che l'arresto personale non ha luogo contro quelli i quali hanno incominciato l'anno settantesimo; che l'atto di nascita dell'attore attesta che è nel caso preveduto da quest'articolo, e che l'attore non è stato carcerato a causa di stellionato;

» Il tribunale dà atto alla parte di S... della dichiarazione da essa fatta, che si riporta alla prudenza del tribunale, avendo riguardo all'istanza della parte di R...., senz'attenersi alle difese proposte dalla parte di G... decreta, che la detta parte di R... sarà messa in libertà, alla qual cosa sarà obbligato il carceriere in forza della presente sentenza; locchè eseguendo sarà validamente discaricato: condanna la detta parte di S.... nelle spese liquidate in...

» Giudicato.... ec.

§. VI.

Salvocondotto.

In nome di un testimonio, che il timore di essere arrestato impedisce di comparire, od in nome della parte che l'ha fatto citare, un patrocinatore presenta un'istanza al giudice, il quale ne decreta la comunicazione al ministero pubblico, dietro le conclusioni del quale viene accordato il salvocondotto. In tutto si fa come nella formola seguente:

» Al sig. presidente del tribunale civile di...

» Il sig. Giacomo B..., mercante profumiere, domiciliato in... provincia...

» Espone che con atto di citazione del giorno quindici di questo mese è stato citato, ad istanza del sig. Adriano C. per venire a deporre, il giorno venti, nell' esame di testimoni, decretato con sentenza del giorno dieci del medesimo mese. Si affretterebbe di comparire, se non avesse a temere gli effetti dall' arresto personale pronunciato contro di esso con sentenza del tribunale di commercio di . . . , il giorno primo aprile scorso.

» Per giustificare ciò che l' esponente dichiara unisce alla presente istanza la copia notificata il giorno dodici aprile scorso, del precetto che gli è stato fatto, in forza della sentenza di arresto quì sopra enunciata, e la copia della citazione, in data del giorno quindici di questo mese, che lo chiama in qualità di testimonio.

» Per queste ragioni l' esponente, all' effetto di poter venire a fare la sua deposizione con sicurezza, vi prega, sig. presidente; di accordargli un salvocondotto per quindici giorni, tempo necessario per lo viaggio da . . . a. . . . e per il ritorno.

» In . . . il giorno venti giugno mille ottocento ventuno. »

Sott. D. . . . Patrocinatore.

» Si comunichi al regio procuratore. Oggi venti giugno mille ottocento ventuno.

Sott. E. . . . Presidente.

» Vista l' istanza ed i documenti alla medesima annessi, non mi oppongo al rilascio del salvocondotto per otto giorni. Oggi ventuno giugno mille ottocento ventuno.

Sott. F. . . . Procuratore.

» Noi, presidente del tribunale civile di . . . , viste le conclusioni del regio procuratore, accordiamo a Giacomo B. . , mercante profumiere, domiciliato in. . . . , provincia di . . . un salvocondotto fino al giorno due del venturo mese per venire in . . . e ritornarsene. In conseguenza proibiamo di eseguire, durante il detto termine, l' arresto della sua persona per debiti.

» Fatto in . . . il giorno ventidue giugno mille ottocento ventuno. »

Sott. E. . . Presidente.

I documenti e l' istanza, appiè della quale è posto il decreto, sono rimessi al patrocinatore, ed inviati al debitore chiamato in qualità di testimonio. Portatore del salvocondotto, se alcuno si presentasse per arrestarlo, produrrebbe l' autorizzazione in virtù della quale non può essere arrestato.

TITOLO XVI.

Dei giudizj per via di sommaria esposizione.

Il buon ordine del processo civile esigeva che i termini, ossiano gl' intervalli necessarj fra un atto e l' altro fossero invariabilmente fissati, e che non potesse pronunciarsi una sentenza, che compiuti gli atti, o spirati i termini.

Questi termini sono stati regolati con maggiori o minori intervalli, a misura che le circostanze o le cause esigevano più o meno di celerità.

Ma non vi ha alcuno cui l' esperienza del foro non abbia convinto, che in certe cause la proroga di un sol giorno, ed anche di poche ore può essere la sorgente delle più grandi ingiustizie, e cagionare perdite irreparabili.

A favorire la rapida spedizione di questa sorta di affari è consacrato il presente titolo, che com' è nostro costume, divideremo in tre articoli. Esporremo nel primo le nozioni relative al carattere di questa speditissima procedura, nel secondo i principj della esecuzione de' giudicati che ne intervengono; nel terzo le formole.

Art. I.

Nozioni sulla natura di questi giudizj.

§. 1. In termini del foro questa materia è intitolata: *dei referati*; la voce viene dal latino, *referre*, riferire, raccontare, fare rapporto oppure riferirsi, rimettersi all' altrui sentimento ec. È un ricorso che si fa al magistrato, affinchè tolga qualche difficoltà che si frappone all' eseguimento di una sentenza o di un atto, dopo di averne intesa una sommaria esposizione; il che corrisponde all' antichissima maniera con cui il pretore giudicava in Roma certe controversie senza sedere *pro tribunali*, d' onde è derivato lo *interloqui de plano*, o praticamente il giudicare *sola facti veritate inspecta*. La decisione del giudice si chiama in queste circostanze *ordinanza o decreto in referato*.

§. 2. Quantunque la decisione del giudice non sia che una provvidenza provvisionale, pure la natura della cosa può farne derivare conseguenze fatali all' uno o all' altro dei litiganti, perlocchè il codice ha sottoposto questa maniera di giudicare a forme particolari, nè il giudice sarà mai abbastanza circospetto nella loro applicazione. Citiamo un esempio per far vedere l' importanza di tale giudizio.

Cajo ha ottenuto contro Sempronio una sentenza da porsi ad esecuzione provvisoriamente e senza cauzione. Con un tal titolo esecutorio invia un usciere per fare oppignorare le mercanzie di Sempronio che questi stava per trasportare in una fiera. Egli ricusa di aprir le porte pretendendo che la sentenza non è rivestita delle forme legali, o che non è stata intimata al patrocinatore; omissione che rende nullo ogni atto esecutivo.

Cajo ricorre in *referato*, l'ordinazione del giudice non sarà che provvisionale; ma il risultato sarà fatale all' uno o all'altro.

In fatti, se è ordinata l' esecuzione, le mercanzie saran vendute all' asta, e Sempronio vi perderà non solo sul loro valore, ma ben anche su i lucri che avrebbe potuto trarne esponendole in fiera. Dall' altro lato, se l' esecuzione è sospesa, Cajo è privato forse del solo pegno che gli rimaneva in garanzia del suo credito.

Da ciò si conosce come questo giudizio può divenire importante pe'suoi risultamenti, e come meritasse che il Codice se ne sia occupato seriamente.

§. 3. La legge permette adunque, che in tutti i casi di urgenza, o allorchè trattasi di determinare provvisoriamente intorno ad esecuzione di sentenza o di alcun altro titolo esecutorio, si possa ricorrere a questo modo semplice e breve di procedura.

§. 4. A tale effetto dovranno esservi nei tribunali civili dei giorni e delle ore di udienza particolarmente dedicati a questa sorta di affari; locchè sarà fissato dai regolamenti interni dei tribunali. Il solo presidente tiene queste udienze, ed in caso d' impedimento, il giudice che ne fa le veci, o il giudice di circondario nelle cause di sua competenza. *Art.* 889 e 890.

§. 5. Nulladimeno, se il caso esige celerità, il presidente o il giudice che lo rappresenta, o il giudice di circondario può permettere che si citi davanti a lui ad un' ora diversa da quella dell' udienza, sia nel luogo delle sedute, sia in propria casa, ed anche in giorno di festa. La citazione avrà le forme ordinarie, eccetto il termine a comparire, il quale è qui abbreviato; ben inteso che per ottener ciò bisogna farne espressa istanza al detto magistrato, il quale scriverà a piè il suo decreto che permette di citare a breve termine, designa il giorno, il luogo e l' ora della comparsa, e destina nominatamente l' usciere che dovrà fare la citazione. Quindi unitamente all' atto di citazione dovrà intimarsi copia dell' anzidetta istanza e decreto. *Art.* 891.

Art. II.

Della esecuzione dei decreti pronunciati nei giudizj di sommaria esposizione, o di referato.

§. 1. I decreti che pronuncia in tali circostanze il presidente, vengon dette *ordinanze di referato* per distinguerli dalle sentenze, che sono pronunciate dall' intero tribunale. Siccome noi abbiamo, per la stessa ragione, chiamato *decreti* le ordinanze ch' emanano da un solo giudice, così consultato il carattere di questo giudizio possiamo chiamare le providenze che ne risultano: *decreti di referati.*

§. 2. L' urgenza dell' affare ha accordato a questi decreti l' istessa forza di una sentenza provvisionale; quindi l' *art.* 892 prescrive ch' essi siano provvisoriamente eseguiti e senza cauzione: ciò non ostante, la materia essendo troppo delicata, la legge è stata sollecita di lasciare al discernimento del giudice il determinare se sia il caso o no di esigere la cauzione. Quello che importa in questo giudizio si è, o d' impedire che una esecuzione troppo precipitata arrechi un pregiudizio irreparabile, ovvero d' impedire che un affettato ritardo arrechi un pregiudizio irreparabile alla esecuzione. Ora tante e sì varie essendo le posizioni dei diversi affari ne' quali un decreto di referato vien reclamato, il determinare ciò che si abbia a risolvere non poteva appartenere alla legge, ma all' equità. La legge nello stabilire che questo giudizio è unicamente riservato ai casi di urgenza ha voluto, che la ragione e la probità del magistrato ne determini l' applicazione.

§. 3. Qui non si arresta la sollecitudine del legislatore. Nello stabilire che un tal decreto di referato sia provvisoriamente eseguito, ha deciso che esso non abbia giammai la forza di pregiudicare la causa principale, ch' è quanto dire, colui che ha ottenuto il decreto e che lo ha fatto eseguire non potrà opporre la sua esecuzione come un' adesione della parte perdente; i diritti di costei restano rispetto alla causa principale nello stesso stato di prima. *Cit. art.* 892.

§. 4. Per non rendere illusoria questa forma di giudizio l' *art.* ha inoltre prescritto, che somiglianti decreti non siano suscettibili di opposizione. In fatti l' opposizione ha luogo contro i giudicati contumaciali; ordinariamente è l' equità che suggerisce questo intervallo tra la sentenza e la sua esecuzione, perciocchè si suppone che la parte non comparente fosse stata impedita da legittima causa; ma in questo giudizio, in cui le parti si suppongono in presenza, ed in cui i motivi del decreto dovranno esser chiari e urgenti, non potrà essere che la mala fede e l' impegno di procrastinare una esecuzio-

ne, che rattengan la parte dal comparire; quindi il diritto alla opposizione sarebbe contro la natura stessa del giudizio. *Ivi*, §. 2.

§. 5. Qualunque decreto pronunciato in questo giudizio è suscettibile di appellazione nel caso che l'oggetto su cui si pronuncia ecceda la competenza inappellabile del giudice che lo ha emanato. Si è detto al VI. libro, che non si permette l'appello da una sentenza se non otto giorni dopo la sua pronunziazione; ma gli affari di cui trattiamo essendo essenzialmente urgenti, non ci è obbligo di attendere otto giorni per appellare dai decreti che li concernono. La medesima ragione di urgenza non permette neppure di accordar molto tempo ad appellare; quindi non è concesso che un intervallo di giorni quindici, i quali decorrono da quello della notificazione del decreto. *Art.* 892, §. 3.

§. 6. L'atto di appellazione si fa nelle consuete forme come negli altri giudizj: la legge non prescrive nulla su questo particolare. Ma nella corte di appello non si permette procedura di sorta alcuna, e l'affare deve essere giudicato sommariamente. *Art. cit.*, §. 4.

§. 7. L'*art.* 893 dice, che gli originali di questi decreti saranno depositati in cancelleria; il che vuol dire, che saranno scritti dal cancelliere nel libro delle udienze, e conservati come gli originali; di essi si potranno rilasciare spedizioni, come di qualunque altra sentenza.

§. 8. Nei casi straordinarj e di assoluta necessità il giudice può decidere che il suo decreto venga eseguito all'istante, ma una tale disposizione particolare dovrà essere formalmente espressa nel decreto. Questo è il senso dell'art. 894, e le parole *commettere sull' originale* significano, che il cancelliere rimetterà contro ricevuta lo stesso decreto originale al patrocinatore, il quale è obbligato di restituirlo nel termine espresso nella detta sua ricevuta.

Art. III.

Formole per li giudizj di sommaria esposizione.

§. I. (1).

Processo verbale del pignoramento, steso dall' usciere, in assenza e fuori del domicilio dell' oppignorato, con citazione a comparire in referato.

» L'anno mille ottocento ventuno, il giorno due gennajo, in virtù di una sentenza proferita dal tribunal civile di. . . .

(1) *Siccome nel tit. del* pignoramento de' mobili *non abbiam dato formole di questo caso straordinario, così ci sembra utile di esporle qui, e serviranno per l' uno e l' altro caso.*

provincia di . . . , il giorno venti dicembre scorso, debitamente sottoscritta, collazionata, registrata, notificata, e ad istanza del sig. A. . . , proprietario, dimorante in . . , il quale ha eletto il suo domicilio nella casa del sig. N. . . , patrocinatore, situata in questa città, strada . . . , n. . . . , io Giuseppe O. . . . usciere presso il tribunal civile di . . , ho fatto reiterato precetto in nome del Re e della giustizia.

» Al sig. B . . . mercante di grano, domiciliato in . . . strada . . . , n. . . . , nel suo domicilio, consegnandolo ad un uomo chiamato C. . . . che mi disse di essere il portinajo della casa ;

» Di pagare immediatamente all' istante suddetto od a me usciere per esso, qual latore dei documenti, la somma di ducati trecento trenta di capitale, alla quale è stato condannato colla sentenza sopraenunciata, per le ragioni ivi espresse senza pregiudizio di quant' altro può essere debitore, ragioni, azioni, interessi e spese di esecuzione ; il detto C . . . , che ha ricevuto il precetto, avendo ricusato di pagare, gli ho dichiarato che andavo tosto a procedere al pignoramento ed esecuzione, come di ragione, dei suoi mobili ed effetti.

» In conseguenza, presenti due testimonj qui appresso nominati, ed essendo in una loggia del portinajo appartenente alla detta casa, che guarda sulla strada, il detto C . . . ci ha risposto che il detto sig. B. . . . era alla campagna, e che ignorava quando sarebbe di ritorno. Avendogli intimato di indicarci i suoi appartamenti, egli ha dichiarato di non potervisi introdurre, non avendone le chiavi ; avendogli inoltre intimato di sottoscrivere la sua risposta, ha ricusato di farlo ; la qual risposta è stata da me ritenuta per un rifiuto al pagamento, all' aprimento delle porte, ec.

» Perlocchè, all' oggetto di far giudicare su tale incidente, io usciere suddetto e sottoscritto ho data, colle presenti, citazione al detto sig. B. . . , consegnandola come sopra,

» A comparire sabato venturo, dodici del presente mese, a mezzogiorno, all' udienza *dei referati*, che sarà tenuta dal sig. presidente del tribunal civile di . . . , dichiarandogli che il sig. . . . patrocinatore procederà per esso sull' odierna domanda ; e consegnandola come sopra ho lasciato copia del presente al detto sig. B . . . , il tutto fatto in presenza ed accompagnato da *tale e tale*, (*qui è d' uopo mettere la professione, ed il domicilio*), testimonj che hanno sottoscritto unitamente a me usciere tanto l' originale del processo verbale, quanto la detta copia ch' è stata lasciata il giorno ed anno suddetti. »

Sott. N. . . } Testimonj.
N. . . }
O. . . . Usciere.

§. II.

Processo verbale contenente le allegazioni, istanze e dichiarazioni delle parti, seguito dal decreto e decisione del giudice.

» Oggi sabato, dodici gennajo mille ottocento ventuno, a mezzogiorno.

» Avanti noi, presidente del tribunal civile di . . . ., tenente l'udienza *dei referati*,

E comparso il sig. N . . , patrocinatore presso questo tribunale del sig. A . . , proprietario, domiciliato in . . .

» Il quale ci ha esposto che con atto di citazione di O . . , usciere presso il tribunal civile di . . . , in data delli . . , aveva fatto citare il sig. B. . , mercante di grano, domiciliato in. . . , strada. . . , n. . . , a comparire oggi a mezzogiorno davanti noi, per veder pronunciare, che le procedure incoate col processo verbale di pignoramento del medesimo giorno in forza di una sentenza proferita dal tribunale civile di . . . il giorno venti dicembre scorso, debitamente sottoscritta e registrata, sarebbero continuate; in conseguenza, che il detto sig. A. . sarebbe obbligato di aprire le sue porte, armadj ec., altrimenti che le dette aperture sarebbero eseguite col mezzo di un fabbroferrajo in presenza del commissario di polizia o di tutt' altro funzionario pubblico a tal effetto richiesto; come pure che il detto sig B. . . sarebbe obbligato di dare un sicuro e solvibile custode per incaricarsi degli oggetti da oppignorarsi, altrimenti che ne sarebbe destinato uno a sue spese fino alla vendita de' detti mobili; e che in caso di resistenza, l' usciere, latore dei documenti, sarebbe autorizzato a reclamare la forza armata, in un numero sufficiente, affinchè la forza soccorra la giustizia, e che il decreto da pronunciarsi venga eseguito, malgrado qualsisia opposizione ed appellazione e senza pregiudicarvi, ed ha sottoscritto sotto tutte le riserve. »

Sott. N... Patrocinatore.

» Su di che noi, presidente suddetto e sottoscritto, dopo di aver inteso le rispettive conclusioni e discussioni del sig. N.., patrocinatore del sig. A. . , e del sig. L. . , patrocinatore del sig. B. . , pronunciando sul merito, rimettiamo le parti; e non ostante ritenuto che risulta dall' inventario fatto dopo la morte della sig. G. . , morta sposa separata del detto sig. B. ., che i mobili ed effetti trovati nel domicilio della detta donna separata B. . , all' epoca della sua morte sono stati lasciati in custodia e possesso del sig. B. . . tutore dei di lui figli e del-

la detta sig. G. . , pronunciamo che sarà fatta sul detto inventario una ricognizione dei mobili ed effetti qui enunciati, perchè gli oggetti compresivi, accennati in natura, rimangano in custodia e possesso del detto sig. B. . .

» Riguardo agli altri oggetti, pronunciamo che si proseguiranno le procedure di pignoramento già incoate con processo verbale delli . . . scorso, ad effetto di che sarà tenuto il detto B. . . di aprire le sue porte ed armadj; altrimenti ciò sarà eseguito da un fabbro ferrajo, in presenza del commissario di polizia o di tutt' altro funzionario pubblico a tal effetto richiesto: parimenti tenuto il detto B. . . di presentare un sicuro e solvibile custode per incaricarsi degli oggetti da pignorarsi; altrimenti, e ciò non facendo, ne sarà destinato uno a sue spese dall' usciere latore del presente nostro decreto, per rimanere incaricato della custodia dei detti mobili, sino alla vendita dei medesimi, autorizziamo l' usciere latore del presente decreto a richiedere la forza armata nel numero sufficiente, affinchè la forza ajuti la giustizia; ed il presente decreto sarà eseguito non ostante qualunque opposizione o appellazione, e senza pregiudicarvi. »

Sott. N. . Presidente.
N. . Cancelliere.

§. III.

Istanza da presentarsi al giudice in un caso che richieda celerità.

» Al sig. presidente del tribunale civile di . . . .

» Il sig. A... sartore, domiciliato in . . , strada . . , n. . , comparente col mezzo di M. . . . suo patrocinatore.

» Insta perchè vi piaccia permettergli di far citare a comparire quest' oggi, avanti di voi all' udienza *dei referati* od alla vostra casa, all' ora che vi piacerà d' indicare, il sig. B. . , domicilante a . . . , provincia di . . (*ovveramente dichiarare s' è forestiere*).

» Per veder pronunciare che, ritenuto che il sig. B . . . . non ha alcun domicilio in questa città, e ch' è sul punto di allontanarsi dalla medesima, sarà tenuto provvisoriamente di pagare all' istante, dietro la notificazione del vostro decreto da proferirsi, la somma di ducati trecento sette, che gli deve per somministrazioni di abiti, che aveva promesso di pagargli all' atto della consegna; altrimenti, che vi sarà costretto nelle vie di ragione in forza del detto vostro decreto; nel merito rimettere le parti nei termini della legge e farete giustizia. »

Sott. M.... Patrocinatore.

Decreto.

» Accordato di citare nella nostra casa, per oggi, alle ore tre pomeridiane, in conformità delle conclusioni spiegate nella presente istanza.

» Fatto in. . . il giorno . . mille ottocento ventuno. »

Sott. . . Presidente.

FINE DEL IV. VOLUME.